

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 855

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento

21/04/2024 - 06:25

Indice

1. DDL S. 855 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 855	4
1.2.2. Relazione 855-A	23
1.2.3. Testo approvato 855 (Bozza provvisoria)	27
1.2.4. Testo 1	29
1.2.5. Testo 2	55
1.3. Trattazione in Commissione	81
1.3.1. Sedute	82
1.3.2. Resoconti sommari	83
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	84
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 46 (ant.) del 04/10/2023	85
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 48 (ant.) dell'11/10/2023	94
1.3.2.1.3. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 32 (pom.) del 17/10/2023	100
1.3.2.1.4. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 33 (ant.) del 18/10/2023	101
1.3.2.1.5. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 36 (ant.) del 25/10/2023	102
1.3.2.1.6. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 37 (pom.) del 26/10/2023	103
1.3.2.1.7. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 58 (pom.) del 05/12/2023	104
1.3.2.1.8. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 60 (pom.) del 13/12/2023	106
1.3.2.1.9. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 62 (pom.) del 09/01/2024	123
1.3.2.1.10. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 63 (pom.) del 16/01/2024	144
1.3.2.1.11. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 65 (pom.) del 23/01/2024	156
1.4. Trattazione in consultiva	159
1.4.1. Sedute	160
1.4.2. Resoconti sommari	161
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	162
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (nott., Sottocomm. pareri) del 16/01/2024	163
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 153 (nott.) del 17/01/2024	165
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	170
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 94 (pom.) del 10/10/2023	171
1.4.2.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 97 (ant.) del 18/10/2023	173

1.4.2.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 122 (ant.) del 17/01/2024 .	179
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	184
1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135 (pom.) del 24/10/2023	185
1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 192 (pom.) del 23/01/2024	195
1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 201 (pom.) del 13/02/2024	202
1.4.2.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) .	206
1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 94 (pom.) del 16/01/2024	207
1.5. Trattazione in Assemblea	213
1.5.1. Sedute	214
1.5.2. Resoconti stenografici	215
1.5.2.1. Seduta n. 151 del 30/01/2024	216
1.5.2.2. Seduta n. 159 del 15/02/2024	265
1.5.2.3. Seduta n. 161 del 21/02/2024	314

1. DDL S. 855 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 855

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 855

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) di concerto con il **Ministro della difesa** (CROSETTO) con il **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI) con il **Ministro della giustizia** (NORDIO) con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) e con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 2023

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

Onorevoli Senatori. -

Il disegno di legge, composto di un unico articolo, apporta alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di rendere la normativa nazionale più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale. Si rende in particolare non più prescindibile un adeguamento dei meccanismi decisionali, ripristinando, in forme aggiornate al nuovo assetto organizzativo del Governo, il Comitato interministeriale che era stato originariamente previsto dalla legge n. 185/1990 al fine di assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento. Tale attività infatti richiede un coordinamento stretto delle decisioni tra i vari dicasteri coinvolti, in quanto tale materia comporta una serie di valutazioni complesse, caratterizzate da profonde interconnessioni tra la politica estera, la politica di sicurezza e di difesa e la politica economica ed industriale.

Più nel dettaglio, la lettera a) prevede che i divieti stabiliti dall'articolo 1 della predetta legge - ad eccezione di quelli derivanti da embarghi decisi dall'ONU, dalla UE o dall'OSCE (che sono automaticamente applicabili in virtù di obbligazioni internazionali derivanti dal capo VII della Carta dell'ONU o dai trattati europei) e di quelli relativi alla proibizione di mine terrestri antipersona, di munizioni a grappolo e di armi biologiche chimiche e nucleari, che è sancita da trattati internazionali - sono applicati da un Comitato interministeriale previsto dalla lettera b), su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa. I divieti decorrono dal giorno successivo alla deliberazione del predetto



Comitato. Qualora il Comitato non si esprima entro 15 giorni dalla proposta, la proposta stessa si intende accolta. La disposizione è volta a dare certezza nell'applicazione dei divieti stabiliti dall'articolo 1 della predetta legge, che non possono essere in alcun modo applicati in assenza della deliberazione (o del silenzio significativo) del Comitato interministeriale.

La lettera b) istituisce il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy. Le funzioni di segretario sono attribuite al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri. Al comitato è attribuita la competenza di stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge n. 185/1990, nonché direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento, nonché criteri generali per l'applicazione dei divieti conformemente all'articolo 1, comma 11-quinquies, della legge n. 185/1990.

La lettera c) aggiorna l'articolo 7 della legge n. 185/1990 conformemente alle nuove denominazioni e competenze dei Ministeri interessati.

La lettera d) rimuove del tutto la necessità di autorizzazione alle trattative contrattuali nei casi di scambi con Paesi dell'Unione europea, oggi richiesta per le sole intermediazioni (ferma restando la necessità di autorizzazione all'effettiva realizzazione del trasferimento intracomunitario ai sensi degli articoli 10-bis e seguenti della legge n. 185/1990). Conseguentemente, si allinea il comma 4 dell'articolo 9, prevedendo che la modalità semplificata di autorizzazione alla trattativa ivi prevista sia limitata ai Paesi NATO non appartenenti alla UE.

Ai fini di semplificazione degli oneri documentali per le imprese, in considerazione dei tempi lunghi ordinariamente riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità dei Paesi destinatari delle operazioni, la lettera e) amplia da 180 giorni a 12 mesi il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione dell'operazione e da 90 a 180 giorni la durata della possibile proroga del predetto termine.

La lettera f) eleva il minimo e il massimo della sanzione amministrativa prevista per il mancato adempimento dell'obbligo di produrre la documentazione comprovante l'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'articolo 20. Tale inasprimento della sanzione è giustificato dall'allungamento dei termini disposto dalla lettera e).

La lettera g) chiarisce che l'obbligo di comunicazione delle transazioni bancarie concernenti le operazioni di trasferimento di materiali di armamento disciplinate dalla legge n. 185/1990 incombe sulle banche e sugli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.



La lettera h), infine, dispone abrogazioni di disposizioni non più attuali o incompatibili con le modifiche introdotte dall'intervento in esame. Relativamente all'articolo 13, comma 4, della legge n. 185/1990, si precisa che l'abrogazione della disposizione è opportuna al fine di conferire chiarezza al testo vigente: infatti, il DPR n. 373/1994 ha disposto la cessazione dell'efficacia, ma non la formale abrogazione, di tale disposizione. Al fine di evitare le incertezze interpretative che potrebbe generare il ripristino del Comitato interministeriale da parte delle lettere a) e b) sopra commentate, si ritiene pertanto preferibile disporre l'abrogazione definitiva dell'articolo 13, comma 4. Al riguardo, si precisa che il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento è attualmente previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 19/2013 (regolamento di attuazione della legge n. 185/1990).

Il comma 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.



Relazione tecnica

Le lettere a) e b), collegate tra loro, hanno un contenuto meramente procedurale e non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si precisa che per la partecipazione alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 6 della legge n. 185/1990, costituito esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri e da Ministri, non è prevista l'erogazione di compensi, emolumenti o rimborsi spese comunque denominati. Per l'attività di proposta, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite a legislazione vigente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, in particolare, all'Autorità nazionale UAMA di cui all'articolo 7-bis della legge n. 185/1990, appositamente istituita allo scopo di dare attuazione alla legge medesima. Per lo svolgimento delle attività di segreteria, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite a legislazione vigente.

La lettera c) si limita all'aggiornamento delle denominazioni dei Ministeri partecipanti al Comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge n. 185/1990 e si allinea la disposizione al trasferimento al MAECI delle competenze in materia di commercio internazionale già esercitate, prima della sua confluenza nel Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) dal Ministero del commercio estero. Rispetto alla previsione normativa vigente non è tuttavia modificata la composizione del Comitato stesso.

La lettera d) comporta una semplificazione procedurale per le imprese esportatrici, eliminando, nei casi di trattative finalizzate alla possibile conclusione di intermediazioni intracomunitarie, la necessità dell'autorizzazione del Ministero della difesa. Si precisa che tali richieste di autorizzazione non sono soggette al pagamento di diritti né di rimborsi di oneri a favore del Ministero della difesa; la loro abolizione non comporta pertanto minori entrate.

La lettera e) amplia i termini per la consegna della documentazione comprovante l'effettuazione dell'operazione. A fronte di tale consegna non è previsto il versamento da parte delle imprese di diritti né di rimborsi di oneri a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; la modifica del termine non comporta pertanto minori entrate né il differimento di termini per la riscossione di entrate previste a legislazione vigente.

La lettera f) incrementa le sanzioni per la violazione dei termini previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge n. 185/1990. Le maggiori entrate derivanti dalla riscossione di tali accresciute sanzioni sono meramente eventuali e saranno quantificate a consuntivo.



La lettera g) si limita a fornire un chiarimento di ordine procedurale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera h) abroga disposizioni non più attuali o incompatibili con le modifiche introdotte dall'intervento in esame e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prof. Manotta".



Analisi tecnico-normativa (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

Il provvedimento in esame apporta alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, perseguendo l'obiettivo primario di rendere la normativa in materia più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, in particolare per quanto riguarda i delicati meccanismi decisionali. Il provvedimento ripristina, in forme aggiornate al nuovo assetto di Governo, il Comitato interministeriale originariamente previsto dalla legge n. 185/1990, al fine di assicurare un coordinamento al massimo livello politico. La materia in questione, infatti, comporta una serie di valutazioni estremamente complesse, caratterizzate dalla necessità di effettuare costantemente un delicato bilanciamento dei molteplici interessi in gioco, suddivisi tra politica estera, politica di sicurezza e difesa nazionale e politica industriale.

Il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), istituito ai sensi del DDL in esame, viene dunque individuato quale organo competente ad applicare divieti di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento, nonché di cessione delle relative licenze di produzione e di delocalizzazione produttiva; formulare indirizzi e direttive d'ordine generale per il trasferimento di materiali d'armamento; stabilire criteri generali per l'esercizio del potere di vietare le operazioni relative agli scambi di materiali di armamento. Si tratta di una misura che risponde, come detto, all'esigenza dell'Esecutivo di assicurare un maggior coordinamento decisionale in una materia

estremamente sensibile e con numerosi risvolti dal punto di vista politico.

Il DDL, inoltre, introduce alcune disposizioni che semplificano le operazioni di autorizzazione alle operazioni di scambio di materiali d'armamento a vantaggio delle imprese italiane del settore, rispondendo in tal modo all'obiettivo di semplificazione amministrativa per favorire lo sviluppo degli investimenti e dell'attività industriale.

La semplificazione riguarda in particolare gli oneri di produzione documentale gravanti sulle imprese autorizzate ad effettuare operazioni di scambio di materiali di armamento in quanto iscritte al registro di cui all'articolo 3 della legge 185/1990;

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva sono regolate dalla legge 185/1990.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Si propongono le seguenti modifiche alla legge 185/1990, con indicazione degli articoli interessati:

- definizione delle competenze e del funzionamento del CISD (articolo 1 comma 11-quinquies e articolo 6);
- aggiornamento dei riferimenti ai Ministeri in funzione della rispettiva attuale denominazione (articolo 7);
- revisione delle fattispecie di autorizzazione alle trattative contrattuali (articolo 9);
- semplificazione degli oneri di notifica gravanti sulle imprese (articolo 20);
- individuazione dei titolari dell'obbligo di notifica dello svolgimento di transazioni bancarie relative ad operazioni di scambio di materiali di armamento (articolo 27).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono incompatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali che, in materia, non hanno attribuzioni proprie. La normazione, infatti, non prevede un livello regionale, ma solo livelli internazionali, europei e nazionali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione, essendo la materia già attualmente regolata da una legge.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nulla risulta.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dicostituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali rilevanti, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno particolari indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non introduce nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Le lettere c), d), e), f), g) provvedono all'aggiornamento dei riferimenti normativi citati nel

provvedimento, mentre la lettera h) abroga gli articoli della legge 185/1990 in contrasto con le modifiche introdotte (in particolare gli articoli 7, comma 3, 7-ter, 8 e 13, comma 4).

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella per modificare e integrare il testo della legge 185/1990 in modo da apportare esclusivamente le modifiche necessarie al perseguimento degli obiettivi di cui alla Parte 1 della presente relazione, senza incidere sull'impianto complessivo della legge 185/1990.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti. Si prevede l'abrogazione espressa degli articoli 7, comma 3, 7-ter, 8 e 13, comma 4 della legge 185/1990.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o derogatorie rispetto alla disciplina vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sulla materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.

Non sono previsti nuovi specifici regolamenti attuativi né altri provvedimenti a contenuto generale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Provvedimento: Schema di disegno di legge concernente modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Amministrazione competente: Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Indicazione del referente dell'Amministrazione competente: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il disegno di legge aggiorna la disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di rendere la normativa nazionale più rispondente all'evoluzione del contesto internazionale. Il principale fine perseguito consiste nel ripristino, nella definizione delle competenze e delle modalità di funzionamento del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), originariamente previsto dalla legge n. 185/1990, in forme aggiornate al nuovo assetto organizzativo del Governo. Il Comitato assicura un coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento, alla luce delle valutazioni che attengono alla materia, caratterizzate da interconnessioni tra la politica estera, la politica di sicurezza e di difesa e la politica economica ed industriale. La proposta provvede inoltre a semplificare gli oneri di documentazione che gravano sulle imprese autorizzate ad effettuare operazioni di scambio di materiali di armamento, estendendo da 180 giorni a dodici mesi il termine previsto per l'invio della documentazione che attesta l'ingresso dei materiali nel Paese di destinazione, oltre che ad aggiornare l'importo della sanzione pecuniaria prevista per il mancato invio della documentazione entro il nuovo termine stabilito. Infine, il disegno di legge specifica che l'onere di comunicare lo svolgimento di transazioni bancarie relative alle operazioni di scambio di materiali di armamento grava sulle banche e sugli intermediari finanziari interessati.

SEZIONE 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Tenuto conto che le operazioni di scambio di materiali di armamento sono collegate ad interessi nazionali di politica estera, il disegno di legge individua nel CISD l'ente responsabile dell'applicazione dei divieti stabiliti dall'articolo 1 della legge 185/1990, fatti salvi i divieti derivanti da embarghi decisi dall'ONU, dalla UE o dall'OSCE, che sono automaticamente applicabili in virtù di obbligazioni internazionali derivanti dal capo VII della Carta dell'ONU o dai trattati europei.

Per assicurare la conformità delle operazioni di trasferimento di materiali d'armamento alla Costituzione, agli impegni internazionali dell'Italia, agli accordi concernenti la non proliferazione ed agli interessi di sicurezza dello Stato, il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy. Le funzioni di segretario sono attribuite al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri. Al comitato è attribuita la competenza di stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge n. 185/1990 e le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento, nonché i criteri generali per l'applicazione dei divieti conformemente all'articolo 1, comma 11-quinquies, della legge n. 185/1990.

La proposta reca altresì soluzioni ai seguenti problemi:

- provvede agli adeguamenti di carattere formale, aggiornando le denominazioni e le competenze dei Ministeri citati all'articolo 7 della legge 185/1990;
- rimuove la necessità di previa autorizzazione alle trattative contrattuali nei casi di scambi di materiali di armamento con Paesi dell'Unione europea, oggi richiesta per le sole intermediazioni (ferma restando la necessità di autorizzazione all'effettiva realizzazione del trasferimento intracomunitario ai sensi degli articoli 10-bis e seguenti della legge n. 185/1990);
- semplifica gli oneri di produzione di documenti che gravano sulle imprese, in considerazione dei tempi riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità dei Paesi destinatari delle operazioni, estendendo da 180 giorni a 12 mesi il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione dell'operazione autorizzata;
- chiarisce che l'obbligo di comunicazione delle transazioni bancarie concernenti le operazioni di trasferimento di materiali di armamento incombe sulle banche e sugli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

- dispone l'abrogazione di disposizioni non più attuali o incompatibili con le modifiche introdotte.

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il provvedimento ha l'obiettivo di rendere la normativa nazionale più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, specificando gli organi competenti titolari della competenza a:

- formulare proposte ed applicare divieti di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento;
- formulare indirizzi e direttive d'ordine generale per il trasferimento di materiali d'armamento;
- stabilire criteri generali per l'esercizio del potere di vietare le operazioni relative agli scambi di materiali di armamento.

Il provvedimento mira, inoltre, a semplificare gli oneri di produzione documentale gravanti sulle imprese autorizzate ad effettuare operazioni di scambio di materiali di armamento in quanto iscritte al registro di cui all'articolo 3 della legge 185/1990.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Non pertinente.

SEZIONE 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Per poter conseguire gli obiettivi di cui alla sezione 2.1, non è possibile considerare l'assenza di regolazione (opzione 0).

Le opzioni di intervento alternative a quella prescelta consistono:

- nell'attribuzione ad un organo amministrativo degli indirizzi generali per l'applicazione della legge 185/1990 e per le politiche di scambio nel settore della difesa, delle direttive d'ordine generale per i trasferimenti di materiali di armamento e dei criteri generali per l'applicazione dei divieti di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento;

- nella conferma del requisito dell'autorizzazione da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministero della difesa, previsto all'articolo 9, comma 4 della legge 185/1990 per l'intermediazione intracomunitaria, consistente nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di materiali di armamento;

- nel mantenimento del termine di 180 giorni allo stato previsto dall'articolo 20, comma 1, lett. b) e assegnato alle imprese per l'invio della documentazione che attesta l'entrata del materiale di armamento nel Paese di destinazione finale;

- nel mantenimento dell'attuale formulazione dell'articolo 27 della legge 185/1990, che non precisa il titolare dell'obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle transazioni bancarie relative a scambi di materiali di armamento.

SEZIONE 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Non applicabile.

4.2 Impatti specifici

Non applicabile.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si ritiene che l'opzione di regolazione che preveda:

- la definizione delle competenze e del funzionamento del CISD (articolo 1 comma 11-quinquies e articolo 6);
- l'aggiornamento dei riferimenti ai Ministeri in funzione della rispettiva attuale denominazione (articolo 7);
- la revisione delle fattispecie di autorizzazione alle trattative contrattuali (articolo 9); - la semplificazione degli oneri di notifica gravanti sulle imprese (articolo 20);
- l'individuazione dei titolari dell'obbligo di notifica dello svolgimento di transazioni bancarie relative ad operazioni di scambio di materiali di armamento (articolo 27)

sia maggiormente rispondente all'interesse pubblico in quanto attribuisce al CISD, organo politico, la valutazione degli indirizzi generali relativi all'applicazione della legge 185/1990 in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato; assicura la semplificazione degli oneri amministrativi in capo ai soggetti iscritti al registro delle imprese che effettuano le operazioni di scambio di materiali di armamento e chiarisce i soggetti titolari di obblighi di notifica al Ministero dell'economia e delle finanze, la cui violazione è soggetta ad una sanzione amministrativa.

SEZIONE 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione della presente proposta sarà assicurata dal CISD per quanto di competenza, oltre che dai soggetti privati che effettuano operazioni di scambio di materiali di armamento (imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 della legge 185/1990) o assicurano servizi relativi a dette operazioni (banche e intermediari finanziari).

5.2 Monitoraggio

L'intervento sarà sottoposto a monitoraggio periodico da parte delle amministrazioni interessate, le quali provvederanno a far presente, le modifiche e i miglioramenti che si renderanno necessari nel corso dell'attuazione.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Nel corso dell'AIR si è tenuto conto delle esigenze di aggiornamento manifestate dall'Autorità nazionale UAMA e dalle altre amministrazioni interessate.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Alla luce delle osservazioni formulate dalle amministrazioni interessate, la proposta modificativa del testo è stata arricchita nei contenuti e migliorata nelle formulazioni. Nel processo sono stati coinvolti gli esperti giuridici e tecnici dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento, nonché gli uffici legislativi degli altri Ministeri competenti per materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 11-*quater* è aggiunto il seguente:

« 11-*quinquies*. Fatti salvi i casi di cui ai commi 6, lettera c), e 7, i divieti di cui al presente articolo sono applicati, anche in relazione a specifici materiali, destinatari od operazioni, con deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 6, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa. I divieti decorrono dal giorno successivo alla deliberazione di cui al primo periodo, adottata entro quindici giorni dalla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, durante il quale i termini per la conclusione dei procedimenti disciplinati dalla presente legge sono sospesi, la proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si intende accolta »;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (*Indirizzi generali*) - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. Il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze

e delle imprese e del *made in Italy*. Le funzioni di segretario sono svolte dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati alle riunioni del CISD altri Ministri interessati.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e degli obblighi internazionali dell'Italia e in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per l'applicazione della presente legge e per le politiche di scambio nel settore della difesa, detta direttive d'ordine generale per i trasferimenti di materiali di armamento e può stabilire criteri generali per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 11-*quinquies*.

4. Gli indirizzi e le direttive di cui al presente articolo sono comunicati al Parlamento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole da: « e del commercio » fino ad: « ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « , degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del *made in Italy* e da un rappresentante dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

d) all'articolo 9:

1) al comma 4, le parole: « e UE » sono sostituite dalle seguenti: « non membri dell'Unione europea »;

2) al comma 7-*bis*, dopo la parola: « operazioni » sono inserite le seguenti: « intracomunitarie e quelle »;

e) all'articolo 20:

1) al comma 1, lettera b), le parole: « 180 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

2) al comma 2, le parole: « 90 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

f) all'articolo 25-*bis*, comma 4:

1) le parole: « 150 a euro 1500 » sono sostituite dalle seguenti: « 500 a euro 2.000 »;

2) le parole: « centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni » sono sostituite dalle seguenti: « il termine ivi previsto »;

g) all'articolo 27, comma 1, dopo la parola: « comunicate » sono inserite le seguenti: « dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, »;

h) gli articoli 7, comma 3, 7-*ter*, 8 e 13, comma 4, sono abrogati.

2. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Relazione 855-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 855-A

Relazione Orale

Relatrice Craxi

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E DIFESA)

Comunicato alla Presidenza il 24 gennaio 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** di concerto con il **Ministro della difesa** con il **Ministro dell'interno** con il **Ministro della giustizia** con il **Ministro dell'economia e delle finanze** e con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy***

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 2023

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge e sugli emendamenti approvati

17 gennaio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

il provvedimento in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti della disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento. L'intervento, in particolare, apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati, al fine di eliminare alcune incertezze interpretative;

per quanto riguarda il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, il disegno di legge interviene nelle materie della « difesa », della « sicurezza dello Stato » e di « armi, munizioni ed esplosivi », riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti approvati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Ambrogio)

sul disegno di legge

24 ottobre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

23 gennaio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE D'iniziativa del Governo

Art. 1.

1. Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 11-*quater* è aggiunto il seguente:

« *11-quinquies*. Fatti salvi i casi di cui ai commi 6, lettera c), e 7, i divieti di cui al presente articolo sono applicati, anche in relazione a specifici materiali, destinatari od operazioni, con deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 6, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa. I divieti decorrono dal giorno successivo alla deliberazione di cui al primo periodo, adottata entro quindici giorni dalla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, durante il quale i termini per la conclusione dei procedimenti disciplinati dalla presente legge sono sospesi, la proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si intende accolta »;

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

1. *Identico*:

a) *identica*;

b) all'articolo 5, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia alle Camere una relazione entro il 30 aprile di ciascun anno in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, alle decisioni assunte in materia dal Governo e alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente e riferisce alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro trenta giorni dalla sua trasmissione.
2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente entro il 15 marzo sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della

predisposizione della relazione di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 indica i Paesi di destinazione con l'ammontare delle operazioni autorizzate suddiviso per tipologia di equipaggiamenti e, con analogo suddivisione, le imprese autorizzate; l'elenco degli accordi da Stato a Stato ai sensi dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l'elenco delle revoche delle autorizzazioni per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15; l'elenco delle iscrizioni al registro nazionale di cui all'articolo 3 e delle sospensioni o cancellazioni dal registro medesimo »;
c) identica;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (*Indirizzi generali*) - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. Il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*. Le funzioni di segretario sono svolte dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati alle riunioni del CISD altri Ministri interessati.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e degli obblighi internazionali dell'Italia e in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per l'applicazione della presente legge e per le politiche di scambio nel settore della difesa, detta direttive d'ordine generale per i trasferimenti di materiali di armamento e può stabilire criteri generali per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 11-*quinquies*.

4. Gli indirizzi e le direttive di cui al presente articolo sono comunicati al Parlamento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole da: « e del commercio » fino ad: « ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « , degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del *made in Italy* e da un rappresentante dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

d) all'articolo 7:

1) al comma 2, le parole da: « e del commercio » fino ad: « ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « , degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del *made in Italy* e da un rappresentante dei Ministeri dell'economia

(Si veda, in analogia formulazione, la lettera h) del presente comma)

(Si veda, in analogia formulazione, la lettera h) del presente comma)

(Si veda, in analogia formulazione, la lettera h) del presente comma)

d) all'articolo 9:

1) al comma 4, le parole: « e UE » sono sostituite dalle seguenti: « non membri dell'Unione europea »;

2) al comma 7-bis, dopo la parola: « operazioni » sono inserite le seguenti: « intracomunitarie e quelle »;

(Si veda, in analogia formulazione, la lettera h) del presente comma)

e) all'articolo 20:

1) al comma 1, lettera b), le parole: « 180 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

2) al comma 2, le parole: « 90 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

f) all'articolo 25-bis, comma 4:

1) le parole: « 150 a euro 1500 » sono sostituite dalle seguenti: « 500 a euro 2.000 »;

2) le parole: « centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni » sono sostituite dalle seguenti: « il termine ivi previsto »;

g) all'articolo 27, comma 1, dopo la parola: « comunicate » sono inserite le seguenti: « dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, »;

h) gli articoli 7, comma 3, 7-ter, 8 e 13, comma 4, sono abrogati.

2. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

2) il comma 3 è abrogato;

e) l'articolo 7-ter è abrogato;

f) l'articolo 8 è abrogato;

g) *identica*;

h) all'articolo 10-quinquies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Nei casi previsti dal presente articolo, i termini di durata del procedimento sono ridotti della metà quando la domanda di autorizzazione riguarda un trasferimento intracomunitario da effettuare nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea »;

i) all'articolo 13, il comma 4 è abrogato;

l) *identica*;

m) *identica*;

n) all'articolo 27:

1) al comma 1, dopo la parola: « comunicate » sono inserite le seguenti: « dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, »;

2) il comma 4 è abrogato.

(Collocata, in analogia formulazione, quale lettere d), numero 2), e), f) e i) del presente comma)

2. *Identico.*

1.2.3. Testo approvato 855 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 855

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 21 febbraio 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

Art. 1.

1. Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 11-*quater* è aggiunto il seguente:

« 11-*quinquies*. Fatti salvi i casi di cui ai commi 6, lettera c), e 7, i divieti di cui al presente articolo sono applicati, anche in relazione a specifici materiali, destinatari od operazioni, con deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 6, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa. I divieti decorrono dal giorno successivo alla deliberazione di cui al primo periodo, adottata entro quindici giorni dalla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, durante il quale i termini per la conclusione dei procedimenti disciplinati dalla presente legge sono sospesi, la proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si intende accolta »;

b) all'articolo 5, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia alle Camere una relazione entro il 30 aprile di ciascun anno in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, alle decisioni assunte in materia dal Governo e alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente e riferisce alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro trenta giorni dalla sua trasmissione.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente entro il 15 marzo sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 indica i Paesi di destinazione con l'ammontare delle operazioni autorizzate suddiviso per tipologia di equipaggiamenti e, con analoga suddivisione, le imprese autorizzate; l'elenco degli accordi da Stato a Stato ai sensi dell'articolo 537-*ter* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l'elenco delle revoche delle autorizzazioni per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15; l'elenco delle iscrizioni al registro nazionale di cui all'articolo 3 e delle sospensioni o cancellazioni dal registro medesimo »;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (*Indirizzi generali*) - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato

interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. Il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*. Le funzioni di segretario sono svolte dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati alle riunioni del CISD altri Ministri interessati.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e degli obblighi internazionali dell'Italia e in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per l'applicazione della presente legge e per le politiche di scambio nel settore della difesa, detta direttive d'ordine generale per i trasferimenti di materiali di armamento e può stabilire criteri generali per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 11-*quinquies*.

4. Gli indirizzi e le direttive di cui al presente articolo sono comunicati al Parlamento »;

d) all'articolo 7:

1) al comma 2, le parole da: « e del commercio » fino ad: « ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « , degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del *made in Italy* e da un rappresentante dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

2) il comma 3 è abrogato;

e) l'articolo 7-*ter* è abrogato;

f) l'articolo 8 è abrogato;

g) all'articolo 9:

1) al comma 4, le parole: « e UE » sono sostituite dalle seguenti: « non membri dell'Unione europea »;

2) al comma 7-*bis*, dopo la parola: « operazioni » sono inserite le seguenti: « intracomunitarie e quelle »;

h) all'articolo 10-*quinquies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nei casi previsti dal presente articolo, i termini di durata del procedimento sono ridotti della metà quando la domanda di autorizzazione riguarda un trasferimento intracomunitario da effettuare nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea »;

i) all'articolo 13, il comma 4 è abrogato;

l) all'articolo 20:

1) al comma 1, lettera b), le parole: « 180 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

2) al comma 2, le parole: « 90 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

m) all'articolo 25-*bis*, comma 4:

1) le parole: « 150 a euro 1500 » sono sostituite dalle seguenti: « 500 a euro 2.000 »;

2) le parole: « centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni » sono sostituite dalle seguenti: « il termine ivi previsto »;

n) all'articolo 27:

1) al comma 1, dopo la parola: « comunicate » sono inserite le seguenti: « dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, »;

2) il comma 4 è abrogato.

2. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

8 febbraio 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme
sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento (855-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

1.7

DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e secondo i principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.".»

1.2

DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 6, la lettera a), è sostituita con la seguente: "a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o comunque in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo atto di indirizzo delle Camere;"»

1.3

DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 6, la lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Ai fini dell'accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte;"»

1.4

DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 6, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) verso i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, che siano coinvolti in conflitti armati. Deroche al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono essere esposte le specifiche motivazioni della deroga, previo atto di indirizzo delle Camere."»

1.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 6, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) quando rientrano nelle proibizioni stabilite dall'articolo 7 del Trattato sul commercio delle armi, ratificato dall'Italia con la legge 4 ottobre 2013, n. 118, ed entrato in vigore in data 25 dicembre 2014";»

1.5

DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge: a) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; b) le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; c) le riproduzioni di armi antiche; d) gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia, limitatamente ai Paesi verso i quali le esportazioni non siano vietate ai sensi del comma 6."».

1.6

DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, dopo il comma 11-bis è inserito il seguente: "11-bis.1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei principi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, e alle sue specifiche finalità di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di armamenti, in coerenza con l'impegno dell'Italia al contrasto del traffico di armi e della loro illecita triangolazione."».

1.11

DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Controllo dello Stato)

1. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e secondo i principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.

3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

4. Le operazioni di esportazione, transito e intermediazione, sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalità di cui al capo IV, sezione I.

5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.

6. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati:

a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o comunque in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli

obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo atto di indirizzo delle Camere;

b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Ai fini dell'accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte;

e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

e-bis) verso i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, che siano coinvolti in conflitti armati. Deroghe al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono essere espone le specifiche motivazioni della deroga.

7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo,

e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.

8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;

c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previa le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;

b) le esportazioni o concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi

da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge: *a)* le armi sportive e da caccia e relative munizioni; *b)* le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; *c)* le riproduzioni di armi antiche; *d)* gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia, limitatamente ai Paesi verso i quali le esportazioni non siano vietate ai sensi del comma 6.

11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008.

11-bis.1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei principi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, e alle sue specifiche finalità di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di armamenti, in coerenza con l'impegno dell'Italia al contrasto del traffico di armi e della loro illecita triangolazione.

11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili (18).

11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:

- a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, *10-quater*, *10-quinquies* e 13;
- b) autorizza le operazioni e le attività di cui agli articoli 16 e 21."»

1.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso «11-quinquies», sopprimere l'ultimo periodo.

1.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «11-quinquies», aggiungere il seguente:

«11-sexies. La Relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5 della presente legge, deve riportare i seguenti elenchi:

a) dei Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

b) dei Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;

c) dei Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

d) dei Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;

e) dei Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 29 agosto 2014, n. 125, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese;».

Conseguentemente, alla lettera a), alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

1.14

DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI, MARTON, MAIORINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di accordi internazionali bilaterali e multilaterali e di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione ge-

nerale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari e numero progressivo di autorizzazione degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.

3.1. La relazione di cui al comma 1 deve altresì essere corredata della lista di Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, predisposta tenendo conto dell'esistenza di crisi regionali in corso e dei loro effetti geopolitici, economici e sociali e approvata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite l'Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica e l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del medesimo Ministero, d'intesa con il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della presente legge. Per la predisposizione della lista il Ministero può avvalersi della consulenza di organizzazioni, aziende ed esperti, previa loro audizione presso le Commissioni parlamentari competenti.

3.1.1. Nella lista di cui al comma 3.1 devono essere inclusi:

a) i Paesi coinvolti in conflitti armati in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e, in particolare, i Paesi coinvolti in conflitti armati senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

b) i Paesi verso cui le esportazioni sono vietate in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 6;

c) i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, coinvolti in conflitti armati.

3.1.1.1. In sede di prima attuazione, il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale recante la lista di Paesi verso cui le

esportazioni sono vietate, di cui al comma 3.1, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio dei Paesi inclusi nella lista e al relativo aggiornamento. In ogni caso, la lista è aggiornata ogni sei mesi, con la procedura di cui al comma 3.1 e in applicazione dei principi di cui al comma 3.1.1. La lista può comunque essere aggiornata in ogni momento, in casi improrogabili e urgenti, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3-bis. I titolari di licenza globale di progetto e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1.

3-bis.1. La relazione di cui al comma 1 è compilata secondo il modello di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i contenuti della suddetta tabella A sono integrati, con l'inserimento di ulteriori dati o informazioni relativi all'esportazione, all'importazione e al transito dei materiali d'armamento.

3-bis.2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione previsionale che indica l'orientamento generale del Governo circa la concessione di autorizzazioni e la vendita di armamenti. Nella relazione è incluso un rapporto sullo stato di avanzamento della riconversione dell'industria dei materiali di armamento, di cui all'articolo 1 comma 3. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla relazione previsionale, entro quindici giorni dall'assegnazione."».

b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 15, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può provvisoriamente sospendere gli effetti dell'autorizzazione generale nei riguardi di uno Stato che si trova nella lista dei Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui all'articolo 5, comma 3.1. La sospensione si applica decorsi dieci giorni dall'adozione del decreto con cui tale Stato è stato inserito nella suddetta lista"».

Conseguentemente, alla legge 9 luglio 1990, n. 185, allegare, in fine, la seguente tabella:

«Tabella A
(articolo 5, comma 3-bis.1)

ESPORTAZIONI (EX)												
Numero Autorizzazioni	Data Rilascio	Azienda	Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare in EUR	Controvalore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G..)	Destinazione Finale	Importi autorizzati (EUR)
ESPORTAZIONI (EX)												
Totale numero Autorizzazioni												
Totale valore in EUR per paese di Destinazione						Paese		Valore				

continua

IMPORTAZIONI (1)													
Numero Autorizzazione Rilascio	Data	Azienda	Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR	Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G ..)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)
IMPORTAZIONI (1)													
Totale numero Autorizzazioni													
Totale valore in EUR per paese di Destinazione													
										Paese		Valore	

continua

ESPORTAZIONI TEMPORANEE (TE)												
Numero Autorizzazione Rilascio	Data Azienda	Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR	Estremi Atti Internazionali di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G ..)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)
ESPORTAZIONI TEMPORANEE (TE)												
Totale numero Autorizzazioni												
Totale valore in EUR per paese di Destinazione												

continua

IMPORTAZIONI TEMPORANEE (TI)												
Numero Autorizzazioni	Data Rilascio	Azienda	Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G ..)	Destinazione Finale	Importi autorizzati (EUR)
IMPORTAZIONI TEMPORANEE (TI)												
Totale numero Autorizzazioni												
Totale valore in EUR per paese di Destinazione												Valore
												Paese

continua

PROROGHE AUTORIZZAZIONI (P)													
Numero Autorizzazione	Data Rilascio	Azienda	Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare in EUR	Controvalore (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G ..)	Estremi Atto Internazionale di Riferimento	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)

PROROGHE AUTORIZZAZIONI (P)	
Totale numero Autorizzazioni	Valore
Totale valore in EUR per paese di Destinazione	Paese

RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI DIVISE PER PAESE DI DESTINAZIONE									
Paese	Tipo di transazione (EX, I, TE, TI, P)	Azienda	Valore in EUR	Quantità del Materiale	Materiale	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Destinazione finale	Istituti di Credito	Importi autorizzati (EUR)

continua

RIEPILOGO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA RIESPORTAZIONE											
Numero Autorizzazione Originaria	Data Rilascio	Paese di destinazione originario	Numero autorizzazioni ri esportazione	Nuovo Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Istituti di Credito	Importi autorizzati (EUR)	

»

1.100 (già 1.18)

DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6.

(Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.

4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.

5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49."».

1.101 (già 1.19)

DELRIO, ALFIERI, LA MARCA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6», comma 3, dopo le parole: «del-l'Italia» inserire le seguenti: «, nonché degli obblighi del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 e ratificato con legge 4 ottobre 2013, n.118.».

1.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6», sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Gli indirizzi e le direttive di cui al presente articolo sono comunicati al Parlamento con apposita relazione entro dieci giorni dalla loro adozione e, annualmente, attraverso la Relazione di cui all'articolo 5 della presente legge.

5. Spetta, altresì, al CISD l'individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6, dandone tempestiva informazione al Parlamento e, annualmente, attraverso la Relazione di cui all'articolo 5 della presente legge.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'Unione Europea e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 agosto 2014, n. 125.»

1.102 (già 1.23)

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art.6», dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla Ue e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b), della legge 11 agosto 2014, n. 125.».

1.103 (già 1.24)

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6», dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.».

1.104 (già 1.34)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere le lettere f) e i).

1.105 (già 1.25)

DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.106 (già 1.26)

DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 10-bis, comma 2, le parole: "e possono essere richieste" sono sostituite dalle seguenti: "e devono essere richieste"».

1.107 (già 1.27)

DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o qualora il destinatario abbia commesso, o comunque subentrino, violazioni del diritto internazionale vigente, di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, o dei principi di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge";

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle commissioni parlamentari competenti per materia."»

1.108

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.109 (già 1.29)

DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.110 (già 1.28)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.111 (già 1.30)

DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) gli articoli 20-bis e 20-ter sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 20-bis.

(Attività di controllo)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentito il CISD, è istituito un nucleo ispettivo interforze composto da personale del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, che opera sotto il coordinamento del CISD.

2. L'attività del nucleo di cui al comma 1 relativa alle fasi preliminare e successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche at-

traverso verifiche e ispezioni, nonché quella relativa alla certificazione, è sottoposta alla supervisione e al coordinamento dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il tramite dell'UAMA, fatte salve le specifiche attribuzioni e le competenze dell'autorità giudiziaria e degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e ai controlli doganale, fiscale e valutario, i quali comunicano in ogni caso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.

3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nello svolgimento dell'attività di controllo, può avvalersi della collaborazione di ulteriori esperti, in aggiunta al nucleo di cui al comma 1, secondo le modalità da definire nel regolamento di esecuzione della presente legge. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale disciplina con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, le modalità attuative dell'attività di controllo.

4. Agli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20-ter.

(Poteri di vigilanza)

1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-bis, supervisionato e coordinato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative nonché la conformità alle condizioni indicate nel certificato e la loro coerenza con i criteri definiti all'articolo 10-sexies, effettua delle visite senza preavviso presso le sedi legali, i siti di produzione e di spedizione delle aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3. Gli ispettori designati possono:

- a) accedere a tutti i locali pertinenti;
- b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro;
- c) visionare, anche singolarmente, i prodotti presenti nei locali, al fine di verificare la loro corrispondenza con la documentazione autorizzativa;

d) confrontare, a scopo di controprova, i dati ricavati dall'ispezione con i verbali degli incontri precedenti.

Art. 20-quater.

(Rapporto del nucleo ispettivo)

1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al CISD un rapporto consuntivo sulle attività di ispezione e verifica svolte, con i relativi risultati."».

1.112

MARTON, DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 2).

1.113

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 2).

1.114 (già 1.31)

DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis. All'articolo 27, comma 4, dopo le parole: "un capitolo" sono inserite le seguenti: ", comprensivo di una tabella da compilare secondo il modello di cui alla tabella B allegata alla presente legge".

Conseguentemente, alla legge 9 luglio 1990, n. 185, allegare, in fine, la seguente tabella:

«Tabella B

(Art. 27, comma 4)

ASPETTI FINANZIARI: RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI PER ISTITUTI BANCARI										
Istituto di Credito	Numero Autorizzazione Operazione	Data Rilascio	Paese di Destinazione	Materiale	Numero Protocollo autorizzazione transazione	Importi Autorizzati (EUR)	Importi Segnalati (EUR)	Importi Accessori Segnalati (EUR)	Percentuale sul Totale Imp. Aut.	

».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

BASSO, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, A.S. 855-A,

premesso che:

il disegno di legge in titolo apporta modificazioni alla disciplina in materia di autorizzazione agli scambi di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

il comma 3, dell'articolo 1 della predetta legge dispone che: "Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.";

allo scopo di rendere effettiva tale disposizione, il successivo articolo 8, al comma 2, dispone che l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali di armamento, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile;

diversi sono i settori più innovativi nei quali sarebbe possibile sviluppare serie politiche di riconversione, in tal senso basti pensare a mero titolo esemplificativo alla farmacologia, la biologia e l'ingegneria genetica, la nuova agronomia, l'informatica, la robotica l'intelligenza artificiale, la produzione di energia mediante fonti rinnovabili, l'esplorazione spaziale, la scienza dei materiali e le nanotecnologie o ancora la fisica delle particelle;

tuttavia, negli anni tali politiche di riconversione non sono state realizzate. A quanto detto si aggiunga, che ancora oggi non esiste in Italia un'agenzia nazionale per la riconversione dell'industria bellica, nonostante le diverse iniziative legislative presentate nel corso delle diverse legislature;

il ritardo del nostro Paese in merito alle politiche di riconversione potrebbe finanche essere aggravato dalle disposizioni del disegno di legge de quo che, all'articolo 1, comma 1, lettera h), prevede la soppressione del citato l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento;

impegna il Governo:

a valutare con attenzione la scelta di sopprimere l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento alla luce del ruolo strategico che lo stesso può rivestire nell'ambito delle politiche di riconversione delle imprese;

ad approntare serie politiche di riconversione per uso civile delle imprese di produzione di materiali di armamento anche alla luce degli impegni assunti dal nostro Paese nelle sedi europee ed internazionali a favore della Green economy e della lotta al cambiamento climatico;

a prevedere l'introduzione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, di una disciplina relativa alle imprese di cui al registro dell'articolo 3, della legge 9 luglio 1990, n.185, affinché le stesse debbano dotarsi annualmente di un piano industriale che preveda azioni di progressiva conversione a fini civili di parte della loro produzione militare.

1.2.5. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

14 febbraio 2024

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme
sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento (855-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

1.7

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, MAIORINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e secondo i principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.".»

1.2

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, MAIORINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 6, la lettera a), è sostituita con la seguente: "a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o comunque in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo atto di indirizzo delle Camere;"»

1.3

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, MAIORINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 6, la lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Ai fini dell'accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte;"»

1.4

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, MAIORINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 6, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) verso i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, che siano coinvolti in conflitti armati. Deroghe al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono essere esposte le specifiche motivazioni della deroga, previo atto di indirizzo delle Camere."»

1.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 6, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) quando rientrano nelle proibizioni stabilite dall'articolo 7 del Trattato sul commercio delle armi, ratificato dall'Italia con la legge 4 ottobre 2013, n. 118, ed entrato in vigore in data 25 dicembre 2014";»

1.5

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, MAIORINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge: a) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; b) le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; c) le riproduzioni di armi antiche; d) gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia, limitatamente ai Paesi verso i quali le esportazioni non siano vietate ai sensi del comma 6."».

1.6

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, MAIORINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, dopo il comma 11-bis è inserito il seguente: "11-bis.1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei principi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, e alle sue specifiche finalità di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di armamenti, in coerenza con l'impegno dell'Italia al contrasto del traffico di armi e della loro illecita triangolazione."».

1.11

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, MAIORINO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Controllo dello Stato)

1. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e secondo i principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.

3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

4. Le operazioni di esportazione, transito e intermediazione, sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalità di cui al capo IV, sezione I.

5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.

6. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati:

a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o comunque in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli

obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo atto di indirizzo delle Camere;

b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Ai fini dell'accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte;

e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

e-bis) verso i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, che siano coinvolti in conflitti armati. Deroghe al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono essere esposte le specifiche motivazioni della deroga.

7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo,

e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.

8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;

c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previa le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;

b) le esportazioni o concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi

da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge: *a)* le armi sportive e da caccia e relative munizioni; *b)* le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; *c)* le riproduzioni di armi antiche; *d)* gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia, limitatamente ai Paesi verso i quali le esportazioni non siano vietate ai sensi del comma 6.

11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008.

11-bis.1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei principi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, e alle sue specifiche finalità di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di armamenti, in coerenza con l'impegno dell'Italia al contrasto del traffico di armi e della loro illecita triangolazione.

11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili (18).

11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:

- a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, *10-quater*, *10-quinquies* e 13;
- b) autorizza le operazioni e le attività di cui agli articoli 16 e 21."»

1.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso «11-quinquies», sopprimere l'ultimo periodo.

1.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «11-quinquies», aggiungere il seguente:

«11-sexies. La Relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5 della presente legge, deve riportare i seguenti elenchi:

a) dei Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

b) dei Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;

c) dei Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

d) dei Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;

e) dei Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 29 agosto 2014, n. 125, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese;».

Conseguentemente, alla lettera a), alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

1.14

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, MAIORINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di accordi internazionali bilaterali e multilaterali e di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione ge-

nerale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari e numero progressivo di autorizzazione degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.

3.1. La relazione di cui al comma 1 deve altresì essere corredata della lista di Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, predisposta tenendo conto dell'esistenza di crisi regionali in corso e dei loro effetti geopolitici, economici e sociali e approvata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite l'Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica e l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del medesimo Ministero, d'intesa con il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della presente legge. Per la predisposizione della lista il Ministero può avvalersi della consulenza di organizzazioni, aziende ed esperti, previa loro audizione presso le Commissioni parlamentari competenti.

3.1.1. Nella lista di cui al comma 3.1 devono essere inclusi:

a) i Paesi coinvolti in conflitti armati in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e, in particolare, i Paesi coinvolti in conflitti armati senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

b) i Paesi verso cui le esportazioni sono vietate in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 6;

c) i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, coinvolti in conflitti armati.

3.1.1.1. In sede di prima attuazione, il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale recante la lista di Paesi verso cui le

esportazioni sono vietate, di cui al comma 3.1, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio dei Paesi inclusi nella lista e al relativo aggiornamento. In ogni caso, la lista è aggiornata ogni sei mesi, con la procedura di cui al comma 3.1 e in applicazione dei principi di cui al comma 3.1.1. La lista può comunque essere aggiornata in ogni momento, in casi improrogabili e urgenti, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3-bis. I titolari di licenza globale di progetto e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1.

3-bis.1. La relazione di cui al comma 1 è compilata secondo il modello di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i contenuti della suddetta tabella A sono integrati, con l'inserimento di ulteriori dati o informazioni relativi all'esportazione, all'importazione e al transito dei materiali d'armamento.

3-bis.2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione previsionale che indica l'orientamento generale del Governo circa la concessione di autorizzazioni e la vendita di armamenti. Nella relazione è incluso un rapporto sullo stato di avanzamento della riconversione dell'industria dei materiali di armamento, di cui all'articolo 1 comma 3. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla relazione previsionale, entro quindici giorni dall'assegnazione."».

b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 15, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può provvisoriamente sospendere gli effetti dell'autorizzazione generale nei riguardi di uno Stato che si trova nella lista dei Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui all'articolo 5, comma 3.1. La sospensione si applica decorsi dieci giorni dall'adozione del decreto con cui tale Stato è stato inserito nella suddetta lista"».

Conseguentemente, alla legge 9 luglio 1990, n. 185, allegare, in fine, la seguente tabella:

«Tabella A
(articolo 5, comma 3-bis.1)

ESPORTAZIONI (EX)												
Numero Autorizzazioni	Data Rilascio	Azienda	Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare in EUR	Controvalore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G..)	Destinazione Finale	Importi autorizzati (EUR)
ESPORTAZIONI (EX)												
Totale numero Autorizzazioni												
Totale valore in EUR per paese di Destinazione						Paese		Valore				

continua

IMPORTAZIONI (1)												
Numero Autorizzazione Rilascio	Data Azienda	Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR	Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G ..)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)
IMPORTAZIONI (1)												
Totale numero Autorizzazioni												
Totale valore in EUR per paese di Destinazione												Valore
												Paese

continua

ESPORTAZIONI TEMPORANEE (TE)												
Numero Autorizzazione Rilascio	Data Azienda	Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR	Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G ..)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)
ESPORTAZIONI TEMPORANEE (TE)												
Totale numero Autorizzazioni												
Totale valore in EUR per paese di Destinazione												

continua

IMPORTAZIONI TEMPORANEE (TI)												
Numero Autorizzazioni	Data Rilascio	Azienda	Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G ..)	Destinazione Finale	Importi autorizzati (EUR)

IMPORTAZIONI TEMPORANEE (TI)	
Totale numero Autorizzazioni	Valore
Totale valore in EUR per paese di Destinazione	Paese

continua

PROROGHE AUTORIZZAZIONI (P)													
Numero Autorizzazione	Data Rilascio	Azienda	Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare in EUR	Controvalore (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G ..)	Estremi Atto Internazionale di Riferimento	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)

PROROGHE AUTORIZZAZIONI (P)		
Totale numero Autorizzazioni	Paese	Valore
Totale valore in EUR per paese di Destinazione		

RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI DIVISE PER PAESE DI DESTINAZIONE									
Paese	Tipo di transazione (EX, I, TE, TI, P)	Azienda	Valore in EUR	Quantità del Materiale	Materiale	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Destinazione finale	Istituti di Credito	Importi autorizzati (EUR)

continua

RIEPILOGO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA RIESPORTAZIONE											
Numero Autorizzazione Originaria	Data Rilascio	Paese di destinazione originario	Numero autorizzazioni ri esportazione	Nuovo Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Istituti di Credito	Importi autorizzati (EUR)	

»

1.100 (già 1.18)

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, MAIORINO

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6.

(Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.

4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.

5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49."».

1.101 (già 1.19)

DELRIO, ALFIERI, LA MARCA

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6», comma 3, dopo le parole: «del-
l'Italia» inserire le seguenti: «, nonché degli obblighi del Trattato sul com-
mercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazio-
ni Unite il 2 aprile 2013 e ratificato con legge 4 ottobre 2013, n.118.».*

1.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6», sostituire il comma 4, con i
seguenti:*

«4. Gli indirizzi e le direttive di cui al presente articolo sono comu-
nicati al Parlamento con apposita relazione entro dieci giorni dalla loro ado-
zione e, annualmente, attraverso la Relazione di cui all'articolo 5 della pre-
sente legge.

5. Spetta, altresì, al CISD l'individuazione dei Paesi per i quali deb-
ba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6, dandone tempestiva
informazione al Parlamento e, annualmente, attraverso la Relazione di cui al-
l'articolo 5 della presente legge.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da
parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'Unione Europea e da
parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo
26, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 agosto 2014, n. 125.»

1.102 (già 1.23)

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art.6», dopo il comma 4, aggiungere
il seguente: «4-bis. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani
anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla Ue e da
parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo
26, comma 2, lettere a) e b), della legge 11 agosto 2014, n. 125.».*

1.103 (già 1.24)

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6», dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.».

1.104 (già 1.34)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere le lettere f) e i).

1.105 (già 1.25)

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, MAIORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.106 (già 1.26)

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 10-bis, comma 2, le parole: "e possono essere richieste" sono sostituite dalle seguenti: "e devono essere richieste"».

1.107 (già 1.27)

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o qualora il destinatario abbia commesso, o comunque subentrino, violazioni del diritto internazionale vigente, di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, o dei principi di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge";

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle commissioni parlamentari competenti per materia."»

1.108

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.109 (già 1.29)

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, MAIORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.110 (già 1.28)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.111 (già 1.30)

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) gli articoli 20-bis e 20-ter sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 20-bis.

(Attività di controllo)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentito il CISD, è istituito un nucleo ispettivo interforze composto da personale del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, che opera sotto il coordinamento del CISD.

2. L'attività del nucleo di cui al comma 1 relativa alle fasi preliminare e successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche at-

traverso verifiche e ispezioni, nonché quella relativa alla certificazione, è sottoposta alla supervisione e al coordinamento dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il tramite dell'UAMA, fatte salve le specifiche attribuzioni e le competenze dell'autorità giudiziaria e degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e ai controlli doganale, fiscale e valutario, i quali comunicano in ogni caso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.

3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nello svolgimento dell'attività di controllo, può avvalersi della collaborazione di ulteriori esperti, in aggiunta al nucleo di cui al comma 1, secondo le modalità da definire nel regolamento di esecuzione della presente legge. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale disciplina con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, le modalità attuative dell'attività di controllo.

4. Agli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20-ter.

(Poteri di vigilanza)

1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-bis, supervisionato e coordinato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative nonché la conformità alle condizioni indicate nel certificato e la loro coerenza con i criteri definiti all'articolo 10-sexies, effettua delle visite senza preavviso presso le sedi legali, i siti di produzione e di spedizione delle aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3. Gli ispettori designati possono:

- a) accedere a tutti i locali pertinenti;
- b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro;
- c) visionare, anche singolarmente, i prodotti presenti nei locali, al fine di verificare la loro corrispondenza con la documentazione autorizzativa;

d) confrontare, a scopo di controprova, i dati ricavati dall'ispezione con i verbali degli incontri precedenti.

Art. 20-quater.

(Rapporto del nucleo ispettivo)

1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al CISD un rapporto consuntivo sulle attività di ispezione e verifica svolte, con i relativi risultati."».

1.112

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 2).

1.113

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 2).

1.114 (già 1.31)

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis. All'articolo 27, comma 4, dopo le parole: "un capitolo" sono inserite le seguenti: ", comprensivo di una tabella da compilare secondo il modello di cui alla tabella B allegata alla presente legge".

Conseguentemente, alla legge 9 luglio 1990, n. 185, allegare, in fine, la seguente tabella:

«Tabella B

(Art. 27, comma 4)

ASPETTI FINANZIARI: RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI PER ISTITUTI BANCARI

Istituto di Credito	Numero Autorizzazione Operazione	Data Rilascio	Paese di Destinazione	Materiale	Numero Protocollo autorizzazione transazione	Importi Autorizzati (EUR)	Importi Segnalati (EUR)	Importi Accessori Segnalati (EUR)	Percentuale sul Totale Imp. Aut.

».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

BASSO, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, A.S. 855-A,

premesso che:

il disegno di legge in titolo apporta modificazioni alla disciplina in materia di autorizzazione agli scambi di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

il comma 3, dell'articolo 1 della predetta legge dispone che: "Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.";

allo scopo di rendere effettiva tale disposizione, il successivo articolo 8, al comma 2, dispone che l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali di armamento, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile;

diversi sono i settori più innovativi nei quali sarebbe possibile sviluppare serie politiche di riconversione, in tal senso basti pensare a mero titolo esemplificativo alla farmacologia, la biologia e l'ingegneria genetica, la nuova agronomica, l'informatica, la robotica l'intelligenza artificiale, la produzione di energia mediante fonti rinnovabili, l'esplorazione spaziale, la scienza dei materiali e le nanotecnologie o ancora la fisica delle particelle;

tuttavia, negli anni tali politiche di riconversione non sono state realizzate. A quanto detto si aggiunga, che ancora oggi non esiste in Italia un'agenzia nazionale per la riconversione dell'industria bellica, nonostante le diverse iniziative legislative presentate nel corso delle diverse legislature;

il ritardo del nostro Paese in merito alle politiche di riconversione potrebbe finanche essere aggravato dalle disposizioni del disegno di legge de quo che, all'articolo 1, comma 1, lettera h), prevede la soppressione del citato l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento;

impegna il Governo:

a valutare con attenzione la scelta di sopprimere l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento alla luce del ruolo strategico che lo stesso può rivestire nell'ambito delle politiche di riconversione delle imprese;

ad approntare serie politiche di riconversione per uso civile delle imprese di produzione di materiali di armamento anche alla luce degli impegni assunti dal nostro Paese nelle sedi europee ed internazionali a favore della Green economy e della lotta al cambiamento climatico;

a prevedere l'introduzione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, di una disciplina relativa alle imprese di cui al registro dell'articolo 3, della legge 9 luglio 1990, n.185, affinché le stesse debbano dotarsi annualmente di un piano industriale che preveda azioni di progressiva conversione a fini civili di parte della loro produzione militare.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 46 (ant.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023
46^a Seduta

Presidenza della Presidente

CRA XI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REDIGENTE

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Discussione e rinvio)

Il presidente Stefania CRA XI (FI-BP-PPE), relatore, illustra il provvedimento in titolo, rilevando che, come evidenziato dalla relazione illustrativa e dall'analisi tecnico-normativa che accompagnano il testo, il disegno di legge in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento al fine di renderla più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, in particolare in relazione ai delicati meccanismi decisionali. L'intervento, in particolare, apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati al fine di eliminare alcune incertezze interpretative e senza peraltro modificare la disciplina di merito. La responsabilità di applicazione dei divieti viene attribuita al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze e delle Imprese e del *Made in Italy*, organismo collegiale chiamato altresì a stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge, le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento e i criteri generali per l'applicazione dei divieti. La misura è finalizzata all'esigenza di assicurare un maggior coordinamento decisionale in una materia dai contenuti estremamente sensibili e con numerosi risvolti dal punto di vista politico. Il testo introduce inoltre alcune disposizioni volte a semplificare le operazioni di scambio di materiali d'armamento a vantaggio delle imprese italiane del settore, soprattutto in materia di riduzione degli oneri di produzione documentale che attualmente gravano sulle imprese autorizzate ad effettuare le operazioni di scambio di materiali di armamento. Più in dettaglio, le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 1, lettera a), prevedono che i divieti stabiliti dall'articolo 1 della legge n. 185 del 1990 in relazione al controllo esercitato dallo Stato - salvo quelli derivanti da embarghi decisi dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea o dall'OSCE o a quelli relativi a munizioni bandite da trattati internazionali di cui l'Italia sia parte - siano applicati dal già richiamato Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), espressamente istituito dalla successiva lettera b).

L'articolo 1, comma 1, lettera c), aggiorna il contenuto dell'articolo 7 della legge n. 185 del 1990 con riferimento al Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di

armamento, conformemente alle nuove denominazioni e competenze dei dicasteri interessati.

La successiva lettera *d*), nel modificare l'articolo 9 della legge n. 185 del 1990 in materia di disciplina delle trattative contrattuali, rimuove del tutto la necessità di autorizzazione alle trattative contrattuali nei casi di scambi con Paesi dell'Unione europea, ad oggi richiesta per le sole intermediazioni.

L'articolo 1, comma 1, lettera *e*), al fine di semplificare gli oneri documentali per le imprese, anche in ragione dei tempi lunghi ordinariamente riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità dei Paesi destinatari delle esportazioni, dispone modifiche all'articolo 20 della legge n. 185 del 1990 in materia di utilizzo delle autorizzazioni, ampliando da 180 giorni ad un anno il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione dell'operazione, e da 90 a 180 giorni la durata della possibile proroga di tale termine. Stante l'allungamento della tempistica disposto dalla lettera *e*), la successiva lettera *f*), novella l'articolo 25-*bis* della legge n. 185 del 1990, elevando il minimo e il massimo della sanzione amministrativa prevista per il mancato adempimento dell'obbligo di produrre la documentazione comprovante l'effettuazione delle operazioni.

A sua volta, nell'introdurre modifiche all'articolo 27 della legge n. 185 in materia di norme sull'attività bancaria, l'articolo 1, comma 1, lettera *g*) del disegno di legge in esame chiarisce come l'obbligo di comunicazione delle transazioni bancarie concernenti le operazioni di trasferimento di materiali di armamento incomba sulle banche e sugli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Da ultimo, la lettera *h*) dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 185 ritenute non più attuali o incompatibili con le modifiche introdotte, relative, rispettivamente, a strumenti di consulenza tecnica utilizzati dal Comitato consultivo (articolo 7, comma 3), agli indirizzi e direttive generali già attribuiti al Ministero degli affari esteri (articolo 7-*ter*), all'ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento già istituito presso la Presidenza del Consiglio (articolo 8) e alla procedura di autorizzazione in relazione ad operazione per Paesi non appartenenti all'Unione europea (articolo 13, comma 4).

Infine, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge si provveda con le risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Come sottolineato dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il testo, il disegno di legge in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) annuncia che saranno svolte delle audizioni sul provvedimento in titolo e chiede ai componenti della Commissione di far pervenire agli uffici proposte di audizione.

Avvia quindi la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) considerata l'importanza del provvedimento, chiede la rimessione in sede referente del disegno di legge in esame.

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP) condivide la proposta del senatore Marton.

Il vice ministro CIRIELLI informa che il Governo in relazione alla modifica della legge 185 ha scelto di utilizzare lo strumento del disegno di legge proprio perché ritiene necessaria una valutazione approfondita del Parlamento, sottolinea tuttavia che l'attuale scenario internazionale caratterizzato dalla guerra in Ucraina impone l'approvazione del provvedimento in tempi rapidi e certi.

Il presidente [CRAXI](#), valutate le circostanze, suggerisce l'opportunità di svolgere un'ulteriore riflessione al fine di giungere entro la prossima settimana ad una decisione sulla remissione in sede referente del disegno di legge in esame.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Esame e rinvio)

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel novembre 2017 - ed integrato con una Dichiarazione interpretativa congiunta fatta nel luglio 2021 - tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma. Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo (l'Atto Senato n. 2408) venne esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione esteri del Senato, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione anticipata della legislatura. L'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (*European Asylum Support Office* - EASO) è un'agenzia dell'Unione europea avente sede a La Valletta, a Malta, istituita dal Regolamento (UE) n. 439/2010 ed operante come centro specializzato in materia di asilo, con lo scopo di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri in materia di asilo, di sostenere quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione, nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS). Fra i compiti che l'Ufficio svolge, occorre annoverare quelli di incoraggiare lo scambio e la condivisione di buone pratiche fra gli Stati membri, di organizzare attività relative alla raccolta, l'analisi e la disponibilità di informazioni sui Paesi d'origine delle persone richiedenti protezione internazionale, di contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, nonché di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea.

Composto di 16 articoli, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), riconosce la personalità giuridica dell'EASO (articolo 2), precisando che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano sono a carico dell'EASO, impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione (articolo 3), anche con riferimento alle comunicazioni (articolo 4). Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, disciplina altresì gli aspetti relativi alle responsabilità del personale (articolo 5) e all'inviolabilità e all'immunità dell'Ufficio (articoli 6 e 7).

Ulteriori articoli disciplinano inoltre le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza assicurate dall'Italia all'Ufficio (articoli 8 e 9), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 10), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale dell'EASO (articolo 11), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) per il personale (articolo 12), e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 14).

La Dichiarazione interpretativa congiunta del luglio 2021, parte integrante dell'Accordo di sede oggetto della presente ratifica, è finalizzata a circostanziare alcuni aspetti di compatibilità dell'intesa bilaterale con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 439/2010 istitutivo dell'EASO, ed, in particolare, relativi alla figura del Capo dell'Ufficio operativo in Roma, all'assenza di personalità giuridica separata dell'Ufficio medesimo rispetto all'Agenzia nel suo insieme ed alle responsabilità per il personale della struttura romana.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che dall'attuazione dell'accordo di sede in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ad eventuali oneri addizionali derivanti di cui all'articolo 15 dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'oratore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(862) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il*

15 novembre 2021

(Esame e rinvio)

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, che reca la ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione Europea, i suoi Stati membri e l'Armenia, sottoscritto nel novembre 2021.

L'intesa, destinata a regolamentare le relazioni aereonautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, nonché a sostituire tutti gli accordi bilaterali previgenti, ha per obiettivo quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

L'Accordo, che consente peraltro l'esercizio di taluni diritti di traffico scaturiti dagli accordi bilaterali previgenti a condizione che non determinino discriminazioni, disciplina - fra gli altri - aspetti relativi ai diritti di sorvolo e di traffico, alla tutela della concorrenza e del passeggero, alle modalità di designazione di vettori ad operare i servizi concordati, oltre a recare disposizioni in materia di sicurezza e protezione.

Composto da 31 articoli e da due Allegati, l'Accordo in esame individua innanzitutto, quale proprio obiettivo, quello della creazione di uno spazio aereo comune, basato sulla graduale apertura dei mercati, sulla liberalizzazione della proprietà e del controllo dei vettori aerei, su condizioni concorrenziali eque e paritarie, sulla non discriminazione e su regole comuni, anche in relazione alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente (articolo 1). Il Titolo I (articoli 3-13) reca disposizioni economiche, definendo innanzitutto la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra per **sviluppare i servizi aerei concordati (articolo 3), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 4) e disciplinando altresì gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici (articolo 5).**

Il testo regola, quindi, le modalità con cui le Parti possono consentire che un vettore aereo dell'Armenia sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea o da loro cittadini, o che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Armenia (articolo 6).

Ulteriori disposizioni del Titolo I prevedono inoltre il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio, degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale (articolo 7), disciplinano aspetti relativi alla tutela della concorrenza (articolo 8) e il regime di reciproca esenzione doganale e fiscale del settore (articolo 10).

I successivi articoli del Titolo I dettano norme in materia di imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate, secondo il principio di non discriminazione tra i vettori delle due Parti (articolo 11), prescrivono la possibilità per ciascuna Parte di consentire ai vettori aerei di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa (articolo 12) e infine disciplinano lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori (articolo 13).

Il Titolo II (articoli 14-21) reca norme in materia di cooperazione regolamentare, definendo le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (articoli 14 e 15).

In un quadro di progressiva convergenza regolamentare, gli articoli 16 e 17 prescrivono l'impegno delle Parti a garantire che le rispettive legislazioni, disposizioni regolamentari o procedure applicabili rispettino requisiti normativi e delle norme relativi al trasporto aereo di cui all'Allegato II. A loro volta gli articoli 18 e 19 ribadiscono il rispetto delle Parti degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali ratificate e l'applicazione dei requisiti normativi e delle norme relative al trasporto aereo di cui all'Allegato II.

Ulteriori disposizioni del Titolo II disciplinano aspetti relativi ai sistemi telematici di

prenotazione (articolo 20) e stabiliscono l'impegno delle Parti a collaborare sulle questioni attinenti agli aspetti del lavoro e sociali correlati alla materia (articolo 21).

Il Titolo III (articoli 22-31) reca da ultimo disposizioni istituzionali e finali, prevedendo in particolare l'istituzione di un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (articolo 23). Ulteriori articoli disciplinano le modalità di risoluzione di eventuali controversie (articolo 24), l'eventuale applicazione di misure di salvaguardia adottabili da una Parte (articolo 25) e regolano i rapporti con precedenti accordi bilaterali sottoscritti tra l'Armenia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea (articolo 26). Gli articoli da 27 a 31 regolano, fra l'altro, le procedure di modifica e di denuncia dell'Accordo, le modalità di registrazione dell'accordo presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO). Infine, l'Allegato I, recante disposizioni transitorie, disciplina le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Armenia rispetto all'Unione europea, mentre l'Allegato II individua tutte le norme del diritto europeo applicabili all'aviazione civile che saranno attuate e applicate nella legislazione armena, in conformità con l'Accordo in via di ratifica.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'oratore conclude rilevando come, dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Infine l'oratore, ricordando l'audizione svolta in videoconferenza con la Commissione esteri dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Armenia, sottolinea la necessità di mantenere alta l'attenzione sulle vicende che riguardano il Nagorno Karabakh.

Il vice ministro CIRIELLI in merito alle ultime osservazioni del senatore Menia, sottolinea che la situazione nell'area è particolarmente delicata e che il Governo è attento a facilitare il dialogo tra le due parti e alla condizione della popolazione armena rifugiata o ancora residente, per la quale ha donato 4 milioni di euro alla Croce Rossa internazionale.

La presidente [CRAXI](#) ricorda che la Commissione, dopo aver sentito in audizione Commissione esteri dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Armenia avrà nelle prossime settimane un'audizione anche con il parlamento azero.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(872\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021](#)

(Esame e rinvio)

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, sottoscritto a Kiev nell'ottobre 2021.

L'intesa, come evidenziato dalla relazione che accompagna il provvedimento, regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, sostituendo gli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi e creando in questo modo un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte.

L'Accordo, in particolare, ha l'obiettivo di aprire gradualmente il mercato a condizioni di reciprocità, di garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte di Kiev della pertinente normativa europea di settore, nonché di assicurare agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.

Composto da 40 articoli e da sette Allegati, l'Accordo in esame disciplina, fra gli altri, i diritti di sorvolo e di traffico e la definizione della tabella delle rotte, le modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione e di tutela del passeggero.

Più in dettaglio, l'Accordo nel Titolo I (articoli 1-4), dedicato alle disposizioni generali, individua,

innanzitutto, quale proprio obiettivo, quello della creazione di uno spazio aereo comune, basato in particolare su norme identiche in materia di sicurezza, gestione del traffico aereo, ambiente, tutela dei consumatori e sistemi telematici di prenotazione, nonché in relazione ad aspetti sociali (articolo 1), definendo altresì un generale principio di non discriminazione fra gli operatori (articolo 4).

Il Titolo II (articoli 5-15) reca norme in materia di cooperazione regolamentare, prevedendo che le Parti cooperino per assicurare il graduale inserimento nella normativa dell'Ucraina dei requisiti e delle norme contenuti negli atti dell'Unione europea di cui all'allegato I (articolo 5), disponendo il rinvio a leggi e regolamenti applicabili agli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio (articolo 6) e definendo le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (articoli 7 e 8).

Ulteriori disposizioni recano - fra le altre - norme in materia di gestione del traffico aereo (articolo 9), di ambiente (articolo 10), di tutela dei consumatori (articolo 11), di cooperazione industriale (articolo 12) e di libero accesso ai sistemi telematici di prenotazione (articolo 13). Con riferimento all'articolo 11, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento rimarca come il testo presenti un errore di traduzione in quanto la versione italiana richiama erroneamente la "tutela dell'ambiente" invece della "tutela dei consumatori", a differenza delle versioni in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola che riportano la dicitura corretta. La stessa relazione, tuttavia, sottolinea come l'errore non produca conseguenze giacché, in ragione dei criteri interpretativi previsti dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, tutte le lingue ufficiali in cui è scritto un documento internazionale fanno ugualmente fede.

Il Titolo III dell'Accordo (articoli 16-27) reca a sua volta disposizioni economiche, definendo innanzitutto i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra (articolo 16), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 17), il riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari in relazione all'idoneità e alla nazionalità del vettore aereo (articolo 18), e disciplinando altresì gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici (articolo 19). Il testo regola quindi le modalità con cui le Parti possono consentire che un vettore aereo dell'Ucraina sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea o da loro cittadini, o che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Ucraina (articolo 20). Ulteriori disposizioni del Titolo III recano norme in materia di abolizione di restrizioni quantitative sui trasferimenti di attrezzature, pezzi di ricambio e altri dispositivi necessari a un vettore aereo (articolo 21), di opportunità commerciali per le Parti (articolo 22), di diritti doganali e fiscalità (articolo 23) e di oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi (articolo 24). Di rilievo anche gli articoli 25 e 26 che recano, rispettivamente, disposizioni relative alla fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa, e in ordine alla tutela della concorrenza.

Il Titolo IV (articoli 28-35) reca disposizioni istituzionali e finali, prevedendo - fra l'altro - l'istituzione di un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (articolo 29).

Da ultimo, il Titolo V (articoli 36-40) dispone in merito all'entrata in vigore, al riesame e alla cessazione degli effetti dell'Accordo. Di rilievo, in particolare, l'articolo 39 che reca norme in ordine alla registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'oratore conclude rilevando come, dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con

l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che, alla scadenza del termine, risultano presentati 6 emendamenti, che saranno pubblicati nel resoconto odierno.

Il seguito dell'esame è, quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'Ammiraglio di squadra (aus.) Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana (n. 17)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra l'Atto del Governo in titolo, recante la proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (aus.) Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana.

Al riguardo, ricorda innanzitutto che la Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. Fra le attività che la Lega navale italiana promuove si annoverano, principalmente, quelle formative e promozionali presso i centri nautici nazionali della pratica degli sport del mare (vela, canoa, canottaggio, motonautica, pesca, subacquea), la promozione di corsi di istruzione per la nautica da diporto e la cultura del mare, oltre ad iniziative di promozione sociale per l'accesso al mare parte di giovani e persone con disabilità, di educazione ambientale e di tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. La disciplina di dettaglio dell'ente in esame - che è vigilato dal ministero della Difesa - si rinviene nel Testo Unico dell'ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, in particolare dagli articoli da 65 a 72.

Gli organi centrali della Lega Navale sono l'Assemblea generale dei soci, il Presidente nazionale, il Consiglio direttivo nazionale, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri.

Ai sensi dell'articolo 69 del già richiamato DPR n. 90 del 2010, il Presidente nazionale della Lega - che ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto - è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure delineate dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare.

Il Governo propone di confermare quale Presidente della Lega Navale l'ammiraglio di squadra Donato Marzano, già Presidente uscente, essendo stato nominato in tale ruolo con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2020.

L'incarico, come si evidenzia nella proposta governativa in esame, verrebbe nuovamente assunto a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 che reca disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Alla proposta di conferma della nomina è allegato il *curriculum vitae* dell'interessato.

Tenuto conto che il candidato designato ha già svolto con professionalità negli ultimi tre anni l'incarico di Presidente della Lega Navale italiana, che l'articolo 69 sopra richiamato consente di nominare un responsabile per un ulteriore triennio e che per i precedenti di carriera e la professionalità acquisita, egli continua a possedere i requisiti richiesti per la nomina, la relatrice conclude proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) riferisce di aver ricevuto una mail con una valutazione negativa della gestione dell'Ammiraglio di squadra Marzano nel corso del precedente incarico.

La relatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) fa presente che i ministeri competenti per la nomina hanno verificato l'insussistenza delle accuse rivolte all'Ammiraglio di squadra Marzano.

Il vice ministro CIRIELLI riferisce che il ministro della Difesa ha provveduto ad avviare delle verifiche sull'attività svolta che non hanno riscontrato alcuna irregolarità e per tale motivo ha ritenuto opportuno, anche in ragione della continuità nella carica, riproporre la nomina dell'Ammiraglio.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, dichiara aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori Barcaiuolo, Enrico Borghi, Stefania Craxi, De Rosa, Delrio, Marton, Menia, Ester Mieli, Paganella, Stefania Pucciarelli, Spagnolli e Antonella Zedda.

Risultando 8 voti favorevoli e 4 schede bianche, la proposta della relatrice è approvata.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [825](#)

Art. 1

1.1

[De Rosa](#), [Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024».

Art. 2

2.1

[De Rosa](#), [Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, sostituire le parole «ventiquattro mesi», con le seguenti: «diciotto mesi».

2.2

Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole «con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1» con le seguenti: «con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo».

Art. 3

3.1

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

b) all'articolo 26, comma 7, le parole «e del Ministro della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, la lettera b) è modificata in lettera c).

3.2

Il Relatore

Al comma 1), sopprimere la lettera b)

3.0.1

[Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis

(Norma in materia di indennità in favore di lavoratori richiamati alle armi)

1. All'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole "*nelle Forze armate,*" sono aggiunte le seguenti: "*ovvero ai richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana per attività ausiliarie delle Forze Armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato Maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare,*"

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 48 (ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MERCOLÈ 11 OTTOBRE 2023
48^a Seduta**

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REDIGENTE

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che, da parte del senatore Marton, sono pervenute le richieste di audizione sul provvedimento del colonnello Corrado Di Martino, responsabile Divisione UAMA Esportazioni e Transiti, di Francesco Vignarca, coordinatore della Rete Italiana Disarmo, e di Giorgio Beretta, responsabile dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e Politiche di Sicurezza e Difesa (OPAL).

Propone, inoltre, di aggiungere le audizioni di Michele Nones, vicepresidente dello IAI, di Giuseppe Cossiga e Carlo Festucci, rispettivamente Presidente e Segretario generale della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), di Pietro Batacchi, Direttore della Rivista Italiana Difesa e di Gianandrea Gaiani, Direttore di Analisi Difesa.

Invita, infine, i commissari a comunicare eventuali altre richieste di audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) ricorda che sono stati presentati 6 emendamenti, già pubblicati nel resoconto della scorsa seduta. Aggiunge che è stato presentato anche un ordine del giorno da parte del senatore Gasparri.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti, che vengono dati per illustrati.

Preliminarmente il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.2, 3.1 e 3.2.

Appurata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1, posto ai voti, previo parere contrario del Governo, è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2, previo parere contrario del Governo, è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1, previo parere contrario del Governo, è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 3.2 è approvato.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az) comunica l'intenzione di trasformare l'emendamento 3.0.1 nell'ordine del giorno G/825/1/3 (pubblicato in allegato), che è accolto come raccomandazione dal Governo.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP-PPE) illustra, quindi, l'ordine del giorno G/825/2/3 (pubblicato in allegato), che è accolto dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) informa che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per il prescritto parere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 6a Commissione, evidenziando che i profili di competenza della Commissione si rinvengono, principalmente, in relazione agli articoli 11, 12 e 13.

L'articolo 11 è finalizzato a prorogare il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare. In attesa dell'esercizio da parte del Governo della delega per la riforma del Consiglio della magistratura militare, conferita dalla legge n. 71 del 2022, l'articolo in esame rinvia al 31 gennaio 2024 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio. Al riguardo, ricorda che la legge n. 71 del 2022 contiene deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Per evitare di procedere ad elezioni per il Consiglio in un quadro normativo destinato ad essere modificato in tempi molto ravvicinati, l'articolo 14 del decreto-legge n. 198 del 2022, aveva già rinviato al 30 settembre 2023 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio. Non avendo il Governo esercitato la delega entro tale data, l'articolo in esame proroga ulteriormente, al 31 gennaio 2024, il termine per l'indizione delle elezioni.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 60 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il Consiglio della magistratura militare, i cui componenti hanno un mandato di quattro anni, è attualmente composto dal Primo presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, da due componenti eletti dai magistrati militari e da un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale.

L'articolo 12 - prosegue il relatore - è volto a prorogare il termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. La norma proroga di un mese il termine di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Più nello specifico, il termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 46 del 2022 sulla libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, è prorogato, per il solo anno 2023, al 31 gennaio 2024.

Ricorda, in proposito, che il comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 46 del 2022 prevede, infatti, che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) siano considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla legge

citata, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia, invece, costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

Secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, la proroga si rende necessaria al fine disporre, nella sola fase di prima applicazione, un quadro quanto più possibile aderente alla situazione "effettiva" delle deleghe conferite. In tale contesto, la proroga della data di riferimento per la prima misurazione della rappresentatività al 31 gennaio 2024 appare più idonea a garantire il pluralismo, a sua volta espressione del principio di libera determinazione del militare. Restano fermi invece i requisiti per il riconoscimento della rappresentatività, fissati dalla già richiamata legge n. 46 del 2022.

L'articolo 13 dispone in ordine alla prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare prevedendo uno stanziamento di risorse - nel limite di spesa di 36 milioni di euro - per l'anno 2023 da erogare alle amministrazioni interessate, affinché il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio possa assicurare la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, con particolare riguardo alle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il relatore rammenta, al riguardo, come il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile alle iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro di guerra ucraino (anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente derogatori, ove necessario, all'ordinamento giuridico vigente) sia stato oggetto di specifica ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile (ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022), espressamente richiamata dalla disposizione del decreto-legge in esame. Nel testo si prevede che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, nel quadro di un piano nazionale di distribuzione, in relazione alla definizione logistica per il trasporto di persone, alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, all'assistenza sanitaria e all'assistenza immediata degli ingressi nelle Regioni di confine. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica come, per tali attività, le somme impiegate ammontano a poco meno di 130 milioni di euro, laddove le esigenze stimate rendano necessario lo stanziamento di ulteriori 36 milioni. A ciò provvede la disposizione in esame. È di contro ancora 'capiente', precisa la medesima relazione tecnica, la disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali destinate alle misure assistenziali in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea (o già beneficiarie di essa). Tali risorse sono state determinate in 89,6 milioni (dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 16 del 2023) e sono in ampia misura disponibili (per circa 67 milioni, a tutto il 2023), anche per le minori spese sostenute per l'accoglienza diffusa. Pertanto si attinge a tali risorse, per la copertura finanziaria della disposizione in esame.

Al termine della sua esposizione, il relatore dà conto di una conferente bozza di parere favorevole che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), in sede di dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo di appartenenza.

Prima verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del generale ispettore capo, in congedo, Basilio Di Martino a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (n. 22)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, recante la proposta di nomina del generale ispettore capo, in congedo, Basilio Di Martino a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori. Al riguardo, ricorda, innanzitutto, che l'Opera nazionale per i figli degli aviatori è un ente di diritto pubblico avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare, dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, con sede a Roma, e che svolge le sue attività sotto la vigilanza del Ministero della Difesa e sotto il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Corte dei conti. L'Ente è organizzato secondo un proprio statuto, approvato dal Ministro della Difesa, con proprio decreto, il 13 gennaio 2011.

Le sue attività, disciplinate dagli articoli da 54 a 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, sono rivolte essenzialmente all'educazione morale, intellettuale, culturale e fisica degli orfani del personale militare dell'Aeronautica Militare. Scopo precipuo della sua azione è quello di rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli di ordine economico e sociale allo sviluppo della loro personalità, e di agevolarne l'ingresso nel mondo del lavoro.

Organi dell'ente sono il Consiglio di amministrazione, organo deliberante, di cinque membri, che definisce le linee di azione, gli obiettivi e i programmi da attuare; il Presidente nazionale, rappresentante legale dell'ente che, oltre a presiedere il Consiglio, è responsabile dell'attuazione del programma e del conseguimento degli obiettivi deliberati dal Consiglio stesso; il Segretario generale, che in conformità alle direttive del Presidente e degli indirizzi del Consiglio è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, tecnica e contabile; il Collegio dei revisori dei conti, organo di controllo interno, composto di tre membri effettivi, di cui uno designato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente.

In relazione alla nomina del Presidente nazionale dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, il relatore ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 55 del già richiamato DPR n. 90 del 2010, la sua figura viene individuata tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, e nominata con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure della legge 400 del 1988, su proposta del ministro della Difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. La carica dura per un triennio ed è rinnovabile una sola volta.

Il candidato del Governo per tale incarico è il generale ispettore capo Basilio Di Martino, in congedo per raggiunti limiti di età alla data del 23 marzo 2022. Formatosi nell'Accademia aeronautica dal 1975 al 1981, ingegnere elettronico e in seguito laureato anche in Scienze politiche, il generale Di Marino vanta un *curriculum* di notevole rilievo, allegato all'Atto del Governo in esame.

Assegnato per molti anni al Reparto Sperimentale di Volo presso l'Aeroporto di Pratica di Mare, il generale Di Marino ha svolto incarichi di rilievo, fra cui spiccano quelli di Capo del Genio dell'Aeronautica militare (dall'aprile 2018 al marzo 2022), di Vice Comandante del Comando logistico dell'Aeronautica militare (dal novembre 2017 all'aprile 2018), di Capo del 2° Reparto della 2ª Divisione (Supporto Tecnico Operativo Aeromobili Armamento Avionica) presso il Comando logistico AM (dall'ottobre 2008 all'ottobre 2011), e quello, in ambito interforze, di Direttore della Direzione degli Armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilità (dall'aprile 2018 al settembre 2020). Fra gli incarichi più recenti, quello di Presidente del Comitato per il Centenario dell'Aeronautica militare.

Considerato che il candidato designato ha tutti i requisiti richiesti per la nomina e che vanta, per i precedenti di carriera e la professionalità acquisita, qualità rilevanti, il relatore conclude proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Successivamente, il presidente Stefania [CRAXI](#), verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, dichiara aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori [ALFIERI](#) (*PD-IDP*), [BARCAIUOLO](#) (*FdI*), Stefania [CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*), [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*), [MALAN](#) (*FdI*), [MARTON](#) (*M5S*), [MENIA](#) (*FdI*), Ester [MIELI](#) (*FdI*), [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), Stefania [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*),

[SPERANZON](#) (FdI) e Giulia [COSENZA](#) (FdI) (in sostituzione della senatrice Zedda).
Risultando 14 voti favorevoli e 1 scheda bianca, la proposta del relatore è approvata.
La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 899

La Commissione Affari esteri e Difesa,
esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;
valutate le disposizioni di cui all'articolo 11 relative alla proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare;
esaminate e condivise altresì le norme di cui all'articolo 12, volte a prorogare il termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;
apprezzate infine le disposizioni di cui all'articolo 13 in ordine alla prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [825](#)

G/825/1/3 (già em. 3.0.1)

[Pucciarelli](#)

La Commissione affari esteri e difesa,

in sede di esame del disegno di legge n. 825 recante "Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi",

premessi che:

l'Associazione della Croce Rossa Italiana fornisce un prezioso apporto anche al Dicastero della difesa nell'ambito dei compiti istituzionalmente devoluti alle Forze armate;

l'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653 prevede che agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle Forze armate, che risultino all'atto del richiamo alle dipendenze dei datori di lavoro è dovuta una indennità mensile e al mantenimento del posto di lavoro;

ritenuto opportuno che:

i citati benefici di carattere giuridico-economico possano venire estesi ai richiamati presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana per attività ausiliarie delle Forze armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della Sanità militare;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di esperire i necessari approfondimenti normativi, nel rispetto dei vincoli di bilancio, tenuto conto della onerosità degli interventi in argomento.

G/825/2/3

[Gasparri](#)

La Commissione affari esteri e difesa,

in sede di esame del disegno di legge, n. 825, recante "Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi,"

premessi che:

la crisi ucraina ha profondamente mutato gli assetti geopolitici europei ed internazionali, evidenziando l'importanza di garantire investimenti nel settore della difesa, nonché di rivisitare in profondità lo strumento militare nazionale al fine di renderlo più duttile e adatto a fronteggiare i rischi sistemici emergenti;

lo scenario geostrategico, già da anni in profonda evoluzione, con il conflitto in corso sul territorio europeo e le rivalità crescenti nell'intera area del vicinato meridionale e orientale ha infatti subito un nuovo mutamento fondamentale, chiamando le nostre Forze armate ad adempiere ulteriori impegni, oltre a quello tipico di difesa del territorio nazionale, ovvero concorrere in misura ulteriore alle attività previste nel quadro della nostra partecipazione all'Unione europea, all'Alleanza atlantica e in stretto rapporto con i Paesi alleati;

l'articolo 2 del provvedimento in esame, in particolare, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento nazionale militare, in linea con la rimodulazione in aumento dell'organico delle Forze armate a 160.000 unità già disposto dall'Atto del Governo n. 57, esaminato di recente;

considerato che:

l'instabilità internazionale impone l'urgente necessità di disporre di uno strumento militare moderno, in grado di esprimere assetti ad elevatissimo livello addestrativo e di efficacia, capaci di operare nei cinque domini operativi e in grado di produrre effetti integrati, coordinati e sincronizzati in ognuno di essi, in linea con il livello di ambizione nazionale e in modo interoperabile nei contesti di coalizione, anche attraverso l'estrema specializzazione delle risorse umane necessarie alla difesa dei domini *cyber* e spazio;

in sede di dibattito su questi provvedimenti è emersa l'opportunità di aggiornare l'organico delle Forze armate, aumentando ulteriormente il numero complessivo delle unità di personale, e assicurando loro un percorso di crescita professionale e prospettive di carriera più rispondenti alle specificità del momento storico e alle responsabilità operative che sono chiamate a svolgere;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie volte a predisporre strumenti normativi che, nel superare definitivamente le logiche riduttive di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, ridefiniscano i volumi organici delle Forze armate adeguandoli alle maggiori esigenze presenti e future, anche in considerazione del rinnovato ruolo dello Strumento militare nazionale, pressoché costantemente schierato, al di là delle attribuzioni istituzionali, a supportare a tutto campo il sistema Paese;

a valutare altresì la possibilità di introdurre le necessarie integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, volte a garantire l'effettiva applicazione del principio della certezza giuridica delle decorrenze delle promozioni degli ufficiali - in aderenza con i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione - anche per le promozioni aggiuntive annuali a copertura delle vacanze accertate al 1° luglio di cui all'articolo 1079, comma 1, e per quelle aggiuntive a vacanza di anticipo quadro di cui all'articolo 1072, comma 1, assicurando, per ciascuna delle richiamate tipologie di promozioni, l'applicazione di criteri *standard*, che escludano decorrenze diversificate connesse a fattori esogeni al procedimento di avanzamento e non dipendenti dall'Amministrazione militare.

1.3.2.1.3. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 32 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

indi del Vice Presidente

[MENIA](#)

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 15,40

(sospensioni: dalle ore 14,10 alle ore 14,45)

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA RETE ITALIANA PACE E DISARMO,
DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE SULLE ARMI LEGGERE E LE POLITICHE DI
SICUREZZA (OPAL) E DELLA RIVISTA ITALIANA DIFESA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 855
(MODIFICHE LEGGE 185/90 SU CONTROLLO IMPORT EXPORT MATERIALI DI ARMAMENTO)*

1.3.2.1.4. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 33 (ant.) del 18/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 33

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

[MENIA](#)

indi della Presidente

[CRAXI](#)

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 10

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE AZIENDE ITALIANE PER
L'AEROSPAZIO, LA DIFESA E LA SICUREZZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 855 (MODIFICHE
LEGGE 185/90 SU CONTROLLO IMPORT EXPORT MATERIALI DI ARMAMENTO)*

1.3.2.1.5. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 36 (ant.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36
MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023

Presidenza della Presidente

CRAXI

Orario: dalle ore 9 alle ore 10

AUDIZIONE DEL VICEPRESIDENTE DELL'ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI, MICHELE NONES, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 855 (MODIFICHE LEGGE 185/90 SU CONTROLLO IMPORT EXPORT MATERIALI DI ARMAMENTO)

1.3.2.1.6. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 37 (pom.) del 26/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 37
GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023
Presidenza del Vice Presidente

[MENIA](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,30

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL'UNITÀ PER LE AUTORIZZAZIONI DEI MATERIALI DI ARMAMENTO (UAMA) DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, MINISTRO PLENIPOTENZIARIO ALBERTO CUTILLO, E DEL COLONNELLO CORRADO DI MARTINO, RESPONSABILE DIVISIONE ESPORTAZIONI E TRANSITI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 855 (MODIFICHE LEGGE 185/90 SU CONTROLLO IMPORT EXPORT MATERIALI DI ARMAMENTO)

1.3.2.1.7. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 58 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023
58^a Seduta
Presidenza della Presidente
[CRAXI](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, a seguito della richiesta avanzata dal senatore Marton ed altri, il provvedimento è stato riassegnato in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto e conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a giovedì 14 dicembre, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il senatore [CASINI](#) (PD-IDP) rileva che il richiamo nel titolo del provvedimento in esame ad Enrico Mattei e al suo disegno di cooperazione e partenariato con i Paesi dell'Africa genera aspettative che non trovano alcuna rispondenza nel contenuto del Piano Mattei come presentato nel disegno di legge 936.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) condivide le critiche appena espresse sulla mancanza di contenuti del Piano. Auspica quindi che il testo in esame sia solo un primo passo a cui ne seguiranno altri di maggior contenuto.

Il senatore [BARCAIUOLO](#) (FdI) ricorda che il disegno di legge n. 936 si occupa della *governance* del Piano Mattei e auspica che ulteriori contenuti potranno essere approfonditi successivamente.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) ricorda che nel corso delle audizioni svolte sono emerse numerose criticità in merito alla sovrapposizione delle competenze previste tra il disegno di legge in esame e la legge n. 125 del 2014.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (FI-BP-PPE) ricorda che la Cabina di regia contribuirà all'importante obiettivo di coordinare le molteplici risorse a favore del continente africano.

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP) ritiene indispensabile che il Parlamento possa fornire un suo contributo alla successiva definizione del Piano Mattei.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) condividendo le preoccupazioni di una sovrapposizione del Piano Mattei con la legge n. 125 del 2014, rileva la necessità che all'interno della cabina di regia vi sia una più precisa individuazione delle organizzazioni della società civile e che sia prevista nel complesso della *governance* del Piano una rappresentanza della diaspora dei migranti dei paesi interessati.

Il [PRESIDENTE](#) annunciando la disponibilità del Vice Ministro per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Cirielli ad intervenire in Commissione per chiarire alcune delle criticità emerse, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a mercoledì 13 dicembre, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente Stefania [CRAXI](#) comunica che nel corso delle audizioni informali svolte il 29 novembre scorso nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 936 ("Piano Mattei"), in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione affari esteri e difesa, l'associazione "Link 2007", l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, il *think tank* "Ecco", l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'associazione "ReCommon" e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane hanno consegnato della documentazione, e che sullo stesso disegno di legge la Cassa Depositi e Prestiti ha altresì consegnato una memoria.

I contributi saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50

1.3.2.1.8. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 60 (pom.) del 13/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023
60ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Presidente**

CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE REFERENTE

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che l'uso ricorrente nel testo del provvedimento dei termini "sfruttamento sostenibile" fa trapelare una visione vaga del Governo in materia ambientale e in contrasto con gli obiettivi della COP 28 appena approvati. Ricorda inoltre che l'Italia è passata dal 20esimo al 44esimo posto nella classifica delle *performance* climatiche dei principali paesi nel mondo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver chiuso la discussione generale, informa che, alla scadenza del termine, risultano presentati 97 emendamenti, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta.

Comunica che è dichiarato improponibile l'emendamento 2.18, e inammissibili gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) esprime contrarietà sulla inammissibilità dell'emendamento 5.0.3.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia altresì di aver ritirato gli emendamenti 2.12 e 2.15 a sua firma, e che il relatore ha presentato un nuovo emendamento, 2.100.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore [SPERANZON](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.29, 1.30, 1.31, 1.36, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.43, 1.44, 1.46, 1.47, e 1.48.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, purché riformulato secondo un testo di cui dà lettura (emendamento 1.1, testo 2), 1.27, 1.32 e 1.45.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli del relatore.

La senatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) dichiara di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 1.1 (testo 2).

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) ritira l'emendamento 1.25.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) interviene sugli emendamenti 1.13, 1.14, 1.16, 1.21, 1.29 e 1.48, ribadendo la necessità di inserire nel provvedimento in esame il concetto di sostenibilità per gli interventi previsti, di dare un maggiore impulso allo sviluppo delle fonti rinnovabili e di affermare il

nesso tra cambiamenti climatici e migrazioni

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) interviene sugli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.6, evidenziando la necessità di una maggiore centralità del Parlamento nell'elaborazione e attuazione del Piano Strategico Italia-Africa.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 (testo 2), posto ai voti, è approvato nel testo riformulato (pubblicato in allegato).

Gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.29, e 1.30, 1.31, 1.36, 1.38, 1.40, 1.41, 1.43, 1.44, 1.46, 1.47 e 1.48, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Posti distintamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 1.27 e 1.45. Risulta, quindi, assorbito l'emendamento 1.28.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 1.32 e 1.33. Risultano, quindi, assorbiti gli emendamenti 1.34 e 1.35.

La presidente [CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 1.37 e l'emendamento 1.42, quest'ultimo a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [SPERANZON](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17 e 2.19 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.5, 2.9 e 2.11.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli del relatore.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) si dichiara sorpreso del parere contrario sull'emendamento 2.2 e sottolinea che la presenza di un'autorità delegata consentirà anche in futuro un miglior funzionamento della Cabina di regia.

Sull'emendamento 2.7 ricorda che nella precedente seduta il vice ministro Cirielli ha annunciato un aumento dei fondi della cooperazione a favore degli Enti territoriali e sembra quindi incomprensibile il parere contrario sulla presenza del Presidente dell'ANCI nella Cabina di regia; sull'emendamento 2.8 esprime parere contrario poiché ritiene che gli Enti previsti all'articolo 2, comma 1, siano funzionali all'internazionalizzazione del sistema Paese.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 2.8 e annuncia una sua riformulazione per la discussione in Assemblea.

Gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17 e 2.19, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Posti distintamente ai voti sono approvati gli emendamenti 2.5, 2.9 e 2.11.

L'emendamento 2.10 è assorbito dall'emendamento 2.9.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.100 (pubblicato in allegato).

Il relatore [SPERANZON](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 2.100.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) sottolinea l'eccessiva discrezionalità prevista nell'emendamento 2.100 in relazione all'indicazione dei componenti della Cabina di Regia. Dopo aver rilevato la criticità di fondo del provvedimento, vale a dire aver utilizzato uno strumento legislativo solo per costituire una struttura burocratica, suggerisce di accantonare l'emendamento 2.100.

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*) condivide la critica di eccessiva discrezionalità affermando che la Cabina di Regia - la cui composizione avrebbe dovuto avere predeterminati criteri d'individuazione - deve prevedere la presenza del Presidente dell'ANCI o di un suo delegato.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) invita il relatore ad un'ulteriore riflessione sulla partecipazione del Presidente dell'ANCI alla Cabina di Regia.

Il relatore [SPERANZON](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 2.100 per una successiva riformulazione in vista del dibattito in Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore [SPERANZON](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli del relatore.

Sull'emendamento 3.0.1 il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza e il rilievo che può

derivare dal contributo delle diaspore per l'attuazione del piano strategico Italia-Africa. Da qui la necessità di prevedere un tavolo di partecipazione della società civile africana.

Gli emendamenti 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.0.3, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Posti distintamente ai voti sono approvati gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente [CRAXI](#) (FI-BP-PPE) annuncia il ritiro dell'emendamento 4.9.

Il relatore [SPERANZON](#) (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 4.7.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli del relatore.

Gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8, posti distintamente ai voti, sono respinti.

È approvato l'emendamento 4.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore [SPERANZON](#) (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.0.1, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli del relatore.

Gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.0.1, posti distintamente ai voti, sono respinti.

È approvato l'emendamento 5.1.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento X1.1.

Il relatore [SPERANZON](#) (FdI) esprime parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento X1.1 posto ai voti, è respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento TIT.1, con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento TIT.1 posto ai voti, è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) informa che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per il prescritto parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 855

Il presidente [CRAXI](#) ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 855 era stato originariamente fissato per il prossimo giovedì 14 dicembre, alle ore 12.

Propone di posticipare il predetto termine a martedì 19 dicembre, sempre alle ore 12.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 19,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [936](#)

Art. 1

1.1 (testo 2)

[Parrini](#), [Matera](#), [Zedda](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia con Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato "Piano Mattei", documento programmatico strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani». Le Commissioni parlamentari si esprimono con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta,

decorsi i quali il Piano è approvato anche in assenza del parere.

1.1

[Parrini](#), [Matera](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia con Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato "*Piano Mattei*", documento programmatico strategico volto a promuovere lo sviluppo economico e sociale di Stati africani».

1.2

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* " : Piano Mattei»;

b) *al comma 1, sopprimere le parole:* ", di seguito «Piano Mattei»";

c) *ai commi 2, 3, 4 e 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* "Piano Mattei" *con le seguenti:* "Piano strategico Italia-Africa";

d) *sostituire la rubrica con la seguente:* "(Piano strategico Italia-Africa)".

1.3

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Lo schema di piano è trasmesso alle Camere che su di esso si esprimono con atto di indirizzo secondo i rispettivi regolamenti. La costituzione della Cabina di regia di cui all'articolo 3 e della struttura di cui all'articolo 4 acquista efficacia successivamente alla deliberazione del Parlamento sui contenuti del Piano.»;

b) *al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "con le stesse modalità di cui al comma 1-bis".

1.4

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge contenente il Piano. Sullo schema di disegno di legge sono preventivamente acquisiti, e trasmessi al Parlamento, il parere della Corte dei conti e quello del Consiglio di Stato.».

1.5

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le intese con i singoli Paesi sono in ogni caso trasmessi alle Camere per il relativo esame.».

1.6

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Lo schema di piano è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia in base agli ambiti di intervento di cui al comma 2. Il parere deve essere reso nel termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di piano.»;

b) *al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "con le stesse modalità di cui al comma 1-bis".

1.7

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Piano si conforma ai principi di solidarietà e trasparenza. Il Piano assicura altresì il rispetto delle attività di integrazione e di cooperazione pubblica allo sviluppo di ambito nazionale, comunitario e multilaterale, come previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 125.».

1.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni, investimenti in tecnologie per la transizione energetica, istruzione, formazione superiore e formazione professionale con particolare riferimento alle competenze per la transizione, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente e della biodiversità, riforestazione e protezione dei suoli, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico esclusivamente nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e delle infrastrutture elettriche, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali."

1.9

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni, investimenti in tecnologie per la transizione energetica, istruzione, formazione superiore e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente e della biodiversità, riforestazione e protezione dei suoli, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico favorendo l'ambito delle fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e le infrastrutture elettriche, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.».

1.10

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Piano Mattei», inserire le seguenti: «, quale strumento per definire, in coerenza con i principi e le iniziative promossi dall'Unione europea, una strategia di intervento programmata e coordinata,».

1.11

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «individua ambiti di intervento e priorità di azione, » con le seguenti: «individua le azioni, le misure e le amministrazioni responsabili della loro attuazione, le fonti di finanziamento da attivare per gli ambiti di intervento nonché gli obiettivi intermedi e finali,».

1.12

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, alle parole: "cooperazione allo sviluppo" premettere le seguenti: "tutela dei diritti umani, inclusione sociale, riduzione delle disuguaglianze, promozione delle pari opportunità e dei diritti dei lavoratori,".

1.13

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo:

- a) *dopo le parole: "cooperazione allo sviluppo", aggiungere la seguente: "sostenibile";*
- b) *dopo le parole: "investimenti", aggiungere le seguenti: "ambientalmente sostenibili, privilegiando le tecnologie a minor impatto ambientale che favoriscono la transizione energetica";*
- c) *dopo le parole: "formazione professionale", aggiungere le seguenti: "negli ambiti legati alla transizione energetica e digitale".*

1.14

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "cooperazione allo sviluppo", aggiungere la seguente: "sostenibile";

1.15

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «cooperazione allo sviluppo», inserire le seguenti: «rafforzamento degli strumenti di sostegno ai paesi vulnerabili per fronteggiare il cambiamento climatico e potenziamento dei temi concernenti la sostenibilità ambientale,»;*

b) *sopprimere le parole: «e adattamento ai cambiamenti climatici».*

1.16

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, alle parole: «delle esportazioni e degli investimenti», premettere le seguenti: «dell'attività agricola e dell'allevamento locale,».

1.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "investimenti", aggiungere le seguenti: "ambientalmente sostenibili, privilegiando le tecnologie a minor impatto ambientale che favoriscono la transizione energetica".

1.18

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «e degli investimenti», inserire le seguenti: «favorendo il reinvestimento nel Continente africano degli utili prodotti, ».

1.19

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "formazione professionale", aggiungere le seguenti: "negli ambiti legati alla transizione energetica e digitale".

1.20

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche,".

1.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: "e sfruttamento".

1.22

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «idriche ed energetiche», inserire le seguenti: «purché siano

accompagnate da strategie per cui lo sfruttamento delle risorse sia basato sulle effettive necessità dei paesi coinvolti ai fine di favorire la transizione energetica».

1.23

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "tutela dell'ambiente" inserire le seguenti: " , del patrimonio culturale, materiale, immateriale e naturale, "

1.24

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "e adattamento" con le seguenti: ", adattamento e contrasto".

1.25

[Enrico Borghi](#), [Fregolent](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «e adattamento ai cambiamenti climatici,» inserire le seguenti «garantendo il rispetto degli accordi raggiunti in sede comunitaria per la riduzione delle emissioni climalteranti,» e dopo le parole «nell'ambito delle fonti rinnovabili» inserire le seguenti, «e nella riduzione delle emissioni di metano come previsto dal Regolamento dell'UE anche per i paesi esportatori,».

1.26

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo le parole "e adattamento ai cambiamenti climatici", inserire le seguenti: "nel rispetto degli obiettivi europei in materia di riduzione delle emissioni climalteranti".

1.27

[Barcaiuolo](#), [Menia](#), [Mieli](#), [Zedda](#)

Al comma 2, dopo le parole: «anche digitali» inserire le seguenti: «il partenariato nell'aerospazio,»

1.28

[Enrico Borghi](#)

Al comma 2, dopo la parola «digitali,» inserire le seguenti: «il partenariato nell'aerospazio».

1.29

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: "partenariato energetico" sopprimere la seguente: "anche".

1.30

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "anche nell'ambito delle fonti rinnovabili" con le seguenti: "solo per le fonti di energia rinnovabili".

1.31

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

*Al comma 2, dopo le parole "e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili," inserire le seguenti: "purché tenga conto della riduzione delle emissioni di metano da petrolio e gas dei paesi esportatori nel rispetto degli obiettivi del Green Deal europeo e del *Global Methane Pledge*,".*

1.32

[Barcaiuolo](#), [Menia](#), [Mieli](#), [Zedda](#)

Al comma 2, dopo le parole: «sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili,» inserire le seguenti: «dell'economia circolare e del riciclo,».

1.33

[Spagnoli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 2, dopo le parole: "sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili," aggiungere le seguenti: «dell'economia circolare e del riciclo».

1.34

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 2 dopo le parole "fonti rinnovabili," inserire le seguenti: "dell'economia circolare e del riciclo,".

1.35

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo le parole: "sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili", inserire le seguenti: " , dell'economia circolare".

1.36

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori», con le seguenti: «valorizzazione della formazione delle popolazioni locali e dello sviluppo sociale».

1.37

[Craxi](#)

Al comma 2, dopo le parole: "dell'immigrazione irregolare" inserire le seguenti: "e dei movimenti forzati"

1.38

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "irregolare" inserire le seguenti: " e al suo sfruttamento".

1.39

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei movimenti forzati".

1.40

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nel pieno rispetto dei diritti della persona".

1.41

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 3, dopo la parola: "azione" inserire le seguenti: "e coinvolge le diaspore affinché possano contribuire efficacemente al futuro del Paese di provenienza".

1.42

[Craxi](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei ministri approva il Piano Mattei e lo aggiorna, con cadenza quadriennale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni parlamentari si esprimono nei termini previsti dal regolamento della Camera di appartenenza. Decorsi i termini di cui al primo periodo il Piano Mattei è approvato anche in assenza del parere."

1.43

[Alfieri](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Irto](#)

Al comma 4 sostituire le parole: "e può essere aggiornato anche prima della scadenza" con le seguenti: ", può essere aggiornato anche prima della scadenza ed è trasmesso alle Camere perché su di esso sia

espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione."

1.44

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Sopprimere il comma 5

1.45

[Craxi](#)

Al comma 5, dopo le parole: "le attività di programmazione" inserire le seguenti: ", di valutazione di impatto".

1.46

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il rispetto delle finalità di cui alla legge 11 agosto 2014, n.125 e dei principi indicati nei documenti di programmazione e indirizzo della cooperazione italiana".

1.47

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: ", e nel pieno rispetto della normativa comunitaria e internazionale di settore."

1.48

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Il Piano Mattei rafforza le sinergie delle relazioni sul clima tra l'Italia e l'Africa, allinea le politiche energetiche, di adattamento, di mitigazione al cambiamento climatico agli obiettivi climatici internazionali e supporta, con meccanismi incentivanti, gli investimenti del settore privato in politiche energetiche di mitigazione e in azioni di adattamento climatico, anche al fine di affrontare con più efficacia ed efficienza il nesso tra cambiamento climatico e migrazione."

Art. 2

2.1

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "Piano Mattei" con le seguenti: "Piano strategico Italia-Africa";*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: "(Cabina di regia per il Piano strategico Italia-Africa)".*

2.2

[Alfieri](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo dopo le parole "Presidente del Consiglio" inserire le seguenti: "o da un'autorità appositamente delegata";*

b) *sopprimere il comma 2.*

2.3

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: ", dagli altri Ministri", inserire le seguenti: "dal Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

2.4

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: ", dagli altri Ministri", inserire le seguenti: "dal Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,".

2.5

[Dreosto](#), [Pucciarelli](#), [Paganella](#)

Al comma 1, dopo le parole: "made in Italy nel mondo," sono inserite le seguenti: "dal vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile"

2.6

[Alfieri](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Irto](#)

Al comma 1, dopo le parole "dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome," inserire le seguenti: "dal Presidente dell'ANCI o suo delegato,"

2.7

[Spagnolli](#)

Al comma 1, dopo le parole: "dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome," inserire le seguenti: «dal Presidente dell'ANCI o suo delegato».

2.8

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ", nonché" fino alla fine del periodo.

2.9

[Barcaiuolo](#), [Menia](#), [Mieli](#), [Zedda](#)

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica,» inserire le seguenti: «di imprese industriali,».

2.10

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 1, dopo le parole: "rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica," aggiungere le seguenti: «imprese industriali».

2.11

[Craxi](#)

Al comma 1, dopo le parole "di imprese a partecipazione pubblica," inserire le seguenti: "della Conferenza dei rettori delle università italiane".

2.12

[Craxi](#)

Al comma 1, dopo le parole "dell'università e della ricerca," inserire le seguenti: "delle principali reti di organizzazioni di cooperazione internazionale allo sviluppo e di aiuto umanitario,"

2.13

[Alfieri](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "della società civile" con le seguenti: "di Reti nazionali di organizzazioni della società civile di cooperazione internazionale allo sviluppo".

2.14

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "terzo settore," inserire le seguenti: "di organismi internazionali coinvolti nei settori di rilevanza del Piano,"

2.15

[Craxi](#)

Al comma 1, dopo le parole: "della società civile e del terzo settore," aggiungere le seguenti: "delle

associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,".

2.16

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "della società civile e del terzo settore," aggiungere le seguenti: "delle associazioni ambientaliste e delle associazioni per la difesa dei diritti umani e civili,".

2.17

[Alfieri](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "pubblici e privati," inserire le seguenti: "rappresentanti di organizzazioni e associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno,".

2.100

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: "presente decreto," aggiungere le seguenti: "alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati altri soggetti pubblici o privati interessati, in ragione delle materie trattate".

2.18

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 1, è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento ai rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, sono esclusi i rappresentanti in potenziale conflitto di interesse derivante dal coinvolgimento in attività connesse all'estrazione, produzione e trasporto di combustibili fossili;

b) con riferimento ai rappresentanti dell'università e alla ricerca, essi sono individuati in ragione di una comprovata esperienza accademica e di ricerca maturata nei Paesi oggetto degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2;

c) con riferimento ai rappresentanti della società civile, essi sono individuati in ragione della comprovata attività di collaborazione con organizzazioni della società civile locale operante nei Paesi oggetto degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2.

d) con riferimento agli esperti nelle materie trattate, essi sono individuati in ragione della comprovata esperienza maturata in specifici ambiti settoriali, tematici e geografici oggetto degli interventi esaminati dalla Cabina di regia.".

2.19

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 4, sostituire le parole: "è assicurato" con le seguenti: "è preposto".

Art. 3

3.1

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *premettere i seguenti:*

«01. La Cabina di regia approva, con cadenza quadriennale, il Piano Mattei, quale strumento per definire, in coerenza con i principi e le iniziative promossi dall'Unione europea, una strategia di intervento programmata e coordinata, assicurandone la pubblicità e la trasparenza.

01-bis. Sul Piano di cui al comma 01 è acquisito il parere della Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione.

01-ter. Il Piano di cui al comma 01 è trasmesso, altresì, corredato del parere di cui al comma 01-bis, alle Camere per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari e la successiva deliberazione delle Assemblee, nei termini e con le modalità fissati dai rispettivi organi competenti.

01-quater. Il Piano di cui al comma 01 è approvato in via definitiva dalla Cabina di regia nei trenta giorni successivi alla deliberazione delle Camere.

01-quinques. In sede di prima applicazione, il Piano Mattei è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

b) *sopprimere la lettera b).*

3.2

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti» con le seguenti: «amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima».

3.3

[Scuria](#), [Barcaiuolo](#), [Menia](#), [Mieli](#), [Zedda](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) promuove le attività di incontro tra i rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane ed africane con lo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale e promozione di attività di sviluppo;».

3.4

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Piano Mattei" con le seguenti: "Piano strategico Italia-Africa".

3.5

[Alfieri](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Irto](#)

Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", favorisce e sostiene l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo con il Continente africano dei Comuni e delle città."

3.6

[Spagnolli](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, favorendo e sostenendo, in particolare, l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo con il Continente africano dei Comuni e delle città.»

3.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

"g-bis. Promuove iniziative che indirizzino il Governo per raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo."

3.0.1

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Tavolo per la partecipazione della società civile africana)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito, presso il ministero degli affari esteri e della cooperazione allo sviluppo, il Tavolo per la partecipazione della società civile africana, con lo scopo di

favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative africane direttamente interessate all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal Piano di cui all'articolo 1, nonché l'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le organizzazioni della società civile africana che compongono il tavolo, secondo criteri di maggiore rappresentatività e di consolidata collaborazione con le organizzazioni del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo.

3. Il tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) coadiuva il processo di individuazione, pianificazione e programmazione degli interventi previsti dal Piano;

b) coadiuva il processo di attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dal Piano;

c) predisporre raccomandazioni, pareri consultivi, documenti di posizionamento e propri contributi in preparazione delle deliberazioni della Cabina di regia;

d) contribuisce alla stesura della Relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.

e) promuove lo scambio di informazioni e supporta la co-progettazione con gli attori della società civile italiana.

4. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. La Cabina è presieduta dal coordinatore della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1.»

3.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Tavolo per la partecipazione della società civile africana)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito il Tavolo per la partecipazione della società civile africana, con lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative africane direttamente interessate all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal Piano, nonché l'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le organizzazioni della società civile africana che compongono il tavolo, secondo criteri di maggiore rappresentatività e di consolidata collaborazione con le organizzazioni del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo.

3. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) supporto al processo di individuazione, pianificazione e programmazione degli interventi previsti dal Piano;

b) supporto al processo di attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dal Piano;

c) predisposizione di raccomandazioni, pareri consultivi, documenti di posizionamento e propri contributi in preparazione delle deliberazioni della Cabina di regia;

d) contributo alla elaborazione della Relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.

e) promozione dello scambio di informazioni e supporto alla co-progettazione con gli attori della

società civile italiana.

4. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Il segretariato del Tavolo è assicurato dalla struttura di missione, di cui all'articolo 4."

3.0.3

[Irto](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"3-bis. Il Piano Mattei si ispira a criteri di sostenibilità ambientale e promuove la tutela e la valorizzazione anche attraverso le fonti rinnovabili, per un sistema energetico decarbonizzato alla base di uno sviluppo sostenibile."

Art. 4

4.1

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «1° dicembre 2023» con le seguenti: «1° gennaio 2024»;*

b) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "A tal fine è autorizzata una spesa di euro 500.000,00 per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026".*

4.2

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la parola: "individuato" inserire le seguenti: ", previo parere delle competenti commissioni parlamentari e previa pubblicazione del curriculum vitae dei candidati".

4.3

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: "fuori ruolo" inserire le seguenti: ", ovvero tra gli esperti in cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, in particolare nelle materie legate al contrasto alla malnutrizione e alla promozione della salute, dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti umani".

4.4

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "Piano Mattei" con le seguenti: "Piano strategico Italia-Africa".

4.5

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: "cura" con la seguente: "assiste".

4.6

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "193.410 per l'anno 2023 e di euro 2.320.903 annui a decorrere dal 2024", con le seguenti: "50.000,00 per l'anno 2023 e di euro 500.000,00 per ciascun anno degli anni 2024, 2025 e 2026".

4.7

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «per le attività della struttura di cui al presente articolo» con le seguenti: «per le attività della struttura di missione, di cui al comma 2».

4.8

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Sopprimere il comma 6.

4.9

[Craxi](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. La struttura di missione di cui al comma 1 è supportata da un comitato consultivo, chiamato ad esprimere pareri e valutazioni sull'implementazione del Piano Mattei e costituito da personalità della società civile, delle organizzazioni internazionali e da rappresentanti delle associazioni delle comunità di immigrati che mantengono, con le comunità dei Paesi di origine, rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo. Ai componenti del comitato consultivo, individuati con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti comunque denominati."

Art. 5

5.1

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «previa approvazione da parte della Cabina di regia» con le seguenti: «approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d)».

5.2

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , al fine di evidenziare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati dal Piano e alle eventuali risorse finanziarie impiegate per il loro raggiungimento».

5.3

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "Piano Mattei" con le seguenti: "Piano strategico Italia-Africa".

5.4

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Per ogni intervento previsto dal Piano, la Relazione include una valutazione indipendente ex ante ed ex post dell'impatto sociale, economico e ambientale. La valutazione è realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico."

5.5

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per ogni intervento previsto dal Piano, la Relazione include una valutazione indipendente ex ante ed ex post dell'impatto sociale, economico e ambientale. La valutazione è realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico"

5.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per ogni intervento previsto dal Piano, la relazione, di cui al comma 1, include una valutazione indipendente ex ante ed ex post dell'impatto ambientale, sociale ed economico. La valutazione è realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico."

5.0.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Strategia di finanza sostenibile)

"Entro il 30 giugno di ciascun anno il Governo, su iniziativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, trasmette alle Camere una relazione sulla strategia di finanza sostenibile di lungo periodo adottata di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e con il coinvolgimento dei rappresentanti del mondo finanziario, delle università e della ricerca, della società civile, del terzo settore, delle associazioni ambientaliste e delle associazioni per la difesa dei diritti umani e civili, di enti pubblici, privati e di esperti nelle materie trattate, diretta a definire la strategia di finanza sostenibile di lungo periodo, per individuare il ruolo decisivo e strategico degli strumenti finanza sostenibile, anche in favore del continente africano, e in particolare nel settore della mobilità sostenibile, dell'agricoltura sostenibile, dell'efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabili, dell'economia circolare, per favorire la transizione ecologica ed energetica in Italia e in Africa, per il contenimento dei costi dell'energia, per garantire stabilità e sicurezza del sistema energetico e per adeguare il sistema normativo nazionale alla normativa di settore adottata in sede comunitaria."

5.0.2

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125)

1. All'articolo 27, della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente "2-bis. L'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, volte a promuovere lo sviluppo sostenibile nei Paesi partner, a imprese selezionate mediante procedure comparative pubbliche. I requisiti e i criteri per la selezione, realizzazione, gestione e rendicontazione delle iniziative finanziate o cofinanziate dall'Agenzia sono stabiliti dal Comitato Congiunto, sulla base dei principi e delle finalità della presente legge, degli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale nonché dei principi della normativa in materia di contratti pubblici."»

5.0.3

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125)

1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025."»

Art. XI

XI.1

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le seguenti parole: "per il «Piano Mattei»";*
- b) *al titolo del decreto-legge, sopprimere le parole: "per il «Piano Mattei»".*

TIT.1

[Parrini](#), [Matera](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni urgenti per l'adozione del «Piano Mattei» per lo sviluppo economico e sociale di Stati del Continente africano».

1.3.2.1.9. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 62 (pom.) del 09/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2024

62^a Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA CONTROVERSIA CONCERNENTE L'USO DEL GENERE MASCHILE PER LE CARICHE ISTITUZIONALI

Il presidente Stefania [CRAXI](#) esprime rammarico - pur con un certo ritardo, dovuto alla sua recente malattia per Covid - per la polemica innescata da alcuni colleghi, durante una seduta della Commissione, concernente il presunto uso anacronistico, nonché lesivo dei diritti delle donne, da parte sua, del genere maschile per l'indicazione delle cariche istituzionali.

Si tratta, a suo modo di vedere, di una controversia priva di fondamento, in quanto le vere questioni dirimenti che riguardano la parità delle donne non possono essere riferite a una mera questione di desinenza.

Ribadisce, pertanto, come il suo approccio faccia riferimento prioritariamente al profilo istituzionale dei ruoli che ciascun esponente parlamentare o governativo è chiamato a svolgere.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver chiuso la discussione generale, informa che, alla scadenza del termine, risultano presentati 2 ordini del giorno e 34 emendamenti, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Esame e rinvio)

Il senatore [BARCAIUOLO](#) (FdI), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 200 del 2023, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, rilevando come esso sia connesso - come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento - con la necessità per l'Italia di ottemperare agli impegni assunti nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che

incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali.

L'articolo 1, in particolare, proroga fino al 31 dicembre 2024, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. L'autorizzazione è concessa nei termini e con le modalità stabilite nella normativa richiamata, e previo atto di indirizzo delle Camere.

Ricorda, al riguardo, che l'articolo 2-*bis*, del decreto-legge n. 14 del 2022 autorizza, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge n. 185 del 1990, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa (anche ai fini dello scarico contabile), sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. Ai sensi dello stesso art. 2-*bis* (al comma 3), il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto, "anche alla luce di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2" (che disciplinano, appunto, la cessione di armi).

Ricorda altresì che il 13 dicembre 2022 la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seguito alle comunicazioni del Ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022 di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative di Kiev, hanno approvato nelle rispettive sedute atti di indirizzo che impegnano il Governo, fra l'altro, a proseguire il sostegno all'Ucraina.

Ricorda, infine, che, in relazione alle cessioni in esame, sono stati finora emanati 8 decreti ministeriali, rispettivamente D.M. 2 marzo 2022, D.M. 22 aprile 2022, D.M. 10 maggio 2022, D.M. 26 luglio 2022, D.M. 7 ottobre 2022, D.M. 31 gennaio 2023 e DM 23 maggio 2023 e il D.M. 19 dicembre 2023.

L'articolo 2 del decreto-legge in via di conversione dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Come si legge nella relazione tecnica, dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i materiali e mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il relatore per l'esposizione svolta, apre la discussione generale e, contestualmente, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a giovedì 11 gennaio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*), nel rilevare come il testo in disamina ricalchi, nella sostanza, analoghi provvedimenti di urgenza di precedenti governi, si ripromette di enucleare, in occasione dell'esame di possibili atti di indirizzo da promuovere presso l'Aula del Senato, l'auspicio che il Governo italiano agisca, soprattutto nella sede europea, affinché venga comunque individuato, pur nelle intrinseche condizioni di difficoltà esistenti, un possibile percorso di negoziato tra le due parti in conflitto.

Il senatore [Ettore Antonio LICHERI](#) (*M5S*) tiene a precisare come l'affermazione del relatore, in sé formalmente verosimile, secondo cui il decreto in titolo non comporterebbe maggiori oneri per le finanze pubbliche, sia, in realtà, affetta da un certo margine di errore, in quanto, nella sostanza, la dotazione di armamenti che verrà devoluta, a norma del provvedimento, a favore dell'Ucraina, dovrà comunque essere ripristinata, con conseguente onere finanziario per lo Stato.

Replica, in proposito, il senatore [BARCAIUOLO](#) (*FdI*), relatore, il quale fa notare al collega come ci si trovi di fronte ad un dossier le cui implicazioni geopolitiche, per l'Italia e per il mondo intero, assumono una importanza talmente rilevante che non è possibile circoscrivere qualsivoglia pur legittima critica a rilievi meramente contabili.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) tiene a ribadire come la propria componente politica si sia espressa

sempre in senso contrario avuto riguardo ai vari provvedimenti riguardanti gli aiuti militari all'Ucraina. Il senatore [MENIA](#) (*Fdl*), dopo avere evidenziato che l'auspicio per una pace giusta tra Russia e Ucraina è condiviso da tutte le forze politiche presenti in Parlamento, sottolinea come l'adozione del decreto legge in argomento rappresenti l'ulteriore attestazione della postura geopolitica dell'Italia, da sempre a favore della difesa di un Paese indipendente che è stato vittima di una brutale aggressione. Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO, richiamando l'attenzione sul fatto che, ad oggi, occorre purtroppo constatare come la Federazione russa, attraverso continui attacchi missilistici mirati su obiettivi civili, non appare per niente intenzionata a convenire su soluzioni negoziali con l'Ucraina, sottolinea, *inter alia*, come recentemente l'Italia abbia ricevuto, dall'apposito fondo europeo, importanti somme di ristoro per le spese sostenute nel supporto militare a Kiev; inoltre, occorre rimarcare come l'aiuto che viene attualmente fornito all'Ucraina è, oggi a maggior ragione, incentrato sulla difesa del suo territorio, dal momento che la paventata controffensiva non ha avuto esiti positivi e che, quindi, questo Paese si ritrova a dover controbattere la nuova iniziativa russa.

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*) chiede al sottosegretario Peregò di Cremnago delucidazioni in merito all'ammontare del ristoro proveniente dall'Unione europea. Fa presente, inoltre, come dal proprio punto di vista, il Parlamento rappresenti la sede istituzionale tipica, *vocata naturaliter* a proporre all'Esecutivo orientamenti che preconizzano l'intensificazione degli sforzi di pace.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO si riserva di dare conto, in dettaglio e quanto prima, circa tale ammontare.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2023, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano (n. 103)

[\(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b\), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio\)](#)

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, dà conto dello schema di decreto del ministro della Difesa di approvazione del programma pluriennale relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma HIMARS (*High Mobility Artillery Rocket System*) e dei relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano, denominato SMD 14/2023, risponde alla necessità di ampliare il parco di sistemi d'arma di artiglieria terrestre delle Forze Armate per il supporto generale di Grandi Unità da combattimento, attualmente composto da un reggimento mono gruppo su sistemi lanciarazzi cingolati MLRS (*Multiple Launch Rocket System*), da realizzarsi mediante l'acquisizione di un secondo gruppo di 21 lanciatori ruotanti, con capacità di ingaggio simili a quelli attualmente in uso, ma caratterizzati da maggiore mobilità tattica e strategica. La scheda tecnica, in particolare, sottolinea [come nell'attuale contesto globale di sicurezza assuma fondamentale importanza la capacità di combattimento esprimibile dallo Strumento Terrestre](#), adeguatamente supportata in profondità da azioni di fuoco capaci di incidere sul potenziale avversario prima che questi possa agire ed avere effetti sulle forze amiche. In tale quadro, in linea con i nuovi requisiti operativi NATO per una rapida riacquisizione di capacità di combattimento convenzionale in ottica di difesa collettiva, appare fondamentale il [ruolo dell'artiglieria terrestre quale strumento di supporto di fuoco adattabile, flessibile e selettivo](#), oltre che dotato di considerevoli capacità a lungo raggio e precisione di ingaggio.

L'incremento capacitativo atteso del sistema d'arma già in uso, con aumento della mobilità dei sistemi d'arma lanciarazzi dell'artiglieria terrestre, potrà essere conseguito con l'acquisizione di un'unità di livello gruppo del sistema d'arma HIMARS - lanciarazzi multiplo leggero sviluppato sin dalla fine degli anni Novanta per l'esercito degli Stati Uniti montato su un telaio standard per camion M1140 - e del relativo munizionamento guidato, che attualmente è in grado di colpire obiettivi sino a 150 chilometri ed in futuro potrà estendere la sua capacità di ingaggio oltre i 300 chilometri.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento evidenziano come il programma preveda da parte della società statunitense produttrice,

la Lockheed Martin, la realizzazione in Italia di un centro logistico dedicato, con il coinvolgimento di *partner* industriali italiani nei settori della meccanica, micromeccanica, elettronica, optoelettronica informatica e sistemistica, con possibili ritorni industriali per il nostro Paese, e positive ricadute anche in termini occupazionali.

L'onere previsionale complessivo del programma è stimato in 960 milioni di euro, necessario per l'acquisizione di 21 lanciatori HIMARS, con relativo supporto logistico integrato, oltre a corsi di formazione per operatori e manutentori, e l'acquisizione di razzi guidati di varia tipologia, incluso materiale da addestramento. Lo schema in esame, tuttavia, si riferisce unicamente alla prima fase del programma (fino al 2030), finanziata a valere di stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per complessivi 137 milioni di euro, destinata a garantire l'avvio della progettualità, con l'acquisizione di una prima aliquota di lanciatori unitamente al relativo supporto logistico, all'attivazione di corsi di formazione per operatori e manutentori, nonché all'adeguamento delle infrastrutture individuate per l'addestramento, la manutenzione e il ricovero dei sistemi d'arma e del munizionamento. Il completamento del programma - per gli ulteriori 823 milioni di euro - sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti fino al raggiungimento del numero complessivo di dotazioni attese.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai relativi regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012) e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma finalizzato all'ampliamento della capacità di ingaggio in profondità e di precisione dell'artiglieria terrestre mediante acquisizione di un sistema di artiglieria lanciarazzi dotato di elevata mobilità, con capacità di supporto di fuoco a sostegno della manovra non a contatto e in profondità, assolvendo prioritariamente alla missione tattica di supporto generale (pagina 16, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (137 milioni di euro fino al 2030).

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il relatore per l'esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) chiede al rappresentante del Governo se il programma in titolo costituisca un rinnovamento del suddetto sistema d'arma oppure una sua sostituzione. Inoltre, è interessato a sapere con quali altre aziende internazionali l'Italia, in particolare attraverso la società Leonardo, è in trattativa per eventuali *joint ventures* volte ad innovare la tecnologia HIMARS.

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*) chiede come sarà cadenzata la realizzazione del progetto in titolo, che ha durata pluriennale fino al 2030, considerando che il primo stanziamento ammonta a 137 milioni di euro su un onere previsionale complessivo di 960 milioni di euro.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO replica al senatore Alfieri evidenziando come l'approvvigionamento di cui all'Atto del Governo costituisca un ampliamento dell'artiglieria terrestre delle Forze Armate, che, tra l'altro, ingenererà l'implementazione di numerose strutture logistiche in diverse aree del Paese. Circa il quesito posto dal senatore Menia, evidenzia che il programma dovrà essere esteso necessariamente fino all'anno 2033.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche (n. 104)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore [DE ROSA](#) (*M5S*), relatore, illustra lo schema di decreto del ministro della Difesa di approvazione del programma pluriennale relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) e cinetiche, su cui la

Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 21 gennaio, un parere ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare.

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 22/2023, risponde alla necessità di dotare l'Aeronautica Militare di aeromobili a pilotaggio remoto con un ampio spettro di capacità di missione, stante la diffusa instabilità e complessità dello scenario operativo di riferimento. La scheda tecnica del programma evidenzia al riguardo come l'impulso e la valenza acquisita dai sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) di classe strategica MALE (*Medium Altitude Long Endurance*) nei contesti operativi che vanno profilandosi, è basato sulle intrinseche caratteristiche di questi strumenti, in termini capacitativi (persistenza, discrezione, affidabilità tecnologica) e di rapporto costo-efficacia complessiva. Obiettivo del programma è dunque quello di garantire complessivamente missioni nel multi-dominio di assoluto livello, assicurando un'adeguata capacità di Intelligence, *Surveillance*, *Target Acquisition*, *Reconnaissance* (ISTAR) e di *Electronic Surveillance* (ES), un supporto al ciclo di raccolta informazioni e gestione di un obiettivo, alle attività di sicurezza di personale, alle forze di operazioni speciali e al sostegno aereo ravvicinato alle truppe a terra, oltre a consentire missioni di Comando e Controllo, di valutazione del danno derivante da battaglia (BDA - *Battle Damage Assessment*), di recupero del personale e di contributo alla Difesa aerea. Con gli aeromobili a pilotaggio remoto sarà altresì possibile svolgere funzioni di raccolta e diffusione di dati in ambito nazionale a supporto di altri dicasteri o utenti istituzionali, per monitorare i fenomeni migratori, per contrastare attività criminali, per la prevenzione di fenomeni naturali e per fronteggiare situazioni di calamità naturali. In concreto il programma consentirà all'Aeronautica Militare di dotarsi di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto, con l'acquisizione di quattro velivoli ASTORE blocco 81, due stazioni di controllo a terra, iter addestrativo, munizionamento di missili a guida laser, parti di ricambio e supporto logistico integrato.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento evidenziano come il programma, destinato ad avere un impatto positivo sulle piccole e medie imprese distribuite sull'intero territorio nazionale, interessi prevalentemente i settori aerospaziale ad alta tecnologia, meccanica ed elettronica.

L'onere previsionale complessivo del programma, che avrà uno sviluppo pluriennale fino al 2030, è stimato in 76 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai relativi regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma finalizzato a dotare l'Aeronautica Militare di un moderno sistema di aeromobili a pilotaggio remoto (APR), frutto di una produzione nazionale, in grado di svolgere nuove missioni e di essere impiegati nel brevissimo termine anche per implementare e testare una nuova architettura di Comando e Controllo per la gestione delle nuove capacità operative disponibili (pagina 23, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti indicati nel presente provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'esposizione svolta e dichiara aperta la discussione generale. Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) domanda se il programma in questione si configuri come una sorta di "progetto-ponte", in attesa dell'approntamento di un più avanzato programma per la produzione di droni.

Al riguardo, il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO sottolinea come ci si trovi di fronte a due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto che verranno predisposti per accrescere le capacità strategiche nazionali nel settore, con conseguente ricaduta nel campo industriale e tecnologico, permettendo, in tal modo, all'Italia di partecipare, in maniera competitiva, con un proprio *know-how*, a futuri progetti europei.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta prevista per domani, mercoledì 10 gennaio, alle ore 9, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [855](#)

G/855/1/3

[Basso](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, A.S. 855,

premessi che:

il disegno di legge in titolo apporta modificazioni alla disciplina in materia di autorizzazione agli scambi di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

il comma 3, dell'articolo 1 della predetta legge dispone che: "Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.";

allo scopo di rendere effettiva tale disposizione, il successivo articolo 8, al comma 2, dispone che l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali di armamento, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile;

diversi sono i settori più innovativi nei quali sarebbe possibile sviluppare serie politiche di riconversione, in tal senso basti pensare a mero titolo esemplificativo alla farmacologia, la biologia e l'ingegneria genetica, la nuova agronomia, l'informatica, la robotica, l'intelligenza artificiale, la produzione di energia mediante fonti rinnovabili, l'esplorazione spaziale, la scienza dei materiali e le nanotecnologie o ancora la fisica delle particelle;

tuttavia, negli anni tali politiche di riconversione non sono state realizzate. A quanto detto si aggiunga, che ancora oggi non esiste in Italia un'agenzia nazionale per la riconversione dell'industria bellica, nonostante le diverse iniziative legislative presentate nel corso delle diverse legislature;

il ritardo del nostro Paese in merito alle politiche di riconversione potrebbe finanche essere aggravato dalle disposizioni del disegno di legge di cui al comma 1, lettera h), prevede la soppressione del citato Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento;

impegna il Governo:

a valutare con attenzione la scelta di sopprimere l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento alla luce del ruolo strategico che lo stesso può rivestire nell'ambito delle politiche di riconversione delle imprese;

ad approntare serie politiche di riconversione per uso civile delle imprese di produzione di materiali di armamento anche alla luce degli impegni assunti dal nostro Paese nelle sedi europee ed internazionali a favore della *Green economy* e della lotta al cambiamento climatico;

a prevedere l'introduzione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, di una disciplina relativa alle imprese di cui al registro dell'articolo 3, della legge 9 luglio 1990, n.185, affinché le stesse debbano dotarsi annualmente di un piano industriale che preveda azioni di progressiva conversione a fini civili di parte della loro produzione militare.

G/855/2/3

Il Relatore

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" (AS 855),

premesso che

il provvedimento è volto ad aggiornare la disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di renderla più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, peraltro in linea con quanto auspicato nella scorsa legislatura dalla Commissione Difesa del Senato nella Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione transito dei materiali di armamento relativa all'anno 2020 (Doc. XVI, n. 6), comunicata alla Presidenza il 15 luglio 2021;

considerato che:

il ripristino del Comitato interministeriale originariamente previsto dalla stessa legge 9 luglio 1990, n. 185, è finalizzato ad assicurare un coordinamento adeguato al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di armamento, aspetto che certamente consentirà di accompagnare i dati informativi sulla materia con riflessioni e valutazioni che indichino le linee direttive della politica esportativa del Governo;

le ulteriori modifiche previste dal disegno di legge in via di approvazione non intaccano la fondamentale esigenza di assicurare la piena trasparenza sulle procedure autorizzative, sui limiti e sui movimenti di cessione dei materiali di armamento;

la relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, essendo un fondamentale strumento per la conoscenza, la valutazione ed il controllo delle attività di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, deve consentire una piena intellegibilità dei dati forniti, contemperando l'esigenza di assicurare la piena trasparenza delle informazioni con la tutela della riservatezza delle aziende produttrici, dei Paesi acquirenti e degli stessi istituti di credito operanti nel territorio italiano coinvolti nei meccanismi di transazione finanziaria;

ritenuto peraltro che:

la piena fruibilità e intellegibilità della medesima relazione sono state aggravate nel corso degli anni dalla prassi di allegare ad essa una pletora di documenti di dettaglio che, lungi dal consentire una conoscenza più completa degli elementi in essa contenuti, hanno reso la relazione un mero assemblaggio d'informazioni e non consentono una lettura agevole delle scelte geostrategiche operate dal nostro Paese in materia;

ritenuto che:

la completezza delle informazioni non debba andare a scapito della piena intellegibilità della relazione medesima, considerato che essa costituisce il fine precipuo della legge e dei principi che la informano;

impegna il Governo:

a rafforzare la piena leggibilità della relazione di cui all'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, preferendo, laddove possibile, la presentazione di sintesi esplicative delle attività esaminate alla mera produzione di allegati documentali.

ad assicurare una lettura, in primo luogo in riferimento all'art. 27 comma 4, più aderente al testo, laddove in particolare si prevede "un capitolo sull'attività degli istituti di credito concernente le operazioni disciplinate dalla legge" e non già l'integrale pubblicazione di tutte le tabelle relative alle transazioni finanziarie dei medesimi istituti di credito.

Art. 1

1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Spagnoli](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 6, la lettera a), è sostituita con la seguente: «a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o comunque in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo atto di indirizzo delle Camere;

1.3

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 6, la lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Ai fini dell'accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte;».

1.4

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 6, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) verso i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, che siano coinvolti in conflitti armati. Deroghe al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono essere esposte le specifiche motivazioni della deroga, previo atto di indirizzo delle Camere».

1.5

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge: a) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; b) le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; c) le riproduzioni di armi antiche; d) gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia, limitatamente ai Paesi verso i quali le esportazioni non siano vietate ai sensi del comma 6."».

1.6

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, dopo il comma 11-bis è inserito il seguente: "11-bis.1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei principi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, e alle sue specifiche finalità di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di armamenti, in coerenza con l'impegno dell'Italia al contrasto del traffico di armi e della loro illecita triangolazione."».

1.7

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e secondo i principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.».

1.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Spagnolli](#)

Al comma 1, anteporre, alla lett. a), la seguente:

"0a) all'articolo 1, comma 6, dopo la lett. e), inserire la seguente:

"e-bis) quando rientrano nelle proibizioni stabilite dall'articolo 7 del Trattato sul commercio delle armi, ratificato dall'Italia con la legge 4 ottobre 2013, n. 118, ed entrato in vigore in data 25 dicembre 2014»;"

1.9

[Menia](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: 0a) All'articolo 1, comma 9, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) le cessioni nell'ambito di progetti realizzati mediante investimenti in attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del settore della Difesa finanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea.».

1.10

Il Relatore

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) *all'articolo 1, comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

"f) nel rispetto delle proibizioni e delle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 del Trattato internazionale sul commercio delle armi, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 4 ottobre 2013, n. 118.";

a-bis) *all'articolo 1, comma 9, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

"d) i trasferimenti intracomunitari effettuati nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea.";

a-ter) *all'articolo 1, dopo il comma 11-quater aggiungere il seguente:*

«11-quinquies. Fatti salvi i casi di cui ai commi 6, lettera c), e 7, i divieti di cui al presente articolo sono applicati, anche in relazione a specifici materiali, destinatari od operazioni, con deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 6, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa. I divieti decorrono dal giorno successivo alla deliberazione di cui al primo periodo, adottata entro quindici giorni dalla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, durante il quale i termini per la conclusione dei procedimenti disciplinati dalla presente legge sono sospesi, la proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si intende accolta»;

1.11

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Controllo dello Stato)

1. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione

di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e secondo i principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.

3. Il Governo predisporre misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

4. Le operazioni di esportazione, transito e intermediazione, sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalità di cui al capo IV, sezione I.

5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.

6. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati:

a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o comunque in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo atto di indirizzo delle Camere;

b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Ai fini dell'accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte;

e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

e-bis) verso i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, che siano coinvolti in conflitti armati. Deroche al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono essere esposte le specifiche motivazioni della deroga.

7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi biologiche, chimiche e nucleari,

nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.

8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;

c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previa le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;

b) le esportazioni o concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge: *a)* le armi sportive e da caccia e relative munizioni; *b)* le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; *c)* le riproduzioni di armi antiche; *d)* gli esplosivi diversi da quelli ad uso mi-litare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia, limitatamente ai Paesi verso i quali le esportazioni non siano vietate ai sensi del comma 6.

11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del

Consiglio, dell'8 dicembre 2008.

11-*bis*.1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei principi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, e alle sue specifiche finalità di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di armamenti, in coerenza con l'impegno dell'Italia al contrasto del traffico di armi e della loro illecita triangolazione.

11-*ter*. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili (18).

11-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:

- a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-*quater*, 10-*quinquies* e 13;
- b) autorizza le operazioni e le attività di cui agli articoli 16 e 21.

1.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, lett. a), cpv. 11-*quinquies*, sopprimere l'ultimo periodo.

1.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, lett. a), dopo il comma 11-*quinquies*, inserire il seguente:

«11-*sexies*. La Relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5 della presente legge, deve riportare i seguenti elenchi:

- a) dei Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;
- b) dei Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;
- c) dei Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);
- d) dei Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;
- e) dei Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 29 agosto 2014, n. 125, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese»; "

Conseguentemente, alla lett. a), alinea, sostituire le parole "è aggiunto il seguente", con le seguenti:
"sono aggiunti i seguenti".

1.14

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#), [Maiorino](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-*bis*) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di accordi internazionali bilaterali e multilaterali e di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo

l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari e numero progressivo di autorizzazione degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.

3.1. La relazione di cui al comma 1 deve altresì essere corredata della lista di Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, predisposta tenendo conto dell'esistenza di crisi regionali in corso e dei loro effetti geopolitici, economici e sociali e approvata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite l'Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica e l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del medesimo Ministero, d'intesa con il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della presente legge. Per la predisposizione della lista il Ministero può avvalersi della consulenza di organizzazioni, aziende ed esperti, previa loro audizione presso le Commissioni parlamentari competenti.

3.1.1. Nella lista di cui al comma 3.1 devono essere inclusi:

a) i Paesi coinvolti in conflitti armati in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e, in particolare, i Paesi coinvolti in conflitti armati senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

b) i Paesi verso cui le esportazioni sono vietate in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 6;

c) i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 1975, di cui alla legge 4 ottobre 1975, n. 118, coinvolti in conflitti armati.

3.1.1.1. In sede di prima attuazione, il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale recante la lista di Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui al comma 3.1, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio dei Paesi inclusi nella lista e al relativo aggiornamento. In ogni caso, la lista è aggiornata ogni sei mesi, con la procedura di cui al comma 3.1 e in applicazione dei principi di cui al comma 3.1.1. La lista può comunque essere aggiornata in ogni momento, in casi improrogabili e urgenti, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3-bis. I titolari di licenza globale di progetto e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1.

3-bis.1. La relazione di cui al comma 1 è compilata secondo il modello di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i contenuti della suddetta tabella A sono integrati, con l'inserimento di ulteriori dati o informazioni relativi all'esportazione, all'importazione e al transito dei materiali d'armamento.

3-bis.2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione previsionale che indica l'orientamento generale del Governo circa la concessione di autorizzazioni e la vendita di armamenti. Nella relazione è incluso un rapporto sullo stato di avanzamento della riconversione dell'industria dei materialidi armamento, di cui all'articolo 1 comma 3. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla relazione previsionale, entro quindici giorni dall'assegnazione."».

b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 15, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può provvisoriamente sospendere gli effetti dell'autorizzazione generale nei riguardi di uno Stato che si trova nella lista dei Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui all'articolo 5, comma 3.1. La sospensione si applica decorsi dieci giorni dall'adozione del decreto con cui tale Stato è stato inserito nella suddetta lista"».

Conseguentemente, alla legge 9 luglio 1990, n. 185, allegare, in fine, la seguente tabella:

«Tabella A

(articolo 5, comma 3-bis.1)

ESPORTAZIONI (EX)									
Numero Autorizzazione	Data Rilascio	Azienda	Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR
ESPORTAZIONI (EX)									
Totale numero Autorizzazioni									
Totale valore in EUR per paese di Destinazione					Paese	Valore			
IMPORTAZIONI (I)									
Numero Autorizzazione	Data Rilascio	Azienda	Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR
IMPORTAZIONI (I)									
Totale numero Autorizzazioni									
Totale valore in EUR per paese di Destinazione					Paese	Valore			
ESPORTAZIONI TEMPORANEE (TE)									
Numero	Data	Azienda	Paese di	Quantità	Materiale	Categoria	Codice	Ammontare	Controvalore

<i>Autorizzazione</i>	<i>Rilascio</i>		<i>Destinazione</i>	<i>del</i> <i>Materiale</i>		<i>di</i> <i>riferimento</i>	<i>Valuta</i>		<i>in EUR</i>

ESPORTAZIONI TEMPORANEE (TE)

Totale numero Autorizzazioni			
<i>Totale valore in EUR per paese di Destinazione</i>	<i>Paese</i>	<i>Valore</i>	

IMPORTAZIONI TEMPORANEE (TI)

<i>Numero</i> <i>Autorizzazione</i>	<i>Data</i> <i>Rilascio</i>	<i>Azienda</i>	<i>Paese di</i> <i>Destinazione</i>	<i>Quantità</i> <i>del</i> <i>Materiale</i>	<i>Materiale</i>	<i>Categoria</i> <i>di</i> <i>riferimento</i>	<i>Codice</i> <i>Valuta</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Controvalore</i> <i>in EUR</i>

IMPORTAZIONI TEMPORANEE (TI)

Totale numero Autorizzazioni			
<i>Totale valore in EUR per paese di Destinazione</i>	<i>Paese</i>	<i>Valore</i>	

PROROGHE AUTORIZZAZIONI (P)

<i>Numero</i> <i>Autorizzazione</i>	<i>Data</i> <i>Rilascio</i>	<i>Azienda</i>	<i>Paese di</i> <i>Destinazione</i>	<i>Quantità</i> <i>del</i> <i>Materiale</i>	<i>Materiale</i>	<i>Categoria</i> <i>di</i> <i>riferimento</i>	<i>Codice</i> <i>Valuta</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Controvalore</i> <i>in EUR</i>

PROROGHE AUTORIZZAZIONI (P)

Totale numero Autorizzazioni			
<i>Totale valore in EUR per paese di Destinazione</i>	<i>Paese</i>	<i>Valore</i>	

RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI DIVISE PER PAESE DI DESTINAZIONE

<i>Paese</i>	<i>Tipo di</i>	<i>Azienda</i>	<i>Valore</i>	<i>Quantità</i>	<i>Materiale</i>	<i>Estremi Atto</i>	<i>Destinazione</i>	<i>Istituti</i>	<i>Importati</i>
--------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------	------------------

	<i>transazione (EX, I, TE, TI, P)</i>		<i>in EUR</i>	<i>del Materiale</i>		<i>Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)</i>	<i>finale</i>	<i>di Credito</i>	<i>autorizza (EUR)</i>

RIEPILOGO DELLE AUTORIZZAZIONI ALIA RIESPORTAZIONE

<i>Numero Autorizzazione Originaria</i>	<i>Data Rilascio</i>	<i>Paese di destinazione originario</i>	<i>Numero autorizzazio ri esportazione</i>	<i>Nuovo Paese di Destinazione</i>	<i>Quantità del Materiale</i>	<i>Materiale</i>	<i>Categoria di riferimento</i>	<i>Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)</i>

»

1.15

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a -bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art.5. - (Relazione al Parlamento) -1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Sottosegretario da lui delegato invia al Parlamento una relazione entro il 30 aprile di ciascun anno in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, alle decisioni assunte in materia dal Governo e alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente e riferisce alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del Made in Italy, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente entro il 28 febbraio sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri o al Sottosegretario da lui delegato ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere, in aggiunta a quanto indicato al comma 1, indicazioni sulle iniziative internazionali, e in particolare europee, volte a garantire un efficace controllo delle esportazioni militari; i dati rilevanti sulle operazioni autorizzate, comprese quelle svolte a seguito della concessione di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, di autorizzazione globale di cui all'articolo 10-*quater* e di autorizzazione generale di cui all'articolo 1-*ter*, indicando i paesi di destinazione con il loro ammontare suddiviso per tipologia di equipaggiamenti e, con analogia suddivisione, le imprese autorizzate; i dati rilevanti delle operazioni svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettere a) e b); l'elenco degli accordi da Stato a Stato; l'elenco delle revoche delle autorizzazioni per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3.

3-*bis*. I titolari di licenza globale e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono entro il 31 gennaio al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le

operazioni effettuate.»

1.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, dopo la lett. a), aggiungere la seguente:

"a-bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5 (Relazione al Parlamento) - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del Made in Italy, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 deve contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità, valori monetari, nonché Paesi destinatari- degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite, indicandone, con esplicitazione del numero della Autorizzazione MAECI, gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere, inoltre, la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15, nonché l'elenco delle iscrizioni sospensioni o cancellazioni nel Registro Nazionale di cui all'articolo 3.;"

1.17

Il Relatore

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Sottosegretario da lui delegato invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, alle decisioni assunte in materia dal Governo e alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente e riferisce alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del Made in Italy, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1.

1.18

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli

armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.

4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.

5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49."».

1.19

[Delrio](#), [Alfieri](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.6, comma 3, dopo le parole "dell'Italia" inserire le seguenti: «, nonché degli obblighi del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 e ratificato con legge 4 ottobre 2013, n.118,»

1.20

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario da lui delegato e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle imprese e del Made in Italy. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati.; »

b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Sottosegretario da lui delegato informa il Parlamento sull'attività svolta dal Comitato, mediante la Relazione al Parlamento di cui all'articolo 5.»

1.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, lett. b), cpv. art. 6, sostituire il comma 4, con i seguenti:

"4. Gli indirizzi e le direttive di cui al presente articolo sono comunicati al Parlamento con apposita relazione entro dieci giorni dalla loro adozione e, annualmente, attraverso la Relazione di cui all'articolo 5 della presente legge»;

5. Spetta, altresì, al CISD l'individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6, dandone tempestiva informazione al Parlamento e, annualmente, attraverso la Relazione di cui all'articolo 5 della presente legge

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'Unione Europea e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 agosto 2014, n. 125."

1.22

Il Relatore

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea e da parte delle organizzazioni della società civile e degli altri soggetti senza finalità di lucro individuati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

1.23

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.6, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla UE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b), della legge 11 agosto 2014, n. 125.»

1.24

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.6, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.»

1.25

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.26

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis.) all'articolo 10-bis, comma 2, le parole: «e possono essere richieste» sono sostituite dalle seguenti: «e devono essere richieste».

1.27

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o qualora il destinatario abbia commesso, o comunque subentrino, violazioni del diritto internazionale vigente, di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, o dei principi di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge»;

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle commissioni parlamentari competenti per materia.».

1.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.29

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.30

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis.) gli articoli 20-bis e 20-ter sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 20-bis.

(Attività di controllo)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentito il CISD, è istituito un nucleo ispettivo interforze composto da personale del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, che opera sotto il coordinamento

del CISD.

2. L'attività del nucleo di cui al comma 1 relativa alle fasi preliminare e successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonché quella relativa alla certificazione, è sottoposta alla supervisione e al coordinamento dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il tramite dell'UAMA, fatte salve le specifiche attribuzioni e le competenze dell'autorità giudiziaria e degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e ai controlli doganale, fiscale e valutario, i quali comunicano in ogni caso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.

3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nello svolgimento dell'attività di controllo, può avvalersi della collaborazione di ulteriori esperti, in aggiunta al nucleo di cui al comma 1, secondo le modalità da definire nel regolamento di esecuzione della presente legge. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale disciplina con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, le modalità attuative dell'attività di controllo.

4. Agli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

«Art. 20-ter.

(Poteri di vigilanza)

1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-bis, supervisionato e coordinato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative nonché la conformità alle condizioni indicate nel certificato e la loro coerenza con i criteri definiti all'articolo 10-sexies, effettua delle visite senza preavviso presso le sedi legali, i siti di produzione e di spedizione delle aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3. Gli ispettori designati possono:

a) accedere a tutti i locali pertinenti;

b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro;

c) visionare, anche singolarmente, i prodotti presenti nei locali, al fine di verificare la loro corrispondenza con la documentazione autorizzativa;

d) confrontare, a scopo di controprova, i dati ricavati dall'ispezione con i verbali degli incontri precedenti.

«Art. 20-quater.

(Rapporto del nucleo ispettivo)

1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al CISD un rapporto consuntivo sulle attività di ispezione e verifica svolte, con i relativi risultati.».

1.31

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

«g-bis. All'articolo 27, comma 4, dopo le parole: "un capitolo" sono inserite le seguenti: ", comprensivo di una tabella da compilare secondo il modello di cui alla tabella B allegata alla presente legge"».

Consequentemente, alla legge 9 luglio 1990, n. 185, allegare, in fine, la seguente tabella:

«Tabella B

(Art. 27, comma 4)

ASPETTI FINANZIARI: RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI PER ISTITUTI BANCARI

Istituto	Numero	Data	Paese di	Materiale	Numero	Importi	Importi	Importi	Percentua
----------	--------	------	----------	-----------	--------	---------	---------	---------	-----------

di Credito	Autorizzazione Operazione	Rilascio	Destinazione		Protocollo autorizzazione alla transazione	Autorizzati (EUR)	Segnalati (EUR)	Accessori Segnalati (EUR)	sul Total Imp. Aut.

».

1.32

Il Relatore

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) gli articoli 7, comma 3, 7-ter e 13, comma 4, sono abrogati."

1.33

[Delrio](#), [Alfieri](#), [La Marca](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) gli articoli 7, comma 3, 7-ter e 13, comma 4, sono abrogati.»

1.34

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Spagnolli](#)

Al comma 1, lett. h), sopprimere le seguenti parole: ", 8 e 13, comma 4".

1.3.2.1.10. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 63 (pom.) del 16/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024
63ª Seduta

Presidenza della Presidente

CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Si passa quindi all'illustrazione degli ordini del giorno ed emendamenti presentati (allegati al resoconto della seduta del 9 gennaio).

Il senatore ALFIERI (PD-IDP) illustra l'ordine del giorno G/855/1/3, che si ricollega allo spirito della legge n. 185 senza ricorrere ad alcuno spirito ideologico e riconoscendo il ruolo della politica industriale della difesa.

Il senatore SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a firma del senatore De Cristofaro ed altri.

Il senatore MARTON (M5S) sottolinea che tutti gli emendamenti presentati da parte del suo Gruppo politico sono intesi a garantire il ruolo e la centralità del Parlamento.

Il senatore ALFIERI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua firma 1.15, sottolineando l'importanza della relazione al Parlamento, che non si deve limitare ai dati commerciali complessivi ma deve fornire elementi di dettaglio sulle diverse tipologie d'armamenti distinti per paese.

Sull'emendamento 1.20, evidenzia che la possibilità di delega a un Sottosegretario può contribuire a una maggiore funzionalità del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

Sull'emendamento 1.23, ribadisce l'importanza delle informazioni sul rispetto dei diritti umani da parte delle organizzazioni umanitarie.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/855/1/3, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.33 e 1.34. Annuncia il ritiro degli emendamenti 1.10, 1.22 e 1.32 e dell'ordine del giorno G/855/2/3 e contestualmente presenta l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore.

Il senatore DELRIO (PD-IDP) esprime perplessità sulle motivazioni del parere contrario del Relatore

e del rappresentante del Governo sull'emendamento 1.23.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, si passa quindi alla votazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/855/3/1 è respinto.

Posti quindi separatamente ai voti, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.33 e 1.34 sono respinti.

Accogliendo l'invito del presidente Stefania [CRAXI](#), il senatore [MENIA](#) (FdI) riformula l'emendamento 1.9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole del [RELATORE](#) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.9 (testo 2) è posto in votazione ed approvato.

Accogliendo l'invito del presidente Stefania CRAXI, il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) riformula l'emendamento 1.15 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Con il parere favorevole del [RELATORE](#) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.15 (testo 2) è posto in votazione ed approvato. Conseguentemente l'emendamento 1.17 è dichiarato precluso.

Posto ai voti, l'emendamento 1.100, presentato dal Relatore, è approvato con parere favorevole del GOVERNO.

Il [PRESIDENTE](#) informa che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per il prescritto parere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(974\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, alla scadenza del termine, risultano presentati 3 emendamenti, che saranno pubblicati nel resoconto odierno, e che si è in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(969\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023

[\(Doc. LXXXVI n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

[\(Doc. LXXXVII n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Esame congiunto con esiti distinti. Relazione non ostativa sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 1. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII*, n. 1)

Il senatore [Ettore Antonio LICHERI](#) (M5S), relatore, illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo, evidenziando che la Commissione è chiamata a rendere una relazione alla 4ª Commissione sulla legge di delegazione europea per gli anni 2022 e 2023, già approvata dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge di delegazione europea per il 2022-2023, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, si compone di 19 articoli, riguardanti il recepimento di 9 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei. Precisa che l'annesso Allegato A che originariamente elencava 10 direttive da recepire con decreto legislativo, a seguito dell'esame in sede referente presso la Camera dei deputati, ne contiene 7.

Passando all'esame delle singole disposizioni, precisa innanzitutto che esse si riferiscono a settori molto eterogenei tra loro (dalla cybersicurezza al rafforzamento della presunzione di innocenza nei procedimenti penali, dalle misure della resilienza dei soggetti critici all'imballaggio dei medicinali,

dalla gestione dei crediti in materia bancaria alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni), interessando in maniera piuttosto limitata ed in ogni caso residuale le competenze della nostra Commissione.

Alcuni marginali profili di interesse - in relazione al tema della cybersicurezza dell'Unione europea - sono contenuti nell'articolo 3, che reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (c.d. "direttiva NIS 2"). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, Network and Information Security), e modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, nonché la direttiva (UE) 2018/1972 che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Con specifico riferimento ai contenuti dell'articolo 3 del provvedimento in esame si osserva che, principi e criteri direttivi specifici assegnati al Governo prevedono l'individuazione dei criteri in base ai quali un ente pubblico possa essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva NIS 2, l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni della medesima direttiva degli enti della pubblica amministrazione che svolgano le loro attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o della difesa, del contrasto, comprese la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento dei reati, ivi compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 124 del 2007. È inoltre prevista la facoltà di esentare alcuni soggetti specifici che svolgono attività nei richiamati settori o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione, con la precisazione che ciò avvenga mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti amministrazioni. Ulteriore principio direttivo è quello che prevede di confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II della stessa Direttiva 2022/2555. In attuazione dell'articolo 10 della direttiva NIS2, viene inoltre prevista la conferma delle disposizioni del decreto legislativo n. 65 del 2018 in materia di istituzione del CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) Italia, nonché la necessità di ampliare quanto previsto dal medesimo decreto prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli alla sicurezza informatica.

Fra le ulteriori misure previste si segnala quella relativa alla necessità di introdurre modifiche alla legislazione vigente, anche in materia penale, al fine di assicurare il recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva NIS 2 in tema di divulgazione coordinata delle vulnerabilità, di definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014, noto come regolamento eIDAS.

Con riferimento ad ambiti di cooperazione internazionale ma in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l'articolo 15 reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione.

In conclusione, non si ravvisano ostacoli ad esprimere, relativamente ai profili di competenza, una relazione non ostativa alla 4a Commissione sul provvedimento in esame.

La Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2023 è volta ad illustrare i contenuti e gli obiettivi politici attesi con riferimento allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea. Si tratta, come evidenziato nella premessa del documento, di un anno particolarmente rilevante, cruciale per gli obiettivi attesi a livello di Unione, a partire dal sostegno multidimensionale all'Ucraina e all'attuazione degli impegni previsti dalla Bussola Strategica, nonché l'ultimo della legislatura in corso. Con riferimento più specifico alla politica di sicurezza e difesa, l'attenzione sarà rivolta anche alla nuova Strategia europea per lo spazio, all'aggiornamento di quella marittima e al tema della cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali.

Rileva innanzitutto come i termini previsti dalla legge per la trasmissione della Relazione al Parlamento - il 31 dicembre di ogni anno - siano stati anche quest'anno ampiamente disattesi. La Relazione è stata trasmessa al Parlamento il 21 giugno 2023 con un ritardo di quasi 6 mesi. Nell'ambito della parte terza, quella espressamente dedicata alla dimensione esterna dell'Unione europea e dunque ai temi di più specifico interesse per la nostra Commissione, la Relazione programmatica sottolinea innanzitutto (dossier 87) come nel quadro della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), così come della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC), occorrerà perseguire una maggiore autonomia strategica dell'Unione, intesa come capacità di agire e gestire le crisi insieme ai partner, ove possibile, e in autonomia ove necessario.

Con riferimento alla dimensione esterna delle politiche migratorie (dossier 89), la Relazione richiama la necessità di conseguire una più efficace cooperazione in materia migratoria attraverso *partnership* strutturate (con un focus prioritario sui Paesi della riva sud del mediterraneo e dell'Africa), anche in considerazione della pressione migratoria determinata dalla crisi ucraina e del possibile aumento dei flussi nel Mediterraneo Centrale a causa degli effetti economici del conflitto, nonché di promuovere il rafforzamento del dialogo dell'Unione europea con i Paesi di origine e transito dei flussi.

Nel testo viene inoltre esplicitato l'impegno del Governo (dossier 90) a sostenere il processo di allargamento dell'Unione, favorendo il percorso di Ucraina, Georgia e Moldavia, e sollecitando un'accelerazione dei negoziati con Serbia, Montenegro, Albania e Macedonia del Nord, nonché sostenendo il rilancio della prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo.

Nell'ambito del dossier n. 91, dedicato alla nuova *partnership* con i Paesi del vicinato meridionale, viene sottolineato come l'Italia continuerà a sostenere il mantenimento dell'attuale chiave di ripartizione delle allocazioni finanziarie, che vede ad oggi due terzi dei fondi dedicati al Vicinato Sud e un terzo allocati al Vicinato Est.

Sulla politica di sicurezza e difesa il Governo indica l'interesse non solo nell'attuazione della bussola strategica ma anche sulla nuova strategia europea per lo spazio.

Di rilievo anche il dossier n. 93 in cui si esplicita l'impegno del Governo a dare la priorità, nell'ambito delle azioni volte al rafforzamento della capacità di schieramento rapido della UE (EU-RDC), prevista dalla Bussola Strategica, a quattro aspetti principali, la capacità di Comando e Controllo, gli EU *Battlegroups* (EU BGs) e abilitanti strategici, la *Force generation* and pre-identification e le esercitazioni. Con riferimento alle capacità di Comando e Controllo (C2), il testo rimarca come la UE dovrà dotarsi di adeguate capacità per la condotta della EU-RDC, in particolare attraverso il rafforzamento della capacità di pianificazione e condotta militare (*Military Planning and Conduct Capability* - MPCC), indicato dalla Bussola Strategica quale Quartier Generale di livello strategico preferito per la gestione dell'EU-RDC. Con l'evoluzione del C2 dovrà progredire di pari passo lo sviluppo di una adeguata capacità info/infra strutturale, per la corretta condotta delle operazioni. In relazione agli EU *Battlegroups* (EU BGs), considerati l'elemento essenziale della EU RDC, la relazione rimarca la necessità che vengano loro associati moduli di capacità e abilitanti strategici per adempiere alle specifiche missioni individuate. A tal fine tutti gli Stati membri, oltre a dimostrare più partecipazione nella alimentazione degli EU BGs dovranno dare seguito agli investimenti per lo sviluppo e l'approvvigionamento delle capacità necessarie alla alimentazione della capacità di schieramento rapido, possibilmente secondo un approccio di procurement congiunto e facendo uso degli strumenti già a disposizione dell'Unione. Con riferimento ai processi di generazione della forza e di pre-identificazione, la Relazione rimarca come gli scenari operativi in fase di elaborazione e che dovranno essere completati entro il 2023 (*Rescue and Evacuation; Support to Stabilization and Capacity Building; Peace Enforcement; Conflict Prevention; e Support Hum Aid & Disaster Relief*) offriranno la base concettuale per lo sviluppo di un processo di pianificazione (*Advance Planning*) e la conseguente definizione dettagliata dell'architettura della RDC e dei suoi elementi capacitivi costituenti e delle necessarie capacità strategiche (*Strategic Enablers*). Da ultimo, il testo rimarca come nel processo di sviluppo della EU-RDC, siano previste delle esercitazioni a complessità crescente, organizzate sulla base degli scenari operativi: lo scorso ottobre 2023 è stata condotta una esercitazione per testare l'impiego di una forza delle dimensioni di un EUBG, nel 2024 sarà la volta di

una esercitazione per una EU-RDC di piccola scala, mentre nel 2025 verrà condotta la esercitazione per la certificazione della completa operatività della EU-RDC.

Nell'ambito della revisione della strategia di sicurezza marittima dell'UE del 2014 (Dossier n. 94), poi pubblicata dalla Commissione e dell'Alto rappresentante nella comunicazione del 10 marzo 2023, il Governo indica come prioritari il rilancio dell'importanza del dominio marittimo e della difesa degli interessi securitari marittimi dell'UE alla luce di quanto stabilito dalla Bussola Strategica, l'introduzione della dimensione sottomarina tra i domini strategici, il riconoscimento della necessità di creare una sorveglianza integrata marittima nei bacini della EU, il riconoscimento della necessità di sviluppare le capacità dell'UE nel settore marittimo ed infine la dichiarazione della necessità di adattare la Strategia marittima al mutato contesto geopolitico e geostrategico e alla moltiplicazione di minacce e sfide che stanno colpendo anche il dominio marittimo (cibernetiche, ibride e connesse ai cambiamenti climatici).

Gli ultimi dossier della parte terza, sono dedicati agli impegni in favore dell'Ucraina.

Con riferimento all'assistenza militare e al sostegno finanziario, educativo e culturale all'Ucraina (dossier n. 95), la Relazione ricorda che l'Italia sin dall'inizio della crisi causata all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, ha espresso dure condanne verso la politica di Mosca, mostrandosi al contempo ferma nel supporto all'Ucraina in termini di adesione agli sforzi della Comunità Internazionale, invio di materiale letale e non letale e avvio di iniziative addestrative nel settore della manutenzione. Il Consiglio ha finora stanziato, attraverso pacchetti successivi di decisioni, 5,6 miliardi di euro per la fornitura all'Ucraina di attrezzatura militare nell'ambito dello Strumento europeo per la Pace, ma con le sue ultime decisioni, esso ha ulteriormente aumentato il bilancio dell'EPF per il periodo 2021-2027, fino a 12,04 miliardi di euro. Nel dossier si sottolinea inoltre come per il 2023, l'Italia intenda contribuire alla missione in ambito PSDC di assistenza all'Ucraina (EUMAM Ukraine), continuando peraltro a proseguire, nei fora competenti, la ricerca di una soluzione diplomatica alla crisi in atto, nel rispetto dei principi riconosciuti dal diritto internazionale.

In merito all'assistenza finanziaria all'Ucraina (dossier n. 96), nella relazione il Governo ricorda che l'Italia ha operato e continuerà ad agire contestualmente sui diversi fronti, nazionale, europeo ed internazionale. Nel corso del 2022, l'Italia ha già fornito bilateralmente all'Ucraina un contributo a fondo perduto pari a 110 milioni di euro ed un prestito pari a 200 milioni di euro, e sostenuto le iniziative di assistenza finanziaria intraprese dalle Banche Multilaterali di Sviluppo (Banca mondiale, BEI, BERS, CEB) e dal Fondo monetario internazionale (FMI), comprese le iniziative ancora in corso per l'individuazione di ulteriori risorse in ambito G7. Nel quadro europeo, è stato inoltre fornito supporto attraverso la concessione di assistenza macro-finanziaria. Il Governo evidenzia inoltre come la successiva fase di ricostruzione del Paese dopo il conflitto richiederà un ingente impegno finanziario, anche da parte degli Stati membri, che potrebbe protrarsi su un orizzonte decennale, con la creazione di una piattaforma, guidata dalle autorità ucraine, per il coordinamento delle iniziative e della collaborazione tra gli interventi delle varie Banche di sviluppo e delle Istituzioni finanziarie internazionali.

Gli ultimi dossier (dossier n. 97 e n. 98) sono dedicati alla solidarietà all'Ucraina nei settori dell'istruzione, della ricerca e della cultura. Al riguardo il Governo esplicita il proprio intendimento volto a dare seguito alle iniziative di sostegno agli studenti, ai professori, ai ricercatori ucraini, nonché a promuovere nelle sedi europee l'avvio di una discussione orientata al futuro sui possibili approcci dell'Unione europea e degli Stati membri a favore della ripresa del sistema di istruzione ucraino nel dopoguerra. Inoltre, il Governo si impegna a garantire, in continuità con quanto già fatto, il diritto all'istruzione degli studenti ucraini all'interno del proprio sistema nazionale di istruzione e formazione e a supportare le scuole attraverso il dispositivo per l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) e il programma Erasmus+. L'esecutivo nazionale promuoverà inoltre la collaborazione tra l'Italia e l'Ucraina nell'ambito del Programma quadro di Ricerca e Innovazione Horizon Europe. Infine, viene sottolineato l'intendimento volto a dare visibilità alle azioni europee a favore del settore culturale e creativo ucraino che coinvolgono partner italiani, e in particolare ai progetti supportati a tal fine dal programma Europa Creativa.

Da ultimo, la quarta parte della Relazione illustra le principali iniziative che il Governo intende perseguire nell'ambito del coordinamento nazionale delle politiche europee e delle strategie di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea.

La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ricostruisce, nei differenti ambiti, l'impegno e il contributo resi nel 2022 dall'Esecutivo italiano per lo sviluppo del processo di integrazione europea e degli assetti istituzionali dell'Unione, nonché per l'attuazione delle varie politiche di settore.

Il testo, su cui la nostra Commissione potrà al termine dell'esame formulare un parere a beneficio della 4a Commissione, si articola in quattro Parti, relative, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, alle politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'Unione europea ed infine al coordinamento nazionale delle politiche europee.

I principali profili di competenza della Commissione si rinvengono in relazione alla Parte terza, dedicata - come detto - all'Italia ed alla dimensione esterna della UE, anche se taluni aspetti di interesse emergono anche nelle altre Parti.

Di rilievo in tale ambito per gli aspetti di interesse della Commissione, si segnala la scheda n. 30, che dà conto degli impegni profusi dall'esecutivo a tutela del settore delle indicazioni geografiche, a partire dalla sottoscrizione di alcuni accordi dedicati con Paesi terzi.

Nel capitolo su innovazione di particolare interesse per la Commissione è la scheda n. 65 dedicata all'approfondimento sulla strategia europea in materia di cybersicurezza, in cui si evidenzia l'impegno per rafforzare la resilienza collettiva dell'Unione rispetto alle minacce informatiche, garantendo al contempo a cittadini e imprese di servizi e strumenti digitali affidabili.

Nel capitolo dedicato alla promozione dello stile di vita europeo, si segnala in particolare la scheda n. 92, relativa alla prosecuzione del nuovo Patto europeo migrazione ed asilo e sugli sforzi di attuazione nel quadro della cosiddetta dimensione esterna della migrazione, in cui viene ricordata la proposta del nostro Paese per un nuovo programma regionale di contrasto al traffico di migranti nell'Africa settentrionale, da realizzare in stretta collaborazione con gli Stati membri e le Agenzie dell'Unione competenti. In tale ambito, viene inoltre ricordato come l'Italia abbia ottenuto l'impegno a livello europeo a rendere più celeri ed efficaci le operazioni di rimpatrio dei migranti irregolari, in collaborazione con Frontex e con i Paesi di origine. Di rilievo sono anche le scheda n. 93 sulla dimensione esterna della migrazione, in cui viene ricordata l'insistenza dell'Italia a mantenere specifica attenzione alla rotta del Mediterraneo centrale, e la scheda n. 94, relativa all'attuazione dei 10 punti previsti dal Piano d'azione della Commissione europea per affrontare la crisi ucraina.

Nell'ambito della terza Parte, dedicata alla dimensione esterna dell'Unione, il documento sottolinea innanzitutto (scheda n. 102) l'impegno dell'esecutivo italiano a sostegno del processo di allargamento dell'Unione ai Balcani occidentali e del rafforzamento della nuova partnership con i Paesi del Vicinato meridionale. Ampio risalto viene quindi dedicato al processo volto a promuovere l'allargamento ad oriente delle reti di trasporto transeuropee nonché dei Corridoi di trasporto europei multimodali, anche con riferimento al processo di revisione della rete TEN-T che ha visto l'introduzione di un nuovo asse che attraversa i Balcani occidentali (scheda n. 104).

Le successive schede dettagliano l'impegno del Governo italiano a livello europeo in relazione agli aspetti della sicurezza e della difesa, a partire dal rafforzamento dell'impegno operativo a supporto delle Operazioni e missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (scheda n. 105), in particolare nei Balcani Occidentali (con un aumento del contributo nazionale all'operazione ALTHEA in Bosnia-Erzegovina e con il mantenimento inalterato della partecipazione alla missione EULEX a supporto delle autorità del Kosovo), in Libia (con il fondamentale contributo assicurato all'Operazione EUNAVFOR MED IRINI) e in Somalia (nel quadro della missione militare EUTM Somalia).

Ampio spazio viene quindi dedicato alle attività di irrobustimento delle capacità dell'Unione (scheda n. 106), nell'ambito della Revisione Coordinata Annuale della Difesa (CARD), del Piano di sviluppo capacitivo e della Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) e della creazione degli strumenti operativi a favore dell'Unione europea della Difesa (scheda n. 107), a partire dall'avvio della piena operatività della Bussola Strategica e dei 40 obiettivi militari ad essa riferiti (dalla *EU Rapid*

Deployment Capacity alla revisione della Catena di Comando e controllo delle attività della Politica estera di sicurezza e difesa comune europea, sino alle strategie di sicurezza marittima, spaziale della UE e in ambito *cyber defence*).

La scheda n. 108 offre un quadro ricognitivo dei programmi europei per il rafforzamento della struttura industriale europea della difesa, sviluppati attraverso un complesso di strumenti finanziari come il Fondo europeo per la difesa (EDF), e dei fondi spesi a beneficio del comparto. A beneficiarne, in termini progettuali e di partecipazione attiva, anche molte aziende italiane, a partire da Leonardo, Elettronica, MBDA, Avio, Thales Alenia Spazio, Telespazio, Fincantieri, oltre a numerose piccole e medie imprese dell'intero territorio nazionale.

Da ultime, sempre nell'ambito della Parte terza, le schede 109 e 110 danno conto dell'impegno dell'esecutivo italiano a livello europeo per favorire il dialogo con i Paesi extraeuropei in materia di ricerca e innovazione e per supportare gli artisti, i professionisti e gli operatori culturali impegnati nella tutela del patrimonio culturale dell'Ucraina, minacciato dopo l'aggressione da parte della Federazione russa.

Si ricorda, infine, come la quarta Parte della Relazione sia dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alla riforma del Meccanismo unionale di protezione civile seguita alla pandemia da Covid 19, alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, al coordinamento nella fase ascendente, alla programmazione degli investimenti per il digitale e la transizione ecologica, alla modernizzazione delle regole sugli aiuti di Stato alla luce della crisi ucraina, alle politiche di coesione, al programma quadro di ricerca e innovazione.

La scheda 119 dà inoltre conto delle 82 procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia alla data del 31 dicembre 2022, nel frattempo (alla data del 20 dicembre 2023) scese a 69, di cui 57 per violazione del diritto dell'Unione e 12 per mancato recepimento di direttive.

In conclusione, tenuto conto che la relazione offre una panoramica ampia sulle attività condotte dall'esecutivo italiano nel corso del 2022, propone alla Commissione di approvare un parere favorevole sul documento in esame.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), con votazioni distinte, pone in votazione la relazione non ostativa sul disegno di legge n. 969 e i pareri favorevoli sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno e sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (pubblicati in allegato), che risultano approvati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2023, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma *High Mobility Artillery Rocket System* (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano ([n. 103](#))

([Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b\), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.](#) Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che il sottosegretario Maria Tripodi ha dovuto lasciare la seduta anticipatamente e dà quindi conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, presentato dalla relatrice.

Dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche ([n. 104](#))

([Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b\), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.](#) Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, presentato dalla relatrice.

Dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato.

[Proposta di nomina dell'Ammiraglio ispettore capo \(ris.\) Luciano Magnanelli a Vice Presidente della Lega navale italiana \(n. 40 \)](#)

(Parere al Ministro della Difesa. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relatrice, illustra l'Atto del Governo in titolo, recante la proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo Luciano Magnanelli a Vice Presidente della Lega navale italiana, ricordando [innanzitutto che la Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. Fra le attività che la Lega navale italiana promuove si annoverano, principalmente, quelle formative e promozionali presso i centri nautici nazionali della pratica degli sport del mare \(vela, canoa, canottaggio, motonautica, pesca, subacquea\), la promozione di corsi di istruzione per la nautica da diporto e la cultura del mare, oltre ad iniziative di promozione sociale per l'accesso al mare parte di giovani e persone con disabilità, di educazione ambientale e di tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. La disciplina di dettaglio dell'ente in esame - che è vigilato dal Ministero della difesa - si rinviene nel Testo Unico dell'ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, in particolare dagli articoli da 65 a 72.](#)

Gli organi centrali della Lega Navale sono l'Assemblea generale dei soci, il Presidente nazionale, il Consiglio direttivo nazionale, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri.

Ricorda come lo scorso 4 ottobre 2023 la Commissione ha formulato un parere favorevole sulla proposta di conferma della nomina dell'ammiraglio di squadra Donato Marzano a Presidente della Lega medesima.

Ai sensi dell'articolo 69 del già richiamato DPR n. 90 del 2010, il Vice Presidente nazionale della Lega - che è chiamato a coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni - è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della legge n. 14 del 1978, n. 14.

Il Governo propone di confermare in tale incarico l'ammiraglio ispettore capo Luciano Magnanelli, già Vice Presidente uscente, essendo stato nominato in tale ruolo nel settembre 2020.

L'incarico, come si evidenzia nella proposta governativa in esame, verrebbe nuovamente assunto a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 che reca disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Alla proposta di conferma della nomina è allegato il *curriculum vitae* dell'interessato.

Tenuto conto che il candidato designato ha già svolto con professionalità negli ultimi tre anni l'incarico di Vice Presidente della Lega Navale italiana, che l'articolo 69 del DPR n. 90 del 2010 sopra richiamato consente di nominare i membri degli organi centrali della Lega per un ulteriore triennio e che per i precedenti di carriera e la professionalità acquisita, l'ammiraglio Magnanelli continua a possedere i requisiti richiesti per la nomina, conclude proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, dichiara aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori [ALFIERI](#) (*PD-IDP*), [BARCAIUOLO](#) (*FdI*), [CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*), [DELRIO](#) (*PD-IDP*), [Ettore Antonio LICHERI](#) (*M5S*), [TUBETTI](#) (*FdI*) (in sostituzione del senatore Malan), [MARTON](#) (*M5S*), [MENIA](#) (*FdI*), [MIELI](#) (*FdI*), [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), [PELLEGRINO](#) (*FdI*) (in sostituzione del senatore Speranzon) e [ORSOMARSO](#) (*FdI*) (in sostituzione della senatrice Zedda).

Con 15 voti favorevoli la proposta della relatrice è approvata.

La seduta termina alle ore 15,40.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato per i profili di interesse i contenuti del disegno di legge in titolo, rilevato come essi interessino in maniera piuttosto limitata ed in ogni caso residuale le sue competenze, valutati in ogni caso i contenuti relativi alle deleghe di cui agli articoli 3, 5, 14, 15 e 17, rispettivamente in materia di cybersicurezza nell'Unione europea, di individuazione delle Infrastrutture critiche europee, di trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale, di adeguamento della normativa interna alle disposizioni europee in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e di *governance* europea dei dati formula per quanto di competenza una relazione non ostantiva.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 1

La Commissione Affari esteri e Difesa, esaminato il Documento in titolo, valutati in dettaglio i contenuti e gli obiettivi politici attesi dall'Esecutivo italiano in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea; preso atto, in particolare, che in relazione alle questioni istituzionali si esplicita l'impegno prioritario dell'esecutivo italiano a voler dare seguito alla Conferenza per il futuro dell'Europa tramite l'elaborazione di proposte concrete per rendere l'Unione più efficiente e funzionale, senza escludere la possibilità di mirate riforme dell'assetto istituzionale; condivisa, nell'ambito delle politiche strategiche, la sottolineatura circa l'importanza per la democrazia, la società e l'economia di disporre di strumenti digitali e connettività sicuri e affidabili; apprezzato l'impegno dell'esecutivo a voler perseguire, nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di quella di sicurezza e difesa comune (PSDC), una maggiore autonomia strategica dell'Unione, lo sviluppo e il rafforzamento degli strumenti per la condotta di operazioni e missioni della PSDC, gli impegni assunti con l'adozione della Bussola Strategica e la resilienza dell'Unione europea di fronte alle minacce ibride e *cyber*; condiviso, nel quadro della politica commerciale comune, il riferimento alla necessità di assicurare la tutela gli interessi del sistema economico-produttivo italiano, di offrire nuove opportunità di sbocco all'*export* nazionale e di diversificare le fonti di approvvigionamento; espresso apprezzamento per il riferimento alla necessità di conseguire una più efficace cooperazione a livello europeo in materia migratoria attraverso *partnership* strutturate, nonché di promuovere il rafforzamento del dialogo dell'Unione europea con i Paesi di origine e transito dei flussi; valutato con favore il richiamo all'impegno volto a sostenere il processo di allargamento dell'Unione europea e, in particolare, il percorso di integrazione dei Paesi dell'area dei Balcani Occidentali; espresso apprezzamento per la continuazione degli sforzi dell'esecutivo italiano alle iniziative dell'Unione europea nell'ambito della Politica europea di vicinato (PEV), in particolare nei confronti della sua dimensione meridionale; valutate le iniziative per il rafforzamento della difesa europea e della base industriale e tecnologica; preso atto delle azioni prioritarie che il Governo intende assumere per il rafforzamento della capacità di schieramento rapido dell'Unione europea; espresso apprezzamento per le priorità individuate dall'esecutivo per il rilancio dell'importanza del dominio marittimo e della difesa degli interessi securitari marittimi dell'Unione europea e per l'indicazione circa la necessità di adattare la Strategia marittima al mutato contesto geopolitico e geostrategico; condivise altresì le iniziative richiamate per garantire continuità agli impegni assunti dal nostro Paese

nel quadro dell'Unione europea e della Comunità internazionale per l'assistenza militare e il sostegno finanziario, educativo e culturale all'Ucraina;
formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 1**

La Commissione Affari esteri e Difesa, esaminata la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022;
valutati gli impegni assunti dal Governo italiano nell'ambito dello sviluppo del processo di integrazione europea e delle questioni istituzionali e delle politiche strategiche;
esaminata la parte della relazione dedicata alle politiche strategiche, e valutate, nell'ambito del capitolo dedicato alla promozione dello stile di vita europeo, le schede relative alla prosecuzione del negoziato sul nuovo Patto europeo per la migrazione e l'asilo ed agli sforzi di attuazione della cosiddetta dimensione esterna della migrazione;
esaminate altresì le schede della parte relativa alla dimensione esterna dell'Unione europea, ed in particolare quelle che illustrano l'azione svolta dall'Esecutivo italiano a sostegno del processo di allargamento dell'Unione ai Balcani occidentali e per il rafforzamento della nuova *partnership* con i Paesi del Vicinato meridionale;
preso atto con favore degli sforzi intrapresi dal Governo italiano per il rafforzamento dell'impegno operativo a supporto delle Operazioni e missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e per l'irrobustimento delle capacità dell'Unione europea, nell'ambito della Revisione Coordinata Annuale della Difesa (CARD), del Piano di sviluppo capacitivo e della Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) e della creazione degli strumenti operativi a favore dell'Unione europea della Difesa;
condivisa altresì l'azione volta al sostegno dei programmi europei finalizzati al rafforzamento della struttura industriale europea della difesa;
preso infine atto dell'andamento dei flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2022;
esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 103**

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato l'atto del Governo in titolo,
condivisa l'esigenza di assicurare, nell'ambito dell'attuale contesto globale di sicurezza, un potenziamento della capacità di combattimento delle Forze armate terrestri e, in particolare, del ruolo dell'artiglieria quale strumento di supporto di fuoco adattabile, flessibile e selettivo,
sottolineata l'esigenza di approvare l'intero programma raccomandando, quindi, al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,
esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 104**

La Commissione Affari esteri e difesa,
esaminato l'Atto del Governo in titolo,
condivisa l'esigenza di acquisire due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità di *intelligence*, sorveglianza e ricognizione (ISR) e cinetiche, da parte dell'Aeronautica militare, con capacità ad ampio spettro di missioni, stante la diffusa instabilità e complessità dello scenario operativo di riferimento,
raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,
esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [974](#)

Art. 1

1.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Spagnoli](#)

Sopprimere l'articolo

1.2

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.».

Art. 2

2.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Spagnoli](#)

Sopprimere l'articolo

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [855](#)

Art. 1

1.9 (testo 2)

[Menia](#)

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 10-*quinquies*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi previsti dal presente articolo, i termini di durata del procedimento sono ridotti della metà, quando la domanda di autorizzazione riguarda un trasferimento intracomunitario da effettuare nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea."

1.15 (testo 2)

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a -bis) all'articolo 5 sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 30 aprile di ciascun anno in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, alle decisioni assunte in materia dal Governo e alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente e riferisce alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del Made in Italy, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente entro il 15 marzo sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 indica i paesi di destinazione con il loro ammontare suddiviso per tipologia di equipaggiamenti e, con analoga suddivisione, le imprese autorizzate; l'elenco degli accordi da Stato a Stato di cui all'articolo 537-*ter* del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l'elenco delle revoche delle autorizzazioni per violazione della

clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3.

1.100

Il Relatore

All'articolo 27, sopprimere il comma 4.

1.3.2.1.11. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 65 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024
65ª Seduta**

Presidenza della Presidente

CRAXI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.
La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE REFERENTE

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere non ostativo sugli emendamenti approvati.

Comunica poi che, in qualità di relatore, ha presentato la proposta Coord.1, pubblicata in allegato, riferita agli emendamenti 1.15 (testo 2) e 1.100.

Il sottosegretario SILLI esprime un parere favorevole.

Non essendovi interventi, si passa alla votazione della proposta di coordinamento Coord.1.

Posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta Coord.1 risulta approvata.

Non essendoci richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, la Commissione conferisce, infine, mandato al Presidente relatore Stefania Craxi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 855, con le modifiche apportate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

(967) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023

(Esame e rinvio)

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), relatore, illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Serbia, sottoscritto nel marzo 2023.

L'intesa bilaterale è di particolare rilievo per tutta l'area balcanica poiché sostiene il cinema serbo che si è sempre contraddistinto per la libertà e l'indipendenza di pensiero, e rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra l'Italia e la Serbia. Il testo, in particolare, nel sostituire una precedente intesa sulle relazioni cinematografiche bilaterali risalente al 1968, sottoscritta dal nostro Paese con l'allora Repubblica Federativa di Jugoslavia, si pone quale strumento normativo di incentivo ai coproduttori italiani e serbi nella pianificazione di opere cinematografiche o audiovisive, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica,

consentendo alle coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo medesimo di essere considerate alla stregua di opere nazionali dai rispettivi Paesi.

Composto di 16 articoli e di un Allegato, l'Accordo al nostro esame, dopo aver offerto un quadro delle definizioni di "coproduzione" e di "coproduttore", ed aver indicato le due direzioni ministeriali chiamate a svolgere il ruolo di Autorità competenti responsabili dell'applicazione del testo bilaterale (articolo 1), stabilisce che le coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell'Accordo siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli (articolo 2), e sottoponendo le istanze per il riconoscimento delle coproduzioni all'approvazione delle Autorità competenti (articolo 3).

L'intesa rinvia quindi ad un apposito Allegato circa la definizione delle procedure da seguire per le istanze presentate ai fini del riconoscimento della coproduzione (articolo 4), fissa le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico (articolo 5), definisce le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori (articolo 6), detta norme in materia di pellicole originali e lingue utilizzate (articolo 7), di agevolazioni per la realizzazione delle coproduzioni (articolo 8) e per l'identificazione delle coproduzioni (articolo 9) e dispone in ordine alla distribuzione dei proventi (articolo 10) e alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (articolo 11). Ad una Commissione Mista viene affidato il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni (articolo 12). Ulteriori articoli dell'intesa disciplinano inoltre le modalità per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove viga il contingentamento nella commercializzazione (articolo 13), per la presentazione delle stesse ai Festival internazionali (articolo 14) e per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 15).

L'Allegato richiamato dall'articolo 4, che è parte integrante dell'Accordo, individua, come accennato, le norme procedurali per l'ammissione ai benefici delle coproduzioni.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 2.850 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2025.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(968\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023](#)

(Esame e rinvio)

La senatrice [MIELI](#) (FdI), relatrice, illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Giappone, sottoscritto dalle Parti nel giugno 2023.

L'intesa bilaterale, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese e alla promozione e diffusione della cinematografia italiana all'estero, è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi e all'espansione delle coproduzioni tra l'Italia e il Giappone, realtà quest'ultima che costituisce uno dei mercati più importanti a livello mondiale per il comparto, consentendo alle coproduzioni realizzate da società cinematografiche dei due Paesi di essere considerate alla stregua di opere nazionali, consentendo loro di accedere ai benefici che le rispettive legislazioni accordano.

Composto da 18 articoli e un Allegato, l'Accordo, dopo aver definito l'obiettivo dell'intesa, offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articoli 1 e 2) e rinviato all'Allegato circa l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione (articolo 3), stabilisce che le coproduzioni approvate ai sensi dell'Accordo siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli (articolo 4).

L'articolo 5 dispone in ordine alle modalità di approvazione di una coproduzione cinematografica,

rinviano all'Allegato già richiamato circa le norme procedurali per l'ammissione ai benefici, le modalità per la presentazione delle relative istanze e l'identificazione delle coproduzioni cinematografiche bilaterali.

L'Accordo fissa quindi le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico (articoli 6 e 7), definisce le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori (articolo 8) e dispone in ordine alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (articolo 9). Ulteriori articoli recano norme in materia di importazione temporanea di attrezzature cinematografiche (articolo 10), di pellicole originali e lingue utilizzate (articolo 11) e di autorizzazione per la pubblica proiezione (articolo 12).

Ad una Commissione Mista, composta da funzionari ed esperti, viene affidato il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni (articolo 13).

Ulteriori articoli dell'intesa disciplinano inoltre lo *status* dell'Allegato all'Accordo e le modalità per una sua modifica (articolo 14), oltre che le modalità per l'attuazione dell'Accordo nel rispetto del diritto internazionale applicabile (articolo 15) e per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 17).

L'Allegato richiamato dagli articoli 3 e 5, che è parte integrante dell'Accordo stesso, individua nel Ministero della cultura per parte italiana e nei Ministeri degli affari esteri e dell'economia e nell'Agenzia per gli affari culturali per la parte giapponese, le Autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'intesa. Il medesimo Allegato reca altresì le norme procedurali per l'ammissione ai benefici delle coproduzioni, e le modalità per la presentazione delle relative istanze e l'identificazione delle coproduzioni cinematografiche bilaterali.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, chiamando le amministrazioni interessate a svolgere le attività previste dalla legge a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [855](#)

Coord. 1

Il Relatore

All'emendamento 1.15 (testo 2), sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La relazione di cui al comma 1 indica i Paesi di destinazione con l'ammontare delle operazioni autorizzate suddiviso per tipologia di equipaggiamenti e, con analoga suddivisione, le imprese autorizzate; l'elenco degli accordi da Stato a Stato di cui all'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l'elenco delle revoche delle autorizzazioni per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3.»

Sostituire il testo dell'emendamento 1.100 con il seguente:

«Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) all'articolo 27, sopprimere il comma 4;»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (nott., Sottocomm. pareri) del 16/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024**

40ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 20.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, rilevato che:

- il provvedimento in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti della disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento. L'intervento, in particolare, apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati, al fine di eliminare alcune incertezze interpretative;
- per quanto riguarda il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, il disegno di legge interviene nelle materie della "difesa", della "sicurezza dello Stato" e di "armi, munizioni ed esplosivi" riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

I senatori **CATALDI** (M5S) e **GIORGIS** (PD-IDP) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la disciplina sulla composizione del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici;
- all'articolo 6, recante le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale degli abiti storici, si rappresenta l'opportunità di formulare in termini di facoltà gli adempimenti ivi previsti in capo alle regioni, agli enti locali e agli istituti scolastici.

La Sottocommissione conviene.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n.

238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di aggiornare al 2024 la decorrenza del contributo a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona, prevista a partire dall'anno 2023. La Sottocommissione conviene.

(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 20,10.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 153 (nott.) del 17/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024

153ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta notturna di ieri, martedì 16 gennaio, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta notturna di ieri, martedì 16 gennaio, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, approvati dalla Commissione di merito, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del Gruppo PD, in coerenza con la posizione espressa nella Commissione di merito, dove non sono stati forniti i chiarimenti richiesti.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo e non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 1. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc.* LXXXVII, n. 1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVI, n. 1. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVII, n. 1)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 - già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati - su cui la Commissione è chiamata a esprimersi in sede consultiva, per le parti di propria competenza, ai fini della relazione da rendere alla 4ª Commissione.

Il testo si compone di 19 articoli, divisi in tre Capi, e di un Allegato contenente l'elenco di sette direttive europee da recepire in base alla delega recata dall'articolo 1.

L'articolo 2 delega il Governo a emanare disposizioni sanzionatorie di violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea.

I successivi articoli contengono i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 10 direttive e per l'adeguamento della normativa nazionale a 7 regolamenti europei.

Con riferimento ai profili di competenza della 1ª Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 3 che detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE)

2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta "direttiva NIS-Network and Information Security 2"). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, rafforza il livello di cyber-resilienza di un vasto gruppo di soggetti e migliora la capacità di risposta agli incidenti informatici, tra l'altro incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti. Tra i criteri di delega vi è anche quello del coordinamento con le disposizioni adottate in base al successivo articolo 5 del disegno di legge, per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, nonché con quelle adottate in base all'articolo 16, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2022/2554 e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556.

L'articolo 5 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici, fornitori di servizi essenziali. La direttiva, che dovrà essere attuata entro il 17 ottobre 2024, abroga e sostituisce la direttiva 2008/114/CE, relativa alla protezione delle Infrastrutture critiche europee (ECI), ritenendo che le misure di protezione riguardanti solo le infrastrutture non siano sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni e che sia necessario rafforzare la resilienza anche dei soggetti che le gestiscono e che forniscono i relativi servizi essenziali.

L'articolo 9 - inserito dalla Camera dei deputati - reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2023/970 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. La direttiva, in sintesi, è intesa a stabilire prescrizioni minime per rafforzare l'applicazione del principio della parità retributiva per uno stesso lavoro tra uomini e donne e il divieto di discriminazione in materia di occupazione e impiego per motivi di genere.

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e previo parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2022/2556, in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario. Si dettano, inoltre, i criteri specifici di delega, tra i quali il coordinamento con le disposizioni di recepimento delle direttive (UE) 2022/5555 e 2022/5557, di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 del disegno di legge.

L'articolo 17 conferisce una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati. Il termine per l'esercizio della delega è di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In base all'articolo 38 del

Regolamento, l'applicazione dello stesso è invece prevista dal 24 settembre 2023. Sono individuati principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Si ricorda che il menzionato regolamento UE 2022/868 stabilisce: le condizioni per il riutilizzo, all'interno dell'Unione europea, di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici; un quadro di notifica e controllo per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati; un quadro per la registrazione volontaria delle entità che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici; un quadro per l'istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Tra le sette direttive elencate nell'Allegato A, da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori principi e criteri di delega, d'interesse della 1ª Commissione sono la direttiva (UE) 2022/2381, in merito al miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate, e la direttiva (UE) 2023/977 che riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri che contrastano criminalità e terrorismo e abroga la decisione quadro 2006/960/GAI. I termini di recepimento delle due direttive sono fissati, rispettivamente, al 28 dicembre 2024 e al 12 dicembre 2024.

All'interno della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023, con riferimento ai temi di interesse della Commissione affari costituzionali, si segnalano, in particolare, le iniziative relative a: *e-privacy* (al fine di rendere più efficace e aumentare il livello di tutela della vita privata e dei dati personali trattati in relazione alle comunicazioni elettroniche); accesso equo ai dati e loro utilizzo (data act); cybersicurezza; digitalizzazione e semplificazione nella pubblica amministrazione; competenze digitali e riduzione del *digital divide*; negoziato sul nuovo Patto europeo per la migrazione e l'asilo; gestione dei flussi migratori; *governance* dell'area Schengen; sicurezza, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata; riforma del Meccanismo unionale di protezione civile.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Propone quindi uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 969, pubblicato in allegato. Propone altresì uno schema di parere favorevole sia riguardo al *Doc. LXXXVI*, n. 1 sia sul *Doc. LXXXVII*, n. 1.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 969, pubblicata in allegato.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione approva quindi lo schema di parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 1, e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(935\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) esprime rammarico per la scelta della maggioranza di procedere nell'esame del progetto di riforma costituzionale senza ricercare realmente un punto di incontro con le opposizioni, probabilmente perché l'argomento sarà oggetto di propaganda in vista della prossima campagna elettorale per le europee. Auspica pertanto che dopo le elezioni europee, sia possibile trovare una mediazione che vada oltre il semplice ascolto passivo delle reciproche posizioni.

Sottolinea, inoltre, che gli obiettivi della maggiore stabilità del Governo, del consolidamento del bipolarismo e del rafforzamento del potere di scelta dei cittadini si sarebbero potuti conseguire con strumenti meno invasivi rispetto all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che rischia di incrinare gli equilibri costituzionali.

Il Partito democratico preferirebbe ispirarsi al modello tedesco, illustrato in audizione dal professor Woelk, che consentirebbe di razionalizzare e rendere più efficiente la forma di Governo parlamentare con modifiche costituzionali puntuali e misurate.

A fronte di un rafforzamento del Governo, si sarebbe dovuto intervenire per potenziare un Parlamento già svilito dall'abuso della decretazione d'urgenza, che secondo il progetto di riforma sarà perfino privato della libertà di sfiduciare l'Esecutivo, senza incorrere nello scioglimento anticipato delle Camere, e la cui elezione risulterebbe strettamente collegata, quasi per "trascinamento", a quella del Presidente del Consiglio. A suo avviso, si dovrebbe invece limitare in modo più rigoroso il ricorso ai decreti-legge, per porre fine all'attuale monocameralismo alternato, innalzare il *quorum* per l'elezione degli organi di garanzia, predisporre uno Statuto delle opposizioni e, soprattutto, modificare la legge elettorale prima di affrontare il tema della riforma costituzionale.

Secondo lo schema proposto dal Governo, infatti, si rischia di accentuare la sottomissione già in atto del Parlamento all'Esecutivo, che non trova eguali neanche in altri sistemi presidenziali, dove infatti la separazione dei poteri è netta e sono previsti adeguati pesi e contrappesi. La maggioranza invece propone una sorta di "presidenzialismo primoministeriale" a danno non solo del Parlamento ma anche del Presidente della Repubblica, che viene privato di poteri formali, quali lo scioglimento delle Camere, la nomina del Presidente del Consiglio e dei senatori a vita, e sostanziali, a causa della differente legittimazione che discenderà dall'elezione popolare diretta del Capo del Governo. Peraltro, ciò potrebbe avere conseguenze anche sul potere di nomina di cinque giudici costituzionali, atto ritenuto formalmente e sostanzialmente presidenziale, ma che un Presidente del Consiglio eletto direttamente potrebbe essere tentato di convertire in un atto quanto meno duumvirale.

Accoglie con favore la disponibilità annunciata dalla maggioranza di apportare significativi correttivi al progetto di riforma, che però non saranno sufficienti a modificare il giudizio negativo del Partito democratico sul disegno di legge costituzionale n. 935, qualora non venga superata la previsione dell'elezione diretta del *Premier*.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) esprime perplessità sulla riforma costituzionale proposta dal Governo, imperniata sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Nel richiamare il saggio "Massa e potere" di Elias Canetti, sottolinea che la soluzione di affidarsi a un Capo per superare le difficoltà economico-sociali può sembrare seducente, ma si traduce in realtà nella strumentalizzazione delle fragilità della popolazione, manipolando le masse.

Con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, si modifica radicalmente il sistema della democrazia rappresentativa, che garantisce appunto la rappresentanza di tutta la popolazione nel Parlamento, mentre il Governo è espressione solo della maggioranza, cioè di una parte.

Conseguentemente, si altera il meccanismo dello Stato di diritto, basato sulla separazione tra i poteri, e si consente l'affermarsi di svolte autoritarie.

In secondo luogo, ritiene che non ci sia un problema di governabilità, ma che sia necessario invece, anche nei confronti degli altri Paesi, garantire la stabilità delle linee politiche, favorendo

l'accelerazione dei processi decisionali. A tal fine, occorre prevedere un rafforzamento del Parlamento che vada a compensare quello dell'Esecutivo, che è già nei fatti.

Tra le altre criticità del testo in esame, segnala l'introduzione in Costituzione di un premio di maggioranza del 55 per cento, senza stabilire il conseguimento di una soglia minima di voti, ancor prima di modificare la legge elettorale. A tale riguardo, sarebbe invece preferibile prevedere il ballottaggio, che favorisce la formazione di coalizioni, per superare la significativa frammentazione del Paese.

Segnala inoltre l'assenza di un meccanismo per sfiduciare un governo che non ottemperi agli impegni presi con gli elettori o che sia travolto da uno scandalo intollerabile. Secondo il disegno di legge costituzionale n. 935, infatti, la sfiducia nei confronti del Governo determinerebbe automaticamente la fine anticipata della legislatura, anche qualora il consenso per la maggioranza fosse inalterato.

Rivolge un appello alla maggioranza, affinché accolga le necessarie proposte di modifica, evitando di squilibrare l'assetto costituzionale: se si conferisce un potere eccessivo all'Esecutivo, si corre infatti il rischio che, in futuro, qualcuno possa farne un uso distorto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 855 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il provvedimento in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti della disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento. L'intervento, in particolare, apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati, al fine di eliminare alcune incertezze interpretative;
 - per quanto riguarda il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, il disegno di legge interviene nelle materie della "difesa", della "sicurezza dello Stato" e di "armi, munizioni ed esplosivi" riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti approvati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 94 (pom.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023
94ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore senatore Scurria, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, si compone di un unico articolo che apporta alcuni [aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di rendere la normativa nazionale più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale.](#)

Per quanto concerne il quadro normativo in materia, va ricordato che la legge n. 185 del 1990, nella sua originaria formulazione, non operava alcuna distinzione tra i trasferimenti di prodotti per la difesa in ambito europeo e quelli attuati nei confronti di Stati non appartenenti all'Unione europea, distinzione che si è invece resa necessaria dopo l'adozione della direttiva 2009/43/CE, che ha disciplinato le modalità e le condizioni dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione europea. A livello nazionale, il recepimento della direttiva è stato operato mediante il decreto legislativo n. 105 del 2012, sulla base della delega conferita dall'articolo 12 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010).

Il disegno di legge prevede, alla lettera *a*) del comma 1, che i divieti relativi al commercio di materiali di armamento, stabiliti dall'articolo 1 della legge n. 185 del 1990, sono applicati previa deliberazione del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), definito dall'articolo 6 della citata legge, come modificato dalla successiva lettera *b*) del disegno di legge in esame. Qualora il Comitato non si esprima entro 15 giorni dalla proposta di divieto di trasferimento di armamenti, la proposta stessa si intende accolta. Rimangono fermi i divieti automatici, già previsti, derivanti da embarghi decisi dall'Organizzazione Nazioni Unite (ONU), dall'Unione europea (UE) o dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e quelli relativi alla proibizione di mine terrestri antipersona, di munizioni a grappolo e di armi biologiche chimiche e nucleari, di cui ai commi 6, lettera *c*), e 7, dell'articolo 1 della legge n. 185 del 1990.

La lettera *b*), come accennato, modifica l'articolazione del Comitato interministeriale [per gli scambi di materiali di armamento per la difesa \(CISD\), ora composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa,](#)

dell'economia e delle finanze, e delle imprese e del *Made in Italy*.

Va ricordato che il Comitato era stato già istituito dalla legge n. 185 del 1990, ma era poi stato soppresso, nell'ambito di un più ampio intervento di riorganizzazione delle strutture ministeriali operato dalla legge n. 537 del 1993. Le sue funzioni di indirizzo erano state attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dal D.P.R. n. 373 del 1994.

Con la lettera *b)* del disegno di legge in esame, il CISD viene nuovamente istituito, con composizione e compiti lievemente diversi. Per chiarezza normativa andrebbe, tuttavia, prevista anche la modifica del comma 21 dell'articolo 1 della legge n. 537 del 1993, che ancora ne prevede la soppressione. Il nuovo CISD, quindi, formula gli indirizzi generali per l'applicazione della legge e per le politiche di scambio nel settore della difesa, detta direttive d'ordine generale per i trasferimenti di materiali di armamento e può stabilire criteri generali per l'esercizio dei poteri di divieto di trasferimento degli armamenti.

La lettera *c)* contiene norme di mero aggiornamento delle denominazioni e delle competenze dei rappresentanti dei Ministeri che partecipano al comitato consultivo presso il Ministero degli affari esteri.

La lettera *d)* rimuove la necessità di autorizzazione all'avvio di trattative contrattuali nel caso di scambi con Stati membri dell'Unione europea. L'autorizzazione resta comunque necessaria nel momento in cui le trattative siano finalizzate e si intenda procedere al trasferimento di materiali all'interno dell'Unione europea (articoli 10-*bis* e seguenti della legge n. 185 del 1990). Come conseguenza di questo intervento, si allinea il comma 4 dell'articolo 9, prevedendo che la modalità semplificata di autorizzazione alla trattativa ivi prevista sia limitata ai Paesi Nato non appartenenti all'Unione europea.

Con l'obiettivo di semplificare gli oneri amministrative per le imprese, la lettera *e)* amplia il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione dell'operazione di trasferimento.

La lettera *f)*, inoltre, inasprisce le sanzioni amministrative per la mancata produzione della documentazione, aumentandole nel minimo da 150 a 500 euro e nel massimo da 1.500 a 2000 euro.

La lettera *g)* chiarisce che gli obblighi di comunicazione delle transazioni bancarie riferite a operazioni di trasferimento di materiali d'armamento incombono sulle banche e sugli intermediari finanziari.

La lettera *h)* contiene norme di abrogazione di disposizioni contenute nella legge n. 185 del 1990 non più attuali o incompatibili con le modifiche introdotte.

Il comma 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) comunica di aver presentato una proposta di risoluzione relativa all'estensione dell'*Emissions Trading Scheme* (ETS), di scambio di quote di emissione, al settore marittimo di navi di stazza superiore a 5.000 tonnellate. In particolare, invita i senatori alla sottoscrizione della stessa, al fine di rafforzare e sostenere la posizione del Ministro dell'ambiente nei negoziati in sede europea finalizzati a ottenere una qualche forma di deroga sull'attuazione della direttiva (UE) 2023/959, che consenta di scongiurare il rischio di spostamento del relativo traffico marittimo dai porti europei del Mediterraneo a quelli del Nord Africa, con particolare riguardo al porto di Gioia Tauro.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ricorda che il tema fu trattato in fase ascendente nella scorsa legislatura con la proposta di cui al COM(2021) 551.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che l'iniziativa del senatore Lombardo sarà considerata con la massima attenzione.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 97 (ant.) del 18/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2023

97ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale, revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Ricorda che la materia relativa al personale delle Forze armate, in base al Trattato sull'Unione europea, è di competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, mentre sono di competenza concorrente le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, sulle quali non si rilevano problematiche rispetto all'ordinamento europeo.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e l'Ucraina, finalizzato a creare un unico mercato del trasporto aereo, superando le distorsioni alla concorrenza derivanti dalla presenza di distinti accordi bilaterali.

Ritenendo che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, sul disegno di legge in titolo, recante aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

Ricorda che l'obiettivo dell'intervento è quello di rendere la normativa nazionale più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale.

In particolare, si istituisce il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), al quale è demandata la decisione sui divieti da apporre agli scambi di armamenti, al fine di assicurare un appropriato coordinamento, al massimo livello politico, tra politica estera, politica di sicurezza e difesa e politica economica e industriale, sulle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento.

Ritiene che il disegno di legge sia coerente con la direttiva 2009/43/CE, che ha disciplinato le modalità e le condizioni dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione europea, e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*), considerata la delicatezza della materia, chiede di svolgere ulteriori approfondimenti, anche alla luce delle audizioni in sede di Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizione e in parte non ostativo)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 833, adottato come testo base dalla Commissione di merito.

In particolare, ricorda che l'articolo 3 della legge europea 2013 ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, in linea con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, consentendo di chiudere la relativa procedura *EU-Pilot*.

Coerentemente, il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8).

Al riguardo, segnala gli emendamenti 5.7, 5.14 e 7.1, sui quali propone di esprimere un parere non ostativo a condizione che sia rispettata la validità nazionale dell'abilitazione, prevista dall'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97.

Propone, inoltre, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) interviene per preannunciare il suo voto favorevole, anche tenuto conto dei contenuti degli altri disegni di legge abbinati.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ([COM\(2023\) 234 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° agosto.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in

titolo che, come già illustrato in precedenza, mira ad aggiornare il vigente quadro giuridico europeo in materia di lotta contro la corruzione, anche per tener conto dell'evoluzione nella normativa internazionale, con particolare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di garantire che tutte le forme di corruzione, il cui costo per l'economia dell'Unione è stimato in 120 miliardi di euro all'anno, siano perseguibili penalmente in tutti gli Stati membri, nonché che anche le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di tali reati e che questi ultimi siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

La Camera dei deputati, come è noto, aveva formulato, nella giornata del 19 luglio un parere motivato, in cui contestava la violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta, nella misura in cui essa disciplina reati ulteriori rispetto a quello di corruzione in senso stretto, nonché in quanto le norme di armonizzazione non si limitano alla definizione dei reati e delle relative sanzioni, ma investono in modo ultroneo anche la disciplina dei termini di prescrizione, delle circostanze aggravanti ed attenuanti, e delle pene accessorie tra cui la privazione del diritto di eleggibilità, proporzionata alla gravità del reato commesso.

Sulla proposta, il Governo aveva trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ritenendola conforme all'interesse nazionale e valutando in modo complessivamente positivo le sue finalità, in quanto si dà luogo a un approccio più strategico alla lotta alla corruzione, prevedendo strumenti armonizzati di repressione penale, compresi strumenti investigativi, e misure volte a prevenire e ridurre il rischio corruttivo.

Tuttavia, il principio di sussidiarietà, secondo il Governo, è rispettato solo per quanto riguarda la parte sul delitto di corruzione, il cui carattere transnazionale richiede un intervento a livello di Unione.

Infatti, dal 2016 al 2021, *Eurojust* ha registrato 505 casi di corruzione transfrontaliera, con una costante crescita nel quinquennio. Inoltre, in mancanza di un'armonizzazione, gli autori dei reati avrebbero l'opportunità di fare "*forum shopping*", ovvero di scegliersi la giurisdizione nazionale più vantaggiosa per le loro pratiche corruttive.

Il Governo ritiene tuttavia opinabile il rispetto del principio di sussidiarietà con riguardo ad altre fattispecie definite nella proposta, diverse dalla corruzione nel settore pubblico, tra cui l'abuso d'ufficio e il reato di abuso di funzioni nel settore privato, che non presentano profili significativi di transnazionalità e che peraltro si discostano nel merito dall'impianto dell'ordinamento penale nazionale, nonché con riguardo alla prevista pena accessoria dell'impedimento alla candidatura della persona perseguita per reati di corruzione, e all'armonizzazione dei termini di prescrizione del reato e della pena, che verrebbero significativamente estesi rispetto all'esigenza di riduzione dei tempi dei processi penali.

Un ulteriore parere motivato era stato espresso dal Parlamento svedese, il quale ha ritenuto che la disposizione sulle sanzioni accessorie, che impedisce ad una persona fisica, che è stata condannata per i reati in questione, di candidarsi a cariche elettive o di accedere ad impieghi pubblici, sarebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà. Secondo il *Riksdag* svedese, simili sanzioni accessorie, in base al principio di sussidiarietà, dovrebbero essere regolamentate dagli Stati membri.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei sono scadute il 26 luglio scorso. Oltre che dal Senato italiano, dalla Camera dei deputati e dal Parlamento svedese, la proposta è stata esaminata anche da altre 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato criticità, salvo il Parlamento della Repubblica ceca e il Parlamento austriaco (il 4 ottobre scorso), che - nell'ambito del dialogo politico - hanno espresso dubbi sulla necessità di armonizzare l'istituto dell'immunità, che è prerogativa nazionale.

Per quanto riguarda l'*iter* legislativo presso le Istituzioni europee, il 21 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dell'UE ha presentato uno testo riveduto, per ora relativo solo ai primi 12 articoli, su un totale di 32 articoli. Su questi articoli, la delegazione italiana ha proposto ulteriori correzioni nell'ambito delle definizioni e, soprattutto, ha ribadito che l'Italia non può accettare l'imposizione di un obbligo a prevedere l'abuso d'ufficio come reato, previsto all'articolo 11 della proposta, essendo impegnata in un disegno di legge di riforma volto a rimediare al tema della cosiddetta "paura della firma" dei dirigenti delle amministrazioni territoriali e tenuto altresì conto del numero di procedimenti

in essere, di cui solo un'esigua parte presenta elementi reali di abuso, anche considerato l'obbligo costituzionale dell'esercizio dell'azione penale.

Per quanto riguarda l'esame al Parlamento europeo, la Commissione LIBE (libertà civili, giustizia e affari interni) ha presentato, il 21 settembre, uno schema di rapporto, sul quale è previsto il voto per il 4 dicembre prossimo. Le modifiche proposte, rispetto al documento originario della Commissione europea, sono finalizzate a equilibrare meglio le esigenze delle indagini contro gli atti di corruzione e di rispetto dei diritti fondamentali di tutte le persone coinvolte. In particolare si rafforzano e chiariscono gli obblighi degli Stati membri in materia di prevenzione, si rafforza anche il ruolo della società civile in tutti gli aspetti della lotta alla corruzione e si provvede ad allineare meglio la proposta con la "direttiva PIF" sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva (UE) 2017/1371), anche con il coinvolgimento della Procura europea EPPO. Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene che, da quanto esposto dal Relatore, vi siano importanti elementi di criticità, legati al tema dell'abuso d'ufficio, peraltro ampiamente evidenziati nel dibattito pubblico degli ultimi mesi. Preannuncia pertanto la presentazione di una risoluzione alternativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), con riferimento all'incontro che si è svolto ieri, in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione, con il Presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento dell'Azerbaijan, chiede che la Commissione svolga un incontro anche con l'Ambasciatore armeno o rappresentanti della parte armena, al fine di avere un quadro più completo in merito alle vicende recenti che hanno interessato la regione del Nagorno Karabakh.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) ricorda che la 3a Commissione ha già provveduto, il 27 settembre scorso, all'audizione della Commissione esteri dell'Assemblea nazionale dell'Armenia. In ogni caso, assicura di attivarsi per svolgere anche in sede di 4a Commissione un incontro con la parte armena.

La Commissione conviene.

Interviene la senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) per chiedere il motivo della mancata pubblicazione del documento alternativo, presentato dalla senatrice Malpezzi, inerente alla Nota di aggiornamento al DEF.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ricorda di aver presentato, chiedendo che rimanesse agli atti, il documento alternativo del gruppo del PD sulla NADEF, ribadendo il suo disappunto sul fatto che la 4a Commissione non avesse potuto dare il suo contributo in tempo utile. Al riguardo, ricorda come il suo Gruppo, nella scorsa legislatura, si era adoperato perché la Commissione non fosse accorpata ad altra Commissione, e ribadisce quindi la richiesta di pubblicità del documento sulla NADEF.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia per la ricostruzione dei fatti, peraltro già nota. Ricorda come la Commissione avesse acquisito agli atti il testo presentato dalla senatrice Malpezzi, distribuendolo in corso di seduta. Tuttavia, in base a quanto emerso in data odierna, propone di darne pubblicità sulla pagina Internet della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 825

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che è finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale, revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche; valutato che le disposizioni sul personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sulla base del Trattato sull'Unione europea, sono di competenza degli ordinamenti interni

degli Stati membri, mentre per quanto riguarda le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, non si rilevano problematiche rispetto alla normativa europea;
valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 872

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021;
considerato che l'obiettivo dell'intesa è creare un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti, superando eventuali distorsioni alla concorrenza che sarebbero potute derivare dal mosaico di disposizioni presenti nei diversi accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri;
valutato che la conclusione di un accordo globale sui trasporti aerei con l'Ucraina è un tassello importante nello sviluppo della politica estera dell'Unione europea in materia di aviazione e un elemento fondamentale della politica di vicinato dell'Unione, anche ai fini della creazione di un più ampio spazio aereo comune europeo;
considerato che l'Accordo consentirà di aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto, garantendo un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo e parità di condizioni e assenza di discriminazioni agli operatori economici;
ricordato che la Corte di giustizia ha dichiarato la legittimità degli accordi aerei globali a competenza mista, escludendo quindi che la competenza dell'Unione a sottoscrivere accordi con Paesi terzi sia configurabile quale competenza esclusiva;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 855

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;
considerato che l'obiettivo dell'intervento è quello di rendere la normativa nazionale più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale;
valutato che l'istituzione del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD) è volta a dare certezza nell'applicazione dei divieti sugli scambi di armamenti, stabiliti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, che possono essere applicati solo su deliberazione del Comitato interministeriale o a seguito del suo silenzio significativo decorsi 15 giorni dalla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa; sono comunque fatti salvi i divieti stabiliti dall'UE o dall'ONU e i divieti relativi alle mine anti-uomo, le munizioni a grappolo, e le armi biologiche, chimiche e nucleari;
considerato che la reintroduzione di tale organismo, già istituito dalla legge n. 185 del 1990 e poi soppresso, ha lo scopo di assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento, assicurando la necessaria interconnessione tra politica estera, politica di sicurezza e difesa e politica economica e industriale;
[evidenziato che](#) l'intervento comporterà una semplificazione degli oneri documentali per le imprese, in considerazione dei tempi lunghi riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle

autorità dei Paesi destinatari delle operazioni;
valutato che il disegno di legge è coerente con la direttiva 2009/43/CE, che ha disciplinato le modalità e le condizioni dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione europea, che è stata recepita con il decreto legislativo n. 105 del 2012, sulla base della delega conferita dall'articolo 12 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), all'uopo proprio modificando in diverse parti la legge n. 185 del 1990;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 833**

La 4ª Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 833, adottato come testo base dalla Commissione di merito il 4 ottobre 2023;
ricordato il parere espresso sul testo dello stesso disegno di legge l'11 ottobre 2023;
ricordato che l'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, in linea con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, consentendo di chiudere la relativa procedura EU-Pilot;
ricordato che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8),
esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo sugli emendamenti 5.7, 5.14 e 7.1, a condizione che sia rispettata la validità nazionale dell'abilitazione, prevista dall'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97,
e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.4.2.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 122 (ant.) del 17/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024

122ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, avente ad oggetto la tutela della sicurezza del personale scolastico contro manifestazioni di violenza da parte di studenti o loro familiari. Ricorda la successione di recenti gravi episodi di violenza contro i docenti delle scuole, che hanno profondamente leso l'autorevolezza della figura professionale dell'insegnante e, al tempo stesso, il principio del rispetto per la persona.

Con il provvedimento si introduce un sistema di monitoraggio e di studio dei fenomeni di violenza a danno del personale scolastico, che prevede la promozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico e che istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico. Sono fissate anche disposizioni sanzionatorie di rilievo penale.

Ritiene, pertanto, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, lamentando un'accelerazione incomprensibile da parte della maggioranza, che limita il dibattito e preclude possibili miglioramenti su un disegno di legge della massima importanza.

Sottolinea peraltro come, nel provvedimento in votazione, siano enfatizzati i punti inerenti alla prevenzione, educazione e formazione culturale, e meno quelli riguardanti gli aspetti sanzionatori. È una impostazione corretta, ma evidentemente poco efficace poiché le misure preventive sono ad invarianza della spesa e quindi non apporteranno un effettivo valore aggiunto, a differenza invece delle sanzioni penali, immediatamente applicabili.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, convenendo sulla valutazione negativa circa l'accelerazione nell'esame e approvazione di un provvedimento che, come molti altri, meriterebbe un lavoro approfondito volto a migliorare e rafforzare l'efficacia delle misure previste.

Ricorda come, nell'ambito delle audizioni in Commissione di merito, si era chiesto al Ministro dell'istruzione di insistere sulla prevenzione, perché le sanzioni intervengono *ex post* quando il fatto è

già compiuto. Per di più, si tratta di violenze che avvengono nel principale luogo di educazione che è la scuola.

Tuttavia, le misure annunciate e previste non sono accompagnate da risorse finanziarie e quindi sono fortemente indebolite, confermando come si tratti di un provvedimento in cui prevale il gesto comunicativo e simbolico anziché l'efficacia di ciò che viene proposto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento rappresenti un'inversione di tendenza rispetto a un lassismo che per troppo tempo ha caratterizzato la tutela del corpo docente nelle scuole, come testimoniato anche da recenti notizie di cronaca inerenti ad un liceo della Capitale.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto. La Commissione approva.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere già illustrato, recante alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

Ricorda, in particolare, che l'obiettivo dell'intervento è quello di rendere la normativa nazionale più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, con la reintroduzione del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), volta a dare certezza nell'applicazione dei divieti sugli scambi di armamenti, e con misure di semplificazione degli oneri documentali per le imprese, in considerazione dei tempi lunghi riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità dei Paesi destinatari delle operazioni.

Ritiene che il disegno di legge sia coerente con la direttiva 2009/43/CE, che ha disciplinato le modalità e le condizioni dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione europea, e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, poiché non si comprende l'abrogazione di due norme di maggior tutela, ovvero i commi 5 e 6 dell'articolo 6 della legge n. 185 del 1990, che prevedevano l'individuazione da parte del CISD dei Paesi per i quali dovesse farsi luogo ai divieti e la possibilità per il CISD di ricevere informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e dalla Comunità economica europea (CEE) e da parte delle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo perché, oltre ai motivi addotti dalla senatrice Rojc, ritiene che l'accentramento previsto dal disegno di legge faciliti il commercio delle armi, anziché contenerlo, come sarebbe invece in linea con il tradizionale orientamento anti bellico dell'Italia.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (Fdl) ritiene che il provvedimento vada nella giusta direzione, nel solco della tradizione di politica estera e di difesa dell'Italia e del costituzionale ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, che tuttavia ben si equilibra con le esigenze del contesto internazionale attuale.

Il [PRESIDENTE](#), quindi previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010 ([COM\(2023\) 443 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, ricorda che la proposta di regolamento in esame, come già illustrato in precedenza, introduce un quadro armonizzato, e direttamente applicabile, per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e del traffico ferroviario, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di accogliere volumi maggiori di traffico sulla rete ferroviaria, a vantaggio dei clienti del trasporto ferroviario, tanto del segmento passeggeri, quanto di quello merci.

La proposta abolisce i "corridoi ferroviari merci", previsti dal regolamento (UE) n. 913/2010, che viene abrogato e sostituito, incorporando anche le pertinenti disposizioni della direttiva 2012/34/UE, e creando così un unico quadro normativo direttamente applicabile negli Stati membri, relativo all'intera rete dell'Unione europea, con l'obiettivo di sanare i problemi emersi e di migliorare la gestione complessiva della capacità e del traffico dell'infrastruttura ferroviaria.

Come già riferito, il Governo ha trasmesso la sua relazione, in cui valuta positivamente le finalità della proposta, che va a rafforzare la sostenibilità dei trasporti e la transizione verso un'economia europea climaticamente neutra, contribuendo a spostare il traffico dalla rete stradale a quella ferroviaria e aumentando del 4 per cento il traffico ferroviario. Inoltre, i passeggeri beneficeranno di un minor numero di cancellazioni e di una migliore puntualità.

Si è riferito anche del contributo dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in cui sono state evidenziate alcune criticità, relative alla natura e funzioni delle strutture di *governance* e alle modalità di interazione tra le stesse, nonché all'impatto che le nuove disposizioni possono avere sull'indipendenza dei regolatori nazionali e sulle prerogative di regolazione dell'Autorità, previste dalle vigenti norme nazionali, con possibili riflessi anche sulla sua autonomia finanziaria.

Per quanto riguarda l'*iter* di esame presso le Istituzioni europee, come già evidenziato, la Commissione trasporto e turismo (TRAN) del Parlamento europeo ha presentato il 17 novembre scorso uno schema di relazione, che sarà votato il 14 febbraio 2024, per essere poi esaminato dalla Plenaria l'11 marzo 2024. Nell'insieme, le modifiche proposte dalla Commissione TRAN sono volte a migliorare in vari aspetti la proposta della Commissione europea, nonché a renderla più ambiziosa, anticipando i tempi di attuazione di alcuni articoli dal 2029 al 2026.

Si propone, pertanto, di confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) esprime la posizione favorevole del suo Gruppo e mette in evidenza la prospettiva europea e mondiale di rafforzamento di un'economia climaticamente neutra e sostenibile, di cui il trasporto ferroviario ne rappresenta una componente essenziale.

Al contrario, l'attuale Ministro delle infrastrutture ha invece lasciato che venissero tolte risorse destinate ad aspetti prioritari, relativi per esempio alla rete ferroviaria siciliana - che per l'80 per cento è ancora a binario unico e con motrici *diesel* - e a rafforzare e ampliare l'infrastruttura elettrica, per destinarle invece al ponte sullo Stretto e ad infrastrutture che non sono urgenti e non rappresentano una vera priorità per il Paese.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) replica sul punto ricordando le ingenti risorse per investimenti ferroviari in Sicilia, per le linee ad alta velocità e per l'attuazione del piano europeo delle reti transeuropee TEN-T, in cui l'Italia è impegnata per la modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie fino alla Sicilia, compreso il ponte sullo Stretto, nell'ambito del Corridoio scandinavo-mediterraneo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) ricorda che la proposta di regolamento in esame prevede obblighi che sono direttamente applicabili negli Stati membri e su cui l'Italia presenta aspetti di forte ritardo, sia con riferimento a molte aree del Mezzogiorno, sia con riguardo agli *standard* e alle modalità dei servizi che dovranno essere assicurati ai passeggeri e ai clienti del trasporto merci.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni già espresse dai senatori intervenuti, rimarcando come, nell'ambito dell'ampio progetto europeo che vede la partecipazione degli Stati membri, l'Italia mostra difficoltà a colmare i ritardi, anche nelle regioni del Nord-Est, a fronte per esempio della Slovenia che velocemente sta realizzando opere di ampliamento e modernizzazione delle infrastrutture.

La Commissione quindi prende atto dell'orientamento favorevole espresso dal Relatore sul rispetto da

parte della proposta in esame dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche ([n. 108](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relattrice, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, che mira alla modifica e all'aggiornamento del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1972, istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. L'attività di aggiornamento normativo in oggetto si inserisce nel quadro più ampio delle misure di semplificazione per l'innovazione delle infrastrutture digitali e per la loro diffusione sul territorio nazionale, in attuazione anche degli obiettivi di digitalizzazione fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Sulla scorta della delega conferita dalla legge di delegazione europea 2019-2020 e dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di disposizioni integrative e correttive entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo di recepimento, il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo in esame.

L'obiettivo è quello di intervenire sul Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, al fine di correggere refusi e semplificare il processo di realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, in linea con i criteri di delega posti dalla legge di delegazione europea 2019-2020.

In particolare, al fine di adeguare la disciplina all'evoluzione tecnologica, si modifica la prima parte del codice, relativa all'impianto di *governance* e procedurale (autorizzazioni, infrastrutture di reti, sanzioni, poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)), ed è stata aggiornata la parte quarta del codice relativa ai servizi di comunicazione elettronica ad uso privato per quanto riguarda i radioamatori.

I principali interventi correttivi che hanno inciso sul decreto legislativo n. 259 del 2003 sono di seguito sintetizzati.

È stata migliorata la procedura di mappatura geografica delle reti presenti sul territorio nazionale, prevedendo che le dichiarazioni rilasciate dagli Operatori sui piani di installazione delle reti hanno ora carattere vincolante e sono soggette a sanzioni da parte dell'AGCOM. L'intento è quello di contrastare il fenomeno della mancata attuazione delle installazioni rispetto alle previsioni e agli impegni assunti da parte degli Operatori nella fase di mappatura delle reti ed evitare indebiti ritardi nella realizzazione di infrastrutture a banda ultra-larga, precedentemente causati dalla natura non vincolante delle dichiarazioni rilasciate dagli Operatori (articolo 22 del codice delle comunicazioni elettroniche).

Le sanzioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche sono ridotte di un terzo del minimo edittale se il trasgressore paga entro 10 giorni dalla contestazione della violazione. Sono altresì introdotte nuove ipotesi sanzionatorie specificamente per chi fabbrica, importa o vende o assembla ricevitori, autoradio e apparecchiature di televisione digitale non conformi a legge.

È, inoltre, semplificata l'attività di installazione per le opere infrastrutturali.

Con riferimento alla parte dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, si segnala l'introduzione di una serie di modifiche volte a semplificare la disciplina attuale al fine di renderla aderente alle esigenze rappresentate dalla comunità radioamatoriale.

Si prevede anche che i contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Tale previsione, in linea con i criteri di delega fissati alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 4 della legge di delegazione europea n. 53 del 2021, risponde all'esigenza, nell'ambito di un regime autorizzatorio coerente con lo sviluppo tecnologico, di fornire certezza agli operatori, in particolare, chiarendo i tempi entro cui è possibile esigere il pagamento dei contributi dei diritti di uso delle frequenze radiomobili.

Viene, inoltre, snellita la procedura di trasferimento dei dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).

L'aggiornamento normativo proposto, infine, interviene nella disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, volta a tutelare diritti di rango costituzionale quali la libertà di comunicazione, la libertà di iniziativa economica privata e la segretezza delle comunicazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 905

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, avente ad oggetto la tutela della sicurezza del personale scolastico contro manifestazioni di violenza da parte di studenti o loro familiari, a fronte della successione di recenti gravi episodi di violenza contro i docenti delle scuole, che hanno profondamente leso l'autorevolezza della figura professionale dell'insegnante e, al tempo stesso, il principio del rispetto per la persona;

considerato che con il provvedimento si introduce un sistema di monitoraggio e di studio dei fenomeni di violenza a danno del personale scolastico, che prevede la promozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico e che istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, e che stabilisce disposizioni sanzionatorie di rilievo penale;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 855

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

considerato che l'obiettivo dell'intervento è quello di rendere la normativa nazionale più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale;

valutato che l'istituzione del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD) è volta a dare certezza nell'applicazione dei divieti sugli scambi di armamenti, stabiliti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, che possono essere applicati solo su deliberazione del Comitato interministeriale o a seguito del suo silenzio significativo decorsi 15 giorni dalla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa; sono comunque fatti salvi i divieti stabiliti dall'UE o dall'ONU e i divieti relativi alle mine anti-uomo, le munizioni a grappolo, e le armi biologiche, chimiche e nucleari;

considerato che la reintroduzione di tale organismo, già istituito dalla legge n. 185 del 1990 e poi soppresso, ha lo scopo di assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento, assicurando la necessaria interconnessione tra politica estera, politica di sicurezza e difesa e politica economica e industriale;

evidenziato che l'intervento comporterà una semplificazione degli oneri documentali per le imprese, in considerazione dei tempi lunghi riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità dei Paesi destinatari delle operazioni;

valutato che il disegno di legge è coerente con la direttiva 2009/43/CE, che ha disciplinato le modalità e le condizioni dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione europea, che è stata recepita con il decreto legislativo n. 105 del 2012, sulla base della delega conferita dall'articolo 12 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), all'uopo proprio modificando in diverse parti la legge n. 185 del 1990,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 135 (pom.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

135ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

indi del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(674-A) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti) Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente agli emendamenti, sulla proposta 13-*bis*.201 occorre avere conferma che la Consob possa svolgere le attività ivi previste, sostituendosi agli emittenti inadempienti, ancorché a loro spese, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 15.2 e 17.1.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere non ostativo del Governo sul testo. In relazione agli emendamenti formula un parere non ostativo sulla proposta 13-*bis*.201, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.1, 5.2 e 5.3, nella parte in cui prevedono che l'iscrizione all'Elenco generale avvenga non a domanda ma d'ufficio.

In relazione all'emendamento 6.100, occorre valutare se i costi della formazione complementare, ivi prevista, possano comportare oneri aggiuntivi rispetto a ciò che è stato quantificato nel provvedimento. Con riguardo alla proposta 7.5, che prevede corsi obbligatoriamente organizzati dal sistema universitario e della ricerca nazionale, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.3, nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'Elenco generale delle guide turistiche già abilitate avvenga non a domanda ma d'ufficio e non richiama espressamente le disposizioni sul costo del rilascio dei tesserini.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti, sulle riformulazioni trasmesse lo scorso 18 ottobre, nonché sulla proposta del relatore 14.0.100.

La sottosegretaria SAVINO in ordine agli emendamenti esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2 e 5.3. Il parere è non ostativo sulla proposta 6.100, su cui precisa che in materia di esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, l'emendamento prevede che i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di uno dei suddetti paesi, possano svolgere in maniera stabile la professione, come previsto al comma 1, lettera *b*), a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita previa integrazione della formazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007, oltre che mediante il superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, anche mediante il compimento di un tirocinio di adattamento. Conseguentemente, è modificato il comma 7, stabilendo che con decreto del Ministro del turismo sono disposte le modalità di svolgimento non solo della prova attitudinale ma anche del tirocinio di adattamento. La proposta emendativa sostituisce, inoltre, il comma 2, disponendo che il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo. Come espressamente disposto dall'articolo 14, comma 1, del disegno di legge in rilievo e come ribadito nella relazione tecnica allegata, in materia di "Disposizioni finanziarie", gli articoli che determinano oneri a carico della finanza pubblica sono l'articolo 4 e l'articolo 5, comma 2. Il comma 2 dello stesso articolo 14 specifica, poi, che i contributi a carico dei soggetti interessati sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, dall'articolo 7 e dall'articolo 13. Pertanto, affinché all'interessato venga riconosciuta la qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo ovvero in Svizzera, lo stesso deve provvedere, a sue spese, non solo al superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ma anche al compimento di un tirocinio di adattamento, consistente nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare. Conferma quindi che la proposta emendativa in rilievo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.5 e 13.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 7.5 e 13.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per precisare che in ordine all'emendamento 7.5, si prevede l'invarianza finanziaria, per cui non sussistono le ragioni per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Preannuncia quindi il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti

in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere elaborata alla luce dei chiarimenti acquisiti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, con riguardo agli elementi richiesti circa l'adeguatezza delle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2023, pari a 430 milioni, a copertura della misura di garanzia Fondo Prima Casa, viene osservato che tale disponibilità era stata quantificata dal gestore Consap S.p.A., considerando sia la vigenza del regime ordinario di garanzie rilasciate al 50 per cento che la possibile estensione, per 12 mesi, della misura speciale di garanzie all'80 per cento. Sulla base di valutazioni prudenziali, dettate dalla perdurante incertezza e volatilità circa l'evoluzione della dinamica dei tassi d'interesse e del conseguente impatto sul mercato dei mutui immobiliari, il Legislatore, con riferimento al regime speciale all'80 per cento e alla correlata misura all'*add on* al tasso effettivo globale medio, ha proceduto alla proroga, con successivi interventi normativi e trimestralmente, tenuto conto delle disponibilità sul Fondo.

In aggiunta a tali elementi, viene evidenziato come siffatte disponibilità siano poi risultate più che sufficienti, a seguito del calo della domanda di garanzie, registrato soprattutto nel primo trimestre dell'anno, che hanno assicurato, da ultimo, la copertura per l'ulteriore estensione del regime speciale anzidetto fino al 31 dicembre 2023;

in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che lo spostamento infrannuale, in generale, non determina effetti nell'andamento finanziario, ricadendo i versamenti in unica soluzione ovvero a rate sempre nelle stesse annualità. A conferma della neutralità finanziaria, si sottolinea infine che all'imposta sostitutiva sul valore delle *cripto*-attività, in via prudenziale, non sono stati ascritti effetti positivi di gettito in mancanza di dati in possesso dell'Amministrazione in sede di introduzione della misura originaria;

in relazione all'articolo 6, viene rappresentato che, in merito alle informazioni richieste, l'Agenzia delle entrate non dispone dei dati specifici relativi agli atti di contestazione già notificati ai soggetti in regime forfetario per il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui trattasi, in quanto per tali violazioni viene irrogata la sanzione generica dell'importo di euro 250, che potrebbe essere riferita anche ad altre tipologie di violazioni. A tale proposito, per il periodo d'imposta 2021, risultano essere state irrogate sanzioni di 250 euro a un numero di soggetti in regime forfetario inferiore alle 100 unità. Dunque, se anche, per ipotesi, tutte le predette sanzioni fossero riferite alla violazione degli obblighi informativi in argomento, si otterrebbe comunque un importo complessivo poco significativo;

in relazione all'articolo 7, si conferma la piena neutralità della norma, in quanto i risparmi alla stessa connessi non sono stati scontati, per cui ben potrebbero essere utilizzati per finanziare spese diverse, nei limiti della spesa già autorizzata;

in relazione all'articolo 8, si osserva che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati gli stessi criteri e gli stessi dati riferiti al trattamento economico previsti per le precedenti proroghe: dal 1° aprile al 30 giugno 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 9, comma 4-*ter* e comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 198 del 2022) e dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 28-*bis* del decreto-legge n. 48 del 2023). In particolare, si evidenzia che per il personale docente è stato utilizzato prudenzialmente il trattamento economico riferito ai docenti di scuola secondaria di secondo grado (quindi il valore più elevato), mentre per il personale A.T.A. è stato utilizzato un valore medio tra i trattamenti economici previsti per le diverse qualifiche, pur considerando che la disposizione trova concreta attuazione solo per i collaboratori scolastici ed i collaboratori dei servizi, in quanto appartenenti ad una categoria di personale che necessita di sostituzione non potendo svolgere il proprio servizio in modalità agile (perché adibito direttamente alla vigilanza, apertura e chiusura dei plessi scolastici) il cui trattamento stipendiale è più basso del valore medio calcolato su tutto il personale ATA.

Si osserva inoltre che la categoria di personale fragile per il settore scuola può essere considerato un dato affidabile, non soggetto a variazioni in aumento. Infatti, dal confronto dei dati riferiti agli assenti in quanto fragili nel periodo 1° aprile-30 giugno 2023 contenuti nella relazione tecnica dell'art. 9, comma 4-ter e comma 4- quater del decreto-legge n. 198 del 2023, con quelli previsti dalla relazione tecnica in esame, si è passati da 1.878 unità alle attuali 183.

Viene confermata, infine, l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali fabbisogni assunzionali già programmati a carico degli stanziamenti del fondo per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 607 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022; in relazione all'articolo 10, viene confermato il dato esposto nella relazione tecnica secondo cui le risorse disponibili risultano pari complessivamente a circa 61 milioni di euro. Inoltre, si rappresenta che il fabbisogno di spesa per le supplenze brevi e saltuarie dipende da fattori relativi ai tassi di assenza del personale e della capacità di sostituzione degli stessi attraverso personale in servizio; in relazione all'articolo 13, per quanto concerne la richiesta di elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi assistenziali previsti negli ultimi tre mesi dell'anno, che rendono necessario uno stanziamento aggiuntivo di 36 milioni di euro rispetto alle risorse già previste dalla legislazione vigente, si osserva che lo stanziamento *de quo* è previsto per il finanziamento sino al 31 dicembre 2023 delle attività dei Commissari delegati-Presidenti di Regione, autorizzate a partire dalla ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872, con particolare riferimento, tra le voci di spesa più significative, alle soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee alla popolazione proveniente dall'Ucraina, alle spese di trasporto, all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile.

Il relativo onere complessivo di 36 milioni di euro è stato determinato in base alle esigenze specifiche rappresentate al Dipartimento della Protezione Civile dai Commissari delegati sia in relazione a spese già sostenute, per cui si è in attesa del relativo trasferimento da parte del Dipartimento all'esito delle attività di rendicontazione, che per la stima dei fabbisogni aggiuntivi per il periodo sino al 31 dicembre 2023.

Per quanto concerne i profili di copertura, si evidenzia che la disposizione in rassegna non incide sulle "disponibilità residue del fondo emergenze nazionali" generalmente considerate, bensì nell'ambito delle risorse finanziarie stanziata dall'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per le finalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), (accoglienza diffusa) come integrate dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, pari a complessivi 120.050.000 euro all'esito dei diversi interventi normativi sopravvenuti. L'entità delle economie relative a tale misura - pari a 67 milioni di euro - rinviene la sua spiegazione nel fatto che con l'accoglienza diffusa di cui al citato articolo 31 è stata introdotta una modalità di accoglienza innovativa, non sperimentata in passato, la cui relativa attuazione ha richiesto tempo per la definizione delle necessarie procedure all'esito di un avviso di manifestazione di interesse di rilievo nazionale e dei controlli conseguenti sugli enti, anche a seguito delle modifiche in tal senso introdotte nella normativa di riferimento nell'iter di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022. Di talché le prime convenzioni sono state sottoscritte solo a partire da luglio 2022 e, a oggi, sono state sottoscritte 14 convenzioni per complessivi 6.537 posti, successivamente rimodulati in 4.095 posti sulla base delle effettive disponibilità, oltre a due convenzioni territoriali (Regioni Marche e Piemonte), in corso di perfezionamento e autorizzate ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 937/2022, per ulteriori 450 posti, per un totale sino al 31 dicembre 2023 di complessivi 4.545 posti con un onere complessivamente stimato pari a euro 52.609.234,46 (35.655.402,18 euro già impegnati, più ulteriori 16.953.832,28 per le spese da sostenere sino al 31 dicembre 2023), da cui discende la disponibilità residua sopra indicata. Infine, con riferimento all'erogazione delle risorse nel corrente esercizio finanziario, si conferma che i trasferimenti a favore delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati avverranno nell'esercizio 2023 e sono state avviate le relative procedure, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 8, comma 2, delle parole: "pari a" con le seguenti: "valutati

in".".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo un avviso conforme.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 prevede che il Ministero dell'istruzione assegna ogni anno all'Istituto Ferruccio Parri un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando in base ad un'intesa tra il Ministero e l'Istituto. A tale riguardo, occorre valutare se tali assegnazioni di docenti in posizione di comando, senza tra l'altro la previsione di alcun limite, possano determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO rileva la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento ripropone in gran parte il testo del disegno di legge A.S. 1335, presentato nella XVIII legislatura, con alcune modifiche.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi al sequestro e alla confisca degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso "6.", preso peraltro atto che la disposizione vigente oggetto di modifica (il comma 6 dell'articolo 40 della legge n.154 del 2016), di analogo tenore, non prevede specifica copertura finanziaria.

Segnala, peraltro, che per il sequestro e la confisca del prodotto pescato, rispetto al testo dell'A.S. 1335, è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria al fine di evitare l'insorgenza di oneri. A tale riguardo, occorre avere conferma della congruità della suddetta clausola.

Relativamente al capoverso "7-bis." della lettera c), aggiunto dal testo in esame, il quale prevede che all'accertamento delle violazioni concorrano le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e delle associazioni di protezione dell'ambiente, occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore, al fine dei necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore, non essendovi osservazioni del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che prevede all'articolo 1 una autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da assegnare alla Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzata alla redazione della "mappa della Memoria" attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.

L'articolo 2 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un fondo per promuovere ed incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella storia e nella Memoria» presso i campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli installati durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

L'articolo 3 reca la clausola di copertura, prevedendo che all'onere complessivo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per quanto di competenza, è necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella clausola di copertura.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 prevede la modifica nelle disposizioni normative della denominazione "fondazioni lirico-sinfoniche" in "fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche", e all'articolo 2 viene disposto l'inserimento della danza tra le finalità delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche. L'articolo 3 prevede che ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nella valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche, gli indicatori di rilevanza della produzione, ovvero i punteggi attribuiti al balletto con orchestra, prodotto con il proprio corpo di ballo stabile, siano specificamente attribuiti e riconosciuti come quota premiale; conseguentemente con decreto del Ministro della cultura, si provvede alla revisione dei criteri e dei punteggi attribuiti in sede di ripartizione del FUS, in misura proporzionale e uguale tra gli organici artistici. All'articolo 4, il comma 1 dispone che ciascuna fondazione dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, con possibilità di incrementare le piante organiche. Al comma 2, viene previsto che le fondazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno un proprio corpo di ballo, sono tenute a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso. Il comma 4 dispone che ciascuna fondazione deve provvedere, attingendo anche alle risorse di cui all'articolo 5, alla costituzione di un proprio corpo di ballo autonomamente o in sinergia con un'altra fondazione, ovvero fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro. L'articolo 5 stabilisce, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per l'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, vincolando tali risorse aggiuntive alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo.

Il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che gli oneri derivanti dal disegno di legge, correlati alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo, si configurano come spese permanenti, mentre la copertura di tali oneri viene prevista solo per gli anni 2023, 2024 e 2025. Inoltre, considerato che l'esame del provvedimento è ancora in prima lettura, appare eventualmente opportuno spostare la decorrenza dell'onere a partire dal 2024, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse sul Fondo per le esigenze indifferibili.

In considerazione di quanto sopra esposto, segnala che il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare oneri di natura obbligatoria e permanente, di cui risulta necessaria la quantificazione e la corrispondente copertura finanziaria. Appare pertanto necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge, composto di un articolo, apporta aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di armamento, regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di rendere la normativa nazionale adeguata al contesto internazionale. La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al provvedimento che contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 10 dell'Accordo prevede esenzioni doganali in tema di carburanti, lubrificanti provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo. La relazione tecnica afferma che le disposizioni del suddetto articolo 10 sono conformi a quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago e, di conseguenza, gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno sotto forma di mancato introito, a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia altresì che tale disposizione determina effetti assimilabili a quelli recati da analoghi accordi per i servizi aerei tra il Governo italiano ed alcuni Paesi esteri, sottoscrittori della Convenzione di Chicago.

Al riguardo, appare comunque opportuno che il Governo confermi che tale regime fiscale con la Repubblica di Armenia è già applicato a legislazione vigente e che i relativi effetti sono già scontati nel bilancio a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le attività a carico dell'ENAC di cui agli articoli 8, in materia di equa concorrenza, 9, in materia di opportunità commerciali, 11, in materia di oneri d'uso, 12, concernente la fissazione delle tariffe, 13, in materia di statistiche, 14, concernente la sicurezza aerea e 15, concernente la protezione del trasporto aereo, appare opportuno acquisire dal Governo conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC potrà svolgere

tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'ENAC.

L'articolo 23 istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti delle parti: la relazione tecnica afferma che, per l'Italia, parteciperà personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Appare opportuno che il Governo confermi che l'ENAC sia in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva altresì che la relazione tecnica non considera le spese di funzionamento del Comitato: a tale riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se tali spese saranno a carico delle Istituzioni dell'Unione europea oppure a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti relativi ai profili finanziari evidenziati in relazione al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) richiama i contenuti della relazione già svolta.

La sottosegretaria SAVINO conferma al riguardo che il provvedimento non comporta oneri, precisando che la novella mira ad un adeguamento del quadro regolatorio, e deposita una nota di chiarimenti sui profili richiesti. In particolare, rileva che disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, posto che viene finanziata dai soggetti obbligati. Peraltro, precisa che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, prevede una novella al decreto legislativo n. 70 del 2003, che deve essere adeguato al nuovo Regolamento DSA 2022/2065 sui servizi digitali, in ragione del quale AGCOM è stata individuata quale "Coordinatore dei servizi digitali" e dotata delle relative risorse finanziarie e umane.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 85)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che prevede l'adozione della Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (RSO). In particolare, la Nota prevede: la revisione dei modelli per la stima dei fabbisogni standard delle funzioni di istruzione pubblica; l'aggiornamento dei dati di base e l'utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alla gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizio di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (vale a dire, il trasporto pubblico locale), alle funzioni nel settore sociale (al netto del servizio di asili nido); la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

La Nota è stata redatta dalla SOSE (Soluzioni per il sistema economico S.p.A.) il 27 febbraio 2023 - allo scopo di illustrare la procedura di revisione dei coefficienti di riparto dei Fabbisogni *standard* (FaS) delle funzioni fondamentali dei comuni delle RSO, da utilizzarsi per l'assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). La metodologia è stata approvata a maggioranza, con parere contrario di ANCI e UPI, dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023. Il Consiglio dei ministri ha successivamente deliberato l'atto in esame ai fini dell'adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 7 agosto 2023. La Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere sullo schema di decreto in esame il 20 settembre 2023, prendendo atto del mancato assenso tecnico di ANCI e UPI.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema, la revisione dell'impianto metodologico per la stima dei fabbisogni *standard* riguarda solamente la funzione di istruzione pubblica (Parte I della nota metodologica). Per la determinazione dei fabbisogni *standard* delle altre funzioni fondamentali rimane ferma la metodologia già in vigore e si è proceduto all'aggiornamento della base dei dati all'annualità 2019 (Parte II della nota metodologica). La nota è integrata da quattro Appendici: nell'Appendice B sono illustrate le linee guida relative alla costruzione dei gruppi omogenei (*cluster*), nell'Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi, nell'Appendice D è visionabile il questionario FC60U e nell'Appendice E sono riportati i coefficienti di riparto aggiornati. Per l'applicazione dei fabbisogni *standard* 2023 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2019.

Rammenta che i fabbisogni *standard*, introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente. Con riferimento al comparto comunale, il citato decreto legislativo prevede che i fabbisogni *standard* siano calcolati e revisionati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, individuate nel decreto-legge n. 95 del 2012: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente e servizio Smaltimento rifiuti; funzioni nel settore sociale, compreso il servizio Asili nido.

I fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale (nel comparto comunale) e dei fondi perequativi per le province e le Città metropolitane.

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è alimentata anche con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi e da un contributo statale, le cui risorse vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

Per il 2023, la quota da ripartire secondo il criterio perequativo corrisponde al 65 per cento della dotazione del FSC. Per il riparto del Fondo di solidarietà comunale è previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare con cadenza annuale previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, dal 2020, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. I criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale sono definiti dal comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Il riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023 è stato già definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023, per un totale complessivo di 6.880,5 milioni di euro. La quota del Fondo destinata al riequilibrio delle risorse storiche è stata distribuita tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo l'applicazione del meccanismo *standard* di riparto, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard* (qui in esame), come entrambi approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023, come previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023.

Per quanto di competenza, atteso che dalla relazione tecnica, positivamente verificata, risulta che il

decreto non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto meramente finalizzato all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali dei comuni per il 2023 e del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 168 curato dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 192 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024

192ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito lo scorso 16 gennaio.

In relazione agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI fa presente che non vi sono osservazioni da formulare sul testo e sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) (FdI), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La Commissione approva.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione alla proposta 1.9 (testo 2), occorre avere conferma che la riduzione dei tempi del procedimento possa essere attuata nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.15 (testo 2) e 1.100.

Il sottosegretario FRENI, rilevando che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, pone in votazione una proposta di parere non ostativo sugli emendamenti, che risulta approvato.

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento trasferisce l'area demaniale del comprensorio "Falconera" del comune di Caorle al patrimonio disponibile del comune medesimo. Con l'acquisto dell'area vengono

meno le pretese dello Stato a qualsiasi altro titolo dovute per l'occupazione della stessa area. A far data dalla domanda di acquisto da parte dei privati, vengono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree.

Agli oneri, valutati in 200.000 euro per l'anno 2023 e in 100.000 euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui fondi speciali.

Per quanto di competenza, in relazione ai profili di copertura, considerato che il fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze risulta capiente, occorre comunque segnalare che la decorrenza andrebbe aggiornata all'anno 2024 e al bilancio triennale 2024-2026.

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, al fine di avere conferma della correttezza della stima ivi indicata, risulta necessaria, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione della relazione tecnica, debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla Commissione.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 prevede che lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e delle manifestazioni inerenti alla loro celebrazione. Viene previsto altresì che lo Stato promuova e assicuri la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione; il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o balli popolari e della musica di tradizione, nonché degli eventi a essi connessi.

L'articolo 3, al comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici. Tra i compiti del Comitato vi è la ricognizione, l'approfondimento storico e la valutazione della documentazione presentata, al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo nazionale o all'elenco di cui all'articolo 4, l'individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo. In relazione al comma 3, concernente i compensi dei componenti del Comitato, occorre valutare la

riformulazione nel senso di prevedere in modo più chiaro che ai componenti del Comitato scientifico non spettano ad alcun titolo compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il comma 1 reca l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, nonché l'elenco delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione. Viene previsto altresì, al comma 2, che alla tenuta dell'Albo nazionale e dell'elenco di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati. L'Albo nazionale, come disposto dal comma 4, è pubblicato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo.

L'articolo 5 dispone che la Repubblica riconosce per il giorno 11 novembre la Giornata nazionale degli abiti storici e che in tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione. Al riguardo, si valuti di riformulare la disposizione in termini facoltizzanti.

Per quanto concerne l'articolo 6, al comma 1, si prevede che in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici. Viene previsto inoltre, al comma 2, che in occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici.

L'articolo 7 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 7, segnala che occorre valutare di riformulare le disposizioni in termini facoltizzanti.

L'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria.

In relazione a quanto sopra esposto, al fine di escludere che dai compiti e le funzioni attribuite allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle altre amministrazioni coinvolte, alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Albo nazionale, possano derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e per verificare quindi la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, occorre valutare l'opportunità di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, occorre valutare se il piano di interventi ivi previsto possa essere attuato da parte del Servizio sanitario nazionale, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo

sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) interviene per evidenziare l'opportunità di un approfondimento sui profili finanziari del provvedimento, mediante la predisposizione di un apposita relazione tecnica, sottolineando il tema del necessario finanziamento delle strutture per la cura delle patologie legate all'anoressia e alla bulimia. Evidenzia infatti come il tema che emerge all'attenzione, in relazione al provvedimento, è quello del necessario finanziamento di tali strutture e di tali attività di cura, al di là di un'ottica di mera invarianza finanziaria delle risorse. Costituisce un fatto molto grave il taglio registrato di recente, anche dopo la manovra di bilancio, dei servizi forniti dai centri per l'anoressia e la bulimia, che curano un insieme importante di prestazioni a sostegno delle cure anche post ospedaliere. Conclude quindi evidenziando come il provvedimento meriti un approfondimento con la finalità di un necessario rifinanziamento di tali servizi, rispetto al *vulnus* registrato con i tagli di risorse effettuati in materia.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) ricorda come sia appena iniziato l'esame presso la Commissione di merito, sottolineando come occorra investire nelle politiche di prevenzione, oltretutto di cura, risultando meritevole ogni approfondimento anche sui profili finanziari. Auspica quindi che venga considerato, anche in sede di esame di tali profili, il dibattito che sarà svolto nella Commissione di merito.

Il sottosegretario FRENI conviene con il relatore sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari, anche in relazione a possibili oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente, con particolare riguardo all'articolo 6, istitutivo di una anagrafe digitale della gente di mare presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'articolo 7, che prevede l'esclusione dell'obbligo dei pagamenti elettronici per la corresponsione degli anticipi retributivi al personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale, all'articolo 8, che esenta dall'obbligo del rigoroso rendiconto anche i documenti doganali, all'articolo 9, che esclude l'obbligo di annotazione delle entrate e delle spese riguardanti la nave e l'equipaggio dal giornale generale e della contabilità (comma 1, lettera *a*) nonché elimina l'obbligo della tenuta del giornale di carico (comma 1, lettera *b*), all'articolo 12, che elimina l'obbligo per l'autorità consolare di trasmettere una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave (comma 1, lettera *a*), all'articolo 13, laddove modifica l'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo (comma 1, capoversi "Art. 169-quarter" e "Art. 169-quinquies") nonché ove elimina dall'elenco delle carte valori il documento di bordo e il registro degli idrocarburi (comma 2) e, infine, all'articolo 17, che prevede che i funzionari del Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettuino, oltre alle ispezioni, anche i collaudi degli apparati radioelettrici di bordo (comma 1, lettera *b*), n. 1).

In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI conviene con il relatore sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento istituisce un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, a favore del Monteverdi Festival di Cremona, con copertura a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

Per quanto di competenza, occorre, ai capoversi "1-*quinquies*." e "1-*sexies*.", posticipare la decorrenza di onere e copertura dall'anno in corso, ovvero dal 2024, e avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo citato.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Mini-sterio dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, [con copertura sull'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2023-2025, per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo](#). Al riguardo, considerato che l'onere è configurato come un limite di spesa e il fondo speciale presenta la necessaria capienza, non vi sono osservazioni da formulare. Ad ogni modo, [occorre valutare se vada aggiornata la clausola di copertura con riferimento al bilancio 2024-2026 oppure se esprimere il parere nel presupposto che la stessa debba intendersi riferita al bilancio triennale vigente](#).

L'articolo 4 istituisce un regime fiscale agevolato per i redditi delle imprese giovanili in agricoltura, con aliquota al 12,5 per cento, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi, la cui copertura è posta in parte a carico delle maggiori entrate, non espressamente specificate, derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 4 e in parte a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. [Non essendo il provvedimento corredato di relazione tecnica, occorre acquisire ulteriori dati ed elementi idonei a verificare la stima delle minori entrate e di un eventuale maggior gettito, così da confermare la prudenzialità della quantificazione di tali effetti finanziari](#). Occorre valutare inoltre se le condizionalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 siano idonee e sufficienti ad escludere comportamenti elusivi, ad esempio in relazione al carattere di novità dell'impresa agricola.

[Non vi sono osservazioni da formulare in relazione all'articolo 5](#), che riduce alla metà i compensi notarili per i contratti di compravendita di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai giovani imprenditori agricoli, ponendo oneri a carico di soggetti privati quali i notai.

Non vi sono osservazioni con riferimento all'articolo 6, che istituisce un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, considerato che tali oneri sono configurati come tetto di spesa, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

L'articolo 7 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, agevolazioni fiscali per i giovani imprenditori agricoli finalizzate all'ampliamento delle superfici coltivate, consistenti nella riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale al 60 per cento di quelle ordinarie o ridotte. Il comma 2 del medesimo articolo 7 valuta le minori entrate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, e copre l'onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2023-2025. Non essendo il provvedimento corredato di relazione tecnica, occorre acquisire ulteriori dati ed elementi

idonei a verificare la stima delle minori entrate, così da confermare la prudenzialità della quantificazione di tali effetti finanziari. Inoltre, analogamente all'articolo 3, occorre valutare l'aggiornamento della clausola di copertura al bilancio triennale 2024-2026 o se esprimere il parere nel presupposto che la stessa debba intendersi riferita al bilancio triennale vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare in relazione all'articolo 8, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esso contenute.

L'articolo 9 conferisce facoltà alle regioni e alle province autonome di prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi. Considerato che le facoltà in oggetto potranno essere esercitate solo nel rispetto delle vigenti norme concernenti i vincoli di finanza pubblica che gravano sulle regioni, non vi sono osservazioni da formulare.

L'articolo 10 prevede la costituzione, da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Tenuto conto dei chiarimenti già forniti dal Governo presso la Camera dei deputati, considerata la modifica introdotta tesa a configurare l'individuazione di una specifica struttura di collegamento con l'Osservatorio una facoltà per le regioni, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Non vi sono altresì osservazioni da formulare in relazione all'articolo 11, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esso contenute.

In considerazione dei rilievi sopra esposti e dei profili emersi in sede di esame del provvedimento, appare necessario richiedere, in particolare in relazione agli articoli 4 e 7, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando che la legge n. 71 del 2022 (cosiddetta riforma dell'ordinamento giudiziario) ha delegato il Governo all'adozione, entro il 31 dicembre 2023, di uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti. Ricorda inoltre che poiché il termine per l'espressione del parere scade successivamente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega (31 dicembre 2023), il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni.

Per quanto di competenza, segnala, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e lettera *d*), punto 2.2, che occorre avere conferma che per i lavori documentali previsti possa farsi fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 3, considerato che la relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i dati relativi alle spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso di magistrato ordinario al fine di comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Riguardo l'articolo 4, analogamente a quanto osservato all'articolo 1, andrebbero fornite rassicurazioni sulla capacità degli uffici del CSM di realizzare i modelli *standard* previsti con le risorse previste a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), occorre avere conferma che il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati all'articolo 17 della legge 17 giugno 2022, n. 71,

non determini l'estensione universale del diritto al riconoscimento dell'intero periodo dell'incarico ai fini previdenziali e dell'anzianità di servizio.

La norma citata, attualmente, esclude, infatti, i mandati relativi ai consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal computo dei periodi pensionistici e di anzianità di servizio.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 119 e della Camera dei deputati n. 165.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,](#)

acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), viene evidenziato che anche per l'esecuzione delle notificazioni nei casi previsti dalla legge secondo quanto disposto dall'articolo 148, comma 6, del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza, come può essere quella prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 154 del codice di procedura penale, esegue ordinariamente le notificazioni garantendo la riservatezza del destinatario nel caso di cui all'articolo 148, comma 8, secondo periodo, nonché l'applicazione dell'articolo 114, comma 2, all'informazione di garanzia e pertanto, pur non disponendosi dei dati analitici del numero di notifiche che potranno essere delegate per effetto della norma, viene assicurato che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati alle suddette attività potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
 - in merito alla richiesta di quantificazione delle notificazioni che potranno essere evase mediante l'utilizzo della polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 154, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, viene evidenziato che le stesse rappresentano modalità residuali e facoltative, in quanto delegate dopo una accurata valutazione del giudice o del pubblico ministero ed eccezionali rispetto alla regola generale dettata dall'articolo 148 del codice di procedura penale;
 - in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), viene assicurato che la disposizione in esame non produce effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di misure organizzative tese a garantire l'efficienza dell'attività giudiziaria già previste nel più ampio progetto di digitalizzazione del processo penale, al quale sono state destinate risorse finanziarie legate anche al perseguimento degli obiettivi del PNRR. Al riguardo, viene confermato che le dotazioni strumentali degli uffici giudiziari sono state adeguate nel corso dell'implementazione del processo di digitalizzazione delle attività nel settore penale al pari di quanto già avvenuto nel settore civile, anche in relazione alle nuove modalità operative e lavorative imposte dall'emergenza pandemica per tutto il settore giustizia;
 - per quanto attiene l'applicazione della norma limitativa delle trascrizioni, viene rappresentato che la stessa potrebbe aver prodotto effetti positivi in termini di risparmi di spesa, allo stato non valutati, in quanto assorbiti dal potenziamento delle attività di digitalizzazione realizzate dal Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia, che hanno subito una forte accelerazione in attuazione delle politiche di modernizzazione ed efficientamento del settore giustizia, legate all'informatizzazione del processo civile e penale. Pertanto, viene assicurato che anche le trascrizioni delle registrazioni audiovisive in forma digitale potranno essere garantite mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, già destinate alla transizione digitale dei servizi giustizia che recano nello stato di previsione del Ministero della giustizia stanziamenti di euro 329.872.552 per l'anno 2024, di euro 296.294.196 per l'anno 2025 e di euro 199.708.048 per l'anno 2026,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 201 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

201ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [CALANDRINI](#) rivolge un indirizzo di benvenuto alla senatrice Pirro, entrata a far parte della Commissione bilancio in sostituzione della senatrice Castellone.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(317-533-548-B\)](#) *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Romeo e altri; Menia e altri; Gasparri e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI conviene con la valutazione del relatore, non avendo, per quanto di competenza, nulla da osservare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore.

La Commissione approva.

[\(855-A\)](#) *Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alla proposta 1.14, occorre avere conferma che la predisposizione e gestione della lista dei Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui al comma 3.1 dell'articolo 5, possano rientrare nelle ordinarie attribuzioni della Amministrazioni interessate.

Deve inoltre valutarsi l'inserimento di una clausola di invarianza nell'ultimo periodo del comma suddetto, in ordine al possibile avvalimento della consulenza di organizzazioni, aziende ed esperti.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.111 (già 1.30), che istituisce un nucleo ispettivo interforze senza quantificare i relativi oneri.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, in relazione al testo, fa presente che il Governo non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.14, giacché la misura potrebbe richiedere nuove risorse umane, strumentali e finanziarie. Sull'emendamento 1.111 (già 1.30) conviene con la valutazione di onerosità del relatore, in quanto determina nuovi oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. Sui restanti emendamenti non ha, al pari del relatore, osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.14 e 1.111 (già 1.30).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è posta in votazione e approvata. **(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore **GELMETTI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo che propone di ribadire il parere non ostativo già reso alle Commissioni riunite 1ª e 3ª nella seduta antimeridiana del 7 febbraio. In relazione agli emendamenti, per quanto concerne l'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.3 (testo 2).

Per quanto riguarda l'articolo 3, comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.4, 3.7 (testo 2), 3.8 e 3.9. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 3.10 (identica a 3.11), 3.23 e 3.31. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.45 e 3.59.

Con riguardo all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari che scaturiscono dalle proposte 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.12 e 4.14. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.16. Occorre valutare la quantificazione degli oneri per la proposta 4.18. Riguardo all'emendamento 4.19, occorre avere conferma che le disposizioni operano con le risorse previste a legislazione vigente. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 4.20 e 4.23. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 e 4.30. Occorre valutare i possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta 4.51. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.150 (già 4.52) e 4.53.

In riferimento all'articolo 5, occorre valutare la necessità di apporre la clausola di invarianza all'emendamento 5.5. Comportano maggiori oneri le proposte 5.14 e 5.0.1.

Con riguardo all'articolo 6, comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10 e 6.11. Chiede conferma della disponibilità delle risorse di cui alla proposta 6.150. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari per la proposta 6.151 (già 6.9). Relativamente alla proposta 6.0.150, occorre avere conferma che la soppressione delle autorizzazioni di spesa previste non determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO, concordando con la Commissione, esprime un avviso contrario per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura sulle proposte 1.3 (testo 2), 3.4, 3.7 (testo 2), 3.8, 3.9, 3.45, 3.59, 4.16, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.150 (già 4.52), 4.53, 5.14, 5.0.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10 e 6.11.

Sugli emendamenti 3.10, 3.11, 3.23, 3.31, 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.5 e 6.150, esprime un avviso contrario in quanto dall'attuazione delle menzionate proposte derivano nuovi

o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

In relazione all'emendamento 4.51, si pronuncia in senso contrario per possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla disposizione ivi prevista, mentre sulla proposta 6.0.150 la valutazione di contrarietà è motivata per oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di adeguata compensazione finanziaria.

Con riguardo all'emendamento 6.151, esprime un avviso contrario per inidoneità della prospettata copertura finanziaria sul cosiddetto FISPE, in quanto l'utilizzo del predetto fondo andrebbe a ridurre le risorse destinate ad altre iniziative governative per la realizzazione di interventi considerati parimenti prioritari per il Governo.

Su tutti i restanti emendamenti, concordando con la Commissione, comunica di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), intervenendo in relazione alla proposta 6.151 (già 6.9), osserva che la contrarietà manifestata dal rappresentante del Governo presenta una motivazione di carattere prevalentemente politico.

Il sottosegretario FRENI, accogliendo il rilievo del senatore Manca, prospetta al riguardo l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 (testo 2), 3.4, 3.7 (testo 2), 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.23, 3.31, 3.45, 3.59, 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.51, 4.150 (già 4.52), 4.53, 5.5, 5.14, 5.0.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.150 e 6.0.150.

Sulla proposta 6.151 (già 6.9), il parere è di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta del relatore.

La Commissione approva.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 febbraio.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) richiama le richieste di chiarimento già formulate in precedenza a proposito dell'emendamento approvato 1.10.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso contrario sull'ulteriore corso dell'emendamento 1.10, in quanto la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per la violazione dei divieti in questione al Fondo antibracconaggio ittico determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Poiché non vi sono richieste di intervento, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento approvato 1.10 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

Posta in votazione, la proposta risulta approvata.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita nuovamente il Governo a fornire la relazione tecnica sul provvedimento in

esame, per consentire alle Commissioni di merito di concludere l'esame e presentare il testo all'Assemblea, ove è calendarizzato per la settimana corrente.

Il sottosegretario FRENI fa presente che la verifica della relazione tecnica risulta ancora in corso, confidando di poterla depositare entro la settimana corrente.

Il PRESIDENTE, dopo aver segnalato che il provvedimento è stato da più parti sollecitato, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.4. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 94 (pom.) del 16/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024
94ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che una delegazione della Commissione, composta da lui stesso e dai senatori Cantalamessa e Nave, si è recata a Doha, in Qatar, nei giorni dal 9 all'11 gennaio 2024, per partecipare all'evento "Strategie di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico: le nuove frontiere dell'acqua, dell'irrigazione e del riuso".

Tale evento è stato organizzato dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) unitamente all'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI). Accanto all'iniziativa, fissata il 10 gennaio 2024, la quale si collocava tra le attività italiane all'interno dell'EXPO di Doha 2023, sono stati previsti anche incontri con le Istituzioni e con imprenditori locali sui temi dell'indagine conoscitiva.

In particolare, a livello istituzionale la delegazione ha incontrato Hassan bin Abdullah Al Ghanim, Presidente del Consiglio della Shura, assimilabile al Parlamento, nonché il neo Ministro dell'ambiente e del cambiamento climatico Abdulla bin Abdulaziz bin Turki Al Subaie.

Ulteriori incontri bilaterali con la delegazione italiana hanno visto la partecipazione del vertice dell'Associazione degli imprenditori, Omar Hussein Alfardan, Presidente e CEO di *Alfardan Group*, il direttore generale di *Hassad Food* Mohamed Ali Al-Ghaithani e con l'*acting general manager* Mubarak Al Mansouri, nonché i responsabili della fattoria organica Torba Farm.

Afferma infine che la missione ha offerto la possibilità di scambiare opinioni e buone pratiche sul tema delle strategie di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico in agricoltura, ed è stata accolta positivamente dalle Istituzioni locali.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) manifesta compiacimento per l'ottima percezione che l'Italia riscuote in Qatar, nei confronti del quale l'Italia rappresenta il primo *partner* europeo e il terzo al mondo. Dichiarò altresì di aver apprezzato l'intervento del Presidente durante l'evento organizzato nel padiglione italiano dell'EXPO, incentrato sull'equilibrio tra cambiamenti climatici e innovazioni in agricoltura, nella prospettiva di permettere a tutti l'accesso al cibo di qualità.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) concorda con l'opinione del senatore Cantalamessa circa il successo dell'italianità all'estero. Dopo aver richiamato a sua volta l'incontro con il direttore generale di *Hassad Food*, riferisce che la missione ha rappresentato l'occasione anche per comprendere gli effetti del cambiamento climatico in aree desertiche e - tramite la visita ai padiglioni di altri Stati presenti all'EXPO - per conoscere le diverse strategie nazionali e i modelli di sviluppo. Nota peraltro che il Qatar sta compiendo numerosi sforzi, anche sul fronte agroalimentare, per appropriarsi del deserto e far germogliare la vita.

Il [PRESIDENTE](#) si sofferma conclusivamente sull'attenzione alla biodiversità, sottolineando l'importanza di tali scambi nell'ambito della procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(969\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI n. 1](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

[\(Doc. LXXXVII n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) riferisce sul disegno di legge in titolo, precisando innanzitutto che lo stesso, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera in prima lettura, consta di diciannove articoli, divisi in tre Capi. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a dieci direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a sette regolamenti europei.

L'annesso Allegato A elenca invece 7 direttive, per il recepimento delle quali non vengono proposti principi e criteri direttivi specifici; per l'esercizio delle deleghe relative al recepimento di tali direttive, trovano quindi applicazione, oltre ai principi e criteri delle stesse direttive, i soli principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, richiamati dall'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Con riferimento alle competenze della Commissione, fa presente che il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti: direttiva (UE) 2022/2555, relativa alla cybersicurezza (articolo 3); direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti (articolo 7); direttiva (UE) 2022/431, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (articolo 8); direttiva (UE) 2022/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (articolo 9); direttiva (UE) 2022/2380, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri inerenti alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (articolo 10); direttiva (UE) 2022/2438, relativa agli organismi nocivi delle piante (articolo 11); direttive (UE) 2023/958 e 959, in materia di riduzione di emissione di gas serra (articolo 12); direttiva (UE) 2022/2464, relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (articolo 13); regolamento (UE) 2016/161, relativo alle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (articolo 6); regolamento (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti creditizi (articolo 14); regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (articolo 15); regolamento (UE) 2018/848, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (articolo 16); regolamento (UE) 2017/625, relativo alla *governance* europea dei dati (articolo 17); regolamento (UE) 2023/1113, in materia di trasferimenti fondi e di crypto-attività e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (articolo 18); regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività (articolo 19).

Fra le direttive ricomprese nell'Allegato A, sono incluse la direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la

direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali; la direttiva (UE) 2022/542, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto; la direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea e la direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure.

L'articolo 11, di particolare rilevanza rispetto alle competenze della Commissione, elenca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2438. Tale direttiva modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE con particolare riferimento agli elenchi degli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Passa poi ad esaminare la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023 (*Doc. LXXXVI, n. 1*), inviata alle Camere in base all'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012. La Relazione indica gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea.

Si sofferma, quindi, sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (*Doc. LXXXVII, n. 1*), specificando che essa, inviata dal Governo alle Camere il 20 dicembre 2023, dà conto delle azioni conseguite e dei risultati raggiunti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

I temi relativi a industria e agricoltura sono descritti nella parte II, dedicata alle politiche strategiche dell'Unione europea, in cui si illustrano, tra l'altro, le politiche relative al *Green Deal* europeo (parte II.1, schede 15 - 44), un'Europa pronta per l'era digitale (parte II. 2, schede 45 - 65), un'economia al servizio delle persone (parte II.3, schede 66 - 91).

Menziona poi i *dossier* legislativi e i temi che hanno improntato il dibattito europeo nel 2023, ponendo l'accento sulle materie prime critiche. In merito, fa presente che il 13 novembre 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di regolamento che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Le nuove norme fissano, tra l'altro, un obiettivo volto a fare in modo che almeno il 25 per cento del consumo annuo di materie prime critiche nell'Unione europea provenga dal riciclaggio interno.

Dopo aver accennato all'intelligenza artificiale, sottolinea che la Commissione europea ha proposto un rafforzamento mirato del bilancio in un numero limitato di settori, ritenuti prioritari: Ucraina; migrazione e sfide esterne; competitività tecnologica europea.

Infine, con riferimento al progressivo completamento del pacchetto "*Fit for 55*", volto a raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione europea, ricorda che nel corso del 2023 ne sono state approvate numerose componenti, tra cui: la direttiva (UE) 2023/959 che modifica le norme in materia di scambio di quote di emissione (ETS), rafforzandolo ed estendendolo alle emissioni prodotte dal trasporto (su strada e marittimo) e dagli edifici; il regolamento (UE) 2023/955, che istituisce un Fondo sociale per il clima; il regolamento (UE) 2023/956, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM); il regolamento (UE) 2023/839 sulle emissioni risultanti da uso del suolo, silvicoltura e agricoltura (LULUCF) nel quadro dell'ETS, che aumenta l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell'Ue fissandolo a -310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente entro il 2030, ed assegna agli Stati membri obiettivi nazionali annuali vincolanti dal 2026 al 2030; il regolamento (UE) 2023/857, che modifica il regolamento sulla condivisione degli sforzi (*Effort sharing regulation*), che assegna agli Stati membri obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori non soggetti alla normativa ETS o LULUCF portando l'obiettivo di riduzione ad almeno sotto il 40 per cento rispetto al 2005; la direttiva (UE) 2023/1791, che modifica la direttiva sull'efficienza energetica; la direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva sulle fonti di energia rinnovabili (REDII), incrementando la quota nel sistema ad almeno il 42,5 per cento entro il 2030 fino ad arrivare al 45 per cento; il regolamento (UE) 2023/1804, che mira

a realizzare un'infrastruttura capillare per i combustibili alternativi fissando obiettivi nazionali obbligatori.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, fa presente che la proposta di parere sarà votata la settimana prossima, per consentire i dovuti approfondimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ANCOROTTI](#) (Fdl) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 7ª Commissione.

Evidenzia che, ai sensi del provvedimento in esame, la Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, quali componenti fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico, sociale ed economico e delle tradizioni popolari (articolo 1).

Specifica poi che gli abiti storici sono quelli che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala che essi, unitamente alle manifestazioni inerenti alla loro celebrazione, rappresentano un fattore di sviluppo sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

Dà inoltre conto dell'articolo 3, ai sensi del quale è istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, con i seguenti compiti generali: ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata, al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà; espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo nazionale o all'elenco di cui all'articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, nonché acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario; individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.

I componenti e il presidente del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro del turismo, che disciplina altresì le modalità di svolgimento dei compiti.

Passa poi all'articolo 4, che prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, nonché dell'elenco delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione. Alla tenuta dell'Albo nazionale - pubblicato annualmente nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo - e dell'elenco provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.

Accenna, infine, all'articolo 5, sulla base del quale la Repubblica riconosce il giorno 11 novembre come Giornata nazionale degli abiti storici, al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), nell'anticipare il voto favorevole del suo Gruppo, dichiara di condividere l'iniziativa in esame, anche per le prevedibili ricadute positive sul settore del turismo.

Chiede poi se si preveda la destinazione di specifiche risorse per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche.

Il [PRESIDENTE](#) concede la parola alla senatrice Fallucchi, prima firmataria dell'iniziativa legislativa in esame, perché fornisca chiarimenti in merito alla richiesta della senatrice Licheri.

La senatrice [FALLUCCHI](#) (Fdl) chiarisce che per il momento non si prevede lo stanziamento di

specifiche risorse a favore delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Precisa che la promozione di tali iniziative è tuttavia assicurata dalla istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» il giorno 11 novembre di ogni anno, prevedendo per tre giorni l'organizzazione di eventi ad impatto turistico.

Chiarisce che la scelta della ricorrenza di San Martino, protettore dei sarti e dei conciatori, è diretta ad estendere fino alla suddetta data la durata simbolica della stagione estiva, nonché a valorizzare le connessioni con l'agricoltura legate a tale festività.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita il relatore a formulare una proposta di parere sul disegno di legge in titolo.

Il relatore [ANCOROTTI](#) (FdI) formula una proposta di parere favorevole.

Interviene il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) il quale, pur apprezzando la finalità del testo, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Poiché non vi sono richieste ulteriori di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

[\(855\) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento](#)

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [POGLIESE](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 3ª Commissione.

Evidenzia che esso reintroduce, con composizione e compiti lievemente diversi, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), che era stato istituito dalla legge n. 185 del 1990. Il Comitato era stato poi soppresso, nell'ambito di un più ampio intervento di riorganizzazione delle strutture ministeriali, dalla legge n. 537 del 1993.

Ricorda, quindi, che il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, all'articolo 6, comma 1, ha attribuito le funzioni di indirizzo del CISD al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), stabilendo che esse siano esercitate su proposta del Ministro degli affari esteri (ora Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

Segnala altresì che i profili di interesse della Commissione concernono il coinvolgimento del Dicastero delle imprese. Nel disegno di legge infatti - come si legge nella relazione illustrativa - la reintroduzione dell'organismo ha lo scopo di "assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento" e tale attività "richiede un coordinamento stretto delle decisioni tra i vari Dicasteri coinvolti, in quanto tale materia comporta una serie di valutazioni complesse, caratterizzate da profonde interconnessioni tra la politica estera, la politica di sicurezza e di difesa e la politica economica ed industriale".

Per tali ragioni - prosegue il relatore - il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*. Al Comitato è attribuita la competenza di stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge n. 185 del 1990, nonché le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento. Il Comitato ha anche il nuovo compito di definire criteri generali per l'applicazione dei divieti alle cessioni di materiali.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita il relatore a formulare una proposta di parere sul disegno di legge in titolo.

Il relatore [POGLIESE](#) (FdI) formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento in titolo, alla luce del fatto che la maggioranza e il Governo, in sede di esame di merito, non hanno accordato ad esso l'attenzione e i tempi di discussione che lo stesso avrebbe meritato in ragione della delicatezza dei contenuti affrontati.

Si rammarica, in particolare, che nessuna delle proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico, a suo parere migliorative del testo d'iniziativa governativa, sia stata oggetto di accoglimento o almeno di confronto nella sede di merito.

Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della maggioranza.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) si dichiara contraria alla scelta, posta in essere con il provvedimento in esame, di affidare a un organo politico le decisioni relative agli scambi di materiali di armamento per la difesa, finora assunte da un'agenzia indipendente. Lamenta, al riguardo, sia la concentrazione di potere nel Governo e nella maggioranza sia il venir meno delle garanzie di imparzialità nei processi di trasferimento di materiali di armamento.

In ragione delle considerazioni esposte, dichiara il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della maggioranza.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 151 del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

151a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente CASTELLONE
e del vice presidente RONZULLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 152 del 31 gennaio 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

SILVESTRONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 26 gennaio 2024 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» (996).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 29 gennaio 2024 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:*

«Conversione in legge del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale» (997).

Sulla detenzione in Ungheria di una cittadina italiana

CAMUSSO (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi e colleghe, nelle case di ognuno di noi, ieri, sono comparse delle immagini che credo che nessuno avrebbe mai voluto vedere. Sono immagini che riguardano una nostra concittadina, detenuta in un Paese europeo, uno dei 27 Paesi dell'Unione europea, che veniva tradotta in tribunale in condizioni che forse non abbiamo visto neanche per gli animali accompagnati nei mattatoi: legata mani e piedi, portata attraverso una catena; una modalità che nei tribunali dei Paesi civili non si è mai vista da qualche secolo a questa parte.

Io penso che tutti noi e tutte noi non dovremmo avere alcuna obiezione a condannare esplicitamente l'Ungheria per il trattamento riservato non solo a una cittadina italiana, ma a qualunque persona dovesse subire un processo in quel Paese. *(Applausi).*

Vi è qui una questione che va oltre la nostra concittadina, e cioè come l'Ungheria rappresenti quello Stato di diritto che noi riteniamo fondativo delle ragioni dell'Europa e che, come Paese Italia, dovremmo ritenere ancor di più, visto la fondamentale tradizione giuridica e di giustizia del processo, che riguarda non solo il nostro presente, ma anche la nostra storia. Eppure, siamo di fronte a quelle scene.

Siamo di fronte a un comportamento che riguarda una nostra cittadina e una cittadina europea. Siamo di fronte al fatto che il padre di Ilaria Salis dice da qualche giorno, con insistenza, che quelle scene non sono avvenute solo l'altro giorno. Quelle scene erano già avvenute nelle udienze precedenti. E dice una cosa che penso tutti dobbiamo valutare di grande gravità: in quelle aule di tribunale, anche nelle occasioni precedenti, era presente la nostra rappresentanza diplomatica.

Parlo di gravità perché due sono le cose: o la nostra rappresentanza diplomatica, quindi il Ministero degli affari esteri, sapeva e non ha fatto nulla; oppure la nostra rappresentanza diplomatica non l'ha raccontato e anche questo mi pare un bel problema di funzionamento. *(Applausi).* Eppure, nelle Aule della Camera e del Senato di questo tema si era già parlato ed erano state presentate delle interrogazioni, che non hanno avuto risposta. Dunque il tema c'era: c'era per la voce del padre; c'era per la voce di una compagna di cella che ha rilasciato un'intervista sulle condizioni in cui si era nelle celle; c'era perché la rappresentanza diplomatica aveva già visto quelle scene nei tribunali.

Credo allora che ci siano per noi due problemi. Il primo: bisogna che questa Camera dica con nettezza che non c'è posto nell'Unione europea per Paesi che non applicano lo Stato di diritto *(Applausi)*; non c'è posto nell'Unione europea per chi non applica le regole del giusto processo; non c'è posto nell'Unione europea per coloro che pensano che un detenuto sia persona che perde i diritti umani e il diritto ad essere trattato con equità. Questo lo dico a quei colleghi - ovviamente tramite lei, signor Presidente - che in qualche modo continuano a dire che è imputata di un reato, magari di un reato grave, e quindi se l'è cercata. Non vale mai per nessuno il fatto che essere chiamato a rispondere di un reato possa determinare delle condizioni di inumanità e di non rispetto dei diritti. *(Applausi).* La forza dello Stato di diritto è esattamente questo.

Esattamente per tale ragione, chiedo, a nome del Gruppo Partito Democratico, un'informativa urgente del Governo in Assemblea per dire due cose. La prima: è possibile, per le norme europee e per gli accordi voluti dal Consiglio europeo, che è una cittadina di un altro Stato europeo possa passare l'attesa del processo agli arresti domiciliari nel suo Paese di provenienza, cioè chiedo al Governo che Ilaria Salis torni in Italia subito e che questa sia la condizione minima per garantire alla nostra concittadina le condizioni positive. La seconda cosa è la seguente: vorrei che non ci si nascondesse dietro l'impossibilità o la difficoltà di fare. Noi tutti conosciamo bene le relazioni... *(Il microfono si*

disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatrice, la prego di concludere. Vorrei che i cinque minuti concessi fossero tassativi per tutti, questa volta.

CAMUSSO (*PD-IDP*). Chiudo con questa considerazione, signor Presidente. Vorrei che la nostra Presidente del Consiglio, che - come tutti sappiamo - ha sempre difeso l'Ungheria e il suo presidente Orbán, prenda con decisione l'iniziativa di parlare con i rappresentanti di quel Paese e ottenere dei risultati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Credo di potermi permettere - spero che non sia un fuor d'opera - di dare un'informazione al Senato. Già da diversi giorni ho preso appuntamento con il padre della ragazza - ribadisco, da diversi giorni - che vedrò il 2 febbraio. Non l'ho potuto vedere prima perché era in partenza per l'Ungheria. Il problema - scusate se anch'io intervengo, ma si tratta di una questione che credo interessi tutti, e non solo il Presidente del Consiglio - riguarda sicuramente la dignità dei detenuti, che deve stare a cuore a tutti, in Ungheria e in ogni altra parte del mondo, compresa l'Italia, dove pochi giorni fa ho visto e ho avuto notizia di un sistema non molto dissimile, perlomeno per gli uomini, un po' meno per le donne per la verità, cioè di guinzaglio, di manette non ai piedi.

Quindi credo che il problema, anziché incentrarlo solo su un aspetto internazionale, ce lo dobbiamo porre - lo dico prima degli altri interventi - anche in Italia. Sarà comunque mia cura riferire al padre la sintesi degli interventi che oggi ascolterò ed è per questo che vi ho voluto avvisare prima che li facciate.

MAIORINO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, se vogliamo impegnarci tutte e tutti, in quest'Aula, per migliorare la condizione dei detenuti anche in Italia, credo che questo Parlamento - e certamente il MoVimento 5 Stelle - sia disponibile. Ma oggi si sta parlando di Ilaria Salis, perché credo che il contrasto tra quella fotografia di una donna tradotta in catene in tribunale strida fortemente con i *selfie* sorridenti della presidente Meloni abbracciata ad Orbán e che questo sia motivo di imbarazzo e la ragione del silenzio della Presidente del Consiglio. (*Applausi*).

Il MoVimento 5 Stelle ha chiesto e continua a chiedere un'informazione urgente proprio da parte della *Premier*, perché venga a riferire su quanto fatto e su quanto ancora non fatto perché Ilaria Salis torni immediatamente a casa sua, in Italia. Chiediamo questo alla Presidente del Consiglio e non ad altri Ministri perché siamo preoccupati, in quanto sentiamo un Ministro degli affari esteri dire letteralmente: «Noi non abbiamo avuto informazioni da parte né della detenuta né dell'ambasciata di trattamenti particolari, non avevamo notizie». Oggi Ilaria Salis ha scritto una lettera di diciotto pagine, il padre ha scritto lettere penso a chiunque nel Governo e accorgersi che il Ministro degli affari esteri non ne sa niente è preoccupante. Il ministro Lollobrigida dice che non ha visto le fotografie e quindi non può commentare. L'11 gennaio il ministro Nordio, rispondendo a un'interrogazione proprio qui in Senato, ha detto che l'Italia non è affidabile per poter estradare dei detenuti all'estero perché ha dimostrato storicamente di non esserlo, mettendo addirittura in discussione la reputazione del Paese.

Chiedo a tutte e a tutti, indipendentemente dalle opinioni politiche che legittimamente abbiamo, di anteporre a tutto il resto il rispetto dei diritti umani, il rispetto della dignità della persona e di riportare immediatamente Ilaria Salis a casa sua. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Certamente, ma bisogna vedere chi ne ha la facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, sono contento che lei incontrerà, come ci ha appena detto, il padre di Ilaria Salis nei prossimi giorni, per dare anche lei un contributo - nel suo caso, peraltro, particolarmente autorevole - affinché si possa risolvere al meglio questa situazione e devo dire che fa anche bene a richiamare l'attenzione sulla condizione delle nostre carceri. Le chiederei, però, Presidente, di dirlo in particolare al Governo di questo Paese - come è stato detto adesso dalla senatrice Maiorino - che è stato interpellato sul tema proprio da questo banco, dal sottoscritto, anche durante il *question time* dell'11 gennaio scorso. Sono seguiti anche altri atti parlamentari nei giorni

successivi, con alcune interrogazioni che sono state presentate anche alla Camera. Sono state diverse le forze politiche che hanno chiesto al Governo di intervenire sulla drammatica vicenda che coinvolge la nostra connazionale Ilaria Salis. Devo dire che oggi vedo finalmente qualche passo in avanti, anche se molto relativo.

Ha ragione chi ha detto che il ministro Lollobrigida soltanto poche ore fa ha dichiarato di non aver visto le fotografie di Ilaria Salis in catene e, quindi, di non poter commentare quello che sta accadendo. Devo dire che francamente, signor Presidente, questo davvero fa riflettere e lascia sconcertati.

Il 10 gennaio scorso la senatrice Cucchi organizzò una conferenza stampa in Senato con il padre di Ilaria Salis per spiegare, per l'appunto, cosa stava accadendo in Ungheria, la condizione disumana di carcerata a cui era sottoposta la figlia. Alcuni giorni fa la senatrice Aurora Floridia ha posto la questione in Consiglio d'Europa. Purtroppo, signor Presidente, per giorni, per settimane, da parte del Governo italiano c'è stato un silenzio assordante rispetto a questa vicenda. (*Applausi*). Io non so se le ragioni di questo silenzio sono legate effettivamente all'amicizia con il Governo del Paese di cui stiamo parlando, ovvero all'aver semplicemente sottovalutato la situazione, o se sono legate ad altre questioni. Non lo so e dico anche meglio tardi che mai, perché credo che l'obiettivo principale sia risolvere la situazione.

Peraltro, la stessa Ilaria Salis e anche la sua famiglia hanno sempre detto in questi giorni, in tutte queste settimane e in tutti questi mesi che chiedono il rispetto dei diritti umani. Peraltro, questi giorni che Ilaria Salis deve trascorrere sono di custodia cautelare, perché non c'è alcun processo, non c'è alcuna condanna. Pertanto, anche semplicemente poter dire che Ilaria Salis si è macchiata di chissà quale delitto quando non è stato ancora celebrato il processo mi sembra una questione da rigettare nella maniera più netta possibile. Siamo in uno Stato di diritto e dobbiamo necessariamente far sì che il nostro Parlamento dica parole precise su questa vicenda.

Io condivido molto quello che hanno detto alla fine dei loro interventi le senatrici Camusso e Maiorino. Si faccia rapidamente un'informativa, ma soprattutto si prenda un impegno: questo Parlamento deve dire con chiarezza che chi viola in questo modo i diritti umani si pone fuori dalla legalità, fuori dall'Unione europea. E penso che noi abbiamo il dovere come Parlamento italiano di intervenire su questa vicenda in maniera quanto più puntuale, ma anche quanto più netta possibile.

È un bene che adesso si siano levate anche altre voci, ma dispiace davvero molto aver dovuto vedere le immagini di Ilaria Salis con le catene alle mani e ai piedi per far sì che ci fosse questa discussione di oggi e qualche elemento di attenzione in più. Sarebbe stato molto meglio, sarebbe stata una figura molto più bella quella del nostro Paese se la vicenda Salis fosse stata affrontata con serietà anche nelle ultime settimane e in tutti i mesi precedenti. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, dico direttamente che questa è una questione politica che va risolta anche e soprattutto sul piano politico. Quindi, è necessario che quanto prima la Presidente del Consiglio venga in Aula a dirci cosa sta facendo dal punto di vista politico per tirare fuori Ilaria Salis dalla situazione nella quale si trova e portarla in Italia, eventualmente, a scontare l'eventuale pena qualora questa fosse inflitta. Io sono molto contento di sentire parole di garantismo pronunciate finalmente in quest'Aula: valgono in Ungheria, ma anche in Italia. Chi si trova in uno stato di custodia cautelare non dovrebbe essere in prigione. (*Applausi*).

Ilaria Salis, però, non è soltanto una persona che è stata portata in ceppi in un tribunale di Budapest: è anche una persona alla quale sono state negate cose elementari, come gli assorbenti igienici durante il ciclo, una coperta; è stata messa a dormire su materassi infestati di cimici; è stata chiusa lì dentro da un anno e non possiamo ascoltare dal Ministero degli affari esteri frasi come quella per cui in Ungheria la magistratura è indipendente. Se in Ungheria, come in Polonia (finché, per fortuna, il partito Diritto e Giustizia non ha perso le elezioni), i magistrati fossero stati indipendenti, non avremmo i casi aperti che ci sono nell'Unione europea, che denunciano la violazione delle regole elementari dello Stato di diritto, a partire dall'indipendenza della magistratura. (*Applausi*). Bisogna che questo caso sia trattato politicamente.

Vede, signor Presidente, anche in Egitto teoricamente la magistratura è indipendente, ma questo non ha impedito di trovare una soluzione che salvasse la faccia e portasse in Italia Patrick Zaki (*Applausi*), perché misteriosamente la magistratura indipendente dell'Egitto ha condannato Zaki e misteriosamente il presidente della repubblica al-Sisi ha graziato Zaki. Questo vuol dire che, quando si fa politica estera, quelle rare volte che la si fa in modo efficiente (*Applausi*), si può portare indietro un cittadino italiano, come Ilaria Salis o come Filippo Mosca, che è da otto mesi a marcire in un carcere della Romania, in una cella di 30 metri quadrati, con altri 24 reclusi e, come servizi igienici, un buco nel pavimento.

Noi vorremmo sentire come il Ministero degli affari esteri si sta muovendo. Vede, signor Presidente, io ho fatto un'interrogazione e ho ricevuto una risposta. La risposta del Ministero degli affari esteri è in data 24 gennaio 2024 e dice che il ministro Tajani ha parlato per la prima volta di questo caso con il suo omologo ungherese due giorni prima, cioè il 22 gennaio c'è stato il primo contatto tra i Ministri degli esteri. Ma Ilaria Salis è in prigione dal 13 febbraio 2023. Cosa ha fatto il Ministero degli affari esteri tra il 13 febbraio 2023 e il 22 gennaio 2024? (*Applausi*). Una nota verbale? Una protesta?

Io ho avuto l'onore di servire per due anni al Ministero degli affari esteri e so bene che, quando si vuole fare qualcosa, si prende per un orecchio l'ambasciatore locale - come è stato fatto adesso - lo si porta alla Farnesina e gli si dice che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo vieta trattamenti inumani e degradanti. (*Applausi*). E quello che abbiamo visto in questi giorni è esattamente un trattamento inumano e degradante, vietato dalla Convenzione europea, alla quale l'Ungheria aderisce.

Presidente, qui il discorso è che non è più pensabile - come giustamente dicevano altri colleghi prima di me - che l'Ungheria continui a prendere soldi dall'Unione europea. Fino al PNRR, noi siamo stati contributori netti al bilancio dell'Unione europea; ciò vuol dire che abbiamo finanziato stati come l'Ungheria, mentre loro si facevano un baffo dei principi che servono a entrare nell'Unione europea. Oggi l'Ungheria non entrerebbe mai nell'Unione europea, perché viola tutti i parametri che sono previsti.

Qui bisogna insistere molto chiaramente e stabilire che - da un lato - non è più tollerabile questo comportamento. La Presidente del Consiglio deve vedere il presidente Orban e ci deve venire a dire qui quando lo incontrerà e quando interverrà presso il presidente Orban. Poi, naturalmente, bisogna fare pressione sull'Ungheria e ci aspettiamo che, nei prossimi Consigli europei, l'Italia si schieri con il resto dei Paesi europei per bloccare i soldi che l'Ungheria aspetta per il PNRR, perché chiaramente non è degna di averli. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, credo che siamo rimasti tutti scioccati ieri, quando abbiamo visto alla televisione le condizioni in cui Ilaria Salis è stata tradotta in tribunale. Credo siano delle condizioni assolutamente inaccettabili, che non possono essere compatibili con il rispetto dei diritti umani in un Paese che è parte dell'Unione europea.

Ma credo, colleghi, che sarebbe sbagliato aprire adesso una polemica interna nei confronti del Governo. Il ministro Tajani già oggi ha detto di essere intervenuto in modo energico nei confronti dell'omologo ungherese. Il nostro ambasciatore si è recato presso il Governo ungherese, manifestando la condanna per quel trattamento, che - ripeto - non è umano, non è rispettoso dei diritti civili e non è conforme al diritto europeo. Quindi, credo che il messaggio che debba uscire da questa seduta stasera è quello di una coralità, da parte di tutto il Parlamento, di condanna di quel comportamento e di sostegno all'azione del nostro Governo e, in particolare, del nostro Ministro degli affari esteri. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, penso che possiamo veramente unirici all'indignazione di tutta l'Aula nei confronti delle immagini che sono apparse e che hanno visto un'imputata tradotta in tribunale *in vinculis*.

Credo che la nostra indignazione urli e soprattutto ciò confligga non solo con una nostra sensibilità personale nei confronti di coloro che sono comunque sottoposti a un procedimento, ma anche con le

basi della nostra Costituzione e dei diritti umani, che quindi vanno anche oltre i nostri confini statali e il nostro ordinamento.

Purtroppo - e sottolineo purtroppo - stanno accadendo - e grazie alla velocità dei media ne veniamo immediatamente a conoscenza - altre situazioni in altri Paesi, dove i diritti sono calpestati, dove vediamo delle avvocatesse imputate e condannate per aver difeso i diritti; vediamo donne che possono rischiare la morte o che sono addirittura a essa arrivate, per adulterio o per non essersi coperte il volto. Tutto questo ci indigna. Abbiamo ascoltato la settimana scorsa l'Alto commissario per la difesa dei diritti umani che in Commissione diritti umani ha sottolineato quanto sia grande ancora il lavoro che deve essere fatto per sensibilizzare ordinamenti anche diversi, che hanno magari sistemi normativi diversi, e arrivare a ritenere che i diritti umani sono dei diritti universali e non sono solo relegati all'ordinamento e alla legge del singolo Paese.

Non possiamo quindi veramente fare altro che continuare a insistere e lavorare affinché si possa arrivare a livelli di civiltà e di rispetto anche per coloro che sono indagati, imputati o condannati.

Ho sentito in questa Aula parlare della necessità di far sì che un italiano, sottoposto a un procedimento in un Paese straniero, debba essere ricondotto in Italia per essere sottoposto al nostro ordinamento. Soccorrono a questo anche le valutazioni della Lega, che per tanti anni ha insistito affinché gli stranieri condannati in Italia possano spiare la pena nelle carceri non italiane, ma del loro Paese. Questo è un altro tema. Allora facciamo tutti così? Non lo so. Rimane un grande punto di domanda.

Al di là comunque di quelle che possono essere queste tematiche, non possiamo che continuare a insistere e affermare che i diritti umani devono essere rispettati a livello universale, rivolgendo un grande invito a tutti i Paesi di modificare le proprie prassi, le proprie norme e il proprio modo di pensare alla sensibilità in questo senso. *(Applausi)*.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto due scuole che sono venute a trovarci. La prima è di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. La seconda è di Gaeta, in provincia di Latina. Queste due scuole hanno la caratteristica di essere entrambe intitolate a Enrico Fermi. Avete fatto bene a venire insieme. *(Applausi)*.

Sulla detenzione in Ungheria di una cittadina italiana

SCURRIA (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCURRIA (Fdi). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia si è sempre definito il partito degli italiani e, quando c'è un italiano o un'italiana in difficoltà, noi non facciamo sconti e differenze, anche quando non la pensano neanche troppo come noi. Le immagini che ci sono arrivate ieri dall'Ungheria sconvolgono, stupiscono e non lasciano indifferenti. Dobbiamo solo capire ora se di questo caso dobbiamo farne un caso vero per arrivare a una soluzione o lo dobbiamo trasformare in una inutile polemica politica, che non porterà sicuramente alla sua risoluzione.

Ieri, per esempio, ero nel carcere di Rebibbia per incontrare alcuni detenuti e conoscere le condizioni dei carcerati in quella prigione italiana. Abbiamo visto anche in Italia persone trascinate con catene e manette da colui che sarebbe diventato poi ministro, Di Pietro, quando serviva portare in carcere in manette quelle persone. *(Applausi)*. Lo abbiamo visto con Enzo Tortora. Lo vediamo ancora oggi con tante persone e non solo in Italia.

Dobbiamo ragionare molto, anche a livello anche globale, su come vengono trattati alcuni detenuti in alcune carceri: pensiamo agli Stati Uniti, dove le persone vengono tradotte in manette e in tuta, quasi per cancellare ogni dignità umana. Allora, se questo è, di questo dobbiamo parlare. Anche come Governo abbiamo dimostrato che, quando c'è da riportare qualcuno in Italia, come l'italo-egiziano Zaki, noi lo abbiamo fatto, con una lunga trattativa diplomatica *(Applausi)*, quando altri non ci erano riusciti, perché magari si sta lì a strapparsi le vesti e a fare comunicati stampa, ma poco si interviene. Noi questo invece lo facciamo e lo faremo. Il Ministro degli affari esteri si è adoperato, il Ministro della giustizia sta lavorando sulla materia, ma non cominciamo a mettere in campo cose che non c'entrano nulla.

L'Ungheria è uno Stato dell'Unione europea e per questo è vigilato nel momento delle elezioni

nazionali, nel modo di funzionamento del Governo, dove la giustizia è separata dal premierato e dal potere politico, esattamente come in Italia. (*Applausi*). L'Italia è uno Stato sovrano, indipendente dall'Ungheria. Quindi, per favore, pensiamo davvero alla situazione di quella ragazza e lasciamo perdere le polemiche politiche. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ho preso nota di tutti gli interventi e ne farò tesoro.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 29 febbraio.

L'ordine del giorno della seduta di oggi prevede la discussione generale del decreto-legge su sicurezza energetica e fonti rinnovabili, approvato dalla Camera dei deputati. Le repliche avranno luogo nella seduta di domani. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia, si è proceduto all'organizzazione del relativo dibattito. Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama.

Il calendario di questa settimana prevede, inoltre, l'esame del disegno di legge per l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, collegato alla manovra di finanza pubblica. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 10 di domani, mercoledì 31 gennaio.

Giovedì 1° febbraio, alle ore 15, avrà luogo il *question time* con la presenza dei Ministri della giustizia e dell'agricoltura.

Nella seduta di martedì 6 febbraio, a partire dalle ore 14, sarà discusso il disegno di legge in materia di riforma della giustizia. L'esame del provvedimento proseguirà nella giornata di mercoledì 7 febbraio, fino alle ore 14. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 1° febbraio.

Dalle ore 14 e fino alle ore 18 di mercoledì 7 sarà discussa la ratifica del protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

La seduta di mercoledì terminerà alle ore 18 su richiesta del Gruppo parlamentare Partito Democratico. Nella seduta di giovedì 8 febbraio, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge di riforma della giustizia, saranno discusse la legge di delegazione europea 2022-2023 e le connesse relazioni, nonché il disegno di legge di delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Martedì 13 febbraio avranno luogo le votazioni a scrutinio segreto, mediante schede, per l'elezione di due senatori Segretari e per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Nella settimana dal 13 al 15 febbraio sarà discusso il disegno di legge in materia di controllo all'*import* e all'*export* dei materiali di armamento. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 8 febbraio.

Nella settimana dal 20 al 22 febbraio saranno discussi i decreti-legge in materia di *bonus* edilizi e proroga di termini normativi, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Nella settimana dal 27 al 29 febbraio sarà posto all'ordine del giorno il decreto-legge sull'amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

Nelle giornate di giovedì 15, 22 e 29 febbraio si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio e febbraio 2024:

- Disegno di legge n. 924 - Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 808 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare
- Disegno di legge n. 995 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica

italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (*approvato dalla Camera dei deputati*)

- Disegno di legge n. 969 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)

- Documento LXXXVI, n. 1 - Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

- Documento LXXXVII, n. 1 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

- Disegno di legge n. 866 - Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (*approvato dalla Camera dei deputati*)

- Disegno di legge n. 855 - Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 29 febbraio:

Martedì	30	gennaio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 996 - Decreto-legge n. 181/2023, Sicurezza energetica e fonti rinnovabili (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 7 febbraio</i>)
Mercoledì	31	"	h. 10-20	
Giovedì	1°	febbraio	h. 10	- Disegno di legge n. 924 - Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 1° febbraio, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 996 (Decreto-legge n. 181/2023, Sicurezza energetica e fonti rinnovabili) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 924 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale) dovranno essere presentati entro le ore 10 di mercoledì 31 gennaio.

Martedì	6	febbraio	h. 14-20	- Disegno di legge n. 808 -
Mercoledì	7	"	h. 10-18	Modifiche al codice penale, al
Giovedì	8	"	h. 10	codice di procedura penale, all'ordinamento

			<p>giudiziario e al c o d i c e dell'ordinamento militare</p> <p>- Disegno di legge n. 995 - R a t i f i c a p r o t o c o l l o Italia-Albania p e r rafforzamento d e l l a collaborazione in materia migratoria <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 969 - L e g g e d i delegazione europea 2022- 2023 <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i> <i>(voto finale con la presenza del numero legale)</i> e connessi Doc. LXXXVI n. 1 e Doc. LXXXVII n. 1 - Relazioni programmatica e consuntiva s u l l a partecipazione dell'Italia all'Unione europea</p> <p>- Disegno di legge n. 866 - D e l e g a a l Governo in materia di bullismo e cyberbullismo <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i></p> <p>- Interrogazioni</p>
--	--	--	---

			a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 8, ore 15)
--	--	--	---

Gli emendamenti al disegno di legge n. 808 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 1° febbraio.

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 995 (Ratifica protocollo Italia-Albania per rafforzamento della collaborazione in materia migratoria) e n. 866 (Delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 969 (Legge di delegazione europea 2022-2023) dovranno essere presentati un'ora dopo l'invio ai Gruppi del testo redatto dalla Commissione.

Martedì	13	febbraio	h. 16,30-20	- votazione per l'elezione di due senatori
Mercoledì	14	"	h. 10-20	Segretari e votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti *
Giovedì	15	"	h. 10	(voto a scrutinio segreto mediante schede) (martedì 13, ore 16,30) - Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 855 - Modifiche legge n. 185 del 1990 su

				<p>controllo <i>import export</i> dei materiali di armamento - Sindacato ispettivo (giovedì 15, ore 10) - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 15, ore 15)</p>
--	--	--	--	---

* Ciascun senatore riceverà una scheda per l'elezione dei senatori Segretari e una scheda per l'elezione dei componenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti sulla quale dovrà indicare i nominativi di tre senatori quali componenti effettivi e tre supplenti.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 855 (Modifiche legge n. 185 del 1990 su controllo *import export* dei materiali di armamento) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 8 febbraio.

Martedì	20	febbraio	h. 16,30-20	- Eventuale s e g u i t o a r g o m e n t i n o n c o n c l u s i
Mercoledì	21	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 212/2023, Bonus edilizi (o v e a p p r o v a t o d a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i) (scade il 27 febbraio)
Giovedì	22	"	h. 10	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di t e r m i n i n o r m a t i v i (o v e a p p r o v a t o d a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i) (scade il 28 febbraio)

				- Sindacato i s p e t t i v o (giovedì 22, ore 10) - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 22, ore 15)
--	--	--	--	--

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. ... (Decreto-legge n. 212/2023, Bonus edilizi) e n. ... (Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	27	febbraio	h. 16,30- 20	- Eventuale s e g u i t o argomenti non conclusi
Mercoledì	28	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. 986 - Decreto-legge n. 4 , Amministrazione straordinaria delle imprese di c a r a t t e r e strategico (<i>scade il 18 marzo</i>)
Giovedì	29	"	h. 10	- Sindacato i s p e t t i v o (giovedì 29, ore 10) - Interrogazioni a r i s p o s t a immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>b i s</i> del Regolamento (giovedì 29, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 986 (Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 996
(Decreto-legge n. 181/2023, Sicurezza energetica e fonti rinnovabili)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 924
(Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 969
(Legge di delegazione europea 2022-2023)**

e dei connessi Doc. LXXXVI, n. 1, e Doc. LXXXVII, n. 1

(Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 212/2023, Bonus edilizi)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'

FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 986
(Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,10)

Discussione del disegno di legge:

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 17,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 996, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 8a Commissione permanente, senatore Fazzone, per riferire sui lavori della Commissione.

FAZZONE (FI-BP-PPE). Signor Presidente, intervengo per riferire all'Assemblea che, nonostante l'impegno dei membri della Commissione, di maggioranza e opposizione, vista la mole di lavoro e i notevoli emendamenti presentati agli articoli, non siamo riusciti a ultimare i lavori e quindi arriviamo in Aula senza aver conferito il mandato al relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Fazzone, il disegno di legge n. 996, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signor Presidente, in riferimento alla comunicazione fatta dal presidente dell'8a Commissione, senatore Fazzone, che abbiamo avuto modo di ascoltare, il mio giudizio è che non possiamo arrenderci a una notarile e quasi compassionevole constatazione del modo con il quale non stiamo lavorando. (*Applausi*).

Per l'ennesima volta, viene confermata una patologia, che con il nostro silenzio, rischiamo di trasformare in fisiologia, ma che fisiologia non è. La Commissione, nonostante la correttezza, che voglio riconoscere, e anche l'impegno - mi permetto di dirlo - del presidente Fazzone, che, in questo senso, ha sicuramente espresso una capacità riconosciuta anche da tutti i Commissari, non è riuscita ad esprimere il mandato al relatore né ad affrontare gli emendamenti.

Dall'altra parte, come prova della sua totale sciatteria, il Governo si è presentato in Commissione senza neppure essere in grado di argomentare sugli ordini del giorno presentati (*Applausi*), con un elenco burocratico e pedissequo nel quale esprimeva un sì o un no, e quando qualche Commissario gli chiedeva la cortesia di motivarne le ragioni non era neppure nelle condizioni di farlo.

Questa non è la modalità con la quale si può fare legislazione nel nostro Paese.

Voglio ribadire questo aspetto signor Presidente, perché stiamo discutendo della riforma delle istituzioni e dell'introduzione del premierato. Questa è la prova provata di quello che stiamo provando a spiegare: l'introduzione dell'elezione diretta del *Premier*, in assenza della riforma del bicameralismo perfetto, trasformerebbe il *Premier* eletto dai cittadini in un soggetto intrappolato dentro questa ragnatela.

Cari colleghi, forse oltre a un sussulto di resipiscenza sull'andamento dei nostri lavori e a un maggiore rispetto del Governo nei confronti dell'Assemblea, sarebbe bene riflettere su quanto sta accadendo. Diversamente, infatti, questa patologia, che non può diventare fisiologia, per capriccio, produrrà inevitabilmente i propri effetti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore, comprendo il senso del suo intervento. La Presidenza non può che prendere atto della comunicazione del Presidente e di quanto deciso nella Conferenza dei Capigruppo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Damante. Ne ha facoltà.

DAMANTE (M5S). Signor Presidente, colleghi, oggi siamo di nuovo di fronte a un provvedimento *omnibus* da parte del Governo, un decreto-legge sbagliato alla fonte, a mio avviso, perché di fatto ripropone la stessa ricetta che abbiamo già visto altre volte, a base di trivelle, di gas, di rigassificatore, di nucleare e, per non farci mancare nulla, anche di inceneritori in Sicilia per affrontare il problema dei rifiuti. Ci sono però sempre una scena in questo *modus operandi* del Governo e un copione che si ripetono: qualsiasi atto o provvedimento sia, c'è sempre lo stesso elemento; stavolta è toccato alla tassa ambientale di 10 euro a kilowatt per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kilowatt, votata all'unanimità dal Consiglio dei ministri e poi fortunatamente cancellata alla Camera. Se però viene tolta - e oggi lo voglio ribadire in quest'Aula, soprattutto per i cittadini che ci ascoltano e ci guardano - non è certo grazie alla Lega e a Fratelli d'Italia, che volevano incredibilmente prendersene il merito. La norma è stata tolta perché le opposizioni hanno fatto barricate e lotte in Commissione. (*Applausi*).

Come dicevo prima, è sempre lo stesso copione, come abbiamo già visto in altri atti: si tasta il terreno e si spera che il provvedimento passi inosservato; se però ce ne accorgiamo e lo denunciato, il tentativo viene tolto e parte la raffica di soggetti che se ne vogliono prendere il merito, soprattutto dalla parte della maggioranza. Ma come, era nella norma del Consiglio dei ministri, quindi com'è possibile una cosa del genere? (*Applausi*).

Di nuovo, in questo ennesimo atto, viene fuori lo spudorato dualismo della presidente Giorgia Meloni che, a mio avviso, sconcerta più di quanto la fisica sia stata sconvolta dalla presa d'atto che un fotone

potesse essere contestualmente particella ed energia. Tale dualismo anche stavolta sconcerata, a mio parere, più di quanto la zoologia sia stata sconvolta dalla scoperta di quello strano animaletto che da una parte depone le uova, ma contestualmente è un mammifero, perché allatta i propri cuccioli (sto parlando dell'ornitorinco).

Colleghi, vi siete chiesti quanti voti avrebbe perso la presidente Meloni, se avesse detto in campagna elettorale che avrebbe rialzato le accise sui carburanti? Quanti voti avrebbe perso la Meloni, se avesse dichiarato la sua pavidità di fronte alle banche o, ancora, il suo servilismo e l'accettazione supina degli ordini dell'Europa? Soprattutto mi sono chiesta in questi giorni quanti siciliani e quanti calabresi avrebbero votato la Meloni, se in campagna elettorale fosse stata sincera e avesse detto quello che sta facendo, e cioè: avete presente i Fondi per la politica di coesione che servono per fare scuole, strade, ospedali, rigenerazione urbana? Ebbene, quei soldi me li prenderò io per fare contenti i miei alleati: da una parte la Lega, con il ponte; dall'altra Fratelli d'Italia, che è seduta su una barca di soldi, che decide come e quando allocare; da un'altra ancora, adesso esce fuori Forza Italia, con gli inceneritori in Sicilia. (*Applausi*).

Mentre l'Europa chiude i famigerati impianti, il nostro Governo progetta per la Sicilia un futuro ostaggio di ecomostri ed emissioni nocive che daranno seri problemi di salute ai siciliani e soprattutto alle future generazioni. Tutto questo in dispregio non soltanto dell'Italia, non soltanto della Sicilia, ma soprattutto di due aree di crisi complesse, Gela e Termini Imerese.

Ora vi starete chiedendo come mai parliamo di Gela e Termini Imerese. Ebbene, nel 2022 l'allora presidente della Regione Nello Musumeci, con una diretta Facebook, comunicò ai siciliani di aver finalmente trovato la localizzazione di due potenziali inceneritori e lo faceva senza che l'Assessorato all'energia della Regione siciliana avesse fatto alcun atto, ma lui si sentì in obbligo di comunicare ai siciliani la sconcertante notizia. Uno di questi inceneritori doveva avere sede a Gela, ma il sindaco neanche lo sapeva e l'allora Presidente disse candidamente che era lui a sceglierlo, ma che in effetti gli era arrivata la manifestazione d'interesse di alcune imprese.

In Sicilia infatti funziona così: non c'è un piano regionale dei rifiuti sulla base del quale si decide dove collocare gli impianti, ma ci sono le manifestazioni d'interesse delle imprese. (*Applausi*). Soprattutto, oggi dai giornali apprendiamo che il presidente Schifani, governatore della Sicilia, oggi attore di destra, come il suo predecessore, decide che invece forse l'impianto andrà allocato a Termini Imerese, altra area di crisi complessa (solo due ne ha la Sicilia: Gela e Termini Imerese).

Ecco la volontà di questo Governo di destra per aiutare quei territori, trasformando la Sicilia intera in un *hub* dell'inquinamento, dei rifiuti, della *munizza*, come si dice dalle mie parti. (*Applausi*). Giorgia Meloni è così: pronuncia belle parole a favore di telecamere e poi agisce in senso diametralmente opposto (appunto, l'ornitorinco della politica).

Una cosa però è certa e me la sono chiesta: ma il Governo Schifani, come il suo predecessore, ha fatto qualcosa per migliorare la raccolta differenziata in Sicilia? Certamente no. (*Applausi*). E la Meloni si è chiesta come mai Catania e Palermo sono ancora alla soglia del 20 per cento per la raccolta differenziata? Sapete chi governa la Sicilia dal 2017? Proprio i Governi di destra-centro e proprio Catania e Palermo sono governate da soggetti di destra. (*Applausi*).

I siciliani per l'ennesima volta sono traditi da menti finissime al servizio di *lobby* che guardano esclusivamente al profitto, noncuranti delle macerie che lasceranno e dei gravi danni all'ambiente e alla salute che graveranno sulle generazioni future, sui figli miei, Presidente, e su tutti i figli dei concittadini siciliani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nicita. Ne ha facoltà.

[NICITA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, interveniamo per dovere e per rispetto nei confronti dei cittadini e non soltanto perché i colleghi della maggioranza non hanno interesse, evidentemente, a seguire questo provvedimento, che è stato deciso altrove. Quando ci troviamo in questa circostanza, tale per cui un decreto parte dall'altra Camera, arriva qui al Senato e poi viene posta la questione di fiducia, non sappiamo più come ripetere che si tratta di una mortificazione del Parlamento, innanzitutto dei parlamentari, ma anche del mandato che abbiamo acquisito dai cittadini. Questo è tanto più vero quanto più questi decreti d'urgenza, che è l'unico modo attraverso il quale ormai

l'Esecutivo cerca di governare in questo Paese, hanno un carattere che in alcuni casi non è di urgenza e in altri casi è di estremo ritardo, quindi siamo oltre l'urgenza, ma più spesso sono, com'è stato detto, decreti *omnibus*, in cui ci si occupa di tutto in modo raffazzonato, confuso e molto spesso senza alcun tipo di programmazione.

Oggi riflettevo che questo decreto-legge che parla di energia arriva dopo un anno di Governo Meloni; ricordo bene che i primi decreti-legge si occuparono esattamente di energia (abbiamo avuto i famosi decreti-legge aiuti-*quater*, altri provvedimenti in materia di energia) e noi dicevamo che non si stava risolvendo alcun problema e che saremmo stati costretti a tornare nuovamente sull'argomento.

Quello in esame tratta diverse materie, perché è un decreto-legge *omnibus*: alcune misure effettivamente non sono state abbondantemente oggetto di riflessione (per la verità nelle due Camere, certamente non in questa), ma tantissime questioni non vengono risolte. Ne cito una su tutte: noi abbiamo un impegno che è un'occasione straordinaria, quella di finanziare importanti investimenti energetici attraverso la leva di REPowerEU, che era partita da circa 6 miliardi e poi ha avuto altre integrazioni a seguito della ridefinizione del PNRR, delle quali non sappiamo assolutamente nulla, eppure continuiamo a sfornare decreti-legge in materia di energia. Abbiamo un prospetto importante di risorse da spendere in tempi brevi, ma nel provvedimento in esame i riferimenti a tutto ciò sono molto pochi, perché non si ha notizia dei progetti specifici, né di dove saranno realizzati; non sappiamo se in REPowerEU ci sarà il rispetto dell'obbligo dell'investimento del 40 per cento, né chi stia dialogando con chi. Abbiamo invece altre soluzioni, come quelle abbastanza sorprendenti che la collega ha testé citato e riguardano un emendamento approvato di notte in Commissione alla Camera che attribuisce al Presidente della Regione Sicilia la facoltà di commissario per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti di vario tipo.

In tema di commissariamenti, il presidente Schifani è già commissario delle autostrade; si è fatto commissariare oltre 1,3 miliardi per i fondi di sviluppo e coesione per costruire il ponte; evidentemente, in questa maggioranza di centrodestra, quando si fa carriera, si assume la qualifica di commissari. Naturalmente è un commissariamento della politica: non torno su una serie di questioni che sono state dette, ma evidentemente, quando si usano procedure accelerate (cosa che in teoria potrebbe essere positiva) senza fare attenzione a un'analisi di impatto delle questioni e dei problemi e senza un confronto con i sindaci, con l'Assemblea regionale e con tutte le parti interessate, evidentemente il commissariamento assume semplicemente una logica di potere, di assenza della politica e di eccesso di discrezionalità, che evidentemente non può portare ai risultati desiderati.

Proprio oggi in Sicilia abbiamo avuto notizia di un altro provvedimento di urgenza e di sicurezza nazionale che è stato approvato in questa sede qualche mese fa. Mi riferisco al famoso decreto-legge Ilva, che, come ricordate, cambiava le procedure e attribuiva ai magistrati che avessero interrotto impianti di depurazione o di smaltimento relativi a impianti di sicurezza nazionale la facoltà di far continuare l'attività, contemperando diversi interessi. Abbiamo avuto la notizia che il gip del tribunale di Siracusa ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale di quel decreto-legge, gli stessi che noi avevamo sollevato e che, a distanza di qualche mese, ritornano. Non si può infatti pensare di accelerare procedure o commissariare interi enti superando le esigenze di tutela della salute e del lavoro e di verifica degli impatti ambientali ed economici ai diversi livelli. Eppure questo accade e accade nel modo peggiore.

Avviandomi alla conclusione, osserviamo sostanzialmente che nel 2016 la Corte dei conti aveva detto che di questi impianti che vanno collocati in zone molto particolari della Sicilia non se ne sarebbero potuti fare più di cinque, per ragioni di efficienza dell'ambito territoriale di riferimento. In questo momento sono 18; la caratteristica di regolamentazione che la Corte dei conti chiedeva fosse affidata ad un soggetto pubblico è ancora nelle mani di soggetti privati; poche aziende controllano questo *business* in Sicilia e le caratteristiche di territorio ambiguo nel quale la criminalità organizzata porta avanti i propri traffici restano ancora intatte. Tutto questo avviene inserendo in fretta e furia una norma importantissima per la Sicilia e per la tutela ambientale, di notte, con un emendamento a un decreto-legge *omnibus* che dovrebbe occuparsi d'altro.

Ripetiamo stancamente, come una preghiera, ma senza speranza, questo rito di dover svolgere un

intervento in discussione generale su un provvedimento sul quale verrà posta la questione di fiducia, su un decreto *omnibus* che si occupa di tutto e in molti casi di poco, se non di niente, che tuttavia introduce meccanismi che ci fanno pensare che si faranno dei passi indietro significativi sulla tutela dell'ambiente, senza risolvere le questioni dell'energia.

In Sicilia quasi un anno fa il ministro Urso è andato a visitare il polo industriale, promettendo che quel polo di raffinazione, sul quale oggi sono stati sollevati dei dubbi di legittimità per l'applicazione del decreto Ilva, sarebbe diventato un *hub* europeo. Di europeo qui non c'è niente, non c'è neanche l'*hub*, ma abbiamo fatto invece passi indietro. Ha fatto bene la collega a ricordare che è il centrodestra - anzi, è il destra-centro - a governare in Sicilia da oltre sei anni, che raccoglie purtroppo un consenso frutto del bisogno e non della capacità di questa maggioranza di rispondere a quei bisogni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Farolfi. Ne ha facoltà.

FAROLFI (*Fdl*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, prima di iniziare, per amor di verità, voglio dire che il Governo in Commissione ha chiesto di accantonare i punti su cui venivano chieste spiegazioni, al fine proprio di dare risposte più esaustive: e questa, se me lo permette, caro collega, non la chiamerei assolutamente sciatteria.

Detto ciò, il mio intervento inizia prendendo in considerazione quello che è successo con la guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica, che l'inverno scorso - voglio ricordarlo - ci è costata ben 5 miliardi al mese e che ha rischiato di portare al collasso migliaia di aziende. La guerra in Ucraina ci ha insegnato che dobbiamo cercare di essere i più autonomi possibile, per quanto riguarda non solo l'energia, ma anche le materie prime.

Come dice il nostro Presidente del Consiglio, la globalizzazione non ha avuto gli effetti sperati, anzi la ricchezza si è verticalizzata e gli stati autocrati sono diventati ancora più autocrati. In questo processo, noi e l'Europa abbiamo abbassato la guardia, finendo con il dipendere sempre di più da altri Stati e dando loro la possibilità di tenerci sotto ricatto, com'è successo con la Russia. Questo non deve più succedere.

Diventa quindi prioritario sfruttare le nostre risorse, continuare nella politica di diversificazione delle fonti, già iniziata con il Governo Draghi, favorire e incentivare le fonti di energia rinnovabili. Oggi ci siamo quasi del tutto affrancati dal gas russo, perché, grazie alle infrastrutture già esistenti e nell'ottica della diversificazione delle fonti, importiamo da tanti altri Paesi, quali la Libia, l'Algeria, l'Azerbaigian, il Nord Europa e vari Paesi dell'Africa centrale. Anche il Piano Mattei è propedeutico a ciò.

Questo però non è sufficiente: occorre promuovere e investire nelle rinnovabili. Le misure previste dal decreto-legge ci permetteranno di utilizzare al meglio le grandi potenzialità del nostro Paese e di raggiungere un grado elevato di approvvigionamento energetico, rafforzando la nostra autonomia e contemporaneamente contribuendo al necessario processo di decarbonizzazione.

In un mondo segnato da crisi politiche internazionali e da emergenze climatiche, abbiamo il compito e il dovere di salvaguardare la nostra sicurezza energetica, tutelando l'ambiente, ma anche il nostro settore industriale e la nostra economia. A tale scopo, con questo decreto vengono facilitati gli investimenti in autoproduzione delle rinnovabili per le imprese del settore a intenso utilizzo di energia. L'agevolazione consiste nel fatto che il gestore dei servizi energetici anticiperà per i primi tre anni gli effetti della realizzazione degli impianti, garantendo energia rinnovabile a un prezzo in linea con i costi della tecnologia utilizzata; l'energia così anticipata verrà restituita nei successivi vent'anni.

Inoltre, il decreto prevede una nuova disciplina volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, anche qui a prezzi calmierati, prioritariamente a imprese gasivore. Ricordo fra l'altro che le imprese ad alto consumo di energia in Italia sono circa 3.800.

Tutte queste misure permetteranno quindi di contrastare la volatilità dei prezzi nei mercati, che può mettere a rischio la loro competitività internazionale. (*Applausi*).

È stato poi raddoppiato il finanziamento del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, al fine di sostenere invece le imprese più esposte al rischio di rilocalizzazione.

Per quanto riguarda lo sviluppo dell'eolico galleggiante in mare, il decreto-legge prevede l'individuazione in almeno due porti del Mezzogiorno di aree demaniali marittime da destinare alla

realizzazione di un polo strategico nazionale, estendendo però, allo stesso tempo, la possibilità di individuare porti e aree demaniali idonei anche in tutto il resto del territorio nazionale.

Per incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione, il provvedimento prevede anche un fondo per Regioni e Province autonome, alimentato nel limite di 200 milioni l'anno, che partirà da quest'anno e sarà finanziato fino al 2032. Questo permetterà di garantire misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, a fronte dell'installazione di impianti rinnovabili nelle aree ritenute idonee.

Sono poi considerate strategiche, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale e liquefatto *onshore*, incluse le infrastrutture connesse autorizzate al 10 dicembre scorso. Si tratta quindi di una norma importante per impianti come quello di Porto Empedocle e Gioia Tauro, dove vengono individuate due aree demaniali marittime destinate a tali infrastrutture.

In un momento come questo, in cui la sostenibilità e la sicurezza energetica sono al centro del dibattito, la costruzione e l'operatività dei terminali di rigassificazione di gas liquido naturale *onshore* assumono un ruolo fondamentale non solo per incrementare l'efficienza energetica, ma anche per garantire una maggiore stabilità e sicurezza nel fornire energia a livello nazionale.

In questo decreto-legge sono state anche introdotte alcune disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio scorso (parliamo quindi dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana), al fine di escludere dal contributo riconosciuto dal commissario straordinario i prodotti vegetali non ancora raccolti, che saranno oggetto di altri tipi e forme di contributo. Saranno invece incluse tutte le categorie di prodotti di qualità, come i DOP e gli IGP.

Per le aziende agricole toscane che hanno subito danni nei mesi di ottobre e di novembre è prevista invece la possibilità di accedere alle misure di indennizzo previste dal decreto legislativo n. 102 del 2004, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate per la copertura di tali danni. Sempre per la Toscana, il provvedimento dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree di crisi industriale e, a tal fine, destina 50 milioni.

In merito a queste disposizioni, vorrei far notare alle opposizioni, per suo tramite, signor Presidente, che gli emendamenti presentati, anche alla Camera, richiedono misure che già ci sono e che sono già state previste; quindi o non se ne sono accorti, perché magari erano distratti, oppure l'hanno fatto in maniera strumentale a soli fini propagandistici. (*Applausi*). Il credito d'imposta e i finanziamenti agevolati infatti sono già stati previsti nella manovra finanziaria e per essi sono stati stanziati 700 milioni. Il risarcimento dei beni immobili è inserito in un ordine del giorno presentato alla Camera dal Gruppo Fratelli d'Italia approvato e allegato alla legge di bilancio. (*Applausi*). Anzi, qualcuno piuttosto dovrebbe dire perché non l'ha votata.

Tra l'altro, vorrei ricordare che il risarcimento dei beni mobili per il terremoto del 2012 non è stato contemplato e nessuno dell'allora maggioranza si è stracciato le vesti per ottenerlo.

Per quanto riguarda invece l'agricoltura, sono state previste varie misure a copertura dei diversi danni: alle produzioni, strutturali, da frane e anche ai mezzi agricoli. Si tratta quindi di misure già previste. (*Applausi*). Fare allarmismo (com'è stato fatto con certi articoli usciti sulla stampa locale la scorsa settimana, in cui si diceva che il Governo ha bocciato tutti i sostegni a imprese e privati) solo a fini propagandistici sulle spalle degli alluvionati, lo trovo veramente di cattivo gusto. (*Applausi*).

D'altronde, Presidente, tutto serve per sviare l'attenzione dalle responsabilità per quanto è avvenuto. La verità infatti è che, se si fosse fatta la dovuta prevenzione, tanti danni si sarebbero potuti evitare o, perlomeno, limitare. (*Applausi*).

L'ultimo punto su cui mi voglio soffermare è la fine del mercato tutelato, che tanto ha fatto discutere, ricordando a chi evidentemente ha la memoria corta, oppure ogni tanto si distrae, che si tratta di un impegno preso dai precedenti Governi nell'ambito delle riforme previste dal PNRR. (*Applausi*). È doveroso quindi ricordare, visto che girano narrazioni non corrispondenti alla realtà, che anche nel mercato libero sono previsti tutele per i consumatori e strumenti per prevenire aumenti ingiustificati dei prezzi. Fra l'altro, se consideriamo le stime del quotidiano «Energia», è proprio grazie alla concorrenza tra gli operatori che sarebbero previsti risparmi per i consumatori fino a 120 euro all'anno.

Le persone che si trovano in condizioni economiche svantaggiate, i soggetti con disabilità e i proprietari che hanno un'utenza in una struttura abitativa di d'emergenza a seguito degli eventi calamitosi e i cittadini di età superiore ai settantacinque anni saranno invece automaticamente trasferiti comunque nel servizio di tutela della vulnerabilità.

Mi avvio alla conclusione, sottolineando che tutto questo dimostra il fatto che le nuove regole sull'energia sono convenienti e che il Governo di centrodestra si sta muovendo con determinazione e pragmatismo, senza lasciare indietro nessuno. Con questo decreto-legge stiamo facendo un passo importante nella direzione intrapresa dal Governo di mettere in atto una transizione *green*, concreta, pragmatica e non ideologica, che coniuga la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale, perché l'obiettivo è di continuare con buon senso e avendo ben chiaro l'interesse nazionale a fare il bene dell'Italia e degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

NATURALE (*M5S*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi e colleghe, le lancette della crisi climatica battono inesorabilmente. Urge una strategia a breve e lungo termine coerente nelle iniziative e negli interventi, che devono tendere ad un univoco punto d'arrivo. Il traguardo è stato fissato al 2050, quando dovranno essere azzerate le emissioni di gas serra. Rispettare quella data darebbe qualche speranza di contenere l'aumento delle temperature sotto una soglia compatibile con la vita sul pianeta.

È evidente però che questo Governo non coglie il punto della questione, proponendo l'ennesimo miscuglio di disposizioni, anche contrastanti tra loro. In barba a qualsiasi principio di omogeneità, ci troviamo dinanzi a norme di carattere energetico che si affiancano a quelle sulla gestione dei rifiuti radioattivi, ad esempio, per poi saltare alle alluvioni e ai terremoti; tentativi scomposti di dare un senso alla sbandierata sicurezza energetica. Infatti, il titolo, come al solito, è un tutto dire. Mi sono precipitata a leggere questo decreto-legge, perché ho pensato che forse, chissà, era la volta buona che finalmente si sarebbe andati incontro alla salute del pianeta e si sarebbe fatto qualcosa di davvero utile per la sicurezza energetica. Al contrario, non si vuole andare dalla parte della conversione alla sostenibilità, ma si ignora in modo colposo lo stadio critico in cui si trova il nostro pianeta. Si fa finta di niente, ma non è più consentito questo comportamento.

Invece di guardare al futuro con misure sostenibili, si continua a investire sulle fonti del passato e questo decreto ne è la prova: gas, nuove trivellazioni, nucleare e inceneritori. Non si ascolta la comunità scientifica, neanche quella che già da tanto sta diramando messaggi inequivocabili. Siamo in una lotta contro il tempo per cercare di ridurre gli effetti più devastanti dei cambiamenti climatici prodotti dall'insieme delle attività umane e in particolare dall'uso dei combustibili fossili, le cui emissioni di carbonio si stanno accumulando nell'atmosfera; ma forse non si riesce a capire nemmeno cosa siano questi combustibili fossili, visto che ritornano puntualmente come se nulla fosse.

Si continua quindi a rimestare in un sostanziale solco antirinnovabili, mettendo in atto un piano anacronistico, oltre che profondamente pericoloso.

Il cappio della prassi del monocameralismo si fa sempre più stretto, anche questo a danno del nostro lavoro parlamentare. Questo decreto è arrivato come un fulmine e noi siamo qui a doverlo recepire in maniera passiva. Possiamo almeno parlarne qui in Aula, ma vedo che neanche qui si ha voglia di ascoltare. Ormai tutto arriva e deve passare, calpestando tutti e tutto. Il nostro pianeta, però, merita rispetto e queste azioni, un domani non troppo lontano, purtroppo ricadranno sul nostro conto.

Andiamo a una breve analisi di alcuni contenuti, anche perché citarli tutti significherebbe allungare a dismisura il mio intervento. All'articolo 2 il Governo piazza una disposizione che classifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *onshore*, rieccoci: non solo, il Governo considera tutte le connesse infrastrutture quali interventi indifferibili.

Questo costante primo piano alle fonti fossili non si può certamente considerare un buon biglietto da visita per un Paese che dovrebbe puntare alla decarbonizzazione. Questa progettualità sembra dunque che stia andando decisamente da tutt'altra parte.

L'articolo 8 prevede poi l'individuazione di almeno due porti del Mezzogiorno, delle aree demaniali

marittime, da destinare alla realizzazione di un polo strategico per la realizzazione di piattaforme galleggianti per la produzione di energia eolica in mare. Quello che preoccupa è il coinvolgimento anche dei relativi specchi d'acqua esterni, il fatto che non si tiene conto dell'attuale salute dei nostri mari, un massiccio sviluppo che è evidente non sia adeguatamente pianificato.

Queste piattaforme galleggianti rappresentano una forte pressione sugli ecosistemi marini, già provati da altre sollecitazioni antropiche, sia vecchie sia nuove. Tale preoccupazione è stata confermata anche dal programma per l'ambiente delle Nazioni Unite, che ritengono fondamentale fare chiarezza sugli impatti ambientali e socioeconomici, considerando proprio le interazioni con gli altri settori marittimi, ma qui nulla di questo viene considerato. La missione da non perdere mai di vista è il contrasto all'indiscriminato sfruttamento delle risorse, all'inquinamento, all'acidificazione e alla distruzione degli *habitat*.

Restando agli oceani, oltre alle implicazioni per la biodiversità, l'attuale degrado dei mari è problematico anche dal punto di vista climatico. Non dimentichiamo che gli oceani giocano un ruolo vitale nella regolazione del clima del nostro pianeta. È tassativo quindi riconoscere che anche i grandi progetti di energia rinnovabile *offshore* sono infrastrutture industriali. È pertanto fondamentale comprendere i loro impatti ambientali, per prevenire un'ulteriore degradazione degli ecosistemi.

I possibili impatti dei parchi eolici *offshore* possono essere diversi: cambiamento, degradazione e perdita degli *habitat*; potenziale effetto barriera alla migrazione e al foraggiamento della fauna marina; varie forme di inquinamento da rifiuti, fino all'inquinamento sonoro e luminoso.

Le infrastrutture rinnovabili *offshore* devono quindi seguire attente prescrizioni e non se ne possono aumentare arbitrariamente i luoghi di realizzazione. Lo sviluppo delle energie rinnovabili *offshore* raggiungerà il suo obiettivo se garantirà risposte compatibili con la tutela della biodiversità marina e la resilienza degli oceani per una giusta transizione energetica.

Sorprende poi che un Governo così attento alle politiche migratorie e alla sorveglianza dei confini e dei porti non consideri il fatto che i cambiamenti climatici siano la prima causa proprio dell'emigrazione. Interi popoli si spostano a causa dei fenomeni climatici estremi come la siccità. (*Applausi*). Tali misure sono proprio espressione di iniziative prese con estrema superficialità, inseguendo interessi personali e non certo il bene pubblico.

Un altro importantissimo riferimento va poi fatto ai progetti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Come correttamente rilevato dal WWF, fa specie considerare che l'ulteriore stanziamento di circa 96 milioni per progetti non sia stato finanziato perché non erano *green*, ma si basavano sempre su fonti fossili. Si perdono quindi e non si riescono a investire in maniera corretta nemmeno i fondi del PNRR. La ragione di questa osservazione fa il paio con il perché alcuni di questi sistemi e altri che sono stati anche presentati non siano stati finanziati. La Commissione europea, infatti, ha rilevato che solo 14 dei 29 progetti approvati a livello nazionale rispettano effettivamente il principio di non arrecare un danno significativo. Pertanto, noi andiamo a fare progetti che arrecano danni e questo in base al fatto che solamente alcune delle reti di teleriscaldamento oggetto di intervento risultavano totalmente alimentate da fonti rinnovabili.

Mi avvio alla conclusione e ringrazio per i minuti in più che mi sono stati concessi. A proposito di impianti, voglio sottolineare anche quanto detto dalla collega Damante, ossia che si continua a pianificare la costruzione di nuovi inceneritori. Siamo vicini ai cittadini siciliani e comunque ritengo che alla fine questi interventi arriveranno dappertutto. Sono impianti che producono scorie tossiche e si nutrono di rifiuti di ogni genere, quindi le aree in cui si trovano tali inceneritori potranno diventare dei centri di raccolta di rifiuti di ogni genere. Non si sa pertanto di quale sicurezza energetica si parli, quando l'unica cosa che appare è un rimpallo tra fonti fossili e fonti tossiche.

Per tutte queste ragioni, si tratta di un provvedimento che non può assolutamente trovare il favore del MoVimento 5 Stelle. Concludo con la parte relativa agli eventi disastrosi, alluvioni e terremoti, che hanno ancora una volta messo a dura prova i nostri territori; una parte che ha trovato inclusione in questo variegato corpo di norme. Con questa ultima notazione mi toccherà ripetere un concetto che - ahimè - ho più volte declinato in quest'Aula: stanziare risorse e aiutare nel momento di difficoltà è sacrosanto, ma senza un piano a monte questo modo di agire equivale a voler arrestare il flusso di una

cascata con le mani. Da più di dieci anni proponiamo in ogni sede utile il prontuario di azioni preventive da adottare per evitare che ogni piccolo mutamento del meteo si trasformi in una sciagura. Ripristinare la vegetazione nelle aree urbane insieme a un corretto deflusso delle acque, sostenere la riconversione del sistema di irrigazione, diffondere sistemi di produzione agroalimentare meno idroesigenti: tutto ciò significa alleviare i problemi legati sia all'assenza di precipitazioni sia alla concentrazione delle stesse. Si tratta di azioni che dispiegano effetti benefici a lungo termine e che contribuiscono concretamente alla sostenibilità e alla resilienza delle città.

Curare il ripristino della salute del suolo, promuovere sistemi innovativi per la catena alimentare e puntare sulla agroforestazione: sono queste le materie prime di una ricetta durevole per limitare gli impatti negativi che ostacolano il processo di riequilibrio delle risorse terrestri. Non c'è da attendere neanche un minuto in più: non è questo il Paese che possiamo consegnare alle generazioni del futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, ho diligentemente preso nota del titolo di questo provvedimento: disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. La cosa impressionante è che nessuno degli obiettivi indicati in un titolo così lungo e dettagliato viene conseguito dalle misure previste da questo decreto-legge; misure per lo più insufficienti e di facciata e che in alcuni casi vanno decisamente nella direzione sbagliata.

Prima di tutto e prima di fare anche considerazioni di merito che riguarderanno particolarmente cosa non si è fatto per l'aiuto ai territori colpiti dalle alluvioni, sento la necessità di mantenere una promessa: ossia ogni volta che prendo la parola sulla conversione di un decreto-legge sia fatto il punto su che cosa sta avvenendo a danno delle prerogative e della dignità del Parlamento per colpa dell'abuso di decreti-legge che questo Governo sta facendo come nessun altro Governo prima ha fatto.

Siamo di fronte alla conversione parlamentare del cinquantatreesimo decreto-legge nell'arco di sedici mesi. Penso che questo vada detto tutte le volte, e cioè credo che non ci dobbiamo assuefare a questo modo di legiferare, che è un calcio in faccia ai parlamentari e alla popolazione che i parlamentari rappresentano. Siamo in questo caso il ramo del Parlamento che non tocca palla, quello più preso in giro. Ormai siamo in regime di monocameralismo alternato: la Camera di primo esame può modificare qualcosa, non molto, e se lo fa, lo fa di straforo, sottobanco e male, come dirò in relazione a questo provvedimento; mentre la seconda è la Camera presa in giro, quella che vede arrivare nei suoi organi un provvedimento imm modificabile e che deve mettere un timbro rinunciando in partenza a esercitare le prerogative che fanno parte del corredo di poteri di chi è stato eletto dai cittadini. In questo caso, non solo lo strumento del decreto suscita tali considerazioni per gli abusi che ho ricordato, ma si è decisamente aggravata la situazione facendo entrare nell'atto, di notte, alla Camera una disposizione - quella di cui ha già parlato il collega Nicita - relativa al commissariamento in mano al presidente della Regione Sicilia Schifani delle iniziative per la gestione del ciclo dei rifiuti; disposizione del tutto estranea per materia a quelle che formano l'oggetto di un decreto-legge, pur già così eterogeneo in partenza. Quindi, di calci in faccia al Parlamento invece di uno ne sono stati dati due.

Non si fa niente per raggiungere gli obiettivi che vengono qui delineati: il sostegno alle imprese energivore non c'è, la promozione delle energie rinnovabili non c'è. Sull'abbandono del mercato tutelato sono stati fatti dei pasticci inenarrabili, non mettendo in campo nessuna campagna di informazione che potesse accompagnare i cittadini utenti verso il pieno dispiegarsi di questa novità. Soprattutto, si continua a non prevedere niente di serio e, quindi, a praticare una politica di abbandono nei confronti dei territori investiti dagli eventi alluvionali da maggio in poi: l'Emilia-Romagna, le Marche, la Toscana. Ci sono migliaia di cittadini che, a causa dell'alluvione, hanno perso tante cose di valore materiale e di valore affettivo, che hanno subito danni per migliaia di euro, ci sono imprese che hanno subito danni per decine o centinaia di migliaia di euro. E verso quelle famiglie e verso quelle imprese, siano di Bologna o di Reggio-Emilia, oppure di Prato o di Firenze, servirebbe una politica di

serietà e di verità. Per quelle famiglie conta solo sapere se, a diversi mesi da quando sono state colpite da un dramma così forte, sono arrivate sui loro conti correnti delle risorse oppure no. Sui loro conti non è arrivato niente. La cosa è particolarmente grave per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, perché dall'alluvione sono passati otto mesi. Ma è altrettanto grave per quanto riguarda la Toscana, la terra da cui io provengo, nella quale sono stato eletto senatore, che ha avuto tre miliardi di danni con le esondazioni e le frane del 2 novembre. In quella circostanza la Regione ha compilato un rendiconto importante e dettagliato di quello che è avvenuto, lo ha inviato a Roma e ha atteso risposte che non sono mai arrivate.

Questo è un modo molto sbagliato di procedere. Normalmente le chiacchiere non seguite da fatti producono una forte disillusione nei cittadini e anche sentimenti di rabbia e di costernazione. In casi come questo, dove i cittadini hanno perso tanto di quello a cui tenevano o che era importante nelle loro vite, questi sentimenti di rabbia e di costernazione e questo senso di abbandono sono molto più acuti e più forti del normale.

Noi ci auguriamo che possa esserci un cambio di direzione, che il prossimo decreto-legge - davvero su queste tematiche bisogna intervenire con decreto-legge - contenga, invece dell'affastellarsi confuso di norme eterogenee, una scelta chiara, con risorse certe e tempi rapidi per le popolazioni colpite dalle alluvioni. Finora questo non è avvenuto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Enrico. Ne ha facoltà.

[BORGHI Enrico](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, il decreto-legge in questione tratta di una materia impegnativa, quella della sicurezza energetica, e vorrei dedicare il tempo che ho a disposizione per approfondire un aspetto peculiare, particolare, della cosiddetta sicurezza energetica, che nel caso specifico il decreto-legge in esame denega. Voi vi presentate in Aula dicendo che fate un decreto-legge sulla sicurezza energetica e poi, quando dovete affrontare un tema sul quale vi è un'esigenza specifica, che è stata posta da un deliberato approvato all'unanimità dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, guardate da un'altra parte.

Mi riferisco al destino, al futuro, allo sviluppo delle concessioni idroelettriche in questo Paese, che è un aspetto importante che abbraccia varie questioni. C'è un tema di sicurezza; c'è un tema ambientale; c'è un tema industriale; c'è un tema di rapporti con i territori; c'è un tema di competitività del sistema Paese. Su questo, signori del Governo e della maggioranza, vi siete presentati nel dibattito alla Camera - qui ci consentite soltanto di utilizzare questo tempo per esprimere qualche idea - con idee diametralmente opposte fra loro. Pertanto, per evitare di entrare nel merito delle vostre idee che tra loro sono incompatibili, avete deciso di non decidere.

Tuttavia la realtà si impone, perché intanto stiamo parlando del destino di più di 21.000 megawatt nel nostro Paese; stiamo parlando di 4.840 impianti, di cui 339 sopra i 10 megawatt, cioè l'83 per cento della potenza installata. Più di 1.000 di questi impianti sono collocati nella Regione dalla quale proveniamo io e la senatrice Fregolent, il Piemonte; 887 sono in Trentino-Alto Adige, 747 in Lombardia; per arrivare invece alle punte più basse, 21 sono in Basilicata, 18 in Sardegna, 16 in Puglia. Questi impianti hanno una caratteristica: il 76 per cento ha più di quarant'anni e l'86 per cento di queste concessioni va a scadenza entro il 2029; per applicare il decreto Bersani nel 2029, bisogna partire cinque anni prima a indire le gare, e cioè quest'anno. L'età media di questi impianti è di quarantacinque anni.

Su questo tema abbiamo intanto la prova provata dell'autonomia differenziata pasticciata costruita da questa maggioranza e da questo Governo. Per la verità devo dire non solo da questa maggioranza, perché su questo tema in passato si è data, da una parte, la competenza primaria alle Regioni autonome; lo Stato aveva mantenuto la competenza esclusiva; poi con il decreto-legge semplificazioni del 2018 la proprietà delle opere idroelettriche è stata trasferita alle Regioni con la relativa competenza, aprendo peraltro un contenzioso che le Regioni non sono in grado di gestire dal punto di vista del trasferimento delle proprietà sulle cosiddette opere bagnate e opere asciutte; lo Stato aveva stabilito che chi non avrebbe fatto le gare entro la fine del 2023 sarebbe stato sostituito, ma ciò non è avvenuto, e nel frattempo è successo un florilegio di fantasia e di nulla. Dal 2018, infatti, solo la Lombardia ha indetto tre gare, su cui - da quanto si legge sui giornali - stanno arrivando dei ricorsi. Il

Piemonte ha immaginato un *project financing* che è stato bocciato dall'Agcom. Il Trentino-Alto Adige ha fatto ricorso contro lo Stato, cioè il Presidente della Provincia autonoma del Trentino, leghista, ha fatto ricorso contro la decisione del Governo, dove c'è la Lega. In Friuli stanno andando verso le società miste. In Alto Adige, che sono sempre i più pragmatici, riassegnano le concessioni a fronte di investimenti.

In tutto questo i rapporti con i territori, di cui in questa Aula molti si riempiono la bocca, sono pari a zero, perché non c'è una Regione che abbia stabilito che vi è un vincolo o un nesso causale stringente e cogente tra la riassegnazione delle concessioni e il ritorno dei canoni degli investimenti del coinvolgimento delle comunità locali nei territori di provenienza, che sono solo ed esclusivamente territori montani. Insomma, le Regioni su questo vogliono solo fare cassa, vogliono tenersi i canoni e vogliono escludere dalle compartecipazioni le autonomie locali che sono interessate. Un centralismo regionale, burocratico e miope, che ha prodotto nel frattempo il blocco di tutti gli investimenti del settore: questa è la descrizione in Italia.

Mentre in Italia siamo immersi in questo contenzioso politico, che vede peraltro Fratelli d'Italia, che in passato era sulle nostre posizioni, mentre la Lega spingeva a tutta velocità rispetto alle gare, perché aveva in mente esclusivamente il potere di una Regione, che guida, in Europa cosa accade? In Europa accade che è stata ritirata la procedura di infrazione avviata nei confronti del nostro Paese e nel frattempo - udite udite - tutti i nostri *partner* europei stanno facendo l'opposto di quello che si fa in Italia, e ripeto l'opposto. La Francia proroga le proprie concessioni idroelettriche al 2040, attraverso il meccanismo di statalizzazione dell'EDF. In Svezia, che pure fa parte dell'Unione europea, non è stato posto alcun limite alle concessioni, unitamente alla Norvegia e al Regno Unito, che peraltro non fanno parte dell'Unione europea. In Austria le concessioni scadono dopo novant'anni; in Svizzera dopo ottanta (anche se non fa parte dell'Europa); in Francia, in Portogallo e in Spagna dopo settantacinque. In Italia vogliamo fare le gare e dire che i concessionari dopo vent'anni devono restituire le chiavi. Non ci vuole tanto a capire come finisce dal punto di vista della competizione.

Insomma, i tre aspetti che ho cercato di ricordare sin qui (asimmetria europea, forte disomogeneità delle leggi regionali e regole non chiare per il trasferimento dei beni, che apriranno la strada ai contenziosi) avrebbero consigliato l'esigenza di affrontare e normare la questione con legge statale. Ma non si può, perché chi si riempie la bocca con l'autonomia differenziata dice che questa è una competenza esclusiva delle Regioni. E non si può perché, mentre Fratelli d'Italia era d'accordo con la nostra proposta di rinegoziazione con rinnovo, che peraltro avrebbe consentito quasi 10 miliardi di investimento e un aumento del 10 per cento della generazione idroelettrica nel nostro Paese, Fratelli d'Italia è stata bloccata dall'operazione portata avanti dalla Lega.

E vi è un ulteriore elemento, cari colleghi, a proposito di sicurezza. Se voi intendete avviare le gare idroelettriche su scala regionale, noi rischiamo di aprire la porta a una scalata, a un impossessamento di questi *asset* fondamentali da parte di soggetti che non rispondono al nostro Paese, che non rispondono all'Europa, che hanno tentativi di operazioni speculative e che possono impossessarsi di *asset* essenzialmente funzionali al nostro bisogno. Dopodiché non veniamo a lamentarci se poi qualche fondo sovrano, con sede ad Abu Dhabi piuttosto che a Pechino, diventerà - come si dice - il padrone delle nostre acque, se non siamo in grado di costruire un meccanismo regolatorio efficace e omogeneo. Tutto questo però non può essere affrontato per le questioni che ho cercato di ricordare. E allora, signori del Governo, che avete guardato altrove, delle due l'una: o si attua un'effettiva rinegoziazione, con un rinnovo con regole omogenee, oppure si fanno le gare, ma quelle vere, fatte bene, con la *golden power* e le garanzie, non pasticci come state facendo.

In realtà, però, signora Presidente - avviandomi alla conclusione - avete scelto, soltanto per stare insieme come maggioranza anche su questo punto, di non decidere. Come diceva un pensatore del Novecento, in realtà l'indecisione è la decisione di fallire. Ecco, qui c'è il rischio che voi facciate fallire un settore industriale, un *asset* essenziale del Paese e, visto che vi piace tanto questa parola, c'è il rischio che facciate fallire un'idea di sovranità del Paese. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto in tribuna il secondo gruppo di studenti e docenti dell'Istituto di istruzione

superiore «Enrico Fermi» di Gaeta, in provincia di Latina. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 996 (ore 18,11)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor Presidente, Sottosegretario, colleghe e colleghi, amarezza, delusione, stizza per l'ennesimo provvedimento che non c'è dato approfondire, che abbiamo ricevuto oltre tempo massimo con i banchi dell'Aula della maggioranza vuoti, con la maggioranza ridotta a controfigura dell'azione del Governo e il Paese fuori a subire questa modalità che di democratico non ha nulla e che, deleteria, sta diventando la pratica quotidiana in questo Parlamento, mancando di rispetto all'Italia e ai suoi cittadini.

Ma tant'è, prendiamo atto di questo provvedimento sull'energia, con il quale ci troviamo di fronte a una paradossale e quanto mai pericolosa azione del Governo, dannosa per il nostro Paese. Mentre la politica globale si interroga, in modo sempre più condiviso e competente, sulle modalità e sulle tecniche per condurre il pianeta all'abbandono definitivo delle fonti fossili, il Governo Meloni persevera nel suo testardo e inspiegabile accanimento verso risorse inquinanti e clima alteranti che andavano gradualmente abbandonate già dall'inizio di questo millennio.

Non è la prima volta in questa legislatura che ci troviamo a discutere di energia e, mentre molti Paesi si stanno concentrando da tempo sull'implementazione della transizione energetica, in Italia il Governo Meloni ha deciso di ingranare la retromarcia a occhi chiusi, continuando a investire e puntare sulle fonti fossili, responsabili degli eventi climatici estremi che stanno flagellando l'Italia e l'intera economia.

Persino la COP28, dopo un inizio deludente e nonostante si sia svolta in un Paese petrolifero circondato da colossi petroliferi, è riuscita ad accordare i 196 Paesi partecipanti sulla necessità di allontanarsi dai combustibili fossili, accelerando l'azione entro il 2030, così da raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L'accordo firmato alla COP28, con tutti i limiti di un percorso sicuramente complesso, ma già avviato, ha sollecitato i Paesi anche a triplicare le fonti rinnovabili e a raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030; a ridurre le emissioni di metano nonché ad eliminare il prima possibile i sussidi inefficienti e i combustibili fossili.

Sarebbe stato quindi del tutto logico e naturale aspettarsi che il nostro Governo, impegnatosi sui tavoli internazionali a Dubai, con il nuovo anno iniziasse a tradurre finalmente quelle urgenti iniziative in atti normativi volti a sostenere compiutamente la transizione energetica, affrontando il necessario cambio di passo. Invece no. Ai tavoli internazionali il Governo Meloni ci mette la faccia, firma orgogliosamente accordi e impegni verso l'abbandono di fonti fossili; poi, tornato in Italia, cambia faccia e continua a inseguire una politica energetica obsoleta, con un Piano Mattei inesistente e non condiviso, tanto che anche il presidente della commissione dell'Unione africana Moussa Faki giusto ieri, qui, in quest'Aula, ha lamentato l'assenza di un coinvolgimento con il Governo italiano nella stesura del Piano Mattei, ponendo anche l'accento sulla mancanza di valide soluzioni alla crisi migratoria.

L'assenza di una scrittura concordata con i futuri *partner* africani ha un solo nome: diletterismo e negligenza della prassi più elementare di cooperazione internazionale. Ma alla beffa non c'è fine. La presidente Meloni, annunciando di voler trasformare il nostro Paese in un *hub* del gas, prevede di finanziarlo prelevando 3 miliardi dal Fondo italiano per il clima. Qui si va contro il clima, non per il clima, finanziando il gas con fondi destinati alla sostenibilità. Ma che importa quanto succede nel pianeta e nella stessa Italia, fuori dalle porte decisionali? Il Governo preferisce finanziare delle infrastrutture inquinanti, chiamandole, con un'operazione di *restyling*, «opere di interesse strategico nazionale», impianti che non sono giustificabili nemmeno analizzando i dati economici. L'obiettivo, spacciato per necessità, è ancora quello di autorizzare nuove trivellazioni in mare, rischiando di compromettere ulteriormente quel patrimonio inestimabile che è il territorio italiano. Un Governo che non sa riconoscere e tutelare la vera ricchezza di questo Paese nulla ha di patriottico ed è inutile richiamare continuamente la Nazione se non si ha l'interesse a tutelare l'ambiente in cui quella comunità nazionale vive.

L'impegno normativo va rivolto al settore delle rinnovabili, alla sua implementazione, incentivazione,

promozione e semplificazione. Invece no: l'articolo 2 del presente provvedimento favorisce l'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare a imprese gasivore, qualificando come urgenti anche le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *offshore*. La norma incentiva nuove attività e nuove infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo della produzione di gas nazionale, non solo nei siti interessati da concessioni già esistenti, ma anche in nuove aree marine protette e nell'alto Adriatico, dove, nello spregio di ogni vincolo già presente a tutela dell'ambiente, si potranno condurre attività di ricerca e coltivazione di gas naturale.

Il Governo non ama l'inglese, ma qui, per evitare la comprensibilità, parla di azioni di *gas release*: viene autorizzato il rilascio di gas, azione dannosa e pericolosa, aprendo una preoccupante stagione di trivellazione in territori depositari di una biodiversità e di una ricchezza naturale incommensurabile. È una decisione insensata e motivata, anche perché i consumi di gas continuano a calare nel nostro Paese - forse non lo sapevate - e anche in modo netto: si parla di circa il 15 per cento dal 2022 al 2023, come confermano le stime di Snam Rete Gas; un calo che continuerà anche nei prossimi anni e che è fisiologico, visti gli obiettivi di decarbonizzazione assunti a livello internazionale. Non si capisce, quindi, sulla base di quali dati il Governo ha rintracciato la necessità di impegnarsi per lo sviluppo di nuove infrastrutture gasivore: tutto ciò a spese dell'ambiente, della biodiversità marina e della salute umana.

L'articolo 11, poi, recante misure urgenti in materia di infrastrutture per il *decommissioning* e la gestione dei rifiuti radioattivi, stravolge e svilisce completamente la normativa attinente all'individuazione dei luoghi idonei a fungere da deposito e smaltimento per i rifiuti radioattivi. Fuori da ogni logica, si consente a Comuni e città di promuovere la propria autocandidatura per ospitare nuove discariche di rifiuti tossici e radioattivi. Alla faccia dei Paesi denuclearizzati, adesso nel Governo va di moda chiamare i depositi di scorie nucleari «parchi tecnologici». In questo modo si aggira l'applicazione di tutta una serie di criteri tecnico-scientifici volti alla garanzia della sicurezza nello stoccaggio a lungo termine dei rifiuti radioattivi, che sino ad oggi ancora non hanno consentito l'individuazione di un luogo adatto a tale pericoloso scopo, in un Paese, il nostro - ricordiamolo - fragilissimo a livello morfologico.

L'articolo 14-*quater*, approvato in un *blitz* di notte in Commissione alla Camera - com'è già stato detto - prevede la nomina a Commissario straordinario del Presidente della Regione Sicilia per procedere alla costruzione di due nuovi inceneritori, stanziando 800 milioni di euro sottratti al Fondo sociale di coesione. Si tratta di inceneritori che da circa vent'anni vengono considerati dalla comunità europea e internazionale come residuali nella piramide del ciclo dei rifiuti: una scelta inquinante e inaccettabile per una Regione splendida come la Sicilia, che necessita di fondi per lo sviluppo di progetti e per lo sviluppo delle comunità, tutelando l'ambiente e la salute dei cittadini.

Non è questo che si merita l'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, membro del Governo, ci troviamo di nuovo in quest'Aula a fare sostanzialmente da passacarte all'ennesimo provvedimento governativo. Come prassi alla quale ci avete abituato, il testo è in netto contrasto con quanto si propone, almeno nel titolo. Partiamo dalle basi. Forse questo Governo, qualche Ministro, sentendo COP28, avrà pensato alla polizia o avrà pensato a un supermercato vicino al civico 30, dove magari poter acquistare i fusilli da mandare nello spazio. Ma non è così. Non è così. (*Applausi*).

La ventottesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, appunto la COP28, che si è tenuta tra novembre e dicembre dello scorso anno, ha fissato alcuni obiettivi; tra questi, la volontà di abbandonare progressivamente i combustibili fossili nel settore dell'energia, triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello mondiale e raddoppiare il tasso di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030.

Voi, con questo provvedimento, vi infischiate di quanto stabilito in quella sede, palesando per l'ennesima volta la vostra totale mancanza di una seria, coerente e anche lungimirante politica energetica e climatica. È una cecità volontaria, quella che vi affligge, perché siete voi stessi a coprirvi

scioccamente gli occhi; un non voler vedere, questo, che recherà dei danni enormi al nostro Paese, ai nostri territori e alla nostra gente.

Con l'articolo 4, nella sua formulazione originaria, avevate in mente di finanziare la decarbonizzazione tassando le rinnovabili: una genialata su cui avete fatto marcia indietro - per fortuna - autocorreggendovi per l'ennesima volta, cosa che infatti vi accade sempre più di frequente.

Passiamo all'emendamento Sicilia. Sull'isola non c'è un'emergenza rifiuti: ve la siete inventata, con questo emendamento a questo provvedimento, indicando come commissario all'emergenza Renato Schifani. A questo punto, però, fateci capire bene, perché il discorso si fa un po' complicato. L'emergenza non c'è ma, se ci fosse, Schifani sarebbe uno dei responsabili, visto che la Regione non ha neanche il piano rifiuti.

Quindi, inventate le emergenze e piazzate Schifani, che l'avrebbe creata o comunque mal gestita, come commissario. E questo commissario sfornerà ordinanze praticamente senza vincolo alcuno e potrà dare il via libera alla costruzione di nuovi termovalorizzatori. Pazienza per le emissioni, pazienza per la tutela dell'ambiente. Bruciamo tutto: hai visto mai che a qualcuno, a un certo punto, venga in mente di investire in economia circolare e in raccolta differenziata?

Definite i rigassificatori come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Questo quando, numeri alla mano, sappiamo bene che non è così e che i terminali già operativi sul nostro territorio raramente arrivano a sfiorare l'80 per cento di utilizzazione.

Quanto alle trivelle, quelle che Giorgia Meloni definiva, testualmente, "un aiuto ad alcune grandi lobby" e delle quali lei stessa denunciava il contributo all'inquinamento del nostro mare, ecco l'ennesima giravolta: ora invece sono utili, anzi indispensabili. Anche su questo tema vi siete superati. Il vantaggio atteso per questo Paese, con il vostro provvedimento, sarebbe irrisorio e facilmente colmabile con una corretta manutenzione della rete di distribuzione del gas già esistente. Ma questo, casualmente, a nessuno di voi è venuto in mente.

Altra chicca è l'articolo sullo stoccaggio di CO₂, con il quale scegliete di investire in una tecnologia vecchia di mezzo secolo, costosissima e di dubbia efficacia.

Sul mercato tutelato che avete abolito, in estrema sintesi, consiglate alle famiglie, che dovranno affrontare il conseguente caro bollette, di arrangiarsi e di accendere la TV, dove di sicuro troveranno informazioni utili su come muoversi nel composito mondo delle offerte. Nessuno, però, sta dicendo loro dove trovare i soldi per pagare quegli aumenti.

A tal proposito, consentitemi di rivolgere il mio pensiero e la mia solidarietà agli operatori del *contact center* del mercato tutelato. Nel farlo, voglio citarvi alcune frasi di una lettera dei dipendenti della Tecnocall dell'Aquila, inviata anche al presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Siamo i lavoratori del mercato tutelato dell'energia - si legge nel messaggio - che a breve termine rischieranno di non avere più un posto di lavoro, un salario, la dignità di chi nel lavoro vede il proprio riscatto e quello della propria famiglia.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 18,20)

(Segue DI GIROLAMO). Non perderemo il posto di lavoro per una crisi aziendale, non per una crisi economica come ce ne sono state tante anche nel territorio dell'Aquila, ma ciò accadrà per una scelta politica». (*Applausi*). Cosa risponde Giorgia Meloni a queste cento famiglie che vivono nel collegio elettorale che l'ha eletta?

Signori, qui siamo al ridicolo. Con questo provvedimento burla vi prendete gioco del futuro del nostro Paese, quel futuro a cui fa invece esplicito riferimento l'articolo 9 della nostra Carta costituzionale, precisando che la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni». È un principio fondamentale inserito nella Carta costituzionale grazie al Movimento 5 Stelle; un principio che voi scegliete di non rispettare, perché in tutta evidenza non è tra quelli che animano e determinano le vostre scelte politiche. Stessa cosa dicasi per l'articolo 41, che stabilisce che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente.

Colleghi della maggioranza, è la Costituzione che dovrete portare in Aula e rileggere, e non ridicoli fax con i quali, tra l'altro, fate soltanto una brutta figura (*Applausi*), mostrandovi per ciò che siete.

Dopo un anno e mezzo di Governo, potete vantare nessun merito, ma solo ridicole figuracce, un concetto che vale anche per questo provvedimento con cui state togliendo energia al Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, sono veramente felice di poter intervenire, in nome e per conto del Gruppo Lega, su un provvedimento che, diversamente da quanto rappresentato dalle opposizioni parlamentari, cerca e riesce in gran parte a dare delle risposte a una situazione che - lo si è ricordato - questo Paese ha anche ereditato e che è causata da scelte tardive, da mancate scelte e purtroppo da un contesto internazionale nel quale il nostro continente e il mondo intero si sono ritrovati a causa di eventi susseguitisi dopo la pandemia, con delle guerre che sono ancora in corso che - ahimè - hanno purtroppo condizionato il mercato delle materie prime.

A questo punto non ci resta che esaminare il contenuto di questo testo che dovremo andare a convertire, per acclarare quanto sto affermando. I punti cardine sono la riduzione dell'impatto delle produzioni di energia che fino ad oggi si sono contraddistinte da un utilizzo smodato di quelle materie prime di origine fossile e che, all'interno di un piano che è stato concretizzato in Italia con il piano nazionale italiano per l'energia e il clima, hanno compromesso l'Italia rispetto ad alcuni obiettivi che sono contenuti nelle direttive comunitarie. Ebbene, il frutto del lavoro contenuto in questo decreto è stato originato dalla direttiva n. 2413 del 2023 (RED III), con la quale si sono cambiati, aumentandoli, i *target*, tra cui quello che è stato portato al 42,5 per cento nel consumo finale lordo di energia che deve provenire da fonti rinnovabili. Questo *target*, che è ben più alto del precedente RED II, ci ha evidentemente obbligati ad assumere anche delle precise norme che vanno nel senso di rendere più semplice l'investimento da parte del sistema commerciale degli imprenditori e delle aziende, ossia tutto quello che fa parte della produzione da energie rinnovabili. E soprattutto, merito di questo decreto è incentivare l'autoproduzione di energia rinnovabile da parte di quei settori produttivi energivori che tanto hanno subito, nei mesi scorsi, la fluttuazione impazzita delle materie prime per produrre energia, quale fra tutte, appunto, il gas. È una novità che si intenda agevolare il settore energivoro, ma è assolutamente una strategia di importanza nazionale poter garantire che le nostre produzioni strategiche non subiscano gli effetti di nuovi possibili incrementi del costo del gas, che ad oggi rimane una delle fonti strategiche che ci garantiscono una programmazione della produzione dell'energia indispensabile per i settori produttivi.

Abbiamo ricordato alcuni dei punti fondamentali sui quali questo provvedimento si snoda, ma vorrei, tra le altre, ricordare anche delle norme che posso definire di nicchia, che ritengo indispensabili e fondamentali. Una fra tutte riguarda anche il mio territorio e viene introdotta con l'articolo 3, ovvero la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. Qui si è fatta una scelta di campo veramente lungimirante, cioè permettere al soggetto gestore uscente, al termine della validità del titolo concessorio, di presentare una offerta di investimento, quindi una proposta sul proprio piano industriale da sottoporre a valutazione del soggetto competente che sono le Regioni, per vedersi riconoscere una nuova durata non superiore ai vent'anni rispetto a un piano pluriennale per la promozione degli investimenti. Per chi non conosce il settore della geotermia, vorrei ricordare che questo garantisce, ad esempio, a una Regione come la Toscana qualcosa come un buon 20 per cento di autoproduzione che avviene in quel territorio rispetto al fabbisogno dell'intera Regione. (*Applausi*) .Ritengo che gli investimenti, che ad esempio Enel Green Power ci ha promesso su questo fronte, potrebbero aumentare di molto la capacità produttiva di energia elettrica da questo settore.

Sul fronte, invece, della produzione di energie rinnovabili, devo dire che l'altro aspetto lungimirante del testo in esame è aver diversificato le semplificazioni che sono state riconosciute alla produzione di energie rinnovabili. Questo è assolutamente un bene, perché, ad esempio, aver puntato esclusivamente su una delle nostre capacità produttive quale il fotovoltaico avrebbe esposto il Paese a un grave nocumento, ossia dover accettare il fatto che, nell'ambito del settore fotovoltaico, il *player* mondiale di questo *asset* è, purtroppo, la Cina. Con la Cina, d'altra parte, dovremo fare i conti. Se prendiamo a riferimento il costo dell'energia, esaminando soltanto il settore del fotovoltaico, produrre energia in Europa costa il 45 per cento in più rispetto alla Cina. Costa molto di più anche la produzione di batterie, che è un altro punto sul quale proprio poche ore fa, in Commissione ambiente, la società Enel

ci ha invitati a rendere operativi degli incentivi. Questo perché abbiamo un problema: le energie rinnovabili hanno il difetto di non essere adeguatamente programmabili, ovvero non consentono, diversamente dalla produzione di energia con gas o con il tanto desiderato nucleare, di rendere evidente la capacità di tensione rispetto a quella della potenza erogata. Per questo, come dicevo poco fa, Enel ci ha raccomandato di inserire gli accumulatori all'interno di uno dei prossimi decreti-legge come un punto assolutamente fondamentale per consentire l'accumulazione di energia. Mi riferisco al cosiddetto *permitting*, che consentirebbe, anche nell'ambito dell'installazione, di ottenere un'agevolazione in tema autorizzatorio. Riteniamo che questo sia un altro punto fondamentale.

Abbiamo poi ricordato - e lo ha fatto anche il nostro segretario Matteo Salvini - un altro punto sul quale potevamo intervenire, ma ci è stato detto che è stato contrattualmente compromesso con le misure del PNRR. Mi riferisco all'idroelettrico, un altro strumento competitivo, che l'Italia è l'unico Paese in Europa ad avere reso accessibile attraverso bandi di gara; ciò avrebbe garantito un'ulteriore sicurezza ai soggetti gestori nell'ambito della produzione di energia rinnovabile con capacità programmabile.

Mi avvio alla conclusione del mio intervento rappresentando come nel 2023 il nostro Paese abbia raggiunto una produzione di energia rinnovabile superiore a quella da energie prodotte con materie prime fossili, che ancora ci sia molto da fare su questo fronte e che la competizione internazionale, soprattutto con grandi realtà come quelle cinesi, non possa prescindere, se vogliamo centrare gli obiettivi comunitari, da un intervento a supporto del nostro sistema produttivo e dal riconoscimento delle semplificazioni amministrative tanto indispensabili per rendere veloce l'installazione e l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili.

Ci auguriamo infine che potremo presto utilizzare anche il nucleare come un ulteriore *asset*, sul quale il nostro Paese avrà la possibilità di investire tanta dell'intelligenza nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

*FINA (PD-IDP). Signora Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli senatrici e senatori, noi qui abbiamo il dovere di dire la verità e, nello specifico del provvedimento in esame, di farlo rispetto al metodo e al merito.

La verità nel metodo è che questa è una nobile discussione nella Camera alta, tanto onorevole e blasonata quanto inutile. Noi stiamo solo commentando il provvedimento in esame, non lavorando, non solo perché, come ha spiegato bene il senatore Parrini, siamo alla cinquantatreesima fiducia, ma anche perché abbiamo iniziato la discussione in Commissione stamane alle ore 11; interrompendola, avremo discusso in tutto un'ora o un'ora e mezza; adesso in Aula svolgiamo interventi in discussione generale, poi ci saranno le dichiarazioni di voto e infine la fiducia. Non cambiamo una virgola, non incidiamo su niente. Ormai c'è un chiaro monocameralismo alternato. Mi è capitato di dire in un'altra occasione, in cui si discuteva sempre di temi legati all'energia, che il senatore Leopoldo Elia ha già parlato molto più autorevolmente di me di "fuga dal Parlamento", per rappresentare il fenomeno di degenerazione che da anni ha rotto l'equilibrio tra potere esecutivo e legislativo, mortificando queste Assemblee e comprimendo le prerogative parlamentari di opposizione e anche di maggioranza. Questo è un utile appunto per quando discuteremo di premierato.

Ciò, però, è grave anche per il merito del provvedimento di cui discutiamo: un decreto-legge dedicato alla materia dell'energia e così tanto legato alla prospettiva futura del Paese, che avrebbe meritato tempo e ascolto, apertura e dialogo, confronto e mediazione. Invece, solo un ramo del Parlamento ha potuto discuterne; anche in quel ramo la discussione è stata compressa, caratterizzata anche da qualche *blitz* notturno del Governo (su cui tornerò), impermeabile al contributo e al lavoro delle opposizioni, ma anche della maggioranza.

E fatemi dire che siamo ancora all'ennesimo *record*, nella storia repubblicana, degli emendamenti proposti e ritirati dalla maggioranza, perché c'è un briciolo di consapevolezza, quando si preparano gli emendamenti, del fatto che testi come questi vadano migliorati, ma poi tale consapevolezza subito si ritrae.

Questo decreto-legge potrebbe passare alla storia - lo voglio dire - con il nome forse di "decreto Gava". Sanno bene a cosa mi riferisco i colleghi di Fratelli d'Italia, ma anche della Lega. A decidere su

un cospicuo numero di emendamenti alla Camera è stata la vice ministra Gava, che, cambiando alla radice il contenuto di alcuni di essi, ha ottenuto l'approvazione di misure importanti, votate anche dagli ignari colleghi firmatari, che hanno visto stravolte le loro proposte e che, con grande spirito di responsabilità, per così dire, hanno ritenuto di non opporsi. Lo voglio dire alla senatrice Farolfi, perché eravamo nella stessa Commissione (e glielo dico naturalmente per il tramite della Presidente). A proposito degli ordini del giorno, lei ha detto che non era vero che il rappresentante del Governo non fosse informato sul motivo del "no" ad alcuni ordini di essi ed ha aggiunto che li avevano solo accantonati. La verità è che li abbiamo accantonati perché il Governo non sapeva perché c'era quel "no". (*Applausi*). Questo è importante, guardate, non tanto per lo specifico di quello che è accaduto, ma perché, se di fronte alle proposte emendative o addirittura agli ordini del giorno dell'opposizione, il Governo risponde "non siamo d'accordo e basta", noi possiamo anche chiuderle le Commissioni e scriverci quando siamo d'accordo o meno, perché non c'è nessun dialogo, non c'è nessuna collaborazione e, in definitiva, non c'è nessun Parlamento.

La verità però dobbiamo dirla anche nel merito, proprio perché lungo e altisonante è il titolo di questo provvedimento e dovrebbe rispondere a una domanda di fondo: qual è la direzione del Governo sull'energia? La direzione è ovunque. Qual è la strategia? Tutte e quindi nessuna. Penso proprio a "La Verità" e cito il giornale, perché quest'Aula ha ospitato un importante *summit*, con rappresentanze dei Governi africani. "La Verità" di Belpietro, che è sempre un'ottima fonte per capire qual è la strategia politica di questo Governo rispetto al futuro, scrive: «I soldi per la fuffa del clima usati per fermare gli sbarchi» (è il giornale di questa mattina). Poi, in terza pagina: «I soldi del clima più utili contro gli sbarchi». Insomma, i 5,5 miliardi di cui si è parlato in questo famoso Piano Mattei, per 3 miliardi vengono dal piano per il clima. Questo è il punto: il Governo non ci crede.

Proprio in occasione della discussione con i Paesi africani, il Governo ha avuto modo di dire per la prima volta che noi discutiamo con l'Africa e che ci occupiamo dei problemi dell'Africa con loro e non solo per loro, tranne poi - lo ha detto già la senatrice Floridia - essere smentiti dal presidente dell'Unione africana, che ha detto: «Avremmo auspicato essere consultati». Non so quindi con quali africani abbia parlato la presidente Meloni, ma probabilmente erano comici russi. (*Applausi*).

Noi siamo dalla parte del presidente Mattarella, che riconosciamo come Presidente. Noi lo riconosciamo come presidente, Sergio Mattarella, il quale dice: «Siamo in ritardo nella lotta al cambiamento climatico». Questo è il punto: la strategia di questo Governo va nell'esatta direzione contraria. Partiamo dalle energie rinnovabili e dalle norme di semplificazione a sostegno del comparto, che avrebbero dovuto essere la spina dorsale del provvedimento in discussione. Nulla di tutto questo: nessuna misura concreta e di prospettiva sulle politiche industriali necessarie ad adeguare il sistema Paese alla transizione energetica e alla conversione ecologica, che è la più grande sfida della contemporaneità. Nessuna misura sugli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici, facendo registrare una totale incoerenza con le conclusioni raggiunte dalla COP28, che pure abbiamo sottoscritto. Non fanno breccia nemmeno i richiami dell'ENEA rispetto al fatto che l'industria fotovoltaica in Europa, grazie all'avvedutezza di alcuni Governi, ha fatto registrare un deciso rilancio della politica industriale di settore, spingendo sugli obiettivi ambientali e sociali condivisi a livello europeo.

E poi c'è la beffa, di cui ha già parlato la senatrice Di Girolamo. Abbiamo visto comparire a un certo punto un emendamento con una tassa per i nuovi impianti rinnovabili, in un decreto che nel titolo parla di sostegno alle fonti rinnovabili. Si tratta di un balzello previsto dall'originale articolo 4, eliminato solo grazie al nostro lavoro in Commissione alla Camera, una tassa di 10 euro per kilowatt. Questa è la politica di sostegno e rilancio che il Governo voleva promuovere a favore delle rinnovabili.

Vi è poi il tema del mercato tutelato. Dobbiamo denunciare come ci troviamo di fronte a un totale disinteresse del Governo per famiglie e imprese, del tutto abbandonate. Ci siamo sentiti dire che però era un impegno del PNRR; sì, ma da luglio bisognava accompagnare le famiglie informandole su quello che stava accadendo, altrimenti così diventa un'altra nuova tassa.

Continuiamo a ignorare le effettive rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici dei *contact center* del servizio di maggiore tutela. La clausola sociale in questo settore è stata una conquista frutto di

battaglie giuste fatte in anni e voi, con un colpo di spugna, l'avete cancellata: un'ingiustizia grave e inaccettabile.

L'idroelettrico è un comparto su cui non sappiamo giudicare se il Governo e le forze di maggioranza hanno preferito essere più inutili o più dannose. Abbiamo assistito su questo tema a un ampio dibattito e anche a un'ampia varietà di proposte emendative, ma, come al solito, mentre quelle provenienti dalle opposizioni sono state difese e sostenute, i parlamentari di maggioranza, ancora una volta, hanno risposto "presente" a ogni pedissequo e puntuale "invito al ritiro".

In conclusione, sul tema dei sostegni economici alle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna, la negligenza è troppo grave per non essere denunciata, soprattutto da chi nel proprio ruolo parlamentare, come il sottoscritto, porta con sé l'esperienza umana ed istituzionale di aver vissuto una calamità naturale e la distruzione del proprio territorio. Un Governo che trova il tempo e il modo per la nomina a commissario straordinario per i rifiuti del Presidente della Regione Sicilia, materia del tutto estranea a questo decreto-legge, e non trova il tempo e il modo per chiudere l'attesa lunga mesi delle risposte mancanti alla comunità emiliano romagnola non è un Governo serio. E, ancora una volta, nonostante il Governo, attraverso il Ministro, abbia detto che c'è bisogno di un codice della ricostruzione, ci troviamo a discutere su provvedimenti che, volta per volta, cambiano, facendo del diritto dei cittadini e delle imprese di fronte a un disastro un diritto eventuale, perché cambia da disastro a disastro, da territorio a territorio, di anno in anno. Gli emendamenti che infatti abbiamo presentato e che sono stati bocciati e qui nemmeno discussi, fanno riferimento a diritti che in altre occasioni sono stati riconosciuti e che in questa occasione non lo sono.

Per tutto questo e molto altro non possiamo che essere contrari all'approvazione del decreto-legge, l'ennesimo provvedimento frutto di approssimazione e mancanza di visione; due elementi ricorrenti e costanti nell'azione di Governo, per i quali purtroppo il Paese sta pagando un prezzo sempre più alto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sigismondi. Ne ha facoltà.

SIGISMONDI (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Barbaro, ascoltando l'intervento del senatore Fina e degli altri rappresentanti delle opposizioni, confesso che il centrosinistra mi ricorda il primo giorno di scuola, quando capitava che in classe ci fosse un cosiddetto ripetente, che, nonostante la bocciatura, si ergeva a massimo esperto dell'anno scolastico che stava per iniziare. *(Applausi)*.

Il centrosinistra ha avuto dal primo momento lo stesso identico atteggiamento: dopo anni infruttuosi al governo della Nazione, sciupando la possibilità di incidere sul destino dell'Italia, e dopo essere stato bocciato alle elezioni politiche dagli italiani, oggi sale in cattedra, con la presunzione di voler insegnare alla maggioranza come si governa l'Italia e come si risolvono i problemi della Nazione. Lasciatemelo dire: tutto ciò è surreale.

La domanda che nasce spontanea è come mai, se i rappresentanti delle opposizioni sono tanto bravi, non hanno messo in pratica le loro ricette per l'Italia nei lunghi anni in cui hanno avuto l'onore di governare la Nazione; tale atteggiamento si riscontra in tutte le tematiche di cui si sta occupando il Parlamento e anche in materia energetica.

Presidente, voglio ricordare alle opposizioni, per suo tramite, che l'Italia che ci hanno lasciato è una Nazione con un'elevatissima dipendenza energetica dai Paesi esteri, per lo più dal gas russo. Il conflitto in Ucraina ha evidenziato le conseguenze drammatiche di questa dipendenza sul nostro Paese, mettendo a dura prova il nostro tessuto economico e mettendo in difficoltà la nostra Nazione. L'Italia che il centrosinistra ci ha lasciato è una Nazione in cui le energie rinnovabili coprivano una percentuale non sufficiente a garantire il fabbisogno energetico nazionale. L'impegno di questo Governo, fin dall'inizio del suo mandato, è stato volto a mettere in sicurezza il tessuto economico e a sostenere le famiglie italiane dal caro energia.

Il Governo Meloni, per affrontare con determinazione i problemi energetici della nostra Nazione, sta lavorando su due dimensioni: sia quella interna, sul territorio nazionale, sia quella esterna, mediante l'intensificazione dei rapporti internazionali.

Siamo al Senato della Repubblica *(Applausi)* e non può sfuggire come proprio quest'Aula ieri sia stata

protagonista di un importante appuntamento: mi riferisco ovviamente al vertice Italia-Africa, che per la prima volta è stato elevato al rango di vertice di Capi di Stato e di Governo. Leggo in queste ore e ascolto anche in Aula i tentativi delle opposizioni di ridimensionare ciò che è accaduto ieri; in realtà, siamo tutti consapevoli del successo straordinario dell'incontro (*Applausi*), fortemente voluto dal presidente Meloni per illustrare il Piano Mattei per l'Africa, con il coinvolgimento dell'Unione europea, che ha registrato grandi consensi.

Il Presidente dell'Unione Africana nel suo intervento ha parlato di una cooperazione franca e sincera su interessi comuni, che l'Italia, con una *leadership* illuminata, mantiene con l'Unione Africana. L'Italia, grazie al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sta svolgendo un ruolo che mai in passato aveva avuto. Definisco il vertice di ieri con le stesse parole utilizzate dal Presidente del Parlamento europeo: un cambiamento di mentalità che era atteso da tempo. (*Applausi*).

La nostra Nazione geograficamente è ancorata all'Europa e si protrae nel Mediterraneo verso i Paesi dell'Africa e non poteva esimersi dal rappresentare un ponte diplomatico con Paesi che hanno potenzialità incredibili e inesprese. L'Africa detiene il 60 per cento delle terre coltivabili e il 30 per cento delle risorse minerarie del mondo. Grazie al Piano Mattei è possibile istituire rapporti di cooperazione paritetica che fanno bene all'Africa e fanno bene anche all'Europa. Chi definisce il Piano Mattei una scatola vuota mente sapendo di mentire. (*Applausi*).

Anche sotto gli aspetti energetici, attraverso il Piano Mattei, l'Italia, proprio per la sua posizione strategica, può diventare l'*hub* naturale di approvvigionamento energetico per l'intera Europa. La nostra Nazione può passare da una dipendenza energetica del passato a un protagonismo energetico nel futuro. Lo stesso impegno viene profuso nella dimensione nazionale.

Oggi qualcuno in Commissione, pur di contestare il Governo, ha sostenuto che l'Italia non si starebbe occupando delle questioni climatiche e ambientali. Alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la COP28, è stato ricordato l'impegno del Governo: si sta lavorando alla sostituzione dell'energia a carbone con quella rinnovabile; il Governo italiano ha adottato l'aggiornamento del Piano per l'energia e il clima; si stanno dedicando risorse finanziarie allo studio dei biocarburanti, che possono consentire al sistema dell'*automotive* di utilizzare la neutralità tecnologica, per rispettare l'ambiente senza mettere in difficoltà il tessuto economico e occupazionale. Con l'Europa siamo impegnati a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e a ridurre le emissioni in atmosfera del 55 per cento entro il 2030. Voglio anche ricordare come nella revisione del PNRR, tanto osteggiato dalle opposizioni, il Governo ha inserito maggiori risorse sulla transizione verde. Non solo: recentemente, è anche entrato in vigore il decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili.

Il decreto-legge che stiamo discutendo è solo l'ultimo tassello delle politiche energetiche del Governo Meloni. Sono previste misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori con grande consumo di energia, offrendo una via preferenziale per i progetti proposti da aziende elettrivore.

Il decreto contiene uno specifico fondo, da ripartire tra le Regioni, per l'adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. Sostiene la costituzione di un polo strategico per l'eolico galleggiante in mare; stanziando risorse per l'attuazione dei progetti finalizzati allo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento; introduce semplificazioni per snellire i procedimenti amministrativi; rifinanzia il fondo italiano per il clima con 200 milioni di euro per l'anno 2024.

Le opposizioni hanno sollevato il tema delle estrazioni di gas. Su questo aspetto dobbiamo essere chiari. Si parla di transizione ideologica e pragmatica. Non vorrei dover inserire anche un'altra definizione: la transizione ipocrita (*Applausi*), quella che fa finta di non vedere il contesto nel quale ci troviamo ad operare, che dovrebbe essere ancora più chiaro dopo l'audizione in Commissione ambiente della società Enel, proprio questa mattina, durante la quale è emerso che, ancora oggi, la maggior parte dell'energia elettrica si ottiene bruciando il gas.

Il Governo è impegnato, come ho appena ricordato, a incentivare la produzione da fonti rinnovabili, ma in questa fase di transizione bisogna scegliere se il gas per produrre l'elettricità lo vogliamo

ottenere importandolo da altre Nazioni, con i noti rischi causati dalle dipendenze energetiche, oppure estraendolo dal territorio nazionale a un costo minore. Su questo tema mi piacerebbe sentire parole chiare da parte delle opposizioni.

La leggenda metropolitana che il Governo Meloni non avrebbe una strategia energetica per la Nazione è dunque smentita dai fatti, così come la vicenda dei lavoratori del *contact center*. Senatrice Di Girolamo, mentre lei è qui in Aula a pontificare, a pochi metri da qui, poco fa, è appena terminata una riunione, promossa dal senatore Liris e dai parlamentari abruzzesi di Fratelli d'Italia, con i rappresentanti delle sigle dei sindacati nazionali e con quelli del Ministero dell'ambiente e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per tentare di risolvere un problema che avete causato voi (*Applausi*), con l'impegno preso con l'Europa per uscire dal mercato tutelato. Ancora una volta, il centrodestra si trova a dover risolvere un problema che voi avete creato quando eravate al Governo! (*Applausi*).

Voglio ricordare che l'emendamento per la clausola sociale, il 36-ter, lo abbiamo proposto proprio noi di Fratelli d'Italia (*Applausi*), così come alla Camera abbiamo seguito i lavori con l'emendamento 4-bis, per dare la possibilità di inserire una premialità per chi assume i lavoratori del *contact center*.

Questi sono i fatti del centrodestra e noi continuiamo su tale percorso, per garantire la sicurezza energetica, raggiungendo contestualmente gli obiettivi climatici di decarbonizzazione, consapevoli che, grazie al Governo Meloni, oggi l'Italia ha finalmente una visione politica che mancava da anni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, nei giorni scorsi è stata celebrata la ricorrenza mondiale del Giorno della memoria, dedicato alla Shoah, lo sterminio, una delle tragedie più immense della storia dell'umanità. Sono state intraprese molte iniziative. Nei giorni precedenti, la senatrice Segre ed altri colleghi si sono recati a Milano, in luoghi emblematici della tragedia delle deportazioni, che anche in Italia purtroppo si verificarono.

In questo contesto di ricordi e di iniziative, vorrei rilevare qui in Aula, affinché ciò resti agli atti, alcune dichiarazioni sconcertanti che non hanno avuto, secondo me, il risalto adeguato sugli organi di informazione, sempre attenti all'analisi del capello e a ogni tipo di verifica, quando esponenti del centrodestra fanno affermazioni, che a volte, anche con deformazioni e con esagerazioni, vengono attaccate. Ho letto frasi e parole sconcertanti pronunciate invece da Beppe Grillo, che tutto sommato è ancora una specie di *leader* politico, il quale, con una sua dichiarazione credo sui *social* in riferimento al Giorno della memoria in ricordo della Shoah, ha detto letteralmente: «Bisognerebbe avere il coraggio di interrompere questo ciclo distruttivo», cioè il ciclo distruttivo di queste memorie. «Bisognerebbe avere il coraggio di dimenticare per poter perdonare». E ancora: «La cosa più difficile è dimenticare tutte queste cose che sono successe e passare alle nuove generazioni degli altri valori, degli altri concetti. E allora io propongo che ci sia un giorno della dimenticanza e del perdono». Quindi Grillo ha affermato che, invece di avere il Giorno della memoria per ricordare quella tragedia, bisognerebbe stare zitti e fare il giorno della dimenticanza.

Credo che le affermazioni di Grillo siano molto gravi e sfiorino l'antisemitismo. Non oso immaginare cosa sarebbe accaduto se, a ruoli inversi, qualcuno di quest'ala del Parlamento avesse detto di non ricordare il Giorno della memoria e la Shoah: si sarebbe giustamente sollevato di tutto e di più. Queste dichiarazioni pericolose e gravissime di Grillo fanno un po' eco a tutte le manifestazioni in corso. Ho visto anche ieri sera in televisione manifestazioni che, con il pretesto di tutelare i giusti diritti del popolo palestinese, dicono che Israele va distrutto e va cancellato. Anche ieri sera li ho visti nei telegiornali e nei *talk show*.

Noi riteniamo che il Giorno della memoria vada onorato, parlando e raccontando. Questo Senato si onora di avere una Commissione presieduta dalla senatrice Segre, volta al ricordo e alla memoria.

Grillo vorrebbe il silenzio; noi invece parleremo per condannare l'orrore della Shoah e non faremo quello che, in maniera sciagurata, Grillo si è augurato che accada. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, il mio Gruppo si è iscritto per intervenire, tramite me in particolare, a fine seduta appositamente perché si era iscritto il senatore Gasparri, e sapevamo che ne avrebbe sparate altre delle sue. (*Applausi*). Purtroppo nemmeno la Giornata della memoria lo frena dallo strumentalizzare un argomento così sensibile, di fronte al quale si dovrebbe avere il pudore di abbassare la polemica politica; invece, il senatore Gasparri ha colto l'occasione per fare esattamente il contrario.

Noi ci domandiamo, signor Presidente, come mai Gasparri sieda ancora in quest'Aula (*Applausi*); come mai Gasparri ancora non abbia chiarito il suo ruolo all'interno di una società di consulenza di *cybersecurity* che opera anche con Stati stranieri; come mai Gasparri si permetta il lusso di minacciare querele a colleghi senatori che svolgono in pieno il loro mandato, che non fanno altro che denunciare opacità e scarsa trasparenza nelle istituzioni e che quindi svolgono il proprio ruolo, al contrario di lui, con onore e disciplina.

Io davvero denuncio la strumentalizzazione della Giornata della memoria e ricordo a tutti, innanzitutto al senatore Gasparri, che ha persino tirato in ballo la senatrice Segre, che sull'istituzione della Commissione presieduta dalla senatrice Segre sui discorsi di odio, il suo partito, così come tutti quelli del centrodestra, si astenero. Questi sono i fatti. (*Applausi*).

[ROJC](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attualità dell'umiliazione dei diritti di Ilaria Salis e della civiltà giuridica italiana ed europea rende ancora più doveroso ricordare il centenario della nascita di Loris Fortuna, uomo e politico che ha messo al centro i diritti individuali e civili. Lo stesso svilimento della politica da chi predicato e da chi praticato ci porta a riflettere su chi invece, come Loris Fortuna, fece della politica un mezzo per portare avanti grandi battaglie che permisero all'Italia di crescere. La sua fu una parabola condivisa con le menti più lucide dei progressisti del dopoguerra.

In questo contesto va letta anche la sua netta presa di posizione nei confronti della repressione sovietica della rivolta d'Ungheria, che lo portò ad allontanarsi dal Partito Comunista e aderire a quello socialista. Figlio della resistenza, deportato, ha rappresentato in Parlamento il Friuli-Venezia Giulia per sei legislature, sapendo essere anche portavoce della nostra specificità. A ripercorrere la sua attività parlamentare, è impressionante riconoscere in Loris Fortuna una capacità di precorrere i tempi e di antivedere con ampio anticipo le tematiche che il naturale ampliamento dei diritti avrebbe reso evidenti a tutti: dai problemi delle carceri e della giustizia all'attualissimo tema del fine vita, ha saputo leggere con lungimiranza le questioni che sarebbero emerse potentemente nei decenni successivi e fino a oggi.

Nobile espressione del riformismo laico e radicale, Fortuna capì che la comunità nazionale slovena del Friuli-Venezia Giulia era parte integrante della nostra specificità. È del 1971 la sua proposta di legge, la prima che pose le basi per una discussione seria in Parlamento durata trent'anni, un atto democratico di grande rilievo, come scriveva lo stesso Fortuna, una necessaria dimostrazione di civiltà e di fraterna convivenza di popoli che pacificamente lavorano e collaborano nell'ambito dello Stato.

Le sue erano battaglie per i diritti e per il diritto e le sue iniziative politiche si integrano perfettamente nel cammino dell'Italia verso la modernità: il diritto al divorzio, fino ad allora appannaggio di chi poteva seguire altre strade per sciogliere un matrimonio, la normativa sull'interruzione di gravidanza, che ha dato possibilità alle donne di scegliere, ma soprattutto di veder tutelato, in tale difficilissima scelta, il diritto alla salute e anche alla comprensione nel sistema delle strutture pubbliche.

Queste sono state battaglie vinte, talvolta più per volere popolare che dei partiti, ma che comunque hanno definito il sistema valoriale entro il quale si sviluppava l'attività politica di Loris Fortuna. Sono battaglie che hanno cambiato il Paese e che hanno permesso, nel 1976, anche la revisione del diritto di famiglia, a lungo attesa in un'Italia che presentava tratti patriarcali e maschilisti inaccettabili. Tra i

diritti che Fortuna difese da subito vi sono quello dei lavoratori e, nello specifico, la protezione della manodopera minorile e femminile (e quest'ultima ancora non trova una sintesi dignitosa nel quadro complessivo del nostro ordinamento).

Raccogliamo una sua eredità quando chiediamo che vengano riconosciuti per legge il salario minimo, la parità salariale tra uomini e donne, il congedo parentale e il contrasto alle inaccettabili morti dei ragazzi nell'alternanza scuola-lavoro. La qualità del lungo elenco delle sue proposte di legge ci conferma la qualità della visione che Loris Fortuna ha offerto all'Italia, una visione che rimane attuale e che, nonostante i decenni passati, dà senso al nostro lavoro e illumina le nostre Aule. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, le manifestazioni di protesta degli agricoltori che stanno bloccando le strade di molti Paesi europei, dalla Germania alla Francia, alla Romania e all'Italia, non sembrano arrestarsi. Sono infatti centinaia i trattori che in questi giorni e anche in queste ore stanno occupando diverse città europee ed italiane. Significative sono le immagini che ci giungono dal Parlamento europeo a Bruxelles, con filo spinato di sbarramento pronto a respingere l'arrivo degli agricoltori in protesta.

In Italia le proteste hanno interessato tutte le Regioni, a partire dal Piemonte fino alla Sicilia, con lo scopo di rimarcare il grave stato di difficoltà in cui versa il settore agricolo, sul quale stanno ricadendo gli effetti delle scelte scellerate della politica agricola dell'Unione europea (*Applausi*), sempre più orientate a favorire modelli che danneggiano i nostri prodotti e le nostre eccellenze.

È una mobilitazione spontanea che si sta propagando in ogni dove, senza distinzione di interessi nazionali, mirata a scardinare il sistema unionista europeo che per troppi anni ha proliferato in azioni normative distanti dagli interessi dei cittadini.

Il Governo non può e non deve restare indifferente. Sappiamo che dietro le proteste c'è il lavoro umile di tante persone e di tante piccole imprese che oggi più che mai rappresentano un baluardo a difesa di quell'importante patrimonio di biodiversità che caratterizza il nostro Paese e di cui gli agricoltori sono preziosi custodi. Il ruolo dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio è oggi una realtà e per questo mi auguro che in tempi brevi possa trovare approvazione definitiva alla Camera dei deputati il nostro disegno di legge già approvato in quest'Aula.

L'agricoltore è una figura centrale per l'ambiente, per l'agricoltura e per il cibo che consumiamo. La sua presenza, fortemente radicata nel territorio in cui vive e lavora, lo rende infatti riferimento di primaria importanza nell'azione di contrasto agli effetti dell'abbandono dell'attività agricola, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e del rischio idrogeologico, permettendo inoltre al nostro Paese di rappresentare un'eccellenza nella produzione di alimenti di elevata qualità, che sono alla base di diete sane ed equilibrate, come lo è quella mediterranea.

È una figura, quella dell'agricoltore, che dev'essere sostenuta e guidata, soprattutto nell'affrontare le sfide lanciate dal *green new deal* europeo e non affossata con politiche che fino ad oggi hanno prodotto l'effetto di un aumento generalizzato di costi e oneri a carico dell'agricoltura e sostenuto l'adozione di modelli alimentari basati sul consumo di cibo di scarsissima qualità, prodotto a partire dall'uso di farine di insetti e di carne coltivata in laboratorio, cui quest'Assemblea ha detto di no per il nostro Paese. (*Applausi*).

Tali politiche sono sempre state duramente criticate dal Gruppo Lega. Dall'insediamento di questo Governo abbiamo lavorato per raggiungere in Italia e in Europa obiettivi importantissimi per i nostri agricoltori.

In particolare, abbiamo bloccato l'*iter* di presentazione della proposta di regolamento sul nutri-score (*Applausi*) e approvato il programma di promozione europea dei prodotti agroalimentari per il 2024, senza che venissero penalizzate le nostre produzioni, in primo luogo vino e carne, che sono vere eccellenze. Abbiamo inoltre sostenuto la bocciatura - e lo rivendichiamo - della proposta di regolamento sui prodotti fitosanitari. (*Applausi*).

Noi siamo consapevoli che tanto ancora deve essere fatto e dobbiamo impegnarci per fare in modo che la nostra agricoltura tragga maggior beneficio dall'attuazione delle politiche europee legate alla

strategia del *green deal*. Non possiamo però abbandonare i nostri agricoltori, che con costanza e dedizione contribuiscono col proprio lavoro a preservare l'ambiente, il territorio e le tradizioni italiane che scrupolosamente custodiscono e tramandano alle generazioni più giovani. Viva gli agricoltori italiani! (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 31 gennaio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 31 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 19,14*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Cosenza, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Gelmetti, Giacobbe, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Ostellari, Rando, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Tajani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Losacco e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (996)

(presentato in data 26/01/2024)

C.1606 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'interno

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (997)

(presentato in data 29/01/2024);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 (998)

(presentato in data 30/01/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª (Aff. costituzionali) e 3ª (Aff. esteri e difesa)

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (995)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

C.1620 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 29/01/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Gilberto ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (996)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.1606 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 29/01/2024).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 23 gennaio 2024, ha trasmesso il documento concernente la proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento (COM(2023) 529 final), approvato, nella seduta del 17 gennaio 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 23) (Atto n. 340).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governmento, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 26 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

- alla dottoressa Giovanna Romeo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa;
- al dottor Emanuele Coletti, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa;
- alla dottoressa Alida De Angelis, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa;
- al dottor Lorenzo Marchesi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa;

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governmento, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Creazione di uno spazio unico europeo di dati sulla mobilità (COM(2023) 751 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (COM(2023) 797 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 8a Commissione permanente.

Federazione italiana golf, trasmissione di atti

Il Presidente della Federazione italiana golf, con lettera in data 12 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le relazioni sulle attività svolte ai fini della realizzazione del progetto "Ryder Cup 2022", accompagnate dalla rendicontazione analitica dell'utilizzo delle somme assegnate, riferite agli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 341).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 9 del 6 dicembre 2023, depositata il successivo 26 gennaio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (*Doc. VII, n. 56*) - alla 1a, alla 2a e alla 5a Commissione permanente;

sentenza n. 10 del 6 dicembre 2023, depositata il successivo 26 gennaio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie (*Doc. VII, n. 57*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 29 gennaio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 176*);

della Fondazione Festival dei Due Mondi - ONLUS, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc.*

XV, n. 177).

Interrogazioni

[FINA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

il 27 ottobre 2023 è stato assunto al protocollo del Comune de L'Aquila il fascicolo ANAC n. 4872/2022, avente ad oggetto la "Direttiva programmatica sull'attività di vigilanza dell'ANAC per l'anno 2022 - Attività di vigilanza nell'Area dei contratti pubblici ex art. 213, comma 3 del d.lgs. 50/2016. Ricognizione attività negoziale Comuni medi riferita al triennio 2020-2022. Nota di definizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici";

la nota sottolineava come "il ricorso all'affidamento diretto sia stato lo strumento più utilizzato dal Comune dell'Aquila per l'affidamento di lavori nel triennio di riferimento" e che "un ricorso così ampio a procedure semplificate (affidamenti diretti e negoziate), in luogo dell'espletamento di procedure aperte (solo 7 in ben 3 anni) costituisce quantomeno l'indice sintomatico di una carenza nella fase programmatica quale fase propedeutica nell'affidamento di appalti pubblici";

l'ANAC segnalava inoltre come in alcune procedure il valore a base d'asta sia prossimo alla soglia prevista per gli affidamenti diretti e che tale circostanza induceva a rilevare che l'importo potrebbe essere stato artificialmente ridotto per ricorrere all'affidamento diretto, con conseguente limitazione della concorrenza ed evidenti ripercussioni in materia di trasparenza, pubblicità, tutela ed apertura del mercato;

in conclusione, ANAC sollecitava, per il futuro, a tenere conto di quanto rilevato, "in vista di un adeguato e puntuale rispetto della normativa, soprattutto in riferimento alla necessità di una programmazione efficace quale fase propedeutica all'affidamento degli appalti ed un maggior rispetto del principio di rotazione";

ancora il 2 gennaio 2024 ANAC ha comunicato la definizione di un procedimento riguardante il Comune di Pescara, in cui si contestava la non conformità della gestione delle procedure di affidamento degli appalti di lavori attuata nel periodo tra il 2022 e il primo trimestre del 2023 alle disposizioni di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in merito al principio di rotazione e del più generale principio del *favor participationis*, oltre che dei principi di economicità ed efficacia dell'agire della pubblica amministrazione;

dell'avvenuta definizione del procedimento ha dato notizia agli organi di stampa il consigliere regionale Antonio Blasioli, il quale sottolineava come il Comune di Pescara abbia "sistematicamente violato le prescrizioni dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamenti diretti a vantaggio sempre delle stesse ditte e senza dunque attenersi al principio di rotazione e di libera concorrenza", aggiungendo che "in alcuni casi (...) i lavori sono stati per giunta realizzati prima della pubblicazione della determina di affidamento";

considerato che le problematiche rilevate da ANAC sembrano risultare più frequenti allorquando non siano tenuti in debito conto i principi di trasparenza e buona amministrazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche,

si chiede di sapere:

quali azioni, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo ritengano di intraprendere al fine di garantire idonee forme di monitoraggio di fenomeni come quelli riportati;

quali iniziative intendano porre in essere al fine di garantire un'efficace azione di prevenzione di fenomeni limitativi della concorrenza e dei principi di trasparenza e rotazione;

quali siano i programmi di valorizzazione delle buone pratiche promossi da diverse amministrazioni locali al fine di garantire *standard* di buona amministrazione.

(3-00901)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

dal maggio 2022 nel Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) vi è un Centro di accoglienza straordinario (CAS), con 156 posti disponibili presso un immobile, individuato d'intesa con la competente Prefettura (l'ex colonia CIF, Centro italiano femminile), sito in via Colonie 9 nella località di Bibione, per dare ospitalità ai profughi in fuga dalla guerra in Ucraina;

nel corso del tempo, nella predetta struttura sono state ospitate oltre 100 famiglie con il permesso di protezione temporanea, nella quasi totalità donne con minori;
grazie all'impegno dell'Amministrazione comunale e della Città metropolitana, delle istituzioni scolastiche, del volontariato, della parrocchia e del personale del Sistema sanitario nazionale, tali famiglie si sono integrate nel tessuto sociale ed anche economico locale;
attualmente i profughi ucraini ospitati risultano essere in totale 43, di cui 24 adulti e 19 minori;
a quanto risulta all'interrogante il 17 e il 19 gennaio 2024 sono state inviate dal Servizio centrale del sistema accoglienza e integrazione, SAI, ai soggetti istituzionali preposti e al CAS di San Michele al Tagliamento 4 lettere con le quali è stato disposto il trasferimento, senza alcuna motivazione, pena la decadenza del diritto di accoglienza, di 19 persone, di cui 7 minori, nei centri SAI di Vasto, Chieti, Jesi, Figline Vegliaturo (Cosenza), Torrecuso (Benevento) e Avellino;
i profughi interessati, rispetto ai quali non vi è mai stata una protesta per la loro presenza, si sono rivolti formalmente a tutte le istituzioni competenti, comprese le sedi diplomatiche ucraine in Italia, esprimendo il proprio assoluto disappunto per il trasferimento disposto, ribadendo altresì la ferma intenzione di rimanere nel territorio, anche per garantire continuità rispetto al percorso scolastico intrapreso dai figli e del percorso di cura per gli adulti affetti da patologie gravi e gravissime, si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito;
se non ritenga opportuno intraprendere le necessarie iniziative perché non si proceda con il trasferimento di persone che, come evidenziato in premessa, si sono positivamente integrate nel tempo nel tessuto sociale ed economico locale, assicurando loro, invece, la possibilità di poter continuare a rimanere presso la struttura di San Michele al Tagliamento.

(3-00902)

[MISIANI](#), [VERDUCCI](#), [FRANCESCHELLI](#), [D'ELIA](#), [CAMUSSO](#), [ROJC](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [VALENTE](#), [RANDO](#), [DELRIO](#), [TAJANI](#), [FURLAN](#), [BASSO](#), [MANCA](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nelle ultime settimane, i presunti successi riscossi dal Governo in sede europea hanno contribuito ad alimentare, in seno alla maggioranza, una retorica trionfalistica sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza;

l'approvazione della proposta di revisione del piano, contenente l'iniziativa RepowerEU, e la successiva erogazione della quarta *tranche* di fondi legata al raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati impropriamente utilizzati come prova inconfutabile dell'operato virtuoso del Governo, nonché della ritrovata credibilità dell'Italia nei consessi europei;

le valutazioni sul lavoro fatto dall'Esecutivo italiano sul fronte della gestione dei fondi, però, non basta a celare le enormi difficoltà e le profonde contraddizioni riscontrate nel processo di attuazione dei progetti del PNRR. Allo stato attuale, inoltre, emergono in tutta evidenza numerose criticità legate soprattutto alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni;

nonostante siano passati quasi due mesi dall'approvazione in sede europea del piano rivisto, mancano all'appello ancora moltissime informazioni, a partire dal quadro finanziario contenente l'elenco aggiornato di tutte le riforme e degli investimenti previsti. Il rilascio di queste informazioni è legato all'entrata in vigore di un decreto-legge che dovrebbe dare attuazione alla revisione del piano. Tale misura era stata annunciata dalla Presidente del Consiglio dei ministri durante la conferenza stampa di fine anno ma il provvedimento non è stato finora emanato;

tale *impasse* amministrativa ha comportato, negli ultimi mesi, il mancato aggiornamento delle fonti ufficiali preposte al monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti del PNRR. Pertanto, ad oggi è impossibile stabilire con precisione come sia stato modificato il piano e a che punto sia l'*iter* procedurale. Per diverse settimane, infatti, l'unico documento disponibile che fornisse informazioni in tal senso era un resoconto emanato dalla Commissione europea. Si trattava però di una relazione che accennava in maniera scheletrica alle principali modifiche apportate, lasciando inevasi numerosi

quesiti;

nello specifico, il Parlamento, gli enti territoriali e i cittadini sono stati tenuti all'oscuro di alcuni particolari di fondamentale importanza, tra cui l'entità dell'importo assegnato, i nuovi obiettivi programmatici (*milestone*) e i singoli progetti da realizzare nell'ambito della revisione del piano. Manca, infatti, un quadro aggiornato delle risorse assegnate a ogni misura, oltre a una descrizione dettagliata degli interventi che vada oltre il mero titolo. Questo vale anche per il piano RepowerEU, cioè un'intera missione che si va ad aggiungere al PNRR, con interventi di cui a oggi di certo si sa poco o nulla;

il profilo che desta maggiore preoccupazione, però, è quello riguardante la trasparenza della raccolta dei dati riguardanti i progetti in corso. Grazie anche alla costante pressione esercitata da enti privati afferenti alla società civile, il Governo, tramite la Ragioneria generale dello stato, si era impegnato a pubblicare degli aggiornamenti trimestrali riguardanti lo stato di avanzamento dei singoli progetti;

l'ultima pubblicazione, tuttavia, risale allo scorso 4 dicembre 2023. La raccolta dati più recenti sui circa 229.000 progetti attualmente in corso non sono quindi allineati al piano modificato. Questo comporta, tra l'altro, un impedimento nel determinare le sorti degli interventi (tuttora presenti nell'ultimo *dataset* pubblicato) rientranti nelle 9 misure che il Governo ha deciso di definanziare;

per tutti questi motivi, non è dato sapere come sia cambiato il PNRR e a che punto si trovi lo stato di avanzamento dei lavori: informazioni, queste ultime, fondamentali per capire concretamente come stiano procedendo opere e interventi che avranno ampie ricadute sulla vita quotidiana dei cittadini italiani,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno finora impedito, ad ormai due mesi dall'approvazione del PNRR rivisto, la pubblicazione dello stesso con tutte le informazioni concernenti il nuovo quadro finanziario e l'elenco aggiornato delle riforme e degli interventi previsti e in che tempi si intenda garantirne la trasmissione al Parlamento;

quali misure si intenda intraprendere per garantire una maggiore trasparenza nella raccolta e nella pubblicazione tempestiva dei dati afferenti allo stato di avanzamento dei singoli progetti del PNRR;

se si intenda adottare, e in che tempi, il "decreto-legge PNRR" annunciato nella conferenza stampa di inizio anno, e se in tale provvedimento si intenda inserire anche le misure, in particolare in favore degli enti locali, per l'attuazione di tutte le misure e i progetti inopportuno definanziati con la revisione del PNRR.

(3-00904)

[CAMUSSO](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [VERDUCCI](#), [FRANCESCHELLI](#), [ZAMBITO](#), [ROSSOMANDO](#), [MISIANI](#), [ROJC](#), [NICITA](#), [VALENTE](#), [RANDO](#), [FURLAN](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

ANPAL Servizi S.p.A. versa attualmente in una condizione di paralisi totale: non è stata ancora stata definita la programmazione delle attività per il prossimo biennio, il *budget* finanziario pluriennale, contenente i relativi affidamenti, è lungi dall'essere approvato e non si hanno ancora notizie riguardo alla riorganizzazione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende adottare, a seguito della soppressione dell'Agenzia stabilita con l'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;

il citato articolo 3 prevede, infatti, che "Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL è soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, altresì, alla

riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.";

ciò nonostante, il destino di ANPAL Servizi non è affatto chiaro e ad aggravare ulteriormente la situazione sono state le dimissioni anticipate del presidente Massimo Temussi, il quale, dopo solo dieci mesi dalla sua nomina, tramite un comunicato su "LinkedIn" del 17 gennaio 2024, ha annunciato di aver assunto il ruolo di direttore generale delle politiche attive per il lavoro presso il Ministero;

come riportato sul sito "Camere del lavoro autonomo e precario" (CLAP), "Nell'ultimo messaggio inviato alla comunità professionale il 13 dicembre scorso - che sarà ricordato come una sorta di nota testamentaria - nel dichiarare di aver trovato un'azienda in totale stallo si è assunto 'pomposamente' la responsabilità di rilanciare l'azione strategica dell'agenzia e di realizzare nel corso del suo mandato un profondo processo di rinnovamento e di riorganizzazione, salvo poi dimettersi appena un mese dopo, accomodandosi verso altri e più vantaggiosi lidi. Posizione che sarà onorata - come egli stesso ha tenuto a chiarire - esattamente con il medesimo senso di responsabilità. Per la verità, si è presentato sin dall'inizio come un *temporary manager*, ma non ci ha dato neppure il tempo di comprendere le sue reali doti manageriali. Piuttosto abbiamo visto all'opera solo la temporaneità del suo incarico";

tutte le promesse e gli annunci di Temussi non sono stati onorati;

premesse inoltre che:

come già riportato nell'interrogazione con risposta immediata 3-00726, svolta il 5 ottobre 2023, si continua a ritenere che Temussi, in quanto indagato per reati, come associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, abuso di ufficio, rivelazione di segreti di ufficio, corruzione aggravata dal metodo mafioso, traffico di droga, corruzione, anche con l'utilizzo del metodo mafioso e peculato, non fosse la persona idonea a ricoprire un incarico così importante;

in quella occasione, la Ministra in indirizzo affermò: "ANPAL Servizi (...) opera nel campo delle politiche attive del lavoro ed è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale realizzando azioni e programmi in collaborazione con le Regioni e gli enti locali per migliorare le capacità di creare opportunità di occupazione, soprattutto con riferimento alle categorie deboli del mercato del lavoro. In questo senso, nell'ottica dell'importante e radicale riforma delle politiche attive del lavoro che il Governo ha intrapreso e in considerazione del ruolo che ANPAL Servizi assumerà con la riorganizzazione in atto della struttura ministeriale e il riassorbimento di ANPAL, si è proceduto alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione in data 9 marzo 2023 con un decreto firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle norme di legge vigenti";

a tutt'oggi del processo di riorganizzazione non si è visto ancora nulla e a giudizio degli interroganti ANPAL Servizi è oggetto di continui e irresponsabili cambi di vertice, seguiti dal commissariamento, nella desolante indifferenza della Ministra,

si chiede di sapere quali misure e in quali tempi la Ministra in indirizzo intenda finalmente adottare per procedere alla riorganizzazione della "nuova" Agenzia, dando alla stessa stabilità, presupposto imprescindibile e necessario per lo svolgimento adeguato della sua azione strategica.

(3-00905)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[VERDUCCI](#), [BAZOLI](#), [ROSSOMANDO](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

i risultati dell'autopsia hanno confermato il suicidio di Matteo Concetti, il giovane di 25 anni trovato morto nella sua cella di isolamento il 5 gennaio 2024 nella casa circondariale di Ancona-Montacuto;

il giovane, originario di Rieti, già sotto terapia farmacologica per un disturbo relativo al bipolarismo, aveva manifestato a chiare lettere, durante un colloquio con i genitori, la volontà di togliersi la vita nel caso in cui fosse stato sottoposto nuovamente ad un regime di isolamento;

si tratterebbe, pertanto, di una "morte annunciata", consumatasi nonostante le stringenti misure di sorveglianza che dovrebbero vigere all'interno degli istituti penitenziari. Spetterà agli inquirenti

acclarare se vi sia stata o meno negligenza da parte del personale medico, che ha rilasciato il nullaosta sanitario al trasferimento;
ciò che è certo è che il tragico decesso di Matteo Concetti non è un caso isolato, ma si inserisce nel solco di un *trend* ben consolidato, che vede aumentare di anno in anno i suicidi nelle carceri. Una vera e propria strage silenziosa che si consuma nell'indifferenza generale;
in tal senso, è emblematico il rapporto stilato dall'associazione "Antigone", da sempre in prima fila per la tutela dei diritti dei detenuti. I dati ci restituiscono un quadro alquanto inquietante delle condizioni abitative vigenti all'interno degli istituti carcerari;
nel solo 2023, infatti, sono state 68 le persone che si sono tolte la vita in carcere, vale a dire più di sei al mese. Un fenomeno che, stando a quanto riportato dal garante dei diritti dei detenuti, non accenna ad arrestarsi nemmeno nell'anno nuovo. Il 2024, infatti, si è aperto con quattro suicidi nel giro di dieci giorni, ai quali si aggiungono ulteriori 14 decessi, catalogati come "cause naturali". Tali numeri lasciano presagire un andamento molto simile al 2022, quando furono addirittura 85 i detenuti a togliersi la vita;
ad alimentare questo triste fenomeno contribuiscono in misura determinante le condizioni di degrado e sovraffollamento che investono la maggioranza delle carceri italiane, molte delle quali costruite prima del 1940, se non addirittura prima del 1900;
l'indice attuale dell'affollamento delle carceri italiane, alla data del 14 gennaio 2024, è del 127,54 per cento, ossia 13.000 detenuti in più dei posti disponibili. Ne consegue che i detenuti vengono costretti a vivere in spazi sempre più esigui. Si stima, infatti, che allo stato attuale ogni detenuto italiano vive in meno di 3 metri quadrati di superficie calpestabile;
a ciò si aggiunga, infine, la carenza cronica di funzionari giuridico-pedagogici e personale di Polizia penitenziaria, che mina la sicurezza all'interno degli istituti e spesso costringe il personale a misure drastiche per mantenere l'ordine;
se è vero che il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri, è necessaria una profonda riflessione non solo sulla fatiscenza delle strutture, ma sulla finalità rieducativa e l'esecuzione stessa della pena. Affinché gli istituti penitenziari cessino di essere luoghi di morte, occorre intervenire in maniera puntuale ed efficace al fine di alleviare la densità abitativa e ristabilire una maggiore aderenza ai dettami della Costituzione, la quale concepisce la pena detentiva come misura propedeutica al pieno reinserimento in società,
si chiede di sapere quali misure urgenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per rafforzare i presidi socio-sanitari all'interno delle carceri, affinché venga garantita una maggiore tutela dei detenuti con problemi psichiatrici e vengano rafforzate le misure preventive contro atti di autolesionismo.

(3-00903)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nel corso della trasmissione televisiva "Prima di domani", andata in onda su Rete 4, nella serata del 24 gennaio 2024, è stato trasmesso un servizio riguardante il particolare degrado della sede del consultorio familiare della ASL Roma 2, in via Herbert Spencer;

sebbene la competenza della gestione della citata struttura sia della Regione Lazio, il grave degrado dei locali giustifica anche un interesse da parte delle strutture sanitarie nazionali attraverso un'attività ispettiva volta a tutelare l'utenza che si rivolge a questa ASL;

la riscontrata presenza nella sede di rifiuti, topi e altri elementi di deterioramento rendono la situazione particolarmente allarmante, considerati il ruolo di sostegno e la funzione di cura e ascolto che i consultori dovrebbero garantire alle donne e alle famiglie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda disporre un'ispezione presso la struttura di via Herbert Spencer di cui in premessa, volta a verificare lo stato di salubrità e le condizioni di deterioramento e di degrado;

se ritenga di adottare misure per contrastare tale stato di abbandono.

(4-00974)

[FLORIDIA Aurora](#), [MAGNI](#) - *Ai Ministri per lo sport e i giovani, delle infrastrutture e dei trasporti,*

dell'ambiente e della sicurezza energetica e della difesa. - Premesso che:

Cortina d'Ampezzo è stata teatro degli avvenimenti della prima guerra mondiale e dal maggio 1915 è stata oggetto di continui bombardamenti da parte dell'esercito austroungarico in seguito all'occupazione della città da parte delle truppe italiane;

come si apprende da stampa specializzata, l'associazione ambientalista "Italia nostra" ha presentato un'azione legale contro il progetto esecutivo della pista da bob "Eugenio Monti" perché privo dell'autorizzazione paesaggistica per due nuovi edifici previsti e del certificato di avvenuta bonifica da ordigni bellici inesplosi;

considerato che:

il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 100 prevede la redazione del piano di sicurezza e coordinamento con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo;

la legge n. 177 del 2012, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, all'articolo 28, impone la valutazione di tutti i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri;

nel piano di sicurezza e coordinamento del progetto esecutivo non è stata incaricata nessuna impresa specializzata per l'attività di bonifica bellica. Il paragrafo "14.3. Rischi dovuti alla possibile presenza di ordigni bellici" del piano definisce "poco probabile" il rinvenimento ordigni bellici inesplosi e pertanto valuta "il rischio bellico residuo modesto accettabile";

ritenuto che:

nella determina n. 84 del 27 giugno 2023, il commissario straordinario alla voce "bonifica ordigni bellici 177/12" non ha identificato nessun rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi;

il mondo associativo ambientalista si è opposto alla scelta intrapresa nella riunione della cabina di regia sulle olimpiadi Milano-Cortina 2026, tenutasi in data 5 dicembre 2023, in cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, aveva rilanciato l'idea di costruire la pista da bob a Cortina, sostenendo la fattibilità di un progetto ridimensionato, a costo invariato, ma con gli stessi servizi complementari necessari allo svolgimento della gara;

la normativa comunitaria, in materia di valutazione di impatto ambientale e la giurisprudenza della Corte di giustizia del Lussemburgo impongono l'obbligo di "sottoporre ad una valutazione d'impatto tutti i progetti per i quali si prevede comunque un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione" come nel caso della pista da bob;

nel dicembre 2023 il Comitato internazionale olimpico ha esplicitamente dichiarato in un comunicato che: "in una fase così avanzata devono essere prese in considerazione solo le piste già esistenti e operative",

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni tecniche, le evidenze scientifiche per cui non sono stati analizzati e valutati in sede di progettazione esecutiva i rischi dovuti alla presenza di ordigni bellici inesplosi;

quali garanzie siano state previste per le maestranze impegnate negli scavi;

quali siano le motivazioni che impediscono di utilizzare delle piste già esistenti e pienamente funzionanti anche fuori dall'Italia, così da promuovere una soluzione in tempi certi e a minore impatto economico e ambientale.

(4-00975)

[MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [ALOISIO](#), [DI GIROLAMO](#), [NAVE](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

Atrani (Salerno) conta 789 abitanti ed è per estensione (0,1206 chilometri quadrati di superficie) il più piccolo comune d'Italia con una densità abitativa più alta della provincia di Salerno;

la cittadina è considerata un gioiello della costiera Amalfitana e detiene molti luoghi d'interesse quali la chiesa dell'Immacolata, la chiesa di San Michele Arcangelo, la chiesa della Madonna del Carmine, la grotta di Masaniello, la chiesa di Santa Maria del Bando, la torre dello Ziro, la grotta dei Santi e la chiesa di San Salvatore de' Birecto;

come riportato da diverse testate regionali, soprattutto a seguito di un dettagliato servizio del TG3 Campania, Atrani vive da tre anni nell'oscurità digitale, con una connessione assente che sta minando il tessuto sociale ed economico del piccolo comune;

il sindaco, Luciano De Rosa Laderchi, ha più volte sottolineato che il problema principale è rappresentato dalle centraline della fibra ottica, le quali richiedono ulteriori lavori per essere pienamente operative;

la scarsa connettività ad Atrani si manifesta anche nella rete cellulare, con frequenti interruzioni durante le chiamate e una generale totale assenza di connessione. Atrani si trova in un silenzio digitale preoccupante, con problemi di connessione che limitano la comunicazione e la disponibilità di servizi *on line*;

nonostante i lavori di installazione della fibra ottica siano in corso, la rete ultraveloce non è mai stata a disposizione né dei residenti né dei turisti. Un ulteriore ostacolo è rappresentato dal collegamento di Atrani alla rete nazionale il che richiederebbe interventi in altri comuni come la creazione di centraline a Ravello e il collegamento tra Maiori e Minori (tutte in provincia di Salerno). Tuttavia, questi lavori non sono ancora stati eseguiti nei tempi previsti, complice anche la lentezza della burocrazia;

a parere degli interroganti, la mancanza di connessione influisce in maniera pesantemente negativa sul turismo dal momento che l'isolamento telefonico di Atrani provoca a chi è intenzionato a visitare i molti luoghi d'interesse notevolissimi disagi;

inoltre, la mancanza di una rete di comunicazioni adeguata non consentirebbe un'azione efficace in caso di disastri naturali o di emergenze di qualsiasi altra natura, il che è drammatico se si pensa che appena nel 2010 la comunità è stata pesantemente colpita da un'alluvione,

si chiede di sapere quali siano le modalità attraverso cui il Ministro in indirizzo, nel perimetro delle proprie competenze, intenda affrontare la problematica in modo strutturale allo scopo di garantire il ripristino delle telecomunicazioni e dell'accesso alla rete *internet* ad Atrani.

(4-00976)

[MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [ALOISIO](#), [DI GIROLAMO](#), [NAVE](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la bronchiolite è una malattia respiratoria acuta che colpisce principalmente i bambini al di sotto dei due anni di età. È causata comunemente dal virus respiratorio sinciziale (VRS), ma può anche essere provocata, ad esempio, da altri virus respiratori come il rinovirus, l'influenza, la parainfluenza;

la malattia coinvolge l'infiammazione delle piccole vie aeree chiamate bronchioli, che sono le strutture più sottili dei bronchi che portano l'aria ai polmoni. In particolare, nei bambini, i bronchioli sono particolarmente stretti e vulnerabili, quindi l'infiammazione può causare difficoltà respiratorie significative, così come l'insufficienza respiratoria, specialmente nei neonati;

negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo dei casi gravi di bronchiolite nei bambini, complice le varianti del virus respiratorio sinciziale;

uno studio condotto dai ricercatori della "Sapienza", in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e pubblicato sul "Journal of infection" della Elsevier, ha caratterizzato le nuove varianti genetiche del VRS emerse nel periodo *post* pandemico, associandole a forme particolarmente gravi di bronchiolite nei bambini;

come riporta un articolo recente pubblicato dalla testata giornalistica "Avvenire": "Nelle Pediatrie e nei Pronto Soccorso la pressione in questi giorni è alta. L'influenza in maniera maggiore e il virus respiratorio sinciziale, responsabile della bronchiolite, stanno colpendo pesantemente i bambini, specie quelli sotto i 5 anni. Questo il quadro tracciato da Rino Agostiniani, vicepresidente della Società italiana di pediatria (Sip): i reparti di pediatria sono pieni e lo stesso i Pronto Soccorso da Nord a Sud, nei grandi ospedali e in quelli di media entità. Una situazione che in tante realtà si è rivelata critica";

uno studio, finanziato da un progetto del Ministero della salute, ha analizzato i casi ospedalizzati per bronchiolite nelle stagioni pre pandemiche, durante e dopo la pandemia, evidenziando un aumento significativo delle ospedalizzazioni nel 2021 e nuove varianti genetiche di VRS sottotipo B nel 2022-2023, associato a una maggiore severità della malattia;

i risultati indicano un rischio di forme gravi di bronchiolite nei bambini a causa delle nuove varianti di

VRS sottotipo B, con elevate necessità di supporto respiratorio e ricovero in terapia intensiva; da ultimo, come riportato dal sito *web* della fondazione Veronesi, la Commissione europea ha autorizzato il primo vaccino contro il virus respiratorio sinciziale per neonati e adulti *over 60*, sviluppato da Pfizer, che ancora aspetta l'autorizzazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco. Il vaccino si è dimostrato utile nel prevenire le complicanze da VRS nei neonati e nei bambini nella loro prima stagione di possibile contagio. In particolare, va somministrato alle gestanti ed è utile per proteggere in maniera passiva anche i nascituri; inoltre, si segnala che al momento sarebbe disponibile l'anticorpo monoclonale Beyfotus (Nirsevimab), sviluppato da Sanofi e AstraZeneca che è già stato autorizzato da EMA e quindi disponibile, sebbene (come riporta in data 29 dicembre 2023 la testata "Fanpage") non ancora in Italia, la cui approvazione da AIFA è ancora sospesa. Esso va somministrato ai neonati nelle prime settimane di vita e garantisce una profilassi duratura; la malattia è anche causa di decessi, che potrebbero essere evitati qualora fosse approvato in Italia l'utilizzo del vaccino; a titolo d'esempio, nelle ultime settimane è deceduta una bambina di 3 mesi, originaria di Boscotrecase (Napoli). In particolare, la neonata, trasportata d'urgenza dai genitori presso l'ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli), dopo un primo tentativo fallito nell'ospedale "Sant'Anna e Maria Santissima" di Boscotrecase (che, sprovvisto di pronto soccorso, non ha potuto prestare cure urgenti alla bambina), in crisi respiratoria per una sospetta bronchiolite, sarebbe spirata nel giro di qualche ora, si chiede di sapere: quali siano le modalità attraverso cui il Ministro in indirizzo, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda affrontare la problematica e se condivide l'opportunità che il farmaco venga adottato anche in Italia; se condivide l'opportunità di verificare, nel perimetro delle proprie competenze, se il decesso della bambina di Boscotrecase potesse essere evitato se solo fosse stato attivo il pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Anna e Maria Santissima e se, dunque, ritenga che gli operatori sanitari, ovvero amministrativi, della struttura ospedaliera abbiano agito in maniera deontologicamente e professionalmente corretta, non prendendo la neonata in carico; quali iniziative intenda assumere al fine di ridurre significativamente l'incidenza del virus e la pressione sulle strutture ospedaliere.

(4-00977)

MAGNI - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

recentemente la stampa nazionale ha diffuso un video girato a Milano nel pomeriggio di sabato 27 gennaio 2024, giorno della memoria, durante la manifestazione *pro* Palestina, in cui si vede F.C., storica attivista 93enne della sinistra milanese che ha partecipato al corteo, la quale ha incalzato uno degli agenti dei Carabinieri che, schierati in assetto antisommossa, tentavano di evitare che la folla di circa mille persone avanzasse per via Padova, domandando al militare, parato di fronte a lei: "Il presidente Mattarella, cos'ha detto?";

la domanda posta si riferiva con ogni evidenza al discorso tenuto dal Presidente della Repubblica quella stessa mattina del 27 gennaio, durante le celebrazioni istituzionali tenutesi a Roma nel salone dei Corazzieri al Quirinale, e in particolare alla frase "Mai più un'Italia razzista, mai più le atrocità di Auschwitz, mai più permettere quel 'tacito consenso' che permise la follia del nazi-fascismo";

nel video ripreso dalle telecamere della piattaforma "Local Team", si sente il carabiniere rispondere testualmente: "Con tutto il rispetto, signora, non è il mio Presidente", e quando la donna, incredula gli chiede: "No? E lei di che Paese è?" l'esponente delle forze dell'ordine a quel punto risponde sempre testualmente: "Io non l'ho votato, non l'ho scelto io, non lo riconosco";

da notizie di stampa si è appreso che nella giornata di ieri 29 gennaio, il comando generale dell'Arma ha informato dell'episodio l'autorità giudiziaria, sia ordinaria che militare, e ha fatto sapere che disporrà l'immediato trasferimento del militare a un incarico non operativo, e che saranno adottati tempestivamente tutti i provvedimenti disciplinari necessari;

considerato che:

dal rispetto per le istituzioni democratiche, dall'equilibrio fra i poteri, dal ruolo fondamentale del Parlamento e del Presidente della Repubblica discende l'imparzialità, principio guida della pubblica amministrazione, unitamente al suo dovere di efficienza e competenza;

ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale: da ciò discende il doveroso rispetto della sua persona e della sua fondamentale funzione;

ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi dello Stato: questo principio ha un valore precettivo ancora più ampio se riferito alle forze dell'ordine e in modo particolare all'Arma dei Carabinieri cui è affidato il duplice compito di difesa dello Stato e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

ogni offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica è punita dal codice penale all'articolo 278, e l'articolo 290 punisce il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate; inoltre vi è specifica disposizione del codice penale militare di pace secondo il quale "Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni";

l'episodio riportato pare all'interrogante da inserire in un clima di generale delegittimazione di organi istituzionali quali il Presidente della Repubblica e il Parlamento e nel quale esponenti delle forze dell'ordine si sentono autorizzati a condotte del tutto contrastanti con la missione di servire il Paese con rigore e lealtà: ci si riferisce in particolare al tenore delle dichiarazioni omofobe e razziste esternate dai vertici dell'Arma fino ad arrivare a condotte consistenti in atti persecutori e veri e propri abusi,

si chiede di conoscere quali siano in dettaglio i provvedimenti disciplinari adottati nei casi indicati e in particolare quale sia l'esito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del carabiniere e quali altri provvedimenti, anche in materia di formazione del personale, il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare affinché simili episodi non si verifichino più.

(4-00978)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, nel comune di Pozzuoli, presso l'Istituto scolastico "Vittorio Emanuele" di Arco Felice, è iscritto un bambino con una grave disabilità (SMA), che gli procura difficoltà respiratorie;

l'istituto si sarebbe dimostrato indisponibile a garantire adeguata assistenza al bambino, costringendolo a casa con la famiglia;

diverse famiglie, e non solo dei compagni di classe, hanno protestato formalmente, trattenendo a casa i propri figli lo scorso 16 gennaio, per l'incapacità dell'Istituto di trovare una soluzione che possa garantire al bambino di esercitare il suo diritto a ricevere un'istruzione e di godere dei momenti di socialità fondamentali per la sua crescita personale;

l'articolo 34 della nostra Costituzione, nel sancire il diritto all'istruzione, è chiarissimo nell'affermare che «la scuola è aperta a tutti» e che la Repubblica deve rendere «effettivo questo diritto», così come l'articolo 3, comma secondo, della Costituzione sancisce il principio di eguaglianza sostanziale, e la Repubblica ha l'obbligo di rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che possa limitare la libertà, l'eguaglianza e il pieno sviluppo della persona umana, nonché la partecipazione al progresso della nostra comunità,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare ogni sostegno e supporto, al fine di ovviare alla criticità esposte in premessa in relazione all'Istituto "Vittorio Emanuele" di Arco Felice, nonché per garantire l'effettività del diritto all'istruzione dei bambini e delle bambine con disabilità grave su tutto il territorio nazionale.

(4-00979)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

organi di stampa riferiscono che il 29 gennaio 2024 un uomo di 66 anni è stato rinvenuto impiccato nella sua cella del carcere di Imperia, l'uomo era ancora in attesa del primo grado giudizio;

quello di Imperia rappresenta solo l'ultimo di una terribile sequela di morti in carcere che, dall'inizio dell'anno ad oggi, ha portato a registrare 31 decessi, di cui tredici per suicidio; tale inquietante andamento vede, dunque, il sistema carcerario italiano registrare un suicidio ogni 24 ore e un decesso "per altre cause" al giorno; già il 2022 si era tristemente distinto per l'alto numero di suicidi (84, contro i 57 del 2021 e i 69 dello scorso anno), anno in cui, nel mese di gennaio, si registrarono otto suicidi, contro i tredici del 2023; se tale andamento dovesse proseguire, a fine anno le carceri italiane rischiano di registrare fino a 160 suicidi; anche un singolo suicidio in carcere rappresenta già una sconfitta senza appello per lo Stato, che deve farsi garante di una situazione di coercizione e vulnerabilità che richiede l'approntamento di tutti i mezzi necessari a salvaguardare la salute psicofisica del detenuto, in ossequio al principio di umanità della pena e alla funzione rieducativa della stessa, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo abbia contezza della reale entità del fenomeno delle morti in carcere e quali siano le ragioni (soggettive e oggettive) che portano taluni detenuti a preferire il suicidio alla detenzione; quali iniziative abbia adottato e intenda adottare per garantire ogni mezzo e strumento necessario a prevenire gesti estremi e decessi all'interno delle carceri italiane, assicurando supporto psicologico e condizioni dignitose ai detenuti, anche al fine di azzerare il numero di suicidi in carcere; se non ritenga che l'elevato numero di suicidi in carcere dipenda dalle condizioni di sovraffollamento degli istituti di pena e dalle scarse prospettive di reinserimento sociale che oggi il sistema carcerario italiano è in grado di offrire; quali iniziative intenda assumere per contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e per garantire migliori condizioni di vita ai detenuti; se non ritenga infine necessario disporre un'inchiesta ministeriale sulle ragioni delle morti in carcere, inclusi i decessi per suicidio, anche al fine di verificare come sia possibile che simili eventi si verificano in regime di detenzione, dove strumenti potenzialmente idonei a ledere e all'autolesionismo non dovrebbero trovarsi nella disponibilità dei detenuti e quali misure di vigilanza e prevenzione, anche di carattere organizzativo, siano posti in essere dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al fine di assicurare una sorveglianza che consenta di scongiurare simili episodi.

(4-00980)

[SCALFAROTTO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.*

- Premesso che:

Filippo Mosca è un giovane ventinovenne originario di Caltanissetta che aveva deciso di andare in Romania per partecipare a un *festival* di musica con alcuni amici che da tempo vivevano nel Paese e che ora si trova in carcere da circa 9 mesi;

secondo organi di stampa Mosca sarebbe stato arrestato, proprio in Romania, all'inizio dello scorso maggio, per aver portato con sé delle sigarette con *hashish* ("spinelli"): l'accusa è di traffico internazionale di stupefacenti;

condannato in primo grado a 8 anni di detenzione, da 9 mesi è recluso in condizioni disumane nel carcere di Porta Alba a Costanza;

Mosca è detenuto in condizioni igienico-sanitarie indegne, insieme ad altre 24 persone in una cella di circa 30 metri quadri: per i bisogni fisiologici hanno a disposizione un buco sul pavimento della cella, spesso intasato e che non viene mai lavato;

in nessun caso si può tollerare la detenzione di un nostro concittadino, in uno Stato membro dell'Unione europea, in condizioni tanto disumane e degradanti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, anche di natura diplomatica, intendano assumere per garantire a Filippo Mosca condizioni di detenzione dignitose e per verificare la possibilità di un suo trasferimento negli istituti italiani;

quali siano le prospettive di rilascio di Filippo Mosca e quale supporto sia stato fornito a lui e alla

famiglia in questa vicenda.

(4-00981)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00422, del senatore Sensi ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla *10^a Commissione permanente*(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10^a Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00905 della senatrice Camusso ed altri,sull'operatività di ANPAL Servizi S.p.A..

1.5.2.2. Seduta n. 159 del 15/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

159a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del presidente LA RUSSA
e del vice presidente ROSSOMANDO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 160 del 20 febbraio 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 10,09)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 995, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il Presidente della 1a Commissione ha riferito sui lavori delle Commissioni riunite, è stata respinta una questione pregiudiziale e hanno avuto luogo la discussione generale, la replica del rappresentante del Governo e l'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, ci troviamo oggi a votare la ratifica e l'esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

Nella discussione di ieri abbiamo illustrato, attraverso emendamenti e interventi in discussione generale o in dichiarazione di voto, il contenuto del Protocollo, che prevede la realizzazione in Albania di due strutture per le procedure di frontiera o di rimpatrio dei migranti, che ospiteranno non più di 3.000 persone in contemporanea, per un totale, si stima, di 36.000 persone l'anno. Tali strutture, secondo quanto precisa il *memorandum*, saranno gestite dal personale italiano nel rispetto delle leggi italiane ed europee.

Quello che sappiamo rispetto a questo Protocollo sono i costi che l'Italia dovrà versare all'Albania, che sono stati quantificati dalla Ragioneria generale dello Stato in circa 650 milioni di euro. Sappiamo anche dove sono state individuate le strutture: nel porto di Shengjin, l'Italia si occuperà delle procedure di sbarco e identificazione e realizzerà un centro di prima accoglienza, dove operare una prima attività di *screening*; nell'area più interna di Gjader, invece, si realizzerà una seconda struttura, sul modello dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), appunto per le successive procedure di rimpatrio.

Ora, signor Presidente, in tutta la discussione che c'è stata ieri, sono stati molti i profili giuridici che soprattutto i colleghi delle opposizioni hanno voluto sottolineare. Penso innanzitutto al tema dell'articolo 80 della Costituzione, che - lo ricordo - prevede che le Camere autorizzino il Governo alla ratifica di trattati internazionali di natura politica o che comportino oneri di finanza pubblica. Qualcuno mi deve dire se questo non sia un accordo di natura politica e se la Ragioneria generale dello Stato non ci dica che comporta oneri di finanza pubblica.

Il primo punto è quindi che prima si dovrebbe chiedere l'autorizzazione delle Camere, poi ratificare questo tipo di accordi.

Ci sono però stati altri profili, come quello della violazione dei diritti dei migranti: quando saranno soccorsi e arriveranno in Italia, chi farà la selezione - scusate il termine - tra di loro? Chi determinerà e sulla base di quali criteri chi è vulnerabile oppure no?

La presidente del Consiglio Meloni ci tiene ad assicurare che il *memorandum* riguarderà solo i maschi maggiorenni: quando si fa un accordo, però, lo si fa sulla base non delle dichiarazioni rilasciate sui giornali, ma di articoli e disposizioni che devono essere in esso contenuti. E allora come verranno determinati i soggetti vulnerabili e coloro che invece potranno essere oggetto di rimpatrio?

La nostra contrarietà però - voglio dirlo subito - è dal punto di vista non tanto giuridico, quanto squisitamente politico. Voi state esternalizzando i confini per rendere inesigibile il diritto di asilo e lo state facendo - ecco l'errore che la maggioranza fa tutte le volte che discute di migrazione - perché sul tema dei flussi migratori avete un approccio logistico. Forse per questo se ne occupa così tanto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti anziché il Ministro dell'interno, perché per voi i migranti sono un pacco da spostare, non persone da tutelare. È questo approccio logistico alla base del giudizio di contrarietà che noi di Azione esprimiamo su questo Protocollo.

Oltre ad avere un approccio logistico, che esternalizza il tema dei confini per rendere inesigibile il diritto all'asilo, questo accordo è un enorme spreco di denaro pubblico. Avreste fatto meglio a utilizzare 650 milioni per 3.000 persone mettendole in un posto sicuramente più confortevole e più agiato che non i CPR; avreste probabilmente trattato meglio queste persone e sicuramente avreste risparmiato molti soldi dei contribuenti italiani.

C'è poi un altro tema, che riguarda sempre la contrarietà politica: voi avete bisogno di caricare di tensione un tema per immaginare di poterlo risolvere. Uscite dalla propaganda sul tema

dell'immigrazione. Avete annunciato i blocchi navali, poi vi siete resi conto, andando al Governo, che i blocchi navali non si possono fare e infatti i flussi migratori sono aumentati, non sono diminuiti. Il problema non è gestire le persone che arrivano; il problema è avere la capacità di governo dei flussi migratori.

Aggiungo alcuni piccoli suggerimenti. Il primo: questo è un passo indietro rispetto a quello che la presidente del Consiglio Meloni annunciava nel luglio 2023. Lo cito: accordo Unione europea-Tunisia, questo è un modello per il Nord Africa. Quello era un accordo tra Unione europea e Tunisia, mentre oggi siete ritornati agli accordi bilaterali. Avete fatto un passo indietro; l'accordo Italia-Albania è un accordo bilaterale, non è un accordo fatto dalla Commissione europea. Avete detto che il modello era che l'Unione europea doveva fare degli accordi e siete invece tornati agli accordi bilaterali. Allora, per evitare di spendere 600 milioni di euro ed annunciare ogni sei mesi che avete fatto un accordo, oggi con l'Albania e domani con il Marocco, vi do un consiglio: c'è un accordo globale internazionale multilaterale, il *global compact*, che chiede una migrazione legale, regolare e sicura. Fateci un favore: firmatelo. Risparmiereste soldi e probabilmente evitereste questa propaganda continua degli accordi bilaterali.

Concludo, Presidente, annunciando la contrarietà di Azione rispetto all'accordo Italia-Albania, un accordo dispendioso, che comporta uno spreco di denaro pubblico, e un accordo sbagliato, perché ciò che dovrebbe fare l'Italia è invece aiutare l'Albania a entrare nell'Unione europea e a ragionare di politiche migratorie nel contesto europeo. (*Applausi*).

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il ritorno alla legalità e all'ordine sociale è la principale richiesta che il popolo italiano ci ha fatto dandoci il voto, dandoci fiducia e continuando a rinnovarcela ad ogni tornata elettorale. Legalità e ordine sono altresì cardini irrinunciabili dell'impalcatura su cui poggiano le politiche migratorie. Se è vero, come è vero, che abbiamo il dovere di accogliere chi scappa da guerre e da carestie, chi fugge insieme ai propri figli o chi li lascia partire da soli, nella speranza di un futuro migliore, abbiamo allo stesso tempo il dovere di decidere chi entra in Italia e quindi chi entra di fatto in Europa. Questo è il compito di una Nazione seria come la nostra e delle Istituzioni: non solo salvare vite in mare, ma soprattutto provare ad evitare che quegli esseri umani mettano la loro vita in pericolo.

Per questo a differenza di altri, anche in quest'Aula, a noi non interessa rimarcare la solita vuota retorica sull'immigrazione, la solita litania dei buoni e cattivi in grado solo di distortere la realtà dei fatti. Al contrario, ci interessa e ci rende orgogliosi poter rimarcare da subito la serietà e la concretezza con la quale Giorgia Meloni ha voluto, anche attraverso questo Protocollo con l'Albania, ridisegnare, al di fuori della retorica e della narrativa, una nuova politica per l'immigrazione.

Collegli, per la sua coerenza e la schiena dritta, per serietà e lucidità politica, oggi il *premier* Meloni può vantare riconoscibilità internazionale certificata anche da tutti gli indicatori internazionali e successi finora mai concretizzatisi sul piano delle politiche migratorie, vi piaccia o meno. *In primis*, aumentare le possibilità di ingresso nel nostro Paese attraverso i flussi legali; questa è stata la premessa delle politiche migratorie di questo Governo. *In secundis*, siglare un *memorandum* con la Tunisia volto al blocco delle partenze, che ormai, a distanza di mesi, vediamo che sta dando i suoi frutti. Infatti, colleghi delle sinistre, non so se vi siate resi conto che gli sbarchi sono diminuiti e questo proprio per merito di questo *memorandum* che voi, proprio voi, ci avete contestato anche ieri.

Un altro passo fondamentale? Aver ideato e continuato a mettere a terra la più grande opera di solidarietà nei confronti dell'Africa: il Piano Mattei che è senza dubbio un altro passo importante, con un approccio del tutto nuovo verso il Continente africano, nell'ottica di una politica di attenzione e di *partnership* strategica ben lontana da quelle logiche legate alla cooperazione e all'assistenzialismo praticato dai governi delle sinistre, rivelatesi del tutto inefficaci. E parlo di prevenzione, gestione e accoglienza, non degli *affaire* di certe cooperative con il cuore a sinistra, ma quelle vere. Questo vuol dire essere solidali, o forse semplicemente umani. Il vertice Italia-Africa, svoltosi recentemente proprio qui al Senato, al quale ho avuto l'onore di partecipare, lo testimonia plasticamente, non solo

con un significato economico di enorme portata, potendo contare su una dotazione iniziale di oltre 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni e garanzie, ma anche con un altrettanto significativo politico nei confronti dell'Unione europea, che ci è stata al fianco: rivendicare il ruolo e la posizione geostrategica dell'Italia nel Mediterraneo, poco riconosciuti sinora nell'approccio precedentemente avuto dall'Europa nei nostri confronti. Se poi aggiungiamo che il vertice Italia-Africa dà il via alla Presidenza italiana del G7, questo ci dà la misura della centralità che il Governo attribuisce al Continente africano. Il Piano Mattei ne è la prova.

È quindi proprio a partire da questi presupposti che si inserisce la ratifica da parte italiana del Protocollo che il presidente Giorgia Meloni ha siglato lo scorso 6 novembre con il presidente albanese Edi Rama per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria fra i nostri due Paesi, che - giova ricordarlo - smentisce tutte le cassandre e le teorie che sinora abbiamo sentito a sinistra. Abbiamo infatti sentito paragonare l'iniziativa del Governo a una nuova Guantanamo, o addirittura ad un *lager* in un Paese extra-Unione europea. Becere affermazioni che offendono intelligenza e dignità e che non sono state condannate dagli altri Paesi europei e dallo stesso presidente socialista Edi Rama, che pure si è vergognato di essere di estrazione della sinistra.

Fatevene una ragione, cari colleghi: questo Protocollo è solo l'ultimo tassello di una collaborazione e di una vicinanza tra i due Paesi che va avanti da decenni, che continueremo sempre di più a rafforzare. Loro ci sono grati e ce lo riconoscono. Non sta certo a me ricordare che sul nostro territorio nazionale c'è una solida e integrata comunità albanese, la seconda comunità straniera nel Paese, con oltre 400.000 persone, e che molti imprenditori italiani hanno investito in Albania, scommettendo sullo sviluppo del Paese. Con l'Albania ci legano non solo solidi rapporti commerciali di assoluta eccellenza (l'Italia è il primo *partner* commerciale dell'Albania), ma anche solidi rapporti culturali e sociali. Fateci quindi capire, colleghi: per voi il problema sarebbe la solidarietà che ci dà l'Albania? Una solidarietà che avrebbero dovuto darci i Paesi europei che non ci hanno dato fino ad oggi? Francamente non ci si può credere. L'Albania sta semplicemente facendo con noi quello che gli altri Paesi da molto tempo avrebbero dovuto fare. Oltretutto, che questo accordo sia in linea con il diritto nazionale europeo, sia utile e legittimo non lo diciamo noi; l'ha detto la Corte europea, la Corte albanese, ma lo dice anche, senza ombre di dubbio, un emerito costituzionalista quale il professor Sabino Cassese, non certo un passante qualunque in tema di diritti fondamentali.

Siamo ben consapevoli che questa non rappresenta la soluzione definitiva al tema dei migranti. Nessuno ha mai preteso che lo fosse, è un tema troppo ampio, ma si tratta, come dicevo, di un tassello importante di una più ampia strategia politica, internazionale e complessiva completamente rinnovata, inaugurata da Giorgia Meloni. A tal proposito, voglio sommessamente ricordare a chi continua a opporsi e nella più innocua delle ipotesi lo fa strumentalmente, che la Germania, l'Austria e la Francia stanno seguendo l'esempio italiano di *hotspot* nei Paesi extra-UE (l'Uganda ed altri), ipotesi tra l'altro totalmente in linea con la mia proposta di isola artificiale europea, che alcuni media della sinistra hanno molto diletteggiato, proprio nel Mar Mediterraneo, per accogliere chi ha il diritto a rimanere e far rimanere invece nei propri Paesi i clandestini. Oggi lo sta facendo anche Israele, a riprova che a livello europeo, grazie all'azione del nostro Governo, si sta radicanando la consapevolezza che quello dell'immigrazione illegale è un problema da affrontare tutti insieme.

Vedete, colleghi, accoglienza non vuol dire riservare un posto in prima fila ai margini della società. Al contrario, limitare le partenze vuol dire contrastare i trafficanti e accogliere coloro a cui possiamo offrire un reale inserimento nel mondo del lavoro e nella società. Colpisce che l'opposizione perseveri nel non comprendere questo concetto strumentalmente, ma forse molto più semplicemente, perché non riesce ad accettare che stiamo riuscendo a fare bene e a governare i fenomeni migratori, laddove i governi con targa a sinistra hanno miseramente fallito. Questo, Presidente, spero che sia chiaro una volta per tutte e vogliamo ribadirlo a gran voce.

Non possiamo più consentire che il Mediterraneo sia il centro di questi vergognosi traffici illeciti di vite umane.

Noi, signor Presidente, proponiamo un cambio di rotta, di paradigma, difficile da accettare per chi da decenni ha semplicemente subito il fenomeno migratorio. Con il Governo Meloni, colleghi, non si va

più a Bruxelles con il cappello in mano a chiedere aiuto e redistribuzione dei migranti ormai arrivati in Italia; con il Governo Meloni si va, invece, a discutere un piano di azione e a coinvolgere tutti i Paesi europei nella sua applicazione, perché l'immigrazione clandestina non può e non deve essere un problema nazionale, come abbiamo detto tante volte in quest'Aula.

In conclusione, signor Presidente, oggi, ratificando questo accordo, vogliamo anteporre alle sterili polemiche di certa opposizione una visione seria e concreta del fenomeno migratorio, un modello di collaborazione ben definito, un precedente replicabile in Paesi terzi dell'Unione europea, ovviamente in accordo con questi Paesi terzi. Con questo protocollo, la *premier* Meloni ha lanciato la palla avanti e costretto tutti gli altri a inseguirla; grazie a lei oggi l'Italia può compiere il più grande atto di solidarietà in questa materia nei confronti dell'Africa e gli amici albanesi il più grande atto di solidarietà nei nostri confronti e li ringraziamo.

Siamo perciò orgogliosi di poter dire che è possibile coniugare il controllo dei confini nazionali e il rispetto dei diritti umani; che è possibile dare una risposta paneuropea ai fenomeni migratori; che è possibile riuscire a ridurre, se non a eliminare del tutto, le morti in mare.

Per queste ragioni, signor Presidente, il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE approva orgogliosamente la ratifica di questo storico Protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria votando a favore di questo provvedimento molto convintamente. (*Applausi*).

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, mi fa molto piacere che la destra, a distanza di tempo, sia tornata sui suoi passi, ritenendo quello albanese un popolo amico. Io ricordo ancora gli anni in cui al Nord campeggiavano manifesti con la scritta: un voto in più per la Lega è un albanese in meno a Milano. (*Applausi*). Ricordo anche quando la destra portava nei consigli comunali mozioni che prevedevano la taglia di un milione di lire per chi denunciava un albanese irregolare. Comunque io sono molto soddisfatto per questa conversione sulla via di Damasco, dopo anni nei quali, sulla pelle degli immigrati albanesi, si sono costruiti svariati dividendi elettorali. (*Applausi*).

Si dirà che in questo caso stiamo parlando di qualcosa di diverso. Stavolta non sono gli albanesi a venire da noi, ma siamo noi che mandiamo altri immigrati in Albania. Credo che la sintesi migliore di questa questione, di questa storia, l'abbia fatta uno dei due firmatari, il primo ministro albanese Edi Rama, che ha detto che questo accordo è a costo zero per Tirana, ma serve alla Meloni per la campagna elettorale. Lo ha detto lui.

Potremmo chiudere qui la questione se non fosse che questo accordo si tira dietro una serie di problemi che meritano qualche considerazione. A leggere la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato si resta di stucco. Devo dire che se io fossi un sindaco albanese, sarei molto disponibile a mettere a disposizione un terreno incolto e lontano da qualsiasi area urbanizzata allo Stato italiano, che lo urbanizza, fa le fognature, i collegamenti stradali, il collegamento delle reti elettriche, porta la banda larga, fa un molo per farci arrivare i natanti e poi ci fa un campo per ospitare per un certo periodo ospiti provenienti da chissà dove; tanto prima o poi questo accordo scadrà e quindi io avrò a disposizione un'area urbanizzata da poter utilizzare per la mia gente a spese dello Stato italiano. (*Applausi*). Peraltro, sono spese alte, perché questi 675 milioni di euro che si prevedono sono una spesa molto forte. Ricordiamo che l'utilizzo del personale del Ministero dell'interno, fra viaggi, diarie, vitto e alloggio, costerà quasi 60 milioni di euro, 100 milioni saranno per il Protocollo, il funzionamento di una cosa che non si fa in Italia. Il tutto per ospitare una quota pari al 2 per cento dei migranti che sono sbarcati soltanto quest'anno, che sono 157.000, il 50 per cento in più dell'anno scorso. Checché se ne dica da parte dei banchi della destra, i migranti sono aumentati, mentre in passato dati di questo tipo portavano Giorgia Meloni, quando era all'opposizione, a chiedere le dimissioni in blocco del Governo. Noi non chiediamo le dimissioni blocco del Governo, perché sappiamo che questo problema non è dovuto all'attività dell'Esecutivo, ma certo questo Governo non sta facendo un granché per impedire l'aumento dei migranti.

C'è da chiedersi perché queste risorse non siano state spese per migliorare i centri esistenti o per

costruirne di nuovi, o per assumere nuove Forze di polizia, che sappiamo essere in perenne sotto organico. Pensate che i dieci centri di permanenza esistenti nel nostro Paese, in quattro anni, hanno visto una spesa di 152 milioni di euro, non di 675.

Farei poi qualche considerazione che riguarda le regole, già fatta nel corso del dibattito da diversi senatori. Poiché per le norme internazionali non possiamo soccorrere persone in acque nazionali e portarle in un Paese terzo, le andiamo a prendere in acque internazionali e cioè dopo aver detto che le ONG attirano in Italia migranti che magari andrebbero altrove perché li vanno a prendere nelle acque internazionali, noi nelle acque internazionali mettiamo navi pagate da noi a fare la stessa cosa, con costi a carico dello Stato. Andiamo, quindi, a salvare persone che probabilmente avrebbero difficoltà di sopravvivenza nel mare, ma le andiamo a salvare in acque internazionali e le portiamo in Albania. Benissimo, sono d'accordo, ma non diciamo cose false. Questo è quello che stavano facendo le ONG prima e adesso lo faremo noi, a spese nostre. Va bene, mi pare un buon affare. Poi scopriamo che il Governo vuole portare in Albania solo le persone non vulnerabili e anche a questo proposito è già stato sollevato l'interrogativo su dove si farà lo *screening* per distinguere tra vulnerabili e non vulnerabili: a bordo della nave? Ci sono, insomma, alcune piccole questioni che non sono state chiarite nel dibattito e non sono state chiarite dal Governo.

Se poi tra le persone che viaggiano ci fossero vittime di tratta, persone che hanno subito torture, violenze fisiche, psicologiche, interventi medici? Ma davvero pensate che tali aspetti si possano trattare in maniera grossolana, sbattendo queste persone in un luogo e andando a vedere cosa sta succedendo? Ma non finisce qui: cosa succederà a quelle persone che vengono sbarcate in Albania e poi si scopre, per esempio, che sono affette da una grave malattia? Verranno lasciate morire o saranno trasbordate in Italia con elisoccorso? State dicendo che in Albania non ci andranno le donne, ma allora perché si prevede un punto nascita all'interno della struttura?

Per carità di patria - è proprio il caso di dirlo - mi fermo qui, anche se ci sarebbe ancora tanto da dire. La verità, caro Presidente, cari colleghi, è che questo accordo con l'Albania è soltanto uno *spot* elettorale cinico e bieco, fatto sulla pelle dei più poveri e pagato dalle tasche degli italiani. Presidente, il Gruppo per le Autonomie è fermamente contrario a questo provvedimento. (*Applausi*).

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, 157.652 è il numero dei migranti che nel 2023, anno solare interamente governato dalla destra di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, sono sbarcati sulle coste italiane, con un incremento del 47 per cento rispetto all'anno precedente. Come dovremmo commentare, come dovremmo accogliere, come dovremmo chiosare questo numero? Dovremmo forse urlare che il Governo è complice e corresponsabile, che aiuta gli scafisti, finanzia i terroristi, ha migliaia di morti sulla coscienza, che è ora di finirla e di fermare le partenze e gli sbarchi, che dobbiamo evitare che gli italiani mantengano altre migliaia di immigrati? (*Applausi*). Perché è questo che diceva l'attuale vice *premier* Salvini in una conferenza stampa alla Camera il 15 aprile del 2015, anno in cui entravano in Italia meno migranti di quelli che sono entrati lo scorso anno. Oppure, dovremmo sfilare tra questi banchi con le magliette, come facevano i colleghi della Lega in quegli anni, con la scritta «Ora basta»? O forse dovremmo scrivere pensosi editoriali sui quotidiani italiani, dicendo che era ormai evidente che la gestione dell'emergenza immigrazione da parte del Governo era criminale e che stavano trasformando l'Italia nel campo profughi d'Europa ed era ora di dire basta. Sono le parole di Giorgia Meloni in un editoriale su «Il Tempo» del 13 agosto 2015. (*Applausi*).

Fortuna che nel frattempo la *Premier* si è redenta, rispetto alle sue posizioni originarie del 2014, quando, ospite di un programma televisivo dell'epoca, «Ballarò», alla domanda del nostro collega europarlamentare Sandro Gozi «Ma come li fermi? Li fai fare affogare tutti? Li vuoi morti nel Mediterraneo?», l'attuale *Premier*, all'epoca, rispondeva secca: «Sì, esattamente».

Nel 2016, a fronte della dinamica, pensava bene di scrivere che erano in corso delle prove generali di sostituzione etnica.

Noi non vi ripagheremo con la cattiva moneta (*Applausi*) che avete trafficato per arrivare nei posti nei quali attualmente siete seduti, anche perché l'impiego e l'utilizzo delle cattive monete torna sempre

indietro con degli interessi molto pesanti. Avete già provato l'inefficienza della vostra azione. È stato lodato pochi minuti fa, con una enfasi e una retorica degna di un telegiornale della Corea del Nord, il *memorandum* Italia-Tunisia (*Applausi*), ma tale *memorandum* è totalmente inefficace, non solo perché lo dicono i numeri (in due anni siamo passati da 105.000 sbarchi a 153.000, di cui 33.000 sono migranti tunisini), non solo perché purtroppo in questi due anni i dispersi in mare sono drammaticamente aumentati (dai 1.147 del 2022 ai 2.498 del 2023), ma perché il nodo dei diritti umani, che è l'elemento su cui l'Unione europea ha bloccato il trasferimento delle risorse, blocca il compito di poliziotto cattivo, che tra le righe si era chiesto di fare a Saied, il quale dice per le spicce: datemi i soldi e poi ci penso io. Siccome non gli si può dare i soldi e poi ci pensa lui con i metodi che abbiamo già visto all'opera, è evidente che quel nodo è inaggirabile. (*Applausi*). Forse anche la presidente von der Layen poteva pensarci un po' prima, con riguardo a quello che ha fatto. I numeri, che hanno cocciutamente la testa dura, ci dicono che è in corso una dinamica che questo Governo non ha in alcun modo arrestato. Questo perché le dinamiche e gli elementi strutturali che sono alla base del fenomeno non si risolvono a colpi di propaganda, a colpi di *influencer*, a colpi di comizi. (*Applausi*). Per rimanere ai temi di cui abbiamo discusso, occorrerebbe scandagliare un po' di più la dinamica di quello che sta accadendo, perché, ad esempio, se noi non capiamo che sta mutando la geografia delle migrazioni, non comprendiamo come riuscire a gestire fenomeni di questa natura. Pensate al raffronto tra il 2017 e lo scorso anno: nel 2017 arrivarono sulle nostre coste 119.369 migranti, di cui 107.212 provenivano dalla Libia. Lo scorso anno abbiamo avuto un incremento di una struttura dall'Africa subsahariana: 16.000 migranti dalla Guinea, 16.000 dalla Costa d'Avorio, 17.000 dalla Tunisia (a proposito di quello che si diceva prima), 12.000 dal Bangladesh e inoltre da Egitto, Siria, Burkina Faso, Mali, Sudan. Poi c'è la rotta balcanica, quella via terra, che è una dinamica i cui dati non vengono diffusi dal Viminale, ma basta farsi un giro nel Triveneto per capire che cosa accade lì. C'è poi il fenomeno dei velieri della rotta turco-italiana, che ha purtroppo provocato la drammatica vicenda di Cutro.

Dentro questa dinamica bisogna scavare per capire i motivi di quello che sta accadendo, non fermanosi sul piano della propaganda, e magari per cominciare a capire che dentro questa struttura la Russia, che ha degli attenti amici che con il partito di Putin hanno sottoscritto un protocollo di cooperazione riconfermato nel 2022, oggi controlla l'intero ciclo delle migrazioni e della tratta degli esseri umani dal Golfo di Guinea fino alla Cirenaica (*Applausi*), e usa questo strumento come pezzo della sua guerra ibrida nei confronti dell'Occidente. Non sarà un caso - non lo è - che non si sono presentati in quest'Aula qualche settimana fa, nel vertice Italia-Africa, Paesi come il Niger, il Burkina Faso e il Mali. Questi Paesi sono gangli determinanti di questa dinamica e sono rientrati integralmente all'interno della sfera di influenza russa.

Se noi non capiamo questi elementi, potremo fare tutti i protocolli che vogliamo, tutti i *memorandum* che vogliamo, tutte le intese bilaterali che vogliamo, ma il tema non sarà aggredito, affrontato e tantomeno risolto.

Per venire al merito di questa questione che oggi ci apprestiamo ad affrontare, rispetto alla quale noi voteremo contro, valgono le parole di Joseph Fouché, il Ministro di polizia di Napoleone, quando, di fronte alla fucilazione del duca di Enghien, disse: è peggio di un crimine. Questo è un errore.

Voi state compiendo un errore strutturale con questo *memorandum*: primo, perché continuate a mantenere un approccio emergenziale del tutto inadeguato, anche per la fretta con la quale si è voluto affrontare e portare in quest'Aula la discussione, contingentando i tempi, impedendo alla minoranza di discutere gli emendamenti in Aula, cosa mai fatta in una legge di ratifica di un trattato internazionale. Mai visto niente del genere. E tutto questo perché volete utilizzare questa misura in campagna elettorale.

Il secondo errore è che questa è una misura che gratta la superficie, ma non tocca la struttura. Lo dicono, anche qui, i numeri. Qui si parla di utilizzare queste strutture per affrontare 3.000 migranti a fronte di 153.000 che arrivano nel nostro Paese, ad un costo, colleghi, di 650 milioni. Ebbene, se noi facessimo un conto della serva su 650 milioni per 3.000 migranti, avremmo un costo per migrante di 216.666 euro. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma è questo il prezzo della vostra propaganda e della

vostra campagna elettorale? (*Applausi*).

Da ultimo, vi è il tema della giurisdizione e della legge applicabile, che sarà italiana solo nel perimetro. E se uno compie un reato e fugge? E se si allontana? E se si tratta di donne o minori non accompagnati? Questa è la politica del cancello aperto e della strizzata d'occhio ed è, evidentemente, inaccettabile.

Signor Presidente, concludo ribadendo che, con questa misura, state pagando a prezzo sempre più esoso una ricerca del consenso sempre più costosa e labile. Certo, è la stagione della politica e dei politici che si fanno *influencer*, ma è una stagione che si rivelerà inefficace, ingiusta e incapace. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, penso che non vi siano dubbi, dopo tutta la discussione ed i miei interventi precedenti, che noi di Alleanza Verdi e Sinistra voteremo convintamente contro questo provvedimento, del quale ci vergogniamo profondamente. Ce ne vergogniamo perché sacrifica la sofferenza di persone in carne ed ossa sull'altare della propaganda politica.

Ancora una volta, la quinta nell'arco di soli quattordici mesi, il Governo investe il Parlamento di un provvedimento che ha il dichiarato scopo di affrontare l'emergenza emigrazione. Purtroppo, però, il disegno di legge al nostro esame non ha niente a che fare con i termini reali della questione migratoria, ma è solo l'ennesima circostanza in cui la destra di Governo prova a passare all'incasso, con ingenti spese per l'erario, oltre 670 milioni, nella sua strategia imprenditoriale basata sulla coltivazione ossessiva della paura per i migranti.

In realtà, per pura smania propagandistica, il Presidente del Consiglio si è recato in Albania per stipulare in silenzio - perché questo accordo è rimasto in silenzio per molti mesi - un patto per cui una porzione di territorio albanese verrà usata dall'Italia per stipare in due diverse strutture - così sembrerebbe - 3.000 migranti che arrivano dal mare, mentre la loro richiesta viene esaminata dalle autorità italiane.

Come abbiamo già detto, l'accordo tra Italia e Albania, così come delineato, si pone in contrasto con la normativa nazionale, internazionale ed europea e comporterà gravi violazioni dei diritti umani.

Le persone soccorse dalle autorità italiane sono sotto la giurisdizione italiana già quando sono fatte salire sulle navi italiane e non possono essere trasferite in altro Stato prima che la loro richiesta d'asilo e la situazione individuale siano esaminate. Chi lo farà? Non si sa.

L'accordo getta, quindi, le basi per una violazione del principio di non respingimento e per l'attuazione di pratiche di detenzione illegittima; detenzione illegittima, perché questo è il dato fondamentale.

Il provvedimento si inserisce in una precisa strategia, che soffia sul fuoco della paura del diverso da sé, sulla demonizzazione del nemico, dei più fragili, dei migranti, sulla retorica dell'invasione, rinunciando o, meglio, lavorando scientificamente per demolire ogni possibile strumento in grado di affrontare con coerenza ed efficacia un grande fenomeno strutturale, come quello delle migrazioni. Questo è il dato fondamentale e - come ho detto ieri più volte - io non ho la soluzione in tasca, però questo è un dato che nessuno di noi può saltare, perché siamo di fronte a un fenomeno strutturale per la sua composizione.

Voi dichiarate di voler combattere i trafficanti, ma rinnovate di anno in anno gli accordi con la guardia costiera libica che - come ormai è noto a tutto il mondo - di giorno indossa la divisa dalla guardia costiera e di notte quella dei trafficanti, con cui organizza il traffico di vite umane in mezzo al Mediterraneo. Volete combattere i trafficanti? Allora suspendete gli accordi con la Libia; evitate di siglarne di nuovi, come avete fatto con la Tunisia; evitate di continuare ad appaltare a regimi che violano sistematicamente i diritti umani fondamentali la gestione dei flussi migratori.

Volete evitare che nel nostro Paese si continui a lucrare sulla pelle di chi è più fragile? Non sarebbe troppo difficile: sarebbe necessario costruire un sistema d'accoglienza fondato su piccoli centri, distribuiti sul territorio in modo equilibrato. Invece voi li avete sistematicamente demoliti, spostando tutto sull'emergenza, sui grandissimi centri, dove si concentrano corruzione e sfruttamento e dove -

come si dice - è importante che si veda che sono diversi, perché hanno un colore della pelle diverso dal nostro.

Sarebbe possibile gestire meglio questo fenomeno, lavorando per far uscire dall'ombra, dalle zone grigie, chi oggi vive, suo malgrado, in condizioni di clandestinità. Non si è clandestini per scelta: la clandestinità si subisce, è una condizione subita. Invece voi l'avete moltiplicata, perché difendete una legge, come la Bossi-Fini, che è la più formidabile fabbrica di clandestinità che possa esistere.

Noi siamo di fronte all'ennesima truffa. Altro che l'ennesimo accordo storico! È una trovata propagandistica che vi servirà solo per fare un pezzo di propaganda elettorale, a danno del nostro Paese, a danno delle casse pubbliche del nostro Paese, senza guadagnare un millimetro in più rispetto all'efficacia della gestione di un fenomeno così complesso come quello della migrazione.

Per questi motivi, dichiaro il voto contrario del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sul provvedimento. *(Applausi)*.

[TERNULLO](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TERNULLO](#) *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, colleghi, Governo, credo che la ratifica di questo Protocollo sia una buona notizia per l'Italia e per l'Albania. L'accordo si inserisce in un rapporto antico di amicizia tra i nostri due Paesi e i nostri due popoli. È un tassello nella politica che il Governo Meloni sta portando avanti per arginare e governare il fenomeno della migrazione nel Mediterraneo.

Come tutti sappiamo, la sostanza dell'accordo è che le navi italiane possano scortare i migranti in aree della Repubblica albanese appositamente attrezzate, in attesa di stabilire se abbiano o no il diritto d'asilo.

Secondo il Protocollo potranno essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea. Questo accade anche a seguito di tutte le operazioni di soccorso.

Avere un alleato nella gestione e nel contrasto ad un fenomeno ogni anno più difficile da affrontare è sicuramente fondamentale. Per questo crediamo che la collaborazione con l'Albania, cui verranno dati anche gli strumenti e quindi i fondi, sia fondamentale. In Albania si realizzeranno due centri per l'identificazione e l'accoglienza dei migranti salvati nel Mediterraneo. La prima struttura, quella di registrazione, secondo l'accordo dovrebbe sorgere al porto che si trova nella zona Nord del Paese, mentre nell'entroterra dovrà essere costruito un centro di permanenza.

Tirana si è offerta di accogliere fino a 3.000 migranti in attesa di sapere se possono mettere piede nel territorio italiano oppure devono essere rimpatriati. Questo accordo è di fatto un protocollo con una validità di cinque anni, prorogabile automaticamente di altri cinque in assenza di rilievi da parte italiana oppure albanese.

Anche gli ostacoli sottoposti alla Corte costituzionale albanese sono venuti meno pochi giorni fa. Infatti, la Corte ha respinto i rilievi posti dai ricorrenti, considerando il Protocollo costituzionale.

Il provvedimento in oggetto entra quindi nel merito di tutte le procedure necessarie per gestire i centri di permanenza dei migranti, di fatto italiani in un altro Paese. Credo che questo accordo e questo decreto verranno guardati con grande attenzione dai legislatori di tutto il mondo, in quanto rappresentano un tassello che altri vorranno aggiungere alle proprie politiche migratorie.

Nei due centri valgono le norme italiane ed europee, anche se qualcuno nei mesi scorsi si è premurato inutilmente di dire che ciò non sia possibile. E non c'è alcuna violazione del diritto dell'Unione europea. Il ministro Tajani aveva detto che il Governo non si sarebbe sottratto al Parlamento; mi pare che non si sia sottratto e che il Parlamento stia svolgendo a pieno il suo compito.

Altro punto fondamentale è che migranti che potranno essere ospitati nei centri albanesi saranno di due categorie: richiedenti asilo soggetti a procedura accelerata di frontiera, quindi non vulnerabili, e persone in attesa di rimpatrio. Non potranno essere ammessi soggetti vulnerabili come minori e donne in gravidanza. Nei centri opererà solo personale italiano e anche i costi sono interamente a carico dell'Italia. Potranno ospitare fino a 3.000 migranti nello stesso momento, che potranno arrivare solo con navi di autorità italiane e non barconi di scafisti né delle ONG. I due centri quindi funzioneranno secondo la normativa europea e internazionale in materia. Le procedure saranno quelle italiane e

saranno svolte dalle nostre autorità amministrative e giudiziarie.

Nel porto vi sarà una struttura dedicata alle attività di soccorso, di prima assistenza, di rilevamento segnaletico e di impronte digitali. Nella seconda struttura, situata all'interno, sarà svolto l'esame della domanda di protezione internazionale e, per chi non ne avrà i requisiti, saranno effettuate le procedure di rimpatrio.

Come dicevamo, l'accordo non viola il diritto dell'Unione e non c'è alcuna violazione del diritto internazionale ed europeo in materia. Certo, con questo protocollo non fermeremo o risolveremo la questione dei migranti nel Mediterraneo, però è uno strumento aggiuntivo per gestire gli arrivi massicci. L'accordo, firmato il 6 novembre, è una componente importante di una strategia complessiva, e un possibile modello, non solo per l'Italia - come ha detto il ministro Tajani - per collaborazioni future con Paese amici. In questo provvedimento si declinano oneri, personale e norme per far funzionare il Protocollo che credo, a questo punto, sarà al più presto operativo.

Per tali ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sulla ratifica. (*Applausi*).

[CATALDI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signor Presidente, proviamo ad allontanarci mentalmente dall'Italia e dall'Albania e addentriamoci nel Continente africano: vorrei condurvi con me in Etiopia, in una piccola cittadina, Adua; adesso proviamo anche a riavvolgere il nastro del tempo e torniamo indietro a qualche anno fa, quando era un piccolo villaggio di poche anime, dove però, grazie a contributi volontari, sono stati realizzati un ospedale e una scuola. (*Brusio*). Scusate, colleghi, mi distrae il rumore di fondo: è colpa mia, signor Presidente, ma mi distraigo facilmente.

Vi dicevo che in quel piccolo villaggio, grazie alla realizzazione di un ospedale e di una scuola, si sono create le condizioni perché le persone non dovessero fuggire. Non c'era più bisogno di fuggire per il rischio di morire per una puntura di zanzara o perché non si era in grado di dare un futuro ai propri figli, in assenza di scuole. Quel villaggio è stato il polo di attrazione di tanti altri villaggi vicini: ecco, quelle persone non le abbiamo trovate sui barconi, perché avevano la possibilità di far valere quel diritto a non emigrare di cui ieri ci ha parlato il collega Della Porta. (*Applausi*).

Poi c'è stato uno scellerato attacco militare - vicenda al terzo posto tra le cause dell'emigrazione - che ha distrutto quella realtà. Pensate che in pochi anni quella cittadina era arrivata a raggiungere una popolazione di 70.000 abitanti e si stavano creando posti di lavoro.

Perché vi faccio questo esempio? A volte, guardarsi intorno alla ricerca delle *best practice* è la modalità di fare cooperazione internazionale, e non il Piano Mattei, che propone di fare uno sviluppo dell'Africa. (*Applausi*). Volete fare lo sviluppo dell'Africa voi che non siete stati in grado di creare sviluppo in Italia? Io vivo in un territorio in cui c'è un'area di crisi industriale complessa, ma - come sapete - ce ne sono diverse, distribuite in tutto il territorio nazionale. Iniziamo allora a creare sviluppo qui, prima di pensare di occuparci di quello del Continente africano, dove, sì, dobbiamo fare cooperazione, ma di quel tipo che aiuti la gente a non dover per forza fuggire dalla propria terra.

Signor Presidente, credo ci sia un problema di fondo nell'agire del Governo in carica, che mi sembra sia stato dimostrato non soltanto da questo Protocollo, perché c'è una dinamica che sottende anche ad altri provvedimenti, come il decreto cosiddetto Caivano.

Il punto, colleghi, è che voi agite soltanto sugli effetti dei problemi, ma vi dimenticate di agire sulle cause. Ora, per fare riferimento a un'immagine freudiana, quando un fiume straripa, è inutile interrogarsi sulla potenza delle sue acque: bisogna piuttosto interrogarsi sugli argini che l'hanno ingabbiato. Ecco, voi vi preoccupate soltanto di curare gli effetti di un problema molto più grande di voi, che non riuscite a risolvere.

Ora però chiediamoci il perché di questo Protocollo e non andiamo a prendere in giro gli italiani. Signor Presidente, è di tutta evidenza che questo Protocollo non risolve il problema e che il Governo si è reso conto che le sue politiche sull'immigrazione sono fallimentari. (*Applausi*). A questo punto, non avendo trovato alcun tipo di soluzione, cosa fa? Nasconde la realtà sotto il tappeto e crea un'illusione: il problema non lo rende più visibile - ma anche quest'obiettivo poi sarà fallimentare, perché tutto sommato alla fine mi pare che si potranno ospitare non più di 3.000 persone - e crea agli italiani

l'illusione che non esista più. Quest'illusione ci costa però quasi 700 milioni di euro e non venite a raccontarci che non avete i soldi per le infrastrutture nelle Regioni del Sud! (*Applausi*).

Abbiamo discusso in Commissione e in Assemblea dell'autonomia differenziata e abbiamo spiegato perché in Italia non siete riusciti a creare sviluppo, come invece fanno tutti gli altri Paesi europei, che hanno capito il valore della coesione sociale e hanno investito nelle infrastrutture e nella formazione nelle aree più deboli. Voi ci dite invece di non avere i soldi, avete bocciato tutti gli emendamenti e ora questi soldi li buttate al vento, per una propaganda politica evidente, perché volete nascondere la vostra incapacità. Non siete capaci di governare! (*Applausi*).

Poi mi pongo un altro problema, colleghi. Quale immagine dell'Italia volete dare al mondo? L'Italia, che è la culla del diritto, si dimentica dei diritti umani e calpesta la dignità delle persone. È questa l'immagine che volete dare al mondo del nostro Paese? L'Italia dimentica i propri valori per dare spazio alla retorica dei respingimenti, alla paura dell'altro, alla paura del diverso. Presidente, mi rifiuto di pensare che questa vostra politica possa essere rappresentativa degli italiani. (*Applausi*).

Penso che sia il momento di farla finita con questa retorica e con questo coprifuoco culturale. State trasformando i migranti nel simbolo di una minaccia. Ma il vero pericolo non sono i migranti: il vero pericolo è la paura che state diffondendo nella popolazione. Voglio citare anche oggi un saggio di William Sheridan Allen, che ho citato ieri in discussione generale, e lo voglio fare perché credo che su questo punto non abbiate le idee ben chiare. Tutti i totalitarismi, anche quelli dei primi del Novecento, sono nati proprio grazie alla sensazione diffusa della popolazione di sentirsi in pericolo; una sensazione di paura che rendeva forte il bisogno di protezione, di ordine e di disciplina. In quel saggio William Sheridan Allen ci parla di una cittadina di persone perbene, tranquille e oneste. Ma a un certo punto si comincia a diffondere la paura di un pericolo non identificato e invisibile, si comincia ad avere paura della popolazione ebraica e compaiono i primi cartelli per dire "qui non entrano i cani e non entrano gli ebrei". Gradualmente tra quella popolazione, dove si diffondevano la paura del diverso e la paura di un ipotetico nemico, hanno preso piede i nazisti, perché sapevano offrire protezione e sicurezza. Questo è un pericolo che dobbiamo assolutamente scongiurare.

Presidente, io non pretendo che questa maggioranza cambi idea. Però una raccomandazione ve la voglio fare: cambiate la narrazione che genera paura e disprezzo, perché a questo punto stiamo rischiando di creare paure inutili nella popolazione e ci stiamo dimenticando dei problemi reali dell'Italia. (*Applausi*). E a questo punto, Presidente, annuncio convintamente il voto contrario del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, molti anche in quest'Aula spesso invocano le opinioni e le posizioni dei *partner* internazionali. Purtroppo questo avviene solo a fasi alterne, solo quando fa comodo, ed è evidentemente troppo facile. Visto che qualcuno spesso si riempie la bocca parlando di Europa, dovrebbe almeno conoscere cosa succede a livello europeo e nei Paesi a cui si fa riferimento. O almeno vorrei dire alle opposizioni - per suo tramite, Presidente - che dovrebbero sapere cosa fanno e cosa pensano i loro alleati socialisti.

Ma andiamo con ordine. Su questo accordo vi è il supporto della Commissione europea, quella Commissione europea supportata da voi, cari colleghi, e dalla sinistra. Von der Leyen ha parlato di importanti iniziative guidate dagli Stati membri, come l'accordo operativo tra l'Italia e l'Albania, che costituisce un esempio di pensiero fuori dagli schemi, in linea con gli obblighi previsti dal diritto internazionale e dell'Unione europea. Anche la commissaria Johansson, responsabile per le politiche migratorie, ha sancito che l'accordo Italia-Albania non viola alcun accordo del diritto comunitario.

Non vogliamo inoltre dimenticare le opinioni dei *leader* europei, tra i quali troviamo il cancelliere socialista Scholz, che ha detto che la Germania sta osservando con grande attenzione questo accordo e ha rilanciato dicendo che l'immigrazione irregolare deve essere ridotta anche attraverso accordi e collaborazioni fatti al di fuori dell'Unione europea.

Rimanendo sempre in Germania, non possiamo dimenticarci del primo ministro della Baviera, Schroeder, che citato dal quotidiano «Die Welt», parla, riferendosi evidentemente a questo accordo, di

una soluzione che può effettivamente aiutare. Mi preme poi ricordarvi come anche la Danimarca, del *premier* socialista Frederiksen, abbia annunciato di essere in trattative - in questo caso con il Governo della Ruanda - per un accordo molto simile. Certo, è un piano che fino ad oggi non è stato attuato - vero - ma è molto emblematico, cari colleghi, che anche i Paesi del Nord Europa, che storicamente sono per turisti, soprattutto in temi migratori ora in seria difficoltà facciano delle proposte e prospettino soluzioni molto simili a quelle individuate dal Governo italiano.

Poi, non vogliamo mica non citare le dichiarazioni del ministro dell'interno austriaco Karner, che continua a chiedere alla Commissione europea di promuovere procedure di asilo fuori dall'Unione europea. Insomma, a rimanere ancora ancorata a un'immigrazione incontrollata sul suolo nazionale, ai porti e alle porte aperte, alle ONG talebane dell'accoglienza mi sa che è rimasta solo la sinistra italiana. (*Applausi*). Eh sì, cari colleghi, perché anche il primo ministro albanese Edi Rama, socialista, *premier* di quell'Albania di cui tanto in questi giorni parliamo e che nelle vostre parole purtroppo sembra essere un Paese del terzo mondo, che ricordo invece partecipa al Consiglio d'Europa, alla NATO ed è un valido *partner* internazionale, ha dato la sua totale collaborazione al nostro Paese per la stesura di questo accordo bilaterale. Allora, mentre voi strillate e cercate di boicottare questo accordo, il resto d'Europa ci segue e lo vede come un esempio. Il controllo dei confini e delle frontiere, anche esterne, dell'Unione europea è diventata, è e sarà una priorità nostra e di tutto il continente. (*Applausi*).

Questo accordo poi si inserisce in una strategia molto più ampia, per cercare di bloccare a monte i flussi migratori, per garantire anche il diritto a non emigrare, il diritto a poter vivere nella propria terra e a contribuire al proprio sviluppo. Guardate: questo non l'ha detto la Lega, non l'ha detto *in primis* Giorgia Meloni, ma sono parole di Giovanni Paolo II. Ecco che questo Protocollo d'intesa, con il Piano Mattei e con le politiche del Governo, va proprio in questa direzione. Certo, cari colleghi, siamo ben consci che il processo è lungo e complicato, ma è un tassello importante e questo Governo è assolutamente determinato a mantenere gli impegni presi.

In conclusione, signor Presidente, mi preme sottolineare ancora una volta in quest'Aula che c'era stato qualcuno che aveva bloccato gli arrivi, aveva ridotto i morti in mare e aveva dato un messaggio di intransigenza nei confronti dei trafficanti di esseri umani e degli scafisti. Aveva fatto capire che l'Italia è un Paese serio, un Paese che non fa gestire le politiche migratorie a organizzazioni criminali e che, se si vuole entrare in Italia, lo si deve fare legalmente e non speronando una corvetta della Guardia costiera. (*Applausi*). Il senatore Salvini per questo, per aver mantenuto gli impegni che si era preso con i cittadini italiani, per avere difeso i confini di questa Nazione, è ancora vergognosamente a processo.

Per tutti questi motivi, cari colleghi, gentile Presidente, il Gruppo Lega voterà convintamente sì alla ratifica di questo Protocollo. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, l'accordo Italia-Albania è un inedito: è la prima volta che si ricorre a uno strumento simile per gestire i flussi migratori. Lo si fa in un contesto complicato, in un Paese fuori dal perimetro dell'Unione europea, con delle difficoltà di attuazione evidenti. Vedremo come andrà. Ma l'impressione è che sia un'operazione di propaganda, che mira a mandare un messaggio agli italiani: faremo arrivare meno migranti, poi quel che succede succede, ma intanto l'operazione mediatica è stata fatta.

E se fosse tutto qua, si potrebbe dire che non si affrontano i problemi principali del Paese, non si affronta il tema dell'accoglienza, non si affronta il tema di come garantire diritti che sono scolpiti nella nostra Costituzione, però non ha nessun impatto. Invece questo spot elettorale costa più di 600 milioni: a spese dei contribuenti italiani, si fa uno spot del Governo Meloni e della destra che costa 600 milioni. Davvero non ne sentivamo il bisogno.

Se andiamo sulle criticità, c'è un tema che è stato discusso, su cui anche il Governo ha dovuto rivedere le proprie posizioni: quali sono i migranti che possono essere portati in Albania? La maggior parte dei salvataggi nel Mediterraneo avviene nel Mediterraneo centrale, in acque internazionali, in zone *search and rescue* (SAR); le navi della Marina militare saranno le uniche a poter portare le persone che vengono salvate da una traversata complicata e difficile. Le leggi del mare, quelle che condannano il

respingimento, affermano che bisogna portare i migranti nel porto sicuro più vicino. Ebbene, con la scelta di portarli in Albania, li si condanna a due giorni in più. Ho sentito delle battute in cui ci si chiedeva cosa saranno due giorni in più. Per delle persone che hanno attraversato il deserto, che sono state violentate, stuprate, che hanno subito violenze di ogni genere, due giorni in più possono sì fare la differenza. (*Applausi*).

Inoltre, da questo punto di vista abbiamo chiesto più volte al Governo, inascoltati e senza risposte, come faranno velocemente, in tempi rapidi, a bordo di una nave militare, durante quel periodo di navigazione, a fare lo *screening* per capire quali sono i soggetti vulnerabili. Certo, sappiamo chi sono le donne incinte e i bambini; vi sono, però, soggetti che hanno subito violenze fisiche o psicologiche che hanno bisogno di un aiuto di operatori sanitari specializzati, di mediazione culturale: come si fa a capire in tempi rapidissimi chi è vulnerabile e chi non lo è, chi può venire in Italia e godere di un determinata assistenza e chi andrà in Albania in un contesto tutto da costruire e definire?

Questo è il punto principale: come costruire in Albania un sistema simile a quello che c'è in Italia. È una missione impossibile, perché in Albania dobbiamo costruire un sistema che possa garantire tutti i diritti previsti per chi arriva in Italia. Ieri abbiamo presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità e pensiamo che questo tema verrà ripreso anche in seguito, perché c'è un'evidente violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che afferma che siamo tutti uguali davanti alla legge e che non si possono fare distinzioni per condizione personale. Sarà così perché è inevitabile: in Italia c'è già un sistema consolidato e, ciononostante, vediamo tutto quello che sta succedendo nei CPR in Italia. Anzi rivendichiamo da questo punto di vista il fatto che il Partito Democratico sarà in prima linea sulla mancanza di rispetto dei diritti umani all'interno dei CPR. (*Applausi*). Su questo penso che sia interesse di tutti, in un Paese civile, riaffermare la difesa, la tutela di quei diritti che devono essere garantiti per tutti. Visto che facciamo fatica in Italia, vorrei capire come in Albania, in quei centri da costruire, in quell'*hotspot*, in quel centro di identificazione e nel CPR, si potranno garantire diritti che sono definiti dalle nostre direttive. Questo è un punto fondamentale.

Dico questo perché noi richiamiamo tutta una serie di provvedimenti legislativi che abbiamo adottato in Italia proprio per garantire il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di protezione e scriviamo in un testo come questo: purché compatibili con la normativa comunitaria. A questo riguardo interviene un altro problema di un profilo di incostituzionalità, perché basta il primo anno all'università, non solo di giurisprudenza, per sapere che la normativa comunitaria prevale sulla legislazione italiana, specie se si tratta di una legge di attuazione delle direttive. La direttiva n. 32 del 2013 afferma alcune cose molto chiare: all'articolo 8 stabilisce che bisogna informare tempestivamente i migranti dei loro diritti per poter chiedere lo *status* di rifugiato o la protezione internazionale. Dice, all'articolo 12, che devono poter avere un contesto favorevole, devono poter incontrare organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative che li possano informare dei loro diritti e garantire loro un'assistenza e una mediazione culturale, devono poter avere a che fare con degli operatori sanitari specializzati. All'articolo 22 dice poi che devono avere un avvocato che sappia fare quel lavoro, che sia specializzato nella protezione dei diritti dello straniero. Succederà, invece, una cosa completamente diversa, perché il sistema consolidato che c'è in Italia non potrà essere replicato in Albania. Come si farà, con il collegamento da remoto a distanza, ad avere la continuità in tutto il processo, come chiede l'articolo 22 della direttiva n. 32 del 2013? È evidente che non saranno garantiti gli stessi diritti.

Anche su tali profili, nessuna risposta da parte del Governo, perché alla fine quello che interessa all'Esecutivo è lo *spot*, è mandare il messaggio che arriveranno meno migranti in Italia, a prescindere dalla tutela dei diritti di queste persone. A dirlo non è soltanto il Partito Democratico, ma l'hanno detto lo United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), cioè l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Amnesty International e una serie di organizzazioni non governative. Abbiamo anche parlato con l'ambasciatore in Albania per capire un altro aspetto, ovvero quali sono le leggi applicabili, perché costruire questo sistema all'estero crea delle zone grigie. Quindi quale legge sarà applicabile nel momento in cui potranno verificarsi determinati reati? Quando si mettono delle guardie albanesi, costruendo anche i loro alloggi, che devono curare la sicurezza e assicurare che i migranti non escano da quel centro, se succederà qualcosa, quale sarà la legge applicabile? Non ci sono ancora

stati gli incontri per definire quale sarà il foro competente e quali saranno le leggi applicabili, per cui ci sarà moltissima confusione. È per queste ragioni che pensiamo che il tutto sarà di difficile attuazione. Passando al tema più rilevante, che dovrebbe stare a cuore anche ai parlamentari del centrodestra, parliamo anche dei costi esorbitanti che comporta costruire un nuovo sistema, duplicandolo, con cinque nuove sezioni della Commissione, che deve trattare e approfondire le richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato; con una nuova aliquota di magistrati che devono seguire *ad hoc* quello che succederà nei centri all'estero; con un'aliquota di Polizia penitenziaria e un'aliquota di Polizia giudiziaria; con un ufficio della sanità marittima e aerea di frontiera. Insomma, facendo un attento paragone, i dieci CPR in Italia costeranno, nei prossimi quattro anni, 52 milioni; la costruzione dei due centri costerà 300 milioni e la gestione ne costerà altri 300, per un totale di 600 milioni. Il vostro *spot* costa 600 milioni ai contribuenti italiani. (*Applausi*). Mi chiedo se il gioco valga la candela.

In conclusione, per il mancato rispetto dei diritti fondamentali dei migranti, di quei diritti che sono scolpiti nella Costituzione, per l'esborso *monstre* per fare uno *spot* elettorale, oltre che per la logica punitiva con cui voi trattate questi temi, il Gruppo Partito Democratico voterà decisamente contro il disegno di legge. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Luigi Einaudi-Enrico Mattei» di Latina, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 995 (ore 11,18)

BALBONI (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (Fdi). Signor Presidente, cari colleghi, il senatore Delrio, ieri, illustrando la pregiudiziale di costituzionalità del Gruppo Partito Democratico, si chiedeva qual è il messaggio che il Governo e la maggioranza vogliono lanciare con l'approvazione di questa intesa tra l'Italia e l'Albania per il contrasto all'immigrazione illegale e clandestina; domanda che faceva anche pochi minuti fa il collega Alfieri nella sua dichiarazione di voto.

Ebbene, il messaggio, caro Presidente, mi sembra che sia molto chiaro: è finita la politica delle porte aperte per tutti.

Il messaggio è che l'accoglienza indiscriminata voluta dal Partito Democratico e da tutta la sinistra è finita. (*Applausi*). Onorevoli colleghi, questo è un messaggio che non aspetta soltanto l'elettorato di centrodestra, come credete voi, ma lo aspettano anche tanti vostri elettori, o meglio dire ex elettori, al di fuori dei salotti *radical chic* e delle ZTL. È il messaggio che aspettano tutti gli italiani perbene, che sono stanchi di subire un'immigrazione che mette a rischio la sicurezza, che costringe le fasce più deboli di italiani ad entrare in competizione con questi disperati che arrivano sempre più numerosi grazie alle leggi disgraziate che voi avete voluto in questa Nazione nelle scorse legislature.

Onorevoli colleghi, non è il Governo italiano ad essere fuori dalle regole dell'Europa e del diritto internazionale; è il Partito Democratico ad essere contro la socialdemocrazia europea; è il Partito Democratico che chiede l'espulsione del *premier* albanese Edi Rama dal Partito socialista europeo perché reo di aver voluto dare una mano all'Italia; è il Partito Democratico che si augurava che la Corte costituzionale albanese bocciasse l'intesa che stiamo ratificando oggi; è il Partito Democratico ad essersi messo in contrasto persino con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha dichiarato non solo la legittimità dell'intesa, ma addirittura di considerarla una soluzione interessante per l'Europa e per la stessa Germania. Fatevene una ragione, colleghi della sinistra, questa intesa è pienamente in linea con il diritto europeo, come dichiarato a più riprese dalla presidente Ursula von der Leyen.

La verità, signor Presidente, è che il Partito Democratico, pur di contestare il Governo Meloni, non si fa scrupolo di tifare contro l'Italia: questa è l'amara realtà. (*Applausi*). Anzi, non si fa scrupolo di sabotare l'Italia, come è avvenuto l'estate scorsa riguardo all'Accordo tra Unione europea e Tunisia. Come possiamo dimenticare, infatti, la lettera inviata all'Europa dall'onorevole Boldrini all'onorevole Pirovano per chiedere di boicottare l'Accordo con la Tunisia, diventata improvvisamente una pericolosa dittatura, secondo il Partito Democratico, e addirittura un porto non sicuro. Colleghi,

avvertiamo i 6 milioni di turisti che sono andati in Tunisia l'anno scorso che hanno corso un grave pericolo, perché se non è un porto sicuro per gli immigrati, penso non lo si possa considerare nemmeno per quei 6 milioni di turisti (*Applausi*), tutti irresponsabili, tutti spericolati, che hanno scelto la Tunisia come luogo per passare le loro vacanze.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 11,23)

(*Segue* BALBONI). Onorevoli colleghi, grazie a quell'Accordo gli arrivi dall'Albania sono diminuiti del 75 per cento da settembre ad oggi. Cosa ancora più importante, centinaia e centinaia di mercanti di esseri umani sono stati arrestati dalle autorità tunisine. Ma com'è possibile che la sinistra difenda persino i mercanti di esseri umani? (*Applausi. Commenti*). È questo che vi brucia, colleghi del Partito Democratico? (*Applausi*). Vi brucia, vero?

PRESIDENTE. Si rivolga a me, presidente Balboni.

BALBONI (*FdI*). Sì, Presidente, sempre tramite lei, ovviamente. Chiedo scusa.

I colleghi della sinistra continuano a parlare dei 154.000 sbarchi del 2023. Signor Presidente, i nostri colleghi si guardano però bene dal dire che, se ci fossero stati loro al Governo, parleremmo di cifre due, tre, quattro o cinque volte superiori. (*Applausi*). E dimenticano di dire che da settembre ad oggi gli sbarchi sono dimezzati anche rispetto al 2022 e si sono ridotti di oltre un terzo rispetto al 2023.

Certo, signor Presidente, abbiamo dovuto rimediare ai disastri provocati dal decreto Lamorgese, approvato, guarda caso, cari colleghi, con voto di fiducia. Ma allora anche voi usavate il voto di fiducia? Il decreto fu approvato nel dicembre del 2022, dal Governo Conte-*bis*, quello sostenuto da Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle.

Quei disastri hanno acceso una sorta di radiofaro in tutta l'Africa, in tutto il Terzo mondo, sollecitandoli a venire qui, perché solo in Italia c'è la protezione speciale; perché chi arriva qui è certo di non andare più via. Se chi arriva qui trova un amico, è un'ingiustizia rimpatriarlo. Non si può più rimpatriare, per legge, un immigrato che nel frattempo si fa un amico.

Attenzione, il decreto Lamorgese prevedeva anche che non poteva essere rimpatriato nessuno, se dimostrava che nel suo Paese di origine l'assistenza sanitaria non era al livello di quella italiana. Tanto valeva dire: venite tutti e facciamola finita così. E questa è stata l'interpretazione degli scafisti, che sul decreto Lamorgese hanno imbastito tutta la loro propaganda per convincere gli immigrati che in Italia potevano venire tranquillamente.

Adesso avete cambiato idea persino sui CPR. Una legge, che reca la firma del presidente Gentiloni e del ministro Minniti, stabiliva che i CPR devono essere realizzati uno per regione. Adesso questa legge non vi piace più. Voi cambiate idea sempre, su ogni cosa. Non volete i CPR. Non volete l'accordo con l'Albania. Non volete l'accordo con la Tunisia. Insomma, qual è la vostra ricetta, cari colleghi: farli venire tutti? 100 milioni 200 milioni, 800 milioni: diteci almeno qual è il numero massimo cui siete disposti a porre un limite.

Chiedo scusa se esprimo la mia opinione, so che a sinistra non piace che altri esprimano la propria opinione.

PRESIDENTE. Senatore Balboni, non la stanno minimamente disturbando. Quindi, la invito a proseguire. (*Vivaci commenti*).

Ecco, adesso la stanno disturbando, ma ci pensa la Presidenza. Prego, senatore Balboni, la invito a proseguire il suo intervento.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, mi disturbavano anche prima. Insomma, per concludere, il centrodestra e Fratelli d'Italia stanno con gli italiani per bene, il Partito Democratico e la sinistra stanno con Casarini, quello che ha esaltato la figura di Toni Negri, definendolo maestro e profeta: uno colpevole di associazione sovversiva, per il quale è stata erogata, da un tribunale italiano, una condanna a dodici anni di carcere e che oggi è sotto processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

A voi lasciamo Casarini. Noi stiamo col popolo italiano. Ecco perché voteremo a favore di questo disegno di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi. Commenti).*

Collegli, come sapete, ci sono gli interventi di fine seduta e potete intervenire in quella sede. Ora eravamo in fase di dichiarazione di voto e ciò non è mai stato previsto.

Sono stato per tanti anni sui banchi dell'opposizione, molto più che su quelli della maggioranza, e so che l'ordine dei lavori prevede che per ultimo parli un senatore di maggioranza. Capisco - perché è capitato anche a me - il desiderio di poter replicare: per consentirlo dobbiamo cambiare il Regolamento; fin quando non lo cambiamo, le dichiarazioni di voto finiscono lì. Gli interventi successivi, semmai, sono a fine seduta. *(Applausi).*

[NICITA](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa vuole parlare, collega?

NICITA *(PD-IDP)*. Sull'ordine dei lavori, Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, però parli sull'ordine dei lavori.

NICITA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, vorrei capire, rispetto alle discussioni che noi abbiamo fatto, se a fine seduta sono previsti anche gli interventi come fatto personale.

[PRESIDENTE](#). Le rispondo subito: a norma di Regolamento, sono previsti a fine seduta gli interventi anche per fatto personale. Legga pure il Regolamento.

Poiché l'esame del disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo non è ancora stato concluso dalle Commissioni riunite 2a e 10a, passiamo al successivo punto all'ordine del giorno.

Mi corre l'obbligo di informare che vi è l'accordo di tutti i Gruppi di limitarsi alla discussione generale per questa mattina. Se non vi sono obiezioni, procediamo in questa direzione.

Discussione del disegno di legge:

[\(855\)](#) *Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (Relazione orale) (ore 11,31)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 855.

Il relatore facente funzioni, senatore Speranzon, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

[SPERANZON](#), *f. f. relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata all'esame del disegno di legge, di iniziativa governativa, finalizzato ad introdurre modifiche alla legge n. 185 del 1990 in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Il disegno di legge in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazione agli scambi di materiali di armamento, al fine di renderla più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, in particolare in relazione ai delicati meccanismi decisionali.

L'intervento, in particolare, apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati al fine di eliminare alcune incertezze interpretative e senza peraltro modificare la disciplina di merito. La responsabilità di applicazione dei divieti viene attribuita al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, organismo collegiale chiamato altresì a stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge, le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento e i criteri generali per l'applicazione dei divieti.

La misura è finalizzata all'esigenza di assicurare un maggior coordinamento decisionale in una materia dai contenuti estremamente sensibili e con numerosi risvolti dal punto di vista politico.

Il testo introduce, inoltre, alcune disposizioni volte a semplificare le operazioni di scambio di materiali d'armamento a vantaggio delle imprese italiane del settore, soprattutto in materia di riduzione degli oneri di produzione documentale, che attualmente gravano sulle imprese autorizzate ad effettuare le operazioni di scambio di materiali di armamento. *(Brusio. Richiami del Presidente).*

La ringrazio, Presidente.

Mi limiterò in questa sede a segnalare alcune modifiche apportate al testo originario durante l'esame in sede referente presso la Commissione affari esteri e difesa.

Una modifica è finalizzata a novellare l'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge n. 185 del 1990, al fine di prevedere che la relazione del Parlamento, indicante, tra l'altro, i Paesi di destinazione del materiale di armamento con l'ammontare delle operazioni suddiviso per tipologia di equipaggiamento e le imprese autorizzate, venga presentata entro il 30 aprile di ogni anno anziché entro il 31 marzo, chiamando altresì i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle imprese e del made in Italy a riferire, per quanto di rispettiva competenza, entro il 15 marzo.

Un'ulteriore modifica riguarda la lettera *h*); nell'aggiungere il comma 1-*bis* all'articolo 10-*quinquies*, in materia di autorizzazione individuale di trasferimento, dispone la riduzione dei termini di durata del procedimento di rilascio di autorizzazione individuale quando essa riguardi un trasferimento intracomunitario da effettuare nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea.

Introdotta nel corso dell'esame in Commissione, la lettera *n*), secondo punto, dispone la soppressione del comma 4 dell'articolo 27 della legge n. 185, escludendo dal novero dei capitoli da allegare alla relazione, quello relativo all'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano, concernente le operazioni disciplinate dalla legge medesima.

Infine il disegno di legge in esame reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione della legge si provveda con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

Ripeto, c'è l'accordo generale a non procedere ad alcuna votazione stamattina. Dopo gli interventi in discussione generale, potrà svolgersi la replica del senatore Speranzon dopodiché l'esame del provvedimento proseguirà nella prossima seduta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, la legge n. 185 del 1990 ha rappresentato una vera innovazione su un tema estremamente delicato come quello dei limiti all'*export* e all'*import* di armi, tema di grande attualità che dovrebbe essere di interesse di tutta l'Assemblea, visto come è stata argomento di dibattito, anche con una discussione accesa, la questione o no della cessione di armi, di equipaggiamento militare di tecnologia militare ad Israele dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre.

La legge n. 185 del 1990 fu una grande innovazione. (*Brusio*). Presidente, è un po' difficile parlare in questo clima.

PRESIDENTE. Lo dicevo anche un attimo fa quando parlava il relatore facente funzione. Lei ha perfettamente ragione. Prego i colleghi di prendere posto. Chi non è interessato può anche uscire dall'Aula e lasciare parlare tranquillamente il senatore Alfieri.

ALFIERI (*PD-IDP*). Grazie, Presidente. Come dicevo, è un tema che dovrebbe essere di interesse visto che poi anima anche le discussioni sui giornali. Oggi discutiamo di questo, non vorrei passasse in secondo piano una legge che rappresentò un avanzamento notevole. Nel 1990, nell'allora Prima Repubblica, si costruì un equilibrio fra le esigenze dell'industria e della difesa e una limitazione e un'attenzione su una questione delicata che riguarda i Paesi a cui noi vendiamo. Paesi che a volte non sono in una guerra manifesta, annunciata e dichiarata, ma in situazioni di guerra civile, in situazioni di conflittualità latente. Si tratta di norme che impediscono la triangolazione, secondo cui noi vendiamo ad un Paese che poi rivende ad altri o vendite di armamenti, equipaggiamenti militari o aerei o navi, che poi vengono trasformate e utilizzate per fini diversi. Ad esempio addestratori che poi vengono in qualche modo modificati e usati come *jet* che possono attaccare con l'equipaggiamento di missili o altri tipi di dispositivi militari.

Oggi cosa facciamo con queste modifiche? La discussione è durata a lungo in Commissione esteri e difesa: istituimmo di nuovo il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), in cui si affianca una valutazione politica alla decisione tecnica dell'Unità per le

autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA), istituita *ad hoc* presso il Ministero degli affari esteri, che è chiamata a decidere e a fare valutazioni sulla possibilità o meno di autorizzare contratti e cessioni di armamenti, equipaggiamenti militari e tecnologie ad altri Paesi, valutando appunto il rischio Paese, ossia se c'è il rischio che un Paese possa vendere ad altri. Il CISD però deve avere un ufficio di sostegno, che prepari, valuti e faccia un'istruttoria (esisteva in passato, secondo quanto previsto dalla legge del 1990, ma poi è stato abrogato), perché non ciò può essere solo lasciato alla valutazione politica, senza un supporto adeguato a Palazzo Chigi e siccome questa è stata occasione di dibattito, presenteremo di nuovo l'emendamento che non è stato accolto durante l'esame in Commissione. Chiediamo quindi di restituire quella parte e avanza poi tale richiesta in maniera più dettagliata negli emendamenti che presenteremo.

Chiediamo anche che il Presidente del Consiglio e il CISD, l'organo che dev'essere chiamato a valutare se autorizzare o meno una determinata operazione di cessione, possano ricevere anche le segnalazioni delle organizzazioni internazionali, delle agenzie delle Nazioni Unite e delle organizzazioni non governative o di quelle che si occupano di promuovere e tutelare i diritti umani. Questo era previsto dalla legge del 1990, ma non si capisce perché sia stato nuovamente istituito il CISD e non sia stato tornato in vigore però anche il comma 2, che prevedeva proprio questa facoltà e opportunità. Forse preoccupa il Governo il fatto che organizzazioni internazionali, a partire da quelle del sistema delle Nazioni Unite, possono segnalare se ci sono preoccupazioni su alcuni Paesi, sulla fine che fanno le armi, i dispositivi militari o gli equipaggiamenti prodotti dall'industria della difesa italiana. Penso che sia una norma di garanzia e trasparenza, che garantisca tutti all'interno di questo Parlamento.

Mi fa piacere che la norma del silenzio-assenso valga solo per i dinieghi e non per le autorizzazioni, perché è chiaro che sarebbe pericolosa. Abbiamo quindi lavorato bene perché non ci sia il silenzio-assenso sulle autorizzazioni, ma solo sui dinieghi, quindi si tratta di una norma che favorisce e tutela la possibilità di approfondire.

Abbiamo fatto un passo in avanti, invece, sul tema della relazione al Parlamento, che costituisce un punto fondamentale, su cui abbiamo convinto anche i parlamentari di maggioranza, e ci fa piacere che sia stata accettata e votata una mia richiesta contenuta in un emendamento che abbiamo presentato, tesa a raccontare e spiegare - nella relazione che viene mandata ogni anno dal Presidente del Consiglio e che i Ministri degli affari esteri e della difesa verranno a illustrare alla Camera e al Senato - non solo la linea esportativa, quindi anche di politica industriale della Difesa del Governo italiano, ma anche quali sono i Paesi e l'ammontare delle armi e dell'equipaggiamento militare che viene venduto, ma anche i singoli settori e i singoli segmenti. Un conto infatti è vendere navi; un conto è vendere equipaggiamento elettronico; un conto è vendere invece carri armati, mitragliatrici o missili. Questo ad esempio è stato il caso dell'Egitto, quando scoppiò il caso Regeni (e mi dispiace che non ci sia il collega Scalfarotto, che allora era vice ministro): il Governo di allora intervenne prontamente e UAMA andò a vedere cosa si poteva autorizzare o meno.

Ma allora il Parlamento non aveva ancora questa norma, che prevede di capire in quali segmenti e quali tipi di armamenti si vendevano; si sapeva solo l'ammontare complessivo. Quell'anno, come sapete, si discuteva anche della vendita delle Fregate europee multi missione (FREMM); quell'ammontare importante di vendita all'Egitto era l'equivalente delle due Fremm. Non si vedeva che invece, parallelamente, erano state bloccate tutta una serie di autorizzazioni che prevedevano la vendita di dispositivi, alcuni delicati, che potevano essere utilizzati dalle forze di sicurezza e di *intelligence* che avevano pedinato e controllato Regeni. Da questo punto di vista, avere delle informazioni più dettagliate permette a noi e a tutti i parlamentari di maggioranza e di opposizione di essere maggiormente consapevoli.

Mi rallegro dei passi in avanti che sono stati fatti, ma pensiamo che possa essere fatto un passo in più, rispetto ad esempio alla norma che prevede la segnalazione da parte delle organizzazioni non governative che tutelano e promuovono i diritti umani e delle organizzazioni internazionali legate al sistema delle Nazioni Unite. È chiaro che ciò dipenderà anche da come si rapporterà la maggioranza con noi. Se da parte del Governo ci saranno delle aperture sui nostri emendamenti, da ciò dipenderà anche il nostro voto finale. Per adesso registro comunque un clima positivo all'interno della

Commissione esteri e difesa, che ci ha permesso di aggiungere un ulteriore tassello a una legge che nel 1990, durante la prima Repubblica, ha rappresentato un punto di avanzamento su un tema delicato come quello dell'*import* e dell'*export* di armi. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 11,45)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame interviene modificando la legge n. 185 del 1990, una legge che era stata fortemente richiesta da ampi settori della società civile e dell'associazionismo laico e cattolico, che già a partire dagli anni '80 denunciavano numerosi traffici di armi nel nostro Paese e che avevano avviato una mobilitazione contro i mercanti di morte. La normativa aveva lo scopo di regolamentare questa controversa materia con rigore e trasparenza.

Le modifiche introdotte con questo provvedimento affievoliscono proprio il principio di trasparenza, che già oggi viene eluso spesso e volentieri dalle aziende produttrici di armi. Durante i trent'anni di applicazione della legge n. 185 del 1990 sono state autorizzate esportazioni dall'Italia per materiali di armamento per un valore superiore a 100 miliardi. La legge prevede, in linea con l'articolo 11 della Costituzione, il divieto di esportare armi verso Paesi in stato di conflitto armato, sotto embargo internazionale o a Paesi che compiono gravi violazioni dei diritti umani, e comunque sempre seguendo le direzioni della nostra politica estera e l'applicazione soprattutto recente della stessa, ben delineata dai dati.

A leggere però i dati, è chiaro che i divieti posti dalla legge vengono abitualmente aggirati. Sennò non si spiega come, dal 2018 al 2022-23, l'Italia abbia avuto un'esportazione superiore del 45 per cento rispetto al 2013 e al 2017, con circa due terzi dell'*export* (il 67 per cento) destinati al Medio Oriente. Il Qatar è il principale Paese, con il 24 per cento delle nostre esportazioni; l'Egitto è il secondo, con il 23 per cento, e la Turchia è al 12 per cento. Tutti Paesi che presentano problemi di assenza di diritti civili e, in alcuni casi, sono pure protagonisti di conflitti molto sanguinosi, come quello della Siria.

Sappiamo bene tutti che il maggior produttore di armi in Italia è l'azienda Leonardo, il cui maggior azionista è il MEF. Anche per questo, in ragione della partecipazione pubblica alla produzione di armi, è fortemente necessario avere il massimo di garanzia e di trasparenza. Avremmo quindi dovuto aumentare il livello di trasparenza e di accessibilità ai dati, non diminuirlo.

Invece, la Commissione affari esteri e difesa ha approvato, nella seduta del 16 gennaio 2024, tre emendamenti che inficiano gravemente la trasparenza della relazione annuale al Parlamento sulle esportazioni dall'Italia di materiali militari e che si innescano in un testo che già presenta aspetti problematici, come sottolineato in sede di audizione dalla Rete italiana pace e disarmo, perché modifica i meccanismi di rilascio di autorizzazioni, affidando il cuore delle decisioni all'ambito politico, senza un adeguato passaggio tecnico che garantisca il rispetto dei criteri della legge italiana sulle norme internazionali in materia. In questo modo verranno sottratte al controllo di Parlamento, società civile e opinione pubblica le informazioni precise e dettagliate oggi presenti nella relazione annuale ufficiale sulle esportazioni di materiali militari autorizzate e svolte dalle aziende.

Particolarmente negativo è l'emendamento volto a eliminare ogni informazione riguardo agli istituti di credito operativi nel settore dell'*import-export* di armamenti. I correntisti non sapranno più dalla relazione quali sono le banche nazionali e estere che traggono profitti dal commercio di armi verso l'estero, in particolare verso Paesi autoritari coinvolti in conflitti armati.

È chiaro che la modifica alla legge n. 185 del 1990, promossa da Governo e maggioranza, ha come principale obiettivo un'applicazione meno rigorosa dei principi e dei criteri della legge stessa. Precedentemente, infatti, sono stati bocciati praticamente tutti gli emendamenti proposti dall'opposizione che andavano nella direzione di migliorare i controlli e i meccanismi decisionali e la trasparenza sull'*import* ed *export* delle armi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, questo disegno di legge di modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamenti, apporta una serie di migliorie, tra cui cito la reintroduzione del Comitato

interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), per assicurare un appropriato coordinamento, al massimo livello politico, delle scelte strategiche in materia di materiale ed armamento.

Non è una novità, infatti, come abbiamo ribadito più volte anche in Commissione affari esteri e difesa (dove ci tengo a sottolineare - come ha detto anche il collega Alfieri - c'è un ottimo clima di collaborazione, così come in quest'Aula), che vi siano profonde interconnessioni tra politica estera, politica di sicurezza e di difesa e la politica economica ed industriale. Per cui l'idea di un comitato per il coordinamento di tale materia va sicuramente - questa è la nostra opinione - nella giusta direzione.

Nella stessa direzione va anche l'istituzione di un Ufficio per il coordinamento della produzione di materiali di armamento, con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa, adottati dal Parlamento e poi anche dal Governo. Insomma, tutte norme sulle quali mi sono soffermato, in particolare due che mi sembravano abbastanza importanti, di adeguamento e di miglioramento della precedente, già ottima, legislazione.

Concludo sottolineando che, in un'epoca in cui, per i mutamenti geopolitici e i rischi per la sicurezza, vi è la necessità di rilanciare una difesa che deve essere sempre più efficace e reattiva, anche a livello politico, non possiamo che definirci soddisfatti del testo che è stato proposto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

SPERANZON, f. f. relatore. Signor Presidente, vorrei solo sottolineare il fatto che alcuni spunti arrivati da alcuni interventi, anche da parte di senatori dell'opposizione, saranno presi in considerazione. Valuteremo, anche attraverso un confronto col Governo, se recepire alcune loro indicazioni.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Come comunicato dal presidente La Russa, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per un'informativa urgente del Ministro della salute

MAZZELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere, attraverso di lei, a tutti i colleghi di segnalare la richiesta di un'informativa urgente al Ministro della salute.

Signor Presidente, abbiamo appreso da una circolare del Ministero della salute di ieri, 14 febbraio, che è stato disposto un innalzamento del livello di allerta relativamente alla diffusione della Dengue, presso i punti di ingresso italiani.

Premetto che per Dengue si intende una malattia virale trasmessa da zanzare del genere *Aedes*, infettate dal virus Dengue, di cui esistono quattro diversi sierotipi, e che si tratta di una malattia infettiva ampiamente diffusa nelle regioni tropicali e subtropicali, in grado di determinare la comparsa di focolai epidemici anche in Europa continentale, nelle aree in cui il vettore è presente ed attivo. La Dengue in genere causa sintomi similinfluenzali, ma a volte può manifestarsi in forma molto grave: questa forma è chiamata Dengue emorragica e può essere mortale. Non è contagiosa direttamente da uomo a uomo, ma la trasmissione da persona a persona è possibile solo attraverso gli insetti, che per la Dengue sono proprio le zanzare. Il virus circola nel sangue delle persone infette per due-sette giorni e viene quindi prelevato e trasmesso ad altri individui tramite la puntura della zanzara.

Nel 2023 in Europa sono tre i Paesi che hanno registrato casi di epidemie autoctone sporadiche di Dengue. Tra il 1° gennaio e il 5 dicembre 2023 l'Italia risulta purtroppo prima con 82 casi, seguita dalla Francia e dalla Spagna.

Pertanto, in relazione all'allerta per una possibile diffusione della Dengue in Italia, si chiede di conoscere oggi stesso eventuali segnalazioni di casi sospetti e se presso i punti di ingresso in Italia (porti, aeroporti, scali merci) sono state attuate le misure di prevenzione, di sorveglianza e di risposta previste nel Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020-2025 e se si è provveduto a realizzare una dotazione di vaccini in grado di proteggere la popolazione a rischio o altri

interventi di sorveglianza delle popolazioni da insetti vettori potenzialmente letali.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Mazzella. La Presidenza farà presente la sua richiesta.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,58, è ripresa alle ore 15,01).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15,01)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderà il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Il senatore Renzi ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00957](#) sulle misure per risolvere le attuali criticità nel sistema dei trasporti, per tre minuti.

RENZI (IV-C-RE). Signor Vice Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, sappiamo che il ministro Salvini è molto attivo su tanti temi, anche nella sua veste di segretario della Lega: spesso attacca l'Europa e sta intervenendo sui temi politici di maggiore impegno e interesse come il terzo mandato per sindaci e governatori e l'Irpef agricola, argomento sul quale, a differenza di altri, noi la pensiamo come lui, o meglio lui la pensa come noi, visto che fortunatamente gli amici del Governo si sono accorti di aver sbagliato e sono tornati - anzi non ce l'hanno fatta - alle nostre leggi del 2016. C'è però un punto in particolare (anzi non uno solo, ma diversi) sul quale il Ministro lascia qualche preoccupazione. Noi abbiamo un'idea della situazione infrastrutturale che ci preoccupa molto, perché come sa chi prende i treni Frecciarossa, il 50 per cento di questi ha un ritardo medio come minimo di dieci minuti e il 25 per cento ha un ritardo di più di venti minuti. E non tutti possono permettersi il lusso, come ha fatto il Ministro dell'agricoltura, di fermare a chiamata il Frecciarossa, perché di solito chi è sul treno che fa ritardo deve aspettare che si arrivi alla stazione successiva (tra l'altro, stiamo aspettando, signor Ministro, la sua risposta anche all'interrogazione su quell'episodio).

Ma venendo alla domanda, in questo scenario di difficoltà noi leggiamo che l'unica nostra fonte di salvezza è l'Europa grazie al PNRR ed è un po' un contrappasso che proprio il Ministero di Salvini sia quello che ha più soldi europei da spendere, perché se c'è uno in quest'Aula che ha sempre parlato male dell'Europa è proprio quello che riceve più soldi di tutti dall'Europa. Io sono uno di quelli che credono che l'Europa faccia bene, voi pensate che l'Europa faccia male, io penso che l'Europa ci salvi, voi pensate che l'Europa sia il problema, voi pensate che l'Europa debba essere guidata dal sovranismo, io dalla globalizzazione, ma poco importa. Il punto politico è che ci sono 13 miliardi di euro e iniziano ad arrivare i ritardi non solo dei treni, ma anche dei cantieri. Leggo con preoccupazione notizie circa gli slittamenti dal PNRR ai fondi statali di alcuni lotti della Palermo-Catania e anche della Napoli-Avellino e soprattutto, signor Ministro, leggo della preoccupata attenzione di autorevoli istituzioni circa il fatto che noi rischiamo di non spendere tutti quei soldi e che siamo in ritardo non solo con il Frecciarossa, ma anche con le opere del PNRR. Anche a un sovranista come lei, vorrei chiedere se queste mie preoccupazioni sono eccessive, come mi auguro, e se il Governo e il Ministero, lavorando di concerto con l'Europa, possono garantire che non perderanno i denari delle infrastrutture così necessarie al futuro del nostro Paese, perché l'Europa fa bene e non fa male. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SALVINI, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, ringrazio il senatore Renzi perché mi permette di ricordare a chi è in quest'Aula e a chi è a casa ciò che in quindici mesi stiamo cercando di fare per recuperare decenni di mancati investimenti dei Governi da lei presieduti e dei partiti di sinistra da lei presieduti. *(Applausi)*. È chiaro che in quindici mesi non recuperano trent'anni, però mi sembra che questa maggioranza, questo Governo e questa coalizione stiano dando un segno, a partire dai 39 miliardi di euro che, non l'Europa, ma gli italiani e tutti i cittadini europei ci hanno assegnato con il PNRR e che sono assolutamente in linea con i tempi previsti per la spesa.

I miei uffici mi hanno dettagliato tutti i numeri. Per le infrastrutture stradali, l'ANAS ha 2.000 cantieri aperti con stanziamenti erogati per 3,4 miliardi per il 2022 e quant'altro; il nuovo contratto di programma di ANAS che abbiamo perfezionato in questi giorni prevede 40 miliardi di euro di investimenti, di cui 32,7 per nove opere e 4,7 per interventi di manutenzione. Per le infrastrutture ferroviarie, sono in corso lavori sulla rete ferroviaria per 22 miliardi di euro e in termini di programmazione vi sono oltre 124 miliardi di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Ci sono 5 miliardi per le infrastrutture portuali. Stiamo lavorando al piano nazionale della logistica e al piano nazionale degli aeroporti. Per la prima volta nella storia, stiamo lavorando a un piano sull'emergenza idrica per superare la continua emergenza. Abbiamo approvato un nuovo codice dei contratti pubblici che, a differenza di quello che aveva approvato il suo Governo, sta sbloccando energie, sta togliendo tempi persi alla burocrazia e sta permettendo ai sindaci, soprattutto dei piccoli Comuni, di lavorare più e meglio.

Abbiamo fatto miracoli in questi quindici mesi? No, però penso che abbiamo messo davanti l'"Italia dei sì" rispetto a quell'"Italia dei no" che anche in queste ore sta dimostrando di unire PD, 5 Stelle e sinistre varie: no alla TAV, no alla TAP, no al nucleare, no all'Alta velocità, no al Ponte, no, no e no. Penso che questa maggioranza arriverà la fine del suo mandato, nel 2027, coesa e compatta, al di là di quello che scrive qualche giornale, lasciando un'Italia più veloce, più moderna, più sicura, più efficiente. In termini di Alta velocità, siamo intervenuti nella sua Firenze con il passante che permetterà di passare sotto la città e stiamo investendo non milioni, come ha fatto qualcuno prima di noi, ma miliardi di euro per rinnovare la flotta non dell'Alta velocità ma degli Intercity, dei treni regionali e dei treni pendolari che prendono l'80 per cento dei nostri cittadini. (*Applausi*). Quindi buon viaggio e buon lavoro a tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Renzi, per due minuti.

[RENZI \(IV-C-RE\)](#). Signor Ministro, la ringrazio per tanti motivi. In primo luogo perché ella ha detto che negli ultimi trent'anni ho governato io; non me ne ero accorto. Lei è stato al Governo più giorni di quanto ci sia stato io, ma soprattutto mi sembra ingeneroso e anche poco elegante il suo attacco al Presidente del Consiglio che ha governato più di tutti in questi ultimi anni, ossia Silvio Berlusconi (*Applausi*), che rappresentava la maggioranza di cui anch'ella faceva parte. Giusto perché lei si rivolge a quelli che stanno a casa, ricordo *en passant* che lei nella scorsa legislatura ha governato, su quattro anni e mezzo, per tre anni e mezzo. Soltanto un anno siamo riusciti a mandarla a casa dopo la sua richiesta dei pieni poteri dal ruolo istituzionale del Papeete (*Applausi*), ma in ogni caso negli altri tre anni e mezzo, come Ministro o come sostenitore, lei era al Governo.

Veniamo però alla sostanza. Il primo punto è il seguente: evviva che ci sono degli investimenti. Sono investimenti peraltro in molti casi fatti proprio dal mio Governo, a cominciare dalla Napoli-Bari e dalla Palermo-Catania. Purtroppo la mia preoccupazione non è sul fatto che questi investimenti ci siano, ma che si stia spostando la fonte del finanziamento dal PNRR, cioè dai fondi europei che hanno una scadenza più immediata, ai fondi statali. Su questo non ci ha risposto.

Lei, signor Ministro, ci dice che è la prima volta che c'è il piano idrico. Le ricordo che il Governo Conte-Salvini ha chiuso l'unità di missione sul dissesto idrogeologico (*Applausi*), altro argomento del quale si è dimenticato. Ma c'è un punto fondamentale: oggi Matteo Salvini ha fatto *outing* dicendo una cosa interessantissima. Oggi Matteo Salvini ha detto che finalmente si sta investendo e lo si sta facendo grazie all'Europa. Allora anche il sovranista Salvini, che prima era contro l'Italia e poi tifa per l'Italia, prima era per la Padania, poi per il Paese unito, ci lascia ben sperare perché, da antieuropeista convinto, da qui al 2027 diventerà un europeista che crede nel fatto che l'unica vostra salvezza e gli unici che possono portare a casa la pelle di questo Paese e del Governo sono proprio gli Stati Uniti d'Europa. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Magni ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00959](#) sui lavori per la costruzione del quarto ponte tra Lecco e Pescate, per tre minuti.

[MAGNI \(Misto-AVS\)](#). Signor Presidente, a differenza di cosa si può pensare, io ho approfittato della presenza del ministro Salvini per chiedere delucidazioni o meglio precisazioni su due opere importanti del mio territorio, che sono la costruzione del cosiddetto quarto ponte tra Lecco e Pescate e la Lecco-

Bergamo.

Signor Ministro, lei sa che c'è una discussione in atto. La costruzione del quarto ponte doveva essere partita già all'inizio dell'anno scorso, ma, allo stato attuale, non è ancora decollata. Tale opera, che è legata alle Olimpiadi invernali, prevede ventiquattro mesi per la sua realizzazione. La prima domanda, quindi, mira a capire quando l'opera parte e i relativi tempi di realizzazione.

Io ricordo che circa un anno fa ebbi un incontro con ANAS, chiedendo il perché non vi fosse la seconda rampa per uscire dalla città. Mi è stato risposto che non era possibile farla, perché altrimenti si bloccavano i lavori e non si partiva in tempo. Ora, sono trascorsi, non dodici mesi, ma quattordici dal momento in cui ho fatto questa richiesta e la costruzione non si è ancora avviata. Il rischio è che noi arriviamo fuori tempo massimo rispetto all'opera e, nello stesso tempo, non è pronta la rampa in uscita. Quindi, oltre alla questione dei tempi, vorrei capire se, sul secondo tratto di uscita, sia pronto il progetto, il finanziamento e quali siano i tempi.

Infine, chiudo sulla questione della Lecco-Bergamo, che lei conosce benissimo. Tale opera è partita con un costo di 68 milioni. Siamo arrivati ad un costo che si dice sia tra i 240 e i 300 milioni, per poter realizzare 2,2 chilometri di strada che poi si blocca a Calolziocorte. La domanda è la seguente. Visto e considerato che c'è un cantiere aperto da anni, che sostanzialmente divide un rione, che cosa si intende fare? Quel progetto lo si realizza oppure si interviene per chiudere quel cantiere, che fa obbrobrio a tutti?

Sono due domande molto precise. Senza polemica, da lei signor Ministro, visto che è il titolare del Ministero preposto, vorrei avere delle risposte, perché il territorio le chiede e le chiede a noi, che cerchiamo di esserne i rappresentanti.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SALVINI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, ringrazio il senatore Magni che, pur appartenendo a un'area politica e culturale molto lontana dalla mia, porta in quest'Aula un tema concreto e non comizi, come abbiamo sentito in precedenza. Ed io preferisco intervenire nel merito concreto delle opere. *(Applausi)*.

Per quello che riguarda il quarto ponte di Lecco, le opere verranno completate nei tempi previsti. Abbiamo trasferito la competenza ad ANAS, quale soggetto attuatore, pochi giorni fa. ANAS è subentrata, dunque, alla società Milano-Cortina che, per assurdo, invece di accelerare, avrebbe ottenuto il risultato di allungare i tempi, perché c'era un contenzioso su chi paga o non paga l'IVA. Il contenzioso lo abbiamo superato. Io ho fatto una *call* con i sindaci del territorio nel mese di gennaio e ne ho in programma un'altra domani. Come promesso, l'avvio dei lavori avverrà entro il 2 marzo 2024 e il nuovo crono di programma consegnato prevede la consegna dell'opera a dicembre 2025, quindi ampiamente in tempo rispetto al previsto, per un investimento complessivo di 35 milioni di euro. Conto che lei possa comunicare ai cittadini e alle amministrazioni del territorio questa, che sicuramente è una buona notizia.

Il progetto, per il quale sono state recepite tutte le autorizzazioni, prevede la realizzazione di un nuovo viadotto, sul quale insisteranno una corsia di marcia monodirezionale, con direzione da Pescate a Lecco, ed una pista ciclopedonale. Il viadotto è stato inoltre calcolato anche per l'eventuale futuro utilizzo a doppio senso di circolazione.

Per quanto attiene la variante di Vercurago, lei sa, come me e come i lombardi che abitano la zona, che è un'opera attesa da tempo dal territorio. Nonostante le tante complessità, ha registrato, proprio negli ultimi mesi, una positiva fase di avanzamento.

Il 10 novembre scorso si è infatti conclusa la Conferenza dei servizi preliminare. Attualmente la società Milano-Cortina, che è il soggetto attuatore dell'opera, sta provvedendo alla stipula di apposita convenzione con Anas per il prosieguo dell'attività progettuale, funzionale ad acquisire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al termine del quale si indirà la Conferenza di servizi decisoria. È importante - come lei diceva - sottolineare che l'attività di progettazione svolta finora ha portato a un incremento considerevole dei costi, che oggi si attestano a 253 milioni di euro, oneri coperti a valere sull'investimento complessivo previsto per le opere stradali della Lombardia connesse alle Olimpiadi,

superiori ad 800 milioni, che è interamente finanziato.

La ringrazio perché il suo intervento e la mia umile, concisa risposta ci dimostrano che, almeno sulle infrastrutture, se questo Parlamento non si divide ma si unisce per il bene dei cittadini, fa pienamente il suo lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Magni, per due minuti.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Ministro, prendo atto ovviamente delle risposte. Sottolineo un fatto relativo ai tempi: adesso mi è stato detto che si farà entro dicembre, però io avevo letto che ci volevano ventiquattro mesi per la realizzazione. Quindi, sapendo che sono passati quattordici mesi prima ancora di iniziare i lavori, il dubbio rimane. Voglio sottolineare che sono molto dubbioso.

In secondo luogo, per quanto riguarda la Lecco-Bergamo - glielo dico in quanto lei parla di infrastrutture - benché sia Lecco-Calolziocorte e non Bergamo, lei sa benissimo che il passaggio a livello di Cisano per arrivare a Bergamo è molto complesso e, allo stesso tempo, i costi, che prima erano in carico alla Provincia, poi alla Regione, poi in carico all'ANAS e via dicendo, sono quadruplicati. Signor Ministro, non è colpa sua, visto che su quel territorio hanno governato in tanti - la Regione è sempre stata governata anche da voi - ma siamo di fronte al fatto che un'opera che risolve parzialmente un passaggio costa da 60 a 253 milioni, come lei ha detto.

Facciamo i conti con questo fatto, visto che si tratta di denaro pubblico. Prendo atto della sua risposta, ma i dubbi sul fatto se siamo in grado di realizzarlo rimangono. La ringrazio se poi sarà rispettato quanto ha detto.

PRESIDENTE. Il senatore Occhiuto ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00956](#) sull'avanzamento del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, per tre minuti.

OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*). Signor Ministro, colleghi, noi sappiamo che il Governo ha deliberato di procedere alla nella realizzazione del Ponte sullo Stretto e che con il decreto-legge n. 35 del 2023 ha posto le basi per la ripresa del progetto, il cui costo complessivo è quantificato in 13 miliardi e mezzo di euro - dall'allegato infrastrutture al DEF 2023 - e in 1,1 miliardi per le opere secondarie.

Sappiamo che il Ponte stesso rappresenterà una grande opera finalmente realizzata nel Mezzogiorno, ministro Salvini, un simbolo di progresso. E sarà anche un tributo di lungimiranza delle generazioni passate e un'impronta duratura per quelle future, visto che l'idea va ben al di là dell'epoca contemporanea e si può rintracciare fin dall'antichità, nell'epoca di Roma antica, nel Medioevo e nel Rinascimento, in cui le idee e i progetti di collegamento tra la Sicilia e la Calabria esistevano ma erano limitati dalla capacità dell'epoca, e quei popoli li avrebbero certamente realizzati, anziché cercare di bloccarli, come fanno alcuni partiti, addirittura attraverso i tribunali.

Siamo certi, quindi, che l'opera sarà utile a tutta la comunità nazionale in quanto aiuterà ad attrarre investimenti sul nostro territorio, posto che la storia nazionale insegna che le grandi opere, dall'Autostrada del Sole alla TAV, innescano la costruzione di opere secondarie di collegamento e fanno nascere e sviluppare insediamenti produttivi a ridosso di quegli snodi, creando decine di migliaia di nuovi posti di lavoro stabili e una crescita dell'economia.

Sappiamo che il Ponte muove, inoltre, risorse anche a favore dei Comuni e dei territori interessati, posto che ha già consentito alla Calabria di ottenere tre miliardi per la statale jonica, un miliardo necessario al completamento della Salerno-Reggio Calabria e anche il completamento delle strade di accesso al porto di Gioia Tauro. Sappiamo inoltre che le Regioni Calabria e Sicilia contribuiranno alla realizzazione delle infrastrutture utilizzando parte dei nuovi fondi di coesione e dei residui delle programmazioni precedenti.

Nella relazione al progetto del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica società Stretto di Messina a breve saranno aggiornati il cronoprogramma e il piano finanziario della struttura a campata unica, che collegherà Sicilia e Calabria, cui dovranno seguire i pareri di CIPESS, la valutazione di impatto ambientale, la Conferenza dei servizi e il parere del Ministero della cultura.

Si chiede quindi di sapere quale sia lo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e per le opere e le infrastrutture ad esso connesse sui territori delle Regioni direttamente interessate.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere

all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SALVINI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*.

Signor Presidente, ringrazio il senatore Occhiuto perché l'interrogazione porta l'attenzione su un'opera, fra le tante a cui stiamo lavorando, che porterà lavoro, sviluppo e crescita, non solo in due Regioni affamate di infrastrutture e di lavoro, ma anche in tutta Italia. I dati di enti terzi - penso a OpenEconomics - distribuiscono infatti sull'intero territorio nazionale ricadute occupazionali e di maggior ricchezza positive grazie al Ponte sullo Stretto. La prima Regione per incremento di PIL e posti di lavoro creati sarà la mia Lombardia. È quindi veramente un'opera che unisce l'intero Paese.

Oggi, peraltro, è una giornata importante per il Ponte perché proprio questa mattina si è tenuto il consiglio d'amministrazione della società Stretto di Messina, che ha approvato la relazione di aggiornamento al progetto definitivo. La relazione è stata predisposta dal contraente generale e ha acquisito il parere favorevole con raccomandazioni del comitato scientifico indipendente, composto da nove esperti che rappresentano le migliori università italiane.

La relazione, nel confermare tutte le caratteristiche tecniche del Ponte e dei suoi collegamenti a terra, ha attestato la rispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare e alle prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso. Allo stesso tempo ha previsto la necessità di aggiornare il progetto esecutivo su specifici aspetti tecnici.

Inoltre il consiglio d'amministrazione, proprio oggi, 15 febbraio, sta procedendo celermente sul resto delle attività propedeutiche alla realizzazione del Ponte, l'aggiornamento della documentazione ambientale, l'analisi costi-benefici, l'aggiornamento del piano degli espropri, il programma delle opere anticipate.

Io ricordo che il Ponte si inserisce in un contesto in cui stiamo investendo come Paese Italia 30 miliardi di euro per ammodernare e velocizzare le ferrovie, le strade e le autostrade in Sicilia e altri 30 miliardi per strade, autostrade e ferrovie in Calabria. Quindi, oggi non avere il Ponte non darebbe senso alle decine di miliardi che stiamo investendo per arrivare più velocemente a Messina e a Reggio Calabria. Ricordo che il Ponte lo fanno gli ingegneri, i geologi, gli architetti, i geometri e gli operai. La politica dà delle linee di indirizzo, poi fortunatamente i tecnici fanno il loro mestiere.

La società Stretto di Messina predisporrà il piano economico finanziario dell'opera da presentare al CIPESS, da cui risulterà l'intera copertura del fabbisogno finanziario dell'opera attraverso i fondi che quest'Aula ha deciso di stanziare con la legge di bilancio 2024. Verranno seguite quindi tutte le previste normative istruttorie nazionali e internazionali.

Confermo che l'intenzione è aprire i cantieri entro l'anno 2024 e aprire al traffico stradale e ferroviario il Ponte nel 2032. Nel 2032 ci sarà il primo treno che attraverserà la TAV e unirà Torino a Lione. Nello stesso anno ci saranno il primo treno che attraverserà il *tunnel* del Brennero e unirà in venticinque minuti Fortezza a Innsbruck; la metropolitana nuova che è in corso di costruzione a Roma, con tutti i disagi conseguenti, e il primo treno che attraverserà velocemente lo Stretto di Messina.

La decarbonizzazione si fa così e non imponendo per legge le auto elettriche *made in China*.
(*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Ternullo, per due minuti.

[TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*). Ringrazio il Ministro per la risposta puntuale e precisa e soprattutto per quanto ci ha appena illustrato in merito al consiglio di amministrazione tenutosi oggi. Sono delle notizie importanti che ovviamente ci riempiono di speranza e, questa volta, si può dire di certezza. Da buona siciliana, mi permetto di dire questo.

La ringraziamo, Ministro, per la determinazione con cui sta portando avanti questo progetto. Come ha detto lei, si tratta di un'infrastruttura essenziale per collegare il Mediterraneo all'Europa e viceversa.

Il Ponte è un'opera visionaria. Non a caso uno dei suoi grandi promotori è stato un visionario, il nostro grande presidente Silvio Berlusconi. Agli anni di Silvio Berlusconi dobbiamo i treni ad Alta velocità, per i quali lui riuscì a superare ogni veto e scetticismo. Sono convinta che anche lei saprà fare bene.

Sulle infrastrutture che dire? Viaggiano le merci, viaggiano gli uomini, viaggiano le loro idee e la loro intraprendenza. Ciò costituisce il primo motore dell'economia e porta con sé migliaia di posti di lavoro, come lei ha già ribadito. Questa è un'infrastruttura che costituirà, per le sue caratteristiche,

un'opera unica ed epocale, un'opera che rafforzerà ulteriormente l'immagine dell'Italia nel mondo. Quindi vada avanti, Ministro. Vada avanti con determinazione su questo progetto e avrà tutto l'appoggio di Forza Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Nave ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00960](#) sulla realizzazione di opere idriche per il contrasto della siccità, per tre minuti.

NAVE (M5S). Presidente, Governo, il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, riguardante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche", convertito poi, con modificazioni, nella legge 13 giugno 2023, n. 68, è nato come rimedio agli eventi siccitosi che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi anni, mediante azioni volte alla realizzazione di bacini di ricarica delle falde e di interventi sugli acquedotti colabrodo.

Ebbene, nonostante la composizione della cabina di regia, da ella presieduta, signor Ministro, e la nomina di un commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica - incarico tra l'altro prorogato fino al 31 dicembre 2024 - mancano però ad oggi la realizzazione e il completamento delle infrastrutture idriche necessarie a combattere il fenomeno siccitoso. Infatti, come emerge da una relazione della Corte dei conti sulle opere idriche, su 124 cantieri messi in lista e finanziati con 2 miliardi di euro solo 33 potrebbero essere conclusi. Nel dettaglio, la ripartizione è in tre macrocategorie: un finanziamento di 708 milioni di euro per gli invasi e gli acquedotti, 900 milioni di euro destinati a 39 nuovi progetti e la parte restante sono risorse già programmate a legislazione vigente, ma di cui non si ha alcuna contezza dello stato dell'arte.

Ora, considerate che si esclude da tutti questi interventi l'intervento alla diga Bosa di Oristano e che è più che probabile il taglio dei lavori su altre dighe quali la Pantaleo di Reggio Calabria, la Rosamarina di Palermo e la Olivo di Enna. Con la legge di bilancio per il 2023 i fondi destinati al bacino del Po hanno poi subito una riduzione del 40 per cento, Presidente, passando da 6,5 milioni a 2,5 milioni di euro. Oggi il Po è quasi in secca e la situazione è persino peggiore rispetto alla grave siccità del 2022. I rilievi del 2023 dimostrano che le riserve acquifere lombarde sono ridotte del 50 per cento, se si prende a riferimento il periodo dal 2006 al 2020; in tre anni si è perso il 50 per cento delle risorse.

Considerato che sono evidenti la carenza in fase di pianificazione e la confusione in fase di selezione dei progetti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui gestione o, meglio, non gestione lascia molto a desiderare sul rifacimento delle infrastrutture idriche, nonostante le norme volute da questo Governo e sventolate come necessarie e idonee a fornire una risposta immediata ed efficiente al fenomeno siccitoso, ad oggi purtroppo siamo al punto di partenza, da considerarsi anche peggiore rispetto al 2023, anno di conversione del decreto-legge siccità. Ad oggi le risorse messe a disposizione per la rete idrica sono sostanzialmente impantanate.

Signor Ministro: mi permetta: è chiara la vostra incapacità di trovare fondi ulteriori, ma è anche vero che queste opere sono necessarie ed indifferibili, se le paragoniamo ad un investimento *monstre* di 12 miliardi per un'opera fantasiosa, come il Ponte sullo Stretto. Chiediamo comunque di sapere quali siano la programmazione e le tempistiche che il Governo intende darsi per la realizzazione o il completamento delle opere citate in premessa e la quantificazione dei danni, in termini economici e di approvvigionamento, causati dai ritardi accumulati a causa dell'inerzia del Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SALVINI, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ringrazio il senatore Nave perché il tema acqua è fondamentale. Un'unica annotazione preliminare: i dati cui lei faceva cenno risalgono a più di un anno fa. Quindi, se i dati fossero quelli da lei citati, sarebbe una situazione preoccupante. Fortunatamente, lei mi permette di aggiornare i dati a oggi, 15 febbraio 2024: sui 124 interventi finanziati per circa 2 miliardi di euro da lei citati, non sono 33 quelli in essere, ma 111, che hanno già lavori in corso o appalti integrati già aggiudicati. Quindi, la *milestone* prevista per settembre 2023 è stata pienamente conseguita e si prevede l'ultimazione delle esecuzioni nel pieno rispetto della tempistica stabilita dal PNRR.

Lei citava meritoriamente alcuni invasi. Io personalmente sono stato a riavviare i lavori nel cuore della Sardegna per la diga di Cumbidanovu, nel cuore della Campania per la diga di Campolattaro. Abbiamo

riavviato i lavori per la diga di Pietrarossa in Sicilia e abbiamo, dopo cinquant'anni, finanziato la progettazione per una diga che non c'è e per me è assolutamente necessario ci sia in futuro, che è la diga di Vetto sull'Appennino reggiano.

Di più, il Ministero ha istituito il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, perché è vero che le perdite del 41 per cento della rete idrica nel 2024 non sono più tollerabili. Per questo, per la prima volta abbiamo coinvolto tutti gli enti locali per un Piano idrico nazionale, con domande arrivate da tutta Italia: 562 proposte a fine ottobre 2023. Ovviamente, si tratta di 562 proposte molto articolate che sono in fase di valutazione tecnica, secondo un'analisi basata su una pluralità di criteri. Quindi, anche da questo punto di vista, per analizzare 562 domande serve il tempo necessario agli ingegneri per darci delle priorità.

Il ruolo positivo del Ministero e di questo Governo è stato riconosciuto anche dalla Commissione europea, con un recente conferimento da parte della stessa di risorse finanziarie aggiuntive da destinare ad altri interventi volti al miglioramento della gestione delle reti acquedottistiche. Ricordo, inoltre, i primi cinque interventi di urgente realizzazione finanziati nella cabina di regia da me presieduta per 102 milioni di euro nel luglio del 2023.

Quindi, per carità, tutto si può fare meglio, ma una quantità di denari per la manutenzione e la lotta alla dispersione idrica, come quelli che stiamo mettendo a terra in questi mesi da che siamo al Governo, non hanno precedenti nella storia della Repubblica. Quindi, la ringrazio e spero di essere stato chiaro nella risposta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Sironi, per due minuti.

[SIRONI](#) (M5S). Signor Ministro, non siamo soddisfatti della sua risposta e non ne sono sorpresa. In particolare, non sono soddisfatta della risposta in merito alla perdita delle risorse idriche. Tutto il suo impegno politico è contraddistinto dalla totale assenza di sensibilità ambientale, sebbene ci troviamo nell'era in cui dobbiamo fare i conti con l'attuale scarsità di risorse naturali: se da un lato, dobbiamo occuparci dell'efficienza della gestione delle infrastrutture, che garantiscono la distribuzione dell'acqua agli utenti finali, dall'altro e prima ancora dobbiamo occuparci della disponibilità di riserve idriche. Ricordo il dato citato della nostra Lombardia: in tre anni abbiamo perso la metà delle risorse.

Quindi, occorre prima di tutto tutelare le risorse naturali esistenti, per esempio con la tutela delle zone umide e con lo stop al consumo di suolo. Lei sicuramente saprà che cementificare e impermeabilizzare il suolo impediscono l'infiltrazione dell'acqua piovana per la ricarica delle falde acquifere profonde, che sono la nostra riserva in caso di siccità. Non pare che vengano presi in considerazione questi aspetti quando si decide di ridimensionare il progetto di rinaturazione del fiume Po e neppure con quel che state combinando per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026, dove, oltre a distruggere ambientalmente Cortina, che del paesaggio fa il suo vanto, in merito alla più generale mobilità avete puntato solo sul trasporto su strada con costruzione di nuove strade, nuova cementificazione e nuova impermeabilizzazione, dimenticando completamente il minor impatto ambientale del trasporto su ferro: la ferrovia. E non mi si tacci di ambientalismo ideologico, categoria di pensiero obsoleta: mai come oggi l'ambientalismo si rivela un approccio concreto, legato a doppio filo con l'economia.

Oggi dobbiamo fare i conti con la scarsità delle risorse naturali, acqua compresa. Oggi il capitale naturale deve avere - e di fatto ha - un controvalore economico e anche come tale deve essere considerato, perché la politica possa fare scelte assennate, prudenti e lungimiranti. Il suo Ministero è uno dei più coinvolti. Dobbiamo puntare a conservare integri i cicli della natura e tutelare gli ecosistemi. Ne va della sopravvivenza del genere umano.

Sollecito una sua riflessione su questi aspetti, nell'interesse nazionale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La senatrice Minasi ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00961](#) sull'adozione di misure di edilizia pubblica per contrastare il disagio abitativo, per tre minuti.

[MINASI](#) (LSP-PSd'Az). Signor Ministro, l'ultima legge di bilancio ha previsto l'adozione, da parte del suo Ministero, di un decreto finalizzato a sperimentare modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, al fine di ovviare al disagio abitativo sul territorio nazionale, istituendo anche un apposito fondo in tal senso. In coerenza con tale previsione, lei ha avviato un confronto con una probabilità di soggetti pubblici e privati operanti nel settore dell'edilizia residenziale e sociale, con l'intento di

affrontare in maniera veramente organica l'emergenza abitativa, nel rispetto di alcune priorità, tra cui il recupero del patrimonio immobiliare esistente, la riconversione degli edifici aventi altra destinazione pubblica, la destinazione ad edilizia residenziale o sociale delle unità immobiliari rimaste invendute, nonché la promozione di forme di collaborazione e partenariato pubblico-privato al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti.

Tuttavia, nel corso di tale confronto è stata evidenziata da numerosi soggetti l'esigenza che il piano dedicato all'emergenza abitativa affronti in via preliminare il problema della semplificazione della normativa di settore che, a causa della stratificazione e sovrapposizione di interventi legislativi e giurisprudenziali, inibisce le potenzialità del mercato immobiliare.

In tale contesto desta, inoltre, molta preoccupazione la mole delle istanze di regolarizzazione di lievi difformità edilizie, che sono pendenti negli uffici tecnici comunali e che impediscono ai cittadini anche la possibilità di finalizzare l'acquisto di unità immobiliari. Tra l'altro, la recente adozione del nuovo codice degli appalti ha rappresentato un importante contributo alla sburocratizzazione ed allo snellimento di procedure amministrative obsolete e spesso superflue in materia di contratti pubblici.

Pertanto, parallelamente a un quadro rinnovato e modernizzato in materia di contratti pubblici, sta emergendo anche la necessità di un intervento deciso in materia edilizia, al fine di poter superare anche quei vincoli superflui che il Paese si porta dietro da decenni e che molto spesso compromettono la possibilità di compravendita.

Lei, signor Ministro, ha parlato di piano casa e, quindi, le chiedo se, nell'ambito di tali misure, ritenga opportuno intervenire anche per risolvere queste annose questioni, creando un quadro regolatorio più snello e coerente sul territorio, consentendo di superare l'attuale paralisi di un'importante fetta del patrimonio immobiliare italiano. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SALVINI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signora Presidente, ringrazio la senatrice interrogante perché il tema casa riguarda tutti, da destra a sinistra. Al Ministero stiamo prendendo in mano, con una direzione *ad hoc*, un tema su cui da troppi anni non c'è un intervento organico. Divido la mia risposta in due parti.

In primo luogo, con riguardo all'edilizia residenziale pubblica, per le famiglie in stato di necessità ci sono 360.000 domande d'accesso in tutta Italia, con un fabbisogno di almeno 250.000 nuovi alloggi popolari. Coi fondi nazionali ed europei che stiamo investendo, stiamo sistemando circa 100.000 nuovi alloggi. È chiaro che con le Regioni, in ottica di piano casa, per chi ha più bisogno stiamo ragionando per recuperare vecchio patrimonio, rimettendolo in disponibilità. Poi ovviamente c'è il tema di coloro che non sono abbastanza bisognosi per essere in coda per avere una casa popolare, ma non sono abbastanza benestanti per andare sul libero mercato dell'affitto o dell'acquisto, soprattutto nelle grandi città (pensiamo a Roma e a Milano). Abbiamo già fatto le prime due riunioni sul piano casa con le cooperative, con i privati, con gli istituti finanziari, con gli enti locali per arrivare a una risposta complessiva.

Ciò che la senatrice Minasi citava riguardo all'edilizia privata è un enorme problema che sta intasando gli uffici tecnici comunali in tutta Italia. Stiamo parlando di persone che non riescono ad acquistare o a vendere una casa perché non sono in grado di dimostrare la perfetta congruità dell'immobile. Stiamo parlando di difformità interne. Quindi, è chiaro ed evidente che gli immobili abusivi in aree a rischio idrogeologico, alle pendici dei vulcani, in zone protette sono fuori dalla discussione e sono assolutamente da azzerare, perché sono a rischio per gli stessi residenti. Mi sto riferendo alle piccole difformità interne (all'antibagno, alla parete, alla cameretta in più se nasce un figlio, alla finestra, al soppalco, alla veranda) che stanno bloccando gli uffici comunali e milioni di immobili in tutta Italia.

Stiamo, quindi, lavorando in primo luogo per un nuovo testo unico dell'edilizia; in secondo luogo su una proposta di legge messa a punto con i tecnici, che riguarda un intervento normativo perimetrato e puntuale che intervenga su tolleranze costruttive di parziali difformità interne in rapporto anche alla cosiddetta doppia conformità edilizia e urbanistica.

Il mio intento è di intervenire al più presto su questi temi, salvaguardando gli interessi pubblici di

tutela del patrimonio, permettendo agli enti locali di incassare una quantità di denaro che altrimenti non incasserebbero mai e soprattutto permettendo a milioni di italiani di poter tornare a comprare o a vendere liberamente e serenamente la propria abitazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Minasi, per due minuti.

[MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*). La ringrazio, signor Ministro, per la sua puntuale risposta. Il tema del disagio abitativo è e non può non essere una priorità assoluta nelle politiche del Governo, soprattutto in questo momento storico, quando anche solo i rincari che si registrano in numerosi settori della vita quotidiana, che pesano sulle tasche delle famiglie, impediscono non solo di poter acquistare un immobile - non tutti hanno la possibilità di accendere un mutuo, non avendo la possibilità di avere come garante i Paesi arabi - ma spesso anche solo di permettersi un affitto. *(Applausi)*.

D'altronde, come Lega siamo da sempre impegnati a tutelare il diritto alla casa dei cittadini e tutta una serie di misure che il suo Ministero sta già portando avanti - come ho già detto prima - come il codice degli appalti. Sicuramente, il piano casa che lei prevede di adottare potrà rappresentare un grandissimo aiuto per chi ha più bisogno, ma in generale per tutti i cittadini che attendono risposte, garantendo loro l'accesso a un'abitazione dignitosa, ma rendendo anche più elastico e meno caro il mercato immobiliare. Mi permetto anche in questa occasione di sottolineare, peraltro, che il mercato in questo momento soffoca anche i commercianti, con locazioni eccessivamente costose, ma soprattutto con una normativa vecchia e rigida non più adeguata ai tempi, che ha portato alla chiusura di centinaia di migliaia di attività, con danno non solo per le stesse famiglie e conseguente riverbero sullo stesso problema abitativo, ma anche per le città, per i centri storici, per la loro sicurezza urbana. Ci sentiamo, pertanto, di cogliere in questa occasione anche l'appello dei commercianti e dei proprietari immobiliari ad interessarci sulla problematica che - come dicevo - si interseca con la situazione complessiva di cui stiamo trattando.

La sua iniziativa sul piano casa, ministro Salvini, è dunque particolarmente significativa e possiamo certamente ritenerci soddisfatti. Io, da calabrese, la ringrazio anche per la sua fantasiosa idea del Ponte sullo Stretto. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Basso ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00958](#) su iniziative per la riduzione degli incidenti stradali in ambito urbano, per tre minuti.

[BASSO](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, il 2023 è stato un anno di guerra e di morte in tante aree del mondo, ma di morti se ne contano a centinaia anche nelle nostre città. Sono i pedoni, vittime incolpevoli della strada: 440 decessi, 283 uomini, 157 donne, 231 avevano più di sessantacinque anni (i più fragili, i più vulnerabili), 17 avevano meno di diciotto anni (le morti più drammatiche, intollerabili). Questo è il bilancio tragico dei pedoni deceduti nel 2023 e decine di migliaia sono stati gli incidenti stradali che, senza portare alla morte degli investiti, hanno causato dolore e sofferenza.

Ci troviamo di fronte a cifre drammatiche e inaccettabili, che gridano per un cambiamento. Oltre il 73 per cento delle collisioni stradali in Italia avviene su strade urbane, con l'eccesso di velocità come prima causa di incidenti mortali. Ogni anno le strade urbane diventano teatro di tragedie che potremmo evitare. Dobbiamo agire. Guardiamo agli esempi di successo in Europa e oltre, città che hanno osato cambiare riducendo i limiti di velocità e con essi gli incidenti mortali e gravi. Il successo delle zone a 30 chilometri all'ora in Europa, adottate in Paesi come Francia, Germania, Belgio, Austria, in tutta la Spagna, dimostra come questa misura sia efficace nel ridurre gli incidenti stradali e migliorare la qualità della vita nei centri urbani e - lo dicono i dati - senza impattare negativamente sui tempi di percorrenza. L'obiettivo non vuole essere una "Città 30" come fatto ideologico. Il problema è che oggi nelle città italiane la strada principale è uguale alla strada residenziale. "Città 30" non vuol dire cambiare anche le arterie ad alto scorrimento, ma partire dai quartieri dove viviamo, dove vivono i nostri figli, i nostri anziani, per migliorarne la sicurezza e la qualità della vita. Se guardiamo infatti alla vita di tutti i giorni, i nostri tempi di percorrenza sulle strade non sono certo pregiudicati dal limite a 30 chilometri all'ora invece che a 50 nelle aree urbane, ma semmai da autostrade perennemente congestionate con cantieri infiniti.

Sono liure, signor Ministro, e non ha idea della terribile situazione in cui continuiamo a trovarci. Il problema sono i treni perennemente in ritardo, la mancanza di mezzi pubblici moderni ed efficienti:

carenze dovute ai vostri mancati investimenti nel trasporto pubblico locale. Possiamo, signor Ministro, ostinarci ad ignorare tutte queste evidenze? Allora perché negare ai nostri Comuni la libertà di proteggere i propri cittadini? Le chiedo, signor Ministro: come può sostenere l'autonomia delle Regioni su competenze di chiara valenza nazionale come scuola, lavoro, politiche energetiche internazionali e, al contempo, limitare l'autonomia dei Comuni nel fare scelte che possono salvare centinaia di vite? (*Applausi*). Chi, se non i nostri amministratori locali che vivono e conoscono il loro territorio, può valutare la zona più idonea in cui è corretto porre dei limiti?

Signor Ministro, le chiedo pertanto: intende dare piena e tempestiva attuazione alle strategie per il miglioramento della sicurezza stradale prevista dal piano nazionale 2030? È disposto a sostenere davvero le iniziative dei Comuni per moderare il traffico, garantendo la piena ed integrale attuazione dei programmi progettuali e degli interventi di sicurezza finanziati dal suo stesso Ministero? Infine, non ritiene necessario garantire maggiormente l'autonomia dei Comuni nell'individuazione delle Zone 30, per una maggiore sicurezza e qualità della vita nelle nostre città?

La storia ci giudicherà per le scelte che facciamo oggi, per il coraggio di agire per il bene comune. È tempo di ascoltare, di cambiare e di salvare vite. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SALVINI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, ringrazio l'interrogante perché anche in questo caso mi permette di far chiarezza ritornando sul pianeta Terra. La sicurezza stradale è un obiettivo di tutti, non della destra o della sinistra. Fortunatamente i dati della Polizia stradale per il 2023 danno, per la prima volta dopo anni, una riduzione del numero di incidenti, di morti e di feriti. Probabilmente perché da un anno si parla del nuovo codice della strada a cui stiamo lavorando, che è in esame in Commissione alla Camera. Parlo ad esempio di alcune iniziative a tutela della sicurezza, come la sospensione breve della patente di guida per chi utilizza il telefonino o per chi abbandona animali lungo la sede stradale: fattispecie che non erano previste nel codice precedente. Parlo dell'esigenza di mettere in sicurezza i ciclisti, normando come devono essere fatte le piste ciclabili, che non possono essere delle semplici strisce bianche disegnate per terra fra carico e scarico e fermate degli autobus. Parlo della tolleranza zero nei confronti di chi si mette alla guida dopo aver assunto stupefacenti o aver ecceduto nel consumo di alcol.

Veniamo al tema dei 30 chilometri all'ora. Il codice della strada, non il Ministro, consente di imporre giustamente limiti di velocità ridotti a 30 chilometri all'ora in alcune strade o tratti di strada. I 30 chilometri all'ora, i dossi o l'autovelox in prossimità di una scuola materna, di un asilo nido, di un ospedale, di una grande fabbrica, di una caserma, di un tratto di strada ristretta hanno assolutamente un senso. I 30 chilometri all'ora su intere superfici cittadine non hanno alcun senso e creano solo danni. (*Applausi*). Questa è la *ratio*.

Abbiamo quindi adottato una direttiva, di concerto con l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia; figuriamoci se vado a ledere l'autonomia dei Comuni, con cui stiamo lavorando proficuamente, compreso anche il sindaco di Bologna con cui penso e immagino che si troverà un accordo - perché il tema della sicurezza stradale e della salvaguardia della vita è fondamentale - senza nessuna ideologia. Avere alcune Zone 30, avere alcune ZTL per proteggere alcuni pezzi di città, avere alcuni autovelox in zone ad alta incidentalità è assolutamente sacrosanto, tanto che il Ministero che io guido finanzia questi interventi ed esperimenti. Fare la guerra alle auto, alle moto, ai furgoni per motivo ideologico non ha niente a che fare con la sicurezza stradale. Quindi stiamo lavorando con i Comuni d'Italia per arrivare a un accordo condiviso.

A proposito di autonomia, siede di fianco a me il ministro Roberto Calderoli. Sono assolutamente, convintamente e culturalmente autonomista e federalista. Spero che il PD, oltre che permettere ZTL e limiti di velocità a 30 chilometri all'ora, sia autonomista anche per modernizzare il nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Zampa, per due minuti.

[ZAMPA](#) (*PD-IDP*). Signor Ministro, le ripeto i dati, perché sembra che lei non ne abbia colto la

portata. In Italia gli incidenti stradali hanno causato 223.475 feriti e 3.159 morti. Numeri del 2022 che, riferiti agli anni precedenti, ci dicono che i feriti gravi sono sempre oltre 15.000 sulle nostre strade. Tra questi, ci sono 700 giovani con lesioni permanenti al midollo. Il 73 per cento degli incidenti avviene sulle strade urbane.

Noi ci aspettavamo, signor Ministro, che lei si occupasse di questi dati, dati che sono carichi di dolore e di sofferenza. Ci aspettavamo che lei chiamasse a raccolta i sindaci delle grandi città, per valutare cosa fare. Qualcuno però, per fortuna, nel suo Ministero lo ha fatto, visto che una legge, entrata in vigore nel febbraio 2023, per abbassare i limiti di velocità è stata finanziata con 13 milioni dal Ministero che lei guida. Poi, lei sembra aver cambiato idea, guarda caso dopo che il sindaco di Bologna ha preso sul serio quelle norme.

Le voglio dire, molto sinceramente, che non è la prima volta che noi restiamo abbastanza sbalorditi dalle sue originali iniziative: l'ultima di cui portiamo memoria, a Bologna, è la sua scampanellata a un citofono. Non mi sembra che sia finita benissimo, rispetto all'obiettivo che lei si dava. (*Vivaci commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, vi ricordo che siamo in fase di svolgimento del *question time*. La invito a proseguire, senatrice Zampa.

ZAMPA (PD-IDP). Eppure, signor Ministro, in questa occasione è riuscito a stupirci doppiamente. In primo luogo, perché lei, che è alla guida di una forza politica che fa dell'autonomia dei territori una bandiera, è entrato a gamba tesa contro un sindaco e contro un'amministrazione comunale, senza rispetto dell'autonomia; in secondo luogo, perché lei, che guida il Ministero dei trasporti e che è chiamato a occuparsi della sicurezza stradale, della vita che sulle strade ogni giorno si consuma, ha invece scelto di fare campagna elettorale anche a danno dell'incolumità delle persone.

Se lo lasci dire da un sindaco della sua maggioranza, il sindaco Nizzi di Olbia, di Forza Italia, che ha detto: ora Salvini toglie potere ai sindaci. Ecco, noi restiamo sbalorditi esattamente come questo sindaco. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Lisei ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00962](#) sull'estensione del limite di 30 chilometri orari in vaste aree dei centri cittadini, per tre minuti.

LISEI (FdI). Signor Presidente, io voglio ringraziare il ministro Salvini. Io ho la fortuna di vivere nella bellissima Bologna, ma ho la sfortuna di essere amministrato dal novello Che Guevara a quattro ruote, Lepore, che ha deciso di imporre a tutti di andare a 30 chilometri orari. Tra l'altro, una scelta bizzarra che è stata seguita da tanti altri sindaci: la maggior parte, anzi tutti, di sinistra e progressisti, che, al grido di "*Hasta i 30 all'ora sempre*", vogliono costringere tutti ad andare a 30 chilometri all'ora.

Signor Ministro, io la ringrazio per la sua direttiva e mi permetta di ringraziare anche il vice ministro Bignami, che è di Bologna e che con me condivide queste sfortune che le ho illustrato. Si è, però, impegnato e si sta impegnando per dare attuazione al codice della strada. Con questa direttiva ella ha fissato delle regole, che prima in parte ha richiamato, sull'attuazione delle cosiddette Zone 30.

Lo ribadisco perché nessuno è contrario alle Zone 30, tanto è vero che esse esistono da tanti anni, finanziate dal Ministero. Nessuno ha mai protestato contro le Zone 30. Come dice la parola stessa, si tratta di una zona. Se poi si vuole fare il furbetto e, attraverso quindici ordinanze, come ha fatto il sindaco di Bologna, si vuole estenderla a tutta la città, allora non è più zona 30. (*Applausi*).

In questo modo si vuole attuarle facendo il furbo, senza spiegare perché si attuano le Zone 30, che hanno una logica. Esse sono nate, infatti, con una logica specifica, quella cioè di alzare l'attenzione in determinati punti della città: le scuole, gli asili e quelli elencati prima dal Ministro, dove è importante andare a 30 chilometri all'ora. Ma se non si ha più la percezione di dove finisce il limite dei 30 chilometri all'ora e dove inizia quello dei 50 chilometri all'ora, la previsione diventa inapplicabile e poco percepita dai guidatori.

È evidente che, ad oggi, con le ordinanze adottate, il sindaco Lepore si è fatto apripista di questa battaglia, importante per la sinistra. La bandiera della sinistra oggi sono i 30 chilometri orari. Ma sono ordinanze che, a mio avviso, sono illegittime, perché comprendono una distesa di strade senza spiegare la ragione per la quale in quelle strade bisogna andare a 30 chilometri all'ora. Sono solo quindici ordinanze che fanno un elenco di strade.

Questo sta accadendo anche in altre città, ad esempio a Firenze, e anche il sindaco di Roma si sta adeguando, e lo dico per i tanti colleghi presenti. Sono ordinanze che, evidentemente, sono illegittime, anche come richiamava oggi il vice ministro Bignami su «Il Resto del Carlino».

Le obiezioni che sono state fatte anche da chi è intervenuto prima e i presupposti scientifici dicono che, se vai a 30 chilometri all'ora, ci sono meno incidenti e, se fai un incidente a 30 chilometri all'ora, ti fai meno male. Inoppugnabile, noi lo condividiamo, perché non siamo contro la scienza. Anzi, è chiaro che, se tu stai a casa seduto sul divano, gli incidenti sono zero. (*Applausi*). Se poi ti pagano per stare seduto sul divano, riduciamo anche gli incidenti sul lavoro, perché questa è la realtà.

Allora, io credo che nessuno si sarebbe mai sognato, ovviamente, e non si sognerebbe mai di costringere gli italiani a non uscire di casa. Qualcuno si è sognato di dargli lo stipendio per stare sulla poltrona col reddito di cittadinanza, ma questo è un altro discorso. Credo però che qualsiasi misura debba avere dei costi e dei benefici per la collettività che vanno soppesati. Vanno soppesati i costi di andare a 30 chilometri all'ora - lavoratori, commercianti e tutta una serie di soggetti dicono che questo li sta danneggiando - con i benefici che si hanno sull'incidentalità. È vero il dato che è stato citato in un intervento precedente sugli incidenti, ma è altrettanto vero che la maggior parte degli incidenti con feriti gravi e mortali avviene in ambito extraurbano. A prendere i dati come ci pare siamo buoni tutti.

Allora, visto che la maggior parte dei morti avviene sulle strade extraurbane, sulle autostrade, forse su quello ci si dovrebbe concentrare.

Visto che il sindaco Lepore sta facendo da apripista; visto che lei gli ha scritto in questi giorni e il sindaco le ha risposto prendendo tempo e dicendo che sta facendo analisi, incontri e quant'altro - fa di tutto tranne che ritirare quelle ordinanze - che cosa accadrà se non ritira quelle ordinanze che vanno contro la direttiva del Ministero? (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SALVINI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. La ringrazio per l'interrogazione, perché mi permette di ripetere e di approfondire alcuni tratti.

Come ho detto precedentemente, la direttiva che ho avuto l'onore di firmare è chiara: assolutamente sì ai limiti ridotti a 30 chilometri all'ora su singole strade o tratti di strada, laddove i sindaci di qualunque colore politico e di qualunque latitudine ne ravvisino le condizioni - vicinanza alle fabbriche, agli asili, alle scuole, ai parchi gioco, ai luoghi di culto, agli ospedali, a musei, strade ristrette, strade ad alta frequentazione - no all'estensione ideologica su interi pezzi di città di un'area a trenta all'ora che danneggia il lavoro, danneggia la mobilità, danneggia il commercio e danneggia l'ambiente perché ci sono emissioni maggiori con velocità ridotta.

Ogni deroga di ogni sindaco, di ogni colore, di ogni città, dovrà puntualmente quindi motivare quali siano le condizioni previste per ridurre la velocità o - aggiungo - installare autovelox che dovranno essere omologati nazionalmente e applicati laddove ci siano esigenze di sicurezza, non installati per fare cassa sulla pelle di chi va a lavorare in auto in città.

Quindi pensare di estendere i 30 chilometri all'ora o di fare mega ZTL, come sta pensando anche qualcuno a Roma, a Milano e a Firenze non va incontro all'ambiente, ma danneggia semplicemente le attività lavorative.

È vero: la maggior parte dei morti è sulle strade provinciali e sarebbe necessario ripensare a chi, in maniera poco furba, ha cancellato le Province che - a mio avviso - dovrebbero essere reintrodotte con tutti i poteri e il personale conseguente (*Applausi*), perché senza l'ente Provincia le strade provinciali evidentemente non le mantiene nessuno, però non ci sono né Renzi, né Delrio che conto abbiano capito il madornale errore commesso.

Oggi, peraltro sul quotidiano «Il Resto del Carlino» c'era una rilevazione a cui hanno partecipato oltre 7.000 cittadini bolognesi o residenti in provincia di Bologna che, nell'ottanta per cento dei casi, dicono no a questa misura estesa e ideologica. Come ricordavo, il 13 febbraio ho scritto al sindaco di Bologna per avere aggiornamenti in merito al rispetto della direttiva. Ieri era San Valentino, la giornata degli innamorati e, quindi, diamo ancora qualche ora ai tecnici del Ministero e del Comune per lavorare. Sono sicuro, anche per l'interlocuzione in corso con l'ANCI, che una quadra si troverà perché, con

tutto il rispetto e l'amore per le autonomie, avendo fatto l'amministratore locale nella mia città per più di vent'anni, posso dire che una direttiva fatta nell'interesse pubblico, collettivo e nazionale che arriva dal Ministero può e deve essere applicata, perché altrimenti il codice della strada interverrà laddove non ritenga di intervenire il singolo.

Mi auguro, quindi, che quest'Aula si unisca sulla sicurezza stradale, ad esempio, approvando velocemente le centinaia di emendamenti che stanno rallentando l'approvazione del nuovo codice della strada. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Lisei, per due minuti.

LISEI (Fdi). Ringrazio il Ministro. Sono ovviamente soddisfatto, come siamo soddisfatti anche dell'*iter* del nuovo codice della strada, anche se purtroppo è rallentato. Tale codice interviene su un aspetto importante, significativo che è quello di colpire chi ha delle condotte illegittime, che causano morti e incidenti.

Così come siamo assolutamente convinti, visto che l'obiettivo è comune, che non sia una bandierina da sventolare per utilizzare misure illogiche, ma bisogna ragionare proprio sui dati e, sulla base di essi, adottare degli interventi che siano calibrati. Ci sono infatti degli interventi, che alcuni sindaci non prendono (ad esempio quelli che stanno adottando i 30 chilometri orari), che è statisticamente provato che riducono il numero dei morti. Mi riferisco ad esempio alle rotonde o al posizionamento di photored agli incroci. La prima causa di incidenti stradali nel tessuto urbano è la distrazione e la seconda sono gli incroci, ossia chi non rispetta la precedenza o chi non rispetta i semafori. Faccio presente a chi cita i dati che, secondo dati Istat 2022, solo l'8 per cento degli incidenti è dato dall'eccesso di velocità. Non ho i dati Istat 2023 e non parlo di quello che non conosco. Nel 2022, però, come prima causa c'era la distrazione alla guida e come seconda gli incroci stradali. Bisogna iniziare a lavorare sulle cause principali nell'ambito urbano. C'è poi l'ambito extraurbano che fa capitolo a parte e che - come diceva bene il Ministro - richiede interventi che probabilmente sono differenti. Ciò non vuol dire essere contrari ai 30 chilometri orari, all'autovelox o altro. Ci sono misure che sono giuste in luoghi giusti, che sono utili e producono dei risultati; ci sono misure che portate avanti, come i 30 chilometri orari in città, sono solo ideologia, producono solo danni e non danno benefici; anzi, rischiano probabilmente di danneggiare dei tessuti produttivi che non possono essere vittime del furore ideologico per portare avanti delle bandierine.

Quindi, bene che si ragioni in modo pratico e pragmatico; bene che l'autonomia ci sia perché oggi ci sono gli autonomisti soltanto per i Comuni. Scopriamo che è brutta e cattiva l'autonomia regionale, però bisogna mantenere l'autonomia dei Comuni. Faccio presente che lo Stato, a prescindere da qualsiasi forma di autonomia differenziata - probabilmente l'autonomia differenziata per il PD è quella che si applica alle Regioni e non ai Comuni o viceversa - ha sempre il dovere di fare leggi quadro e di dare direttive a cui i Comuni si omologano. E questo lo fa il codice della strada. Non è questione di limitare la potestà dei sindaci. È questione che i sindaci esercitano una potestà, ma lo fanno nel confine e nel quadro che dà lo Stato.

Quindi bene così, Ministro. Spero che il suo intervento, questi tavoli e questi incontri portino qualcuno a ripensare le proprie misure, altrimenti i cittadini saranno costretti a fare ricorsi a loro spese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Lisei saprà che Che Guevara aveva una motocicletta che si chiamava Poderosa, di cui ignoriamo la velocità.

Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 20 febbraio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 20 febbraio, alle ore 16,30, con

il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 16,05).

Allegato A

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulle misure per risolvere le attuali criticità nel sistema dei trasporti

([3-00957](#)) (14 febbraio 2024)

[Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Paita](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

con la revisione del piano nazionale di ripresa e resilienza rischiano di essere cancellati o spostati su altre fonti di finanziamento (più incerte) più di 40.000 progetti in infrastrutture per un valore di circa 13 miliardi di euro, e non si ha ancora contezza del loro destino;

più di 9 miliardi di euro di investimenti risultano in ritardo e bloccati per ostacoli burocratici e carenze progettuali, lasciando la rete infrastrutturale a criticità sempre più strutturali: gli ultimi dati confermano che il 75 per cento delle 231.140 opere monitorate attraverso la piattaforma "ReGis" registra ritardi strutturali ed economici, con una capacità di spesa (nel solo ultimo anno) pari al 7 per cento;

nonostante i prezzi dei biglietti per l'alta velocità siano aumentati fino al 30 per cento, la quasi totalità dei treni ad alta velocità viaggia con un ritardo medio tra i 10 e 15 minuti e quasi un treno su quattro registra un ritardo tra i 20 e i 120 minuti, mentre sull'intera rete si registrano guasti, ritardi, cancellazioni e disservizi;

in un contesto infrastrutturale ancora debole e deficitario e che risulta ora ulteriormente aggravato dai ritardi negli investimenti e negli innumerevoli cantieri fermi su tutto il territorio nazionale, non sono chiare le ragioni per cui il Ministro in indirizzo, che è anche vice Presidente del Consiglio dei ministri, continui a imputare all'Unione europea le difficoltà del Paese, organizzando raduni e guardando con favore a movimenti antieuropeisti;

nello specifico, in materia di trasporti, l'attività governativa è invece assurda di recente alle cronache per due episodi poco edificanti: il 21 novembre 2023, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mentre viaggiava sul treno Torino-Salerno, ha imposto una fermata straordinaria alla stazione di Ciampino, con un uso, ad avviso degli interroganti, privato, discrezionale, illegittimo e arrogante del servizio di trasporto pubblico; lo scorso 4 febbraio è stato organizzato un treno straordinario Frecciarossa, con tanto di livrea speciale, da Roma a Sanremo a servizio del 74° festival della canzone, riservato solo a dirigenti, funzionari e dipendenti della RAI, oltre che a una sessantina di giornalisti accreditati, mentre la Liguria è rimasta ai, tristemente noti, disservizi strutturali che la contraddistinguono sul piano del trasporto ferroviario;

in relazione a entrambe le vicende, il Ministro in indirizzo si è detto estraneo alle vicende e del tutto inconsapevole delle decisioni e degli avvenimenti descritti, nonostante queste investano direttamente ambiti di competenza direttamente ascritti al dicastero delle infrastrutture e dei trasporti;

è ormai costante l'affermazione di estraneità alla quasi totalità delle decisioni del Governo (da ultimo sul piano dell'IRPEF agricola e sull'aumento di diverse tassazioni, ma anche in relazione ai progetti infrastrutturali cancellati dal PNRR), nonostante il Ministro in indirizzo rivesta anche il ruolo di vice Presidente del Consiglio dei ministri;

tale circostanza pregiudica le prerogative di indirizzo e controllo delle Camere, le quali si vedono rispondere con slogan (spesso antieuropeisti) o prese di distanze, nonostante il principio di collegialità che caratterizza l'azione del Governo,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per rafforzare il sistema infrastrutturale (stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale) del Paese e quale approccio intenda adottare in seno alle istituzioni europee per superare le numerose criticità che riguardano il suo dicastero.

Interrogazione sui lavori per la costruzione del quarto ponte tra Lecco e Pescate
([3-00959](#)) (14 febbraio 2024)

[Magni, De Cristofaro](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

dopo anni di rinvii sembrerebbe che con il decreto-legge 5 febbraio 2023, n. 10, si sia trovata una soluzione alle problematiche che impedivano l'avvio per la costruzione del quarto ponte tra Lecco e Pescate;

l'infrastruttura, fondamentale per la viabilità dei comuni di Lecco, Valmadrera, Malgrate, Pescate, Civate, Galbiate e Oliveto Lario e funzionale al complessivo progetto viario collegato alle olimpiadi Milano-Cortina 2026, verrà realizzata lungo la strada statale 36 tra Pescate e Lecco, a cura di ANAS, e consta di una struttura a scavalco del fiume Adda che si configura ad unico senso di marcia, con annessa pista ciclabile, lasciando inalterati i raccordi e le connessioni esistenti;

nei mesi scorsi i sindaci della Conferenza dei sindaci del Lecchese hanno inviato una comunicazione ad ANAS e al Ministro in indirizzo, evidenziando la grande preoccupazione di fronte all'ennesimo rinvio dell'inizio dei lavori e chiedendo di confermare la data di inizio lavori per febbraio 2024;

considerato che:

il ponte è fondamentale per ridurre le problematiche viabilistiche di tutto il territorio, soprattutto in previsione dei giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, che porteranno un notevole incremento dell'afflusso turistico;

ad oggi il progetto sembrerebbe prevedere un'unica corsia di marcia, affiancata ad una pista ciclabile, con la conseguenza che la realizzazione del ponte non sarebbe risolutiva delle problematiche della viabilità, ma, al contrario, potrebbe creare situazioni di ingolfamento anche pericolose per le persone;

nel mese di dicembre 2023 la presidente della Provincia ha inviato una formale comunicazione ad ANAS con la quale evidenzia la necessità di modificare il progetto iniziale e prevedere una modifica funzionale della pista ciclabile ai fini viabilistici;

considerato inoltre che nel medesimo territorio ad oggi non si conoscono le condizioni della realizzazione dell'opera denominata "strada statale 639 variante di Vercurago", cosiddetta Lecco-Bergamo, anch'essa fondamentale per la viabilità locale,

si chiede di sapere:

quale sia la data di avvio dei lavori di realizzazione del quarto ponte di Lecco, la loro durata complessiva e il costo definitivo dell'opera;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, affinché il progetto venga adeguatamente modificato per garantire la fluidità della viabilità, attraverso la realizzazione di una seconda corsia di marcia e di tutte le opere connesse, i costi e i tempi di realizzazione dell'eventuale nuovo progetto modificativo;

quale sia lo stato dell'arte in relazione alla realizzazione del progetto della cosiddetta Lecco-Bergamo, quali i costi e i tempi di realizzazione.

Interrogazione sull'avanzamento del progetto del ponte sullo Stretto di Messina
([3-00956](#)) (14 febbraio 2024)

[Gasparri, Damiani, Fazzone, Galliani, Lotito, Occhiuto, Paroli, Ronzulli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Zanettin](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

il Governo ha deliberato di procedere nella realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e con il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria", ha posto le basi per la ripresa del progetto, il cui costo complessivo è quantificato in 13,5 miliardi di euro dall'Allegato infrastrutture al DEF 2023 e in 1,1 miliardi per le opere secondarie;

esso rappresenterà una grande opera realizzata nel Mezzogiorno, ma utile a tutta la comunità nazionale, in quanto può aiutare ad attrarre investimenti sul nostro territorio, posto che la storia

nazionale insegna che le grandi opere, dall'Autostrada del Sole, alla TAV in avanti, innescano la costruzione delle opere secondarie e di collegamento e fanno nascere e sviluppare insediamenti produttivi a ridosso di quegli snodi, creando decine di migliaia di nuovi posti di lavoro stabili e una crescita dell'economia;

il ponte muove, inoltre, risorse anche a favore dei territori interessati, posto che ha già consentito alla Calabria di ottenere 3 miliardi per la strada statale Jonica, un miliardo necessario al completamento della Salerno-Reggio Calabria, il completamento delle strade di accesso al porto di Gioia Tauro;

la Regione Sicilia contribuirà alla realizzazione delle infrastrutture utilizzando 1,2 miliardi dei nuovi fondi di coesione e dei residui delle programmazioni precedenti;

la relazione al progetto del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica Società Stretto di Messina a breve aggiornerà il cronoprogramma e il piano finanziario della struttura a campata unica, che collegherà Sicilia e Calabria, cui dovrebbero seguire i pareri di CIPESS, la valutazione di impatto ambientale, la conferenza dei servizi e il parere del Ministero della cultura,

si chiede di sapere quale sia lo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e per le opere e le infrastrutture ad esso connesse sui territori delle regioni direttamente interessate.

Interrogazione sulla realizzazione di opere idriche per il contrasto della siccità

([3-00960](#)) (14 febbraio 2024)

[Nave, Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, riguardante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche", è nato come rimedio agli eventi siccitosi che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi anni mediante azioni volte alla realizzazione di bacini di ricarica delle falde o di interventi sugli acquedotti "colabrodo";

nonostante la composizione della cabina di regia presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la nomina di un commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, incarico prorogato fino al 31 dicembre 2024, mancano, ad oggi, la realizzazione e il completamento delle infrastrutture idriche necessarie a combattere il fenomeno siccitoso. Infatti, come emerge da una relazione della Corte dei conti sulle opere idriche, su 124 cantieri messi in lista e finanziati con 2 miliardi di euro, solo 33 potrebbero essere conclusi. Nel dettaglio la ripartizione è in tre macro categorie: un finanziamento di 708 milioni di euro per gli invasi e gli acquedotti, 900 milioni di euro destinati a 39 nuovi progetti e la parte restante sono risorse già programmate su legislazione vigente ma di cui non si ha alcuna contezza "dello stato dell'arte";

considerato che:

si esclude l'intervento alla diga di Bosa (Oristano); più che probabile il taglio dei lavori su altre dighe quali la Pantaleo (Reggio Calabria), la Rosamarina (Palermo), la Olivo (Enna);

con la legge di bilancio per il 2023 i fondi destinati al bacino del Po hanno subito una riduzione del 40 per cento, passando da 6,5 a 2,5 milioni di euro. Oggi il Po è quasi in secca: la situazione è persino peggiore rispetto alla grave siccità del 2022;

considerato, inoltre, che:

è evidente la carenza in fase di pianificazione e la confusione in fase di selezione dei progetti da parte del Ministero la cui "gestione", meglio, non gestione, lascia molto a desiderare sul rifacimento delle infrastrutture idriche;

nonostante le norme volute da questo Governo e presentate come necessarie, idonee, a fornire una risposta immediata ed efficiente al fenomeno siccitoso, ad oggi, purtroppo, si è al punto di partenza da considerare anche peggiore rispetto al 2023, anno di conversione del decreto-legge siccità;

ad oggi, le risorse messe a disposizione per la rete idrica sono sostanzialmente impantanate,

si chiede di sapere:

quali siano la programmazione e le tempistiche che il Governo intende darsi per la realizzazione o il completamento delle opere citate;

quale sia la quantificazione dei danni in termini economici e di approvvigionamento causati dai ritardi accumulati per l'inerzia dal Governo.

Interrogazione sull'adozione di misure di edilizia pubblica per contrastare il disagio abitativo
([3-00961](#)) (14 febbraio 2024)

[Minasi, Romeo](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

l'articolo 1, commi 282-284, della legge di bilancio per l'anno 2024 (legge n. 213 del 2023) prevede l'adozione, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un decreto finalizzato a sperimentare modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, istituendo a tal fine un fondo per il contrasto al disagio abitativo;

in coerenza con tale previsione, il Ministro in indirizzo ha avviato un confronto con una pluralità di soggetti pubblici e privati operanti nel settore dell'edilizia residenziale e sociale, con l'intento di affrontare in maniera organica l'emergenza abitativa nel rispetto di alcune priorità, tra cui il recupero del patrimonio immobiliare esistente e la riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, la destinazione ad edilizia residenziale o sociale delle unità immobiliari rimaste invendute, nonché la promozione di forme di collaborazione e partenariato pubblico-privato al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti;

nel corso di tale confronto, è stata evidenziata da numerosi soggetti l'esigenza che qualsiasi piano dedicato all'emergenza abitativa affronti preliminarmente il problema della semplificazione della normativa di settore, che, a causa della stratificazione e sovrapposizione di interventi legislativi e giurisprudenziali, è percepita dagli operatori di settore, così come da molti cittadini, come un fattore che inibisce le potenzialità del mercato immobiliare;

in tale contesto, desta molta preoccupazione anche la mole delle istanze di regolarizzazione di lievi difformità edilizie esistenti, che sono pendenti presso gli uffici tecnici comunali e che impediscono ai cittadini di finalizzare l'acquisto di unità immobiliari, ripercuotendosi negativamente su tutti gli operatori economici di settore;

la recente adozione del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 36 del 2023) ha rappresentato un importante contributo alla semplificazione, alla sburocratizzazione e allo snellimento di procedure amministrative obsolete e spesso superflue in materia di contratti pubblici;

parallelamente ad un quadro rinnovato e modernizzato in materia di contratti pubblici, sta emergendo con grande forza anche la necessità di un intervento deciso in materia di edilizia, al fine di superare anche quei vincoli superflui che il Paese si porta dietro da decenni e che molto spesso ancora compromettono la possibilità di compravendita degli stessi e quindi di favorire interventi intesi a rendere gli immobili più sicuri ed efficienti, senza impattare sull'ambiente circostante;

in questi giorni, il Ministro ha parlato di un piano casa per il 2025, che dovrebbe contenere alcune misure importanti per consentire di rimettere sul mercato diversi immobili bloccati a causa di vincoli obsoleti, consentendo un abbassamento dei prezzi delle case e degli affitti, dove il mercato immobiliare è distorto e mette troppo spesso ormai in difficoltà gli stessi cittadini,

si chiede per sapere se nell'ambito delle misure per il piano casa per il 2025 il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire anche per risolvere le annose e dannose questioni di cui in premessa, lavorando per creare un quadro regolatorio più snello e coerente sul territorio, consentendo di superare l'attuale paralisi di un'importante fetta del patrimonio immobiliare italiano.

Interrogazione su iniziative per la riduzione degli incidenti stradali in ambito urbano
([3-00958](#)) (14 febbraio 2024)

[Basso, Boccia, Zampa, Misiani](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

numerose amministrazioni locali nei Paesi europei, a partire da Francia, Germania e Belgio, hanno istituito sul proprio territorio quella che viene detta "Città 30", con significativi risultati in termini di riduzione dell'incidentalità stradale, dell'inquinamento atmosferico e acustico da traffico, peraltro senza sostanziali variazioni nei tempi medi di percorrenza, mentre in Spagna dal 2021 è stata approvata una legge statale che ha introdotto i 30 chilometri orari come limite massimo di velocità in

ambito urbano;

in Italia, il piano nazionale per la sicurezza stradale 2030 (PNSS 2030), predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha definito, nel 2022, le strategie generali e specifiche per il miglioramento della sicurezza stradale per il decennio 2021-2030, da attuare attraverso interventi di competenza sia delle amministrazioni centrali sia delle amministrazioni locali per gli interventi mirati sul territorio. Le linee strategiche generali del piano sono state raggruppate dal Ministero nei 5 pilastri della sicurezza stradale, ossia la gestione della sicurezza stradale, le infrastrutture stradali, i veicoli più sicuri, gli utenti più sicuri e il post incidente, mentre le linee strategiche specifiche si sono concentrate sulle categorie a maggior rischio, sui bambini, le due ruote a motore, i ciclisti, i pedoni e gli utenti over 65;

i dati ISTAT sull'incidentalità stradale in Italia nel 2022 evidenziano che: oltre il 73 per cento delle collisioni stradali nel nostro Paese avviene su strade urbane e nelle città l'eccesso di velocità è la prima causa in assoluto degli incidenti mortali (23 per cento), seguita dalla distrazione (20 per cento), dal mancato rispetto della precedenza sulle strisce pedonali (17 per cento) e di altre precedenze (14 per cento). È pertanto emersa in tutta evidenza l'urgenza di intervenire prioritariamente sulle strade urbane e sul fattore velocità per migliorare la sicurezza stradale e tutelare la vita umana sulla strada in Italia;

il PNSS 2030 ha individuato i pedoni quale categoria tra quelle a maggior rischio tra gli utenti della strada, in quanto, a confronto con le altre, si è verificata una riduzione del solo 14 per cento in termini di morti e di solo l'1 per cento in termini di feriti nel decennio 2011-2020. Nel 2019, i pedoni hanno rappresentato il 17 per cento del totale delle vittime (dato confermato anche nel 2020) e il 78 per cento dei pedoni deceduti ed il 95 per cento dei pedoni feriti si riscontrano in incidenti accaduti in ambito urbano. L'incidentalità relativa ai pedoni delle aree urbane si concentra, in particolare, nei 14 "grandi comuni" riportati nei rapporti annuali ISTAT sull'incidentalità stradale, raggiungendo il 23 per cento tra le vittime per incidenti stradali e il 34 per cento in termini di feriti;

il Ministero, nel dicembre 2022, ritenuto necessario ed urgente procedere ad un programma iniziale di interventi a favore della protezione dei pedoni concentrato sui predetti 14 grandi comuni, anche alla luce dei dati di incidentalità dei pedoni, ha emanato il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, recante il "piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni", stanziando la somma complessiva di 13,5 milioni di euro che viene destinata al finanziamento dei programmi di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione e la realizzazione, nei 14 grandi comuni. Al fine di consentire programmi di interventi funzionali in favore dei pedoni, l'importo complessivo è stato ripartito, tenendo conto di un coefficiente di riparto calcolato sul costo sociale degli incidenti che hanno visto coinvolti i pedoni, tra i 14 Comuni individuati, ossia Torino (1,16 milioni di euro), Milano (2,38 milioni), Verona (0,283), Venezia (0,179 milioni), Trieste (0,342), Genova (1,03 milioni), Bologna (0,613), Firenze (0,637 milioni), Roma (4,27), Napoli (0,844), Bari (0,423 milioni) Palermo (0,649), Messina (0,288) e Catania (0,392 milioni). Le suddette risorse costituiscono contributi statali per la realizzazione da parte dei Comuni di interventi che, sulla base di analisi dell'incidentalità specifica del territorio di riferimento, devono essere indirizzati al miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. In particolare, possono essere effettuati in tal senso interventi che prevedano: a) azioni di moderazione del traffico con l'implementazione di "zone 30" e "isole ambientali" con l'introduzione di elementi di traffic calming per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato; b) realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati ed altri interventi similari; c) messa in sicurezza di percorsi pedonali; d) aumento della visibilità degli attraversamenti pedonali, anche mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale;

per concorrere al riparto delle risorse, i 14 Comuni individuati hanno provveduto a selezionare le proprie proposte progettuali contenenti gli interventi di sicurezza stradale per i pedoni, selezionati in base ai criteri di effettiva esigenza di riduzione dei rischi, evidenziati dall'analisi di incidentalità e di efficacia dell'intervento proposto in relazione alla riduzione dei rischi evidenziati. Tali proposte progettuali sono state incluse nel programma degli interventi ammesso a finanziamento da presentare

entro il 22 gennaio 2023, corredato dalle schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento selezionato con allegata planimetria di inquadramento nel territorio, dalle quali risulti la capacità dell'intervento di contrastare e risolvere i fattori di rischio presenti, la tipologia e il costo stimato dello stesso ed il termine presunto di ultimazione, la scheda dell'analisi generale e specifica dell'incidentalità riferita ai pedoni e il prospetto di copertura della spesa complessiva. Il Ministero, entro i successivi 30 giorni, ha approvato i singoli programmi presentati dai 14 Comuni con apposito atto deliberativo e definito con apposita convenzione i reciproci impegni afferenti allo svolgimento delle attività amministrative attuative del programma stesso e degli adempimenti negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione, della disciplina delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie statali nonché delle azioni ministeriali e regionali di monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attività;

in contraddizione con gli indirizzi del PNSS 2030 predisposto dallo stesso Ministero e con i contenuti del decreto 22 dicembre 2022, è stata predisposta una direttiva a firma del Ministro finalizzata a limitare l'applicazione generale di "Città 30", colpendo direttamente i progetti comunali già finanziati dallo stesso Ministero e più in generale l'autonomia delle amministrazioni locali, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda dare piena e tempestiva attuazione alle strategie generali e specifiche per il miglioramento della sicurezza stradale per il decennio 2021-2030 secondo le linee di intervento strategiche e generali contenute nel piano nazionale per la sicurezza stradale 2030, predisposto dal Ministero nel 2022;

se intenda perseguire, in linea con la risoluzione approvata dal Parlamento europeo del 6 ottobre 2021, una politica della sicurezza stradale e della qualità della mobilità urbana orientata al raggiungimento dell'obiettivo "zero vittime" per incidenti stradali in ambito urbano e se, nel rispetto dell'autonomia dei Comuni, intenda sostenere le iniziative volte alla moderazione del traffico nei centri urbani attraverso la progressiva implementazione delle "zone 30" e delle "isole ambientali";

se intenda garantire la piena ed integrale attuazione di tutti i programmi progettuali e degli interventi di sicurezza stradale predisposti dai Comuni sulla base dei contenuti del decreto 22 dicembre 2022 e finanziati dal medesimo Ministero;

se non ritenga che la direttiva predisposta dal Ministro metta a rischio la realizzazione integrale dei predetti progetti e se la stessa sia stata preventivamente condivisa con gli enti locali;

se non ritenga necessario garantire maggiormente l'autonomia dei Comuni in merito all'individuazione delle "zone 30" in considerazione della maggiore conoscenza del territorio e della rete stradale urbana.

Interrogazione sull'estensione del limite di 30 chilometri orari in vaste aree dei centri cittadini ([3-00962](#)) (14 febbraio 2024)

[Lisei](#), [Pellegrino](#), [Malan](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

la possibilità di introdurre il limite dei 30 chilometri orari nelle aree urbane o in parte di queste ha acceso un vivace dibattito a livello politico nazionale, tra i sindaci italiani, e nell'opinione pubblica;

la scelta di adottare tali limiti sulla gran parte delle strade cittadine, come deciso dall'amministrazione a Bologna, e come annunciato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha dichiarato di volerlo applicare al 70 per cento delle strade capitoline, si baserebbe su asseriti benefici in termini di sicurezza stradale, di riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento, anche acustico, e incentivazione ad andare a piedi e in bicicletta, di riduzione dello stress, di incremento dell'economia locale, senza aumentare i tempi di percorrenza;

tali benefici, per quanto sostenuti da taluni studi, sono da verificare, poiché la riduzione riscontrata nel numero di incidenti stradali in nuclei urbani dove il limite è stato introdotto si è accompagnata a una riduzione del traffico lasciando pertanto invariata o addirittura peggiorata l'incidentalità; la riduzione dei consumi è ostacolata dal fatto che la velocità di 30 chilometri orari è inferiore a quella alla quale i motori termici, la maggior parte di quelli circolanti, hanno i consumi più

bassi e la migliore combustione; anche dal punto di vista acustico i benefici sono opinabili perché tale andatura obbliga all'uso delle marce basse, un limite che obbliga ad avere continuamente gli occhi sul tachimetro anziché sulla strada aumenta stress e distrazione, e per quanto riguarda l'economia locale va considerato che la riduzione della velocità è un'ulteriore spinta a frequentare i centri commerciali fuori città e ad acquistare via internet; i benefici rimangono essenzialmente dei desiderata con scarsissimo supporto empirico ed è sostanzialmente inevitabile che i tempi di percorrenza si allunghino come è altresì certo che i cittadini sarebbero spesso colpiti da multe, assai più alte che nella maggior parte degli altri Paesi, per velocità raggiungibili senza particolare difficoltà in bicicletta;

considerato che:

il traffico urbano, soprattutto nelle grandi città, rappresenta un problema sia in termini di sicurezza che di qualità dell'aria e dell'ambiente, mentre l'incidentalità stradale è determinata da varie concause di cui una è certamente la velocità elevata, ma la principale è la distrazione alla guida, come rilevato dagli esperti che ricostruiscono la cinematica dei sinistri;

pensare di estendere il limite dei 30 chilometri orari in maniera indiscriminata a intere aree cittadine non aiuta né la sicurezza né la decarbonizzazione, specie in una grande città, dove vi è un'ampia e varia tipologia di ambiti residenziali, che vanno dal centro storico all'estrema periferia;

è necessario giungere ad un equilibrio che concili al meglio l'esigenza di garantire la sicurezza nelle zone sensibili a rischio di incidenti e il diritto alla circolazione sancita dalla Costituzione, per cui le "zone 30" dovrebbero essere implementate solo dove è necessario e opportuno e non in modo ideologico, restando staccati dalla realtà che include anche i tanti lavoratori che operano sulle strade;

considerato, infine, che la Corte costituzionale (con sentenza del 24 giugno 2010, n. 223) ha affermato che la materia della circolazione stradale rientra tra le competenze statali esclusive, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione e che, dunque, queste iniziative da parte delle amministrazioni comunali sarebbero costituzionalmente illegittime,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo valuti l'utilizzo improprio delle "zone 30" volte ad estendere il limite in modo indiscriminato e immotivato sulle superfici cittadine.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 995:

sulla votazione finale, la senatrice Farolfi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole e il senatore Parrini avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Craxi, Delrio, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fazzone, Franceschelli, Galliani, Garavaglia, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Malpezzi, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rapani, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Zedda.

È assente per incarico avuto dal Senato la senatrice: Petrucci, per attività di rappresentanza del Senato.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Crisanti Andrea, Alfieri Alessandro, Rando Vincenza, Rojc Tatjana, D'Elia Cecilia, Nicita Antonio, Tajani Cristina, Malpezzi Simona Flavia, Irto Nicola, Camusso Susanna Lina Giulia, Basso Lorenzo, Zambito Ylenia, Parrini Dario, Furlan Annamaria, Martella Andrea, Giacobbe Francesco, Verini Walter, Zampa Sandra

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università estere (1025)

(presentato in data 15/02/2024);
senatrice Sbrollini Daniela
Dichiarazione della città dell'Armonia di Valdagno monumento nazionale (1026)
(presentato in data 15/02/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
sen. Bergesio Giorgio Maria, Sen. Centinaio Gian Marco
Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (17-B)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
S.17 approvato dal Senato della Repubblica C.1304 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.1123)
(assegnato in data 15/02/2024).

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
sen. Gasparri Maurizio
Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979 (991)
previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 15/02/2024);
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
sen. Romeo Massimiliano ed altri
Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo (1004)
previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
(assegnato in data 15/02/2024);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
sen. Marti Roberto ed altri
Regolamentazione delle competizioni videoludiche (970)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 15/02/2024);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Galliani Adriano ed altri

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale (992)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 15/02/2024);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Gelmetti Matteo ed altri

Disciplina del volo da diporto e sportivo (448)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/02/2024);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Cantu' Maria Cristina ed altri

Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico (946)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/02/2024);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Zambito Ylenia ed altri

Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare (1006)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/02/2024).

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21

maggio 2022 (998)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (assegnato in data 15/02/2024).

Disegni di legge, nuova assegnazione

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

in sede deliberante

sen. Malpezzi Simona Flavia, sen. Ancorotti Renato

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona (805)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

Già assegnato, in sede redigente, alla 7^a Commissione permanente (Cultura, istruzione)

(assegnato in data 15/02/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 15/02/2024 la 2^a Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

- dep. Donzelli Giovanni ed altri "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"" (867)

(presentato in data 11/09/2023) *C.336 approvato dalla Camera dei deputati*

- sen. La Pietra Patrizio Giacomo ed altri "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»" (237)

(presentato in data 26/10/2022)

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, al dottor Simone Vellucci, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 febbraio 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stato autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2014 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati nell'ambito del progetto "Dall'emergenza umanitaria all'autosufficienza alimentare: tutela dei terreni irrigui e promozione delle coltivazioni orticole nella valle del Rio La Paz - Bolivia" dell'associazione Persone come noi.

La predetta comunicazione è trasmessa alla 5a e alla 9a Commissione permanente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere in data 14 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni:

la comunicazione concernente la nomina della dottoressa Maria Teresa Di Matteo, dirigente di prima fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione dello stesso Dicastero;

la comunicazione concernente la nomina del consigliere Calogero Mauceri, dirigente di prima fascia

dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, a Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
la comunicazione concernente la nomina del dottor Enrico Maria Pujia, dirigente di prima fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a Capo del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto dello stesso Dicastero;
la comunicazione concernente la nomina del dottor Lorenzo Quinzi, dirigente di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze, a Capo del Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
la comunicazione concernente la nomina dell'ingegner Massimo Sessa, dirigente di prima fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 15 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 1/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei fondi BEI)»".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 354).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Iannone, Naturale, Scalfarotto, Cosenza, Damiani, Paroli, Ambrogio, De Priamo, Della Porta, Liris, Mancini, Matera, Melchiorre, Menia, Mieli, Nocco, Rosa, Russo, Satta, Silvestroni, Spinelli, Zullo, Campione, Farolfi e Silvestro hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01012 della senatrice Fallucchi.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 9 al 15 febbraio 2024)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 49

SCALFAROTTO: sulla morte di Stefano Dal Corso nel carcere di Oristano (4-00911) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

Interrogazioni

[ROSSOMANDO](#), [GIORGIS](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [VERINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* -

Premesso che:

da un articolo di stampa del 14 febbraio 2024, si apprende delle gravi condizioni di salute nelle quali versa un cittadino di origine albanese, M.E., detenuto nel carcere "Lorusso-Cutugno" di Torino, da più di un mese in sciopero della fame per il mancato trasferimento in Albania, da lui richiesto per terminare di scontare la pena nel proprio Paese;

il detenuto, al suo secondo sciopero della fame, attualmente pesa 30 chili ed è in sedia a rotelle, in una situazione di estrema gravità e in possibile pericolo di vita;

il fatto è stato denunciato dalla Garante delle persone private della libertà personale di Torino, Monica Cristina Gallo, che ha portato questa grave situazione all'attenzione del Ministero della giustizia, sollecitando l'attuazione delle norme previste dalla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983, ratificata dall'Italia il 30 giugno 1989, e in effettiva attuazione della legge n. 204 del 2003, "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002";

a quanto si apprende da fonti stampa sembrerebbe che la sospensione dei trasferimenti dei detenuti in Albania sarebbe dovuta, secondo una nota del Ministero, dall'insufficiente capienza delle strutture carcerarie albanesi, nonché dai lunghi tempi di lavorazione delle pratiche e dai costi di traduzione della documentazione necessaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione esposta e quali

iniziative urgenti intenda attuare al fine di consentire una tempestiva soluzione della vicenda, in applicazione delle leggi previste nella fattispecie descritta.

(3-00965)

[TURCO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

negli anni passati Taranto, seconda città della Puglia, è stata emarginata da ogni tipo di investimento e programmazione infrastrutturale (strade, aeroporti, ferrovia), nonostante rappresenti dal punto di vista turistico, storico e industriale probabilmente uno dei siti di maggiore interesse e importanza non solo della Puglia, ma dell'intero Mezzogiorno d'Italia;

al momento il Governo, in vista dei giochi del Mediterraneo del 2026, che saranno ospitati dal capoluogo jonico, non ha previsto investimenti infrastrutturali aggiuntivi che riguardino, ad esempio, il collegamento stradale Mottola-Massafra-Taranto o l'apertura ai voli civili dell'aeroporto di Grottaglie (Taranto);

evidenti sono i ritardi registrati relativamente alla strada regionale 8 e alla Bradanico-Salentina, così come l'inerzia sull'accelerazione della tratta ferroviaria Taranto-Potenza-Battipaglia;

considerato che:

il Ministro in indirizzo, impegnato ad immortalarsi nella faraonica quanto controversa opera del ponte sullo stretto, sembra essersi del tutto dimenticato delle altre regioni del Sud e, in particolare, delle opere urgenti e necessarie allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;

la città versa in uno stato di profondo disagio dal punto di vista dei trasporti, essendo, attualmente, come già ricordato, priva di un aeroporto funzionante;

per la provincia jonica, ma anche per la vicina Basilicata, è fondamentale garantire la continuità territoriale attivando e finanziando i voli civili di linea dell'aeroporto "Arlotta" di Grottaglie;

ritenuto, pertanto, che:

la provincia tarantina ha urgente bisogno di collegamenti stradali, ferroviari e aeroportuali all'altezza dell'imminente manifestazione sportiva rappresentata dai giochi del Mediterraneo 2026;

si rischia di far disputare tale competizione sportiva internazionale nel deserto, considerando l'isolamento del capoluogo ionico rispetto al resto d'Italia,

si chiede di sapere:

quale sia la tipologia di investimenti previsti e la loro programmazione, a livello infrastrutturale, per la città di Taranto e per la provincia ionica;

se il Ministro in indirizzo intenda dedicare ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 la stessa attenzione e i medesimi impegni finanziari garantiti per le olimpiadi di Milano-Cortina 2026;

se sia nelle sue intenzioni valutare la possibilità di stanziare risorse a favore dell'apertura dell'aeroporto "Arlotta" di Grottaglie, al fine di garantire la continuità territoriale con Roma e Milano;

se abbia previsto iniziative volte ad accelerare la realizzazione di opere avviate in tempi remoti, ma ferme da decenni.

(3-00966)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DELRIO](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, all'articolo 1, comma 2, lettera c), stabilisce che: "ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno di cui al comma 1, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE, fino al suo eventuale azzeramento";

l'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, prevede che "l'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi";

considerato che:

l'assegno unico e universale è una misura introdotta al fine "di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile" e si è rivelato uno strumento di contrasto alla povertà tra le fasce meno abbienti della popolazione italiana, già duramente provate dalla

progressiva erosione del potere d'acquisto;
dal 1° gennaio 2024 l'assegno unico viene computato integralmente nel calcolo dell'ISEE;
considerato inoltre che:
gli assegni familiari venivano già computati nel calcolo dell'ISEE, ma non le detrazioni per figli a carico;
poiché l'assegno unico riconosce importi che hanno assorbito le due suddette misure, essi oggi "pesano" nel computo dell'ISEE in misura maggiore, mediamente almeno il doppio, rispetto al regime fiscale precedente;
appare quantomeno irragionevole che una misura compensativa sia considerata al pari di altri redditi;
a causa di ciò, per svariati nuclei familiari, soprattutto quelli numerosi, c'è stato un notevole aumento dell'ISEE, che comporta un maggior onere a loro carico per fruire di prestazioni sociali agevolate o l'impossibilità, dal 1° gennaio in poi, di fruirne,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per ridurre il computo dell'assegno nel calcolo dell'ISEE, fino a prevedere il suo azzeramento, intervenendo su una situazione di quella che, ad avviso degli interroganti, è una palese irragionevolezza.

(3-00963)

[CAMUSSO](#), [FINA](#), [TAJANI](#), [GIACOBBE](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [FURLAN](#), [VERDUCCI](#), [MISIANI](#), [MARTELLA](#), [SENSI](#), [BASSO](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.*

- Premesso che:

l'ex stabilimento Irisbus di Flumeri ha rappresentato uno dei più importanti investimenti industriali in provincia di Avellino nella seconda metà degli anni '70 del secolo scorso. Nella storia dello stabilimento si sono alternate fasi di crescita e di crisi, che hanno infine condotto alla reindustrializzazione del sito in seguito alla fusione con l'ex MenariniBus, con la nascita della nuova società Industria italiana autobus (IIA) nel gennaio 2015. Con un aumento del capitale sociale di 21 milioni di euro, la nuova compagine societaria di IIA prevede il coinvolgimento diretto di Invitalia e Leonardo che detengono rispettivamente il 42,76 per cento e il 28,65 per cento del capitale, mentre il restante, il 28,59 per cento, è nelle mani della società turca Karsan, costruttore di autoveicoli, con sede a Bursa;

secondo quanto si apprende da diversi articoli riportati dagli organi di stampa, il socio Leonardo ha recentemente avviato una trattativa riservata ed esterna al tavolo ministeriale finalizzata alla cessione delle proprie quote al gruppo Seri Industrial di Caserta;

considerato che:

Seri Industrial, già presente sul territorio irpino con diversi stabilimenti, è un gruppo "attenzionato dalla magistratura per criticità di tipo fiscale ed edilizio e visto con molta diffidenza dai sindacati", come riportato in un articolo *online* del "Corriere della Sera" edizione di Bologna il 19 gennaio 2024; si tratta di quel gruppo Seri già oggetto dell'interrogazione 3-00706, presentata dalla prima firmataria del presente atto il 28 settembre 2023, nella quale venivano rilevate alcune incongruenze del programma di sviluppo industriale del 2017, che prevedeva l'acquisizione del dismesso sito Whirlpool di Teverola garantendone continuità produttiva e salvaguardia dei livelli occupazionali, contratto di sviluppo al quale ad oggi non è ancora stata data completa attuazione;

è il medesimo gruppo che nel 2016 divenne titolare di importanti quote societarie di Dema S.p.A., società campana di manifatture aeronautiche che dal 2013 era stata interessata da una profonda crisi finanziaria e produttiva che ha messo in discussione centinaia di posti di lavoro. Per trovare una soluzione alla vertenza e rilanciare l'azienda, venne sottoscritto nel 2016 un accordo presso il Ministero dello sviluppo economico, sulla base di un progetto di ristrutturazione della Dema presentato dal gruppo Seri, con il suo conseguente ingresso nella società e l'impegno di rilancio della stessa. Un accordo che, anche in questo caso, non è stato del tutto rispettato;

più recentemente, sempre sotto la gestione Seri, altri due opifici in Irpinia hanno cessato la propria attività. Il primo stabilimento è quello ICS di Pianodardine, che a seguito di un grave incendio scoppiato nel 2019 non ha più ripreso la propria attività; mentre la Fib Sub di Nusco è fallita nel 2020,

lasciando senza occupazione 27 lavoratori, che si sono rivolti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per ottenere quantomeno il riconoscimento del trattamento di fine rapporto maturato nel corso dell'attività svolta;

considerato altresì che:

appresa la notizia della trattativa Leonardo-Seri, in data 12 gennaio 2024, con una nota unitaria (prot. MO/ge/2024/0084) le sigle sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, UGLM-UGL e Fismic-Confasal hanno chiesto al Ministero delle imprese e del *made in Italy* un'immediata convocazione al tavolo di crisi per un confronto circa i futuri possibili assetti societari di IIA che includano il gruppo Seri, ribadendo che è "indispensabile che la parte pubblica rimanga all'interno della società" e che "per quanto riguarda un eventuale nuovo socio privato, saremo per contrastare ogni soluzione che non preveda un interlocutore industriale serio con un piano solido";

successivamente, il 31 gennaio, il segretario della FIOM-CGIL di Avellino con una lettera aperta ai sindaci irpini si richiama ad un intervento presso il Governo e ad una mobilitazione per evitare la cessione "al buio" di quote dell'opificio IIA di Flumeri, in cui sono inquadrati 360 operai, ribadendo, anche sulla scorta degli eventi che hanno portato alla chiusura della ICS e della Fib Sub, la grave preoccupazione per un'eventuale gestione Seri;

ritenuto che:

non risultano del tutto chiare le motivazioni di Leonardo alla base dell'ipotesi di cedere alla Seri quote di partecipazione in IIA, non solo cambiando indirizzo rispetto all'impegno nei confronti di un settore strategico per il Paese qual è la mobilità, ma anche affrettando una decisione che penalizzerebbe enormemente l'attività economica e produttiva dell'intera valle dell'Ufita;

l'assoluto silenzio del Governo e di Invitalia in merito alla trattativa Leonardo-Seri alimenta la grande preoccupazione di cittadini, lavoratori e sindacati, ancora in attesa di una convocazione da parte del Ministero, allarmati anche a causa della notoria scarsa capacità manageriale del gruppo Seri sul territorio campano, che genera un quadro di grave incertezza,

si chiede di sapere:

se corrisponda ad una deliberata scelta del Governo l'ipotesi di liquidare la partecipazione pubblica in IIA, e in tale caso quali ne siano le motivazioni;

se il Ministro in indirizzo ritenga, in particolare, che il gruppo Seri possa essere considerato un *partner* industriale affidabile e capace di garantire un'attività produttiva di grande rilievo com'è quella di IIA, unica azienda italiana nel settore della produzione di autobus;

quali politiche industriali intenda porre in essere al fine di garantire le strutture ed il potenziale produttivo delle aziende manifatturiere dell'Irpinia, fra cui lo stabilimento di Flumeri, assicurando non solo lo sviluppo economico di quest'area del Mezzogiorno, ma anche il rispetto dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori.

(3-00964)

Risoluzioni in commissione

[TURCO](#), [CROATTI](#), [FLORIDIA Barbara](#) - La 6ª Commissione permanente,

premesso che:

il decreto legislativo n. 1 del 2024, in attuazione della delega fiscale, ha introdotto semplificazioni per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati, prevedendo che l'Agenzia delle entrate renda disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che potranno essere confermate o modificate;

il modello dichiarativo può essere presentato anche dai soggetti titolari di redditi diversi di natura finanziaria, o che abbiano effettuato investimenti esteri;

il calendario fiscale 2024 allarga la platea della dichiarazione dei redditi precompilata che con il nuovo anno comprende anche le persone fisiche titolari di partita IVA ovvero i soggetti che rientrano nella *flat tax*, che comprende oltre 2 milioni di contribuenti;

le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate non sono ancora accessibili, disponibili e consultabili nella loro totalità in via automatica prima della dichiarazione precompilata;

il Governo, nella recente delega fiscale approvata, non introduce norme volte a migliorare la

trasparenza dei dati a favore dei contribuenti e il consapevole assolvimento dell'obbligo dichiarativo e di versamento;

nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2022 presentata dalla Corte dei conti, i dati sulle dichiarazioni precompilate, nello specifico il modello 730 e quello sui redditi delle persone fisiche, riguardanti l'ultimo quinquennio, non mostrano risultati positivi. In particolare, risulta che su oltre 23 milioni di dichiarazioni precompilate 730 per poco più del 17 per cento sono quelle trasmesse direttamente dal contribuente, che nella maggior parte dei casi ha comunque integrato o modificato la propria dichiarazione, avvalendosi del supporto di professionisti. Ciò significa che il numero di soggetti che hanno accettato la dichiarazione così come proposta dall'Agenzia delle entrate è stato molto esiguo;

nel corso del 2022 si è registrata addirittura una flessione del numero delle dichiarazioni trasmesse direttamente dal contribuente, mentre la crescita degli invii effettuati tramite i professionisti intermediari e i CAF è stata invece costante negli anni, con una quota che corrisponde a poco meno dell'85 per cento;

sotto altro profilo, le garanzie di trasparenza e piena conoscibilità dei dati da parte del contribuente vengono addirittura attenuate come nel caso dell'esonero, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, dalla trasmissione e consegna ai titolari di partita IVA in regime fiscale forfettario e di vantaggio della certificazione unica, documento indispensabile per il contribuente (vero destinatario degli effetti della disposizione) per verificare la correttezza dei dati relativi ai redditi percepiti e alle ritenute subite;

valutato che:

il sistema della precompilazione delle dichiarazioni fiscali non ha funzionato e ha prodotto sprechi della spesa pubblica che meriterebbero una razionale revisione;

i risultati sono da ritenere assolutamente deludenti rispetto agli obiettivi prefissati;

è fondamentale conoscere, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, l'entità delle risorse finanziarie e umane impiegate in questi anni ai fini della precompilata;

è bene valutare, alla luce degli scarsi risultati conseguiti, la scelta del Governo di ampliare la platea dei destinatari della precompilata anche ai titolari di partita IVA;

è necessario ed urgente mettere in discussione e rivedere l'intero sistema delle precompilate, anche in ragione dei costi, diretti (le risorse pubbliche impiegate per lo sviluppo, l'implementazione e la manutenzione del sistema, l'impiego di forza lavoro, e così via) e indiretti (sostenuti dai privati, sia in termini di digitalizzazione sia di risorse umane, per rispondere alle richieste dell'amministrazione finanziaria), che questo comporta;

è forse più conveniente che tutti i dati in possesso dell'amministrazione finanziaria siano messi a disposizione dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, nella forma analitica di "*open data*" e consultabili *ex ante* rispetto al momento della redazione della dichiarazione dei redditi precompilata, al fine di favorire la *compliance* e quindi l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali;

le comunicazioni di irregolarità emergenti dalla liquidazione automatizzata *ex artt. 36-bis e 54-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che, secondo i dati della Corte dei conti, risultano annullate o rettifiche nel 2022 sono circa un milione. Di queste, più di 850.000 sono state gestite dagli uffici territoriali, mentre solo 123.000 tramite *call center* o in via telematica;

le evidenze emerse dimostrano la fallacia del sistema informativo in possesso dell'Agenzia delle entrate e la necessità di consentire agli stessi contribuenti di verificare ed eventualmente correggere le incongruenze tramite *alert* preventivi antecedenti alla trasmissione della dichiarazione,

impegna il Governo:

- 1) a rendere noti i costi che la pubblica amministrazione sostiene per la predisposizione massiva delle dichiarazioni fiscali precompilate;
- 2) a rendere opzionale la precompilazione delle dichiarazioni fiscali, in modo da razionalizzare la spesa pubblica, subordinandola ad esplicita richiesta del contribuente, da manifestare secondo modalità ritenute idonee a semplificare l'esercizio della richiesta e la conoscibilità da parte dell'amministrazione finanziaria;
- 3) a trasformare il risparmio di spesa della non opzione per la precompilata in un'agevolazione in

favore del contribuente da riconoscere sotto forma di crediti d'imposta;

4) a semplificare le norme, le procedure e le istruzioni relative alla compilazione dei dichiarativi fiscali;

5) a favorire la condivisione, l'allineamento e la correzione dei dati e documenti digitali in possesso dell'Agenzia delle entrate, nonché l'accessibilità degli stessi nella forma "*open data*", anche tramite professionisti incaricati dai contribuenti all'espletamento degli adempimenti fiscali;

6) ad agevolare l'adempimento spontaneo e la correzione dei dati in possesso dell'Agenzia sia attraverso strumenti telematici, sia attraverso interlocuzioni *front office*;

7) a rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei *big data* e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, anche utilizzando informazioni digitali presenti sui diversi canali.

(7-00010)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

2^a Commissione permanente(Giustizia):

3-00965 della senatrice Rossomando ed altri, sul trasferimento di un cittadino albanese detenuto a Torino nel suo Paese.

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

7-00010 del senatore Turco ed altri, sulle criticità nella precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

1.5.2.3. Seduta n. 161 del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

161a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

Presidenza del vice presidente RONZULLI,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente CENTINAIO
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,07).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (Relazione orale) (ore 10,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 855.

Ricordo che nella seduta del 15 febbraio il relatore facente funzioni ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del relatore facente funzioni.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla

Commissione, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CRAXI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G1.100.

[SILLI](#), *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,12, è ripresa alle ore 10,28).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,29, è ripresa alle ore 10,51).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Carlo Maria Carafa» di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 855 (ore 10,53)

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

[MARTON](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MARTON](#) *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.3, che ci apprestiamo a votare, rafforza il divieto di esportazione verso i Paesi che non rispettano i diritti umani, le cui violazioni siano accertate da un organismo internazionale anche con un documento, non vincolante.

Mi sembra del tutto ragionevole prevedere divieti laddove l'ONU, un organismo internazionale, affermi che in un determinato territorio ci sono conflitti armati o qualche altro evento che dovrebbe far ragionare sul fatto di non armarlo.

Voteremo pertanto a favore dell'emendamento 1.3.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

[MARTON](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signora Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 1.8 e chiedo anche, se possibile, di sottoscriverlo.

Con questo emendamento si rafforza e si amplia il divieto di esportazione ai Paesi che non hanno sottoscritto il Trattato sul commercio delle armi, ratificato dall'Italia con la legge 4 ottobre 2013, n. 118.

Credo che anche questa proposta sia del tutto ragionevole.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signora Presidente, con l'emendamento 1.5 si propone di vietare l'esportazione anche di armi sportive da caccia nei Paesi in cui vige il divieto ai sensi del comma 6. Si propone, quindi, di aggiungere anche il divieto di esportazione delle armi leggere nei Paesi che sono in conflitto armato. Il fine è evidente, infatti non esportare armi per uso militare, ma continuare a fornire armi leggere mi sembra una follia assoluta.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

[DELRIO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO (*PD-IDP*). Signora Presidente, mi rivolgo ai colleghi dell'Assemblea che non hanno seguito il lungo lavoro di Commissione. L'emendamento 1.101, come già il precedente del collega Marton e come i precedenti dei colleghi del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, mira a introdurre in questo provvedimento un riferimento al Trattato internazionale sul commercio delle armi, ratificato da più di cento Paesi, che l'Italia ha sottoscritto e che quindi è un obbligo internazionale.

Signora Presidente, mi rivolgo ai colleghi e alla relatrice, la presidente Craxi, che pure ha mostrato molta disponibilità al dialogo, nonostante la rigidità che veniva dal Governo. Risulta totalmente incomprensibile come in questo provvedimento non si citi il trattato ratificato dall'Italia, che è seguente alla legge n. 185 del 1990: essendo stato ratificato nel 2014, era chiaro che la legge n. 185 del 1990 non potesse farvi esplicito riferimento, ma il trattato disciplina, per tutti i Paesi che lo hanno sottoscritto (e quindi ha un valore importantissimo da un punto di vista internazionale), e mette nero su bianco le condizioni in cui l'importazione e l'esportazione di armi si configurano come un atto legittimo.

Pertanto, abbiamo sottoscritto un trattato dopo venticinque anni dalla citata legge n. 185 (che rappresentò un grande passo in avanti della società civile, politico più che normativo, perché sanciva che i diritti umani non potessero essere calpestati per gli interessi economici sottesi al commercio delle armi); dopo quel grande passo in avanti del 1990, l'altro grande passo in avanti del nostro Paese è stato, appunto, questo trattato sul commercio delle armi, in cui era previsto che la norma che avrebbe dovuto disciplinare gli aspetti più puntuali dovesse essere la modifica alla legge n. 185 del 1990; nonostante ci sia questo riferimento, il Governo sceglie incomprensibilmente di omettere di citare il Trattato sul commercio delle armi che l'Italia ha sottoscritto. La domanda è: perché? Di cosa abbiamo paura, se questa è una norma che abbiamo sottoscritto liberamente? A questa domanda non abbiamo avuto risposta, né dalla relatrice, né dal Governo.

Mi rivolgo al rappresentante del Governo che ci fa la cortesia di essere presente: sarebbe opportuno che, siccome questo è il Parlamento, almeno ribadisse quali sono le ragioni della contrarietà all'inserimento di questo riferimento nel provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Delrio e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, l'emendamento 1.21 vuole dare corpo al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), che viene ripristinato, ma svuotato, perché non vengono indicati i Paesi oggetto di divieto e non si tiene conto, ad esempio, come invece era previsto precedentemente, delle segnalazioni delle organizzazioni della società civile. Questo è il dato fondamentale. Noi ripristiniamo un organo, che però addirittura viene svuotato di qualsiasi compito.

La cosa più importante in una vicenda come questa è quella di condividere la conoscenza sulla destinazione delle armi e sulle ragioni per le quali sono state inviate. Stiamo parlando, infatti, del settore più grande al mondo. Stiamo parlando di armi, non so se è chiaro. Interverrò poi in dichiarazione di voto, però questo è il dato.

Pertanto, se ripristiniamo un Comitato interministeriale, questo deve avere una funzione e non può essere la foglia di fico dietro cui nascondersi, che però poi non dispone degli argomenti e delle informazioni che possono essere condivisi con il Parlamento e con la società. Questo è il senso dell'emendamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

[DELRIO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO (PD-IDP). Signora Presidente, questo è un provvedimento di modifica della legge n. 185, che - come detto - è di grande civiltà. Non comprendiamo le ragioni di tale modifica, sinceramente, cioè non comprendiamo cos'abbia spinto il Governo ad avviarla, ma forse ciò risulterà più chiaro nel corso del dibattito. Certamente va sottolineato il fatto che su alcuni punti le modifiche sono totalmente regressive, sono passi indietro.

In particolare, signora Presidente - come ha già detto prima il mio collega Magni - salutiamo con piacere il ritorno del CISD, cioè di un organismo politico che governi le decisioni relative ai Paesi verso i quali si possono o non si possono esportare armi, e salutiamo con piacere il fatto che la politica riprenda un ruolo più importante in queste decisioni. Tuttavia, non riusciamo a capire come mai il CISD non debba ricevere, com'era invece nella precedente formulazione, informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'UE e da parte di organizzazioni non governative. Spesso queste organizzazioni, colleghi, hanno le notizie più vere sulla realtà di un Paese e sanno cosa vi succede. Parliamo non di organizzazioni terroristiche, ma di organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'UE. Non si capisce perché il CISD non debba ricevere informazioni anche da quegli organismi e almeno valutarle.

Non diversamente da quanto è avvenuto nelle questioni oggetto degli emendamenti del collega Marton sulla trasparenza nella relazione, emendamenti su cui abbiamo votato favorevolmente, anche sulle altre questioni relative alle banche, che vedremo più avanti, il provvedimento in esame fa passi indietro rispetto alla legge n. 185. È un fatto molto grave, perché in questo caso pare proprio che non vi sia nessun'altra ragione, se non quella di avere le mani libere dalle notizie che possono mettere in crisi la nostra coscienza sul rispetto dei diritti umani, ma non vedere non significa che poi le cose non accadano e che i problemi non ci siano. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.106, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, identico all'emendamento 1.110, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.111, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, con questo emendamento andiamo a riscrivere completamente tre articoli della legge n. 185. Qual è l'obiettivo di questo emendamento? Istituiamo un nucleo ispettivo interforze, al fine di rafforzare tutte le operazioni di controllo sulle operazioni di esportazione. Con l'articolo successivo andiamo a dotare questo nucleo interforze (Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza) dei poteri di accedere alla documentazione, ai dati sulle esportazioni, ai siti e ai locali dove vengono prodotte le armi.

Infine, si dice a questo nucleo, dopo avergli dato i poteri, di relazionare al Ministero dell'interno sulle criticità trovate.

A noi sembra che, nel momento in cui si vanno a dare più poteri e a snellire le operazioni per le industrie, dall'altra parte ci debba essere, da parte dello Stato, un controllo più incisivo sulle operazioni per l'esportazione delle armi. Mi sembra il minimo sindacale su questo tipo di operazioni.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.111, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.112, identico all'emendamento 1.113.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, qui siamo al cuore di tutto il provvedimento. Stiamo andando a reintrodurre il divieto di segreto bancario. In Commissione la relatrice aveva presentato un ordine del giorno che - secondo me - andava nella direzione giusta, quella di semplificare le informazioni che le banche danno al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sulle transazioni avvenute nel commercio, nell'esportazione e nell'import di armi.

Noi avremmo votato quell'ordine del giorno della relatrice, perché - secondo me - era necessario. Non è più accettabile vedere relazioni di 2.000 pagine che contengono singole righe di transazioni bancarie, senza alcun tipo di riferimento e totalmente inutili ai fini del controllo parlamentare su tutta l'attività dell'industria bellica nell'esportazione delle armi.

Succede però che la relatrice ritiri quell'ordine del giorno e appaia un emendamento che, di fatto, elimina l'obbligo per le banche di rendicontare le proprie operazioni al MEF e di far apparire quelle transazioni in forma ridotta nella relazione al Parlamento.

Di fatto, andiamo a reintrodurre quindi il segreto bancario sulle operazioni che le banche espletano a seguito di operazioni relative a transazioni di armi. Ritengo che ciò sia inaccettabile e sia un'espropriazione del potere di controllo che questo Parlamento ha. Siamo sicuri di voler reintrodurre il segreto bancario sull'esportazione delle armi? Io non credo che questo Parlamento meriti tale tipo di provvedimento. *(Applausi).*

[DELRIO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO (PD-IDP). Signor Presidente, innanzitutto chiedo l'autorizzazione ad apporre la mia firma a

questi emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Delrio, in effetti la richiesta è già stata comunicata alla Presidenza.

DELRIO (*PD-IDP*). La ringrazio, signor Presidente, è colpa della mia età, porti pazienza; lei è ancora giovane.

Intervengo dunque in dichiarazione di voto, per dire che abbiamo condiviso anche in Commissione un tentativo di modifica. Su questo punto però, colleghi, dobbiamo capirci bene: come ha spiegato benissimo il senatore Marton, in Commissione la relatrice aveva dato un'apertura sull'argomento, però qui vorrei ricostruire come nasce il tema.

Questo tema nasce da una direttiva europea, *la 2009 /43/CE*, che stabiliva alcune regole cui si dovevano attenere tutti gli Stati membri e che è stata recepita con il decreto legislativo n. 105 del 2012. Prima ho detto che in questo provvedimento ci sono alcune regressioni. Ricordo che della modifica proposta dal Governo attendiamo ancora il parere e le motivazioni e ho chiesto al Sottosegretario di intervenire per spiegarcele.

Con questa modifica della legge n. 185 del 1990 stiamo smentendo il decreto legislativo n. 105 del 2012, che stabiliva regole di trasparenza sulle operazioni finanziarie. Ora, mi domando per quale motivo dobbiamo negare, con un aggiornamento della legge n. 185, il decreto legislativo che recepiva la direttiva europea del 2009. Non riusciamo a capire perché l'Italia debba fare diversamente dagli altri Paesi europei. (*Applausi*).

La motivazione con cui ci è stato proposto questo provvedimento era che bisognava migliorare la parte burocratica, velocizzare e aumentare la competitività delle nostre industrie militari, ma tutto questo non ha niente a che vedere con la velocizzazione. Questa è un'introduzione di opacità e vorremmo sapere qual è la manina che ha deciso che le direttive europee valgano per tutti i Paesi dell'Unione europea, meno che per l'Italia. Vorremmo sapere il nome e il cognome di quella manina che ha pensato bene che le banche non dovranno più dire cosa stanno facendo sulle operazioni di *import-export* di armi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Delrio, se la può consolare, anch'io alla mia età ho lo stesso problema.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, intervengo per dichiarazione di voto su questo emendamento che - dal nostro punto di vista - ha bisogno di un approfondimento e di una comprensione. Come i voti hanno dimostrato, abbiamo anche altre valutazioni rispetto ai colleghi che lo hanno presentato e le approfondiremo in fase di dichiarazioni di voto finali, nell'esigenza di sottrarre la discussione da un tasso di inquinamento ideologico che troppe volte esiste attorno a materie di siffatta natura.

Proprio per questo, per stare il più possibile nel merito delle questioni e per dare coerenza al sistema, l'emendamento proposto e le riflessioni che ha fatto anche il collega Delrio - a nostro giudizio - sono estremamente pertinenti. Il disegno di legge di cui stiamo discutendo non modifica infatti l'impianto complessivo della legge n. 185; introduce un meccanismo, per così dire, di velocizzazione o di maggiore efficienza, su cui vi possono essere molte discussioni, ma non modifica i pilastri e i principi fondamentali della legge n. 185, quelli di trasparenza, tutela e salvaguardia della garanzia dell'intervento dello Stato nell'organizzazione del commercio delle armi, ulteriormente rafforzati dalle direttive europee che sono state testé citate.

Appare di tutta evidenza che, se riteniamo - e credo che in questo Parlamento lo riteniamo tutti - che debba essere il Governo, in quanto soggetto esecutivo garante dello Stato, a svolgere funzioni di tutela e debba essere il Parlamento a svolgere funzioni di indirizzo e di controllo, l'intera filiera afferente al commercio internazionale delle armi debba poter essere sottoposta a un controllo e a una verifica di tale rango. Non possiamo dare al Governo un mandato pieno per quanto riguarda un pezzo della filiera e poi dire che per un elemento della filiera, che non è del tutto banale, quale quello dell'approvvigionamento finanziario, improvvisamente questo tema non c'è.

Allora, delle due l'una: o lo Stato si disimpegna dall'intervento in materia - e noi non siamo di questa opinione - oppure lo mantiene su tutta la filiera. Fare operazioni a metà significa non creare le

condizioni per la tutela e la salvaguardia dei principi di cui alla legge n. 185.

È per questo motivo che voteremo a favore di questo emendamento e chiediamo che il Governo e il relatore valutino l'espressione di un parere diverso rispetto a quello reso all'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. A questo punto chiedo alla relatrice e al rappresentante del Governo se è confermato il loro parere.

CRAXI, relatrice. Sì, Presidente.

SILLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale. Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, identico all'emendamento 1.113, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.114, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.100.

BASSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea, della relatrice e del rappresentate del Governo sull'ordine del giorno G1.100 perché - come già hanno spiegato i miei colleghi - le modifiche oggi introdotte non ci trovano favorevoli, ma vi sono fortunatamente anche articoli e commi che non sono stati modificati.

Uno di questi è il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 185 del 1990, che dispone quanto segue: «Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione ai fini civili delle industrie nel settore della difesa». Quest'ordine del giorno chiede esattamente di dare attuazione a una legge dello Stato.

Quando quella legge è stata approvata, ha fatto partire nella società iniziative importanti. Penso alla creazione dell'Agenzia per la riconversione dell'industria bellica in Lombardia nel 1994, su iniziativa del Comitato cassaintegrati Aermacchi; alla nascita dell'Osservatorio sull'industria bellica in Toscana; alle lotte per la riconversione della fabbrica di mine in Valsella; alle esperienze nel distretto di La Spezia, in Toscana e in Abruzzo. Penso anche ad esperienze in ambito europeo, tra cui, ad esempio, il programma Conver per la riconversione relativa alla difesa.

È proprio nel solco di queste iniziative che oggi chiediamo solo di dare attuazione a quanto previsto dalla legge - lo ribadisco - e di dare un segnale affinché si ritorni a una seria riflessione su politiche per favorire la riconversione per uso, prima duale e poi civile, di parte della produzione militare.

Chiediamo cioè che le imprese oggetto della legge n. 185 del 1990 si dotino annualmente nel loro piano industriale di azioni per una progressiva conversione, anche a fini civili, di parte della loro produzione. Non stiamo negando il valore strategico che può avere l'industria della difesa ai fini della protezione della difesa nel nostro Paese. Chiediamo però che ci sia un impegno affinché le tecnologie che vengono sviluppate e prodotte siano pensate in maniera duale, cioè che gli investimenti in ricerca e sviluppo di queste imprese che - vorrei ricordarlo - sono sostenuti dallo Stato sia con i finanziamenti sia con le commesse, siano pensati per trovare mercato anche nel settore civile.

In primo luogo, questo comporterebbe ricadute positive in molti settori della vita industriale ed economica del nostro Paese, soprattutto perché si inizino a costruire le condizioni affinché un domani si possano riconvertire le industrie, senza che vi siano i ricatti occupazionali che impediscono una tale trasformazione.

Vorrei ripeterlo: non stiamo chiedendo qui ed ora la riconversione ad uso civile dell'intera industria della difesa. Spero che sia un sogno - un sogno comune a tutti - quello di ambire un domani alla fine di tutte le guerre e, di conseguenza, delle industrie belliche, ma non stiamo parlando di questo sogno.

Oggi chiediamo non l'utopia, ma solo un impegno per mettere le premesse e le precondizioni perché si possa lavorare affinché le politiche per la riconversione, previste da questa legge, un domani si possano realizzare senza ricadute occupazionali, ovvero senza il rischio che con un ricatto occupazionale si cerchi e si favorisca un'economia della guerra e dell'armamento a prescindere dalle reali esigenze di difesa del nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

PETRENGA *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRENGA *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata all'esame del disegno di legge di iniziativa governativa finalizzato a introdurre modifiche alla legge n. 185 del 1990, in materia di controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento.

Il disegno di legge in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazione agli scambi di materiale di armamento, al fine di renderla più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, in particolare in relazione ai delicati meccanismi decisionali.

In particolare, l'intervento apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati, al fine di eliminare alcune incertezze interpretative e senza peraltro modificare la disciplina di merito. La responsabilità di applicazione dei divieti viene attribuita al Comitato interministeriale per gli scambi di materiale di armamento per la difesa, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*. È un organismo collegiale chiamato altresì a stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge, le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento e i criteri generali per l'applicazione dei divieti. La misura è finalizzata all'esigenza di assicurare un maggior coordinamento decisionale in una materia dai contenuti estremamente sensibili e con numerosi risvolti dal punto di vista politico.

Il testo introduce inoltre alcune disposizioni volte a semplificare le operazioni di scambio di materiale di armamento a vantaggio delle imprese italiane del settore, soprattutto in materia di riduzione degli oneri di produzione documentale che attualmente gravano sulle imprese autorizzate a effettuare le operazioni di scambio di materiale di armamento.

Una modifica è finalizzata a prevedere che la relazione del Parlamento, indicando tra l'altro i Paesi di destinazione del materiale di armamento, con l'ammontare delle operazioni suddivise per tipologie di equipaggiamento e le imprese autorizzate, venga presentata entro il 30 aprile di ogni anno, anziché entro il 31 marzo, chiamando altresì i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy* a riferire, per quanto di rispettiva competenza, entro il 15 marzo.

Si tratta insomma di una legge che consolida il quadro normativo vigente e per questo esprimo il parere favorevole al nome del mio Gruppo. *(Applausi)*.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, quando si affrontano le materie connesse con l'oggetto del provvedimento di oggi, si corre inevitabilmente il rischio di avventurarsi su un terreno piuttosto sdruciolevole, che è quello dell'approccio ideologico, che fa sì che spesso negli interlocutori e in chi affronta l'analisi di questi provvedimenti vi sia il velo del pregiudizio, che impedisce una valutazione di merito che invece, per la ponderatezza e anche per la pesantezza dei contenuti di cui stiamo discutendo, dev'essere il faro che illumina il percorso del legislatore quando affronta materie di questa natura. Se vivessimo tutti nel Paese ideale e nel mondo delle meraviglie, sarebbe un tema

semplicemente da non doversi considerare. Purtroppo viviamo nel mondo in cui viviamo, quindi il legislatore deve necessariamente porsi anche l'esigenza di affrontare, normare e organizzare le materie più scabrose, come quelle di cui stiamo discutendo.

Certo, credo che nessuno in linea di principio immagini che si possa esprimere un giudizio positivo sull'ipotesi del commercio internazionale delle armi, men che meno una valutazione etica enfatica. Tuttavia, è questo il tempo in cui siamo chiamati a vivere, nel quale c'è una differenza fra il nostro sistema di regole democratiche e il mondo autocratico che tutti i giorni dà prova di sé, dimostrando una tesi che riteniamo essere fallace, cioè che oggi le autocrazie sarebbero più capaci, più efficienti e più pronte ad affrontare le tematiche della vita contemporanea. Se dunque vogliamo smentire la presunta superiorità delle autocrazie, dobbiamo porci il tema della capacità delle democrazie di affrontare tutti i temi, ivi compresi quelli più complessi e quelli più difficili. (*Applausi*).

Questa premessa di carattere generale è utile per cercare di spiegare le motivazioni per le quali - a nostro giudizio - l'esame parlamentare del presente disegno di legge ha comunque portato a un approdo non banale.

Innanzitutto, un elemento che ci convince è che questa modifica normativa non tocca in alcun modo i principi ordinativi fondamentali della legge n. 185 del 1990, che - come sanno bene i colleghi - non fu solo importante dal punto di vista del percorso legislativo del nostro Paese, visto che introduceva per la prima volta un elemento di regolazione di questo settore, ma a quello pervenne con un dibattito molto largo e approfondito, del tutto scevro da banalità e superficialità.

Ci sono principi ordinativi e fondamentali che vorrei ricordare, fra l'altro, anche a chi ogni tanto si alza e ci racconta che bisognerebbe intervenire immediatamente per impedire l'invio delle armi a questo o a quel Paese. Ad esempio, questa norma, per fortuna, stabilisce già che quando un Paese destinatario è in uno stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, il nostro Paese impedisca il commercio delle armi nei suoi confronti. (*Applausi*). Allo stesso modo, lo impedisce nel caso in cui sia stato dichiarato verso un Paese l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce. Parimenti, stabilisce che, quando il Governo di un Paese sia responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce o quando in un Paese si destinino al bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa, in tutti questi casi l'Italia non concorra ad alimentare e a fornire armi, perché evidentemente vi sono vincoli significativi e importanti.

Questo aspetto credo dovrebbe essere tenuto in debita considerazione nel dibattito che si fa attorno alle questioni di tale natura. Troppo spesso, all'interno di una compressione tra un approccio populista - da un lato - e un approccio muscolare nazionalista - dall'altro lato - si rischia che la tematica venga affrontata da questa doppia visuale, cioè da quella di chi pensa di lavarsi la coscienza dicendo no alle armi tout court e chi pensa invece di parlare al proprio elettorato, enfatizzando le corde fondamentali, dicendo avanti coi carri e forza con le armi.

In mezzo a queste due polarità che possono eccitare le tifoserie, c'è la capacità di regolazione che parte da alcuni principi e presupposti fondamentali, che sono quelli che ho ricordato in precedenza e che si compendia anche di questo tipo di intervento. Quest'ultimo dal nostro punto di vista, anche grazie al lavoro delle opposizioni, ha trovato un punto di equilibrio all'interno del testo. Infatti, il meccanismo che, attraverso la proposta governativa, attribuisce un'operazione - per così dire - di maggior efficienza o di maggior velocità da parte del Governo di esplicitare le sue funzioni previste all'interno della legge n. 185 del 1990, in particolare con l'istituzione del CISD, è compendiato ed equilibrato dal recepimento all'interno del disegno di legge, nel testo così com'è stato proposto dalla Commissione ed emendato rispetto al testo originario, di un riconoscimento del ruolo delle Camere, stabilendo che il Presidente del Consiglio dei ministri sia vincolato a inviare alle Camere una relazione entro il 30 aprile, in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, anche sulla base delle attività che il Parlamento ha fornito in termini di indirizzo.

A noi sembra che questo elemento di compendio e di equilibrio rispetti una gerarchia corretta tra la competenza del Parlamento, che è quella di indirizzo e di controllo, e la competenza del Governo, che è quella di essere il soggetto esecutivo.

Va tutto bene? Evidentemente no. Abbiamo spiegato, in sede di discussione e di votazione, che avremmo ritenuto che, attorno a questo tema, ci fosse una organicità, anche attraverso il mantenimento di un meccanismo di salvaguardia, di garanzia e di controllo delle fonti di approvvigionamento finanziario di questo tipo di filiera. Questo elemento dev'essere a tutela e a garanzia di chi fa le cose in maniera corretta, perché più vi è tutela e più vi è trasparenza attorno al meccanismo di approvvigionamento finanziario, più la moneta buona scaccia la moneta cattiva. (*Applausi*). Lo diciamo quindi anche a tutela e a salvaguardia di quel pezzo di industria del nostro Paese che fa le cose in maniera pulita, lineare, trasparente e corretta e che avrebbe bisogno anche di uno strumento di garanzia da parte della norma, ma che - per motivi che ci sfuggono e rispetto ai quali non abbiamo avuto notizia in sede di discussione - il Governo ha ritenuto di non dover accogliere.

In ogni caso, la nostra valutazione, per le motivazioni che ho esposto in precedenza, è positiva, il che non significa consegnare alcuna delega in bianco al Governo, ma tentare di introdurre un meccanismo di discussione attorno a questi temi, che provi a portarci fuori da quella dinamica ideologica che già troppi guasti ha creato nel nostro Paese e che - come stiamo vedendo - su altre questioni che afferiscono alla politica estera e, significativamente, al ruolo del nostro Paese in rapporto ai sistemi autocratici determina alcuni tentennamenti. Almeno da questo cerchiamo di tenerci indenni. (*Applausi*)

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, credo che la discussione sulla modifica della legge n. 185 del 1990 dovrebbe impegnarci a discutere di com'è nata tale legge. Come abbiamo cercato di dire precedentemente, è nata sull'onda di una forte discussione dei movimenti pacifisti; anzi, la legge n. 185 è stata già una mediazione rispetto alle richieste che venivano poste. È nata in un clima in cui il mondo si liberava da un certo punto di vista, con il superamento della cortina di ferro, dei blocchi, del Muro di Berlino e dell'*apartheid* in Sudafrica, con la fine della dittatura in Cile e con il dialogo tra le due Coree, che è sempre stato molto difficile, e potrei andare avanti. È nata cioè sull'onda di una grande discussione e di un mondo che andava verso la distensione.

Oggi affrontiamo il tema di modificare una legge, che è nata su quell'esperienza, discutendo di *import-export*. Allora si parlava di arrivare al disarmo e da questo è nato, ad esempio, tutto il ragionamento sulla questione delle mine antiuomo (ricordo le lotte sulla Valsella Meccanotecnica).

Adesso, su cosa dovremmo discutere? Dovremmo discutere sul fatto che, a fronte a quel dibattito, nato trentacinque anni fa, ma che era stato preceduto dagli anni Ottanta, ora siamo di fronte al più grande settore produttivo del mondo: gli armamenti sono aumentati a dismisura e la guerra è tornata ad essere l'elemento che regola i rapporti, anziché la distensione, il dialogo o il confronto, anche difficile. È la guerra quella che regola, basti vedere cosa succede con l'invasione in Ucraina, il genocidio a Gaza e via dicendo.

C'è quindi un aumento del numero delle armi. E noi cosa facciamo? Ripristiniamo un organismo politico, ma lo svuotiamo. Ad esempio, non si tiene conto del contributo dei movimenti pacifisti e di quelli per i diritti umani. La nostra legge e - vorrei evidenziarlo - la Costituzione vietano la vendita di armi a Paesi belligeranti o che negano i diritti umani.

Sappiamo tutti, ad esempio, dell'aumento delle esportazioni, il 67 per cento delle quali va in Medio Oriente (e, quando parlo di Medio Oriente, basta vedere in quali Paesi va), quindi sappiamo cosa sta avvenendo continuamente e cos'è avvenuto.

Ora, penso che una discussione di questo tipo non possa essere un fatto burocratico sull'*import-export*. Bisogna discutere in un momento molto difficile, in cui anche i movimenti ovviamente sono in difficoltà. Il Parlamento dovrebbe fare una discussione per verificare davvero come contribuire alla pace: per farlo, la prima cosa che dobbiamo fare è evitare di vendere armi ai Paesi belligeranti, perché le armi chiedono armi, come abbiamo ripetuto nelle varie discussioni svolte su come intervenire sulla pace.

In primo luogo, bisognerebbe ridurre le armi, quindi discutere su come affrontare la questione. So benissimo che si tratta di un settore industriale che va bene e distribuisce ricchezza. I salari sono anche

più alti nelle imprese che si occupano di questa produzione, quindi so benissimo cosa vuol dire affrontare temi del genere. Registriamo però il fatto che c'è un raddoppio nella produzione di armi nel mondo - sostanzialmente anche nel nostro Paese - e lo registriamo come un fatto burocratico: per noi non è tollerabile.

Inoltre si attenua l'informazione, ad esempio su dove vanno le armi, a chi sono vendute, di che tipo di produzione si tratta e cos'è successo prima, durante e dopo. Il fatto di aver tolto il riferimento alla questione bancaria è davvero di grande gravità. È un dato fondamentale, molto grave. Sappiamo che le banche italiane sono tenute a un comportamento, ma sappiamo che poi il capitale e i soldi circolano e che c'è l'intervento delle banche estere, che non hanno le stesse norme che abbiamo noi. Si toglie il dovere di dare informazioni al Parlamento, quindi al Paese la possibilità di conoscere. Questo è il dato fondamentale. Il nostro compito è regolare, controllare e dare la possibilità al popolo, in questo caso alle cittadine e ai cittadini, di conoscere le cose come stanno, per poter intervenire e partecipare.

In questo processo - diciamocelo chiaro - o c'è una partecipazione dal basso, delle masse popolari e dai cittadini, oppure tutto è dato a quelli che invece la guerra la vogliono fare tutti i giorni e pensano che i rapporti tra gli Stati possano essere regolati attraverso le guerre. Il problema è l'alternativa tra pace e guerra sul problema delle armi oppure - parliamoci chiaro - anche rispetto alla convivenza, alla solidarietà, all'inclusione e via dicendo, si pensa che basti armare le persone per difendersi meglio. Abbiamo visto che tutto questo non funziona e non perché lo dico io. Basta guardare i dati: quando girano troppe armi, avvengono troppi morti.

Per tale ragione, siamo contrari a questa proposta. In sostanza, anziché partire da un dato che è peggiorato e vedere come intervenire per migliorare, si va nella direzione di accettare quest'impostazione, quindi si è subalterni prima di tutto culturalmente. Si pensa cioè che questo stato di cose non sia modificabile e quindi la storia oggi ci dice che l'unico modo di regolare i rapporti tra gli Stati e tra le persone è essere il più forte e nelle condizioni di essere armato, e si accetta ciò. Per questa ragione, si subisce la pressione oppure si diminuisce il controllo che è in grado di rendere edotti i cittadini delle condizioni date.

Per tali motivazioni, come Alleanza Verdi e Sinistra, voteremo convintamente contro. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del *Convitto Nazionale «Marco Foscarini»* di Venezia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 855 (ore 11,45)

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. E restiamo così anche in Veneto, senatore Zanettin.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, la ringrazio per aver ricordato le mie origini venete, delle quali peraltro sono molto orgoglioso.

Il provvedimento che è all'esame oggi di quest'Assemblea ha destato grandi discussioni, delle quali abbiamo avuto un'eco negli interventi anche poc'anzi. Talune le reputo anche strumentali, tanto nei *media* quanto nel mondo dell'associazionismo. La volontà di contrapporre presunti pacifisti a presunti guerrafondai, che - lo ribadisco - non è stata assente neanche in questo dibattito, risponde a un esercizio retorico cui attingere a buon mercato, ma che non fa i conti né con la realtà, specie in questo tempo inquieto, né tantomeno con gli interessi, gli impegni anche internazionali e le necessità del nostro Paese.

Questioni energetiche, che attengono, più o meno direttamente, ai temi della sicurezza e della difesa, meriterebbero riflessioni e dibattiti seri, scevri da un carico ideologico, secondo me anche datato, e opportunistico, che tutto inquina e nulla lascia di buono. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiali di armamento sono un tema delicato e ovviamente strategico, per tutti i Paesi del mondo e in modo non trascurabile per l'Italia, che comunque, piaccia o non piaccia, risulta essere il sesto Paese al mondo esportatore di armi.

I fatti ci dicono che un provvedimento legislativo in materia era non solo necessario, ma urgente. Basti pensare che questo testo ammoderna un ordinamento che risale addirittura al 1990. Parliamo, in termini assoluti, di trentaquattro anni; in termini relativi, di due ere geologiche nel campo della difesa

e della geopolitica. Se consideriamo che la guerra fredda si concluse definitivamente nel 1991, con la dissoluzione dell'Unione sovietica, la normativa vigente, pur con le modifiche apportate, risale a prima della caduta dell'Unione sovietica: quindi ai tempi della guerra fredda, del mondo bipolare, della cortina di ferro, delle aree di influenza e, per certi versi, ai tempi di Yalta.

Proprio di fronte a un contesto internazionale che è invece radicalmente mutato, in un'epoca in cui purtroppo ci troviamo a dover riprendere una certa confidenza con gli armamenti, che non piacciono a nessuno, ma che sono necessari anche in Europa, questo testo prende corpo e forma, si confronta quindi con una nuova realtà, ad essa attiene e in essa ha mosso i suoi passi.

Le armi, purtroppo, evocano scenari che non vorremmo mai dover affrontare, che, per certi versi, avevamo rimosso dalla nostra memoria. La cosa peggiore che una classe dirigente possa fare al riguardo è però lasciare che sia il mercato ad autoregolarsi, un errore troppe volte commesso nel passato. La politica dev'essere in grado di assumersi le proprie responsabilità e credo siano pochi gli ambiti in cui il primato della politica sia così necessario.

Signor Presidente, voglio a tal proposito citare un passo di un autore tardo romano, Vegezio, che, nell'opera *«De re militari»*, espresse un concetto francamente molto significativo per il tempo nel quale viviamo: *«si vis pacem, para bellum»*. Consideriamo infatti che una delle principali questioni emerse nel corso del conflitto ucraino è stata come sostenere la resistenza e come rifornire di munizioni e armamenti l'agredito.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha recentemente più volte dichiarato che il confronto con la Russia (ma non solo, perché sono tante le autocrazie che ci minacciano) potrebbe durare decenni e che quindi è necessario accelerare la produzione di armi e passare dalla produzione lenta del tempo di pace a quella veloce del tempo di guerra.

Per quanto la cosa possa risuonare male alle nostre orecchie e alle nostre speranze di pace, temo che questa considerazione vada presa sul serio ed attuata. È fondamentale, per questo, un indirizzo politico ben coordinato, che governi il commercio di armi e lo scambio di armamenti, per ragioni politiche, economiche e, da ultimo, etiche. Dobbiamo fare in modo che le nostre armi non finiscano dove non vogliamo che vadano.

L'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del CIRD è quindi una decisione adeguata alle nuove sfide che, volenti o nolenti, troviamo nel nostro cammino.

Credo che il fatto che la guida del CIRD e quella dell'Esecutivo coincidano sia frutto di una scelta saggia, meditata e opportuna, come il fatto che sia prevista la partecipazione di tutti i Dicasteri interessati. Sarà quindi il più alto livello dell'Esecutivo a costituire il Comitato, per dargli il giusto indirizzo strategico, valutando al contempo l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti.

Quello che presentiamo è quindi un testo che va incontro ad alcuni principi cardine: sburocratizzazione dei passaggi, trasparenza e chiarezza dei tempi. La nuova normativa di fatto sveltisce e sburocratizza i passaggi necessari, almeno all'interno dell'Unione europea, per lo scambio di materiali di armamento. A quanti invocano la necessità di una difesa comune europea e poi contestano simili scelte, ricordo solamente che gli interventi normativi vanno in quella direzione, rappresentano una premessa indispensabile verso quell'orizzonte.

Quanto alla sburocratizzazione e alla semplificazione delle procedure, un tema a cui dovremmo essere tutti sensibili e che questa maggioranza e questo Esecutivo considerano prioritario, si è intervenuti rimuovendo la necessità di una previa autorizzazione delle trattative contrattuali nei casi di scambi e semplificando gli oneri di produzione di documenti che gravano sulle imprese, in considerazione dei tempi riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità dei Paesi destinatari delle operazioni, estendendo da centottanta giorni a dodici mesi il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione dell'operazione autorizzata.

Inoltre, le modifiche apportate dal testo chiariscono alcune questioni interpretative riguardanti quello antecedente, soprattutto riguardo al meccanismo con il quale i divieti delle esportazioni vengono applicati al fine di eliminare alcune incertezze interpretative.

Veniamo alla trasparenza, tema assai discusso. Il testo, anche grazie al proficuo lavoro della 3a

Commissione, in particolare della sua Presidente, che è anche relatrice del provvedimento, senatrice Craxi, su tale punto prevede che una volta l'anno, entro il 30 aprile, il Governo presenti al Parlamento una relazione del capo del CISD, quindi del Presidente del Consiglio dei ministri, e riferisca alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro trenta giorni dalla sua trasmissione. È una scelta chiara: il Parlamento è sovrano su temi così delicati, può pronunciarsi in merito alle scelte, è informato su di esse e può svolgere appieno la sua funzione di controllo. Così facendo, abbiamo sancito nei fatti il primato dell'indirizzo politico, legandolo inevitabilmente alla centralità del Parlamento, purché non sia un arbitrio anziché un primato.

Un'altra questione importante riguarda la riduzione dei tempi. Nei casi di autorizzazione individuale di trasferimento, i termini di durata dei procedimenti sono ridotti alla metà, quando la domanda di autorizzazione riguarda un trasferimento esclusivamente intracomunitario, quindi tra realtà con cui condividiamo una dimensione politica, economica e valoriale comune, da effettuare nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea.

Onorevoli colleghi, dobbiamo sapere - e lo abbiamo ripetuto più volte in quest'Aula - che una pace disarmata non esiste. Ho ascoltato poco fa l'intervento del senatore Magni: mi sembrava velato di un'utopia che francamente contrasta con la realtà dei tempi. Le armi e la loro importazione ed esportazione sono una realtà di oggi, di ieri e purtroppo di domani con cui dover fare i conti. Dobbiamo quindi attrezzarci. Dobbiamo avere strumenti legislativi idonei, che sostengano una politica di difesa e sicurezza forte, autorevole, anche consapevole degli inevitabili limiti che in tali ambiti non possono che esserci, date la sensibilità e la delicatezza della materia, che - lo ripeto - va sottratta alla demagogia imperante i cui danni si riversano anche sul settore industriale della difesa, che rappresenta, anche in termini occupazionali, una voce non trascurabile per la nostra economia.

Anche per questa ragione, come Gruppo Forza Italia, non possiamo che sostenere con il nostro voto favorevole il disegno di legge in esame, un provvedimento necessario, che ha l'obiettivo di rendere la nostra normativa conforme alle sfide e all'evoluzione del contesto internazionale, individuando chiaramente i soggetti competenti, le attività di controllo e cogliendo quindi le trasformazioni in atto. Se è vero che scopo dell'atto di guerra è disarmare l'avversario, come diceva Carl von Clausewitz, dobbiamo fare in modo che questo non avvenga, lavorando anche sulla deterrenza (un concetto di cui dobbiamo riappropriarci).

Noi cerchiamo la pace, ma sappiamo di aver bisogno di un contesto di difesa che ci consenta di tutelare il nostro stile di vita e le nostre libertà, che sono nuovamente minacciate, come non capitava da decenni. *(Applausi)*.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, se dovessi iniziare con uno *slogan* o un *tweet* per spiegare gli effetti delle modifiche apportate alla legge n. 185, che state per approvare a breve, suonerebbero più o meno così: più armi per tutti, più velocemente e con il favore delle tenebre; oppure, come mi è stato suggerito, mille armi con un *click*. *(Applausi)*. Non è però tutto negativo, e ne parlerò a breve.

Abbiamo ben chiaro il momento storico. Attualmente nel mondo ci sono 31 conflitti armati dichiarati tali ufficialmente, aree di crisi e conflitti non armati, ma con possibilità di *escalation*. La fonte dei dati che ho citato è l'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo del 2024, non sono io. Sappiamo bene anche che la guerra in Ucraina ha spostato molto i punti di vista e le esigenze strategiche dell'Europa, della NATO e anche dell'Italia. Conosciamo le ricadute che ci sono state sulle industrie della difesa di tutto il mondo.

Tutto ciò premesso, andiamo al tema. La legge n. 185 del 1990 ha un grande pregio, quello di aver definito un principio cardine: l'*import*, l'*export*, il transito delle armi e la loro produzione e vendita sono soggetti ad autorizzazione e controllo da parte dello Stato. La domanda che mi pongo è la seguente: dopo le modifiche appena approvate, questo principio cardine sarà ancora valido? La risposta è "ni" e proverò a motivarla.

Concordiamo sulla reintroduzione del CISD, riprendendo la formulazione iniziale della legge. Il fine è

quello di far ricadere sull'autorità politica la scelta di negare l'autorizzazione delle forniture a Paesi non idonei a riceverle. Era ora! È una misura che abbiamo proposto anche noi nella passata legislatura, ma non siamo riusciti a farlo. Bene quindi l'assunzione di responsabilità politica del Governo. Questo però non deve sfociare nella discrezionalità assoluta senza contrappesi.

Bene anche la riduzione della burocrazia e lo snellimento delle procedure relative alla documentazione che le industrie difesa devono presentare, soprattutto per progetti tra Stati europei. Sì anche alla riduzione dei tempi autorizzativi necessari. Le industrie italiane devono poter operare al pari delle altre industrie europee. Abbiamo già recepito direttive europee in tal senso, non si torni indietro. Avremmo però voluto che ci fosse un preciso ed esplicito riferimento al Trattato sul commercio delle armi. Peccato che non ci sia. Avremmo voluto potenziare i contrappesi citati poco fa. Se da un lato si migliorano e si velocizzano le procedure per le industrie, dall'altro riteniamo necessario un controllo parlamentare più efficace e che l'opinione pubblica abbia gli strumenti per comprendere ciò che il Governo sta facendo in politica estera con il commercio delle armi. Mi riferisco ovviamente alla relazione obbligatoria al Parlamento.

Abbiamo chiesto che fosse resa più snella, completa, leggibile e che fossero evitati *escamotage* per nascondere le informazioni. Rete italiana pace e disarmo ce lo ha chiesto a gran voce e, invero, anche la Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad) ne ha parlato. Ricordo che fino a un anno e mezzo fa il suo presidente era il ministro Crosetto. Aiad è andata oltre, evidenziando due temi importanti. Il primo è la difficoltà di ricevere finanziamenti dalle banche, che temono che vedere nella relazione pubblica al Parlamento il loro nome affiancato a un finanziamento erogato a chi produce armi possa recare loro un danno di immagine. Per ovviare a questo problema, Aiad ha proposto l'istituzione di una banca italiana per i soli investimenti dell'industria della difesa - questo è il secondo tema - proposta coraggiosa che il Governo avrebbe potuto valutare. Si è preferito però seguire una strada più comoda e veloce. Si esclude dalla relazione al Parlamento l'obbligo di inserire le transazioni bancarie. In pratica, si reinserisce il segreto bancario. È un peccato che la relatrice abbia ritirato l'ordine del giorno che noi avremmo votato per rendere più trasparente e leggibile la relazione. Va dato atto alla relatrice di averci provato. Chi apre un conto in banca ha il diritto di sapere se la propria banca finanzia progetti di difesa tecnologicamente avanzati, magari nell'aerospaziale o nell'intelligenza artificiale, oppure bombe e missili.

Nel primo caso, magari sarebbe pure contento di aprire il conto corrente in quella banca; nel secondo, magari avrebbe qualche titubanza. Forse è il caso di esplicitare bene chi fa cosa e probabilmente verrà premiato o punito dall'investitore stesso.

Voteremo ovviamente contro questo provvedimento. Ci saremmo aspettati che un provvedimento così importante venisse assegnato alla Commissione difesa in fase referente e non redigente com'è stato fatto in principio, motivo per cui siamo stati noi, con altri colleghi del PD e dell'opposizione, a chiedere che venisse portato in sede referente, perché pensiamo che l'Assemblea abbia il diritto e il dovere di parlare di queste tematiche in modo aperto e franco.

Credo sia anche giunto il momento di informare l'opinione pubblica su una prassi che sta avvenendo ormai da anni in tutte le legislature che ho potuto seguire, ossia quella di aprire finanziamenti a sistemi d'arma con 1 o 2 milioni e spostare poi gli investimenti pesanti di miliardi ai Governi successivi, lasciando in dote esclusivamente debiti e impegni che magari il nuovo Governo si troverà in capo. Credo che questo tipo di atteggiamento non sia corretto - lo hanno fatto tutti, quindi non mi sottraggo alla responsabilità - e credo sia anche un danno per l'industria stessa. L'Aiad, per quanto io possa contrastare le politiche industriali sulle armi, ha sempre denunciato questo tipo di difficoltà per l'industria sia di reperire fondi, sia soprattutto di dare stabilità agli investimenti. Mettere in piedi un'industria, far partire un programma con 1 o 2 milioni, fare assunzioni, comprare strutture per poter avviare un programma che non si sa se sarà portato a termine o no, è un danno per tutta l'industria italiana. Credo che non sia giusto questo tipo di politica, considerando che nelle ultime due sedute di Commissione abbiamo approvato qualcosa come 12 miliardi di investimenti in sistemi d'arma (carri armati, navi, alianti o sottomarini).

Ritengo che tale situazione sia da portare all'opinione pubblica nel più ampio dibattito possibile,

dicendo: il Governo sta operando così perché noi crediamo in questo. E l'opposizione deve poter dire: noi non siamo d'accordo, ma decideranno poi gli elettori chi sarà portato a decidere e se premiare o non premiare le politiche del Governo. A mio parere, far riapparire il segreto bancario è stato semplicemente un andare incontro alle esigenze che ha avuto l'Aiad - e rispondo così al senatore Delrio su chi fosse la manina - di fare in modo che le banche finalmente potessero rifinanziare le industrie della difesa in un momento storico in cui alcuni Stati vogliono fortemente incrementare questi investimenti. È una cosa che invece il Movimento 5 Stelle contrasta fortemente. *(Applausi)*.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, l'atto che tra poco voteremo apporta alcune modifiche alla legge che controlla la movimentazione di materiali d'armamento. Con la legge n. 185 del 1990 è stato definito il principio generale secondo il quale l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario, l'intermediazione dei materiali d'armamento, la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione sono soggette ad autorizzazioni e controlli dello Stato. Tale legge era stata concepita alla fine degli anni Ottanta durante la guerra fredda; nonostante da allora il mondo sia totalmente cambiato, come ci ricordano anche gli ultimi avvenimenti, di fatto non è mai stata adeguata e aggiornata ai tempi. Gli unici tre interventi, dal 1990 ad oggi, sono stati fatti nel 1993, quando si è eliminato il CISD, il Comitato interministeriale che di fatto era l'organo decisore per gli scambi di armamento, e successivamente nel 2003 e nel 2012, esclusivamente per il recepimento degli obblighi assunti dall'Italia in sede europea.

La legge n. 185 del 1990 provvede non solo a regolare le autorizzazioni, ma anche a vietare le movimentazioni di prodotti della difesa quando sono in contrasto con i principi dell'articolo 11 della Costituzione, oppure quando mancano adeguate garanzie che il destinatario non li utilizzi al fine di aggredire un altro Paese; e infine, verso i Paesi in conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. La legge n. 185 del 1990 vieta altresì l'autorizzazione nel caso di un Paese sottoposto ad embargo per la fornitura di armi, oppure quando è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

Le operazioni in materia di armamento possono essere effettuate solo dalle aziende iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa, i cui destinatari possono essere soggetti ben definiti dai Governi esteri, organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano e imprese estere autorizzate dai rispettivi Governi. Pertanto, non tutti possono comprare, vendere o produrre armamenti, perché proprio la legge n. 185 del 1990 definisce il perimetro entro il quale la cessione è autorizzata, vietata e come viene controllata.

Il disegno di legge contiene modifiche relativamente ad alcuni aggiornamenti alla disciplina, eliminando così alcune incertezze interpretative, al fine di snellire le operazioni di scambio, riducendo in questo modo gli oneri a carico delle aziende autorizzate ad effettuare operazioni, mantenendo però immutati i principi limitativi della legge. *(Applausi)*.

Con le modifiche previste nel provvedimento che tra poco voteremo, viene reintrodotta il CISD, composto dal Presidente del Consiglio, dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy. Il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa ha la funzione di assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico, stante la necessità di interconnessione tra i vari Dicasteri coinvolti, in una materia che comporta una serie di valutazioni complesse, caratterizzate da profonde correlazioni tra la politica estera, quella di sicurezza e di difesa, oltre a quella economica e industriale. Il CISD valuta l'esigenza dello sviluppo tecnologico industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti; formula altresì gli indirizzi generali per l'applicazione della legge e per le politiche di scambio nel settore della difesa; detta infine le direttive d'ordine generale per i trasferimenti di materiale d'armamento. La modifica alla legge n. 185 del 1990 contiene anche una semplificazione di norme per i trasferimenti di materiale all'interno dell'Unione europea e nell'ambito di programmi europei.

Spiace ascoltare chi sostiene che l'attuale modifica di questa legge, promossa dal Governo e dalla maggioranza, abbia come obiettivo un'applicazione meno rigorosa dei suoi principi e criteri. Spiace sentire anche chi sostiene, come il collega Marton che mi ha preceduto, che il provvedimento consentirà di dare più armi per tutti, più velocemente e nel favore delle tenebre. Io penso che o non è stato attento in Commissione o non ha letto il documento, perché vuol dire che non si conosce la materia e non si sa cosa si sta per votare. *(Applausi)*. Ripeto che queste dichiarazioni sono false: i principi e i criteri della legge rimangono invariati. Non è stato toccato alcunché da quel punto di vista. Mi lasci però ricordare, signora Presidente, che il settore della difesa, che è continuamente messo in discussione, vede oltre 200.000 occupati diretti e indiretti, un fatturato che si attesta intorno ai 17 miliardi, con un gettito fiscale di circa 5 miliardi, che vale oltre l'1 per cento del PIL. I due terzi del fatturato riguardano proprio l'export; è lo stesso settore che in tempo di Covid ha continuato a produrre, ad avere il proprio personale negli stabilimenti e non in cassa integrazione e che ha continuato a contribuire al PIL nazionale.

Per concludere, signor Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, l'atto che tra poco voteremo ci consentirà di avere finalmente uno strumento aggiornato, più snello, maggiormente dettagliato, in cui il decisore politico finalmente si assume la responsabilità negli indirizzi e nelle scelte strategiche nazionali.

Sul fatto che i cittadini sceglieranno proprio in merito alle decisioni che questo Governo sta prendendo, credo che di avere il consenso dell'elettorato lo abbiamo dimostrato dal 2022 in poi. *(Applausi)*.

[DELRIO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO (PD-IDP). Signora Presidente, i Democratici italiani sono contrari a questo provvedimento e adesso cercherò di spiegare perché. Non per furore ideologico o perché non si rendano conto dell'importanza della difesa; non viviamo sulle nuvole, sappiamo che il mondo non è fatto solo di anime belle, ma che è necessario per un Paese (noi diciamo, auspicabilmente, per l'Europa) dotarsi di un sistema di difesa. Sappiamo quindi che l'industria dedicata a questo scopo merita rispetto e attenzione; ma senz'altro questo rispetto e questa attenzione non devono fare da velo al fatto che la produzione e l'export delle armi, che rappresentano l'oggetto di questo provvedimento, non possono che essere disciplinati dai principi della Costituzione, da principi di trasparenza, dalla priorità che si deve dare ai diritti umani e dalle considerazioni della legge n. 185 del 1990. Una legge di grande civiltà, che fu il prodotto di una mobilitazione dal basso della società civile italiana, che indicava una chiara direzione. Questa legge oggi viene modificata.

Poco fa è stato detto che i principi generali sono stati mantenuti, ma io cercherò di spiegare perché la legge invece è stata peggiorata, non adeguata, non modernizzata. Noi ci siamo seduti, con grande disponibilità, come del resto hanno fatto anche la Rete italiana pace e disarmo e le associazioni pacifiste, per discutere le modifiche positive da introdurre a questa legge.

Vorrei ricordare in questa sede, se mi permettete, Elio Pagani, che è stato un lavoratore della Aermacchi, che negli anni Ottanta fece obiezione di coscienza a fronte dell'esportazione di armi al Sudafrica dell'apartheid, al Sudafrica razzista. Furono le persone come lui che fecero riflettere sul fatto che non ci può essere priorità di interessi, priorità del commercio, priorità di bilanci, priorità di amministratori delegati che devono far vedere ai loro azionisti i rendimenti in crescita, rispetto all'attenzione alla civiltà, al senso di democrazia che deve animare il comportamento della politica estera italiana e del Governo italiano. Elio Pagani e tanti come lui ci hanno invitato a riflettere sul fatto che l'esportazione di armi non è un commercio qualsiasi. È quindi una questione che richiede il primato della politica, che è stato richiamato in questa sede dal collega.

Ecco, in questo provvedimento non c'è il primato della politica. Ne parli con la presidente Craxi, che è seduta di fianco a lei e che ha cercato un pochino di far riflettere su questo argomento. È vero che c'è una novità positiva, che è la reintroduzione del CISD. Questo Comitato veramente ci ha aperto alla speranza. Il CISD era previsto già nella legge originale, la n. 185 del 1990. È vero che c'è questo ripristino, però - attenzione - insieme ad esso vi è stata l'abolizione di due commi fondamentali. Amici

e colleghi, non omettiamo di dirci tutta la verità, altrimenti perdiamo l'equilibrio complessivo del provvedimento.

Mi rivolgo anche all'amico senatore Borghi, che ha fatto una serie di valutazioni, che in parte condivido, e che ritiene che, alla fine, il risultato sia positivo. No e vi spiego perché a mio avviso (pur essendomi approcciato a questo provvedimento senza ideologismi) il risultato alla fine è negativo, molto negativo.

Il comma 5 si occupa della trasparenza rispetto alle decisioni. Il comma 6 è quello che richiede che il CISD venga informato anche dalle organizzazioni non governative, dalle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'Unione europea. Perché abbiamo dovuto abolire questi due commi? Qual è il motivo? Non sono commi che avrebbero comportato un impedimento all'attività del CISD, alla capacità di operatività di questo Comitato politico.

E perché ancora una volta, come noi abbiamo chiesto nell'ordine del giorno, viene abolito l'ufficio di coordinamento della produzione armamenti? Questo ufficio di coordinamento è un ufficio tecnico, che avrebbe potuto fornire al CISD delle informazioni importanti anche sui progetti di riconversione industriale dell'industria di armamenti. Qui dobbiamo dirci con molta franchezza una cosa e noi abbiamo una posizione molto chiara su questo. Non viviamo nel paese di Alice delle meraviglie; sappiamo che esistono autocrati e persone che vogliono imporre con la forza il loro regime. Sappiamo che esistono guerre di potere e che quindi è importante che la democrazia non si faccia trovare sguarnita di fronte ai sistemi di difesa.

Abbiamo però anche una priorità molto chiara: noi crediamo che la sicurezza, amici colleghi della destra, non venga garantita dalla quantità di investimenti in armamenti. Altrimenti, dovremmo chiederci come mai, con 345 miliardi di euro investiti nel 2022 in armamenti in Europa (quattro volte la spesa della Russia; l'Europa spende già 345 miliardi in armamenti e le 15 aziende europee hanno venduto più di 96 miliardi in più di profitti nel 2022, quindi hanno aumentato dell'11 per cento), pur in presenza di questo quadro, si continui a parlare di una risposta insufficiente.

Forse non è che spendiamo poco, né che dobbiamo affrettare l'*export* di armamenti, visto che già abbiamo profitti alle stelle. Forse il problema che ci dobbiamo porre è che ritorni la politica in Europa (*Applausi*), che ritorni la politica in Italia, che si continui a ragionare come fece Aldo Moro nel '75 per l'OSCE, per l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Quella era la politica. Che si continui a ragionare, come fece Romano Prodi, dell'allargamento ai Paesi dell'Est che non erano parte del progetto europeo: quella è la politica che ha creato sicurezza in quei Paesi, non la loro spesa militare, amici. Forse dovremmo ricordarci del partenariato euro-mediterraneo di Barcellona del 1995: quella è la politica, che ha creato stabilità e forse processi di democrazia iniziali ed embrionali anche nei Paesi del Mediterraneo.

Di cosa stiamo parlando con questo provvedimento? Stiamo parlando di ridurre i lacci burocratici alle nostre aziende di armamenti? Possiamo farlo fuori da un quadro politico? Lo possiamo fare non menzionando - scusatemi - il Trattato sul commercio delle armi che l'Italia ha ratificato insieme ad altri 103 Paesi e non facendo riferimento agli articoli 6 e 7 di quel trattato sulle condizioni in cui è legittimo o non è legittimo esportare armi? Possiamo cioè dire che c'è il primato della politica, senza fare riferimento al Trattato sul commercio delle armi? Possiamo dire che questo sia il primato della politica?

Possiamo forse dire, amici e colleghi, che vi sia da parte nostra una reticenza rispetto a un regolamento europeo di efficienza della difesa europea? La risposta è no. Noi siamo favorevoli a un sistema di difesa europea. Il problema è che non si spende poco, ma che si spende male, con decine di sistemi d'arma che non dialogano tra di loro. Penso agli investimenti approvati di recente in Commissione difesa: il Partito Democratico ha detto che è giusto ammodernare i nostri sistemi di difesa, ma non ha senso continuare a produrre differenti sistemi d'arma. Ha senso forse spendere meno e spendere meglio, come dicono anche autorevoli esponenti delle nostre Forze armate.

Non ridicolizzate le nostre posizioni, non ridicolizzate le posizioni dei pacifisti. Non stanno chiedendo di fare le anime belle in un mondo di orsi; stiamo chiedendo di riavere il primato della politica, che si esige soprattutto nella trasparenza.

È allora incomprensibile, totalmente incomprensibile, dopo avere recepito non solo il Trattato sul commercio delle armi, ma anche la direttiva del 2009, con il decreto legislativo n. 105 del 2012 sulla trasparenza delle operazioni finanziarie. Sappiamo infatti che vi sono affari, affari sporchi, intorno alle armi e non ho reticenza a dirlo.

La direttiva europea del 2012, che adegua tutti i Paesi europei al rispetto delle stesse regole, prevede esattamente questo: la relazione al Parlamento. Se la politica infatti è sovrana, il Parlamento deve decidere e deve avere gli strumenti per decidere. (*Applausi*). Questo è un altro punto: come mai non c'è stata un'attenzione allo sforzo di trasparenza sulla relazione al Parlamento? Noi avevamo proposto di approfittare di questa occasione per rendere più trasparente la relazione al Parlamento. Avete detto no e non si capisce il perché.

Vi leggo un comma che dice che la relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5, deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano, concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge. Perché dobbiamo abolire questo comma, previsto dal decreto legislativo? Perché dobbiamo abolire il comma di una direttiva europea?

Questo, infatti, è quanto fa questo provvedimento. Qual è la "manina" che ha chiesto di eliminare la relazione al Parlamento e perché? Cosa abbiamo da nascondere, se stiamo semplicemente parlando di industrie statali, alla luce del sole, di banche che operano secondo i principi europei? È questa la risposta che non è venuta dai banchi del Governo.

Io mi permetto di dire al collega e amico Crosetto che questo provvedimento andava affrontato con lui presente in Aula insieme a noi, affinché ci spiegasse come mai questo comma scompare e quale manina lo ha voluto. Perché questa non è la primazia della politica: questa è un'altra cosa, cari colleghi e amici.

Noi ci siamo avvicinati a questo provvedimento senza confusione, sapendo che la pace non è garantita dalla quantità di armamenti che si producono, sapendo che la pace è garantita dal dialogo e dal primato della politica, ma sapendo anche che c'era certamente bisogno di adeguare una grande legge come la n. 185 del 1990 e di migliorarla (sebbene però non sia vero quanto è stato detto, cioè che la legge fosse antiquata, perché era già stata aggiornata col recepimento delle direttive europee).

Dovevamo approfittare per fare un dibattito serio, vero, non per introdurre surrettiziamente minori elementi di trasparenza e di rendicontazione al Parlamento, che è sovrano sul problema delle armi, dell'*export* e dell'*import* di armi.

Cari colleghi, avete perso un'occasione. Non sappiamo perché e non sappiamo quale direzione vogliate prendere, ma se vorrete ricominciare a parlare non dello strumento di difesa o dell'industria delle armi come di un argomento che decide da sé le strategie e le impone a voi, ma dello strumento di difesa e dell'industria delle armi come strumento nelle mani di una politica estera e di una politica seria europea, noi ci saremo, ma non con questo provvedimento.

Per questo dichiaro il voto contrario del Partito Democratico. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Ricciotto Canudo» e del Liceo classico «Publio Virgilio Marone» di Gioia del Colle, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 855 (ore 12,23)

SPERANZON (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZON (Fdi). Signor Presidente, l'evoluzione del contesto internazionale, le minacce alla stabilità e la sicurezza globale, l'interconnessione sempre più stretta tra la politica estera, le politiche di difesa, la politica economica e la politica industriale richiedono un aggiornamento della normativa sull'importazione, l'esportazione e il transito di armamenti, per adattarla ad uno scenario mondiale che è radicalmente diverso, non solo rispetto al 1990, quando la legge n. 185 è stata approvata, ma anche a quello di soli pochi anni fa.

In particolare, riteniamo necessario che ad indirizzare e supervisionare le scelte strategiche in materia di trasferimento di armamenti sia un organo politico, non semplicemente una struttura amministrativa,

che comprenda il Presidente del Consiglio e i Ministri direttamente coinvolti.

Questo tema non riguarda soltanto il Ministero della difesa e perciò c'è bisogno di un organismo di coordinamento tra Dicasteri - com'è stato ricordato anche da alcuni interventi che mi hanno preceduto - che esprima indirizzi e direttive generali coerenti con la linea dell'Esecutivo.

Il CISD, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa, che era già previsto originariamente, seppure in forma diversa, dalla legge n. 185 del 1990, è dunque la struttura che risponde a questa esigenza di coordinamento politico, non trattandosi di scelte tecniche o procedurali. Fatti salvi i divieti derivanti da obblighi internazionali che sono già esecutivi, è opportuno che sia quest'organo ad applicare i divieti stabiliti dalla legge n. 185. Naturalmente, il Parlamento - così come già previsto dalla normativa vigente - sarà informato annualmente sull'attività del Governo, quindi in particolare del CISD, in materia di trasferimento di armamenti.

I principi cardine del provvedimento sono la semplificazione e la trasparenza, per le imprese innanzitutto. Per questo si riducono gli oneri amministrativi per le aziende nel settore che esportano verso altri Paesi dell'Unione europea, eliminando lo scoglio dell'autorizzazione all'avvio di trattative, e si dimezzano i tempi per i trasferimenti comunitari nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea. Si tratta di provvedimenti che non possono che favorire l'interscambio all'interno del mercato unico e che vanno nella direzione di una maggiore integrazione europea nel campo dell'industria della difesa.

Anche rispetto ad alcuni interventi che mi hanno preceduto, capisco che ci siano la voglia e la necessità di alcuni colleghi di costruire anche attorno a provvedimenti che probabilmente, durante altri Governi di qualche anno fa, avrebbero votato con il cuore leggero, ma il fatto che l'industria e la difesa vengano considerati - e siano - un settore strategico per il rilancio anche della nostra economia nazionale, è di tutta evidenza e basta leggere quello che in passato hanno fatto i Governi.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 12,29)

(Segue SPERANZON). Cito l'ultima: il Governo Draghi aveva modificato il *recovery plan* per proporre che anche l'industria militare potesse avere accesso ai fondi del Next generation EU.

Allora - come già detto - a una maggiore semplificazione si accompagnano maggiori trasparenza e severità dei controlli. Francamente, il termine "opacità" che è stato utilizzato in alcuni interventi riferito a questa modifica della norma non so esattamente a cosa possa riferirsi, dato che la norma va nella direzione opposta. Si ampliano i termini per la presentazione della documentazione che attesta la conclusione dell'operazione di trasferimento e si inaspriscono le sanzioni in caso di mancata presentazione. Inoltre, si chiarisce che sono le banche e gli altri intermediari finanziari a dover comunicare le transazioni che riguardano i materiali di armamento.

In sintesi, il disegno di legge in esame adatta la normativa vigente al contesto internazionale ed europeo; mette le scelte strategiche più importanti in tema di trasferimento di armamenti nelle mani di una struttura politica coordinata e flessibile; va incontro alle esigenze di semplificazione manifestate da molte imprese esportatrici, che già sono gravate da un *iter* procedurale particolarmente lungo, vista la delicatezza del tema. Oltre a questo, disciplina con maggior chiarezza gli obblighi in capo alle imprese e alle banche.

Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia al provvedimento in esame. (Applausi).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Saluto a una delegazione di ragazzi ucraini

PRESIDENTE. Mi è molto gradito salutare, sicuramente insieme a tutti voi, una delegazione di ragazzi ucraini e i loro accompagnatori (Applausi), che abbiamo il piacere di ospitare al Senato e che vedrò dopo a Palazzo Giustiniani per una veloce colazione. Credo sia bello che tutti i Gruppi li abbiano omaggiati di un saluto particolarmente sentito. Grazie di essere qui con noi. (Applausi).

Sulla scomparsa di Aleksej Navalny

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Seguendo le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di tanti rappresentanti politici di tutti i Gruppi, nessuno escluso, credo sia giusto ricordare in quest'Aula Aleksej Navalny che - come sapete - è morto in maniera tragica mentre era privato della libertà, in una maniera che, comunque la si voglia giudicare, è frutto di una carcerazione piena di stenti - o, forse, peggio - che ha lasciato sbigottito il mondo intero.

Di una cosa non può esservi dubbio: che Navalny fosse prigioniero per le sue idee, fosse rinchiuso - come ha detto il Presidente della Repubblica - per le sue idee e il suo desiderio di libertà in un carcere, in un *gulag*, che ricorda i tempi più bui della storia e, in particolare, della stessa Russia, allora Unione Sovietica.

Io credo che non ci debbano essere dubbi e polemiche sulla vicinanza che tutti noi, che tutte le forze politiche debbano manifestare a un uomo tornato nella sua terra, nella sua Nazione, sapendo che la sua sorte, con estrema probabilità, poteva essere quella che effettivamente si è poi tragicamente verificata; un uomo che ha combattuto per un anelito di libertà e che oggi diventa il simbolo della presenza, anche in Russia, di una possibilità di riscatto.

L'Italia, che si è schierata - come dimostra anche la vicinanza con i ragazzi che stiamo ospitando - senza se e senza ma dalla parte dell'Ucraina contro l'invasione russa, non può che inchinare le proprie bandiere di fronte ad Aleksej Navalny.

Per lui, prima che i Gruppi che lo vorranno possano esprimere un momento di cordoglio, vi prego di osservare un minuto di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, era indispensabile che questo ramo del Parlamento ricordasse sia con le sue parole, sia con l'intervento dei Gruppi, il fatto estremamente grave che noi non abbiamo paura di definire nei termini in cui è: Aleksej Navalny è stato ucciso per le proprie idee; il suo è un omicidio legato alla volontà di impedire l'espressione di idee, l'espressione di libertà, l'espressione di una dialettica che era non funzionale a un regime. Questa è una vicenda che non può passare sotto silenzio, che non ha bisogno di ambiguità e non deve vedere reticenze.

L'omicidio di Aleksej Navalny è la risultante di una traiettoria. Noi non siamo dell'opinione, come alcuni, che improvvisamente il regime autocratico e dittatoriale di Putin sia deragliato e diventato un elemento di natura criminale. No, si è trattata di un'evoluzione. Ogni volta che un regime s'incardina, immaginando che la violenza possa essere lo strumento con il quale il potere conculca il normale sviluppo della dialettica tra i poteri, una volta che si è sdoganata l'idea che la violenza è uno strumento nelle mani di chi detiene il potere, la risultante è questa.

Forse ci siamo voltati troppe volte da un'altra parte; forse ci siamo dimenticati o abbiamo voluto scordarci i casi di Anna Politkovskaja nel 2006 e di Alexander Litvinenko, sempre nel 2006.

Anna Politkovskaja era già stata avvelenata, quando voleva andare a resocontare il caso di Beslan, quella drammatica vicenda in cui i bambini di una scolaresca vennero trucidati, con contorni ancora oggi non chiariti. Mentre si recava in quel territorio, venne avvelenata.

C'è poi il caso di Boris Nemtsov, ucciso sul ponte a pochi metri dal Cremlino. Era uno degli oppositori di quel regime nel 2015, che in quella circostanza venne onorato con un mazzo di fiori da un Presidente del Consiglio che era in visita ufficiale in Russia. Quel presidente del Consiglio si chiamava Matteo Renzi: andò su quel ponte e rese omaggio (*Applausi*) ad un oppositore ucciso in circostanze che, naturalmente, ancora oggi debbono essere chiarite.

La traiettoria ha portato a vicende che abbiamo drammaticamente visto, tra defenestrazioni, presunti suicidi, oligarchi trovati morti in casa loro, fino alla vicenda dell'oppositore più clamoroso, Prigozhin. Che cosa deve ancora accadere per capire la natura reale del regime putiniano? Che cosa dobbiamo fare noi, onorevoli colleghi?

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, nel minuto che ho ancora a disposizione.

Si è molto discusso delle dinamiche all'interno del nostro Paese. Allora noi diciamo una cosa molto semplice: è in capo alla Presidente del Consiglio intervenire in maniera netta, trasparente e cristallina,

senza reticenze, per assicurare che all'interno del Governo della Repubblica italiana non vi siano margini, ombre e interpretazioni che possano far ritenere che vi siano ambiguità nel rapporto fra l'Italia e la Russia. Noi speriamo che la Presidente del Consiglio non sia più quella del 2014 o del 2022, che decideva e dichiarava che era meglio il regime di Putin rispetto a quello dell'allora Presidente del Consiglio. Noi speriamo che quella sia stata... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, concluda.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Concludo, signor Presidente, dicendo che è in questo modo che, dal nostro punto di vista, va onorata la memoria in maniera autentica.

PRESIDENTE. Proseguiamo con gli interventi, che mi auguro siano di ricordo e commemorazione: fare un dibattito politico è un'altra cosa. *(Commenti)*.

[CRAXI](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, penso che l'esempio di Aleksej Navalny resterà scritto a caratteri cubitali nelle pagine del grande libro di storia della libertà. Penso anche che la politica abbia il dovere di fare chiarezza e condannare in modo inappellabile quel Governo russo che detiene i prigionieri politici in condizioni inumane. Io non so se a provocare la morte di Navalny sia stata una manina, ma comunque la responsabilità è certa e sta in capo al Governo russo. Ci tengo a far riferimento al Governo, perché noi facciamo la guerra non ai popoli, ma ai Governi che si comportano in modo inumano, contrari a ogni rispetto dei diritti umani, come accade in quel Paese.

Io non getto la croce, anzi penso che negli anni abbia avuto ragione chi ha pensato che si potesse coinvolgere la Russia in un dialogo più stretto con l'Occidente. Sarebbe cambiata la storia del mondo e oggi avremmo probabilmente un nuovo ordine mondiale. Certo è che, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, è cambiata un'era geologica, quindi oggi i rapporti dell'Occidente e in primis naturalmente del Governo italiano con quel Paese ritengo debbano essere approntati alla più grande chiarezza.

In quest'Aula non ci sono stati mai nessuna ambiguità da parte del Governo di centrodestra e nessun voto contrario al totale appoggio e sostegno alla lotta di resistenza del popolo ucraino. Ci tengo a dirlo, perché sono abituata a guardare i fatti e i voti in politica e non i sussurri o le dichiarazioni. Io penso che in quest'Aula la condanna da parte di tutti, come peraltro nella fiaccolata dell'altro giorno, sia inappellabile e credo che dobbiamo continuare a sostenere la lotta di tutti coloro che nel mondo sono privati della loro libertà, siano esse le donne condannate al martirio, i giornalisti che si vogliono imbavagliare, oppure i martiri della libertà come Aleksej Navalny. *(Applausi)*.

[LOMBARDO](#) *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, Aleksej Navalny è morto in una colonia penale del Nord della Russia, come muore un uomo libero che sognava una Russia liberata dall'oppressione, dagli abusi di potere e dalla corruzione.

Utilizzerò i pochi minuti di questo intervento non per fare un elogio di Aleksej Navalny. Non è questa l'occasione per fare l'agiografia di un dissidente politico, anche perché probabilmente il mio pensiero sarebbe distante dal suo, a partire dalla partecipazione a eventi della destra ultranazionalista russa. Quello che mi preme riprendere in questa sede è il monito di sua moglie, che ci chiede di far sì che la sua morte non sia stata vana e di continuare la sua battaglia contro il regime autocratico di Putin che l'ha ucciso, probabilmente avvelenandolo col Novichok.

«Non tacete!» è il titolo del libro di Navalny e ringrazio Radio Radicale per averlo concesso, perché non si trova più nelle librerie italiane.

Non tacete: è il monito che Navalny lascia a tutti coloro che sono complici di un regime autocratico. Non tacete: è l'imperativo morale che la sua morte ci lascia. Non tacete, ma rispetto a chi, rispetto a cosa? Non tacete rispetto alla ricerca della verità.

Qualcuno in questa era ha detto che la chiarezza la faranno i medici, la faranno i giudici. Sì, questo è vero in un regime democratico, dove i medici fanno i referti senza paura di essere minacciati di morte. Questo è vero in un regime democratico, dove vige la separazione dei poteri, non dove il potere

giudiziario è subordinato al volere politico dell'Esecutivo. (*Applausi*).

A chi ha pronunciato queste frasi voglio rispondere in maniera netta e incontrovertibile: la chiarezza devono farla i politici, tanto in Russia, quanto in Italia. La libertà di pensiero, come la democrazia, è come l'aria: ti accorgi di quanto sia preziosa solo quando stai per perderla.

Allora di cosa dovremmo preoccuparci nell'esprimere il nostro pensiero libero anche in Italia? Perché fa così paura parlare della narrazione filorussa in Italia? Per me il monito «non tacete» significa lavorare tutti insieme per elevare la consapevolezza dei decisori politici e dell'opinione pubblica sulle minacce interne ed esterne alla democrazia liberale e ai suoi valori. Non tacere significa parlare di un'urgenza di cui... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). Dobbiamo proteggere i nostri processi democratici dal rischio dell'ingerenza esterna e della disinformazione russa. Non tacere significa manifestare la forte preoccupazione in merito alle rilevazioni riguardanti i finanziamenti stanziati dalla Russia a favore di partiti politici, di esponenti politici ed ex politici e di funzionari in diversi Paesi democratici, nel tentativo di interferire con i processi nazionali e acquisire influenza sugli stessi.

Se vogliamo che la morte di Navalny non sia stata vana, come la morte della giornalista Anna Politkovskaja, combattiamo insieme per la libertà e per la democrazia contro i regimi autocratici, come quello di Putin, e a difesa delle democrazie liberali.

In conclusione, la foto di Navalny che, non potendo parlare con la moglie, dalla cella della sua prigionia disegna un cuore con le dita è diventata iconica. Ci ricorda, signor Presidente, che l'amore per la libertà del pensiero è la minaccia più potente per la tirannia. Quindi non tacciamo, nel nome di Aleksej Navalny. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, oggi quest'Assemblea intende ricordare con commozione la tragicità della morte di un perseguitato politico. Sebbene le autorità russe continuino a negare le responsabilità, oggi si legge che forse Navalny a quarantasette anni è morto per un pugno sul cuore, forse un massaggio cardiaco eccessivo. Certamente, Navalny è morto da perseguitato politico e addirittura da martire politico, perché è tornato nella sua patria; in quella sua patria Russia che amava e che pensava di amare nella maniera migliore onorando quello che - così diceva Anna Politkovskaja - è l'unico dovere di un giornalista: scrivere quello che vede.

Io rigetto qualunque tipo di strumentalizzazione di questa vicenda e credo che, invece, dovremmo interpretare, tutte e tutti, la tragica fine di Navalny, di Politkovskaja e - vorrei aggiungere sommessamente - di Khashoggi, morto invece nel consolato dell'Arabia Saudita di Istanbul, come quel piano inclinato dove tutte, anche le democrazie occidentali, rischiano di cadere, se smettono di considerare sacra la libertà di stampa, la libertà d'espressione e la libertà di inchiesta dei giornalisti.

Oggi che ricordiamo, purtroppo, il giovanissimo Navalny, quarantasette anni, voglio ricordare anche che in questo momento a Londra si sta svolgendo l'udienza per Julian Assange, reo anch'egli di aver indagato, di aver fatto inchieste e di aver rivelato ciò che sapeva. Questo serva da monito per tutte le democrazie che si rispettino. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, la scomparsa di Aleksej Navalny ci scuote e ci addolora profondamente. Uomo coraggioso e tenace, Navalny ha dedicato la sua vita alla promozione della democrazia in Russia. La sua morte rappresenta una grave perdita per l'intera comunità internazionale. In questa sede, desidero esprimere il mio cordoglio e rivolgere le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari.

Le circostanze che avvolgono la sua morte e il trattamento disumano che Navalny ha subito durante la sua detenzione, del quale abbiamo ampia testimonianza, sollevano numerose ombre e interrogativi. È fondamentale fare chiarezza su quanto accaduto. Non possiamo permettere che la cultura dell'impunità regni sovrana. È comunque evidente che in questa morte vi è una chiara responsabilità politica di Putin.

Come Lega, abbiamo sempre votato tutto quello che era il sostegno al popolo ucraino, il giorno dopo

l'invasione russa, e abbiamo votato anche per la risoluzione contro il regime russo, per condannare il trattamento subito proprio da Navalny. La morte di Navalny rappresenta un monito per tutti noi; ci ricorda che la difesa dei diritti umani e la lotta per la libertà non sono mai scontate e non devono essere a giorni alterni o quando conviene politicamente. *(Applausi)*. Richiedono impegno costante e coraggio, molto coraggio, soprattutto in contesti autoritari.

In questa giornata non possiamo non rivolgere il nostro pensiero ad altri attivisti che, in diverse parti del mondo, sono in carcere per le loro idee politiche o sono morti per queste. È proprio di ieri la notizia della morte in carcere in Bielorussia di Igor Lednik, altro prigioniero politico. Penso a figure come Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace detenuta in Iran, e alle giovani donne detenute nel Paese, perché chiedono libertà e diritti. Penso a Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubano imprigionato perché critico contro il regime. Penso al premio Nobel per la pace cinese Liu Xiaobo, morto dopo aver passato gli ultimi dieci anni della sua vita in carcere. Queste sono alcune delle molte persone che oggi sono ancora in carcere perché oppositori o perché contro i Governi.

La morte di Navalny non dev'essere vana. Milioni di persone lottano ogni giorno a difesa della loro libertà, soffocate da regime autoritari. Dobbiamo continuare a batterci per il rispetto dei diritti umani in ogni angolo del pianeta: è un dovere morale che ci accomuna. Dobbiamo preoccuparci dell'avanzata dell'autocrazia in diverse parti del mondo; modelli che si rifanno a ideologie totalitarie del passato, che negano la libertà e i diritti individuali e che odiano le nostre democrazie.

Come rappresentanti del popolo, abbiamo il dovere di difendere a voce alta la democrazia e i sistemi liberali come unica garanzia per la tutela di tutti, per la libertà di espressione, di associazione e di manifestazione. Dobbiamo essere uniti nella difesa di questi valori, in memoria di Aleksej Navalny e di tutti i dissidenti che lottano per la libertà nel mondo. Teniamo da parte le polemiche politiche: impegniamoci a costruire un futuro di pace, di democrazia e di rispetto dei diritti umani.

Spiace che, anziché aver onorato la memoria di questa persona così tragicamente morta, si sia voluto lanciare in caciara quello che è un lutto, un profondo lutto, e non più tardi di poco fa mettere in discussione la posizione del Governo, che è sempre stato netto e chiaro - in modo particolare parlo anche del mio partito, la Lega - nelle critiche nei confronti della Russia, dell'aggressione che c'è stata e sul caso Navalny. Visto che si parla di democrazia e di rispetto dei diritti, consiglieri, in una delle tante consulenze del senatore Renzi in Arabia Saudita, di chiedere conto anche sul caso Khashoggi. *(Applausi)*.

[CASINI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASINI](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ieri il presidente della Federazione Russa Putin ha fatto affermazioni sull'Italia, esprimendo alcune opinioni favorevoli al nostro Paese, ipocritamente in questo momento.

Vorrei intervenire dicendo una cosa, proprio nella giornata del ricordo di Aleksej Navalny. Noi amiamo la Russia. Noi, proprio perché amiamo la Russia, piangiamo per la Russia in queste ore. *(Applausi)*. Noi piangiamo per la Russia, perché non avremmo mai pensato, nei giorni di Pratica di Mare o dopo la caduta del Muro di Berlino, che si potesse ritornare, in una sorta di corsa a ritroso, verso quell'Unione Sovietica che speravamo completamente dimenticata dalla storia. *(Applausi)*.

Io sono parte della generazione di quei ragazzi che ha solidarizzato con Solgenitsin e con Sakharov, rinchiusi nei *gulag* della Unione Sovietica. Quando è caduto il Muro di Berlino eravamo tutti travolti da una ventata di speranza. Gli accordi tra gli Stati, addirittura il tentativo di associare la Russia, la nuova Russia, alla NATO, a Pratica di Mare: furono tentativi giusti.

Noi oggi dobbiamo fare una dichiarazione di verità e di giustizia. Siamo tutti complici, in qualche modo, di quello che è successo a Navalny, perché tutti noi abbiamo dato fiducia a chi non meritava la nostra fiducia. Tutti noi abbiamo sperato che quel mondo fosse del passato e non ci siamo accorti che quel mondo ci veniva riproposto. Abbiamo chiuso gli occhi, abbiamo voluto non vedere in faccia una realtà che era più forte delle nostre speranze.

Colleghi, parlo a nome del Gruppo Partito Democratico per dire che le parole del Presidente del Senato sono le nostre parole, così come le parole del Presidente del Consiglio, però, signor Presidente,

visto che ha appena parlato una esponente del Gruppo Lega, mi consenta di dire che io sono contentissimo che il Capogruppo della Lega in Senato sia stato in piazza del Campidoglio, assieme a tutti gli altri partiti, per la fiaccolata per Navalny.

Noi non vogliamo riaprire pagine di polemiche sul passato, sulla presenza in Crimea, contrariamente a tutti gli indirizzi delle istituzioni internazionali; non vogliamo tirare fuori le magliette e gli elogi a Putin, spropositati. Fa tutto parte, forse, di quell'abbaglio collettivo. Congediamolo, interpretandolo così.

Collegli, ieri però il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato che capisce la famiglia, ma aspetta il giudizio dei medici e dei giudici. Trovo sorprendente questa fiducia nella magistratura e nella terzietà dei sanitari russi davanti a un episodio che ha un solo responsabile, cioè il regime russo. *(Applausi)*. Qui, collegli, non si tratta di aprire una pagina di polemica tra di noi. Noi coltiviamo il valore dell'unità, ma bisogna dire la verità. *(Applausi)*.

Signor Presidente, se trasformiamo questo dibattito in una fiera dell'ipocrisia, perdiamo l'occasione - cui lei ci ha richiamato con le sue alte parole - di mettere in piazza una solidarietà, che è tanto unanime, ma che dev'essere sincera. Se poi, da domani mattina, ricominciamo il gioco del distinguo, allora noi non ci stiamo.

Navalny ci richiama ad assumere una postura di serietà e di onestà. Noi vogliamo essere con la sua famiglia, fino in fondo. Vogliamo essere con sua moglie, con sua madre e coi suoi figli, personalità che ci stanno dando una lezione straordinaria di come, anche in questo millennio così difficile che viviamo, si possa essere solo e semplicemente dalla parte della libertà e della democrazia. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, presidente Casini. Mi corre l'obbligo di dire che ho avvertito serietà in tutti gli interventi che ho sentito.

[SPERANZON](#) *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPERANZON](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, anch'io francamente ho apprezzato molto gran parte dell'intervento del collega, senatore Casini, ma non capisco, di fronte alle parole chiare, limpide, dure e non interpretabili in modo diverso rispetto a come sono state scandite da parte della senatrice intervenuta a nome della Lega, per quale ragione, in un momento di commemorazione importante e solenne come dovrebbe essere, si cerchi comunque di tracimare *(Applausi)* rispetto a posizioni che ricordo aver avuto in passato alcuni componenti anche del Gruppo del quale lei fa parte, anche rispetto a quei dissidenti ai quali lei ha fatto riferimento: a Sakharov, a Solgenitsin e a tutti coloro i quali negli anni passati, in quelle latitudini, hanno dovuto subire le persecuzioni di uno Stato assolutamente illiberale, qual era quello dell'Unione Sovietica.

Navalny, peraltro - com'è stato ricordato anche da un collega senatore nel suo intervento in Aula - anche da certa stampa occidentale, oltre che dal regime di Putin, era considerato un pericoloso estremista di destra. In realtà, Navalny era semplicemente un uomo coraggioso, innamorato della Russia, della sua storia millenaria, della sua gente, del suo popolo e della sua patria. Era un cristiano ortodosso nato da una famiglia di militari che si è battuto per la sua patria senza armi, senza violenza.

Hanno provato a ucciderlo in più occasioni, e ci sono quasi riusciti con il Novichok, e probabilmente poi ci sono riusciti con lo stesso veleno, ma niente: come ha dato un bacio a sua moglie, ha salutato i suoi ragazzi, ha preso un aereo ed è tornato in Russia, dove sapeva che ad attenderlo ci sarebbero state la più dura delle prigionie e la più scontata delle morti, così finisce la sua esistenza, ma non il suo sogno di una Russia forte, libera dai tiranni e in pace con il mondo. È stato assassinato da chi ha imparato molto bene da quella scuola di formazione del KGB nell'Unione Sovietica come liquidare i "nemici del popolo" per loro, i "dissidenti politici" per noi; avevano metodi brutali come quelli che certamente hanno applicato nei confronti di Navalny.

Nessun tiranno, neanche Putin, può sconfiggere la libertà. Anche l'invincibile Unione Sovietica è crollata, perché, quando muoiono eroi come Navalny, poi ne nascono altri cento. Com'è stato ricordato anche da alcuni senatori che mi hanno preceduto, oltre a quello che succede in Russia, con la quale vorremmo ricostruire un rapporto e alla quale ci legano dal punto di vista culturale e identitario tante tradizioni, come la religione e altro, non dimentichiamo quello che succede anche nelle carceri del

Venezuela, quello che succede nelle carceri cinesi, della Corea del Nord, di Cuba, dell'Iran (*Applausi*), dove migliaia di dissidenti e di innocenti marciscono e molto spesso muoiono assassinati nel silenzio. Allora raccogliamo l'appello che ci è stato rivolto da un nostro collega: il silenzio è complice. Allora la morte di Navalny deve indicarci anche la strada, che è quella di non tacere e osservare tutto quello che succede in tanti, troppi angoli e latitudini del nostro pianeta, dove ci sono regimi che continuano a imperversare troppo spesso con il silenzio complice non solo della comunità internazionale, ma - permettetemi - anche di alcuni partiti politici nazionali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio. Vi ringrazio per tutti i vostri interventi.

Appreziate le circostanze, possiamo sospendere i lavori fino alle ore 15, confermando ai Presidenti dei Gruppi che intorno alle 14,30 ci sarà una Conferenza dei Capigruppo.

Sospendo pertanto la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,05, è ripresa alle ore 15,38*).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 21 marzo.

Nel pomeriggio di oggi sarà discusso il decreto-legge in materia di proroga di termini normativi. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul testo approvato alla Camera dei deputati, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito. In discussione sulla fiducia potrà intervenire un senatore per ciascun Gruppo. Si passerà quindi alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede la discussione del disegno di legge su bullismo e cyberbullismo, il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time* con la presenza dei Ministri dell'ambiente, delle imprese e della salute.

Il calendario della prossima settimana prevede la discussione dei seguenti disegni di legge: ratifiche di accordi internazionali; disegno di legge collegato sulla competitività dei capitali, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati; dalla sede redigente, disegni di legge sulla sicurezza del personale scolastico e imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

Nella settimana dal 5 al 7 marzo sarà discusso il decreto-legge sull'amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

Nella settimana dal 12 al 14 marzo si discuteranno i decreti-legge sulla Presidenza italiana del G7, attualmente all'esame della Camera dei deputati, e sulle elezioni 2024.

Martedì 19 marzo, alle ore 15,30, il Presidente del Consiglio dei ministri terrà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo.

Sarà discusso altresì il decreto-legge sulle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Nelle sedute di giovedì 29 febbraio, 14 marzo e 21 marzo si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, collegata alla manovra di finanza pubblica.

La Conferenza dei Capigruppo ha convenuto all'unanimità sulla riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge sul sostegno alla realizzazione del Pistoia blues festival e del festival internazionale Time in jazz, sull'istituzione della Giornata nazionale della meraviglia e sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio e febbraio 2024:

- Disegno di legge n. 674-B - Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui

al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)

- Disegno di legge n. 905 - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)

- Disegno di legge n. 931 - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)

- Disegno di legge n. 104 - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita (*dalla sede redigente*) (*ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*)

- Disegno di legge n. 125 - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (*dalla sede redigente*) (*ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*)

- Disegno di legge n. 943 - Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole (*dalla sede redigente*) (*ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*)

- Disegno di legge n. 6 - Modifiche al codice penale in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere (*dalla sede redigente*) (*ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 21 marzo:

Mercoledì	21	febbraio	h. 10-20	- Seguito disegno di legge n. 855 - Modifiche legge n. 185 del 1990 su controllo import export dei materiali di armamento
Giovedì	22	"	h. 10	- Disegno di legge n. 1027 - Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 28 febbraio</i>) - Disegno di legge n. 866 - Disposizioni e delega al

				<p>Governo in materia di bullismo e cyberbullismo (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)</p> <p>- Sindacato ispettivo (giovedì 22)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 22, ore 15)</p>
Martedì	27	febbraio	h. 16,30-20	- Eventuale seguito
Mercoledì	28	"	h. 10-20	disegno di legge n. 866 -
Giovedì	29	"	h. 10	<p>Disposizioni e delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)</p> <p>- Ratifiche di accordi internazionali</p> <p>- Disegno di legge n. 674-B - Interventi a sostegno della competitività dei capitali (<i>approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>collegato alla manovra di finanza</i>)</p>

				<p><i>pubblica</i> <i>(voto finale con la presenza del numero legale)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 905 - Sicurezza del personale scolastico <i>(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 931 - Imprenditoria giovanile nel settore agricolo <i>(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)</i></p> <p>- Sindacato ispettivo (giovedì 29, ore 10)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 29, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 674-B (Interventi a sostegno della competitività dei capitali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 22 febbraio.

Martedì	5	marzo	h. 16,30	- Disegno di legge n. 986 -
Mercoledì	6	"	h. 10	Decreto-legge n. 4,
Giovedì	7	"	h. 10	Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere

			strategico (<i>scade il 18 marzo</i>) - Eventuale seguito argomenti non conclusi
--	--	--	---

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 986 (Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	12	marzo	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	13	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 5, Presidenza italiana del G7 (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 19 marzo</i>)
Giovedì	14	"	h. 10	- Disegno di legge n. 997 - Decreto-legge n. 7, Elezioni 2024 (<i>scade il 29 marzo</i>) - Sindacato ispettivo (giovedì 14, ore 10) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 14, ore 15)

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. ... (Decreto-legge n. 5, Presidenza italiana del G7) e 997 (Decreto-legge n. 7, Elezioni 2024) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	19	marzo	h. 15,30	- Comunicazioni

Mercoledì	20	"	h. 10-20	del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo (martedì 19, ore 15,30) - Eventuale seguito decreti-legge non conclusi - Disegno di legge n. 1014 - Decreto-legge n. 10, Olimpiadi Milano-Cortina (<i>scade il 5 aprile</i>) - Sindacato ispettivo (giovedì 21, ore 10) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 14, ore 15)
Giovedì	21	"	h. 10	

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1014 (Decreto-legge n. 10, Olimpiadi Milano-Cortina) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il calendario potrà essere integrato con le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1020 (Partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), collegato alla manovra di finanza pubblica.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1027
(Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'

Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 674-B
(Interventi a sostegno della competitività dei capitali)**

(Gruppi 2 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	25'
PD-IDP	18'
L-SP-PSd'AZ	15'
M5S	15'
FI-BP-PPE	12'
Misto	10'
IV-C-RE	9'
Aut (SVP-PATT, Cb)	8'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	8'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 986
(Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 5, Presidenza italiana del G7)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 997
(Decreto-legge n. 7, Elezioni 2024)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1014 (Decreto-legge n. 10, Olimpiadi Milano-Cortina)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei solo informare i colleghi che il Gruppo Partito Democratico non ha dato il suo assenso a questo impianto del calendario, e non perché non condivida alcuni dei provvedimenti che ha citato e che saranno sottoposti all'attenzione dell'Assemblea (alcuni dei quali non otterranno il nostro sostegno, mentre altri ci vedranno in prima linea, non solo nel confronto, ma anche nel lavoro emendativo).

Vi è però un tema politico che vorrei sottoporre alla sua attenzione e che non può sfuggire a nessuno dei colleghi e delle colleghe presenti. Mi riferisco alle informazioni al Parlamento del ministro Fitto sui contenuti del nuovo PNRR. La mancanza di rispetto verso il Parlamento - mi riferisco all'attenzione data alle richieste del Parlamento - è un danno che si fa non all'opposizione - voglio dirvelo con grande chiarezza - ma alla credibilità di tutti noi. Sono mesi che chiediamo al ministro Fitto di venire qui non a fare un'informativa, che è tuttavia sempre importante, perché consente al Parlamento di essere aggiornato in tempo reale. Noi chiediamo che sui contenuti del nuovo PNRR, contenente il capitolo REPowerEU, trasmesso il 7 agosto 2023 alla Commissione europea e approvato dal Consiglio dell'Unione europea l'8 dicembre, ci sia con chiarezza la relazione del Ministro, che era stato un affare assegnato alle Commissioni. Lo dico anche ai Presidenti delle Commissioni: chiedete rispetto per il lavoro delle Commissioni e per tutti noi. Sono passati mesi e non sappiamo ancora cos'abbia deciso il Governo e, attraverso noi, non sanno cosa il Governo abbia deciso, su tutti i progetti collegati a quell'impianto, centinaia di amministratori locali, di consigli comunali e molti consigli regionali. Io non so se vivete nel nostro stesso Paese, ma così come lo chiedono a noi, in maggioranza e opposizione, immagino lo chiedano a voi.

Non so se il presidente Romeo abbia la sfera di cristallo e dia sul PNRR le risposte che noi non abbiamo. Immagino di no, però so - perché in questa sede ci confrontiamo spesso - che l'insofferenza aumenta. Tuttavia, se l'insofferenza aumenta in un Parlamento con la maggioranza afona, signor Presidente, il rischio è l'umiliazione del Parlamento stesso.

Per queste ragioni, presidente Centinaio, non siamo più in grado di dare il nostro assenso al calendario, e sarà così anche la settimana prossima come in quella successiva, se non avremo una relazione compiuta, che parta - lo dico alla sottosegretaria Siracusano - non da questo semestre, ma dal precedente.

Andate avanti con un semestre di ritardo; ci state parlando del secondo semestre e noi vi stiamo parlando di quello precedente. (*Commenti*). Lo dico anche per voi, perché, quando si scoprirà che i progetti non vanno avanti nonostante le risorse arrivate da Bruxelles, quando si scoprirà perché il ministro dell'economia Giorgetti non dà risposte al ministro Fitto, allora forse scoprirete il pasticcio che avete costruito o che state coprendo.

Il tema vero, signor Presidente, è che ancora oggi il Parlamento è all'oscuro delle ragioni che hanno portato alle scelte del ministro Fitto di modificare alla radice progetti di investimento per noi rilevanti e centrali.

Per queste ragioni, signor Presidente, il Partito Democratico chiede il voto sul calendario. (*Applausi*). [PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, anche noi non abbiamo votato il calendario in modo favorevole per le ragioni che ha ben descritto il presidente Boccia un attimo fa.

Ci sono due elementi: il primo è che è necessario che il ministro Fitto venga in Aula la prossima settimana per chiarire alcuni aspetti che sembrano sfuggire di mano a questo Governo.

Le proposte di modifica al Piano nazionale di ripresa e resilienza sono state approvate dalla Commissione europea a dicembre dello scorso anno, quindi da due mesi abbondanti. Serve ovviamente un adeguamento normativo. Ad oggi quell'adeguamento non è possibile per diverse criticità: intanto, perché tagliare in modo orizzontale intere misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza si scontra con l'esigenza di rifinanziare tutte le opere che erano già oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte degli enti locali, che oggi si trovano nella condizione surreale di aver fatto le cose nel modo corretto e di non aver iscritto a bilancio debiti che sono fuori bilancio perché non ci sono più le risorse.

Il Governo non può dire che ha tagliato la misura per rifinanziarla con il Fondo di sviluppo e coesione, perché la Ragioneria generale dello Stato giustamente sta chiedendo di sapere puntualmente quali sono le opere tagliate e quali gli interventi che non si faranno più con il Fondo di sviluppo e coesione o con gli altri fondi che il Governo sta cercando.

Il secondo elemento di criticità concerne la questione di Industria 5.0. Da molti mesi sento il ministro

Urso dire che il Governo sarà vicino alle imprese con Industria 5.0, che tutto quello che non si è fatto legge di bilancio si farà con Industria 5.0. Ebbene, oggi scopriamo che a quel modello mancano 6 miliardi perché il PNRR finisce a giugno 2026 e i crediti d'imposta hanno un trascinarsi che va oltre il 2026. Quindi, vogliamo capire dal ministro Fitto come vogliono porre rimedio a questi elementi.

Non ci serve un Ministro che dice che verrà in Aula non appena sarà pronta la relazione semestrale, perché quello è un suo obbligo di legge. (*Applausi*). Noi dobbiamo chiedere al ministro Fitto di intervenire adesso per spiegarci queste criticità.

Mi focalizzo su un altro elemento, che è più di metodo. Personalmente non ho memoria di un Ministro che, sollecitato dalla Conferenza dei Capigruppo, dal Presidente del Senato in persona più volte davanti a noi e da tante forze politiche a venire in Aula, per cinque settimane si neghi al confronto parlamentare. (*Applausi*). Temo per poco, ma siamo ancora una Repubblica parlamentare. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo solo per associarmi alle considerazioni che hanno svolto poco fa i miei colleghi, senatori Boccia e Patuanelli. Onestamente anch'io considero del tutto incomprensibile, e francamente anche molto grave, che il ministro Fitto si rifiuti di interloquire con il Parlamento, peraltro su una materia così importante e così delicata.

Mi sembra, sia dal punto di vista del merito delle cose che venivano richiamate, ma anche dal punto di vista del metodo, davvero inaccettabile.

Mi associo pertanto alle considerazioni svolte e anche noi non daremo il nostro voto favorevole al calendario.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, vorrei far rilevare che anche il Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe non ha votato nei termini che sono stati descritti dai colleghi il calendario della prossima settimana, esattamente per le motivazioni alle quali ci associamo.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi sembra giusto fare alcune precisazioni. Non che il ministro Fitto abbia bisogno di un avvocato difensore, però mi preme segnalare che il ministro Fitto è stato uno dei più presenti in Aula durante l'esame dei suoi provvedimenti, per cui non si può minimamente affermare che si neghi al confronto parlamentare. (*Applausi*).

Come avevo anticipato in Capigruppo, vorrei rassicurare sia il senatore Boccia sia il senatore Patuanelli e mi sembra corretto condividere con l'Assemblea la seguente informazione: domani sarà approvata la relazione semestrale in cabina di regia e sarà trasmessa alle Camere. Lunedì il testo sarà in Aula, quindi il ministro Fitto ha dato adesione e disponibilità rispetto a un'informativa che farà in Aula sia alla Camera sia al Senato, pertanto da lunedì si potrà già concordare la data. Vorrei pertanto rassicurare su quest'adesione ricevuta qualche ora fa dal ministro Fitto.

[MENNUNI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENNUNI (*FdI*). Signor Presidente, stavo ascoltando la questione e capisco a volte le polemiche, ma insomma, colleghi senatori, andare a polemizzare adesso sul tema del PNRR, quando è proprio di diciotto minuti fa - pensate! - la certificazione del fatto che l'Italia è il Paese che ha soddisfatto il numero più alto di traguardi e obiettivi del PNRR a livello europeo (178 su 527), lascia sinceramente un pochino basiti. (*Applausi*).

Comprendo che vi sia una difficoltà nel dover vedere una maggioranza che comunque va avanti in modo spedito sugli obiettivi e sulle politiche di rilancio, ma almeno cerchiamo di scegliere altri argomenti e altri temi. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Boccia.

Non è approvata.

Dispongo la controprova. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 15,53)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1027, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Balboni, per riferire sui lavori della Commissione.

[BALBONI](#) (Fdi). Signor Presidente, devo purtroppo comunicarle che la 1a Commissione permanente, da me presieduta, non solo non è stata in grado di completare, ma nemmeno di iniziare l'esame di questo provvedimento. Da questo punto di vista, devo esprimere per l'ennesima volta il rammarico unanime di tutta la mia Commissione per non aver avuto la possibilità di esaminare, approfondire e votare questo importante provvedimento, come altri prima.

Voglio comunicare all'Assemblea che, sempre all'unanimità, la Commissione che ho l'onore di presiedere ha deciso, appena completato l'esame degli oggetti all'ordine del giorno - la nostra Commissione, come sapete, è impegnata da alcune questioni molto rilevanti - di aprire una riflessione sulle regole che sovrintendono ai nostri lavori. Ripeto che questa situazione merita una riflessione di tutte le forze politiche, e mi auguro non soltanto da parte dei componenti della 1a Commissione.

Va fatta una riflessione profonda, perché la nostra Costituzione impone che l'esame dei disegni di legge avvenga in entrambi i rami del Parlamento e ciò che sta avvenendo sempre più di frequente non è quanto previsto dal nostro ordinamento.

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 1027, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

[NATURALE](#) (M5S). Signor Presidente, ecco l'ennesimo decreto-legge che non contiene quanto dal titolo ci si aspetterebbe: non una lista di proroghe utili per gli italiani, ma per lo più dichiarazioni di allungamenti dei tempi per i mancati obiettivi raggiunti.

Penso, ad esempio, alla proroga al 31 dicembre del termine per l'espletamento delle procedure concorsuali da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) sul reclutamento del personale da assegnare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf). Si parla tanto della necessità dei controlli sulla qualità in difesa del nostro *made in Italy*, ma, ad ora, in legge di bilancio si sono solo investiti fondi per le loro indennità.

Si continua a temporeggiare nel reclutamento di altro personale, necessario per un ente che ha quale *mission* la tutela della qualità e la repressione delle frodi. Senza la certezza di avere personale nel numero adeguato a tutelare le produzioni nazionali, non potremo mai dire di stare dalla parte dei nostri agricoltori e difendere la qualità; e questo anche a tutela dei consumatori che altrimenti, ragionevolmente, orienterebbero le loro scelte solo in riferimento al prezzo più conveniente.

Altro punto allarmante riguarda il contenimento della peste suina. In questo provvedimento è data ulteriore proroga per il completamento degli adempimenti. Dunque, ancora non vi è piena operatività del sistema di registrazione degli stabilimenti, degli operatori e degli animali. È evidente che ci sono gravi falle nel sistema di prevenzione e, anche qui, di tutela per la suinicoltura e per tutto l'indotto.

È un decreto-legge, per il resto, che ha mal interpretato il grido d'allarme del comparto agricolo. Dopo mille tentennamenti, di concreto c'è solo una manchetta con tanto di divisione in fasce. Mi riferisco alla dibattuta Irpef sui redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, protagonista di un patetico siparietto di rassicurazioni annunciate a gran voce dai vari rappresentanti del Governo.

Sulle pagine dei giornali si sono succedute le operazioni disaccordate di Salvini che, per guadagnare qualche punto percentuale, partecipa a comizi più o meno improvvisati a fare le sue promesse da marinaio. Meloni per l'occasione si erge a paladina degli agricoltori e Lollobrigida, in veste di massimo interprete delle volontà di Coldiretti, non ha fatto altro che cercare disperatamente una quadra, mentre il mondo agricolo gli scappava - e gli scappa tuttora - dalle mani. (*Applausi*).

Dopo tutti questi balletti, lascia sbalordito il fatto che l'unico topolino partorito da questo Governo sia stato trovare i soldi per coprire una misura che veniva prorogata dal 2017.

È evidente che non hanno il polso della situazione che si vive in quello Stato che si dicevano pronti a governare.

Per ottenere quella che è una misura monca si è dovuto mobilitare in protesta l'intero comparto agricolo, con centinaia di trattori dislocati in presidi presenti in tutta Italia. Il mondo agricolo chiede risposte concrete e non si piega alle logiche delle associazioni filogovernative. Per la maggior parte delle richieste avanzate dal comparto agricolo, l'Esecutivo si è nascosto dietro il dito dell'Europa, sostenendo che tutti i problemi originassero da lì; un gioco che però non ha potuto ovviamente funzionare per l'Irpef agricola, una misura interna nazionale dove la nenia replicata allo sfinimento «tutta colpa degli altri» non può più funzionare. (*Applausi*).

In Francia, tanto per fare un esempio, ci si è mossi in maniera concreta e il Governo ha messo in campo aiuti straordinari per circa 400 milioni di euro a favore del comparto vitivinicolo, dell'agricoltura biologica e degli allevamenti, insieme ad un altro pacchetto di interventi pubblici a beneficio, in particolare, dell'insediamento dei giovani agricoltori. Da noi invece il massimo che si riesce a fare per i giovani agricoltori è che la maggioranza fa un passo avanti e due indietro e che un disegno di legge che prevedeva uno stanziamento di 100 milioni di euro si riduce a uno di 15 milioni. Quindi, a caduta, è venuta meno anche la misura sugli esoneri dagli obblighi contributivi per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali *under* quarantuno; quella per favorire l'accesso al credito e al microcredito; le disposizioni di favore per le successioni e le donazioni e quelle sulla semplificazione degli adempimenti contabili. Sostanzialmente, l'attività cardine di questo Governo è svuotare ogni provvedimento lasciandolo solo con la cornice: un nulla di fatto che sta prendendo la forma di un insulto agli italiani.

Un altro aspetto su cui a livello europeo, direi a livello internazionale, riusciamo a farci riconoscere e distinguerci - e non certo per fatti meritori - è la capacità di approvare leggi che, oltre a non sprigionare alcuna efficacia, come abbiamo appena detto, sono completamente campate in aria, perché si fondano sul nulla. Penso a quella sulla carne coltivata, spregevolmente declassata dal Governo a carne sintetica, una questione che ha messo in difficoltà perfino la Presidenza della Repubblica e che ci ha coperto di ridicolo davanti alle istituzioni europee, con notifiche inoltrate, ritirate e poi di nuovo inviate fuori tempo massimo. È evidente che siamo di fronte a una lista di strategie distrattive rispetto ai concreti problemi del settore agricolo. (*Applausi*).

L'ultima chicca in ordine di arrivo in 9a Commissione, quindi nella Commissione di cui faccio parte, è il disegno di legge di iniziativa governativa sull'istituzione del premio di maestro dell'arte della cucina italiana (*Applausi*), una roba su cui ci sono stati un impegno e dunque una distrazione corali, prima del Consiglio dei ministri, poi della Camera, con tanto di esame nelle varie Commissioni coinvolte e ora tocca a noi in Senato dare seguito a questa follia collettiva. Se davvero l'obiettivo fosse stato quello di valorizzare i maestri della gastronomia del nostro Paese, ben venga, ma sarebbe bastato bandire un concorso.

Un altro provvedimento vuoto, licenziato proprio oggi in Commissione, è quello sugli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, a cui non si danno risorse necessarie per svolgere appieno e dignitosamente le funzioni di tutela elencate nel provvedimento. Caricare di compiti, senza incentivare

concretamente, i protagonisti del nucleo portante della nostra economia e del nostro *made in Italy* non si sta rivelando una strategia vincente; lo dimostrano le proteste contro le stesse associazioni di categoria che sembrano non riuscire a fare da tramite con il Governo dei reali bisogni del comparto agricolo. È un concetto chiaro a tutti, tanto che - secondo le statistiche - ben sette italiani su dieci stanno con i trattori; un quinto dei cittadini addirittura aveva paura che la protesta finisse troppo presto, senza aver raggiunto i necessari risultati.

Questo Governo ha due piedi in una scarpa, come si suol dire: da un lato, riconosce l'agricoltore come custode rispettoso dell'ambiente; dall'altro, non gli riconosce gli strumenti necessari per conseguire il giusto reddito. Sul punto vi è ancora grande ed evidente contraddizione quando si ritengono inattuabili le strategie di tutela dell'ambiente messe in campo con la politica agricola comune (PAC), a suo tempo votata da tutte le forze di maggioranza.

È dunque un po' tardi ora per dare tutta la colpa all'Europa e mettere in atto questa grande contraddizione, che sembra solo una palese manovra elettorale in vista delle elezioni europee. Noi del MoVimento 5 Stelle invece, con le nostre proposte, continuiamo a dimostrare, fatti ed emendamenti alla mano, che ambiente e agricoltura possono - anzi, devono - convivere, garantendo piena redditività agli agricoltori anche attraverso processi transitivi di sostegno economico importante.

Manca una visione a lungo termine, e non mi stancherò mai di ripeterlo, fatta di progetti, piani e sistemi, che si costruiscono con la collaborazione di tutte le parti politiche, il cui obiettivo sia non correre dietro ai *trend* dei *social*, ma guardare a traguardi positivi per tutti. Servono concretezza, garanzie e prezzi equi, non turbati dalle continue fluttuazioni di un mercato alterato. Serve un'attenzione rinnovata, con lenti di ingrandimento in grado di interpretare correttamente quanto i settori centrali della nostra economia stanno chiedendo.

Questa non è certamente la via giusta. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «San Giovanni Bosco» di Isernia. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1027](#) (ore 16,06)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, ci saremmo dovuti apprestare a discutere in quest'Aula un provvedimento che anno dopo anno ha assunto sempre maggiore importanza, perché era l'occasione per misurare - da un lato - gli effetti o le mancanze della legge di bilancio e - dall'altro - per dare continuità a provvedimenti che magari non erano entrati in discussioni precedenti. Il milleproroghe nasce così, si moltiplica negli anni e anche quella attuale è stata un'occasione particolarmente massiccia per modificare cose che nella legge di bilancio sono state negate e non trovate.

Non ci stiamo però apprestando a discutere il provvedimento. In realtà siamo di fronte al fatto che, pur non sapendolo, stiamo partecipando al concorso per il provvedimento più veloce della storia. Il milleproroghe è arrivato ieri al Senato, è stato incardinato, è stata concessa qualche ora per presentare emendamenti, senza che nessuno avesse ancora materialmente in mano il testo e il *dossier*, gli strumenti minimi, e oggi è in Aula, per essere discusso con l'unica soluzione che al Governo viene in mente in questi casi, e cioè la posizione dell'ennesima questione di fiducia.

Questo vuol dire che noi, senatori e senatrici seduti in quest'Aula, in realtà ci apprestiamo a votare un provvedimento di cui non sappiamo nulla, se non quanto letto da qualche articolo sui giornali letto precedentemente o appreso da qualche dichiarazione che si potrebbe manifestare in questo periodo.

Io domando, colleghi - davvero lo domando a tutta la maggioranza - se davvero non vi accorgete dell'umiliazione del Parlamento che viene perpetrata sistematicamente. Noi non siamo di fronte al fatto che abbiamo tempi che ci obbligano a farlo; il decreto-legge scade la settimana prossima, quindi si sarebbe potuto fare quel minimo di lavoro dignitoso almeno per conoscere il provvedimento. Si sarebbe potuto decidere alcune misure che mancano esplicitamente nel milleproroghe venissero recuperate o meno. Avremmo potuto fare quello per cui siamo qui seduti, essere cioè l'organo legislativo di questo Paese. Io penso che non si possa andare avanti così.

Devo dire di aver apprezzato le dichiarazioni del presidente Balboni, ma quando, a ogni provvedimento, si rifanno le stesse dichiarazioni e poi non succede niente, la sensazione è che si pensi che basti dare qualche contentino, tanto poi tutto proseguirà nello stesso modo. Quel «tutto proseguirà nello stesso modo» è la progressiva delegittimazione del Parlamento della Repubblica italiana (*Applausi*) e credo che questo non sia davvero più tollerabile, non nelle Commissioni, né in Aula, né per le funzioni, anche perché tutto questo non aumenta neanche il grado di gradimento che i cittadini potrebbero avere per questo Parlamento. Non è vero che così si affrontano e si danno le risposte.

Ho sentito dire che c'è un'agenda economica che procede gloriosamente rispettando i termini. Non mi pare. Siamo un Paese che comincia ad avere seri problemi, più di quelli che si vedono, e continuare a negarli non li fa scomparire, anzi li lascia lì. Ve ne dico alcuni: il proroga termini dovrebbe misurarsi con le scadenze. Potete dirmi perché ancora una volta ai lavoratori fragili diciamo che a noi non interessa nulla della loro esistenza, perché il fatto che ci sia una scadenza al 31 marzo non ci riguarda? Riguarda loro, la loro condizione, la loro possibilità di lavoro, ma non le risposte che dà loro questo Parlamento. Potremmo dire che continuiamo quotidianamente a domandarci come mai abbiamo difficoltà nelle pubbliche amministrazioni, perché non riusciamo a fare le assunzioni necessarie, perché ci sono i problemi? Poi una cosa minima, che servirebbe a garantire un efficace *turnover* delle pubbliche amministrazioni, come lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quella no, perché non sia mai che ci sia davvero la possibilità di fare assunzioni. Magari però poi lanciamo i proclami che abbiamo fatto in questi giorni sulla necessità degli ispettori del lavoro delle assunzioni e quant'altro. Avete almeno corretto sui Vigili del fuoco quello che era stato negato nella legge di bilancio, ma è troppo poco per dire che c'è un'attenzione alla pubblica amministrazione e al suo funzionamento.

Dovrebbe ben sapere il Ministro delle imprese e del *made in Italy* che ci sono moltissime crisi e situazioni di cambiamento degli assetti di importanti imprese nel nostro Paese. È stato sollevato dalle organizzazioni sindacali e da alcune grandi aziende il bisogno di prorogare il contratto di espansione, che è una delle forme con cui si affrontano i processi di ristrutturazione, e che peraltro è una misura in gran parte a carico delle imprese e non delle pubbliche amministrazioni. Ebbene, anche in questo caso non si è trovato il tempo per ragionare in occasione del cosiddetto milleproroghe sul fatto che quella poteva essere una data da prorogare. In compenso, vi sono rottamazioni, condoni e sgravi: per questi abbiamo trovato tutto il tempo e le risorse per fare anche del milleproroghe un provvedimento con cui si premiano gli evasori (*Applausi*) e non si danno risposte a coloro che invece quotidianamente fanno il loro dovere.

Credo che questo bilancio bisogni trarlo tutti insieme. Infatti, non mi sfugge, per esempio, che - meno male - si sono ritrovate le risorse per il *bonus* psicologo che tanto avevamo rivendicato; in particolare, il collega Sensi è molto attento a questo tema. Non mi sfugge che, dopo la mobilitazione dei ragazzi e delle ragazze, sono tornate le risorse sui disturbi alimentari. In tutte e due i casi, le risorse sono meno di quelle che servirebbero, ma meno male che ci sono. Non mi sfugge che occorran alcune correzioni, ma ci sono due cose che restano insopportabili. Si dà attenzione solo a una parte del mondo e non ai cittadini nel loro complesso e non si permette al Parlamento di legiferare nel modo corretto, esercitando il proprio ruolo.

Credo che non basti dirci a ogni provvedimento che di questi temi discuteremo la prossima volta. Lo dicono la discussione che abbiamo fatto sul calendario e la vita faticosa che si fa nelle Commissioni. Credo che sia necessaria una sorta di sveglia collettiva e dalle opposizioni la sollecitiamo da molto tempo. Penso che occorra un recupero di orgoglio e c'è una domanda che bisognerebbe farsi: cosa siamo qui a fare? È possibile che non ci sia modo di esercitare se non la pura trascrizione senza dibattito delle scelte che fa il Governo? È possibile pensare che l'unico bisogno che ha il Paese sia continuare a correre di decreto in decreto? È possibile che l'unico bisogno del Paese sia continuare a inventare e a determinare solo punizioni e colpe, anziché non un progetto che dia risposte sociali al Paese, che ne avrebbe grandissimo bisogno?

Queste sono le domande che dovremmo farci e con questo provvedimento abbiamo perso l'ennesima occasione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

[CIRIANI](#), ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1027, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 215, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Patuanelli. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo per qualche minuto perché vorrei lasciare agli atti alcune dichiarazioni rispetto al provvedimento in discussione e, più in generale, rispetto alle politiche economiche di sostegno alle imprese che questo Governo non sta portando avanti.

Tutto si tiene anche rispetto al ragionamento che stiamo facendo sul Piano nazionale di ripresa residenza. Ho sentito festeggiare perché oggi l'Italia sembra prima per gli obiettivi raggiunti del PNRR; numericamente è ovvio: siamo il Paese che ha avuto più risorse e che ha fissato più obiettivi, ci mancherebbe altro che numericamente non avessimo il maggior numero di obiettivi raggiunti; in realtà, la questione va però considerata percentualmente e sicuramente in quel caso non siamo i primi in Europa. Se abbiamo più risorse di tutti gli altri Paesi europei, non credo sia merito del Governo Meloni; certamente è merito di una persona, cioè del presidente del Consiglio Conte, che ha fatto arrivare quei soldi in questo Paese. (*Applausi*).

Nel merito vorrei però far riferimento a una parte del provvedimento in esame ed è per questo che ho chiesto di intervenire in discussione. In queste settimane si è tanto dibattuto sulla questione agricola, sulle proteste degli agricoltori e sulla necessità di intervenire per evidenziare la vicinanza all'agricoltura italiana del sistema Paese e non soltanto del Governo. Per questa ragione, si è deciso di reintrodurre una misura importante, quella che determina l'esenzione del pagamento Irpef da parte degli imprenditori agricoli. Su questo tema, però, sono state dette alcune cose a mio avviso imprecise, non so se per scarsa conoscenza della materia da parte di chi le ha dette (non mi riferisco al Ministro, ovviamente) o perché forse mal consigliato. Si è detto che l'Irpef incide maggiormente sui grandi produttori agricoli, quelli che hanno maggiore ricchezza, e invece non incide, se non in maniera molto puntuale, sui piccoli agricoltori. Nel provvedimento che stiamo analizzando vi è la dimostrazione del contrario, tanto che viene messo come soglia un reddito da 10.000 euro e come fascia intermedia fino ai 15.000. La misura complessivamente vale 220 milioni, contro i 240 della misura totale. Ciò dimostra che in origine la misura serviva molto di più alle piccole imprese agricole che alle grandi, che restano tagliate fuori e valgono circa l'8 per cento della misura stessa.

Soprattutto, il principio che forse sfugge è che l'Irpef agricola non ha la dinamica dell'imposta sulle persone fisiche che siamo abituati a vedere in tutti i provvedimenti fiscali, ma nasce sulla base di una considerazione peritale, forfetaria, di reddito dominicale e reddito agrario che nulla hanno a che vedere con la capacità effettiva di fare reddito da parte dell'impresa. Pertanto, imprese che per loro capacità hanno un reddito molto elevato, possono avere un'Irpef agricola bassissima o, in alternativa, un'impresa che non ha la capacità reddituale che può avere un'Irpef molto alta, perché i due ragionamenti sono totalmente svincolati. Sulla visura catastale siamo tutti abituati a leggere reddito dominicale e reddito agrario, ma quelli sono elementi parametrici che non hanno nulla a che fare con la produttività dell'impresa.

Era giusto reinserire questa misura, ma sarebbe stato molto più giusto prevederla già nella legge di bilancio; credo che sarebbe stato meglio rimetterla integralmente, come abbiamo chiesto sin dalla

legge di bilancio. Quando c'è stata l'occasione, la proroga di due anni era stata fatta nella legge di bilancio 2021, compatibilmente con le risorse.

Su questo vorrei fare un'ultima considerazione, perché molto spesso in quest'Aula sento esponenti del Governo o della maggioranza dire che dobbiamo fare scelte anche difficili, perché non ci sono le risorse. È del tutto evidente che non c'è la volontà di andare a trovarle le risorse (*Applausi*), perché se avessimo fatto una misura sacrosanta sugli extraprofitto delle banche, che in queste settimane stanno dichiarando utili con percentuali di raddoppio o triplicazione rispetto ai bilanci degli anni precedenti, e avessimo chiesto a quel sistema un piccolo sacrificio, nella misura anche inferiore al 10 per cento, avremmo avuto le risorse per l'Irpef agricola e per tante altre cose che servono al Paese.

Questo Governo e questa maggioranza stanno continuando a fare una cosa molto semplice: dare la responsabilità di tutto quello che non funziona ai Governi precedenti e attribuirsi meriti degli Esecutivi precedenti che non competono a quello in carica; credo però che la ricreazione stia finendo. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1027, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, il cosiddetto decreto-legge milleproroghe è senz'altro uno dei provvedimenti più importanti e certamente tra i più complessi, considerate le numerose materie affrontate che il Parlamento ogni anno è chiamato ad approvare.

Eppure, il provvedimento che approveremo oggi forse per qualche Governo che ci ha preceduto poteva essere soltanto un lungo elenco di proroghe, un intervento burocratico scritto per rimandare i problemi o le questioni aperte di un altro anno, spostando le lancette al 2025. È questo che di solito fa la politica che ha il respiro corto: un vizio antichissimo, al punto che già Piero Calamandrei lo denunciò quasi cent'anni fa, definendo il rinvio come uno dei simboli della vita italiana, la cifra, purtroppo, del nostro Paese.

Questo decreto-legge milleproroghe, al contrario, per noi e per questo Governo ha rappresentato il veicolo privilegiato per dare risposte rapide ad altrettante domande che provenivano dai cittadini, dalle aziende, dai lavoratori, dalle imprese piccole, medie e grandi, mettendo in campo iniziative capaci di armonizzare l'entrata in vigore, ad esempio, di riforme fiscali, tecnologiche o ambientali.

Non sta certamente a me ricordare che, sin dal primo giorno di insediamento della presidente Meloni e del Governo di centrodestra, a cui - giova ricordarlo - ogni giorno, fino a pochi istanti fa, viene tributato un marchio d'eccellenza, si è dovuto rimediare agli errori dei precedenti Governi, introducendo ogni sforzo per tutelare l'economia reale del Paese dal tragico scenario geopolitico che ci caratterizza e che è in costante mutamento.

Le importanti riforme varate dal Governo Meloni, che vanno verso il raggiungimento di quegli obiettivi richiesti dal PNNR in cui l'Italia - è notizia di questi minuti - primeggia, quali la riforma fiscale o la riforma della giustizia, sono frutto di importanti riflessioni con le associazioni, con le imprese e con i cittadini, che hanno necessariamente bisogno di tempo. Ecco perché oggi ci troviamo a votare questo decreto-legge, perché è fondamentale per il Paese, per prorogare alcune misure al fine di non abbandonare intere categorie e soprattutto i nostri concittadini.

Il testo che ci accingiamo a votare, infatti, incide sulla proroga di termini di prossima scadenza in diversi ambiti, che spaziano dall'economia alla finanza, dall'agricoltura all'ambiente, passando dalla pubblica amministrazione alla sanità, alla giustizia, agli enti locali. Altro che aver perso la bussola, come abbiamo sentito dire da chi siede alla sinistra di questi nostri banchi! Tutt'altro, cari colleghi, tutt'altro.

Questo Governo ha ben chiara la rotta da seguire, e lo fa con un provvedimento come questo, ad esempio, andando a smantellare l'ultimo baluardo di quella scellerata politica assistenzialista chiamato

reddito di cittadinanza: ingenti risorse economiche non saranno più destinate ai patronati per la gestione delle domande, ma verranno invece dirottate sul reddito di inclusione per i poveri veri; l'unica vera arma concreta in grado di aiutare realmente chi ne ha bisogno e non becerò clientelismo, né l'unica *chance* elettorale di foraggiare una fascia di popolazione assistita che, in moltissimi casi - l'abbiamo visto con le migliaia di truffe legate proprio al reddito di cittadinanza - non ne aveva, invece, alcuna necessità.

Collegi, sono state le imprese a chiedercelo e noi le abbiamo ascoltate, come facciamo sempre, come il centrodestra fa sempre. L'occupazione ha avuto sensibili miglioramenti solo nel momento in cui il Governo di centrodestra ha iniziato a prendere i provvedimenti necessari per far fronte ai problemi delle imprese, primo fra tutti proprio la mancanza di manodopera legata alla distorsione operata dal reddito di cittadinanza, che non ha mai risolto il problema per il quale era stato creato, ossia aumentare l'occupazione e incentivare l'inserimento lavorativo dei percettori di reddito.

Solo l'impresa crea occupazione, amici miei. Solo grazie a un evidente cambio di passo, alla cancellazione del reddito di cittadinanza e agli interventi posti in essere dal Governo Meloni, come il taglio del cuneo fiscale, siamo riusciti ad abbassare il tasso di disoccupazione, che oggi è in continua e costante diminuzione, attestandosi al 7,3 per cento. Un livello di crescita occupazionale mai visto prima in tutti i settori, il che vuol dire più impresa e più Italia anche sui mercati internazionali.

Con questo decreto abbiamo poi prorogato anche per l'anno 2024 lo scudo penale per i medici, una misura adottata in piena pandemia e a seguito dei turni massacranti che il personale medico era costretto a svolgere e che è stato giusto prorogare, limitando ai soli casi di colpa grave la punibilità del personale sanitario nell'esercizio della professione. Abbiamo voluto rispondere così alla grave situazione di disagio che sta vivendo la categoria dei medici ospedalieri negli ultimi anni, che si aggrava di giorno in giorno. D'altronde, i numeri della fuga verso il privato e verso la pensione sono impressionanti e crescenti.

Proprio sulla sanità, signor Presidente, abbiamo sentito dire tante falsità, dentro e fuori quest'Aula. La verità è che, al contrario, abbiamo realizzato il più grande investimento in sanità nella storia della Repubblica italiana: 136 miliardi di euro (altro che tagli alla sanità pubblica). Basta dire che questo Governo ha applicato tagli orizzontali sulla sanità. I tagli, cari colleghi, 37 miliardi di euro in dieci anni, portano invece ben altri nomi e cognomi: Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e non certo quello di Giorgia Meloni. Di queste risorse, tre miliardi sono serviti per i contratti dei medici e degli infermieri e due miliardi per abbattere i problemi più sentiti dai nostri cittadini, ossia le liste d'attesa. Questi sono i numeri che devono parlare, perché sulla sanità non è permesso dare false informazioni.

Vorrei peraltro ricordare in aggiunta che in questo provvedimento siamo riusciti a dare la possibilità ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori e di sostituire i medici di medicina generale per abbattere le code e a dare la possibilità alle aziende del Servizio sanitario nazionale di mantenere in servizio fino al 31 dicembre 2025, su base volontaria e oltre l'età pensionabile, dirigenti medici e sanitari. Sapete perché questa possibilità, questa facoltà? Perché in passato purtroppo sulle discipline sanitarie non è stata fatta alcuna programmazione, così come sui piani pandemici. Quindi ad oggi ci troviamo a far fronte a una carenza di personale *lato sensu*.

Abbiamo poi rifinanziato, anche su proposta del mio Gruppo parlamentare, con 10 milioni di euro per l'anno 2024 il fondo per i disturbi alimentari e l'anoressia, così da assicurare continuità all'assistenza e ai percorsi di cura per chi combatte contro anoressia, bulimia e altri disturbi dell'alimentazione. Abbiamo incrementato di due milioni il *bonus* psicologo e infine incrementato di 400.000 euro il fondo di assistenza per i bambini oncologici. Siamo intervenuti su un disagio sociale, un disagio dei giovani che incredibilmente era stato trascurato. Questa è una grande soddisfazione, perché a questo servirebbe la politica, a questo serve il Parlamento: a dare risposte ai bisognosi e ai più fragili. Un aiuto concreto e non inutili *hashtag*, com'eravamo abituati a leggere in passato, cioè sotto il vestito nulla.

Segnali importanti di attenzione, incoraggiamento e vicinanza li abbiamo anche voluti consegnare ai più giovani in ambito universitario, per la formazione e l'educazione, prevedendo un milione di euro per il 2024 a favore degli studenti meritevoli dei collegi accreditati. Sempre per i giovani *under 36* con

ISEE fino a 40.000 euro abbiamo previsto agevolazioni per la stipula di mutui sull'acquisto della prima casa.

Allo stesso modo, ci inorgoglia la proroga dei termini per la rottamazione delle cartelle, perché diversamente anche chi voleva pagare non sarebbe riuscito a farlo. Altrettanto giusta è stata la conferma del regime fiscale burocratico agevolato per il terzo settore, le associazioni di volontariato e le piccole società sportive; un aiuto concreto per le realtà sociali che si spendono quotidianamente per il prossimo e che, senza questo intervento, avrebbero seriamente rischiato il collasso.

Con riferimento invece al comparto sicurezza nel provvedimento assicuriamo un maggior tempo per le assunzioni, facendo slittare al 31 dicembre la possibilità di fare nuove assunzioni ordinarie e straordinarie all'interno del comparto delle Forze dell'ordine, perché riteniamo che la sicurezza sia il *core business* politico del centrodestra e che sia fondamentale per la gestione di un territorio e per la libertà, quella vera, dei nostri cittadini.

È fondamentale per un Paese civile e lo sa bene anche chi, come me, viene da un territorio storicamente culla del *buen vivir*, ma, purtroppo, oggi interessato da numerosi episodi di violenza e criminalità.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, vorrei ricordare brevemente anche le misure approntate a favore di un settore propulsivo per la crescita complessiva del Paese, cui dev'essere riconosciuto un ruolo fondamentale - o, meglio, strategico - come hanno messo in evidenza prima la pandemia e poi, in questi ultimi due anni, le guerre e le tensioni internazionali.

Mi riferisco al settore agricolo, strategico non solo perché legato alla produzione alimentare, ma perché legato al Governo del territorio e al mantenimento della biodiversità, come sanciremo anche in questo ramo del Parlamento con il riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio.

Sul tema dell'agricoltura, lasciatemi dire, colleghi, che anche qui sento sempre più critiche. Si può criticare tutto, certo; si può fare di più, certo. Però, rispetto a quello che voi definite intervento nato *ex post*, dopo la protesta degli agricoltori nei confronti del Governo italiano, vorrei ricordare che la cosiddetta protesta dei trattori era in gran parte rivolta a disposizioni europee.

Mai come con il ministro Lollobrigida c'è stata tanta dedizione per questo settore. Ad ogni modo, l'ascolto operato da questo Parlamento e dal Governo delle istanze del settore agricolo si è tradotto, tra l'altro, nella proroga, per gli anni 2024 e 2025, del regime di agevolazione Irpef dei redditi dominicali e agrari, introducendo solo alcuni limiti.

Abbiamo sentito le opposizioni parlare di *dietrofront*. Al contrario, noi abbiamo reso più giusto e più equo il precedente regime, con un sistema progressivo che esenta totalmente chi si trova maggiormente in difficoltà ed esclude, invece, chi non ne ha bisogno. Questa vuole essere la nostra bussola: curare gli interessi legittimi dei cittadini, dei lavoratori e delle categorie, quegli stessi cittadini, lavoratori e categorie dimenticati da anni dalla politica.

Grazie al Governo Meloni, invece, l'agricoltura è di nuovo al centro dell'economia, al centro dell'agenda politica, perché il *made in Italy* passa per il mondo agricolo, così come la ripresa economica passa per l'agricoltura.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, dichiaro convintamente, a nome del Gruppo Civici d'Italia-Coraggio Italia-UDC-MAIE, il nostro voto favorevole a questo provvedimento. Abbiamo infatti il dovere di lasciare alle future generazioni un Paese economicamente florido e stabile. Su questo, nessuna proroga. (*Applausi*).

FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, riprendo in parte i ragionamenti fatti da alcune mie colleghe, la senatrice Camusso prima e ora la senatrice Biancofiore, sulla necessità di un milleproroghe, che è una legge prettamente italiana. Il Governo dice di aver sbagliato e quindi emenda se stesso.

Mai come quest'anno, però, abbiamo atteso con grande gioia il milleproroghe, perché era evidente dalla legge di bilancio che di errori o dimenticanze ne erano stati fatti parecchi.

Partiamo da quello che siete riusciti a recuperare, come il fondo sui disturbi alimentari, che avevate inopinatamente tolto, rispetto a disturbi che invece sono aumentati in questi anni, soprattutto dopo la pandemia da Covid-19, o come il *bonus* psicologo.

Vengo anche al ragionamento della collega Biancofiore, partendo da un dato. Io veramente non riesco a capire la direzione economica, ma saranno limiti miei personali. È talmente chiara, invece, che dev'essere dovuto veramente soltanto a un mio limite personale il non capire quale sia la bussola economica di questo Governo.

Quando vi siete insediati, avete scritto, nero su bianco, che apprezzate chi produce ricchezza e chi lavora, le imprese e i lavoratori, e che avreste tolto le risorse a un modo parassitario di intendere l'economia, valutando quel sistema come il reddito di cittadinanza, ossia persone che stavano sedute sul divano a percepire un reddito dallo Stato.

Fin qui il discorso poteva avere una sua logica - si premia l'imprenditoria e si toglie ai sussidi - salvo poi fare misure che non corrispondono a quanto detto in premessa. Mai come col ministro Lollobrigida il mondo agricolo è stato protetto: e meno male, perché prima gli avete tolto l'Irpef e poi avete ridimensionato le assicurazioni, secondo quanto previsto dalla nuova PAC. Le assicurazioni sono state ridimensionate al 40 per cento e vengono chieste anche per il 2023, quando erano al 70 per cento. Noi abbiamo presentato un emendamento, che riportava la *condicio sine qua non*, che ovviamente è stato respinto. Anche qui, la rassicurazione che questo decreto avrebbe visto finalmente due letture complete, Camera e Senato, è un'altra promessa evaporata.

Ci viene allora da chiedere perché l'Irpef non è tornato alle sue dimensioni originarie e perché le assicurazioni non vengono date, nel momento in cui abbiamo un altro ministro, il ministro Musumeci, che dice nelle interviste, ma anche nel chiacchiericcio con i colleghi, che lo Stato non riesce più a dare copertura alle grandi tragedie che avvengono con i cambiamenti climatici in atto e che quindi, quando vi sono le alluvioni, lo Stato non può più risarcire al 100 per cento, e dunque che i cittadini si devono mettere nelle condizioni di fare le assicurazioni. E nel mondo più sensibile, quello agricolo, che è ancora più sottoposto a siccità, alluvioni e cambiamenti climatici, voi le togliete e le ridimensionate: veramente una follia senza senso.

Sicuramente i trattori sono scesi in campo per una visione europea *green* che non ha avuto un seguito anche dal punto di vista dei risultati ambientali, diciamo però a tutti che senza i sussidi agricoli europei l'agricoltura europea non riuscirebbe a reggere la concorrenza dei Paesi stranieri (*Applausi*), perché è giusto anche dire che grazie ai soldi provenienti dall'Europa sul mondo agricolo, il mondo agricolo riesce a sopravvivere. Basta però utilizzarli bene, signor Presidente, non com'è stato fatto con la PAC e il ministro Lollobrigida.

Torniamo a quello che manca, data anche l'interlocuzione avuta in dibattiti e convegni pubblici a cui - ringrazio chi mi invita - vengo invitata. Io mi aspettavo due importanti articoli di legge provenienti direttamente dal Governo, o quantomeno dai colleghi della maggioranza, per quanto riguarda il rinvio della messa a gara nel mondo idroelettrico e il rinvio del libero mercato sul mondo gas ed elettricità, perché in tutti i convegni la maggioranza, in modo netto, diceva che avrebbe pensato lei ai danni di una certa sinistra da salotto. Poi osservo che gli emendamenti li hanno presentati tutti quelli di centrosinistra e tutti quelli di centrodestra se ne sono dimenticati, perché evidentemente poi, quando si governa, il salotto cambia e chi prima era in salotto forse scende in piazza e chi prima era in piazza si innamora del salotto.

L'idroelettrico: noi siamo l'unico Paese ad aver messo a gara due beni, l'acqua e l'energia, e l'abbiamo fatto su *input* di un partito che faceva parte del Governo Draghi e fa parte di questa maggioranza, cioè la Lega. Poi ci si è accorti che non tutto funzionava, che le gare che sono state messe in atto non stanno avendo i vincitori sperati o quantomeno stanno andando a vuoto. Si comincia ad avere l'ansia che fondi stranieri possano partecipare alle gare italiane e acquistare l'energia e l'acqua (*Applausi*). È veramente un *unicum*, perché la Francia ha prorogato le proprie concessioni, la Spagna *idem*, la Norvegia *idem*, il Portogallo *idem*. L'unica Nazione che si è sentita di liberalizzare tutto è l'Italia.

Veniamo invece al mercato libero dell'energia. Chi di noi non riceve in questi giorni una telefonata alzi la mano. Io ho trovato l'*escamotage* perché la telefonata duri pochi secondi: dico che mi occupo

dell'argomento e misteriosamente la comunicazione finisce. Al netto di quello che posso escogitare io per evitare di essere disturbata, il tema era questo: inserimmo noi nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017 l'apertura al libero mercato, figuriamoci se non siamo per il libero mercato. Il tema è che dovevano essere introdotti degli elementi preliminari per rendere il libero mercato libero - scusate il gioco di parole - da eventuali imbrogli, cioè fare un elenco dei venditori reale e non quello che c'è attualmente, che è straordinariamente enorme rispetto a chi si occupa della materia in modo serio.

Così, se io non fossi pronto a rispondere ai grandi fornitori che mi chiamano, dicendo loro di mandarmi una *mail* per valutare la loro offerta, c'è il rischio che l'anziano che vede offerto molto meno rispetto a quanto paga, non capisca che può ancora rimanere nel mercato tutelato e magari accetti una proposta telefonica tutt'altro che trasparente, ma anzi spesso truffaldina.

Bastava solamente dare un po' di tempo - sei mesi, non un tempo infinito - per fare un controllo vero sull'albo dei venditori e dare un'informazione vera ai cittadini, anche utilizzando la Rai, che viene utilizzata per tutto tranne che per dare informazioni ai cittadini.

Non abbiamo mai chiesto che ritornasse la tutela per tutti, ma che ci fosse per i fragili una tutela vera. Per i fragili veri però, anche per le persone che magari in maniera assolutamente distratta rispondono a una telefonata, pensando che sia il fidanzato e invece no, è il venditore che ti vuole truffare. Forse un minimo di controllo in più sarebbe stato opportuno.

Arriviamo ora all'ultima chicca. Capisco che non volete bene alle imprese né agli agricoltori, avete tolto il reddito cittadinanza perché era da fannulloni. Da sempre voi dite che avete la Patria, Dio e la fede e la comunità. No, anche su Dio avete cominciato ad avere dei tentennamenti perché avete obbligato suore e preti extra-UE a iscriversi al Servizio sanitario nazionale, che prima costava loro 300 euro, mentre adesso gliene costa 2.000. Quindi cominciate a fare cassa anche nel mondo della fede cassa. Non sarebbe forse più opportuno tornare a come era prima di questo accanimento anche nei confronti di chi non soltanto dà la parola di Dio nel nostro Paese, ma si occupa anche degli ultimi e dei deboli, facendo spesso carità e occupandosi delle persone più bisognose al posto dello Stato, che invece se ne dimentica? (*Applausi*).

Per tutti questi motivi, a prescindere dal fatto che avete posto la questione di fiducia e noi non daremo mai la fiducia a questo Governo, per i contenuti che sono previsti e per tutto quello che manca in maniera vera e profonda, che sarebbe invece servito al nostro Paese, noi esprimeremo un voto convintamente contrario sul provvedimento, con la speranza che effettivamente ci sia un ravvedimento da un punto di vista della direzione in cui vogliamo portare il Paese. Fino ad ora avete vissuto dei soldi del PNRR che sono arrivati dal Governo Draghi, domani, che dovrete finalmente fare qualcosa voi, non vediamo una chiara luce su dove volete portare il Paese. Capiamo invece che avete invece sempre qualcuno da accontentare, che non è mai però la generalità delle persone quanto proprio delle persone talmente puntuali da avere nomi e cognomi. (*Applausi*).

[DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, Governo, colleghi senatori, il decreto milleproroghe sconta, come sempre, nell'immaginario collettivo anche una certa diffidenza dell'opinione pubblica. Immaginiamo sempre infatti che esso rinvia dei provvedimenti o delle norme che non hanno raggiunto degli scopi e degli obiettivi.

Approviamo oggi in seconda lettura il provvedimento in Senato. Apro anch'io una parentesi, Presidente, perché oramai è diventata consuetudine ed abitudine approvare i provvedimenti in una sola Camera. Noi siamo il Parlamento; ribadisco questa forma. Il fatto di riuscire a fare anche le doppie letture sarebbe importante. Il provvedimento al nostro esame oggi non soltanto sconta questo passaggio, ma guarda anche a dei tratti, delle linee politiche e degli obiettivi che il nostro Gruppo parlamentare Forza Italia e il centrodestra si sono dati politicamente come obiettivi nell'arco della legislatura. Parlo quindi di semplificazione e nel decreto milleproroghe noi troviamo delle norme che riguardano le semplificazioni. Parlo di modernizzazione e di sostegno alle imprese e noi nel decreto milleproroghe troviamo delle norme in linea con la modernizzazione e il sostegno alle imprese di

settori importanti del nostro Paese.

Si tratta di un decreto-legge milleproroghe che, in un momento anche particolare che stiamo vivendo da un punto di vista congiunturale, guarda anche alle necessità del momento. In queste settimane abbiamo anche vissuto delle situazioni di crisi di alcuni settori, delle situazioni di difficoltà che hanno portato gli agricoltori in piazza, quindi abbiamo trovato oggi il veicolo e il provvedimento giusto per approvare delle norme che vadano nella direzione dell'agricoltura. Abbiamo delle difficoltà nella sanità e oggi noi abbiamo individuato il provvedimento per trovare un veicolo all'interno del quale inserire delle norme che riguardano la sanità. Tale provvedimento quindi non rinvia solamente, così come immagina oggi la gente fuori dal Parlamento, ma ha visto anche quella che è la situazione reale, con delle emergenze che sono scoppiate in queste settimane nel Paese e le ha affrontate. Ecco perché è un Governo che interviene in maniera puntuale quando scoppiano dei problemi all'interno del Paese.

Siamo dunque pienamente d'accordo con questo provvedimento, perché tratta delle proposte che abbiamo sempre portato avanti come Forza Italia in tutti questi mesi. Queste norme oggi abbracciano anche tutta una serie di settori strategici e toccano diversi temi: dalla pubblica amministrazione alla scuola, all'università, alla ricerca, alla cultura, alla difesa, alle infrastrutture.

Qualche tema voglio affrontarlo perché, come dicevo, sono dei punti fondamentali anche del nostro programma di governo. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione e gli enti territoriali, ci sono una serie di norme per sbloccare oggi e prorogare anche una serie di assunzioni con le difficoltà che ci sono nelle amministrazioni. Il Corpo dei vigili del fuoco è molto importante ed abbiamo visto anche in queste ore come intervengono sempre nelle situazioni di grave emergenza del Paese: abbiamo dunque previsto tutta una serie di assunzioni in tale ambito. Per quanto riguarda le Forze di polizia, Vigili del fuoco e Polizia municipale, che operano sempre alacremente a favore dei nostri cittadini, prevediamo delle risorse per pagare le loro prestazioni straordinarie, che purtroppo tante volte gli enti di appartenenza non sono in grado di corrispondere, nonostante lo sforzo che il personale delle Forze di polizia, al quale va veramente la nostra gratitudine (*Applausi*), svolge quotidianamente in difesa e a supporto dei nostri cittadini.

Quanto agli enti locali, abbiamo delle possibilità per una serie di enti - e sono tantissimi nel nostro Paese - che oggi vivono condizioni anche di pre-dissesto finanziario e che quindi non possono affrontare determinate spese. Diamo loro la possibilità di sospendere anche la quota capitale dei mutui per poter pagare tutta una serie di spese che oggi hanno visto anche una serie di aumenti, soprattutto nel campo dell'energia.

Arrivo al comparto della salute, che è uno dei temi fondamentali in questo momento nel nostro Paese: anche in questo caso c'è tutta una serie di possibilità. C'è carenza del personale, quindi cosa possiamo fare? Possiamo oggi finalmente assumere a tempo determinato anche dei professionisti, dei lavoratori autonomi, che possono dare una mano alla sanità pubblica, come anche abbiamo previsto l'innalzamento a settantadue anni dell'età pensionabile. Ne avevamo parlato anche in occasione della manovra finanziaria, ma poi la norma non era stata approvata, poiché non aveva trovato il consenso in quel momento. Oggi con il decreto-legge milleproroghe diamo questa possibilità di continuare a far lavorare del personale che ha già alta specializzazione all'interno delle strutture pubbliche.

C'è anche il discorso dello scudo penale, soprattutto per chi causa morte o lesioni personali in situazioni di carenze di personale sanitario. Si tratta di una norma che ha visto protagonista Forza Italia anche nei mesi e negli anni passati, soprattutto nella scorsa legislatura. Ci teneva tanto il presidente Silvio Berlusconi e noi oggi la portiamo all'interno di questo provvedimento.

Finalmente abbiamo rifinanziato - ecco perché il milleproroghe non tratta soltanto norme di proroga - una serie di fondi come quello sui disturbi alimentari e quello sul *bonus* psicologo, tanto caro a Forza Italia. Lo abbiamo voluto nella manovra finanziaria anche grazie all'impegno della vice presidente del Senato Ronzulli. Abbiamo sostenuto fortemente tali misure per dare risorse in un momento particolare per la nostra società.

Anche su scuola e università sono previste norme di deroga al dimensionamento scolastico, anche perché purtroppo oggi ci sono dei fenomeni di spopolamento di determinate scuole. Tuttavia, poiché in tante città del nostro Paese la scolarappresenta un baluardo culturale, l'istituzione, sono previste

norme che derogano anche alla rete scolastica e al dimensionamento. Si proroga al 31 luglio la possibilità per alcune università di conferire assegni di ricerca.

Sulla cultura ci sono dei contributi per la conversione in digitale di archivi multimediali; si danno dei contributi alle imprese radiofoniche private e soprattutto erano previsti dei tagli all'editoria (un settore a noi tanto caro), ma noi li spostiamo dal 2025 al 2027, quindi salviamo ancora una volta il comparto.

Su infrastrutture e trasporti, i porti stanno vivendo delle difficoltà a causa della crisi nel mar Rosso, quindi il provvedimento reca risorse in più per favorire chi lavora nelle strutture portuali. Sull'ambiente, vengono prorogate norme di semplificazione per l'installazione di pannelli e di impianti fotovoltaici.

L'agricoltura, come abbiamo detto, è uno dei temi importanti in questo momento, perché nel nostro Paese si sono determinate delle proteste per alcune situazioni. Vorrei ribadire, anche se il tema è di dominio pubblico - lo sanno tutti, siamo tutti esperti in quest'Aula -, che la competenza sulla materia agricola è in particolar modo europea; nonostante questo, non ci siamo sottratti alla nostra responsabilità di Governo, quindi abbiamo approvato norme, citate prima da altri colleghi, che riguardano soprattutto l'Irpef e una serie di misure che agevolano anche i nostri lavoratori nell'agricoltura. In questo modo abbiamo scongiurato tutta una serie di misure dannose per un settore strategico per il nostro Paese.

Arriviamo poi alla materia fiscale, che abbiamo già toccato in altri provvedimenti. Abbiamo la cosiddetta rottamazione-quater, che viene prorogata insieme alle scadenze. Vorrei ricordare che nei mesi passati in quest'Aula c'è stata una battaglia: molti hanno pensato e gridato al condono, quando invece oggi noi ancora una volta andiamo incontro alle difficoltà degli italiani e delle nostre imprese, quindi ancora una volta lottiamo e diamo la possibilità di pagare (perché la gente vuole farlo), ma in un momento delicato come questo dobbiamo dare anche la possibilità di splittare i pagamenti. Sono poi previste norme sull'IVA del terzo settore, per le quali anche il nostro Gruppo parlamentare alla Camera si è battuto molto. È importante anche questo perché il regime dell'esenzione dell'IVA per le imprese del terzo settore slitta al prossimo 1° luglio.

Vi sono poi norme importanti per le piccole società sportive. A questo proposito mi auguro veramente che non ci sia polemica come al solito, perché in questo caso diamo veramente alle società sportive la possibilità di usufruire di una serie di aiuti e sostegni perché lo sport delle società minori è fondamentale anche per la crescita e la cultura del nostro Paese.

Si tratta, quindi, di tanti provvedimenti, tante misure che non vanno solo nella direzione di spostare più in là una norma o una legge, ma che cercano anche di sostenere e di aiutare il Paese in un momento di difficoltà. Per questo il voto del Gruppo parlamentare Forza Italia sarà favorevole. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Pietro Paleocapa» di Bergamo, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1027](#) e della questione di fiducia (ore 16,53)

PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, quando ascolto i colleghi di maggioranza mi sembra sempre che abbiamo davanti a noi i provvedimenti perfetti per un Paese perfetto e che niente potrebbe andare meglio di così. D'altronde, nel provvedimento in esame avete solo dovuto mettere la toppa ai buchi che avevate fatto voi, perché siete stati voi a dicembre ad esservi dimenticati di rifinanziare il fondo per i disturbi del comportamento alimentare in legge di bilancio; poi avete notato che la questione ha sollevato molte critiche, vista l'importanza del tema e l'attenzione che dite di avere verso i giovani, verso le nuove generazioni, verso la salute, che vi siete accorti di aver fatto un errore madornale e siete corsi ai ripari. *(Applausi)*.

Idem per quanto riguarda le misure a sostegno degli agricoltori: l'Irpef agevolata, la cancellazione parziale - e ricordiamo parziale - dell'Irpef agli agricoltori. Anche in questo caso siete stati voi a eliminare l'agevolazione in legge di bilancio. *(Applausi)*. Fate pace con voi stessi! La mattina smontate

quello che avete costruito la sera. Siete dei novelli Penelope, direi. Ci piacerebbe sapere davvero quale Ulisse aspettiate.

Gli interventi che servono al Paese, in realtà, in questo provvedimento, come al solito, non ci sono. Opzione donna non pervenuta: ma non eravate quelli a favore della genitorialità, della natalità, degli incentivi alla famiglia? Non ce n'è ombra. Lo stesso discorso vale per lo *smart working* per i genitori di ragazzi under quattordici e per i fragili: dov'è la proroga? Non c'è. Non pervenuta neanche questa! Cosa diciamo ai genitori che hanno difficoltà nell'accudire i figli? Licenziatevi, soprattutto le mamme, e quindi addio anche pari opportunità, esattamente come risulta oggi dal rapporto Censis. Complimenti di nuovo! (*Applausi*).

Prima sentivo il collega Damiani parlare di misure per l'ambiente: ciò che è certo è che le bonifiche e la salute dei cittadini ancora una volta non vi stanno a cuore. Se continuiamo a prorogare i termini entro cui portare a termine le bonifiche dei siti inquinati, vuol dire che le stesse non avranno mai luogo e addio alla salute e alla tutela dell'ambiente! (*Applausi*).

Non si capisce esattamente chi volete favorire. Anzi no, secondo me si capisce benissimo, perché in questo provvedimento c'è lo scudo erariale. Quindi, insieme all'abolizione del controllo concomitante della Corte dei conti sui fondi del PNRR e all'abolizione dell'abuso d'ufficio, avete creato il perfetto mix esplosivo e dimostrate ancora una volta di voler trattare con i guanti di velluto chi commette reati e mette in atto condotte scorrette nei confronti della pubblica amministrazione; per i comitati d'affari, per quei dipendenti pubblici infedeli che tramano alle spalle dello Stato, dimenticandovi che lo Stato siamo tutti noi, anche voi. E, se fregate lo Stato, state fregando voi stessi, oltre a tutti i cittadini italiani. (*Applausi*).

Tutto questo, ovviamente, mentre dagli apparati pubblici transitano i miliardi del PNRR. Quindi, la realtà è che, come al solito, volete far partecipare gli amichetti, familiari, congiunti o chi vi pare alla spartizione della torta senza controllo del controllore, così potete fare tutto quello che volete, e dirottare e distorcere le risorse su quello che volete voi. Le solite storie!

Allo stesso modo, favoriamo sempre gli amici con il no alla proroga della tassazione sugli extraprofiti. Vuoi mai tassare di più le banche che stanno facendo soldi anche a scapito dei cittadini italiani? Se andate a guardare gli interessi attivi che le banche danno - ora che sono più alti i tassi - sui depositi dei cittadini, sono saliti di pochissimo, quando, venti o trent'anni fa, con gli stessi tassi di interesse di oggi, gli interessi attivi per i cittadini che hanno i loro soldi in deposito erano tre volte tanto. La differenza - secondo voi - nelle tasche di chi è finita? Non dei cittadini italiani, che si vedono anche tagliare la possibilità di accedere al credito quando ne hanno bisogno, perché c'è stata una contrazione nell'erogazione del credito. Ma allora chi state favorendo veramente? Che progetto di Paese avete in mente? Ma, soprattutto, che favole raccontate continuamente ai cittadini italiani? Di favole dobbiamo parlare, infatti, signor Presidente. Se andiamo a guardare, per esempio, il *fact-checking* di «Pagella Politica», su 182 dichiarazioni che ha reso nel 2023 la presidente Meloni, i dati risultano piuttosto sconfortanti. So che non vi piace parlare di dati, ma, purtroppo, sono abituata a farlo. Infatti, 70 di quelle 182 dichiarazioni sono poco o per nulla attendibili, ossia, menzogne dichiarate ai quattro venti dalla Presidente del Consiglio. (*Applausi*).

E abbiamo tutti ben presente quando in quest'Aula sventolava un fax con una data, che non era quella che diceva (*Applausi*), dichiarando che il presidente Conte aveva approvato il MES - cosa che oltretutto non aveva mai fatto - con il favore delle tenebre. Qua l'unica che lavora con il favore delle tenebre forse è la presidente Meloni, che racconta frottole agli italiani, come dice questo *fact-checking*. Infatti, poi, altre 53 di quelle dichiarazioni erano imprecise: il che vuol dire che non corrispondevano appieno a verità. Il totale fa 67 per cento: quindi due terzi delle volte la Meloni non dice la verità agli italiani. Solo 59 affermazioni erano attendibili, il 32 per cento, un terzo; a scuola la bocceremmo con risultati del genere. (*Applausi*).

Queste cose le vediamo continuamente. Anche ieri abbiamo sentito delle affermazioni fantasiose sul superbonus in quest'Aula. Chi ascolta fuori le prende per vere. Ma i dati macroeconomici dei risultati del superbonus, quando li portiamo in Aula, sono completamente diversi dalle frottole che raccontate voi. Eppure, voi continuate a raccontarle a reti congiunte. Solo che non dite mai le fonti delle

corbellerie che raccontate agli italiani.

Anche oggi sentivo una collega dire che la crescita, lo sviluppo e l'occupazione le fanno le imprese. Sì, ma non le fanno solo loro. Lo Stato contribuisce in larga parte alla crescita, tant'è che per esempio - non per tornare sempre sul superbonus - che fece quasi un milione di posti di lavoro (*Applausi*), 12 per cento del PIL e una riduzione del debito pubblico più o meno uguale, oltre il 10 per cento; riduzione del debito pubblico che voi non sapete come affrontare. La verità è che con tutti questi provvedimenti fumosi, come quelli che citava prima sui premi per l'arte culinaria la collega Naturale, buttate fumo negli occhi degli italiani. Non sapete da che parte iniziare per governare il Paese e per farlo crescere davvero.

Ma li avete sentiti i dati sulla crescita? Scesa l'ipotesi per il 2024 allo 0,7 per cento, con tanto di dichiarazioni che dicono che buona parte di questo disastro di micro-crescita sotto la media europea che ci sarà nel Paese è ancora dovuto all'effetto di trascinamento del superbonus. Quindi, quello che potete fare lo state facendo vivendo di rendita su quello che ha fatto il Governo Conte 2. (*Applausi*). E invece di dirci grazie ogni santo giorno, anche per i 209 miliardi del PNRR, continuate a puntare il dito contro di noi per nascondere la vostra incapacità.

La verità è che non sapete cosa fare. Il PIL è allo zero virgola e il debito è in aumento; nei prossimi mesi sarete costretti a una manovra correttiva per mettere argini al debito pubblico e continuerete a dire che è colpa nostra, invece che della vostra incapacità, quando governate da oltre un anno e mezzo e non avete fatto niente. Vivete solo di rendita. (*Applausi*).

Svendita delle partecipate, calo della produzione industriale, marcia indietro sulla tassazione degli extra-profitti, contrazione del credito ai privati, tagli sugli investimenti al Sud, definanziamento della sanità, rete delle telecomunicazioni svenduta a fondi esteri, approvazione di un patto di stabilità che ci incatena mani e piedi e pone delle condizioni sul futuro del Paese: direi che di disastri ne avete già fatti abbastanza e il giorno in cui andrete a casa sarà una grande festa per il Paese. (*Applausi*).

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi spiace intervenire dopo questa lezione magistrale. (*Applausi*). Io sarò molto più pratico, anche perché in politica si parla di cose che si fanno, si lavora per il bene dei cittadini e non si fanno solo dei proclami o il libro dei sogni, che non serve a nulla.

Oggi intanto è una giornata importante. Lei lo sa, Presidente, perché è firmatario con me del disegno di legge che è stato approvato in sede deliberante in Commissione attività produttive del Senato per l'istituzione della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio. Questa è una giornata storica. (*Applausi*). Con questa norma riconosciamo per legge il ruolo sociale dell'agricoltore: una figura con una funzione fondamentale per proteggere il paesaggio e l'ambiente e contrastare lo spopolamento.

Il provvedimento sostiene, poi, dei progetti importanti, coinvolgendo anche le amministrazioni regionali e locali per realizzare opere di manutenzione e protezione del paesaggio agrario.

La legge istituisce, inoltre, la Giornata nazionale dell'agricoltura, che andrà divulgata anche a livello scolastico; perciò, è un intervento formativo importante. È stato istituito, per i nostri agricoltori, i nostri umili contadini, il premio al merito De agri cultura. Oggi noi stiamo attribuendo agli agricoltori, che giustamente hanno anche protestato per essere riconosciuti come parte integrante della difesa dell'ambiente, il ruolo nei fatti da loro svolto nella società. La Lega e questa maggioranza di Governo, questo centrodestra, saranno sempre dalla vostra parte, cari agricoltori italiani. (*Applausi*).

Questa approvazione è avvenuta grazie al prezioso lavoro - lo voglio dire in quest'Aula - della 9^a Commissione del Senato. Ringrazio il presidente De Carlo per la grande disponibilità, tutti i commissari che hanno partecipato ai lavori. Ringrazio naturalmente gli uffici legislativi, che si sono impegnati. Ringrazio il Ministro dell'agricoltura, perché, con l'appoggio fondamentale del Ministero dell'agricoltura e del ministro Lollobrigida, siamo riusciti a mandare avanti il provvedimento in modo molto dinamico e veloce.

Infine, ultime, ma non per importanza, io vorrei ringraziare le associazioni sindacali, le associazioni di categoria, quelle di rappresentanza degli agricoltori, che, nei mesi scorsi, ci hanno dato i suggerimenti

e ci hanno proposto gli emendamenti. Alla fine, abbiamo approvato un testo che è stato condiviso da tutti e questo è importante.

Il decreto che noi oggi siamo qui chiamati a votare interviene su molti temi, sui quali da sempre si concentrano l'attenzione e l'impegno, anche della Lega e soprattutto di questo Governo. Dagli enti locali all'agricoltura, al tema dell'energia, alle imprese e al lavoro, grazie all'azione decisa del Governo e del Parlamento si interviene con proroghe che rispondono alle esigenze di enti, di associazioni, di categorie, di aziende, ma soprattutto di famiglie, di giovani, di anziani, di italiani veri.

La nostra agricoltura, poi, ha bisogno, oggi più che mai, di un sostegno concreto. Le nostre aziende, purtroppo, sono alle prese con i rincari che si ripercuotono in ogni settore, ma soprattutto sono alle prese con le euro follie verdi, messe in campo quotidianamente nei mesi scorsi. Oggi un po' questa situazione si è frenata, grazie a tutto il subbuglio che le scelte politiche dell'Unione europea sono riuscite a costruire.

Noi, come Governo e anche come Gruppo Lega, in questo Parlamento ci stiamo impegnando con fatica a disinnescare tale subbuglio. Mi riferisco, ad esempio, al Nutriscore, alla carne sintetica: due delle sfide più pressanti, che sembravano fatte apposta per danneggiare i produttori italiani e la qualità delle nostre produzioni e per togliere valore alla nostra sicurezza alimentare, valore inestimabile per tutti i consumatori italiani e non solo.

Non dimentichiamo che proprio la diversità delle regole in materia di sicurezza alimentare e tutela delle risorse naturali è alla base della contrarietà ad accordi commerciali come il CETA o come il Mercosur che, se approvati, rischierebbero di mettere in ginocchio non solo l'agricoltura, ma anche una fetta importantissima del prodotto interno lordo del nostro Paese.

In Italia, poi, grazie al Governo e all'azione del Ministero dell'agricoltura, con i quattro decreti interministeriali in materia di insetti, la commercializzazione di questi ultimi e dei derivati può avvenire solo a determinate condizioni. Siamo riusciti a disinnescare una pericolosa concorrenza, in termini di proteine, per quella che è la nostra carne naturale, la più amata al mondo, quella prodotta dai nostri contadini, dai nostri allevatori.

Sulla dichiarazione di origine in etichetta abbiamo congelato il nuovo regolamento europeo sull'etichettatura armonizzata, che aveva l'obiettivo di spazzare via l'obbligo di dichiarare l'origine sulle etichette dei prodotti. Questo sarebbe stato dannosissimo. È stata emendata anche la riforma delle indicazioni geografiche, quella che mirava a estendere anche ai prodotti di industria e artigianato la certificazione IGP, che per noi è fondamentale per la tutela dei prodotti che derivano dall'agricoltura e, soprattutto, della prima parte della dieta mediterranea.

Importante è stato un risultato cruciale che abbiamo raggiunto, dovuto all'impegno di tutti, che è stato quello di stoppare quella direttiva farneticante che imponeva la riduzione degli agrofarmaci, mirando a ridurre del 50 per cento l'utilizzo.

Non dimentichiamoci che l'agrofarmaco è una cura della pianta, non un danno dell'uomo; se noi curiamo la pianta, curiamo anche il frutto, il prodotto sano e salubre che viene poi immesso in mercato. Allora, l'aver stoppato questa direttiva è stato fondamentale perché già in Italia - e il nostro Paese è all'avanguardia a livello europeo - negli ultimi tre anni l'utilizzo degli agrofarmaci, senza alcuna imposizione, è sceso quasi del 20 per cento. Oggi, se fosse attuata la norma europea, avremmo ridotto le produzioni fino al 70 per cento e sarebbe stato gravissimo.

Anche sul rinvio dei terreni a riposo, ricordo in quest'Aula a tutti noi, ma anche a quelli che avranno la possibilità di ascoltarci, che il 4 per cento di terreni agricoli messi a riposo era un danno enorme.

Gli allevamenti sono stati esclusi dalla direttiva delle emissioni industriali e lo abbiamo fatto - lo voglio dire oggi - per salvaguardare un settore fondamentale. Noi oggi leggiamo a caratteri cubitali che l'inquinamento nella Pianura Padana sarebbe dovuto, dopo il settore industriale, al settore dell'allevamento, ma non è così. Il rilievo dei dati ISPRA contraddice questo dato. L'allevamento e l'agricoltura nel nostro Paese inquinano al massimo fino a un 6 per cento. Se parliamo di trasporti o di altre realtà, arriviamo fino al 25 per cento. Perciò, l'aver escluso dalla direttiva industriale gli allevamenti ci permette di salvaguardare un altro aspetto fondamentale.

Questo decreto contiene poi un aspetto fondamentale - com'è stato detto prima dai colleghi - che non

minimizzerai: il fatto di aver prorogato quella che era l'esenzione Irpef per l'agricoltura, coinvolgendo quasi il 90 per cento delle aziende agricole, vuol dire togliere un balzello ancora per un anno - e poi vedremo se ci saranno le risorse per dare continuità - per le aziende già in difficoltà. Si sono recuperati, dopo una legge di bilancio complicatissima, oltre 220 milioni di euro sul 2024. E credo di dover ringraziare, a nome di questo Parlamento, il ministro Giorgetti per il grandissimo sforzo che ha fatto, riuscendo tra le pieghe del bilancio a recuperare queste risorse. *(Applausi)*. È merito del Governo che ha fatto la scelta; merito della maggioranza, ma merito anche del sostegno di tutti i Gruppi parlamentari intervenuti, e questo è positivo.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo al rifinanziamento, viene rifinanziato il Fondo per la lotta ai disturbi alimentari per il 2024 con circa 10 milioni di euro. Sono stati anche riaperti i termini per la rottamazione-*quater*: si potranno pagare entro il 15 marzo le prime due rate scadute. Diamo una mano anche a quelli che sono in difficoltà, che hanno avuto dei problemi e questo è positivo.

Poi anche quest'anno è stata prevista in via sperimentale - lo voglio dire a tutti i nostri amministratori locali, anche dei piccoli Comuni, e a tutti i sindaci - la possibilità di dotare la Polizia locale del *taser*. È una misura che implementa la sicurezza, soprattutto delle Forze dell'ordine locali, per fare prevenzione sul territorio; avere a disposizione un dispositivo dà una mano per frenare soprattutto quegli episodi di violenza che accadono all'interno dei nostri Comuni, dove magari non sono presenti tutte le Forze di polizia, e dove la Polizia locale svolge un'attività essenziale.

Vi sono poi la proroga delle agevolazioni per i mutui *under 36* e le semplificazioni fiscali per il terzo settore, com'è già stato detto in precedenza. In generale, nel decreto sono presenti interventi di buon senso, di grande attenzione ai cittadini e alle famiglie, per il lavoro, per le nostre imprese, ma anche per i lavoratori dipendenti.

Credo che chi siede in quest'Aula sia chiamato a lavorare ogni giorno per il bene del Paese e questo comporta anche ogni tanto dire dei no. C'è tutto quello che avremmo voluto? No, però ci sono le cose essenziali, fondamentali che oggi servono. Dobbiamo avere il coraggio di dire di no - come abbiamo fatto - a molte misure che ci vuole imporre l'Unione europea, perché non possono funzionare per il bene degli italiani. Quello che finalmente oggi sta facendo il Governo è un'azione importante. Questo provvedimento lo denota e dà un segnale di attenzione doveroso e fondamentale a tutto il Paese. Il voto del nostro Gruppo Lega-Salvini Premier sarà quindi favorevole a questo provvedimento. *(Applausi)*.

[PARRINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, prima di tutto io avverto l'esigenza - come sempre faccio quando siamo di fronte ad un esempio della patologia del monocameralismo alternato - di denunciare l'umiliazione del Parlamento a cui stiamo assistendo anche in questo caso. Noi non stiamo esaminando il decreto milleproroghe, ma abbiamo fatto una caricatura di un esame. Non abbiamo fatto in tempo ad approfondire praticamente nulla di questo provvedimento, essendo stato il Senato espropriato della possibilità di apportare qualsiasi modifica. Tutto ciò non sembra suscitare in nessuno dei colleghi della maggioranza lo sconcerto che invece dovrebbe suscitare. E devo dire che, quando in Commissione ho chiesto al Presidente di mettere all'ordine del giorno rapidamente la trattazione dei disegni di legge costituzionali che mirano a risolvere tale problema, ho ricevuto una risposta imbarazzata o meglio non c'è stata risposta alcuna. Credo invece che il Senato dovrebbe dare in primo luogo questa risposta, discutendo rapidamente di come mettere fine allo scandalo del monocameralismo alternato e di una Camera che regolarmente, a turno, viene completamente umiliata e subisce la confisca del potere di esame della legge di conversione di un decreto-legge. Non dobbiamo abituarci né rassegnarci a questo.

Credo quindi si debbano fare alcune considerazioni basilari sul piano dei contenuti del provvedimento. La prima è che il provvedimento mette in gioco 400 milioni di euro di risorse pubbliche, che non sono pochi soldi, facendolo in maniera maldestra, senza che ci sia in campo alcun disegno organico di sviluppo del Paese. Si procede in maniera frammentaria, confusa e strumentale.

Ci sono alcune misure che sono oggettivamente gravi, perché onestamente possono essere equiparate a

delle manchette, se non a delle marchette, che servono soltanto a compiacere qualche gruppetto di interesse che si presume possa portare altro consenso a questa maggioranza. (*Applausi*). Come altro possiamo definire la decisione - credo abbastanza sconcertante - di prorogare i termini per il pagamento delle multe comminate a chi non ha rispettato l'obbligo di vaccinazione? C'era bisogno nel milleproroghe di fare una marchetta ai no vax? (*Applausi*). Credo che non ci fosse alcun bisogno di farlo e penso purtroppo che questo milleproroghe passerà alla storia - o, chissà, alla cronaca - soprattutto come il provvedimento che fa le marchette ai no vax. Brutta storia questa. Brutta, brutta storia.

È altresì una brutta storia la riapertura dei termini per la rottamazione *quater* delle cartelle fiscali: un regalo agli evasori e a chi non ha rispettato le regole. (*Applausi*). Come sono marchette i nuovi condoni e i nuovi ravvedimenti speciali.

Insomma la filosofia che ispira il Governo, anche nel milleproroghe, pare volta ad essere mansueti e compiacenti con i forti e con gli scorretti; bellicosi e aggressivi con i cittadini deboli e corretti. (*Applausi*). Questo non va bene, tanto più che - è la cosa che anche da toscano mi scandalizza - mentre si facevano questi regali fiscali ai cittadini scorretti, si è bocciata la proposta del PD di allungare i termini per il pagamento delle tasse da parte dei cittadini e delle imprese colpiti dall'alluvione in Toscana del novembre 2022. (*Applausi*). Per questo si dovrebbe provare anche molta vergogna, ma non vedo segni di vergogna all'interno della maggioranza e ne sono sinceramente rammaricato.

Ci sono delle misure positive nel provvedimento? Sì, noi non siamo un'opposizione faziosa e vogliamo indicare anche gli aspetti positivi. Le prime misure positive sono quelle conseguenti all'autocritica che fate, cioè tutti i pezzi del milleproroghe che riscrivono parti della legge di bilancio, che erano scritte male, sono elementi positivi. Sono però il frutto dei vostri errori.

È un po' paradossale, ma lo sottolineiamo con soddisfazione, perché, se ci sono meno errori, noi siamo i primi a festeggiare.

Ci sono anche altre buone scelte che corrispondono all'accoglimento di richieste che ha fatto il Partito Democratico. Penso, ad esempio, a quello che è stato deciso sul *bonus* psicologo e a quello che è stato deciso, dopo le nostre denunce, per quanto riguarda il fondo per i disturbi alimentari; penso a quello che è avvenuto per i contributi e per il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato.

Concludo però con la denuncia che mi fa più male e che per me costituisce la ferita più grande. Faccio un appello - lo vedo in Aula, seduto ai banchi non del Governo, ma del suo Gruppo - al ministro Ciriani, del quale richiamo davvero l'attenzione perché devo dirgli una cosa importante, ovviamente per il tramite del presidente Centinaio. Sulla vicenda dei risarcimenti ai familiari delle vittime di crimini nazifascisti compiuti in danno di cittadini italiani si sta consumando, signor Ministro, una vergogna che non ha precedenti. Questa vergogna sta seguendo due strade, la prima delle quali è quella del Governo che non fa assolutamente niente per impedire che l'Avvocatura smetta di rendersi ridicola nei processi sostenendo cose assurde e non facendo un esercizio rigoroso di controllo dei requisiti dei ricorrenti, come lei ha dichiarato sulla stampa. Se l'Avvocatura facesse un controllo rigoroso dei requisiti dei ricorrenti, farebbe il suo dovere. Invece no, signor Ministro. La informo che l'Avvocatura sostiene nei processi che le figlie di un fucilato dai nazisti non hanno diritto al risarcimento perché avevano tre e cinque anni quando il loro padre è stato fucilato e, quindi, erano troppo piccole per soffrire. L'Avvocatura nei processi sostiene che il risarcimento non è dovuto perché non c'è l'atto di accettazione dell'eredità. L'Avvocatura nei processi sostiene che i crimini di guerra contro l'umanità consumati dai nazisti contro cittadini italiani sono soggetti a prescrizione, quando sappiamo che i crimini di guerra e contro l'umanità sono tutti imprescrittibili. (*Applausi*). L'Avvocatura sta ridicolizzando il Governo in nome del quale agisce nei processi e il Governo non sta muovendo un dito per far finire questo scandalo. Rinnovo a lei, di cui apprezzo la serietà e la competenza, l'appello che ho fatto alla presidente Meloni: fate finire questa vergogna; è nell'interesse di tutti gli italiani.

Nell'esame di questo milleproroghe, dato che molti cittadini che hanno diritto ai risarcimenti ancora non sono a conoscenza della norma inserita dal Governo Draghi (sono centinaia di persone), noi avevamo chiesto un ulteriore differimento di termini al 30 aprile 2024, per avviare le cause civili per chiedere i risarcimenti. Potevate usare verso le vittime del nazifascismo, verso la loro memoria e i loro

eredi la stessa attenzione che è stata usata per gli evasori fiscali: non erano proprio ugualmente meritevoli, ma una proroga la meritavano anche loro. La vostra decisione di respingere quella richiesta di riapertura dei termini è una cosa molto brutta, molto ingiusta. Ripresenterò l'emendamento al primo provvedimento in cui potrò farlo e mi auguro, signor Ministro - e mi scusi se ho fatto tante richieste, ma mi paiono giuste - che al prossimo provvedimento la risposta del Governo sia più decorosa di quella che c'è stata questa volta.

Per tutti questi motivi non voteremo la fiducia al Governo. (*Applausi*).

[SPINELLI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPINELLI](#) (*FdI*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi senatori, oggi approviamo il provvedimento milleproroghe, che in realtà è solo la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Si tratta di venti articoli, 119 commi, ampiamente discussi e approfonditi alla Camera dai nostri colleghi. È vero: qui in Senato il provvedimento è arrivato ieri. Infatti, la doverosa premessa fatta dal presidente della Commissione affari costituzionali (di cui faccio parte), Alberto Balboni, è stata condivisa da tutti i membri. E questo lo vorrei ricordare a tutti i componenti della Commissione. Vorrei altresì ricordare che è una prassi consolidata dai Governi precedenti e non certo imputabile a questo Governo.

Ciò non toglie, però, ad ogni singolo parlamentare la facoltà di approfondire ogni testo. Si tratta, quindi, di un provvedimento che ogni anno segue la legge di bilancio in ordine temporale e che proroga termini e misure urgenti - sottolineo urgenti - che spesso sono rimaste fuori dalla manovra finanziaria.

Faccio questa precisazione perché, nel pieno rispetto degli italiani, il senso di responsabilità di maggioranza e opposizione dovrebbe prevalere sulle motivazioni ideologiche, che molti colleghi di opposizione hanno espresso nelle dichiarazioni di voto. Elenco alcune misure importanti: taglio dell'Irpef agricola per due anni (2024-2025) con esenzione per i redditi agrari sino a 10.000 euro e, per i redditi fino a 15.000 euro, agevolazioni con applicazioni del 50 per cento dell'Irpef dovuta; posticipo di sei mesi, ovvero sino al 30 giugno, dell'obbligo di assicurare i trattori che non circolano in strada (si stimano due milioni di mezzi); estensione fino a settantadue anni di età per i medici in corsia che ne fanno richiesta entro il 31 dicembre 2025 e reintegro dei camici bianchi andati in pensione dal 1° gennaio 2023, qualora ne facciano richiesta; proroga dello scudo penale previsto durante la pandemia per il personale sanitario sino al 31 dicembre 2024; agevolazione per l'acquisto di case per i minori di anni trentasei con ISEE sino a 40.000 euro; proroga del contributo per i collegi universitari di merito dopo l'emergenza del caro-affitti; allungamento dei tempi per fruire dei benefici della zona franca urbana, in favore di imprese e di professionisti colpiti dal sisma del Centro Italia; una finestra per chi non ha pagato le rate della rottamazione *quater* con l'obiettivo del recupero di evasione, su cui il Governo non indietreggia; scudo erariale per sei mesi, sino al 31 dicembre 2024, per gli amministratori e funzionari pubblici per limitare le contestazioni per danno erariale; 10 milioni per il cosiddetto *bonus* psicologo; 10 milioni di euro stanziati dal Ministero della salute da destinare al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

La mia personale *forma mentis* di sindaco mi impone di entrare costantemente nel merito dei provvedimenti e con questa elencazione ho solo voluto evidenziare ed illustrare alcune significative misure, perché l'attuale Governo guidato da Giorgia Meloni è abituato ad ascoltare le richieste, ad analizzarle e, con coerenza, prudenza e fermezza, ad operare le scelte (*Applausi*).

Nel decreto-legge milleproroghe in esame, a differenza di quanto affermato dai colleghi di opposizione, c'è una visione pragmatica, c'è una prospettiva a partire dai temi. Sull'agricoltura, vorrei ricordare a chi specula sulla protesta dei trattori quanto accaduto in passato. Ricordate tutti le questioni relative alle quote latte, alla lingua blu, alla mucca pazza? Ebbene, i Governi precedenti indicavano un'unica soluzione dei problemi: chiusura e contributi per chi smetteva di coltivare la terra. (*Applausi*). Oggi, invece, il ministro Lollobrigida ha messo l'agricoltura al centro dell'economia e ricordo a tutti i colleghi, per suo tramite, signor Presidente, le numerose battaglie che sta portando avanti nell'interesse del settore: lotta al cibo sintetico, al Nutriscore e contro le etichette di *alert* sul vino, e ne potrei citare

tante altre.

Nel provvedimento in discussione sono state fatte scelte, frutto di un lavoro attento su temi necessari e urgenti, a cui si garantiscono coperture certe e questo non è scontato. Sono state date risposte importanti sulla sanità, rispetto ai buchi di bilancio ereditati da Conte e Speranza che, per paura delle responsabilità verso gli italiani, in questi giorni alla Camera hanno votato contro l'istituzione della Commissione d'inchiesta Covid. Attendiamo quindi fiduciosi tutti, insieme agli italiani, quella conferenza a reti unificate a cui ci aveva abituato Conte. Aspettiamo soprattutto lui insieme a chi ha votato contro l'istituzione di questa Commissione, per spiegare agli italiani quali sono le paure di scoprire la verità. Ma come: qui chiedete in tutte le sedi tante Commissioni a tema e invece alla Camera votate contro l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul Covid?

Signor Presidente, rispondo alla senatrice Pirro tramite lei. Chi dice le menzogne, Giorgia Meloni o Conte, che fugge dalle responsabilità? (*Applausi*).

È stato adottato un aiuto concreto per le giovani coppie e gli universitari, perché noi, il sostegno alle giovani generazioni, non lo facciamo mancare. Lo Stato c'è, nonostante il voto contrario ideologico delle opposizioni su questo e su tanti altri provvedimenti. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,31)

(Segue SPINELLI). Concludo il mio intervento sulla misura dei 10 milioni sul Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Abbiamo letto di tutto su questo tema: siamo stati tacciati di non avere a cuore questi problemi, e invece è proprio questo Governo che interviene e garantisce risposte concrete a 3 milioni di persone, pur in assenza di rendicontazione delle Regioni, e anche questo è un tema su cui bisognerebbe aprire una riflessione.

Siamo soddisfatti perché nel provvedimento in esame, al netto delle costanti narrazioni fantasiose di chi è abituato a governare senza vincere le elezioni e di chi ha fatto scelte nell'esclusivo interesse del mantenimento delle proprie poltrone (come quelle sul reddito di cittadinanza dato senza controllo, sul superbonus e sui banchi a rotelle inutili), noi rimaniamo con i piedi per terra (Commenti). Invito alcuni senatori, soprattutto del MoVimento 5 Stelle, a fare un giro nelle scuole; io da sindaco l'ho fatto e quei banchi a rotelle sono negli scantinati. (*Applausi. Commenti*).

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. Abbiamo a cuore gli interessi degli italiani e fatevene una ragione: continueremo con determinazione e fermezza a trovare soluzioni ai problemi quotidiani di famiglie, imprese e giovani, nel pieno rispetto del mandato ricevuto dagli italiani, unico nostro datore di lavoro, che ci hanno eletto il 25 settembre 2022. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1027, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome del senatore Marti*).

Invito i senatori Segretari a procedere all'appello, iniziando dal senatore Marti.

(*I senatori Segretari Maffoni e Versace fanno l'appello*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti del corso di istruzione per adulti dell'Istituto di istruzione superiore «Giovanni Giorgi» di Milano, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Collegli, devo condividere con voi due comunicazioni sui lavori del Senato.

Previa intesa unanime dei Presidenti dei Gruppi, i nostri lavori oggi proseguono con gli interventi in discussione generale sul cyberbullismo, ovviamente al termine della chiama. Domani l'esame proseguirà con le repliche e le votazioni, a parziale riforma del calendario votato precedentemente.

L'altra comunicazione è questa: la 3a Commissione affari esteri e difesa è autorizzata a riunirsi domani, giovedì 22 febbraio, alle ore 8,45, congiuntamente con la III Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, per un'audizione del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1027](#)
e della questione di fiducia (ore 18,06)**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1027, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	156
Senatori votanti	155
Maggioranza	78
Favorevoli	93
Contrari	61
Astenuti	1

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 215.

Discussione del disegno di legge:

(866) Deputato DORI ed altri. - Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e D'Orso; Pittalis ed altri; Maschio ed altri) (Relazione orale) **(ore 18,12)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 866, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e D'Orso; Pittalis ed altri; Maschio ed altri.

Il relatore, senatore Berrino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BERRINO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge n. 866, già approvato dalla Camera dei deputati, in relazione al quale le Commissioni riunite 2^a e 10^a in sede referente hanno apportato alcune modifiche, reca disposizioni volte a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Esso consta di sei articoli. L'articolo 1 apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017, che detta disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge in primo luogo interviene sull'articolo 1 della citata legge n. 71, per estendere il perimetro di applicazione della prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo alla prevenzione e contrasto del bullismo, così cercando di intercettare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni.

La disposizione pone espressamente l'accento, in quest'ottica, sulle azioni di carattere preventivo e su una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili degli illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgano attività educative anche non

formali e in capo ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombono gli obblighi di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso.

Il provvedimento introduce poi, sempre nella legge n. 71, il nuovo comma 1-*bis*, il quale reca la definizione di bullismo, per tale intendendosi l'aggressione o la molestia reiterata da parte di una singola o di un gruppo di persone in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonea a provocare sentimenti di ansia, timore, isolamento, emarginazione attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

In terzo luogo, l'articolo 1 novella l'articolo 3 della legge n. 71 in materia di piano di azione integrato e di tavolo tecnico. Anzitutto è previsto che questi si occupino anche di bullismo, oltre che di cyberbullismo. Cambia poi la struttura del tavolo, la cui istituzione viene affidata a un decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, anziché della Presidenza del Consiglio, da adottarsi di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche della famiglia. Inoltre, si prevede che il tavolo sia presieduto da un rappresentante del dipartimento delle politiche per la famiglia. Con riferimento al piano, vengono previste sinergie con i servizi socioeducativi presenti sul territorio, le scuole e gli enti locali e sportivi del terzo settore.

Nell'ambito delle azioni previste dal piano, l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali *media*, nonché degli organi di comunicazione, di stampa e di soggetti privati.

Sempre l'articolo 1 interviene inoltre sull'articolo 4, introducendo, fra le principali novità, la previsione secondo cui ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, in conformità alle linee di orientamento ministeriale, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte i rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti del settore. È inoltre aggiunto un nuovo articolo 4-*bis* dedicato al servizio di sostegno psicologico agli studenti. Le Commissioni riunite hanno soppresso il riferimento al servizio di coordinamento pedagogico previsto nel testo approvato alla Camera, quale ulteriore servizio aggiuntivo per il sostegno psicologico agli studenti.

Infine, il disegno di legge novella l'articolo 5, dedicato all'informativa alle famiglie, alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero. In particolare, in base al nuovo comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle funzioni, come specificato in seguito all'approvazione di una modifica da parte delle Commissioni riunite, venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale.

Il dirigente informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o gli altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi, ovvero se si tratti di condotte reiterate e comunque quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti, anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, oggetto di modifica da parte dell'articolo 2 del provvedimento in esame.

Si modifica inoltre la previsione vigente che i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti. La novella estende l'ambito della previsione al bullismo e specifica che l'integrazione dei suddetti documenti è operata sulla base delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico, di cui all'articolo 4 della già citata legge n. 71 del 2017.

Il comma 1 del successivo articolo 2 modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni. In particolare, tramite la riformulazione dell'articolo 25 del regio decreto citato, sono apportate alcune modifiche alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti dei minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile. A differenza degli interventi penali possibili solo a partire dal quattordicesimo anno e nel caso in cui il fatto costituisca reato, per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 25 non è prevista un'età minima e non sono tipizzate le condotte devianti che possono darvi luogo. Si tratta di un istituto introdotto con la legge 25 luglio 1956, n. 888, che ha modificato il regio decreto citato in precedenza. La legge n. 888, dopo aver sostituito la definizione di «minore traviato» con quello di «minore irregolare per condotta o per carattere» ha introdotto e messo al primo posto la misura dell'affidamento del minore al servizio sociale, quelle attività di sostegno e controllo della condotta del minore ordinata dal tribunale per i minorenni e attuata dal servizio sociale. Con tale misura il minore, lasciato nel suo contesto familiare, è però seguito e aiutato dal servizio stesso.

Accanto ad essa, la medesima legge ha conservato la misura del collocamento del minore presso un istituto di rieducazione o istituto medico psicopedagogico.

In primo luogo l'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore, aggiungendo alle irregolarità per condotta e per carattere del minore anche il riferimento a condotte aggressive anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose oppure lesive della dignità altrui.

Diverse modifiche attengono altresì al procedimento per l'adozione delle misure. Attualmente si inizia a seguito di segnalazione non obbligatoria del minore al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero minorile oppure da parte dei genitori, dell'ufficio dei siti sociali o dei servizi di educazione e istruzione, di protezione e assistenza dell'infanzia. Con la riforma il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale per i minorenni sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure è il tribunale per i minorenni. Quest'ultimo dovrà previamente sentire il minore stesso, i genitori o gli altri esercenti la responsabilità genitoriale. Nell'ordinamento vigente il tribunale effettua indagini sulla personalità del minore e può disporre con decreto motivato l'applicazione della misura che ritiene più consona al caso.

La novità più rilevante della riforma consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione da parte del pubblico ministero di un percorso di mediazione oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità educative e riparative. Quest'ultimo può essere disposto dal tribunale con decreto e deve svolgersi sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili.

Nel suddetto decreto devono essere esplicitati gli obblighi, gli obiettivi e la durata dell'intervento che può prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale nonché la partecipazione a laboratori teatrali o di scrittura creativa, a corsi di musica, attività sportive e artistiche, a tutte quelle attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri ed alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violenta.

La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa ai servizi sociali territoriali. Essi coinvolgono al fine della suddetta determinazione, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori o gli altri esercenti la responsabilità genitoriale. Il progetto di intervento educativo può prevedere la partecipazione al nucleo familiare del minore tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

A conclusione del progetto il tribunale per i minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, adotta un ulteriore decreto motivato, optando tra quattro diverse soluzioni. In base a una norma inserita dalle Commissioni in via referente, il tribunale, nei casi e con le modalità definite dell'articolo 473-*bis*.8 del codice di procedura civile, provvede alla nomina di un curatore speciale.

La riforma inoltre conferma le disposizioni vigenti circa il procedimento in camera di consiglio.

Le ulteriori disposizioni dell'articolo 2 modificano altre norme della legge minorile, coordinandone il contenuto con il nuovo testo dell'articolo 25.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 4 prevede l'istituzione della Giornata del rispetto, fissata per il 20 gennaio, quale momento di approfondimento e sensibilizzazione delle tematiche del rispetto degli altri e del contrasto a ogni forma di discriminazione.

L'articolo 5 prevede che con regolamento siano apportate le opportune modifiche al DPR 249 del 1998, prevedendo nell'ambito dei diritti e dei doveri dello studente l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool, sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, integrando la disciplina relativa al patto educativo con la previsione dell'espressa indicazione di tutte le attività di formazione curricolare e extracurricolare che la scuola e i docenti della classe intendono organizzare.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bazoli. Ne ha facoltà.

[BAZOLI \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, la proposta di legge al nostro esame arriva dalla Camera dove è stata approvata all'unanimità, a testimonianza di una condivisione generale delle sue finalità, che sono quelle di migliorare ed estendere l'applicazione della legge n. 71 del 2017.

Tale legge venne introdotta per combattere il fenomeno del cyberbullismo, per iniziativa dell'allora nostra collega Elena Ferrara. Quella legge, che ha dato buona prova di sé, viene integrata con questa iniziativa legislativa per estenderne l'applicabilità e l'efficacia anche ai fenomeni di bullismo che, accanto ai fenomeni di cyberbullismo, sono altrettanto diffusi purtroppo, soprattutto in questa epoca in cui il disagio minorile si esprime anche molto spesso attraverso queste modalità, cioè attraverso forme di prevaricazione nei confronti di altri minori, spesso fatte in gruppo, spesso anche fatte attraverso atti di violenza e che necessitano e meritano una risposta da parte dell'ordinamento.

A differenza di quanto è stato fatto con il decreto-legge Caivano, che purtroppo, come avevamo ipotizzato durante quella discussione, sta provocando conseguenze molto pesanti sui nostri penitenziari minorili e sulla applicazione di misure anche detentive nei confronti dei ragazzi con tutto quello che questo comporta, in questo caso si punta molto e giustamente sulla prevenzione. Si introducono misure che sono volte a favorire l'educazione, ma anche la prevenzione dei fenomeni di bullismo. Quindi si fa un'estensione dell'applicabilità della legge n. 71 del 2017 anche ai fenomeni di bullismo e si introducono misure, che sono assolutamente condivisibili, di prevenzione di tali fenomeni, anche attraverso l'intervento del tribunale dei minorenni.

È previsto in particolare un nuovo procedimento del tribunale dei minorenni che è volto ad intervenire prima dell'applicazione delle misure coercitive che già oggi sono previste e che sono l'affidamento ai servizi sociali o la collocazione in comunità per i minori che abbiano problemi di questa natura. Prima di arrivare a queste decisioni che già oggi sono possibili per il tribunale dei minorenni, si prevede un procedimento di affidamento dei minori ai servizi sociali per seguire un percorso rieducativo che passa anche attraverso attività che possono servire allo sviluppo emotivo e di maturità dei minori; attività che sono individuate in percorsi che prevedono, ad esempio, laboratori di scrittura privata, partecipazione a laboratori teatrali, corsi di musica, svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri. Si interviene quindi con l'individuazione di percorsi che possono aiutare i minori a sviluppare una maturità anche emotiva nelle relazioni con gli altri minori.

Questa è la strada giusta da intraprendere se vogliamo combattere in modo serio questo fenomeno che è espressione di un disagio purtroppo diffuso oggi nel nostro Paese, senza affidarci unicamente, come purtroppo - ripeto - è stato fatto nell'intervento con il decreto Caivano, alla repressione, che sappiamo essere l'estrema *ratio* nel caso dei minori, ma rischia poi di diventare un *boomerang* nel caso in cui si affidi l'intervento repressivo a misure di detenzione dei minori, perché sappiamo che purtroppo la detenzione molto spesso produce fenomeni criminogeni e non aiuta il recupero del minore.

Quindi, noi siamo d'accordo e per questo abbiamo anche votato a favore alla Camera.

Fatta questa lunga e doverosa premessa sulla nostra condivisione degli obiettivi e della finalità del provvedimento, devo anche aggiungere che non abbiamo invece compreso la ragione per la quale si sia fatta una scelta, nonostante ci fosse un sostanziale accordo sul testo licenziato alla Camera, condiviso all'unanimità, e su cui quindi c'era una larga condivisione. Non abbiamo cioè compreso perché nel passaggio al Senato si sia deciso - tra l'altro con una decisione presa all'ultimo minuto - di intervenire con modifiche che francamente hanno peggiorato il testo e di cui, onestamente, non abbiamo capito molto neanche la *ratio* e gli obiettivi.

Queste modifiche hanno cambiato un paio di aspetti del disegno di legge e in particolare la previsione, introdotta nella legge n. 71 del 2017 dal testo della Camera, che prevedeva la possibilità per gli istituti scolastici di istituire un servizio di sostegno psicologico agli studenti - cosa che è rimasta per fortuna - ma anche, parallelamente, un servizio di coordinamento pedagogico, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo. Con un intervento del relatore, che ha depositato un emendamento nel corso dell'esame in Commissione, questa parte che prevede la possibilità per le scuole di dotarsi di un servizio di coordinamento pedagogico è stata inopinatamente e francamente inspiegabilmente eliminata. Noi abbiamo presentato per l'Assemblea un emendamento volto a ripristinare tale previsione, perché ci sembra che il servizio di coordinamento pedagogico, per le finalità che sono state individuate, sia opportuno, se non doveroso.

L'altra parte che è stata modificata è la conclusione di quel progetto di intervento educativo sotto l'egida del tribunale dei minorenni, che è stato introdotto come misura preventiva prima di applicare eventuali misure coercitive e, quindi, secondo quello spirito del tutto condivisibile di provare a introdurre nuove misure di prevenzione. All'esito di quel percorso è stata eliminata la necessità che il tribunale dei minorenni, prima di decidere se e come concludere quel percorso educativo, debba sentire il minorenne, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale. È stata cioè eliminata la necessità del tribunale di sentire, all'esito del percorso, il minore cui il percorso si riferiva e i suoi genitori. Anche questa decisione è abbastanza incomprensibile. Pertanto, noi abbiamo presentato un emendamento volto a ripristinare il testo approvato dalla Camera, perché riteniamo sia doveroso farlo.

Concludo il mio intervento ribadendo comunque la nostra condivisione di fondo dei principi del testo in esame, anche se sicuramente non abbiamo capito né condiviso l'obiettivo, né la *ratio* delle decisioni prese. Formulo altresì un auspicio sul fondo triennale, previsto dal disegno di legge, per accompagnare tutti i programmi di sviluppo della promozione di campagne di sensibilizzazione sul bullismo e sul cyberbullismo. L'auspicio è che quell'impegno finanziario, che nel testo è previsto come triennale, possa diventare permanente, perché penso che sarebbe doveroso per dare davvero al presente disegno di legge la possibilità di esplicare i suoi effetti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

[NAVE \(M5S\)](#). Signora Presidente, colleghi, ritengo sia importante e doveroso, per poter parlare del provvedimento in atto, conoscere il contesto e anche la definizione del problema, affinché ci possano essere chiari quelli che sono gli elementi su cui andremo poi con le votazioni ad intervenire.

Per definizione possiamo dire che il bullismo è un comportamento aggressivo e ripetitivo verso chi è incapace di difendersi; da una parte c'è il bullo, che esercita la violenza; dall'altra c'è la vittima, che la subisce in modo inerte. Si parla di bullismo quando l'aggressione è deliberata, sistematica e persecutoria; i comportamenti aggressivi possono essere offese, parolacce, insulti, prese in giro per l'aspetto fisico o per il modo di parlare, diffamazione, esclusione, aggressioni fisiche. Presidente, gli ultimi studi hanno dimostrato che il 50 per cento degli studenti tra gli undici e diciassette anni hanno subito atti di bullismo.

C'è poi l'evoluzione del bullismo, che avviene con l'evoluzione della tecnologia; allora nel cyberspazio iniziamo a parlare di cyberbullismo. Anche qui si perpetra su Internet, con l'utilizzo di strumenti tecnologici; è un atto aggressivo anche qui intenzionale e ripetuto da un individuo o da un gruppo verso chi non può difendersi. In questo caso però la platea è più ampia - ovviamente siamo sul *web* - e

il bullo può rimanere anonimo. Ha un pubblico molto più grande e va a caccia di informazioni personali della vittima.

I segnali per riconoscere le vittime del cyberbullismo sono l'uso eccessivo di Internet, la negazione dello stesso, disturbi alimentari e disturbi psicosomatici, perdita dell'interesse in attività con altri studenti, chiamate da scuola per essere riportati a casa, bassa autostima. Chi ha un buon concetto di sé o buona autostima riesce ad ottenere un buon risultato scolastico e un buon livello relazionale. Le vittime di bullismo invece hanno un basso concetto di sé e si sentono inadeguate. I bulli invece fanno i prepotenti, allo scopo di ottenere potere, ammirazione, attenzione e di migliorare la propria immagine. Hanno una grande autostima, sono ottimisti e sanno gestire conflitti e situazioni negative. Hanno tuttavia elementi narcisistici e manie di grandezza. La popolarità aumenta l'autostima e l'uso di condotte aggressive, perché il bullo non ha paura di essere rimproverato. La percezione di sé, però, può nascondere una bassa autostima per quanto riguarda l'ambito scolastico, quello familiare e quello delle emozioni.

Il cyberbullismo invece può essere presente, oltre che in contesti scolastici, anche in luoghi di lavoro. Allora lì, in età adulta, si parla di *mobbing*. Il bullismo ha effetti sia psicologici che fisici sulla salute dell'adulto, tra i più importanti depressione, ansia e ideazione suicidaria. Lo *stress* cronico, inoltre, può avere effetti devastanti sulla salute fisica: depressione, diabete, malattie cardiache e malattie psichiatriche. Le conseguenze delle aggressioni ricevute dai bambini si portano avanti fino e oltre i quarant'anni. Gli adulti vittime di bullismo durante gli anni scolastici soffrono di *stress* psicologico; non riescono a raggiungere livelli di istruzione alti; hanno difficoltà nelle relazioni interpersonali; non riescono a trovare lavoro; non riescono a guadagnare denaro; hanno una minore qualità della vita.

Bullismo e cyberbullismo sono quindi fenomeni sociali interconnessi e massimamente allarmanti, che hanno raggiunto un altissimo livello di diffusione per impatto e gravità delle condotte, tanto da rappresentare una fattispecie di negazione totale dei valori umani nella società attuale e tali da delineare una situazione di emergenza e rischiosità tra le nuove generazioni, ma anche e soprattutto nei confronti di persone fragili. Basta un semplice messaggio WhatsApp o una *chat* per essere vittime di frodi o di *revenge porn*, di incitazione all'autolesionismo, all'anoressia o alla bulimia, di molestie, di denigrazione e di molto altro.

Pensiamo quindi, Presidente, che sia incomprensibilmente il fenomeno del bullismo ancora oggi sottovalutato, pur costituendo un'espressione di malessere sociale sia per coloro che provocano il danno e il pregiudizio, sia per coloro che lo subiscono. Dopo anni di cronache e tragedie è inaccettabile un voto normativo in materia. Non si può accettare la non esistenza, nel nostro ordinamento giuridico, di una legge generale che possa regolare e sanzionare in maniera organica la fattispecie di bullismo. La legge n. 71 del 2017, che tutela minori e che abbiamo già sentito dal collega, previene e contrasta il cyberbullismo e rappresenta sicuramente una politica mirata, ma non basta.

Presidente, ecco lo scenario in cui si va a calare questo provvedimento, che è stato già approvato alla Camera; un provvedimento, alla Camera, definito di buon senso, plasmato dal contributo di tutti, opposizione e maggioranza, che ridava valore e dignità all'attività parlamentare. E lì il MoVimento 5 Stelle ha dato il suo forte contributo, con l'egregio lavoro emendativo svolto dalla collega Valentina D'Orso.

Il disegno di legge delega prevede l'estensione al bullismo delle norme già contenute nella legge sopraccitata, la n. 71 del 2017: l'obbligo di inserimento in percorsi rieducativi per chi compie atti di bullismo; prevede attività di volontariato, attività sportive o artistiche. Questo provvedimento riserva un ampio spazio all'informazione e alla prevenzione. È prevista l'introduzione di un codice interno ad ogni scuola, volto a monitorare e contrastare il fenomeno.

Parallelamente, era previsto, nelle scuole di ogni ordine e grado, il servizio di coordinamento pedagogico, valorizzando le figure dei pedagogisti e degli educatori socio pedagogici; specialisti la cui presenza è ormai imprescindibile per il sostegno che offrono agli studenti, ai docenti e alle famiglie nel percorso di crescita personale e sociale, agendo sulle relazioni interpersonali e di gruppo.

Qui, però, signor Presidente, mi tocca inserire la nota dolente. Se avessimo continuato sul

provvedimento che arrivava dalla Camera, saremmo stati tutti felici e contenti. Infatti, è proprio sul provvedimento della collega Valentina D'Orso che si viene ad innestare l'elemento dolente. Su questo provvedimento, il Governo e la maggioranza sono riusciti a dare buona prova di sé. Era un'impresa molto ardua: difficile sbagliare, ma ci siete riusciti.

Sulla giustizia non perdetevi un colpo e riuscite a perseverare nell'errore. Io penso che neanche ora siate riusciti a capire a cosa mi riferisco. In realtà, io parlo proprio di quel servizio di coordinamento pedagogico fortemente voluto. Era importante, era stato votato all'unanimità da maggioranza e opposizione; votato da Forza Italia col parere favorevole del Governo; lo stesso Governo che arriva qui al Senato e cosa fa? Lo sopprime. Ma ci rendiamo conto, signor Presidente? Noi sì; voi, invece, non tanto. Riuscite a sbagliare anche quando i margini di errore sono nulli. Almeno in questo - mi dispiace dirlo, signor Presidente - la maggioranza è tutta unita e coerente. Solo nell'errore riesce ad essere coerente.

In questo corto circuito governativo, però, parafrasando un passaggio del Vangelo, casualmente di Matteo, è corretto dire che non sa la destra quello che fa la destra. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, questo pomeriggio ho avuto la grande emozione, il grande privilegio di accogliere, presso questa sede istituzionale, insieme alla Presidente della Commissione per la promozione e la tutela dei diritti umani, senatrice Pucciarelli, dei bambini; bambini che provenivano dall'Ucraina, precisamente dalla città di Kharkiv. Quando ho saputo che si trattava di orfani, ho pensato alla storia di tanti uomini e tante donne che, anche in questo Paese, nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, hanno purtroppo perso quei riferimenti valoriali indispensabili per diventare uomini e donne adulti.

Erano seduti a un tavolo quei bambini, nell'ufficio della senatrice Pucciarelli, e giocavano con delle caramelle. Devo ammettere che in quel momento non ho potuto non pensare a mia figlia; non ho potuto non pensare a quale futuro attenderà questi giovani, che non parlano ovviamente l'italiano: abbiamo dovuto rappresentare il nostro piacere di essere con loro attraverso un interprete.

Mi scuso di questa introduzione alla discussione generale che il Gruppo Lega ha l'onore di poter svolgere riguardo a un provvedimento così tanto importante. Forse, mi torna in mente una frase del grande scienziato Einstein, quando disse che nella nostra comunità moderna siamo di fronte alla sovrabbondanza e alla perfezione dei mezzi nell'incertezza dei fini.

Io non ho dubbi che questi bambini che sopravvivranno alla guerra avranno molte più opportunità di diventare bambini seri, integerrimi, dignitosi, rispettosi dell'altrui persona, molto più di quanto non siamo in grado di farlo noi con i nostri figli, in una società che non è in guerra, in una società che ha tutto, in una società che ha la connessione in qualunque angolo delle nostre città.

In qualunque situazione noi siamo, abbiamo dei bambini che sono protetti, tutelati, anche quelli di alcune zone magari meno fortunate del nostro Paese, con un contesto sociale purtroppo più difficile. Noi parliamo da privilegiati, perché siamo in quest'Aula e abbiamo probabilmente delle famiglie che non hanno sofferto, o hanno sofferto limitatamente il vero disagio, certamente non quello di una guerra, come quei bambini dell'Ucraina.

Ebbene, il nostro compito è molto più difficoltoso di quei genitori che non potranno più assistere quei ragazzi, perché noi ci siamo, abbiamo tutti i mezzi a disposizione di cui possiamo fare utilizzo, abbiamo delle bellissime norme, abbiamo bravissimi assistenti sociali, abbiamo degli insegnanti che, pur pagati poco, impiegano veramente una grande passione nel loro ruolo e non riusciamo a risolvere un problema sociale come quello del bullismo e del rispetto che i nostri ragazzi dovrebbero imparare ad avere nei confronti degli altri. Mi chiedo se forse un'esperienza traumatica, come quella di andare a visitare dei luoghi che sono stati distrutti da una guerra, potrebbe magari riportarli alla serietà e al rispetto dell'altruismo.

Forse in questo provvedimento non ci saranno tutte le risposte che noi ci auguriamo siano sufficienti per dare una formazione e una correzione di certe condotte dei nostri ragazzi. Ci impegniamo e faremo il possibile. Abbiamo assunto la responsabilità di far fronte a un vuoto valoriale, che indubbiamente c'è. Pensiamo ai tantissimi ragazzi che sono cresciuti, ad esempio dopo la Seconda guerra mondiale;

magari qualcuno sarà diventato un po' meno onesto di tanti altri, ma abbiamo visto crescere delle generazioni che si sono rimboccate le maniche, hanno avuto la fortuna di essere aiutate dai Paesi occidentali a riprendersi, così come noi stiamo facendo con l'Ucraina che è ancora in guerra. Mi piacerebbe un domani che quei bambini che ho visto si incontrassero magari con mia figlia o con altri figli di parlamentari e di cittadini italiani e condividessero assieme delle esperienze che purtroppo i nostri ragazzi (dico purtroppo, ma fortunatamente) non hanno fatto, perché spesso è l'assenza di ricchezza e di disponibilità che forma in maniera molto più rapida che non l'opulenza.

Dobbiamo far sì che nei percorsi che abbiamo preteso all'interno di questo disegno di legge ci siano delle esperienze atte a far capire ai nostri ragazzi che sbagliano quanto possa essere importante l'assenza di un genitore, la mancanza di un portafoglio che si apre e dà i 50 euro per fare la ricarica del telefonino, di quanto sia importante per una sera non tornare a casa e condividere un'esperienza con una persona estranea. Una volta si chiamava leva militare, si stava qualche giorno fuori casa, anche soltanto magari per la visita, ma si viveva un'esperienza di estraneità al contesto familiare, si cresceva un po' di più tutto insieme, velocemente. Ebbene, con i percorsi che noi abbiamo introdotto all'interno di queste residuali soluzioni, che speriamo di non dover applicare, c'è un po' l'esigenza di ricostruire nella società occidentale degli elementi valoriali, facendo delle esperienze, impiegando il proprio tempo nel lavoro socialmente utile, così come nella messa alla prova penale. Ebbene, in questi contesti noi dobbiamo riempire un vuoto che purtroppo non siamo riusciti, come educatori e come adulti, a inculcare nella mente dei più giovani di noi, per insegnare loro come ci si deve comportare con gli altri e come si devono utilizzare le fortune che quei bambini ucraini probabilmente conosceranno molto più avanti che tanti dei nostri. Quei bambini a sei-sette anni probabilmente non potranno passare delle serate davanti alla televisione e non potranno utilizzare Internet per offendere gli amici, dileggiarli o mandare in giro dei video sessualmente espliciti. Questo purtroppo non avranno la fortuna-sfortuna di poterlo fare.

Infatti tante cose che purtroppo sono oggetto di condotte non troppo repressibili sono anche il frutto di questo di più che i nostri giovani non sanno utilizzare. Dobbiamo insegnargli come utilizzare questa ricchezza, quella che Einstein chiamava la perfezione dei mezzi nell'incertezza dei fini perché saper utilizzare correttamente un apparecchio informatico potrebbe significare magari trovare anche un buon lavoro, avere una buona formazione e non distruggere la propria immagine che quando poi servirà per andare a cercare lavoro, potrebbe essere compromessa dai precedenti che risultano indelebili all'interno della Rete.

È un provvedimento sul quale, Presidente, il mio Gruppo non avrà dubbi a esprimere il proprio favore nel voto finale. Il provvedimento non sarà magari del tutto soddisfacente come le opposizioni hanno sottolineato, ma non siamo perfetti, non possiamo ricreare un'intelligenza finta e artificiale che sostituisca la parte umana di coloro che avevano il compito di crescere questi ragazzi in maniera rispettosa e assolutamente integerrima. Questo non lo possiamo fare almeno finché l'intelligenza artificiale non acquisirà la fisionomia di un *cyborg* che potrà sostituire anche l'uomo. Lì ci sarà forse un'ulteriore perfezione dei mezzi, speriamo non più nell'incertezza dei fini.

Quando diamo ulteriori facoltà al pubblico ministero di utilizzare misure rieducative, noi speriamo di poterlo fare, sempre residualmente, per ragazzi che possano tornare a far parte di questa comunità, condividendo con noi delle esperienze, condividendole anche con i meno fortunati perché probabilmente un domani, anche coloro che saranno di nuovo "ricostruiti", dopo un percorso magari di illegalità, dovranno produrre e sostenere qualcuno. Se non saranno le loro famiglie, spero tanto che siano almeno alcuni di questi bambini che ho incontrato questo pomeriggio. Mi farebbe molto piacere. In conclusione, signor Presidente, con il provvedimento al nostro esame andiamo ad aggiungere un tassello importante in quella disgregazione sociale che, ahimè, nelle civiltà occidentali è ormai troppo evidente. Speriamo di poter fare il possibile per arrestarne la dissoluzione. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto e salutiamo gli studenti del Liceo classico «Nicola Spedalieri» di Catania, che assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 866 (ore 18,52)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bucalo. Ne ha facoltà.

BUCALO (*Fdl*). Signor Presidente, Governo, il provvedimento all'ordine del giorno ha come obiettivo quello di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Si tratta purtroppo di fenomeni che non tendono ad arrestarsi. Abbiamo numeri drammatici soprattutto nei confronti dei minori. Dietro questi numeri ci sono i nostri figli, con la loro solitudine, con il loro senso di impotenza, di paura, un dolore profondo che segna in maniera drammatica la loro vita e purtroppo, in alcuni casi, li porta a scelte drammatiche.

Questo disegno di legge apporta delle modifiche alla legge n. 71 del 2017, introducendo una nuova definizione di bullismo, in aggiunta proprio a quella del cyberbullismo, oltre a porre l'accento finalmente a tutela dei minori sia nella posizione di vittime sia nella posizione di responsabili di questi atteggiamenti. Non dobbiamo mai dimenticare infatti che questi ragazzi sono anche loro vittime. Questi ragazzi vivono un forte disagio; alle spalle spesso non c'è una famiglia, ci sono delle famiglie poco attente o, ancora peggio, quando ragazzini e bambini vivono in contesti familiari violenti, dove ogni giorno la violenza è il loro pane quotidiano. Diventa allora normale per questi bambini e ragazzini esternare questi atteggiamenti fuori dal contesto familiare.

Ecco perché nel testo si vanno a privilegiare azioni di carattere formativo ed educativo, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche, ma non solo, visto che gli ultimi fatti di cronaca hanno dimostrato come la scuola non sia l'unico luogo nel quale si verificano atti o situazioni di bullismo. È per questo che vengono implementate le sinergie con i servizi socio-educativi presenti sul territorio: le scuole, gli enti locali, i centri sportivi e quelli del terzo settore.

Vorrei subito porre l'attenzione, visti gli interventi precedenti, sull'articolo 4-*bis* che questo provvedimento introduce nella legge n. 71 del 2017 e che prevede due servizi. Uno è che le Regioni possono fornire alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che lo richiedono, anche tramite delle convenzioni con l'ufficio scolastico regionale, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, che ha l'obiettivo fondamentale di favorire sempre lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti con la partecipazione della famiglia. Questo servizio serve anche per individuare se ci sono dei fattori di rischio, delle situazioni sfavorevoli. Questo servizio è stato fondamentale soprattutto nel periodo della pandemia, per cui ha un valore aggiuntivo per gli studenti.

Originariamente - è vero - era previsto anche un altro servizio, che era quello di coordinamento pedagogico negli istituti scolastici. Gli appunti fatti dalle opposizioni mi fanno pensare che sono dovuti solo ad una scarsa conoscenza della struttura scolastica. Nella scuola esiste già un servizio di coordinamento pedagogico ed è già strutturalmente previsto nel sistema scolastico. È un sistema integrato 0-6, rivolto ai bambini dalla nascita a sei anni, mentre in tutte le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione è in capo al dirigente scolastico, che si avvale della collaborazione dei docenti referenti e dei docenti coordinatori del consiglio di classe. Quindi, era logico che questo servizio fondamentale debba essere svolto nella scuola con i docenti della scuola. (*Applausi*).

Insisto, anche nel profilo professionale dei docenti ci sono la serietà e la qualità del servizio pedagogico. La scuola ha già questo servizio, visto che, per conseguire l'abilitazione, si deve dimostrare la conoscenza di specifiche competenze nel settore antropo-psicopedagogico e metodologico. Quindi, non ci vedo assolutamente niente di strano nel fatto che l'emendamento sia passato e che questo servizio sia tornato - come è giusto - e gestito all'interno delle istituzioni scolastiche.

Si introducono ancora altre novità, come quella che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento ministeriale, adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Si istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte i rappresentanti degli studenti, gli insegnanti, le famiglie, gli esperti di settore.

Questo disegno di legge pone finalmente l'attenzione sul carattere formativo ed educativo e mette al centro anche e soprattutto la famiglia.

Tra gli altri interventi, il tavolo tecnico previsto dalla legge n. 71 del 2017 viene demandato ad un

decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Si prevede, inoltre, un ampliamento dei fondi destinati alle campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, ma soprattutto si punta alla diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale. Anche su questo, in ogni articolo c'è il richiamo a quanto sia fondamentale la presenza della famiglia, la sua collaborazione per combattere questi fenomeni.

Penso che in origine l'importantissima legge n. 71 del 2017 aveva lasciato un vuoto, perché erano previsti interventi solo nei confronti del cyberbullismo. Allora, col presente disegno di legge si interviene per colmare il vuoto e, pertanto, si introduce anche una definizione dettagliata di bullismo.

Concludo, signora Presidente, dicendo che il disegno di legge in esame pone al centro dell'attenzione l'aspetto educativo e preventivo per combattere finalmente i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge che ci accingiamo a discutere e che domani voteremo per certi versi segna finalmente un cambio di impostazione, di lavoro; un cambio anche nell'affrontare la tematica e sicuramente ciò è apprezzabile e lo apprezzo.

Finalmente, diversamente dal passato - faccio riferimento specificamente al decreto-legge cosiddetto Caivano - cambia l'approccio, e forse perché il provvedimento è di iniziativa non governativa, ma parlamentare. Pertanto, per quanto mi riguarda, col presente disegno di legge i parlamentari fanno quello che sono chiamati a fare e dimostrano di saperlo fare bene, e cioè studiano la tematica, la affrontano e danno a chi se ne deve occupare gli strumenti per gestire il problema del bullismo e del cyberbullismo. Pertanto, io rimarco innanzitutto questa differenza, questo cambio di passo, che è importante per l'approccio e la ratio che sottendono a questo testo: non più una finalità punitiva, persecutoria, che abbassa la soglia di imputabilità per i minorenni, che crea una generazione di pregiudicati che sta affollando le carceri minorili creando un problema serio, i cui frutti si vedranno più avanti, ma l'emergenza è già emersa.

Per fortuna, invece, nel testo in discussione non è stato seguito questo approccio, non sono stati creati nuovi reati, non sono stati previsti nuovi illeciti e si è opportunamente creduto di dare, a chi su questo campo si deve confrontare e deve agire, gli strumenti per studiare il fenomeno e affrontarlo sul campo. Mi riferisco, innanzitutto, alle istituzioni scolastiche, alle famiglie per ovvi motivi, al terzo settore, alle associazioni, a tutto quel settore che ovviamente ha a che fare con i giovani, e poi ovviamente alle autorità giudiziarie, al tribunale dei minorenni. Vi è, però, una gradualità, un percorso che ci piace e ci convince.

Finalmente non è un'impostazione che vuole criminalizzare, che vuole soltanto dire che ci sono da un lato i buoni e dall'altro i cattivi, da un lato i bulli e dall'altro le vittime. No: questo è un disegno di legge in cui evidentemente, nel momento in cui si è studiato e si è deciso di farlo, si è compreso che tanto i bulli quanto le vittime del bullismo sono vittime, tutti, sia i ragazzi che compiono atti di bullismo e di cyberbullismo, sia i ragazzi che sono vittime di atti e di condotte di bullismo e di cyberbullismo. Sono tutti vittime purtroppo di una società, di un sistema che li spinge verso azioni ovviamente inaccettabili, verso condotte che devono essere assolutamente stigmatizzate e ovviamente perseguite e corrette.

Ma nel correggere non ci deve essere la criminalizzazione: si deve capire che anche i bulli sono effettivamente vittime di un sistema che li spinge ai margini, che li fa aderire a un modello sociale sbagliato, che fa credere loro che prendere in giro, escludere, minacciare, dare il tormento, diffondere video sui *social* o innescare una campagna di odio verso qualcuno di loro siano condotte che si accettano, condotte che vengono indotte da modelli purtroppo diffusi. E ne siamo responsabili noi adulti, perché evidentemente, nel momento in cui tali modelli hanno preso piede, non siamo stati abbastanza bravi da porvi un argine.

Questa legge pone un argine. Lo pone con degli strumenti di buon senso, ma soprattutto con degli strumenti che impongono a tutti gli attori della vicenda (alle istituzioni scolastiche, alle famiglie, agli enti del terzo settore e al tribunale dei minorenni) di ragionare, di fare rete, allo scopo di portare i

soggetti che si sono resi responsabili di condotte di bullismo e di cyberbullismo ad affrancarsi da una tale mentalità, a uscire fuori da un tale dimensione, ad essere veramente recuperati tramite un progetto rieducativo. È bella l'espressione "un progetto" perché dà l'idea finalmente di avere una visione, di comprendere dov'è il problema e di affrontarlo con un progetto che può durare un anno, ma anche di più.

Il procuratore dei minorenni, quando avvierà questo progetto, dopo un anno farà un monitoraggio. E, se il progetto non avrà dato gli esiti sperati, può decidere di prorogarlo, può decidere di rimodularlo, può decidere di affidare temporaneamente il minore ai servizi sociali (come abbiamo inserito al Senato) o può decidere di affidarlo temporaneamente a una casa famiglia. In questa temporaneità e nell'aver inserito l'avverbio "temporaneamente" c'è un apprezzabile punto di vista, un apprezzabile sforzo, perché vuol dire che non ho finito di occuparmene, che non finisce qui, che non ti parcheggeremo in una comunità e poi addio, come finisce finisce. No, è un percorso, è un progetto. L'obiettivo è recuperare; l'obiettivo è fare riguadagnare a questi soggetti la sensibilità (così dice il disegno di legge) verso le altre persone, cioè fargli riconquistare la capacità di avere empatia, di comprendere cos'è la sofferenza e perché non si deve recare sofferenza gratuitamente agli altri e di avviare finalmente un reinserimento nella società.

Per questo l'unica cosa sulla quale posso esprimere un rammarico è il fatto che in sede di Commissione avevamo proposto degli emendamenti per inserire un progetto di reinserimento sociale anche nelle carceri minorili, che non è stato accolto. Me ne dispiaccio e me ne rammarico, ma ritengo che in terza lettura daremo nuovamente fuoco alle polveri - per usare un'espressione figurata - e il nostro impegno sarà sicuramente importante. Così come un altro rammarico lo esprimo per il fatto che non è stato accolto l'emendamento con il quale avevamo chiesto di potenziare i servizi di digitalizzazione per l'individuazione esatta dei minorenni che utilizzano i mezzi *social*. Se è vero che, per superare una certa cultura di vessazione, di tormento e di violenza, ci vogliono gli strumenti educativi, è altrettanto vero che, per evitare che questa cultura continui a radicarsi o a diffondersi, ci vogliono anche gli strumenti preventivi. E fra gli strumenti preventivi sicuramente un controllo più efficace, che garantisca l'esatta individuazione dei soggetti che utilizzano i *social*, sarebbe efficace.

Sarebbe efficace, sarebbe auspicabile e lo riproporremo in terza lettura. Davvero, investiamo su questi strumenti informatici, investiamo sul *digital device*, ma dobbiamo investirvi dando ai ragazzi gli strumenti della consapevolezza.

In conclusione, signor Presidente, senza volere turbare la pazienza dei miei colleghi, anche perché la giornata è stata intensa e lunga, esprimo su questo disegno di legge un apprezzamento generale. Questo perché mi piace molto l'idea del dirigente scolastico chiamato a istituire un tavolo del quale fanno parte le famiglie, gli studenti, le persone esperte nel settore. Penso al garante per l'infanzia, figura che deve essere presente in ogni Comune dove si abbia veramente a cuore la tematica dell'infanzia e del disagio giovanile.

A partire da questo tavolo, mi piace pensare che, da questo momento in poi, non ci saranno più quei casi orribili di cui siamo venuti tutti a conoscenza nelle cronache cittadine, i quali si denotano tutti per un comune denominatore. Sembra sempre che questo bullo, questo cyberbullo, questo insieme di bulli, escano fuori all'improvviso. Una mattina ci si sveglia e: orrore! Il ragazzo era stato minacciato. Il ragazzo era stato vessato. Quella ragazza era stato oggetto di una campagna di odio *social*. Avevano fatto un video e lo avevano diffuso agli amici, a tutti i suoi compagni di scuola, a tutta la sua comunità e nessuno si era mai accorto di nulla. Questo è quello che noi non possiamo accettare. Perché non è vero che gli altri non si accorgono di quello che succede, ma è molto più comodo e semplice, talvolta anche facile, chiudere gli occhi e pensare che il problema è di chi ce l'ha. Questo noi non lo dobbiamo consentire e non lo dobbiamo permettere.

Questo disegno di legge, nel momento in cui dice che ogni dirigente scolastico deve istituire un tavolo, deve avviare un monitoraggio, deve coinvolgere, deve tentare la mediazione, deve tentare di recuperare quel soggetto, ci chiama ad una responsabilità, che è quella che noi adulti dobbiamo sempre avere, alla quale non possiamo mai abdicare e che, oggi più che mai, trova una normazione specifica nei confronti della quale esprimo assolutamente apprezzamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (M5S). Signor Presidente, ogni tanto in quest'Aula arriva finalmente qualche provvedimento di origine parlamentare e non solo decreti di natura governativa. Abbiamo così il tempo di esaminarlo con un po' più di calma, come si dovrebbe fare sempre, di approfondirlo e di fare un buon lavoro. Che sia un lavoro *bipartisan* o *tripartisan*, dividiamoci come vogliamo, ma comunque è un lavoro trasversale fra tutti, per offrire al nostro Paese delle leggi adeguate e delle norme che cercano di affrontare davvero i problemi.

Devo ammettere che questo disegno di legge è sicuramente un esempio di ciò, pur con le criticità che sono già state sollevate in alcuni casi dai colleghi, come la questione della soppressione del servizio di coordinamento pedagogico, su cui anche noi presentiamo un emendamento in Aula, sperando che ci sia un ripensamento della maggioranza, perché le cose non stanno proprio come sono state riferite.

Quello che trovo particolarmente apprezzabile in questo disegno di legge è il sostegno psicologico che viene istituito nelle scuole. L'unico problema è che lo istituamo sempre a carattere volontario, facoltativo e soprattutto senza costi aggiuntivi per la pubblica amministrazione. Sinceramente, penso sarà un po' difficile veder messa in pratica tale misura, perché gli psicologi da destinare a questi servizi e per dare il supporto ai nostri studenti non è che possiamo pagarli con l'aria fritta. In qualche modo e da qualche parte le risorse bisognerà trovarle e, se non ne staniamo di aggiuntive, vorrà dire che verranno tolte da qualche altra parte. E non mi sembra che, all'interno delle nostre istituzioni scolastiche, ci sia tutto questo spreco di denaro. (*Applausi*).

Considerato che ovunque i genitori sono costretti a portare carta igienica, sapone, carta per fotocopie, ritengo difficile poter raggiungere un risultato soddisfacente su questo fronte. Apprezzo però molto che finalmente si sia capito che il supporto psicologico serve assolutamente.

L'abbiamo detto oggi parlando di bullismo e cyberbullismo, ce lo siamo detti quando abbiamo parlato di violenza di genere. Abbiamo visto e toccato con mano durante la pandemia quanto sia stato utile ai nostri giovani. Ecco, forse stiamo finalmente prendendo tutti atto di quanto siano fragili i nostri ragazzi, di quanto abbiano bisogno di supporto e di accompagnamento verso la maturazione e verso un'età adulta più consapevole e meno conflittuale.

Quindi, prendiamo il buono di quello che c'è. Se non abbiamo stanziato le risorse per metterlo in pratica, almeno stiamo declamando una serie di principi e magari poi in futuro riusciremo anche a dare gambe a questi principi con il denaro necessario.

Parliamo finalmente di prevenzione, parliamo di mediazione, parliamo di formazione, educazione, rieducazione e reinserimento. Apprezziamo anche il potenziamento del numero per l'emergenza dell'infanzia 114, che servirà H24, una volta potenziato, a fornire uno strumento a cui rivolgersi ai ragazzi che non trovano o non hanno ancora il coraggio di discutere di questi problemi con un adulto vicino a loro. A volte è più facile uscire dal guscio e dalla spirale negativa in cui si cade, chiedendo aiuto all'esterno che all'interno della propria famiglia e della propria cerchia di amici. Accogliamo con favore anche l'istituzione della Giornata nazionale del rispetto, che sarà il 20 gennaio.

Insomma di passi positivi ne stiamo facendo. Non partiamo da zero, l'abbiamo detto tutti: una norma già c'era e viene potenziata. Spero che questo aiuti tutti noi ad avere un domani degli adulti migliori, quindi che aiuti in questo caso sulla questione di bullismo e cyberbullismo, ma se facciamo un processo di educazione e rieducazione sui nostri giovani sicuramente saranno adulti più consapevoli, anche nei rapporti con l'altro sesso. Quindi, potremmo vedere dei benefici anche per quanto riguarda la violenza di genere, la parità di genere, rapporti migliori su tantissimi altri aspetti. (*Applausi*). Infatti, se diamo a questi ragazzi gli strumenti che li aiutino a strutturarsi e a crescere nella maniera corretta, questo li aiuterà in ogni ambito della vita. Questo lo guardiamo davvero con grande favore e con grande aspettativa per quello che saranno i cittadini di domani.

Ripeto, l'unico neo in questo provvedimento è la mancanza delle risorse necessarie, perché veda pienamente compimento. Mi auguro che da questo punto di vista si valutino in futuro delle risorse finanziarie adeguate per far sì che tutto quello che oggi stiamo teorizzando diventi realtà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minasi. Ne ha facoltà.

[MINASI](#) (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, mi fa piacere che

oggi anche i colleghi dell'opposizione convergano su questo disegno di legge e questo credo sia il segno più chiaro di quanto questo tema, cioè il cyberbullismo e il bullismo, sia sentito oggi da tutti noi. È una problematica sempre più pressante che riguarda direttamente i nostri ragazzi, cioè la fascia della società più indifesa, che sono oggi più che mai esposti a una serie di rischi, di cui purtroppo spesso non sono nemmeno abbastanza consapevoli, e a forme di aggressività e violenza che stiamo vedendo sempre più diffuse.

Questo provvedimento ha prima di tutto il merito di ampliare tutte quelle tutele già previste per i minori dalla precedente legge del 2017, incentrandosi però su azioni di tipo preventivo, perché credo che li bisogna battere e intervenire, ma anche sulla formazione ed educazione da parte di quelle che sono le agenzie educative deputate, *in primis* scuola e famiglia. Quindi, allarga queste tutele, in particolare aggiungendo, accanto alla fattispecie del cyberbullismo, prevista dalla legge n. 71, anche quella del bullismo, inquadrandola precisamente.

A seguito, purtroppo, di diversi episodi che hanno avuto anche esiti tragici e sono finiti sulle cronache di stampa, ci siamo infatti dovuti rendere conto di quanto queste azioni di bullismo siano comuni oggi tra i ragazzi (lo ha detto forse qualcuno poco fa: dai recenti studi risulta che oltre il 50 per cento dei ragazzi fra gli undici e i diciassette anni è stato vittima di bullismo) e di quanti danni può causare.

Si tratta di azioni che vengono commesse non solo attraverso la rete Internet, ma anche nella vita reale di ogni giorno.

Era ed è dunque arrivato il momento non più prorogabile di affrontare seriamente questo problema a fronte di un'esigenza concreta, che si è manifestata più volte e che non è più trascurabile. È necessario intervenire per arrivare ad intercettare questo fenomeno in tutte quelle che sono le sue manifestazioni possibili, prima che possa creare danni irreparabili sui ragazzi.

Ecco quindi che il piano di azione integrato e il tavolo tecnico che già si occupavano nella precedente normativa di cyberbullismo, adesso si occuperanno anche di bullismo, prevedendo sinergie con i servizi socioeducativi del territorio, con le scuole, gli enti locali e sportivi e una serie di campagne informative periodiche di prevenzione e sensibilizzazione che serviranno ad incidere su quella che è la cultura del rispetto da parte dei nostri giovani e giovanissimi nei confronti dell'altro.

Questo perché indubbiamente la prima cosa su cui si deve lavorare e su cui bisogna incidere è proprio la mentalità di questi ragazzi che oggi - sono d'accordo con il mio collega che in precedenza l'ha sottolineato - vivono una grande crisi valoriale, loro malgrado, perché poi non tutte le colpe le possiamo addebitare ai ragazzi. Anzi, forse la questione è che oggi la famiglia e la scuola hanno un po' delegato il loro ruolo.

Introduciamo delle novità; la modifica delle misure coercitive di intervento non penale prevista dall'articolo 2, misure applicabili già secondo la precedente normativa a tutti i minori senza limiti di età. In questo caso vengono previste, non solo per i minori irregolari per condotta o carattere, ma anche per quelli che abbiano posto in essere condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica o lesive della dignità altrui nei confronti non solo di persone, ma anche nei confronti di animali, cosa purtroppo anche questa molto frequente.

La novità più rilevante della riforma è l'intervento preliminare a cui il pubblico ministero dà luogo prima di ricorrere alle misure più intense, attivando un percorso di mediazione e chiedendo al tribunale che si disponga un progetto educativo e riparativo che sia gestito dai servizi sociali, ma con il coinvolgimento della famiglia. Il progetto sarà deciso dopo l'ascolto del minore. Ciò è importantissimo perché per aiutarlo a iniziare un percorso di consapevolezza in merito a quanto successo e per personalizzare l'intervento e adattarlo a lui, deve essere coinvolto, deve capire e condividere il percorso predisposto.

Si tratta quindi di una procedura che incarna anch'esso una forma di prevenzione su cui il provvedimento è imperniato, in quanto consente di prevenire l'applicazione di misure successive, certamente più dure e complesse, come l'affidamento del minore al servizio sociale, con un controllo totalizzante su ogni aspetto della sua vita o addirittura sulle uscite di casa o sul tipo di divertimento, fino ad arrivare, nei casi più difficili, al collocamento in una casa famiglia.

Il progetto educativo riparatorio può consentire al ragazzo di non incorrere in questo tipo di

provvedimenti, certamente più duri, e previene l'adozione di questi provvedimenti. Questo non può che essere un fattore positivo.

I progetti educativi andranno inoltre a coinvolgere anche la scuola. Anche questa è una previsione particolarmente significativa che il ministro Valditara ha voluto fortemente perché la scuola è purtroppo spesso il teatro privilegiato per la commissione di atti di bullismo e, come istituzione, ha anch'essa una grande responsabilità nei confronti della crescita dei nostri ragazzi. Il disegno di legge prevede quindi che la scuola adotti un codice interno etico per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni e un tavolo permanente di monitoraggio di cui faranno parte i rappresentanti degli studenti e dei docenti, i genitori ed esperti della materia.

Inoltre, anche il dirigente scolastico che abbia notizia di condotte devianti da parte di un loro studente non solo informerà tempestivamente i genitori, gli esercenti la responsabilità genitoriale, e promuoverà adeguate azioni e iniziative educative, ma nei casi più gravi o reiterati potrà chiedere l'attivazione di misura rieducative.

Si tratta quindi di previsioni senza dubbio preziose, intanto per avvicinare gli studenti alla parte della società deputata a occuparsi di loro, della loro crescita e formazione, e poi per insegnare loro anche il senso dell'autorità e del rispetto delle regole a cui spesso non sono abituati, ma a cui dovranno conformarsi nell'ambito della scuola che frequentano e dei percorsi educativi che seguiranno. Percorsi che potranno prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale che farà in qualche modo da specchio per gli atti commessi, mettendo di fronte alle sue responsabilità il ragazzo, o la partecipazione comunque a laboratori teatrali, scrittura creativa, corsi di musica, attività sportive, ossia tutte quelle attività che possono concorrere ad aiutare lo sviluppo del minore a nuovi sentimenti di rispetto per gli altri e alimentare dinamiche relazionali sane, positive e non violente.

È proprio questo a cui dobbiamo puntare ed è ciò che credo facciamo con questo provvedimento innovativo che riesce a intervenire a trecentosessanta gradi su un problema che riguarda non solo i minori autori di bullismo e le loro vittime, ma tutti come società, come sistema che in qualche modo è corresponsabile di tali azioni, perché non è stato capace di educare tali minori ai sentimenti.

Abbiamo dunque plasmato un intervento credo altamente propositivo, che sommato già alle previsioni introdotte dal decreto-legge Caivano certamente potrà andare ad incidere più pesantemente e positivamente sulla prevenzione della violenza giovanile. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Leonardi. Ne ha facoltà.

[LEONARDI](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, quello che ci apprestiamo ad approvare oggi, dopo il passaggio che è già avvenuto alla Camera, è un atto davvero importante che interviene su un fenomeno odioso e purtroppo diffuso fra i più giovani come il bullismo e il cyberbullismo. Un atto che testimonia concretamente una strategia di intervento che è frutto di un lavoro condiviso e della volontà di dare risposte concrete per il quale auspico che si giunga a una votazione unanime anche al Senato. *(Applausi)*.

Non rispondo neanche io alle polemiche che sono sorte in quest'Aula, ma mi meraviglio di aver sentito in questo anno e più di legislatura attaccare questa democrazia, per cui provvedimenti che arrivavano in un ramo del Parlamento dopo il passaggio nell'altro non potevano essere modificati, mentre oggi che c'è un'esigenza e l'atto tornerà alla Camera, considerato che è stato approvato nel 2023, quindi c'è anche una necessità di aggiornare gli anni di copertura economica, si gridi appunto scandalo. *(Applausi)*.

Solitudine, rabbia, paura sono i sentimenti più diffusi fra le giovani e giovanissime vittime di bullismo e cyberbullismo; un fenomeno preoccupante e che preoccupa tutti noi - e gli interventi che ci sono stati trasversalmente lo hanno sottolineato - e per il quale è urgente il nostro agire. Questo testo fa un grande passo avanti sotto molteplici punti di vista, innanzitutto puntando sulla prevenzione, anche in considerazione della giovane età delle vittime, di quelle che sono delle vere e proprie persecuzioni. Ragazzini di undici, dodici anni, per cui spesso andare a scuola o aprire un *social network* diventa l'incubo più grande.

Fratelli d'Italia ha posto da sempre una grandissima attenzione alla tutela delle nuove generazioni e un impegno costante nel contrastare questo fenomeno odioso e pericoloso che colpisce proprio i più

fragili fra i minori, che vengono presi di mira proprio per questo, con azioni spesso ripetute per mesi, a volte anche per anni, il cui impatto sull'equilibrio e sull'animo di chi le subisce non va mai sottovalutato o minimizzato.

Sappiamo tutti, colleghi, che purtroppo alcuni ragazzi sono arrivati fino a togliersi la vita, oppressi dalle continue aggressioni verbali o fisiche, da una solitudine fatta di paura e di vergogna che impedisce persino di chiedere aiuto; un aiuto che, invece, dobbiamo riuscire a far arrivare, abbattendo quel muro di solitudine che schiaccia questi ragazzi più fragili.

La strategia legislativa del disegno di legge in esame si concentra, pertanto, su azioni di carattere preventivo, con il coinvolgimento imprescindibile della scuola e della famiglia, attraverso iniziative educative e percorsi di recupero destinati sia alle giovani vittime che agli autori di questi atti e, infine, attraverso un monitoraggio costante del fenomeno, che consenta di capire l'effettiva portata del problema, ma anche di valutare l'efficacia delle misure che poniamo in essere.

Abbiamo così deciso di allargare il perimetro della legge n. 71 del 2017 dal solo contrasto del cyberbullismo al contrasto del bullismo, con azioni di carattere preventivo e con strategie a tutela proprio di quei minori, privilegiando il carattere formativo ed educativo di queste azioni e assicurando che trovino attuazione proprio nell'ambito delle istituzioni scolastiche, ma anche delle organizzazioni sportive e del terzo settore; tutti ambiti nei quali l'intervento positivo e propositivo possa coinvolgere e far uscire sia il bullizzato che il bullo da questa situazione.

Si è partiti proprio dando una definizione precisa del bullismo e di quali atti e comportamenti ne definiscono la condotta, così da consentire a tutti di identificarla e di poterla contrastare. Secondo una recente indagine, almeno il 15 per cento dei ragazzi è vittima di bullismo e di cyberbullismo, con una percentuale del 20 per cento nei bambini (consideriamo che un bambino di undici anni su cinque è vittima di bullismo e cyberbullismo); tale percentuale scende intorno al 10 per cento nei ragazzi più grandi, quindi sappiamo che man mano che l'età cresce, diminuisce l'incidenza del fenomeno, ma aumenta la gravità dei reati commessi. Non sto a ricordare i gravissimi fatti di cronaca che, purtroppo, in questi anni hanno funestato la vita di tantissimi minori.

Proprio la scuola risulta, pertanto, l'ambiente più a rischio di violenze e per questo una delle principali novità introdotte prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, adotti un codice interno per la prevenzione del contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed istituisca un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti di studenti, insegnanti, famiglie, ma anche esperti del settore.

Sarà inoltre possibile avvalersi di un servizio di sostegno psicologico per gli studenti.

Per riuscire ad abbattere quel muro di silenzio e solitudine in cui vengono spinte le vittime di bullismo, è necessario coinvolgere tutto il microcosmo che ruota attorno a chi commette gli atti e a chi li subisce. Molto spesso, infatti, gli insulti, le minacce, le offese, le violenze, sia fisiche che verbali o psicologiche, non avvengono di nascosto, ma sono fatti anche plateali che innescano quel fattore branco che induce il gruppo ad operare contro il singolo più debole e molti ad essere spettatori, a volte anche attivi, ad esempio riprendendo con gli *smartphone* quelle violenze e facendole poi rimbalzare da un telefonino all'altro, oppure sul *web*.

I dirigenti scolastici, in presenza di questi fenomeni di bullismo e cyberbullismo, oltre ad una informativa che dovranno ovviamente fare tempestivamente alle famiglie (perché il loro coinvolgimento è essenziale), potranno applicare i provvedimenti sanzionatori legati al mondo scolastico, ma soprattutto potranno avviare dei progetti di sostegno e di recupero all'interno delle scuole, anche coinvolgendo tutta la classe. Infatti questi fenomeni non devono avere né chi guarda né chi tace e neanche chi li agisce. Saranno importanti anche i percorsi di mediazione scolastica che la scuola potrà mettere in campo per aiutare e supportare tutto il microcosmo che ruota dentro queste realtà.

Il disegno di legge in esame interviene anche sul tribunale dei minori, prevedendo l'adozione di misure rieducative. La novità più rilevante è la previsione di un intervento preliminare rispetto alle misure stesse, attraverso l'attivazione di percorsi progressivi di mediazione e di recupero che tendono a recuperare il ragazzo o i ragazzi che commettono azioni di bullismo.

Questo perché spesso anche loro sono in qualche modo vittime magari di una violenza che respirano all'interno della propria casa o perché devono comunque essere messi nelle condizioni di maturare al proprio interno che sono azioni e comportamenti sbagliati e quindi correggere questo loro comportamento.

Lo possono fare anche attraverso lo svolgimento di attività di volontariato sociale o attraverso la partecipazione ad attività sportive o artistiche, a laboratori, a corsi di musica, insomma a tutte quelle attività che sono idonee a sviluppare nei confronti dell'altro sentimenti e dinamiche positive, sane e non più legate invece ad una comunicazione violenta che si innesca in maniera ripetuta e continuativa.

Il rispetto, Presidente, è insieme alla prevenzione l'altro concetto chiave di questa norma, che prevede l'istituzione del 20 gennaio quale Giornata nazionale del rispetto, una data che è un omaggio e un simbolo, perché è la data di nascita di Willy Monteiro Duarte, medaglia d'oro al valore civile alla memoria. (*Applausi*). Colleghi, ricordiamo tutti che Willy fu ucciso in un pestaggio mentre cercava di difendere un amico. Quel gesto, che verrà ricordato ogni anno attraverso iniziative e momenti di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri e del contrasto di ogni forma di discriminazione, sarà un punto importante e qualificante di questa iniziativa normativa.

Abbiamo previsto infine una delega al Governo che lo impegni, entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge, ad incrementare il servizio per l'assistenza alle vittime del bullismo e cyberbullismo, con il potenziamento del numero 114 di emergenza infanzia, cui tutti i ragazzi potranno rivolgersi per chiedere un aiuto, sapendo che non sono soli.

Pertanto siamo orgogliosi - e concludo, Presidente - di approvare questo provvedimento e di dare risposte concrete alla disperazione di tanti giovani e delle loro famiglie. Un impegno che abbiamo preso da tempo e che continueremo a porre sempre come impegno categorico per tutto il nostro agire politico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GIACOBBE (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signora Presidente, oggi chiedo la parola per rendere omaggio ad un italiano emigrato, un grande ufficiale della nostra Repubblica, un imprenditore, un giornalista, un amico: Ubaldo Larobina, fondatore del più grande *network* di informazione italiana in Australia, «Il Globo», ci ha lasciato lo scorso 16 dicembre. Prendere oggi la parola per celebrarne un breve ricordo non è solo un atto di commiato, ma un modo perché la memoria di quanto fatto da Ubaldo Larobina possa rimanere custodito anche qui, negli archivi di questa Aula sacra della nostra democrazia.

L'Australia che ha corso Ubaldo nel 1957 non era quel grande Paese multiculturale che oggi conosciamo. Gli anni Cinquanta, in particolare, non erano quella realtà erudita e progressista del mondo occidentale moderno e anche noi italiani non godevamo di quell'apprezzamento e di quell'ammirazione che abbiamo saputo costruire nel corso dei decenni successivi. Nel 1959 Larobina fonda il giornale «Il Globo», tutto in lingua italiana, che si pone come obiettivo quello di ridurre le distanze fra l'Italia e l'Australia; distanze che negli anni Cinquanta dello scorso secolo sembravano pressoché insuperabili.

Nel corso dei decenni il giornale è cresciuto, insieme alla sua comunità di lettori e agli italiani d'Australia. Il contributo offerto all'accoglienza dei nostri emigrati, che in quegli anni arrivavano dall'altra parte del mondo in nave e non conoscevano né la lingua inglese, né le usanze del nuovo mondo, è stato straordinario, inferiore forse solo al contributo che lo stesso giornale ha dato per la formazione dell'Australia multiculturale che conosciamo oggi. Dopo aver acquisito anche la proprietà dell'altro storico giornale italiano d'Australia, «La Fiamma», la cui testata nacque dalla volontà dei frati cappuccini per sostenere la nostra comunità immigrata già nel 1947, Larobina fondò alcuni anni dopo la prima stazione radio completamente in lingua italiana, ventiquattro ore al giorno, «Radio Italia». Sempre a Ubaldo va dato il merito di aver traghettato queste testate giornalistiche dagli anni Cinquanta ai nostri giorni. Esse infatti sono tutte ancora in piena attività e al gruppo editoriale si è

aggiunta anche una televisione in *streaming*, che di recente ha chiuso un accordo con la Rai.

Dico questo, signor Presidente, perché è doveroso sottolineare come l'eredità culturale di Ubaldo Larobina sia più che mai viva e continui a produrre benefici per l'Italia e per gli italiani all'estero, anche oggi che purtroppo lui non è più tra noi.

Calabrese di nascita, romano di adozione, Ubaldo ha saputo combinare il meglio di due Paesi, l'Italia e l'Australia. Ha saputo promuovere, difendere e raccontare l'Italia agli italiani e agli australiani. È stato un punto di riferimento per la comunità e dalla sua redazione sono passati i più grandi interpreti della politica australiana e italiana, fra cui anche il mio predecessore, il compianto senatore Nino Randazzo.

Non c'è ad oggi, signor Presidente, un solo aspetto della vita della comunità italiana in Australia che non abbia trovato attenzione e sostegno da parte di Ubaldo Larobina e del suo *network* di informazione. La sua scomparsa è una grande perdita per tutti noi, ma la sua eredità culturale e umana rappresenta un tesoro unico ed inesauribile, che sarà conservato nella memoria, nel presente e nel futuro degli italiani d'Australia, che Ubaldo Larobina ha servito con umiltà, passione ed orgoglio.

Chiedo infine l'autorizzazione alla Presidenza a consegnare la versione completa del mio intervento in ricordo di Ubaldo Larobina, che per ragioni di tempo ho dovuto ridurre. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e la autorizza in tal senso.

Inoltre, senatore Giacobbe, la ringrazio anche per averci ricordato che siamo un Paese che ha avuto e continua ad avere molti migranti, che si sono anche integrati, e come, in Paesi anche così lontani.

SIRONI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, colgo questa occasione per condividere con quest'Aula una notizia che sta facendo il giro del mondo ormai da diverse settimane e che riguarda un filmato divulgato dall'Agenzia spaziale europea, ESA, sulla base di dati raccolti dal servizio europeo di monitoraggio dell'atmosfera Copernicus.

Come probabilmente avrete letto tutti sui giornali, la Pianura Padana, da più di un mese e mezzo, sta superando di più del doppio i limiti previsti per le emissioni nocive in atmosfera. In particolare Milano è stata addirittura descritta come la terza città più inquinata al mondo, più inquinata di Nuova Delhi in India.

Questa, in pratica, è una tragedia che si sta consumando ormai da diversi anni nell'indifferenza totale delle istituzioni. In Lombardia, per esempio, ogni anno muoiono 15.000 persone a causa dell'inquinamento. Nella sola Milano, muoiono 3.000 persone ogni anno. Dei decessi per morte naturale, un quarto, il 25 per cento, è dovuto all'inquinamento atmosferico.

In pratica, è come se ogni anno in Lombardia, in Pianura Padana, si verificasse un terremoto: un terremoto che procura 15.000 morti in Lombardia e 3.000 morti a Milano. Eppure, il tutto accade nell'indifferenza delle istituzioni. Per un terremoto che cosa succede? Lo Stato si premura di risarcire i danni, di fare la ricostruzione e di fare lavori in prevenzione. Invece, per questa catastrofe non accade nulla, nulla viene fatto e passa assolutamente sotto silenzio. Ma le persone muoiono a causa di una catastrofe che non è naturale, bensì è una catastrofe dovuta al comportamento dell'uomo.

È chiaro che qui la responsabilità è delle istituzioni, a partire dal Comune, ma soprattutto della Regione e dello Stato. Sappiamo tutti che è stato licenziato, qualche mese fa, il disegno di legge sulla qualità dell'aria. In quel disegno di legge è stato addirittura posticipato, al 2025, il termine dal quale far partire le azioni per la limitazione alla circolazione dei veicoli inquinanti.

Quindi, non solo vi è una sottovalutazione, una non visione della drammaticità di quello che sta accadendo, ma addirittura si marcia sopra i morti, spostando di due anni i provvedimenti utili a risolvere la situazione. Due anni sono 30.000 morti in Lombardia, senza che le istituzioni facciano assolutamente nulla.

Quindi, da lombarda e da milanese lancia qui il mio grido di dolore e mi associo alla richiesta che è stata avanzata dai nostri consiglieri del Movimento 5 Stelle in Regione, da sottoporre all'attenzione del Consiglio regionale straordinario, per prendere le misure che sono dovute per la tutela della salute dei residenti.

In particolare, mi rivolgo al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini, che è lombardo e che

nonostante tutto continua ad investire in costruzioni di autostrade (a parte il Ponte sullo Stretto) e comunque si continua a cementificare; ad aumentare l'inquinamento di un territorio che è già al collasso, dove la gente muore per l'inquinamento. È pure miope: non si pensa a potenziare il trasporto su ferro, per esempio le ferrovie, che potrebbero risolvere il problema. Dovrebbe dare un impulso in questo senso. Invece continua a costruire autostrade inutili e dannose.

Si dovrebbe investire nel ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli edifici, coibentando gli edifici e creando comunità energetiche per la produzione di energie pulite. Pensiamo al *bonus* 110, ma è inutile aprire qua questo argomento. Di inceneritori in Lombardia ce ne sono 13 vetusti che causano inquinamento; ci sono gli allevamenti intensivi. Ci sarebbero tante cose da fare che nessuna istituzione sta facendo per evitare morti ingiuste e inutili, dovute alla negligenza delle istituzioni e del Governo. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 22 febbraio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 22 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 19,46*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (**855**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 11-*quater* è aggiunto il seguente:

« *11-quinquies*. Fatti salvi i casi di cui ai commi 6, lettera c), e 7, i divieti di cui al presente articolo sono applicati, anche in relazione a specifici materiali, destinatari od operazioni, con deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 6, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa. I divieti decorrono dal giorno successivo alla deliberazione di cui al primo periodo, adottata entro quindici giorni dalla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, durante il quale i termini per la conclusione dei procedimenti disciplinati dalla presente legge sono sospesi, la proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si intende accolta »;

b) all'articolo 5, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« *1*. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia alle Camere una relazione entro il 30 aprile di ciascun anno in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, alle decisioni assunte in materia dal Governo e alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente e riferisce alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro trenta giorni dalla sua trasmissione.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente entro il 15 marzo sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 indica i Paesi di destinazione con l'ammontare delle operazioni autorizzate suddiviso per tipologia di equipaggiamenti e, con analoga suddivisione, le imprese autorizzate; l'elenco degli accordi da Stato a Stato ai sensi dell'articolo 537-*ter* del codice

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l'elenco delle revoche delle autorizzazioni per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15; l'elenco delle iscrizioni al registro nazionale di cui all'articolo 3 e delle sospensioni o cancellazioni dal registro medesimo »;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (*Indirizzi generali*) - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. Il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*. Le funzioni di segretario sono svolte dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati alle riunioni del CISD altri Ministri interessati.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e degli obblighi internazionali dell'Italia e in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per l'applicazione della presente legge e per le politiche di scambio nel settore della difesa, detta direttive d'ordine generale per i trasferimenti di materiali di armamento e può stabilire criteri generali per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 11-*quinquies*.

4. Gli indirizzi e le direttive di cui al presente articolo sono comunicati al Parlamento »;

d) all'articolo 7:

1) al comma 2, le parole da: « e del commercio » fino ad: « ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « , degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del *made in Italy* e da un rappresentante dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

2) il comma 3 è abrogato;

e) l'articolo 7-*ter* è abrogato;

f) l'articolo 8 è abrogato;

g) all'articolo 9:

1) al comma 4, le parole: « e UE » sono sostituite dalle seguenti: « non membri dell'Unione europea »;

2) al comma 7-*bis*, dopo la parola: « operazioni » sono inserite le seguenti: « intracomunitarie e quelle »;

h) all'articolo 10-*quinquies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nei casi previsti dal presente articolo, i termini di durata del procedimento sono ridotti della metà quando la domanda di autorizzazione riguarda un trasferimento intracomunitario da effettuare nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea »;

i) all'articolo 13, il comma 4 è abrogato;

l) all'articolo 20:

1) al comma 1, lettera b), le parole: « 180 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

2) al comma 2, le parole: « 90 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

m) all'articolo 25-*bis*, comma 4:

1) le parole: « 150 a euro 1500 » sono sostituite dalle seguenti: « 500 a euro 2.000 »;

2) le parole: « centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni » sono sostituite dalle seguenti: « il termine ivi previsto »;

n) all'articolo 27:

1) al comma 1, dopo la parola: « comunicate » sono inserite le seguenti: « dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, »;

2) il comma 4 è abrogato.

2. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.7

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e secondo i principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo."»

1.2

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 6, la lettera a), è sostituita con la seguente: "a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o comunque in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo atto di indirizzo delle Camere;"»

1.3

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 6, la lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Ai fini dell'accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte;"»

1.4

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 6, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) verso i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, che siano coinvolti in conflitti armati. Deroghe al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono essere esposte le specifiche motivazioni della deroga, previo atto di indirizzo delle Camere."»

1.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Marton](#) (*)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 6, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) quando rientrano nelle proibizioni stabilite dall'articolo 7 del Trattato sul commercio delle armi, ratificato dall'Italia con la legge 4 ottobre 2013, n. 118, ed entrato in vigore in data 25 dicembre 2014";».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.5

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge: a) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; b) le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; c) le riproduzioni di armi antiche; d) gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia, limitatamente ai Paesi verso i quali le esportazioni non siano vietate ai sensi del comma 6."».

1.6

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, dopo il comma 11-bis è inserito il seguente: "11-bis.1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei principi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, e alle sue specifiche finalità di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di armamenti, in coerenza con l'impegno dell'Italia al contrasto del traffico di armi e della loro illecita triangolazione."».

1.11

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Controllo dello Stato)

1. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e secondo i principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.

3. Il Governo predisporre misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

4. Le operazioni di esportazione, transito e intermediazione, sono consentite solo se effettuate

con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalità di cui al capo IV, sezione I.

5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.

6. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati:

a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o comunque in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo atto di indirizzo delle Camere;

b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Ai fini dell'accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte;

e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

e-bis) verso i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 1981, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, che siano coinvolti in conflitti armati. Deroche al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono essere esposte le specifiche motivazioni della deroga.

7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.

8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di

polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;

c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;

b) le esportazioni o concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge: a) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; b) le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; c) le riproduzioni di armi antiche; d) gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia, limitatamente ai Paesi verso i quali le esportazioni non siano vietate ai sensi del comma 6.

11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008.

11-bis.1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei principi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, e alle sue specifiche finalità di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di armamenti, in coerenza con l'impegno dell'Italia al contrasto del traffico di armi e della loro illecita triangolazione.

11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili (18).

11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:

a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-*quater*, 10-*quinquies* e 13;

b) autorizza le operazioni e le attività di cui agli articoli 16 e 21."»

1.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «11-quinquies», sopprimere l'ultimo periodo.

1.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «11-quinquies», aggiungere il seguente:

«11-*sexies*. La Relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5 della presente legge, deve riportare i seguenti elenchi:

a) dei Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

b) dei Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;

c) dei Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

d) dei Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;

e) dei Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 29 agosto 2014, n. 125, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese;».

Conseguentemente, alla lettera a), alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

1.14

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di accordi internazionali bilaterali e multilaterali e di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari e numero progressivo di autorizzazione degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni

e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.

3.1. La relazione di cui al comma 1 deve altresì essere corredata della lista di Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, predisposta tenendo conto dell'esistenza di crisi regionali in corso e dei loro effetti geopolitici, economici e sociali e approvata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite l'Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica e l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del medesimo Ministero, d'intesa con il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della presente legge. Per la predisposizione della lista il Ministero può avvalersi della consulenza di organizzazioni, aziende ed esperti, previa loro audizione presso le Commissioni parlamentari competenti.

3.1.1. Nella lista di cui al comma 3.1 devono essere inclusi:

a) i Paesi coinvolti in conflitti armati in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e, in particolare, i Paesi coinvolti in conflitti armati senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

b) i Paesi verso cui le esportazioni sono vietate in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 6;

c) i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 1975, di cui alla legge 4 ottobre 1975, n. 118, coinvolti in conflitti armati.

3.1.1.1. In sede di prima attuazione, il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale recante la lista di Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui al comma 3.1, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio dei Paesi inclusi nella lista e al relativo aggiornamento. In ogni caso, la lista è aggiornata ogni sei mesi, con la procedura di cui al comma 3.1 e in applicazione dei principi di cui al comma 3.1.1. La lista può comunque essere aggiornata in ogni momento, in casi improrogabili e urgenti, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3-bis. I titolari di licenza globale di progetto e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1.

3-bis.1. La relazione di cui al comma 1 è compilata secondo il modello di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i contenuti della suddetta tabella A sono integrati, con l'inserimento di ulteriori dati o informazioni relativi all'esportazione, all'importazione e al transito dei materiali d'armamento.

3-bis.2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione previsionale che indica l'orientamento generale del Governo circa la concessione di autorizzazioni e la vendita di armamenti. Nella relazione è incluso un rapporto sullo stato di avanzamento della riconversione dell'industria dei materiali di armamento, di cui all'articolo 1 comma 3. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla relazione previsionale, entro quindici giorni dall'assegnazione."».

b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 15, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può provvisoriamente

sospendere gli effetti dell'autorizzazione generale nei riguardi di uno Stato che si trova nella lista dei Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui all'articolo 5, comma 3.1. La sospensione si applica decorsi dieci giorni dall'adozione del decreto con cui tale Stato è stato inserito nella suddetta lista"».

Conseguentemente, alla legge 9 luglio 1990, n. 185, allegare, in fine, la seguente tabella:

«Tabella A(articolo 5, comma 3-bis.1)

ESPORTAZIONI (EX)										
Numero Autorizzazioni	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G ..)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)

ESPORTAZIONI (EX)

Totale numero Autorizzazioni		
Totale valore in EUR per paese di Destinazione	Paese	Valore

IMPORTAZIONI (I)

Numero Autorizzazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G ..)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)

IMPORTAZIONI (I)

Totale numero Autorizzazioni										

<i>Totale valore in EUR per paese di Destinazione</i>		<i>Paese</i>						<i>Valore</i>				
ESPORTAZIONI TEMPORANEE (TE)												
<i>Numero Autorizzazione</i>	<i>Aziende</i>	<i>Paese di Destinazione</i>	<i>Quantità del Materiale</i>	<i>Materiale</i>	<i>Categoria di riferimento</i>	<i>Codice Valuta</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Controvalore in EUR</i>	<i>Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G ..)</i>	<i>Destinazione Finale</i>	<i>Istituti di credito</i>	
ESPORTAZIONI TEMPORANEE (TE)												
<i>Totale numero Autorizzazioni</i>												
<i>Totale valore in EUR per paese di Destinazione</i>		<i>Paese</i>						<i>Valore</i>				
IMPORTAZIONI TEMPORANEE (TI)												
<i>Numero Autorizzazione</i>	<i>Paese di Destinazione</i>	<i>Quantità del Materiale</i>	<i>Materiale</i>	<i>Categoria di riferimento</i>	<i>Codice Valuta</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Controvalore in EUR</i>	<i>Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G ..)</i>	<i>Destinazione Finale</i>	<i>Istituti di credito</i>	<i>Impianti autorizzati (EU)</i>	
IMPORTAZIONI TEMPORANEE (TI)												
<i>Totale numero Autorizzazioni</i>												
<i>Totale valore in EUR per paese di Destinazione</i>		<i>Paese</i>										
PROROGHE AUTORIZZAZIONI (P)												
<i>Azienda</i>	<i>Paese di Destinazione</i>	<i>Quantità del Materiale</i>	<i>Materiale</i>	<i>Categoria di riferimento</i>	<i>Codice Valuta</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Controvalore in EUR</i>	<i>Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G ..)</i>	<i>Destinazione Finale</i>	<i>Istituti di credito</i>	<i>Impianti autorizzati (EU)</i>	
PROROGHE AUTORIZZAZIONI (P)												

Totale numero Autorizzazioni		
Totale valore in EUR per paese di Destinazione	Paese	Valore

RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI DIVISE PER PAESE DI DESTINAZIONE

Tipo di transazione (EX, I, TE, TI, P)	Azienda	Valore in EUR	Quantità del Materiale	Materiale	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Destinazione finale	Istituti di Credito	Importi autorizzati (EUR)

RIEPILOGO DELLE AUTORIZZAZIONI ALIA RIESPORTAZIONE

Paese di destinazione originario	Numero autorizzazioni esportazione	Nuovo Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Istituti di Credito	Importi autorizzati (EUR)

»

1.100

[Marton, Ettore Antonio Licheri, Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6.

(Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e

detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.

4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.

5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49."».

1.101

[Delrio](#), [Alfieri](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6», comma 3, dopo le parole: «dell'Italia» inserire le seguenti: «, nonché degli obblighi del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 e ratificato con legge 4 ottobre 2013, n.118,».

1.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6», sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Gli indirizzi e le direttive di cui al presente articolo sono comunicati al Parlamento con apposita relazione entro dieci giorni dalla loro adozione e, annualmente, attraverso la Relazione di cui all'articolo 5 della presente legge.

5. Spetta, altresì, al CISD l'individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6, dandone tempestiva informazione al Parlamento e, annualmente, attraverso la Relazione di cui all'articolo 5 della presente legge.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'Unione Europea e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 agosto 2014, n. 125.»

1.102

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art.6», dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla Ue e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b), della legge 11 agosto 2014, n. 125.».

1.103

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6», dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.».

1.104

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere f) e i).

1.105

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.106

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 10-bis, comma 2, le parole: "e possono essere richieste" sono sostituite dalle seguenti: "e devono essere richieste"».

1.107

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o qualora il destinatario abbia commesso, o comunque subentrino, violazioni del diritto internazionale vigente, di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, o dei principi di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge";

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle commissioni parlamentari competenti per materia."»

1.108

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.109

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.110

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Id. em. 1.109

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.111

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) gli articoli 20-bis e 20-ter sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 20-bis.

(Attività di controllo)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentito il CISD, è istituito un nucleo ispettivo interforze composto da personale del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, che opera sotto il coordinamento del CISD.

2. L'attività del nucleo di cui al comma 1 relativa alle fasi preliminare e successiva

all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonché quella relativa alla certificazione, è sottoposta alla supervisione e al coordinamento dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il tramite dell'UAMA, fatte salve le specifiche attribuzioni e le competenze dell'autorità giudiziaria e degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e ai controlli doganale, fiscale e valutario, i quali comunicano in ogni caso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.

3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nello svolgimento dell'attività di controllo, può avvalersi della collaborazione di ulteriori esperti, in aggiunta al nucleo di cui al comma 1, secondo le modalità da definire nel regolamento di esecuzione della presente legge. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale disciplina con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, le modalità attuative dell'attività di controllo.

4. Agli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20-ter.

(Poteri di vigilanza)

1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-bis, supervisionato e coordinato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative nonché la conformità alle condizioni indicate nel certificato e la loro coerenza con i criteri definiti all'articolo 10-sexies, effettua delle visite senza preavviso presso le sedi legali, i siti di produzione e di spedizione delle aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3. Gli ispettori designati possono:

a) accedere a tutti i locali pertinenti;

b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro;

c) visionare, anche singolarmente, i prodotti presenti nei locali, al fine di verificare la loro corrispondenza con la documentazione autorizzativa;

d) confrontare, a scopo di controprova, i dati ricavati dall'ispezione con i verbali degli incontri precedenti.

Art. 20-quater.

(Rapporto del nucleo ispettivo)

1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al CISD un rapporto consuntivo sulle attività di ispezione e verifica svolte, con i relativi risultati."».

1.112

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Delrio](#), [Alfieri](#)

Respinto

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 2).

1.113

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Delrio](#), [Alfieri](#)

Id. em. 1.112

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 2).

1.114

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis. All'articolo 27, comma 4, dopo le parole: "un capitolo" sono inserite le seguenti: ", comprensivo di una tabella da compilare secondo il modello di cui alla tabella B allegata alla presente legge".

Conseguentemente, alla legge 9 luglio 1990, n. 185, allegare, in fine, la seguente tabella:

«Tabella B

(Art. 27, comma 4)

N.B. Per la Tabella B si rinvia al Fascicolo emendamenti n. 2 del 14 febbraio 2024.

G1.100

[Basso](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, A.S. 855-A,

premessi che:

il disegno di legge in titolo apporta modificazioni alla disciplina in materia di autorizzazione agli scambi di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

il comma 3, dell'articolo 1 della predetta legge dispone che: "Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.";

allo scopo di rendere effettiva tale disposizione, il successivo articolo 8, al comma 2, dispone che l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali di armamento, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile;

diversi sono i settori più innovativi nei quali sarebbe possibile sviluppare serie politiche di riconversione, in tal senso basti pensare a mero titolo esemplificativo alla farmacologia, la biologia e l'ingegneria genetica, la nuova agronomia, l'informatica, la robotica, l'intelligenza artificiale, la produzione di energia mediante fonti rinnovabili, l'esplorazione spaziale, la scienza dei materiali e le nanotecnologie o ancora la fisica delle particelle;

tuttavia, negli anni tali politiche di riconversione non sono state realizzate. A quanto detto si aggiunga, che ancora oggi non esiste in Italia un'agenzia nazionale per la riconversione dell'industria bellica, nonostante le diverse iniziative legislative presentate nel corso delle diverse legislature;

il ritardo del nostro Paese in merito alle politiche di riconversione potrebbe finanche essere aggravato dalle disposizioni del disegno di legge de quo che, all'articolo 1, comma 1, lettera h), prevede la soppressione del citato Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento;

impegna il Governo:

a valutare con attenzione la scelta di sopprimere l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento alla luce del ruolo strategico che lo stesso può rivestire nell'ambito delle politiche di riconversione delle imprese;

ad approntare serie politiche di riconversione per uso civile delle imprese di produzione di materiali di armamento anche alla luce degli impegni assunti dal nostro Paese nelle sedi europee ed internazionali a favore della Green economy e della lotta al cambiamento climatico;

a prevedere l'introduzione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, di una disciplina relativa alle imprese di cui al registro dell'articolo 3, della legge 9 luglio 1990, n.185, affinché le stesse debbano dotarsi annualmente di un piano industriale che preveda azioni di progressiva conversione a fini civili di parte della loro produzione militare.

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi ([1027](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

NB. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « delle Presidenza » sono sostituite dalle seguenti: « della Presidenza »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

"3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della regione Calabria sono altresì autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego";

b) al comma 3-quater, le parole: "commi 3-bis e 3-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1";

c) al comma 3-quinquies:

1) le parole: "commi 3-bis e 3-ter", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1";

2) le parole: "31 agosto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024" »;

al comma 6, lettera b), le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione

siciliana utilizzatori a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8 »;

al comma 7, le parole: « per il triennio 2021-2023, e » *sono sostituite dalle seguenti:* « per il triennio 2021-2023 e » *e dopo le parole:* « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 » *e le parole:* « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al comma 8, lettera a), dopo le parole: « del Piano nazionale di ripresa e resilienza » *è inserita la seguente:* « (PNRR) »;

al comma 9:

alla lettera b), le parole: « per effetto di proroga » *sono sostituite dalle seguenti:* « per effetto di proroga, »;

alla lettera c), numero 1.3), le parole: « nel limite » *sono sostituite dalle seguenti:* « , nel limite »;

al comma 11, le parole da: « l'autorizzazione » *fino a:* « nel territorio nazionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a bandire specifiche procedure concorsuali »;

al comma 14, dopo le parole: « per gli anni 2021, 2022 e 2023 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « e comma 25 del decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « e comma 25, del decreto-legge »;

al comma 16, alinea, le parole: « Alla legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 3 della legge » *e le parole:* « all'articolo 3 » *sono soppresse;*

al comma 20, le parole: « per il contrasto al dissesto » *sono sostituite dalle seguenti:* « per il contrasto del dissesto »;

al comma 21, la parola: « MASAF » *è sostituita dalle seguenti:* « Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

« 22-bis. Al comma 27-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale presso la regione Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente".

22-ter. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2024 ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. - (Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale) - 1. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di deroga all'inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024".

Art. 1-ter. - (Proroga del termine di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione) - 1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, le parole: "al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2024."

Art. 1-quater. - (Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale) - 1. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente gli obblighi informativi dei produttori di dispositivi di comunicazione elettronica in materia di controllo parentale, le parole: "3 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi" ».

All'articolo 2:

al comma 4, lettera b), le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2024, »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l'entità dell'accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, può essere inferiore al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento di cui al primo periodo deve comunque garantire la copertura delle richieste di reinscrizione dei residui perenti nell'esercizio e deve in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore medio dell'ammontare delle richieste di reinscrizione dei residui perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.

6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.

6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 8, dopo le parole: « dal comma 7 » e le parole: « per l'anno 2024 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « , della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 »;

al comma 9, lettera b):

al numero 1.1), la parola: « infine » è sostituita dalle seguenti: « in fine »;

al numero 1.2), la parola: « soppresse » è sostituita dalla seguente: « abrogate »;

al numero 2), capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: « all'articolo 97, comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « , del presente codice » e, al secondo periodo, le parole: « al Capo IV, sezione II, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del » sono sostituite dalle seguenti: « al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

All'articolo 3:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 927, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti

derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: "sessanta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "settanta mesi";

b) dopo il comma 929 è inserito il seguente:

"929-bis. Per le finalità di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma dà avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio *on line* di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalità di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930 è presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927" »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025" »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

al comma 6, le parole: « agli obblighi » sono sostituite dalle seguenti: « all'adempimento degli obblighi »;

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole: « tramite le strutture informatiche » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualità 2024 è differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo è revocato »;

al secondo periodo, le parole: « del piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « del PNRR approvato con decisione del Consiglio Ecofin »;

al comma 12, le parole: « i servizi informatici » sono sostituite dalle seguenti: « la prestazione dei

servizi informatici », *le parole*: « Agenzia delle entrate e Sogei » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia delle entrate e la società SOGEI » e *le parole*: « e dei relativi » sono sostituite dalle seguenti: « e dai relativi »;

dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

« 12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".

12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole: "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2024, 2025 e 2026".

12-quater. All'articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "Le risorse svincolate" sono inserite le seguenti: "in sede di approvazione del rendiconto 2022".

12-quinquies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822 è inserito il seguente:

"822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale".

12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".

12-septies. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024.

12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro";

b) al secondo periodo, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio";

c) al terzo periodo, le parole: "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";

d) al quarto periodo, le parole: "entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028".

12-novies. Agli oneri derivanti dal comma 12-octies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

12-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:

1) dopo le parole: "del PNRR" sono inserite le seguenti: ", approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023,";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".

12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024.

12-terdecies. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.

12-quaterdecies. Per gli atti definitivi di cui al comma 12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-terdecies. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi 12-terdecies e 12-quaterdecies, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. - (*Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024*) - 1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da

corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024 ».

All'articolo 4:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2, le parole: "fino al 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" »;

al comma 2, le parole: « servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale »;

al comma 4, le parole: « per gli anni 2022 e 2023", sono » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022 e 2023" sono »;

al comma 5, dopo le parole: « agli ordini professionali » è inserito il seguente segno d'interpunzione:

« , » e le parole: « di cui dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.

5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale" sono sostituite dalle seguenti:

"collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale," »;

al comma 6, le parole: « in conseguenza dal collocamento » sono sostituite dalle seguenti: « in

conseguenza del collocamento », le parole: « in quiescenza,, le parole » sono sostituite dalle seguenti:

« in quiescenza, le parole » e le parole: « di cui dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale, è inserito il seguente:

"164-bis. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute e le università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà

assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale".

6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" »;

al comma 7, lettera a), le parole: « è aggiunto il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti i seguenti »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli *8-quater*, comma 7, e *8-quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024 »;

al comma 8, la parola: « sostitute » è sostituita dalla seguente: « sostituite »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« *8-bis.* Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le parole: "le associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione".

8-quater. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma che incrementano il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8-quinquies. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024".

8-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *8-quinquies*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8-septies. La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una

professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

8-octies. Ai fini di cui al comma *8-septies*, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

8-novies. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, dopo le parole: "per un periodo di dodici mesi, prorogabile" sono inserite le seguenti: "o rinnovabile" e le parole: "per un ulteriore periodo di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi".

8-decies. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), è differito al 31 dicembre 2024.

8-undecies. All'articolo 27, comma *5-ter*, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali, le parole: "e 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023 e 2024" ».

All'articolo 5:

al comma 3:

al capoverso 83-ter:

al primo periodo, le parole: « e non oltre » sono soppresse;

al secondo periodo, dopo le parole: « con il Ministro dell'economia e delle finanze » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al terzo periodo, dopo le parole: « e 5-quinquies » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al quinto periodo, le parole: « semi esonero » sono sostituite dalla seguente: « semiesonero »;

al capoverso 83-quater:

al primo periodo, dopo le parole: « 5-quater e seguenti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al quarto periodo, dopo le parole: « Ai relativi oneri » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » le parole: « si provvede, mediante » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede mediante » e le parole: « , della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al primo periodo, le parole: "2011/2012" sono sostituite dalle seguenti: "2024/2025" e le parole: "cadenza triennale" sono sostituite dalle seguenti: "cadenza biennale"; al secondo periodo, le parole: "cadenza triennale" sono sostituite dalle seguenti: "cadenza biennale".

3-ter. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall'articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.

3-quater. All'articolo 5, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "all'anno scolastico 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024".

3-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

"3-quater. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unità di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021, destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia o da enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia" ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « , è sostituita » sono sostituite dalle seguenti: « è sostituita »;

al comma 6, la parola: « AFAM » è sostituita dalle seguenti: « per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) » e le parole: « , sono sostituite » sono sostituite dalle seguenti: « sono sostituite »;

al comma 7, alinea, dopo le parole: « All'articolo 3-quater » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 8, lettera b), le parole: « , sono sostituite » sono sostituite dalle seguenti: « sono sostituite » e le parole: « e comma 5-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , e comma 5-bis, »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per l'anno 2024, di 1 milione di euro".

8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma per l'accesso al contributo.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-quinquies. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca ».

All'articolo 7:

al comma 3, dopo le parole: « per l'anno 2024, » sono inserite le seguenti: « cui si provvede » e dopo le parole: « dell'autorizzazione » sono inserite le seguenti: « di spesa »;

al comma 4, lettera b), le parole: « A tali oneri » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024, »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: "31 dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" »;

al comma 6, dopo le parole: « al primo periodo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. A decorrere dal 1° aprile 2024, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

6-ter. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024".

6-quater. Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, continuano a operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023.

6-quinquies. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Fondo unico per lo spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo" e le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024";

b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024" e le parole: "l'attività svolta nel 2022" sono sostituite dalle seguenti: "l'attività svolta nel 2023" ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (Misure per l'innovazione digitale dell'editoria) - 1. Il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese, di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si

provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».

All'articolo 8:

al comma 3, le parole: « Agli oneri di cui dal comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dal comma 2 » e dopo le parole: « per l'anno 2024 » e le parole: « comma 471 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, dopo la parola: "Ucraina" sono inserite le seguenti: "e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso" e dopo le parole: "per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2024". Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 »;

al comma 4, dopo le parole: « di trasporto ferroviario » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, le parole: « e dal Piano » sono sostituite dalle seguenti: « e del Piano »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" »;

al comma 6, lettera e), la parola: « dispone, » è sostituita dalla seguente: « , dispone »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo allo svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di veicoli a motore, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" »;

al comma 8:

all'alinea, le parole: « decreto-legge 6 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 6 luglio »;

alla lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, le parole: « dell'ANAS s.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANAS S.p.A. » e le parole: « della società » sono sostituite dalle seguenti: « della società »;

al comma 9:

all'alinea, le parole: « economico finanziari » sono sostituite dalla seguente: « economico-finanziari »;

al capoverso 3:

al secondo periodo, le parole: « Piani economici finanziari » sono sostituite dalle seguenti: « piani economico-finanziari » e le parole: « e non oltre » sono soppresse;

al terzo periodo, le parole: « (NADEF) per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « previsto per

l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 »;
al quarto periodo, le parole: « Piani economico finanziari » *sono sostituite dalle seguenti:* « piani economico-finanziari »;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dal 2019 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2024";

b) dopo le parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono inserite le seguenti: "e lo sviluppo sostenibile" e la parola: "CIPE", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "CIPESS" »;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di attività di salvamento acquatico, le parole: "31 marzo 2024", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

10-ter. Fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate ».

All'articolo 10:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024) - 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024" e le parole: "nel 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».

All'articolo 11:

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023.

4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".

5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

6-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".

6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: "alla sessione da indire per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024".

6-sexies. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: "undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni" »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: "sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87," sono sostituite dalle seguenti: "sino al 30 giugno 2024" »;

al comma 9, le parole: « de L'Aquila e Chieti » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Aquila e di Chieti »;

al comma 10, dopo le parole: « con modificazioni » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è rinviato per un periodo non superiore a sei mesi.

11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto il voto è espresso da remoto con modalità telematiche o in presenza per mezzo di schede ».

All'articolo 12:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Al comma *2-septies* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: "per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" »;

al comma 5, le parole: « 31 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre », le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le parole: "del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "del medesimo regolamento (UE) 2020/741" »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« *6-bis.* Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

6-ter. Al comma 4 dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: "sino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2025".

6-quater. Agli oneri derivanti dai commi *6-bis* e *6-ter*, pari a euro 347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operatività del Nucleo di valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2024";

b) al comma 837-*bis*, concernente l'applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2025".

6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".

6-septies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole: "termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "8 anni" ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« *Art. 12-bis.* - (*Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione*) - 1. All'articolo 40-*ter*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: "con capacità

complessiva superiore a 13 metri cubi" sono inserite le seguenti: "si applica fino al 31 dicembre 2024 e" ».

All'articolo 13:

al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, le parole: « aziende agricole » sono sostituite dalle seguenti: « imprese agricole nonché a quelle della pesca e dell'acquacoltura »;

al comma 3:

all'alinea, le parole: « di conversione » sono soppresse;

alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;

b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;

c) oltre 15.000 euro, 100 per cento".

3-ter. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, nonché dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;

b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.

3-quinquies. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, quale unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla politica comune della pesca dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 è prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024.

3-sexies. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-quinquies.

3-septies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

All'articolo 14:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis*. Il comma *6-quater* dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di comunicazioni ai centri per l'impiego relative a lavoratori sportivi, è sostituito dal seguente:

"*6-quater*. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma *6-bis*, le comunicazioni di cui al comma *6-ter*, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024".

2-ter. All'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di regime previdenziale di figure professionali sportive, le parole: "entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024".

2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma *6-quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *2-quater*, valutati in 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « negli anni 2018-2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , negli anni 2018-2022, » *e le parole:* « del 2017, è ripartito » *sono sostituite dalle seguenti:* « del 2017 è ripartito »; *ai commi 3 e 4, le parole:* « Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »; *dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

« *4-bis*. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi" ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « Fondo nazionale complementare » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo complementare »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della Camera di commercio delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima Camera di commercio è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma *25-ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della Camera di commercio delle Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma

1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni. L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata ».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

« Art. 17-bis. - (*Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea*) - 1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente differito, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziato per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.

Art. 17-ter. - (*Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia*) - 1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") applicabile in funzione del settore dell'attività prevalente svolta dal soggetto beneficiario.

3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), le parole: « denominato "Previdenza Italia" » sono sostituite dalle seguenti: « (Comitato Previdenza Italia) »;

alla lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: « dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, la parola: « stabilite » è sostituita dalla seguente: « stabiliti » e le parole: « da trasferire, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « da trasferire nonché »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « come modificato dal comma 1, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « , come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo »;
al secondo periodo, le parole: « come introdotto dal comma 1, lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: « introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo »;
al comma 3, le parole: « legge del » sono sostituite dalla seguente: « legge »;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

4-ter. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di incentivi per il lavoro delle persone con disabilità, le parole: "1° agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 2020".

4-quater. Il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-ter del presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo di cui al medesimo comma 1, può essere riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024.

4-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-quater, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

ARTICOLI DA 1 A 20 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021 e 2022 » e le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

« 3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della regione Calabria sono altresì autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto

mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego »;

b) al comma 3-*quater*, le parole: « commi 3-*bis* e 3-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter.1* »;

c) al comma 3-*quinqüies*:

1) le parole: « commi 3-*bis* e 3-*ter* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter.1* »;

2) le parole: « 31 agosto 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2024 ».

4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato a valere su apposito Fondo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

5. All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere determinate unità di personale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: « 30 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6-*bis*. I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8.

7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, per il triennio 2021-2023 e per l'anno 2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2022, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

8. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le parole: « per il biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 »;

b) all'articolo 18-*bis*, comma 11, in materia di rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: « per il biennio 2022-

2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 ».

9. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*bis*, comma 1, in materia di autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali, secondo le modalità semplificate in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, le parole: « per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 »;

b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: « della durata massima di trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga, »;

c) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:

1) all'alinea:

1.1) le parole: « della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 »;

1.2) le parole: « 5.410 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 4.745 unità »;

1.3) dopo le parole: « non dirigenziale » sono inserite le seguenti: « , nel limite di spesa annuo di cui al comma 6 »;

2) alla lettera a), le parole: « 1.660 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 2.100 unità »;

3) alla lettera b), le parole: « 750 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 145 unità »;

4) alla lettera c), le parole: « 3.000 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 2.500 unità ».

10. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: « per il triennio 2021-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo 2021-2024 ».

11. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concerne l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a bandire specifiche procedure concorsuali, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 ».

12. All'articolo 12, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, le parole: « per il biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2022-2024 ».

13. All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130, relativo alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 ».

14. Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 961-*sexies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 15, comma 12, lettera a), e comma 25, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024.

15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettere *d)* ed *e)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-*septies*, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, commi da 961-*bis* a 961-*septies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024. 16. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 10-*ter*, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

17. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

18. Fino al 31 dicembre 2024, per assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

19. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, è prorogato al 31 dicembre 2024.

20. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo all'assunzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale da assegnare funzionalmente ai commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico, è prorogato al 31 dicembre 2024.

21. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

22. All'articolo 1, comma 18-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

22-bis. Al comma 27-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale presso la regione Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022, 2023 e 2024 »;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro-ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente ».

22-ter. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2024.

Articolo 1-bis.

(Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale)

1. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di deroga all'inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 ».

Articolo 1-ter.

(Proroga del termine di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, le parole: « al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 giugno 2024 ».

Articolo 1-quater.

(Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale)

1. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente gli obblighi informativi dei produttori di dispositivi di comunicazione elettronica in materia di controllo parentale, le parole: « 3 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « nove mesi ».

Articolo 2.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
2. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
3. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2024.
4. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio

2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: « negli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022, 2023 e 2024 ». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2024, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 4-*bis*. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-*bis*, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali.

5. All'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6. All'articolo 16, comma 6-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidità, le parole: « rendiconto 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « rendiconto 2024 » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6-*bis*. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione *pro capite* al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l'entità dell'accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, può essere inferiore al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento di cui al primo periodo deve comunque garantire la copertura delle richieste di reinscrizione dei residui perenti nell'esercizio e deve in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore medio dell'ammontare delle richieste di reinscrizione dei residui perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.

6-*ter*. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-*bis* sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.

6-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. In relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione del relativo stato di emergenza.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 8.338.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla banca dati nazionale unica in cui sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 97, comma 1, le parole: « regolamento previsto dall'articolo 99 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-*bis* »;

b) all'articolo 99:

1) comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: « sono disciplinate le modalità: » sono sostituite dalle seguenti: « sono disciplinate le modalità » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96. »;

1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono abrogate;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, del presente codice. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di cui al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5. ».

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 16-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 927, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: « sessanta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « settanta mesi »;

b) dopo il comma 929 è inserito il seguente:

« *929-bis*. Per le finalità di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma dà avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio *on line* di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalità di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del

Governo di cui al comma 930 è presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927 ».

3. All'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: « e 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023 e 2024, ».

4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di giustizia tributaria, le parole: « sono prorogati di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati di due anni ».

4-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025 ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

8. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.

9. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualità 2024 è differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4,

dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo è revocato. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del PNRR approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

10. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 9, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

11. In caso di inoperatività dei siti *internet* istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

12. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e la società SOGEI del 23 dicembre 2009, e dai relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.

12-*bis*. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-*ter*, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: « nell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2023 e 2024 ».

12-*ter*. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole: « e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2024, 2025 e 2026 ».

12-*quater*. All'articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « del rendiconto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023 »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « Le risorse svincolate » sono inserite le seguenti: « in sede di approvazione del rendiconto 2022 ».

12-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822 è inserito il seguente:

« 822-*bis*. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale ».

12-*sexies*. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».

12-*septies*. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024.

12-*octies*. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « assicurano, per

l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio »;

c) al terzo periodo, le parole: « 31 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno »;

d) al quarto periodo, le parole: « entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 ».

12-*novies*. Agli oneri derivanti dal comma 12-*octies*, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

12-*decies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:

1) dopo le parole: « del PNRR » sono inserite le seguenti: « , approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 »;

b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: « 31 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

12-*undecies*. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

12-*duodecies*. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024.

12-*terdecies*. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.

12-*quaterdecies*. Per gli atti definitivi di cui al comma 12-*terdecies* stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli

acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-*terdecies*. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

12-*quinquiesdecies*. Agli oneri derivanti dai commi 12-*terdecies* e 12-*quaterdecies*, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 3-*bis*.

(Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024)

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è prorogato fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023.

1-*bis*. All'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2, le parole: « fino al 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla proroga della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3. Il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito *internet* del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, è prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

4. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori

socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: « anche per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: « 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 ».

5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma *5-ter* del presente articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.

5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale » sono sostituite dalle seguenti: « collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale, ».

6. All'articolo 36, comma *4-bis*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 », nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale, è inserito il seguente:

« *164-bis.* Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma *548-bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo *15-nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute e le università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale ».

6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 406-bis, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « La sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione. »;

b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le parole: « 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021, 2022 e 2024 ».

7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024.

8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le parole: « le associazioni » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione ».

8-*quater*. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma che incrementano il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8-*quinquies*. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 ».

8-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*quinquies*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8-*septies*. La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

8-*octies*. Ai fini di cui al comma 8-*septies*, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

8-*novies*. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, dopo le parole: « per un periodo di dodici mesi, prorogabile » sono inserite le seguenti: « o rinnovabile » e le parole: « per un ulteriore periodo di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi ».

8-*decies*. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), è differito al 31 dicembre 2024.

8-*undecies*. All'articolo 27, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali, le parole: « e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023 e 2024 ».

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione « I Lincei per la scuola » presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera *h*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardante interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4-*ter*, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze, le parole: « e 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 » e le parole: « il successivo aggiornamento e rinnovo biennale » sono sostituite dalle seguenti: « i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali ».

b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 « Riorganizzazione del sistema scolastico » della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 83-*ter*. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del

Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinqües*, del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

83-*quater*. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-*bis* è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. ».

3-*bis*. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al primo periodo, le parole: « 2011/2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 2024/2025 » e le parole: « cadenza triennale » sono sostituite dalle seguenti: « cadenza biennale »; al secondo periodo, le parole: « cadenza triennale » sono sostituite dalle seguenti: « cadenza biennale ».

3-*ter*. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall'articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.

3-*quater*. All'articolo 5, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « all'anno scolastico 2022/2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ».

3-*quinqües*. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

« 3-quater. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unità di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021, destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia o da enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia ».

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di università e ricerca)

1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativo alla nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), al primo periodo la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre ».
2. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo all'erogazione dei mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge.
4. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2024 ».
5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 febbraio 2024 ».
6. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), le parole: « 2022-2023 e 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 ».
7. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, relativo al reclutamento di personale docente e di personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: « a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 » e le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 »;
 - b) al comma 2, le parole: « a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 ».
8. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al reclutamento di personale docente del

comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per l'anno accademico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 »;

b) le parole: « agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e comma 5-bis, e all'articolo 35-bis ».

8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per l'anno 2024, di 1 milione di euro ».

8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma per l'accesso al contributo.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-quinquies. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di cultura)

1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: « sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « otto anni ».

2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: « al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2024 ».

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto « Il Perugino », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti: « Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Agli oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. ».

5. All'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « 1.000 partecipanti » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 partecipanti ».

5-*bis*. All'articolo 22, comma 2-*octies*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

6-*bis*. A decorrere dal 1° aprile 2024, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

6-*ter*. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024 ».

6-*quater*. Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, continuano a operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023.

6-*quinquies*. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Fondo unico per lo spettacolo » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo » e le parole: « 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, 2023 e 2024 »;

b) al secondo periodo, le parole: « entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2024 » e le parole: « l'attività svolta nel 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « l'attività svolta nel 2023 ».

Articolo 7-*bis*.

(Misure per l'innovazione digitale dell'editoria)

1. Il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese, di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 8.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento di alcuni interventi, è prorogato al 31 dicembre 2024 con riferimento agli adempimenti previsti per l'aeroporto di Firenze.
 2. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: « a settantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « a ottantuno mesi »;
 - b) al comma 7, le parole: « e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 ».
 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
- 3-*bis*. All'articolo 199, comma 1, lettera *b*), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, dopo la parola: « Ucraina » sono inserite le seguenti: « e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso » e dopo le parole: « per l'anno 2023 » sono inserite le seguenti: « e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 ». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
4. All'articolo 13, comma 17-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
 5. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».
- 5-*bis*. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
6. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: « Euro 2 » sono inserite le seguenti: « a decorrere dal 31 gennaio 2024 »;
- b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo esclusivamente per l'anno 2024. »;
- c) al quarto periodo, dopo le parole: « dei veicoli con caratteristiche antinquinamento » sono inserite le seguenti: « Euro 2 e »;
- d) al quinto periodo, dopo le parole: « l'esonero dei veicoli » sono inserite le seguenti: « Euro 3 » e le parole: « delle risorse di cui al quarto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « delle risorse di cui al quinto periodo »;
- e) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024, dispone l'esonero dei veicoli Euro 2 di cui al quarto periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo. ».

6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6-ter. All'articolo 13, comma *6-bis*, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo allo svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di veicoli a motore, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

7. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alle procedure semplificate di affidamento dei lavori, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

8. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo alle attività dell'ANAS, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *3-bis*:

1) al primo periodo, dopo le parole: « a), b) e c) » sono inserite le seguenti: « , a titolo di onere di investimento »;

2) al secondo periodo, le parole: « a decorrere » sono soppresse e dopo le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono inserite le seguenti: « al 31 dicembre 2023 »;

b) dopo il comma *3-bis* è inserito il seguente:

« *3-ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento di cui al primo periodo del comma *3-bis*, comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.A. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società ».

9. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Entro il 30 marzo 2024 le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo

regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari. ».

9-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « dal 2019 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2024 »;

b) dopo le parole: « Comitato interministeriale per la programmazione economica » sono inserite le seguenti: « e lo sviluppo sostenibile » e la parola: « CIPE », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « CIPESS ».

10. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a. è fissata, indipendentemente dalla revisione della convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data del 31 ottobre 2028. ».

10-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di attività di salvamento acquatico, le parole: « 31 marzo 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

10-ter. Fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Articolo 9.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a speciali misure in favore di imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, ovvero vi hanno filiali o partecipate, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».

2. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure in favore delle imprese esportatrici a seguito della crisi in atto in Ucraina, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».

3. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo ad interventi per il completamento della realizzazione del Tecnopolo di Bologna, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

4. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, relativo alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane restituiti dalle competenti organizzazioni internazionali, le parole: « negli anni 2022

e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022, 2023 e 2024 ».

Articolo 10.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

1-bis. Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 10-bis.

(Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 » e le parole: « nel 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 11.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, è differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, i magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 o che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, nonché coloro che nei cinque anni precedenti al termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo.

3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso è prorogato fino a tale data.

4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo

periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno.

4-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023.

4-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, concernente la possibilità di delegare al giudice onorario specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, le parole: « Sino al 30 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ».

5-*bis*. All'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

5-*ter*. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

6. Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti.

6-*bis*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6-*ter*. All'articolo 14, comma 12-*ter*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6-*quater*. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: « undici anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni ».

6-*quinquies*. All'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: « alla sessione da indire per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024 ».

6-*sexies*. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: « undici anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni ».

7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: « sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 30 giugno 2024 ».

8. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 3, le parole: « al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2024 ».

9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2026 ».

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*bis*. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è rinviato per un periodo non superiore a sei mesi.

11-*ter*. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il voto è espresso da remoto con modalità telematiche o in presenza per mezzo di schede.

Articolo 12.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

b) al comma 5, quarto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

2. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla ripermitezzazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

2-*bis*. Al comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: « per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

3. All'articolo 11, comma 8-*undecies*, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: « Conseguentemente, il » sono sostituite dalla seguente: « Il » e le parole: « ulteriori sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

4. La durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è prorogata al 30 aprile 2024.

5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: « al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore del decreto del

Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 » e le parole: « del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo regolamento (UE) 2020/741 ».

6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Con il decreto di cui al primo periodo è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. »;

c) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

d) dopo l'undicesimo periodo, è inserito il seguente: « Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

6-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

6-ter. Al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: « sino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2025 ».

6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operatività del Nucleo di valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 settembre 2024 »;

b) al comma 837-bis, concernente l'applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2025 ».

6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 ».

6-septies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole: « termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: « 5 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 8 anni ».

Articolo 12-bis.

(Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione)

1. All'articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: « con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi » sono inserite le seguenti: « si applica fino al 31 dicembre 2024 e ».

Articolo 13.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. L'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 1-*quater*. In considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi meteorologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di garantire liquidità alle imprese agricole nonché a quelle della pesca e dell'acquacoltura, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-*quinqües*, lettere *b*) e *c*), al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva. ».

2. All'articolo 8-ter, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, le parole: « l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni 2023 e 2024. ».

3. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) alla lettera *a*), le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

a) alla lettera *b*), le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) alla lettera *c*), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

3-*bis*. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;

b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;

c) oltre 15.000 euro, 100 per cento ».

3-ter. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, nonché dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;

b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-*bis*.

3-*quinqües*. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2022, quale unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla politica comune della pesca dell'Unione europea in materia di

conservazione della biodiversità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 è prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024.

3-sexies. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma *3-quinquies*.

3-septies. Agli oneri derivanti dal comma *3-quinquies*, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 14.

(Proroga di termini in materia di sport)

1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».

2. All'articolo 44, comma *8-quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riguardante il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2-bis. Il comma *6-quater* dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di comunicazioni ai centri per l'impiego relative a lavoratori sportivi, è sostituito dal seguente: « *6-quater.* In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma *6-bis*, le comunicazioni di cui al comma *6-ter*, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024 ».

2-ter. All'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di regime previdenziale di figure professionali sportive, le parole: « entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2024 ».

2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma *6-quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *2-quater*, valutati in 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 15.

(Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni - LEP)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 793, alinea, le parole: « , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono soppresse;

b) al comma 795, le parole: « Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2024 »;

c) al comma 797, le parole: « nei termini stabiliti dai commi 793 e 795 » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine stabilito dal comma 795 » e le parole: « del termine di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « del suddetto termine ».

Articolo 16.

(Proroga di termini in materia di editoria)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e comunque non oltre il 30 giugno 2024, e al fine di evitare interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35 per cento del valore medio complessivo, negli anni 2018-2022, dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017 è ripartito fra le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al bando di gara inviato alla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 16 giugno 2017.

2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi del comma 1 è calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2023, recante « Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale ».

3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1 e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.

4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al comma 3 secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.

4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: « settantadue mesi » sono sostituite dalle seguenti: « novantasei mesi ».

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 17.

(Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuità agli interventi del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto

previsto dal primo periodo i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.

1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della Camera di commercio delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima Camera di commercio è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della Camera di commercio delle Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni. L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata.

Articolo 17-*bis*.

(Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente differito, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziare per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.

Articolo 17-*ter*.

(Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (« *de minimis* ») applicabile in funzione del settore dell'attività prevalente svolta dal soggetto beneficiario.
3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito

atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 18.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare » sono sostituite dalle seguenti: « del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare (Comitato Previdenza Italia), istituito in data 21 febbraio 2011 »;

2) al secondo periodo, le parole: « All'Assoprevidenza » sono sostituite dalle seguenti: « Al predetto Comitato »;

3) al terzo periodo, le parole: « All'Assoprevidenza » sono sostituite dalle seguenti: « Al Comitato »;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Il Comitato Previdenza Italia definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato. »;

c) al comma 5, le parole: « Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza » sono sostituite dalle seguenti: « Per il funzionamento del Comitato »;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività. ».

2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è erogato direttamente al Comitato entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'articolo 3-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è abrogato.

4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

4-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: « 30 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

4-ter. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di incentivi per il lavoro delle persone con

disabilità, le parole: « 1° agosto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° agosto 2020 ».

4-*quater*. Il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-*ter* del presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo di cui al medesimo comma 1, può essere riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024.

4-*quinquies*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-*quater*, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 19.

(Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)

1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: « Fino al 31 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 ».

2. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: « Fino al 31 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 ».

Articolo 20.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Nave](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente: «01. La validità della graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n.82/2023 ed in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche ai fini del rafforzamento della capacità e dell'azione amministrative in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è prorogata al 31 dicembre 2025.».

1.2

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore

soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.".

1.3

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.»

1.4

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole "30 settembre 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025"».

1.5

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 2-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" e: "nel 2020, 2021 e 2022" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per gli anni 2024, 2025 e 2026" e: "nel 2024, 2025 e 2026". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 7.746.853 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.»

1.6

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° maggio 2023 le parole: «entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.» sono sostituite dalle seguenti: «entro i duecentoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.»»

1.7

[Paita](#), [Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche che hanno provveduto all'assunzione a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore alle 17 ore settimanali, dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo

3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono aumentare le ore lavorative dei contratti di lavoro a tempo parziale fino ad un massimo di 18 ore settimanali, fino ad un massimo di 5.400,00 euro per nuovo contratto di lavoro.»

1.8

[Paita, Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2024 i bandi per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero prevedono un contingente minimo di operatori non inferiore a quello previsto nel 2023.»

1.9

[Nave](#)

Precluso

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»
- 2) alla lettera b), sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»

1.10

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Precluso

Al comma 6, lettera a), sostituire, le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024».

1.11

[Valente, Giorgis, Meloni, Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

«6-ter. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa, alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024».

6-quater. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125, del 9 maggio 1979, la spesa autorizzata con l'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e prorogata all'anno 2026.»

1.12

[Bevilacqua, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite con dalle seguenti: «31 dicembre

2024»;

b) Al comma 1, lettera c) le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

7-ter. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli Enti Locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.

7-quater. Gli enti di cui al comma 7-ter sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

7-quinquies Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8."

1.13

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «anche se decorso il termine di sei mesi» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.»

1.14

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.»

1.15

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.»

1.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

b) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «anche se decorso il termine di sei mesi» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.»

1.17

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

b) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.»

1.18

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

b) al quinto periodo le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.»

1.19

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni».»

1.20

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».»

1.21

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «anche se decorso il termine dei sei mesi».»

1.22

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogate di due anni oltre i rispettivi termini di scadenza fissati ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.»

1.23

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, sono prorogate al 30 giugno 2025.»

1.24

[Furlan](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale da destinare all'attività ispettiva sui luoghi di lavoro, nell'area funzionari, famiglia professionale funzionario amministrativo gestionale, posizione economica F1, sono prorogate le graduatorie di concorso per l'assunzione di personale di area III - profilo CU ISPL e profilo CU GIUL - da assumere presso il Ministero del lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Inail, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale «Concorsi ed esami», n. 68 del 27 agosto 2019, aumentato a 1541 unità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale «Concorsi ed esami», n. 60 del 30 luglio 2021.»

1.25

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. La graduatoria del concorso unico per funzionari amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, del 4 febbraio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2025."

1.26

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La graduatoria del concorso unico per funzionari amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, del 4 febbraio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.»

1.27

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse». *Conseguentemente, ovunque ricorrano, nel comma sopprimere le parole: «quarto periodo».*

1.28

[Bevilacqua, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2024.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

medesimo Ministero.»

1.29

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: «2026» con la seguente: «2032».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), al numero 1.1), sostituire le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2032.

1.30

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: «2026» con la seguente: «2031».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):

al numero 1.1), sostituite le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2031;

al numero 1.2) sostituire le parole: 4.745 unità con le seguenti: 10.000 unità;

sopprimere il numero 1.3).

1.31

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: «2026» con la seguente: «2030».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):

- al numero 1.1), sostituite le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2030;

- al numero 1.2) , sostituire le parole: 4.745 unità con le seguenti: 10.000 unità;

- sopprimere il numero 1.3).

1.32

[Malpezzi](#)

Precluso

Dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis. Al fine di garantire la funzionalità del Tribunale di Cremona il termine che perfeziona l'efficacia dei trasferimenti con acquisizione delle nuove sedi del personale amministrativo attualmente in servizio nel medesimo Tribunale e negli uffici coordinati - GDP e UNep - con particolare riferimento ai direttori amministrativi, funzionari giudiziari, cancellieri, assistenti giudiziari, operatori giudiziari, è prorogato fino alla data di effettivo ingresso in servizio del personale individuato in sostituzione; nelle more della copertura totale del fabbisogno di personale, si procede, inoltre, a prevedere il reclutamento di nuovo personale sia tramite apposite procedure concorsuali e selettive, sia ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001."

1.33

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2024.»;

b) il comma 100 è sostituito dal seguente:

«100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2024 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»»

1.34

[Nave](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2 bis le parole: "con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218," sono soppresse.».

1.35

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma: "2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2025."»

1.36

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma: "2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2024."»

1.37

[Bevilacqua](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 59 sostituire le parole "10 gennaio 2024" con le seguenti "10 gennaio 2025":

b) al comma 60, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici" con le seguenti "a decorrere dal 1 gennaio 2025 per i clienti domestici.".

1.38

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Al comma 76 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»..»

1.39

[Sironi](#), [Nave](#), [Croatti](#)

Precluso

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 20-quater, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2026, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

20-ter. I soggetti di cui al comma 20-bis, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.

20-quater. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

20-quinquies. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

20-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 20-bis, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.40

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, garantendo così il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite

dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025». All'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.»

1.41

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22.1. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio al 31 dicembre 2023 presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario *ex* articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.

22.2. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

22.3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

22.4. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».»

1.42

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22.1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».»

1.43

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22.1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 11-bis:

1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».»

1.44

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22.1. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della *performance* per l'annualità 2024.»

1.45

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22.1 Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della *performance* per l'annualità 2024.»

1.46

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22.1. Ai fini del superamento del precariato, in via eccezionale, gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo testo unico, o che non hanno potuto predisporre gli strumenti finanziari, il termine per l'autorizzazione all'adozione di procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, del personale precario titolare di contratto subordinato a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2020, è prorogato al 31 dicembre 2024.

22.2. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento al personale degli enti locali, titolare di contratto subordinato a tempo determinato, sono prorogate al 31 dicembre 2026.»»

1.47

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22.1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti di appartenenza e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR e al fine della progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei trattamenti economici accessori di tale dirigenza a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario

nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato con uno stanziamento pari, inizialmente, a 35 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei fondi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2022-2024 per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.»

1.48

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22.1. È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno 2021 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.»

1.49

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22.1 È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate nel corso dell'anno 2021 dalle pubbliche amministrazioni soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.»

1.50

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22.1. Al comma 9 dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il secondo periodo è soppresso.»

1.51

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 22-ter, aggiungere i seguenti:

«22-*quater*. Per l'esercizio 2023 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è differito al 31 luglio 2024.

22-*quinquies*. Per l'anno 2024, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti, rispettivamente, al 15 giugno e al 15 luglio.

22-*sexies*. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2024:

a) il rendiconto relativo all'anno 2023 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2024, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2024;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2023 è approvato entro il 30 novembre 2024.»

1.52

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 22-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*quater*. Per far fronte alle esigenze di assunzione, le amministrazioni cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono procedere anche tramite scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2023 o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2024.».

1.53

[Nave](#)

Precluso

Al comma 22-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-quater. Al fine di continuare a garantire i servizi ai cittadini e fare fronte alle normali esigenze di funzionamento, i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di cui al comma 1, articolo 50ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogati per ulteriori diciotto mesi oltre il termine previsto. Per le medesime finalità, i contratti di cui al precedente comma vengono aumentati a 36 ore settimanali, anche attraverso l'utilizzo dei fondi PNRR e PNC.».

1.54

[Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Al comma 22-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, e all'articolo 1, comma 268, della legge 3 dicembre 2021, n. 234, si applicano al personale assunto mediante le procedure concorsuali previste dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.55

[Nave](#)

Precluso

Al comma 22-ter, aggiungere, infine, il seguente:

«22-quater. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4-bis del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.».

1.56

[Nave](#)

Precluso

Al comma 22-ter, aggiungere, infine, il seguente:

«22-quater. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025".»

1.57

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 22-ter, aggiungere il seguente:

«22-quater. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024, 2025 e 2026» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024, 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,

n. 288.»

1.58

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*quater*. Ai fini del superamento del precariato, per gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis*, del medesimo testo unico o che non hanno rispettato i termini di cui all'articolo 264, comma 2, del medesimo decreto legislativo perché non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e non hanno provveduto all' invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, il termine per l'adozione delle procedure di stabilizzazione del personale titolare di contratto subordinato a tempo determinato, di cui all' articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i., è prorogato al 31 dicembre 2025, anche in deroga ai limiti previsti dal Decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2020.».

1.59

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

"22-*quater*. La validità della graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 (duemilacentotrentatre) unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736 (duemilasettecentotrentasei), da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n.82/2023 ed in base ai principi di economicità , efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione , anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR è prorogata fino al 31 dicembre 2025."

1.60

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

"22-*quater*. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2024."

1.61

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

"22-*quater*. All'articolo 42, comma 5-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al terzo periodo, le parole «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024» e al quarto periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»."

1.62

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«22-*quater*. Al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2024";

b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "euro 1.674.243 per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti "ed euro 1.250.000 per l'anno 2024".»

G1.1

[Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premesso che:

il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali, e reca, altresì, disposizioni rispondenti ad ulteriori e diverse finalità;

in particolare, in ordine al tema che interessa la firmataria, si rilevano misure di proroga finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi funzionali a contrastare il dissesto idrogeologico, delle attività connesse alla messa in sicurezza o alla riqualificazione di siti specifici, delle misure di contrasto all'emergenza ambientale;

in proposito, preme segnalare, alla luce del forte e fermo impegno del nostro Paese all'insegna dell'Agenda 2030 e della Agenda urbana europea, adottata con il patto di Amsterdam il 30 maggio 2016, unitamente agli obiettivi del Next Generation EU nonché alle risorse per l'attuazione del PNRR, l'opportunità di rafforzare al massimo l'ambito e il tema dello sviluppo sostenibile in ordine alla previsione di interventi di rigenerazione urbana e di la riqualificazione edilizia, che la stessa Agenda 2030 riconnette alla sicurezza, ove recita che lo sviluppo sostenibile "non può essere realizzato senza la pace, l'integrazione e la sicurezza, che a loro volta saranno a rischio senza uno sviluppo sostenibile."; rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri e sostenibili è uno degli obiettivi principali che gli Stati aderenti si sono dati; la gestione sostenibile dell'urbanità è inscindibile dalla coesione tra le comunità che la vivono e dalle condizioni della sicurezza, personale e nelle strade, effettiva e percepita,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di provvedimenti successivi idonei allo scopo, all'adozione di misure che si strutturino in un piano nazionale di interventi di riqualificazione e recupero delle aree degradate, ispirato ai principi dell'Agenda urbana europea e dell'Agenda 2030, a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione, nonché dalla riqualificazione sociale in termini di mobilità e servizi di inclusione sociale.

G1.2

[Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premesso che:

l'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto legge 34 del 2020, prevede una maggiorazione del limite di spesa ammesso alle detrazioni superbonus per gli enti del terzo settore che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

la maggiorazione è riconosciuta a condizione che tali soggetti siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito;

con la risposta all'interpello n. 2/2024 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che ai fini dell'applicazione del citato comma 10bis dell'articolo 119, l'ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell'immobile in base ai titoli elencati dalla norma, quali proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, deve considerarsi tassativa (cfr. circolare 3/E del 2023); pertanto, il rispetto della condizione rappresentata dal titolo di possesso dell'immobile, non si ritiene realizzata nel caso in cui i soggetti beneficiari sono detentori di un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie, escludendo quindi l'applicazione della norma a tipologie di titolo diversi da quelli indicati espressamente dalla disposizione;

si tratta di una incoerente esclusione considerato che, come precisato nella stessa circolare, per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, l'Istante potrà comunque fruire del Superbonus con le modalità ordinarie previste dal comma 8-*bis* dell'articolo 119 del decreto Rilancio, impegna il Governo

a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, l'estensione della maggiorazione di cui all'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto legge n. 34 del 2020, anche ai casi di possesso dell'immobile in base a titoli diversi da quelli espressamente elencati dalla disposizione, a partire dalle concessioni o convenzioni disposte da enti pubblici.

G1.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

per i lavoratori fragili del pubblico impiego il termine per usufruire dello smart working è scaduto lo scorso 31 dicembre 2023;

per i lavoratori del settore privato il termine per accedere allo smart working è stato prorogato al 31 marzo 2024 con il decreto anticipi, convertito dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191;

appare necessario la proroga del termine scaduto il 31 dicembre 2023, relativo ai lavoratori del pubblico impiego per assicurare a tutti coloro che rientrano nell'elenco delle patologie previste e senza alcuna distinzione tra lavoratori del settore privato e del pubblico impiego;

per superare la distinzione oggi prevista in materia di smart working tra lavoratori del pubblico impiego e del settore privato è necessario procedere ad una proroga del termine previsto all'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,

impegna il Governo

a prevedere una proroga del termine scaduto recato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, al fine di consentire ai lavoratori del pubblico impiego la possibilità di accedere allo *smart working* almeno fino al termine previsto per i lavoratori del settore privato.

1.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.674.243 per l'anno 2024».»

1.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

(Proroga termine indennità sindaci)

1. Al comma 20-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».»

1.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)

1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.»

1-bis.1

[Nave](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1-quater.1

[Nave](#)

Precluso

Sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

1-quater.2

[Nave](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dei Dipartimenti competenti, promuove una capillare campagna comunicativa e informativa, che coinvolga anche gli istituti scolastici, finalizzata alla sensibilizzazione in ordine all'utilizzo degli strumenti di controllo parentale sui dispositivi digitali nonché sul loro uso consapevole per la tutela e la sicurezza dei minori.».

1-quater.0.1

[Pirro](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « euro 1.674.243 per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 3.348.486 per l'anno 2024 ».»

1-quater.0.2

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.674.243 per l'anno 2024».»

1-quater.0.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da loro affidati nei rispettivi territori»;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro».»

1-quater.0.4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026."».

1-quater.0.5

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi del comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

1-quater.0.6

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi del comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

1-quater.0.7

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro

subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

1-quater.0.8

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)

1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.»

2.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025». Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027.»»

2.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli anni dal 2020 al 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali che hanno approvato già nel 2020 un ripiano del disavanzo di amministrazione, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nei rendiconti di gestione dal 2020 al 2023 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al rendiconto stesso.»

2.4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 20-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».»

2.5

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

"1-quater. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."».

2.6

[Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4-bis.

2.7

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

"4-ter. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico, entro il 31 dicembre 2025.".

2.8

[Damante](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi da 366 a 368 sono sostituiti

con i seguenti:

«366. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.

367. Ai candidati di cui al comma 366, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'art. 12 del bando di concorso.

368. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11, comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.9

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quinqüies*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».»

2.10

[Meloni, Giorgis, Parrini, Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quinqüies*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».»

2.11

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 6-quater, inserire il seguente:

«6-*quinquies*. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quinquies*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinquies* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»»

2.12

[Bevilacqua, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 6-quater inserire il seguente:

«6-*quinquies*. Fino al 31 dicembre 2024, le procedure di cui all'articolo, 145 comma 2, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza».

2.13

[Bevilacqua, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

"9-*bis*. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 dicembre 2024.

9-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis*, valutati complessivamente in 25 milioni di euro l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.".

2.14

[Lorefice](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio entro il 31 dicembre 2025, i comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023 e che sono riconosciuti come territori di aree di crisi industriale complessa ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 o ricadenti in aree di elevata crisi ambientale, sono autorizzati ad assumere, anche con contratti a tempo determinato, con un incremento del 30% delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30

del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Agli oneri relativi valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.15

[Lorefice](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio entro il 31 dicembre 2025, i comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023, sono autorizzati ad assumere, anche con contratti a tempo determinato, con un incremento del 30% delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Agli oneri relativi valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-*bis* a 243-*sexies*, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

2.17

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi». Le sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo

13, comma 6, lettera *f*), e comma 7, non trovano applicazione se nella dichiarazione, resa oltre i termini, anche successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute.»

2.18

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: "Per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2022, 2023 e 2024".»

2.0.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2023 non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

3. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.»

3.1

[Bevilacqua](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è prorogata per l'anno 2024 con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

3.2

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.»

3.3

[Bevilacqua, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.»

3.4

[Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. All'articolo 1 comma 73 della legge 29 dicembre n. 197, sostituire le parole "per l'anno 2023" con le seguenti "per l'anno 2024".

2-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 12 milioni di euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.»

3.5

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

3.6

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 2-septies, dopo le parole: «dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti» sono inserite le seguenti: «ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica»;

2) al comma 2-septies, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1-sexies.1., dopo le parole: «dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti» sono inserite le parole: «ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica»;

2) al comma 1-sexies.1., le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015.»»

3.7

[Croatti, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "10 dicembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "10 marzo 2024". Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.8

[Nave, Pirro](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7.

3.9

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «società di capitali» sono inserite le seguenti: «e per i consorzi con attività esterna».».

3.10

[Paita, Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, dopo le parole "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" inserire le seguenti " e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190.»

3.11

[Nave, Damante](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2024 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data, a condizione che i redditi prodotti in Italia non superino il limite annuo di 600.000 euro."».

3.12

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.».

3.13

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2026";

b) all'art. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "nell'anno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".»

3.14

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «nonché alle società da esse controllate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e ai relativi soci pubblici, diretti e/o indiretti. Resta ferma l'applicazione delle norme del testo unico sulla finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»»

3.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12.1 Al fine di tutelare i clienti domestici da ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura del gas in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, dopo le parole: «dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024».

12.2 Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.»

3.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

12.2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:

«31 marzo 2024»».

3.17

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12.1. All'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 30 milioni di euro l'anno 2024 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.18

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12.1. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

12.2. Agli oneri di cui al comma 12-*bis*, pari a 10 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.19

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono prorogate al 31 dicembre 2024.

12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, valutati in 46,27 milioni di euro per i mesi da marzo a dicembre 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.20

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12.1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «di ottobre, novembre e dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di gennaio, febbraio, marzo 2024» e, all'ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

b) al comma 6, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».

12.1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12.1, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per l'anno 2024.»

3.21

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

12.2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».»

3.22

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12.1. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 90 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.23

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11, si applicano agli enti locali che hanno subito lo stesso attacco ai propri sistemi informatici.

3.24

[Nave](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-*bis*.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».

3.25

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis.1. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 92, lettera b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 1° gennaio 2025. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche agli atti a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento eventualmente stipulati tra il 1° gennaio 2024 e l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."

3.26

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «Non sono agevolabili i progetti d'investimento di importo inferiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese».»

3.27

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, devono essere effettuate entro il 30 giugno 2024.»

3.28

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare.»»

3.29

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. Per l'anno 2024, il buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è riconosciuto alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresi coloro che

frequentano *master* universitari e corsi di specializzazione universitaria *post* laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al presente comma, nonché le modalità di emissione e rendicontazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.»

3.30

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

c) al comma 6, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».»

3.31

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.»

3.32

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi».»

3.33

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 1° gennaio 2025. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli atti a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento eventualmente stipulati tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

3.34

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: «5-quater. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2024 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021.»»

3.35

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12.1. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del registro delle imprese, istituiti presso le camere di commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è fissato al 30 giugno 2024.

12.2. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.»

3.36

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. Al comma 711 dell'articolo 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.37

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. L'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato.»

3.38

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.»

3.39

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di garantire adeguati livelli qualitativi e quantitativi nell'attuazione dei piani di potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete esistenti e nella realizzazione degli obiettivi di cui alle Missioni 1 e 2 del PNRR e dei piani di intervento pubblico per le aree geografiche in cui l'offerta di infrastrutture e servizi digitali è assente o insufficiente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad individuare gli *standard* tecnici cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione delle infrastrutture entro e non oltre il termine del 30 marzo 2024.»»

3.40

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023. Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024»;

c) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024.»»

3.41

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024.»»

3.42

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 22, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1.»»

3.43

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 22, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».

3.44

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al terzo periodo, le parole: «di importo inferiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo inferiore a 2.000 euro».

3.45

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri di cui ai periodi precedenti sono utilizzati anche per l'adozione del decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

b) al comma 534, le parole: «entro il 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2024».

3.46

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;

b) al comma 10, primo periodo, le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2025» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3.47

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2024».)»

3.48

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».)»

3.49

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».)»

3.50

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1 Al fine di contenere per il primo trimestre 2024 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la riduzione dell'aliquota IVA di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, è prorogata anche rispetto ai consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.»

3.51

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1 I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.»

3.52

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1 All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese

sostenute negli anni 2021 e 2022, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi».»

3.53

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12.1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, ai commi 1, 2, lettere a), b) e b-bis), 2-bis e 2-quater, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) all'articolo 16, ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023, 2024 e 2025. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.»»

3.54

[Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

«12-bis.1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024 secondo i criteri e le modalità di cui al successivo comma.

12-bis.2. Per le finalità di cui al precedente comma, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del presente comma, è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Non trovano applicazione i commi 3 e 5-bis del predetto decreto legge n. 104 del 2023. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in

materia di imposte sui redditi. È fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione

12-bis.3. Le maggiori entrate derivanti dai precedenti commi 12 bis e 12 ter affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini di erogazione del contributo.».

3.55

[Damante](#), [Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

«12-bis.1. Al fine di garantire la continuità nella programmazione degli investimenti delle imprese ubicate nei territori ricadenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, all'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo;

12-bis.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis.1, valutati in 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero

dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».

3.56

[Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

«12-bis.1. Nelle more della riorganizzazione della Struttura di missione della ZES unica e della piena operatività del S.U.D. ZES, il termine di cui all'art. 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, relativamente al riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intende prorogato a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

12-bis.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis.1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 del Fondo di sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027.»

3.57

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

«12-bis.1. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'art. 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12-bis.2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 12 bis sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"».

3.58

[Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

"12-bis.1 All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:

«31 marzo 2024».

12-bis.2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».".

3.59

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserirei il seguente:

«12-bis.1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025".»

3.60

[Nave, Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

"12-bis.1. All'articolo 21, commi 2 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo al differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».".

3.61

[Turco, Nave, Bevilacqua, Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis inserire il seguente:

«12-bis.1 Ai fini della formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, in attesa dell'implementazione del nuovo piano di incentivi transizione 5.0, autorizzato dalla Commissione Europea in accoglimento della proposta italiana di modifica del PNRR con l'integrazione del RePowerEU, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217 della medesima legge, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.».

3.62

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

«12-bis.1. All'art. 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare."»

3.63

[Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

«12-bis.1. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi.».

3.64

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

«12-bis.1. All'articolo 1 comma 683, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".».

3.65

[Nave](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

«12 bis.1. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024".».

3.66

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

"12-sexiesdecies. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate ovvero dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 153 a 159 e da 166 a 173, della legge 19 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 maggio 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 31 luglio 2024, il 31 agosto 2024, il 30 settembre 2024, il 31 ottobre 2024, 30 novembre 2024, il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento integrale di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

12-septiesdecies. La regolarizzazione di cui al presente articolo si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta,

degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 con decorrenza dalla data del 31 maggio 2024. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

12-octiesdecies. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

12-noviesdecies. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso."

3.67

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

"*12-sexiesdecies.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 212, le parole "*il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*" sono soppresse;

b) al comma 213, la lettera f) è abrogata;

c) al comma 214, la parola "*f*," è soppressa.

12-septiesdecies. La dotazione del fondo di cui al comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

3.68

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:

«*12-sexiesdecies.* All'articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».»

3.69

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«*12-sexiesdecies.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1057-*bis*, le parole "e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027";

b) al comma 1058-*ter*, le parole "e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027".»

3.70

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«*12-bis.* All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 533, è aggiunto infine il seguente capoverso: "I criteri di cui ai capoversi precedenti

sono utilizzati anche per l'adozione del decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.";

b) al comma 534, le parole "entro il 31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "entro il 29 febbraio 2024".»

3.71

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«12-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 203-ter, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 203-quater, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

c) al comma 203-sexies, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»

3.72

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«12-sexiesdecies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".»

3.73

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«12-sexiesdecies. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42:

1) al comma 1, le parole "60 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024";

2) al comma 3, le parole: "60 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

b) all'articolo 44:

1) al comma 1, le parole "184 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "244 milioni di euro per l'anno 2024".

2) al comma 4, le parole: "5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "5.110,8 milioni di euro per l'anno 2024".»

3.74

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«12-sexiesdecies. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "e per i sei anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei

anni successivi" e le parole: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025";

b) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: "di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025";

2) al secondo periodo, le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025».

3.75

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

"12-sexiesdecies. In considerazione degli effetti sul sistema del commercio internazionale causati dagli attacchi terroristici sulle navi mercantili transitanti nel Mar Rosso, inclusi i conseguenti ritardi nella fornitura di prodotti e servizi oggetto di investimento agevolato in base alla normativa nazionale o regionale, i termini di rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, ove precedenti, sono differiti al 30 giugno 2024."

3.76

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«12-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 297, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) al comma 298, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".»

3.77

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

"12-sexiesdecies. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027"."

3.78

[Nave](#)

Precluso

Al comma 12-septies, sostituire le parole: «La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo,» *con le seguenti:* «Le disposizioni di cui al comma 3, terzo periodo, e al comma 9» *e le parole:* «si applica» *con le seguenti:* «si applicano».

3.79

[Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 12-undecies.

3.80

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Precluso

Al comma 12-undecies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente ai soggetti che non hanno beneficiato delle misure di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021»;

c) al quinto periodo sostituire le parole: «si applicano con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024», con le seguenti: «si applicano a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data del versamento, ai sensi del presente comma».

3.81

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Al comma 12-undecies, terzo periodo, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

3.82

[Damante](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «12-sexiedecies. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.83

[Turco](#), [Nave](#)

Precluso

Aggiungere, infine, il seguente:

«12-sexiesdecies. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.».

3.84

[Turco](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente: «12-sexiesdecies. L'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 è abrogato.».

G3.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) a decorrere dal 1° luglio 2024 entra in vigore l'abrogazione del regime di esclusione dal campo Iva di alcune attività svolte a favore dei soci dalle associazioni senza scopo di lucro introdotta dai commi da 15-*quater* a 15-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021;

al fine di superare le difficoltà che un cambio di regime fiscale nel corso dell'anno avrebbe

comportato agli enti nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, grazie all'inserimento all'articolo 3, del comma 12-*sexies*, il termine del 1° luglio 2024 è stato prorogato al 1° gennaio 2025

la previsione del cambio di regime fiscale si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008 del 2010 avviata dalla Commissione europea verso il nostro Paese al quale contesta il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva Iva) e dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di una serie di operazioni, quali le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da alcune tipologie di enti in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici a favore dei soci, e con la quale, pertanto, lo invita a novellare la disciplina Iva al fine di conformarla alla normativa unionale;

nello specifico la direttiva comunitaria assoggetta all'Iva tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto «passivo», inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività, fatta salva poi la possibilità per alcune prestazioni - tassativamente elencate - di godere del regime di esenzione, mentre l'ordinamento italiano si limita a qualificare alcune prestazioni come «non soggette ad Iva» mettendo fuori campo operazioni che tutt'al più avrebbero dovuto essere esentate;

la suddetta riforma prevede che gli enti non commerciali vengano assoggettati al regime dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, in forza di un passaggio dal precedente regime di esclusione Iva, ad un regime di soggezione ovvero esenzione Iva per le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, una variazione apparentemente ed economicamente neutra ma che in realtà comporta costi (come quelli di tenuta registri Iva, comunicazione liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva, tenuta contabilità separata, eccetera) ed ulteriori adempimenti burocratici, che prima, in regime di esclusione dall'Iva, non occorre sostenere; In sostanza, si prevede l'assoggettamento ad IVA, seppure per alcune attività in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

più specificamente la normativa prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del cosiddetto Codice del Terzo Settore (decreto-legge n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario per i professionisti di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014, creando così un ulteriore regime fiscale dagli incerti criteri di impiego che basterebbe a risolvere le nuove difficoltà di gestione per gli enti di Terzo settore;

inoltre, la medesima normativa ha identificato come «commerciali» attività che prima non rientravano nella commercialità e quindi erano fuori campo Iva;

alle sopra riportate difficoltà di ordine pratico si sommano quelle interpretative in relazione ad una serie di misure agevolative che non sono contemplate nel nuovo regime. Per esempio, in dettaglio, l'esenzione da Iva sulle nuove fattispecie richiede di verificare preventivamente l'assenza di distorsioni della concorrenza a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva, una valutazione alquanto aleatoria in assenza di parametri oggettivi e che non tiene in debito conto il fatto che si tratti di attività non rivolte al mercato ma ai soli soci degli enti; per le prestazioni connesse con la pratica sportiva e dell'educazione fisica, l'esenzione Iva viene estesa a tutti i possibili praticanti (a prescindere che si tratti di associati, tesserati o clienti), inoltre si parla solo di «Associazioni sportive dilettantistiche» e non anche di «società», lasciando dubbi in ordine all'applicazione dell'Iva per le attività e i corsi sportivi svolti da queste ultime anche se a favore di soci e tesserati alla propria federazione di affiliazione; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande agevolata viene

sottoposta a imposizione Iva con la proiezione di minori entrate per lo Stato considerato che gli enti potrebbero scaricare l'Iva che oggi resta per loro interamente indetraibile. Per questa attività resterebbero esentate in capo alle associazioni di promozione sociale solamente le consumazioni fruite da soggetti «indigenti» (con notevoli oneri, soprattutto in termini di privacy, nell'identificazione e conservazione della prova circa lo status degli avventori)

occorre pertanto scongiurare la definitiva entrata in vigore del regime di cui all'articolo 5, commi da 15-*quater* a 15-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, che con il suo portato di appesantimento amministrativo e gestionale, sarebbe devastante per il tessuto associativo del nostro Paese, soprattutto quello dei sodalizi più piccoli, che oltre a ricoprire un ruolo fondamentale di presidio sociale e di coesione per le nostre comunità svolge attività fondamentali come l'assistenza alle tantissime persone fragili ed in condizioni di esclusione sociale o di povertà e la promozione culturale, impegna il Governo

a ripristinare, nel primo provvedimento utile, il regime fiscale di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per le attività oggetto della citata modifica introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021 svolte dagli enti di Terzo settore non commerciali.

G3.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) a decorrere dal 1° luglio 2024 entra in vigore l'abrogazione del regime di esclusione dal campo Iva di alcune attività svolte a favore dei soci dalle associazioni senza scopo di lucro introdotta dai commi da 15-*quater* a 15-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021

al fine di superare le difficoltà che un cambio di regime fiscale nel corso dell'anno avrebbe comportato agli enti nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, grazie all'inserimento all'articolo 3, del comma 12-*sexies*, il termine del 1° luglio 2024 è stato prorogato al 1° gennaio 2025;

la previsione del cambio di regime fiscale si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008 del 2010 avviata dalla Commissione europea verso il nostro Paese al quale contesta il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva Iva) e dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di una serie di operazioni, quali le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da alcune tipologie di enti in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici a favore dei soci, e con la quale, pertanto, lo invita a novellare la disciplina Iva al fine di conformarla alla normativa unionale;

nello specifico la direttiva comunitaria assoggetta all'Iva tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto «passivo», inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività, fatta salva poi la possibilità per alcune prestazioni - tassativamente elencate - di godere del regime di esenzione, mentre l'ordinamento italiano si limita a qualificare alcune prestazioni come «non soggette ad Iva» mettendo fuori campo operazioni che tutt'al più avrebbero dovuto essere esentate;

la suddetta riforma prevede che gli enti non commerciali vengano assoggettati al regime dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, in forza di un passaggio dal precedente regime di esclusione Iva, ad un regime di soggezione ovvero esenzione Iva per le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, una variazione apparentemente ed economicamente neutra ma che in realtà comporta costi (come quelli di tenuta registri Iva,

comunicazione liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva, tenuta contabilità separata, eccetera) ed ulteriori adempimenti burocratici, che prima, in regime di esclusione dall'Iva, non occorre sostenere; In sostanza, si prevede l'assoggettamento ad IVA, seppure per alcune attività in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

più specificamente la normativa prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del cosiddetto Codice del Terzo Settore (decreto-legge n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario per i professionisti di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014, creando così un ulteriore regime fiscale dagli incerti criteri di impiego che basterebbe a risolvere le nuove difficoltà di gestione per gli enti di Terzo settore;

inoltre, la medesima normativa ha identificato come «commerciali» attività che prima non rientravano nella commercialità e quindi erano fuori campo Iva;

alle sopra riportate difficoltà di ordine pratico si sommano quelle interpretative in relazione ad una serie di misure agevolative che non sono contemplate nel nuovo regime. Per esempio, in dettaglio, l'esenzione da Iva sulle nuove fattispecie richiede di verificare preventivamente l'assenza di distorsioni della concorrenza a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva, una valutazione alquanto aleatoria in assenza di parametri oggettivi e che non tiene in debito conto il fatto che si tratti di attività non rivolte al mercato ma ai soli soci degli enti; per le prestazioni connesse con la pratica sportiva e dell'educazione fisica, l'esenzione Iva viene estesa a tutti i possibili praticanti (a prescindere che si tratti di associati, tesserati o clienti), inoltre si parla solo di «Associazioni sportive dilettantistiche» e non anche di «società», lasciando dubbi in ordine all'applicazione dell'Iva per le attività e i corsi sportivi svolti da queste ultime anche se a favore di soci e tesserati alla propria federazione di affiliazione; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande agevolata viene sottoposta a imposizione Iva con la proiezione di minori entrate per lo Stato considerato che gli enti potrebbero scaricare l'Iva che oggi resta per loro interamente indetraibile. Per questa attività resterebbero esentate in capo alle associazioni di promozione sociale solamente le consumazioni fruite da soggetti «indigenti» (con notevoli oneri, soprattutto in termini di privacy, nell'identificazione e conservazione della prova circa lo status degli avventori);

occorre pertanto scongiurare la definitiva entrata in vigore del regime di cui all'articolo 5, commi da 15-*quater* a 15-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, che con il suo portato di appesantimento amministrativo e gestionale, sarebbe devastante per il tessuto associativo del nostro Paese, soprattutto quello dei sodalizi più piccoli, che oltre a ricoprire un ruolo fondamentale di presidio sociale e di coesione per le nostre comunità svolge attività fondamentali come l'assistenza alle tantissime persone fragili ed in condizioni di esclusione sociale o di povertà e la promozione culturale,

impegna il Governo

a valutare di ripristinare, compatibilmente con gli esiti della procedura di infrazione avviata nei confronti dello Stato italiano, nel primo provvedimento utile, il regime fiscale di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per le attività oggetto della citata modifica introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021 svolte dagli enti di Terzo settore non commerciali.

3.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 3.1

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole:

«31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».)»

3.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.»

3.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2024, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2025.»

3-bis.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate, di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data dell'integrale versamento, ai sensi del comma 1, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo.»

3-bis.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente ai soggetti che alla data del 24 agosto 2016 risultavano residenti ovvero avevano la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, il termine del 30 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono prorogati di dodici mesi.»

G3-bis.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Il Senato

il provvedimento all'esame dell'aula reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

durante l'esame nelle Commissioni riunite I e V alla Camera è stato ampliato l'oggetto dei provvedimenti in esso contenuto: dallo scudo per gli amministratori pubblici alla scadenza delle cartelle esattoriali,

tra i provvedimenti di proroga ci sono, tra gli altri, la rottamazione quater, con la possibilità per

chi non ha provveduto di pagare entro il 15 marzo le prime tre rate della dilazione; la proroga del bonus acquisto casa under 36 al 31 dicembre 2024; la proroga del ravvedimento speciale per le dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2022; la proroga per lo slittamento dell'esenzione Iva per gli ETS; la proroga dell'esenzione Irpef per gli agricoltori; il divieto per il 2024 di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti di consumatori finali persone fisiche

tra le misure, fortunatamente, non ci sarà lo slittamento al 2027 della spending review per la società Ponte sullo Stretto;

in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea e per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico sono necessari almeno altri 250 milioni di euro,

impegna il Governo

ad evitare nei prossimi provvedimenti ulteriori misure di proroga che possano appesantire il bilancio della pubblica amministrazione, anche attraverso l'aumento dei compensi degli amministratori di società in house e/o partecipate.

3-bis.0.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Proroga di termini in materia finanziaria per il territorio di Ischia colpito da eventi calamitosi)

1. Le misure previste dall'articolo 1, comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: «16 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 2024».

3. All'articolo 2, comma 5-ter, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «fino all'anno di imposta 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2024». Le disposizioni del secondo periodo dell'articolo 2, comma 5-ter, del predetto decreto-legge n. 148 del 2017, si applicano anche ai fabbricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le medesime disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del Piano assistenziale individualizzato (PAI) previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato, nei limiti di euro 10 milioni.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2024, 30 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

3-bis.0.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

1. Al fine di facilitare gli interventi di potenziamento della gestione delle entrate da parte degli enti locali, in deroga all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni del citato comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario»»

3-bis.0.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2024, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2025.»

3-bis.0.4

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.»

4.1

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 2, sostituire le parole: "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025";*
- b) *al comma 4, sostituire le parole: "anche per gli anni 2022, 2023 e 2024" con le seguenti: "anche per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025" e le parole "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025";*
- c) *al comma 5, sostituire le parole: "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025".*

4.2

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

4.3

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 3, dopo le parole: «nazionale aggiornato e» aggiungere le seguenti: «ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 3-bis e»;*
- b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) all'articolo 1:

- 1) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a)»;

- 2) la lettera c) è abrogata;

- 3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La commissione valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato»;

- 4) al comma 7, secondo periodo, le parole: «secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza» sono sostituite dalla seguente: «con»;

- 5) al comma 7-bis, le parole: «, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b),» sono soppresse;

- 6) al comma 7-quater, le parole: «60 punti» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta punti»;

- 7) al comma 7-sexies, le parole: «40 punti» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta punti»;

- 8) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione»;

- b) all'articolo 2:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore

generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi»;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano»;

d) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti.»»

4.4

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

4.5

[Nave, Damante](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6-bis.

4.6

[Nave](#)

Precluso

Sostituire il comma 6-bis con il seguente: «6-bis, L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.7

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 6-bis, capoverso "164-bis.", sopprimere il terzo periodo.

4.8

[Pirro](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 6-ter inserire il seguente: "6-quater. Fino al 31 dicembre 2024, al fine di consentire alle Regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente."

4.9

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

«6-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 240 e 241, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano a decorrere dall'anno 2026.»

4.10

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

«6-quater. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti regolarmente soggiornanti, per motivi religiosi o di culto, nel territorio italiano. L'ammontare del contributo non può essere inferiore a euro 387,34."»

4.11

[Nave](#), [Croatti](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 7;

b) dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: "8-bis 1. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25,3 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno

2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

4.12

[Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7.

4.13

[Pirro](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 7, lettera a), in fine, dopo le parole: "degli esiti delle sperimentazioni aggiungere le seguenti: da parte delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, previa relazione del Ministro della salute elaborata sulla base del monitoraggio effettuato sull'intero territorio nazionale."

4.14

[Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7-bis.

4.15

[Durnwalder](#), [Unterberger](#)

Precluso

Al comma 7-bis, sopprimere le seguenti parole: "e delle province autonome"

4.16

[Paita](#), [Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

« 7-ter. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190. »

4.17

[Nave](#)

Precluso

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, l'articolo 8-*quater*, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 502/1992 è sostituito dal seguente: "b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle strutture sanitarie, in forma singola o associata, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate".*

4.18

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8.1. All'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di lavoro da infermieri», sono aggiunte le seguenti: «o da dirigenti sanitari, o da dirigenti delle professioni sanitarie»».

4.19

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente: "8-bis 1. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

4.20

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: «8-bis.1. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: " e con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: ", dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, di 200 milioni di euro complessivi," e dopo le parole: "140 milioni di euro per il personale del comparto sanità" sono aggiunte le seguenti: "e, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di complessivi 300 milioni di euro annui, di cui 80 milioni di euro per la dirigenza medica e 220 milioni di euro per il personale del comparto sanità";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'indennità di cui all'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuta a tutto il personale dipendente impiegato nei servizi di pronto soccorso e pronto soccorso specialistico, nella centrale operativa e 118 e nei servizi di primo intervento."».

4.21

[Bevilacqua, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente: «8-bis.1. Ai soggetti residenti nelle isole minori affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospedaliera del territorio italiano per esami clinici e strumentali, visite specialistiche e terapie chemioterapiche hanno diritto al rimborso delle spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, sono stabiliti, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.22

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:

«8-bis.1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979,

l'autorizzazione di spesa di cui al comma 355 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogata all'anno 2026 ed il limite massimo di spesa è incrementato a 500.00 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.».

4.23

[Nave, Damante](#)

Precluso

Sopprimere il comma 8-undecies.

4.24

[Nave](#)

Precluso

Al comma 8-undecies, aggiungere, infine, i seguenti: "8-duodecies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24, come modificate dai commi 8-duodecies e 8-terdecies del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2024 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

8-terdecies. All'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole; "a causa di imperizia" sono sostituite dalle seguenti: "per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina";

b) le parole: "quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto " sono sostituite dalle seguenti: "salvo che il fatto

non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici".

8-quaterdecies. Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore di Santità e l'Istituto Superiore di Sanità."

4.25

[Valente, Giorgis, Meloni, Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 8-undecies, aggiungere i seguenti:

«8-duodecies. All'articolo 25-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) dopo le parole: «destinato ai nati negli anni» sono aggiunte le seguenti: «dal 1948 al 1968 e dal».

8-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 8-duodecies, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.26

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Al comma 8-undecies, aggiungere, infine, il seguente: "8-duodecies. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

4.27

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-duodecies. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono inserite le seguenti: «nonché per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «settore sanitario 2022» sono inserite le seguenti: «relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sul bilancio del settore sanitario 2023 relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022»;

c) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2024 per il ripiano relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed entro il 30 giugno 2024 per il ripiano relativo agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».»

4.28

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 240, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi religiosi o di culto in quanto appartenenti ad ordini o congregazioni religiose riconosciute dallo Stato italiano a decorrere dal 31 dicembre 2025.»

4.29

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«8-duodecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 688, le parole "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";

b) dopo il comma 689 sono aggiunti i seguenti:

"689-*bis*. A decorrere dall'anno 2024, al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno precedente. La ripartizione complessiva del Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 marzo 2024 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2025.

689-*ter*. Per soddisfare il fabbisogno di prestazioni riferite al Fondo di cui al comma 688, con decreto del Ministero della salute da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso il Ministero della Salute un Osservatorio per il monitoraggio delle prestazioni richieste e fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA). Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, all'esito della attività di monitoraggio che l'Osservatorio è tenuto a pubblicare annualmente entro il 31 dicembre, il Ministero della salute può rimodulare le predette risorse da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica".»

4.30

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-*duodecies*. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni per il 2025 e di 20 milioni per il 2026."

4.31

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«8-*duodecies*. All'articolo 3-*novies*, comma 2, capoverso Art. 62-*quater*.1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Per i prodotti di cui al presente articolo viene determinato un contenuto di nicotina non superiore a 20 mg per sacchetto.

1-*ter*. Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:

- a) includere istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;
- b) presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;
- c) recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;
- d) recare le avvertenze sanitarie da individuarsi con decreto dal Ministro della salute;
- e) essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione".»

4.32

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine i seguente commi:

«8-*duodecies*. All'articolo 104, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "in via sperimentale" sono soppresse e le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2024";

b) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalla seguente: "per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2024".

8-terdecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-*bis*, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.33

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

"*8-duodecies.* Al fine di affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono prevedere il conferimento di incarichi a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti al corso della scuola di specializzazione. Con decreto del Ministero della Salute, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riferimento al percorso formativo degli specializzandi, da svolgersi con le necessarie garanzie di sicurezza nelle aree cliniche individuate specificatamente per lo svolgimento di tali incarichi, anche al fine di garantire che i medici specializzandi svolgano mansioni con il minor rischio possibile per i pazienti e che la loro responsabilità sia proporzionata alle attività svolte e alle competenze acquisite."

G4.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

l'articolo 1 comma 688 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di garantire il contrasto dei Disturbi della nutrizione e della alimentazione ha istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023;

un Fondo che è stato rifinanziato, con un emendamento approvato nel corso dell'iter nelle Commissioni in sede referente, per il solo 2024 con 10 milioni di euro mentre nessuna risorsa è prevista per anni 2025 e 2026, risorse largamente insufficienti limitate al solo 2024, nonostante che si assista ad un incremento drammatico dei casi di anoressia, bulimia e binge eating, che vede coinvolti nel nostro Paese oltre 3 milioni di persone;

i DNA affliggono oltre 55 milioni di persone nel mondo e oltre 3 milioni in Italia, pari a circa il 5 per cento della popolazione: l'8-10 per cento delle ragazze e lo 0,5-1 per cento dei ragazzi soffrono di anoressia o bulimia. L'incidenza è aumentata del 30 per cento per effetto della pandemia e il picco è soprattutto tra i giovanissimi, colpiti fino a quattro volte di più rispetto al periodo pre-COVID, a causa dell'isolamento, della permanenza forzata a casa, della chiusura delle scuole e dell'annullamento delle iniziative di coinvolgimento sociale. Il 90 per cento di chi soffre di tali disturbi è di sesso femminile rispetto al 10 per cento di maschi; il 59 per cento dei casi ha tra i 13 e 25 anni di età, il 6 per cento ha meno di 12 anni. Rispetto alle diagnosi più frequenti, l'anoressia nervosa è rappresentata nel 42,3 per cento dei casi, la bulimia nervosa nel 18,2 per cento e il disturbo di binge eating nel 14,6 per cento;

il numero delle persone coinvolte dai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione impone che il Fondo istituito dall'articolo 1 comma 688 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sia finanziato anche

per gli anni 2025 e 2026 è possibilmente incrementando le risorse stanziare per il 2024,

impegna il Governo

a individuare le risorse necessarie per procedere all'ulteriore incremento delle risorse per l'anno 2024 e per finanziare adeguatamente anche gli anni 2025 e 2026 il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

G4.100

[Zullo](#), [Fallucchi](#)

Precluso

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (AS 1027),

premessi che:

l'articolo 4 del provvedimento reca proroghe di termini in materia sanitaria;

durante l'esame in prima lettura alla Camera dei Deputati è stato aggiunto il comma 6-*bis* il quale prevede che al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di permettere ai medici delle strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate di esercitare le funzioni di responsabile fino al compimento del settantaduesimo anno di età.

4.0.1

[Bevilacqua](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: « entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2024»»

4.0.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Bonus psicologo)

1. All'articolo 22-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Al fine di incrementare il finanziamento di cui al comma 2, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato «Fondo Psicologo» aperto alle erogazioni liberali in denaro.

4. Per le erogazioni di cui al comma 3 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 70 per cento delle stesse erogazioni effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società.

5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

10. Agli oneri di cui ai commi da 2 a 7, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.3

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incremento contributo in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)

1. All'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato "Fondo Psicologo" aperto alle erogazioni liberali in denaro per le quali è istituito

un credito d'imposta pari al 70 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società, secondo le modalità previste dall'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»

4.0.4

[Lorefice](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2025, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2024.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."»

4.0.5

[Lorefice](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dal seguente: "276. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione pari a 10 milioni destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 31 marzo 2024. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore del presente comma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.6

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure straordinarie ed urgenti per la riduzione delle liste d'attesa e per l'armonizzazione dei sistemi CUP sulla base di bacini territoriali omogenei)

1. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2025, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell' Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a cinquantamila euro ha diritto a ricevere tali prestazioni presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso in cui il Centro Unico di Prenotazione (CUP) non registri disponibilità presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i tempi massimi previsti dallo stesso piano, propone al paziente di effettuare le visite specialistiche o ricevere le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell' Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata, o in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.

3. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni e le Province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 23 giugno 2023 recante "Definizione delle tariffe

dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica".

4. Le Regioni e Province autonome adeguano la propria normativa in materia di CUP al fine di includere nelle relative agende di prenotazione le strutture e le prestazioni previste dagli accordi di cui al comma 3 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, entro il termine di cui al comma 4, le Regioni e le Province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali vigenti.

6. L'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa pubblica una relazione trimestrale sugli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo in termini di riduzione delle liste di attesa, nonché sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 7 da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma.

7. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti dal presente articolo e consentire alle Aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo sulla base degli accordi di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Tale somma è ripartita sulla base dei dati sul numero di prestazioni in attesa per ciascuna Regione e Provincia autonoma forniti dall'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

9. Al fine di procedere all'armonizzazione dei sistemi CUP attraverso la definizione di caratteristiche minime ed uniformi relative a tali sistemi a livello nazionale, nonché per rendere possibile la prenotazione delle prestazioni sanitarie presso varie tipologie di strutture, comprese quelle non accreditate, per regimi di erogazione e modalità di accesso differenziati, all'interno di ciascun bacino territoriale individuato ai sensi del comma 10 opera un solo Centro Unico di Prenotazione (CUP) avente le caratteristiche del CUP Unificato individuate dalle Linee Guida Nazionali per il Sistema CUP.

10. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della Salute entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), ciascuna Regione e Provincia autonoma individua, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico e del numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e autorizzate ed entro ulteriori novanta giorni provvede alla riorganizzazione dei CUP stessi.»

5.1

[Barbara Florida](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire il capoverso comma 83-ter con il seguente:

«83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le Regioni possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Per gli anni successivi si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 200 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.2

[Pirondini](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire il capoverso «83-ter» con il seguente:

"83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le Regioni, per i medesimi anni scolastici, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per tutti gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per il 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440."

5.3

[Barbara Floridaia](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 3, capoverso «83-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: "per il solo anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027";*

b) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023,"*

c) *al secondo periodo, sostituire le parole: "per il solo anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027" e al medesimo periodo, sostituire le parole: "per il medesimo anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027";*

d) *al secondo e quarto periodo, sostituire le parole: "2,5 per cento" con le seguenti: "5 per cento";*

e) *al quinto periodo, sostituire le parole: "Per l'anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "Per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027";*

f) *sostituire il sesto periodo con il seguente: "Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per il 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027.".*

5.4

[Barbara Floridaia](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 3, capoverso «83-ter» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali";*

b) *sostituire il quarto periodo con il seguente: "In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.";*

c) *al sesto periodo, sostituire le parole: "3,6 milioni di euro" con le seguenti: "8,6 milioni di euro" e le parole "7,2 milioni di euro" con le seguenti: "17,2 milioni di euro".*

5.5

[Barbara Floridaia](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 3, capoverso «83-ter», secondo e quarto periodo, sostituire le parole: "2,5 per cento" con le seguenti: "5 per cento" e al sesto periodo, sostituire le parole: "3,6 milioni" con le seguenti: "7,7 milioni" e sostituire le parole: "7,2 milioni" con le seguenti: "15,3 milioni".

5.6

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Al comma 3, capoverso «83-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: «, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- *al capoverso comma 83-ter, quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed*

amministrativi *con le seguenti*: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;

- *al capoverso comma 83-ter, sostituire il sesto periodo con il seguente*: Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,2 milioni di euro per l'anno 2025;

- *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti*:

3.1. Al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240, all'articolo 4, comma 1, le parole: «A partire dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2025/26».

3.2. All'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

3.3. Sono prorogate per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

3.4. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-*bis*.2 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024».

3.5. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2026».

5.7

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 3, capoverso comma «83-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: «alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali».

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma «83-ter», apportare le seguenti modificazioni:

- *al quarto periodo, sostituire le parole*: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi *con le seguenti*: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;

- *al sesto periodo, sostituire le parole*: la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 *con le seguenti*: la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.

5.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 3, capoverso «83-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: «alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali».

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma «83-ter», apportare le seguenti modificazioni:

al quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei

dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi con le seguenti: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;

al sesto periodo, sostituire le parole: la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 con le seguenti: la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.

5.9

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 3, capoverso «83-ter», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Tale misura è incrementata fino al 30 per cento per le regioni insulari, in ragione delle peculiarità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione».

5.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 326 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024»;
- b) il comma 327 è sostituito dal seguente:

«327. Per le finalità di cui al comma 326, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.».

3.2 All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al terzo periodo le parole: «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni» e le parole: «36 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni».

5.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2025, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il funzionamento della stessa.»;

b) al comma 10 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025» e la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2026».

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a un milione di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

5.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. All'articolo 20-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: «legge 10 agosto 2023, n. 112» sono aggiunte le seguenti: «, che sono prorogati fino al 30 aprile 2024. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio»».

5.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono prorogate fino all'anno scolastico 2030/2031 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.»

5.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1 All'articolo 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «anno scolastico 2025/2026»;

b) le parole da: «contestualmente, l'opzione economico-sociale» fino alla fine del comma sono soppresse.

5.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

5.17

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente: "3-*bis*.1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che adempiono all'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal

fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«.

5.18

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente: "3-bis.1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a tutti gli alunni che adempiono all'obbligo scolastico è riconosciuto un bonus di 200 euro annui per l'acquisto di materiale scolastico. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

5.19

[Pirondini](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, inserire i seguenti:

"3-sexies. L'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente: "All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:

« 4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono prorogati fino al 30 giugno 2024 ».

3-septies. Per le finalità di cui al comma 326, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.

3-octies. All' articolo 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2023, n.145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 le parole da "Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 36 milioni di euro per l'esercizio 2026" sono sostituite da : "Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026".

5.20

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies aggiungere i seguenti:

3-sexies. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione.

3-septies. Per la procedura di cui al comma 3-bis non sono richiesti gli assenti degli uffici scolastici regionali interessati.

3-octies. I dirigenti scolastici partecipano alla mobilità interregionale con precedenza rispetto alle

immissioni in ruolo annuali, incluse quelle a seguito di provvedimenti giurisdizionali dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, quelle di cui all'articolo 20, comma 6-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e ai reintegri a seguito di un provvedimento giurisdizionale.

5.21

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

3-sexies. Il dirigente scolastico in servizio in una regione diversa da quella di residenza può essere assegnato, temporaneamente e a richiesta, ad una sede di servizio ubicata nella regione di residenza del proprio nucleo familiare o del coniuge, subordinatamente alla sussistenza di almeno un posto vacante e disponibile o vacante nominale.

3-septies. Per la procedura di cui al comma 3-quinquies non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati.

3-octies. All'istituto dell'assegnazione temporanea è destinato almeno il 50 per cento del numero dei posti vacanti e disponibili nonché vacanti nominali. L'incarico conferito nella forma dell'assegnazione temporanea prevede una clausola risolutiva al venir meno del presupposto che lo ha consentito. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

5.22

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine i seguenti commi:

"3-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 326, le parole "15 aprile 2024" sono sostituite con le seguenti "15 aprile 2026";

b) al comma 327, le parole "di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026".

3-septies. All'articolo 20-bis, comma 1, terzo periodo, le parole "60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026"."

5.23

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

3-sexies. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024».

3-septies. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026».

5.24

[Barbara Florida](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

"3-sexies. All'articolo 21, comma 4-bis.2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026". Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026, Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.25

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-sexies. Al comma 326 dell'articolo 1 delle Legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole "15 aprile 2024" sono sostituite con le seguenti "30 giugno 2026".

5.26

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

"3-sexies. All'articolo 21, comma 4-bis.2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024". Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.27

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-sexies. Al comma 326 dell'articolo 1 delle Legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole "15 aprile 2024" sono sostituite con "30 giugno 2024".

5.28

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

"3-sexies. All' art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il terzo periodo con i seguenti: "Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

b) sopprimere l'ultimo periodo."

5.29

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

"3-sexies. All' art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il terzo periodo con i seguenti: "Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

b) sopprimere l'ultimo periodo.

5.30

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

"3-sexies. Al fine di attuare il provvedimento 'Agenda Sud' e non vanificare l'intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica di cui alla Missione 4, Componente 1, all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "a tempo determinato fino al 31 dicembre 2024";

b) sostituire le parole "con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti "con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024";

c) sostituire le parole "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024".

5.31

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: "3-sexies. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«.

5.32

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-sexies. Al Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica.";

b) all'articolo 21, comma 1, le parole "almeno sei anni sono sostituite con le seguenti "almeno tre anni";

c) all'articolo 21, comma 2, la parola "sei" è sostituita con la seguente "tre";

d) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici.".

5.33

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-sexies. Alla lettera a) dell'articolo 1-quinques del decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "è in ogni caso prorogata la valutazione integrale del servizio giuridico del personale docente assunto con clausola rescissoria".

5.34

[Pirondini](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

"3-sexies. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica" sono soppresse.

5.35

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

"3-sexies. All'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: "in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o in altra provincia".

5.36

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5.37

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

5.38

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:

3-sexies. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

5.39

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. All'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «anno scolastico 2023/2024» sono

sostituite dalle seguenti: «anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

5.40

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale del 7 dicembre 2023 n. 240, le parole: «A partire dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2025/2026».

5.41

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. Sono prorogate anche per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

5.42

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. Per l'anno scolastico 2024/2025 sono consentiti trasferimenti per mobilità intercompartimentale al personale assunto nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi.

5.43

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. All'articolo 22, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

5.44

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

"3-*sexies*. All'articolo 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.170, sostituire le parole "31 gennaio 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024"."

5.45

[Barbara Florida](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 3, dopo il capoverso «83-quater», aggiungere i seguenti:

"83-quinquies. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate

da specificità linguistiche»;

b) *al capoverso 5-quinquies*:

1) *al primo periodo, le parole*: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» *sono soppresse*;

2) *il secondo periodo è soppresso*;

c) *al capoverso 5-sexies il primo e il secondo periodo sono soppressi.*"

83-sexies. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi».

83-septies. Agli oneri derivanti dai commi 83-quinquies e 83-sexies, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

G5.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede proroghe in materia di istruzione e merito

la legge n. 206 del 27 dicembre 2023 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» ha previsto l'istituzione del Liceo del made in Italy;

in concomitanza con l'emanazione del provvedimento di legge, il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato anche la nota 41318 del 28 dicembre 2023 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSVI) avente a oggetto «Avvio del percorso del Liceo del made in Italy. Legge 27 dicembre 2023, n. 206 Iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2024/2025» con l'intento di fornire tempestive indicazioni operative per consentire l'iscrizione alle classi prime del nuovo percorso liceale a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025;

le istituzioni scolastiche statali e paritarie, che nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa già erogano il percorso del Liceo delle scienze umane - opzione economico sociale, possono sostituire Fattuale LES con il nuovo indirizzo di studi. In questo caso le classi già attivate e successive alle prime diventano ad esaurimento;

per tenere entrambi i percorsi le scuole possono richiedere l'attivazione delle classi prime del liceo del made in Italy, purché - si specifica nella nota del Ministero - il numero complessivo di classi prime non sia superiore a quello delle classi prime funzionanti nel corrente anno scolastico. L'attivazione delle prime classi del liceo del made in Italy deve prevedere la rinuncia da parte dell'istituzione scolastica all'attivazione di un numero corrispondente di classi prime del Liceo delle scienze umane - opzione economico-sociale;

il testo della legge n. 206 del 2023, da un lato, stabilisce che il percorso liceale del made in Italy si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei (articolo 18, comma 1) e non costituirà più, come previsto inizialmente nel ddl governativo, una semplice opzione collegata al liceo delle scienze umane, dall'altro, però, al comma 4 prevede che «l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale» e al comma 5 disciplina una procedura transitoria, nelle more dell'adozione di un regolamento, per la costituzione delle classi prime del percorso liceale del «made in Italy», su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione. In altre parole: i commi 4 e 5 dell'articolo 18 smentiscono, di fatto, il contenuto del comma 1 del medesimo articolo per cui l'attivazione di prime classi del Liceo del made in Italy, almeno per l'anno scolastico 2024/2025, non costituisce affatto

un'articolazione del sistema dei Licei, ma una opzione del Liceo delle scienze umane con annessa confluenza obbligatoria dell'opzione economico-sociale nel nuovo liceo

dal 23 gennaio al 10 febbraio 2024 sono stati inseriti su Unica, la piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito per le iscrizioni, i 92 corsi di Liceo del Made in Italy disponibili nelle diverse regioni d'Italia: 17 in Sicilia; 12 in Lombardia; 12 nel Lazio; 9 in Puglia; 8 nelle Marche; 8 in Calabria; 6 in Abruzzo; 5 in Toscana; 3 in Liguria; 3 in Piemonte; 3 in Veneto; 2 in Molise; 1 in Basilicata; 1 in Emilia-Romagna; 1 in Sardegna; 1 in Umbria. Mentre in Trentino, Valle d'Aosta e Friuli non vi sono state adesioni, la regione Campania ha posto rilievi rispetto alla mancanza di prospettive chiare e non ha autorizzato le scuole richiedenti. Tra le 92 adesioni, 75 sono istituzioni statali e ben 17 provengono da scuole paritarie, queste ultime concentrate in Lazio 5, Lombardia 5, Marche 4 e 1 in Piemonte, 1 in Toscana e 1 in Veneto;

gli iscritti al nuovo liceo voluto dal Governo sono stati solo 375 in tutta Italia: in pratica lo 0,08 per cento sul totale degli iscritti alle scuole secondarie superiori, mentre l'opzione economico-sociale del liceo delle Scienze umane, di cui avrebbe dovuto essere un'alternativa, ha registrato il 3,96 per cento delle iscrizioni, in crescita rispetto all'anno scolastico precedente;

nonostante la confusione normativa, per quest'anno è certo che ogni nuova classe attivata del liceo del Made in Italy implica una classe in meno del Les. E per il prossimo anno non è chiara quale sia l'idea del Governo che, a nostro parere, dovrebbe con chiarezza prevedere che la scelta del Made in Italy non significhi la confluenza del Les. L'avvio del liceo del made in Italy rischia di determinare la dispersione dell'importante patrimonio culturale e professionale rappresentato dal Liceo economico sociale che ha sviluppato un profilo formativo caratterizzato da competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Si tratta di un grave impoverimento sul piano culturale e pedagogico. E si tratta di un ulteriore tassello di una deriva per noi inaccettabile, quella che rende il percorso delle scuole secondarie superiori un mero avviamento al mondo del lavoro;

preoccupa, inoltre, il coinvolgimento diretto delle aziende nel co-progettare i percorsi formativi come previsto anche con l'istituzione della Fondazione «Imprese e competenze». È pericolosa, infine, l'opportunità attribuita alla Fondazione di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati perché ciò produrrà una immediata differenziazione dell'offerta formativa tra istituti anche in base al contesto territoriale di appartenenza,

impegna il Governo

a garantire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/26, la contestuale attivazione delle prime classi del liceo economico-sociale e del liceo del made in Italy, al fine di evitare la confluenza del primo nel secondo, rendendo il liceo del made in Italy un indirizzo parallelo, ma non sostitutivo del Les, un liceo che, intrecciando lo studio del diritto e dell'economia con le scienze umane e la metodologia della ricerca sociale, intende fornire agli studenti gli strumenti per comprendere, in modo approfondito e critico, un mondo complesso e globalizzato come quello attuale.

5.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga graduatorie concorsi per i servizi educativi e scolastici comunali)

1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025»»

6.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: 31 luglio 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

6.2

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: "31 luglio 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

6.3

[Pirro](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*septies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6, secondo periodo, del citato articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, il Fondo di finanziamento ordinario delle Università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

6.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, negli anni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, al comma 556 del medesimo articolo 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti «2024, 2025, 2026 e 2027».

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

5-*ter*. Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024.

6.6

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024.

6.7

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

6.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

6.9

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza. Nelle more delle trattative della contrattazione 2022-2024 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, emette apposito atto di indirizzo, autorizzando l'ARAN alla costituzione del comparto di contrattazione della ricerca, università ed alta formazione».

6.10

[Nave](#)

Precluso

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

"8. All'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-*quater*, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "fino all'anno accademico 2020/2021" sono sostituite dalle seguenti "fino

all'anno accademico 2023/2024"

8.bis. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'art. 5 comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,"

8.ter Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno 2 anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso le gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento, e i termini per la presentazione delle domande.

8-quater. Per la procedura di cui al comma 8-ter sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.

8-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 8-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

8-sexies. All'art. 14 comma 4-ter lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto 1-bis è soppresso."

6.11

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2023/2024».

8.1. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, alinea, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, le parole: «per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,» sono soppresse.

8.2. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno due anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura

selettiva non possono partecipare coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.

8.3. Per la procedura di cui al comma 8.2 è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

8.4. Agli oneri derivanti dai commi 8.2 e 8.3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.5. All'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera *l*-bis) è abrogata.

6.12

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

"8. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-*quater*, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "*fino all'anno accademico 2020/2021*" sono sostituite dalle seguenti "*fino all'anno accademico 2023/2024*".

8.1. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,".

8.2. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno 2 anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento, e i termini per la presentazione delle domande.

8.3. Per la procedura di cui al comma 8-*ter* sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.

8.4. Agli oneri derivanti dal comma 8-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-*sexies*. All'articolo 14, comma 4-*ter*, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il numero 1-*bis*) è soppresso."

6.13

[Nave](#)

Precluso

Al comma 8 sopprimere la lettera b).

6.14

[Nave](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e comma 5-bis»;

b) dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:

"8-bis.1. All'articolo 59, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: « al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 » sono aggiunte le seguenti « o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione »;

8-bis.2. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile».".

6.15

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: e comma 5-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8.1. All'articolo 59, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297» sono aggiunte le seguenti «o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione».

8.2. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile».

6.16

[Nave](#)

Precluso

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: «e comma 5-bis».

6.17

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole "e comma 5-bis".

6.18

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

"8-bis.1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento

delle predette prove.".

6.19

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

"8-bis.1 All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis. Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».

6.20

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies, inserire il seguente:

"8-sexies. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza.

Nelle more delle trattative della Contrattazione 2022-2024, entro 3 mesi dall'approvazione della presente disposizione, il Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, emettono apposito atto di indirizzo, autorizzando l'Aran alla costituzione del comparto di contrattazione della Ricerca, Università ed Alta Formazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

6.21

[Pirro](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 8-quinquies, aggiungere, infine, il seguente:

"8-sexies. All'art.1 comma 309 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.".

6.22

[Nave](#)

Precluso

Al comma 8-quinquies, aggiungere, infine, il seguente comma:

"8-sexies. Al comma 9-ter dell'articolo 59 del decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297» sono aggiunte le seguenti parole: «o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione»".

6.23

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. Per l'anno 2024, al fine di garantire ai cittadini l'offerta e la continuità nell'erogazione di servizi socio-educativi, possono continuare a svolgere funzioni socio-educative presso le cooperative sociali coloro i quali siano in possesso di titoli di studio diversi da quelli previsti dalle normative vigenti, purché con comprovata esperienza di almeno tre anni in ambito socio-educativo, previo superamento di un corso intensivo di formazione in area psico-pedagogica.

6.24

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».

6.25

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».

6.26

[Crisanti](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere i seguenti:

"8-*sexies*. A decorrere dall'anno 2024, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia dei prestiti bancari per l'anticipazione delle borse di studio per studenti universitari, con una dotazione annua di 30 milioni di euro, destinato alla copertura dei costi, anche relativi agli interessi, dei prestiti richiesti da studenti universitari per l'anticipazione dell'intero importo della borsa di studio, nelle more della sua erogazione, nonché per la concessione di garanzie sui medesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme di attuazione del Fondo di cui al presente comma e disciplina le modalità di accesso al medesimo.

8-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*sexies*, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190«.

6.27

[Crisanti](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere i seguenti:

"8-*sexies*. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Scuole di specializzazione per gli specializzandi di area non medica)

1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

3. Il trattamento economico di cui al comma 2 è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2024-2025 e 2025-2026, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi.

4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

5. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 456 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 456 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

6.28

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-*sexies*. Ai sensi di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 8, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito dell'unico comparto Istruzione e Ricerca, sono costituite, conformemente alla corrispondente suddivisione ministeriale, la sezione contrattuale Scuola e la sezione contrattuale Ricerca, Università e Alta formazione artistica e musicale (AFAM)."

6.29

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-sexies. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è aggiunto in fine il seguente periodo: "*I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'Istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile*"."

6.30

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-sexies. All'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole "*al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*" sono aggiunte le seguenti parole "*o con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione*".

7.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

7.2

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024.

7.3

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4-ter. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024.

4-quater. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2024. Per la durata e con la scadenza di cui al

primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

7.4

[Nave](#)

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) dopo le parole: «nonché le proiezioni cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative,»;

c) le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 partecipanti»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma.»".

7.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) dopo le parole: «nonché le proiezioni cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative,»;

c) le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 partecipanti»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma.».

7.6

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 6-quinquies aggiungere il seguente:

6-*sexies*. All'articolo 22, comma 2-*octies*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «31 dicembre 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

8.1

[Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

8.2

[Turco](#), [Nave](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"10-bis. All'articolo 4, del decreto legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";
- b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";
- c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo 1, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi, con le seguenti: centodue mesi.

Conseguentemente:

- alla lettera b), sostituire le parole: 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

- al comma 3, sostituire le parole: 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

8.4

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "a ottantuno mesi" con le seguenti: "a centodue mesi";
- b) al comma 2, lettera b), le parole: "anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2022, 2023, 2024 e 2025";
- c) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede, per 2.200.000 euro nell'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per 6.600.000 euro nell'anno 2024 e 8.800.000 euro nell'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi, con le seguenti: novantasei mesi;

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: 2.200.000 euro, con le seguenti: 13.200.000;

al comma 3, sostituire le parole: 2.200.000 euro, con le seguenti: 13.200.000 ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per 11.000.000 per il 2024, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

8.6

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis inserire i seguenti:

«3-ter. All'articolo 199, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: » In conseguenza degli attacchi contro navi commerciali e militari nel Mar Rosso e la relativa riduzione del traffico navale nei principali porti italiani, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 6 milioni di euro per l'anno 2024, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi.

3-quater. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla grave crisi della logistica ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2024, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società per l'anno 2024 rispetto all'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati.

3-quinquies. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza del Mar Rosso, fino al 30 giugno 2024, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti. Agli oneri valutati in 16 milioni di euro per il 2024, si provvede con corrispondente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

8.7

[Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

8.8

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

8.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

8.10

[Nave](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: "30 giugno 2024" con le parole: "31 dicembre 2024".

8.11

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: "30 giugno 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

8.12

[Nave, Damante, Scarpinato](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5-bis.

8.13

[Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

8.14

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6.1. Al fine di prorogare e implementare il finanziamento dello sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.15

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi - Bus» di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

8.16

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta di autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.

8.17

[Gelmini, Lombardo](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6.1. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023."

8.18

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 6-ter, inserire il seguente:

«6-quater. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

8.19

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

6-quater. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi - Bus» di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

8.20

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:

6-quater. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta di autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.

8.21

[Sironi](#), [Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 9.

8.22

[Bevilacqua](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso «3.», sopprimere il penultimo periodo.

8.23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso comma 3, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

8.24

[Basso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: le tariffe autostradali *fino alla fine del comma con le seguenti:* il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere la relazione sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, di cui all'articolo 15, comma 6-*bis*, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Nella suddetta relazione sono inoltre indicati i criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8.25

[Basso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso comma «3», dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Dall'incremento di cui al precedente periodo sono esonerate le tratte autostradali interessate da lavori di manutenzione straordinaria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.

8.26

[Pirondini](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso "3.", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi, i pedaggi autostradali, applicati sulle tratte liguri delle autostrade A 7, A10, A 12, A 26 si intendono dimezzati fino alla conclusione dei cantieri presenti nelle suddette tratte".

8.27

[Pirondini](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso "3.", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi e fino alla loro conclusione, in tutte le tratte liguri delle autostrade A 7, A10, A 12, A 26. non si applicano i pedaggi autostradali previsti nelle suddette tratte".

8.28

[Pirondini](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso "3.", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per l'anno 2024, le disposizioni relative all'incremento delle tariffe autostradali non sono applicate, per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi, presenti in tutte le tratte liguri delle autostrade A 7, A10, A 12, A 26."

8.29

[Basso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali, come disposto dal presente comma, è sospeso sulle tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete autostradale, in considerazione dello stato di grave disagio presente sulla rete e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza.

8.30

[Basso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è dimezzato per le tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.

8.31

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è sospeso sulla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10.

8.32

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui all'articolo 35, comma 1-ter, del presente decreto.

8.33

[Basso](#)

Precluso

Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2024, le disposizioni relative alla variazione delle tariffe autostradali non si applicano, in considerazione dei cantieri presenti a seguito del crollo del Ponte Morandi, al tratto autostradale dell'A10 ricompreso tra i caselli di Savona Vado e Genova Ovest, al tratto autostradale della A7 tra i caselli di Genova Ovest e Serravalle Scrivia, al tratto autostradale della A12 tra i caselli di Genova Ovest e Sestri Levante e al tratto autostradale dell'A26 tra i caselli di Novi Ligure e il raccordo A10 Genova-Savona.»

8.34

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire la parola "annualmente" con la seguente "semestralmente", aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire trasparenza sulla gestione e sul funzionamento della rete infrastrutturale fondamentale per la vita economica e civile, le società titolari di concessioni autostradali riferiscono, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, alla presenza del Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, o di un suo delegato, sulla realizzazione dei rispettivi piani economico-finanziari con riferimento agli investimenti effettuati per il potenziamento, l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle tratte loro assegnate».

8.35

[Nave](#)

Precluso

Sopprimere il comma 10.

8.36

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10.1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «30 settembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

8.37

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13-ter del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo"».

8.38

[Nave](#)

Precluso

Al comma 10-ter sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 dicembre 2024".

8.39

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter inserire il seguente:

"10-quater. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse

disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale.

Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50%

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo.».

8.40

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, inserire il seguente:

«10-quater. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023;

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".

8.41

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, inserire il seguente:

"10-quater. L'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso 2) del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, è prorogata al 31 dicembre 2024".

8.42

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-quater. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Continuano ad essere esentati dall'utilizzo delle piattaforme telematiche gli affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

8.43

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-quater. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Fino

al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo».

8.44

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. Con riferimento agli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al decreti ministeriali 16 febbraio 2018, n. 49, 19 marzo 2020, n. 123 e 29 maggio 2020, n. 224 in materia di rete viaria, ponti e viadotti di province e città metropolitane, le stazioni appaltanti certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai richiamati decreti entro il secondo anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

8.45

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 12 ottobre 2021, recante «Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne», l'articolo 7, comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi agli interventi, nonché l'ultimazione dei lavori, vanno certificati inderogabilmente entro il 30 marzo 2026.».

8.46

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fissato in ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, articolo 10, comma 1, alla data del 31 dicembre 2023, relativo all'impiego dei funzionari in quiescenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, qualificati totalmente o parzialmente per la revisione periodica di tutti i veicoli dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2024.

8.47

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fissato in ultimo,

dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, articolo 10, comma 1, alla data del 31 dicembre 2023, relativo all'impiego dei funzionari in quiescenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, qualificati totalmente o parzialmente per la revisione periodica di tutti i veicoli dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2024.

8.48

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. All'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2024».

8.49

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. All'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».

G8.1

[Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),
premessi che:

la rete autostradale italiana è regolata per mezzo di convenzioni di concessione che hanno una durata prevista dalla stessa convenzione unica e il pedaggio per l'utilizzo di queste infrastrutture è previsto nella quasi totalità delle autostrade non gestite dall'Anas;

l'articolo 8, comma 9 proroga dal 31 dicembre del 2023 al 30 marzo 2024 il termine entro cui le società concessionarie di tratte autostradali devono predisporre una proposta aggiornata del Piano economico finanziario conformemente a quanto disposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti nonché alle indicazioni rese dal Concedente;

l'aggiornamento dei Piani economici finanziari dovrà essere perfezionato per adesso entro il 31 dicembre 2024;

nel frattempo tuttavia il medesimo articolo non prevede alcun rinvio degli adeguamenti tariffari sulla rete autostradale difatti, la disposizione prevede, per le società concessionarie con periodi regolatori scaduti, il riconoscimento di un aggiornamento tariffario, dal 1° gennaio 2024, pari alla componente dell'inflazione dell'anno 2024;

l'incremento previsto *ex lege* è fissato al 2,3% e corrispondente all'indice d'inflazione NADEF deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2023;

Da ultimo, è specificato che anche le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, possono prevedere adeguamenti tariffari attraverso l'approvazione di un piano economico finanziario transitorio;

Attualmente, sono numerose le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione: Ativa S.p.A., SALT Società Autostrada Ligure Toscana p.a., Brennero, Fiori Tronco A10, SATAP A21;

considerato che:

secondo le principali associazioni dei consumatori, i rincari non trovano giustificazioni reali a

fronte di investimenti in sicurezza e attività ordinarie. Nel 2023 sono stati registrati numerosi e gravi disservizi sui principali tratti autostradali, tanto che il Codacons ha richiesto al Garante dei prezzi di intervenire;

l'aumento dei pedaggi andrà ad aggravare le spese che colpiranno tutte le famiglie italiane con il nuovo anno, (assicurazioni per le auto - aumento di quasi l'8%), i costi telefonici e la fine del mercato tutelato del gas: elementi che aumenteranno l'inflazione e ridurranno la capacità di spesa delle famiglie;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, durante il Governo Conte I, ha lavorato alacremente per sterilizzare gli aumenti delle tariffe autostradali e per la quasi totalità dei tratti dato che il blocco ha riguardato, in particolare, Aspi e Strada dei Parchi (A24-A25); stimolando i concessionari a una valutazione più puntuale degli aumenti (sul singolo anno anziché ogni cinque anni) e considerando il rapporto tra tariffe, andamento dei prezzi e investimenti,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti volti ad evitare aumenti indiscriminati dei pedaggi autostradali prevedendo tutele per specifiche categorie di utenti quali pendolari, studenti e fasce deboli della popolazione;

a far sì che, qualsiasi aumento delle tariffe, sia definito anche di concerto con l'autorità di regolazione dei trasporti valutando caso per caso alla luce del rapporto tra tariffe, andamento dei prezzi e investimenti evitando rincari automatici.

9.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 237, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dall'anno 2025»;

b) al comma 238, le parole: «a decorrere dall'anno 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».

9.2

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente: «1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tale senso entro il 31 dicembre 2028».

9.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantirne il normale e corretto funzionamento, le autorizzazioni di spesa rispettivamente per l'erogazione del contributo alle spese di funzionamento del Consiglio Generale degli italiani all'estero - CGIE, di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, afferente al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e del contributo alle spese di funzionamento dei Comitati Italiani Residenti all'Estero - COMITES, di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, afferente al capitolo 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono prorogate all'anno 2024 con uno

stanziamento rispettivamente pari a 200 mila euro per l'anno 2024 e a 300 mila euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

9.4

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di sostenere le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, promosse dagli enti gestori per la diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, le autorizzazioni di spesa previste nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'erogazione di contributi ai citati enti gestori sul capitolo 3153 sono prorogate per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse sono erogate annualmente agli enti gestori sulla base della seguente ripartizione percentuale: 50 per cento a titolo di anticipo del contributo assegnato, 30 per cento come *tranche* intermedia e 20 per cento riconosciuto a titolo di saldo del contributo approvato. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 le scuole italiane statali all'estero riscuotono le quote di iscrizione, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori contributi volontari per il finanziamento delle spese di funzionamento amministrativo e didattico, nel pieno rispetto del diritto allo studio ed esclusivamente per finalità adeguatamente motivate in sede di predisposizione dei bilanci.

9.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

9.6

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le sanzioni previste all'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

9.7

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Le agevolazioni sono concesse nella misura e con le modalità previste dal predetto articolo 42, commi 3, 4, 5 e 6.

9.8

[La Marca](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Per le graduatorie relative a procedure concorsuali bandite da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui all'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato al 31 dicembre 2024."

10.1

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2024»».

11.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024».

11.2

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. È consentito alle parti, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo».

11.3

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 73 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È consentito alla parte, almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza

pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-*quater* delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo».

11.4

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 8, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

11.5

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-*bis*. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, la parola "tre" è sostituita dalla seguente "quattro";

b) all'articolo 12,

1) al terzo comma le parole "negli ultimi tre anni" sono sostituite dalla seguente "nell'ultima consiliatura";

2) all'ultimo comma, la parola "tre" è sostituita dalla seguente "quattro";

c) all'articolo 17, la parola "tre" è sostituita dalla seguente "quattro";

d) all'articolo 19, ultimo comma, la parola "triennio" è sostituita dalla seguente "quadriennio".

10-ter. Le disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificate dal comma 10-*bis*, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della medesima legge. Al fine di garantire l'attuazione del comma 10-*quinquies* e l'adozione dei relativi regolamenti interni, le elezioni degli organi di cui al precedente comma sono differite di quattro mesi.

10-quater. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione."

b) all'articolo 4:

1) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

«L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.»;

2) al primo comma, secondo periodo, le parole "per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti "tramite posta elettronica certificata";

3) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa. L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti."

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega. Le votazioni si svolgono in due giorni

consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con

gli scrutatori alle operazioni di scrutinio. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere. Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti."

d) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva.";

e) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia."

10-quinquies - Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dai commi 11-bis e 11-quater del presente articolo."

11.6

[Di Girolamo, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti sono ripristinate a partire dal 1° gennaio 2025.".

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 500 mila euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.7

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Precluso

Sostituire il comma 11-ter con il seguente:

11-ter. Nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione».

b) all'articolo 4:

1) al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica»;

2) al primo comma, secondo periodo, le parole: «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «tramite posta elettronica certificata»;

3) il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa. L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti»;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti».

d) all'articolo 7, primo comma 1, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

e) all'articolo 12:

1) al terzo comma, le parole: «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultima consiliatura»;

2) al quarto comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva»;

g) all'articolo 17, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

h) all'articolo 19, quarto comma, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;

i) all'articolo 20, primo comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto, da approvarsi dal Ministro della giustizia».

Conseguentemente, dopo il comma 11-ter aggiungere il seguente:

11-*quater*. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dal comma 11-*ter* del presente articolo.

11.8

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 11-ter, aggiungere i seguenti:

11-*quater*. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi

almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione»;

b) all'articolo 4:

1) al primo comma il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica»;

2) al primo comma, secondo periodo, le parole: «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «tramite posta elettronica certificata»;

3) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa.

L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti».

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno.

Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti».

d) all'articolo 7, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

e) all'articolo 12:

1) al terzo comma, le parole: «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultima consiliatura»;

2) al quarto comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva»;

g) all'articolo 17, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

h) all'articolo 19, quarto comma, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quadriennio».

i) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia».

11-*quinquies*. Le disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificate dal comma 11-*bis*, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della medesima legge. Al fine di garantire l'attuazione del comma 11-*quater* e l'adozione dei relativi regolamenti interni, le elezioni degli organi di cui al precedente comma sono differite di quattro mesi. 11-*sexies*. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dai commi 11-*bis* del presente articolo.

11.9

[Unterberger](#)

Precluso

Dopo il comma 11-ter, aggiungere, in fine, i seguenti:

11-*quater*. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del settantaduesimo anno di età.

11-*quinquies*. Il trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età è disposto su domanda degli interessati.

11-*sexies*. Le previsioni di cui ai commi da 11-*quater* a 11-*decies* si applicano anche al personale indicato al comma 11-*quater* che, anche già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

11-*septies*. Il compimento del settantesimo anno di età comporta la decadenza da ogni incarico direttivo.

11-*octies*. Al personale già in quiescenza, che chieda il rientro in servizio, continua ad essere corrisposto il solo trattamento pensionistico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11-*novies*. I magistrati che richiedono il differimento della collocazione a riposo di cui al comma 1 possono essere collocati, con provvedimento dei rispettivi capi d'ufficio, anche in sezioni o settori diversi da quelli in cui prestano servizio, al fine di affrontare specifiche esigenze di scopertura degli organici o un elevato numero di pendenze arretrate. Tale provvedimento è adottato d'ufficio, anche in deroga alle norme ordinamentali vigenti e previa consultazione con il competente ufficio giudiziario.

11-*decies*. Le disposizioni di cui ai commi da 11-*quater* a 11-*novies* cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2026.»

11.10

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente:

11-*quater*. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 30 aprile 2024.

11.11

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente:

11-*quater*. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

11.0.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Compensi professionali avvocatura enti pubblici)

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'anno precedente».»

12.1

[Sironi, Nave](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla ripermestrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottare entro il 30 settembre 2024».".

12.2

[Sironi, Nave](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «30 mesi».

12.3

[Sironi, Nave](#)

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «nove mesi».

12.4

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 del presente articolo, è trasferita all'Amministrazione che ha proceduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono rifiuti. Le modalità con cui il trasferimento deve essere attuato sono demandate a un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

12.5

[Valente, Giorgis, Meloni, Parrini](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).

12.6

[Fregolent, Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-bis.1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma il termine di cui al primo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 è posticipato di 12 mesi.

1-bis.2. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-*ter*, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.3. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.4. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-*ter*. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.5. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-*ter*, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione.

Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.2, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.3. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.7. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1- 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5 e 1-bis.6 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter."

12.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1 All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».

12.8

[Nave](#), [Damante](#)

Precluso

Sopprimere i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

12.9

[Sironi](#), [Nave](#)

Precluso

Sopprimere i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

12.10

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente: 6-novies. All'articolo 1, comma 115, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026».

12.11

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

6-novies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sino all'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica contenente specifiche norme regolamentari e tecniche di attuazione. Tale decreto dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2024».

12.12

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

6-novies. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2025».

G12.1

[Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),
premessi che:

il provvedimento in esame reca proroghe di termini legislativi di prossima scadenza in diversi ambiti;

in particolare, l'articolo 12, comma 2, del provvedimento in esame contiene una novella al quadro normativo sulle bonifiche dei siti di interesse nazionale e, segnatamente, all'articolo 17-bis del D.L. 152/2021 prevedendo la proroga al 1° gennaio 2025 del termine entro il quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica deve adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

considerato che:

come si apprende dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, la proroga di un ulteriore anno del termine previsto dall'articolo 17-bis del DL n. 152/2021, già oggetto di proroga per effetto del precedente decreto Milleproroghe n. 198 del 2022, si rende assolutamente necessaria per completare il lavoro avviato e, dunque, soddisfare l'interesse primario sotteso alla norma, ossia svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN;

è di tutta evidenza che, con riferimento alla tematica in questione, l'urgenza di provvedere debba intendersi in primis riferita all'accelerazione e conclusione delle operazioni di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati, da cui discende la logica esigenza di una deperimetrazione dei siti risanati e restituiti alle comunità locali con caratteristiche di piena fruibilità e sostenibilità ambientale;

le operazioni di bonifica registrano invece un forte ritardo che si traduce nel permanere di situazioni di inquinamento dei terreni, delle acque superficiali e di falda, delle colture e degli allevamenti, da cui discendono danni ambientali, sanitari ed economici;

il nesso tra patologie e fattori di esposizione è ormai un dato acclarato. Le indagini epidemiologiche condotte nei territori interessati mostrano da anni dati allarmanti, con eccessi di

mortalità per numerose tipologie di tumori e malattie anche nella classe di età pediatrico-adolescenziale, con inevitabili implicazioni sulla qualità della vita delle popolazioni interessate;

sebbene la bonifica ed il risanamento di vaste aree del territorio rappresenti un capitolo centrale della transizione ecologica, le risorse economiche stanziare non corrispondono all'entità e complessità degli interventi, senza considerare che ancora non disponiamo di un quadro completo sullo stato di contaminazione del territorio. I dati di sintesi nazionali sullo stato dei procedimenti di bonifica censiti al 31 dicembre 2020 mostrano infatti percentuali rilevanti di procedimenti in attesa di accertamenti e di procedimenti per i quali lo stato della contaminazione non è noto;

rilevato altresì che:

nel contesto sopra descritto appare, dunque, evidente come il fattore tempo divenga un bene avente un contenuto economico e sociale particolarmente prezioso, soprattutto sotto il profilo dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie disponibili per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo socio-economico delle aree interessate,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente le misure necessarie a reperire ulteriori risorse che consentano di accelerare la conclusione degli interventi di bonifica dei siti contaminati, al fine di perseguire l'interesse primario di restituire alle comunità locali territori risanati e pienamente fruibili, con conseguente miglioramento delle condizioni ambientali, di salute ed economiche della popolazione.

G12.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che

il disegno di legge in esame, contiene misure di proroga di termini legislativi in scadenza e numerose ulteriori disposizioni che interessano diversi comparti produttivi del nostro Paese. Tra queste si trovano norme per lo stabilimento Ilva di Taranto; per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione; per il lavoro portuale; per le imprese agricole e della pesca; eccetera;

tra gli interventi a supporto dei diversi settori produttivi, si segnala la necessità di prevedere iniziative specifiche di sostegno al comparto industriale sardo, stante la grave situazione di crisi che attanaglia in particolar modo in alcuni territori dell'isola, da oltre 20 anni ripetutamente colpiti da processi di destrutturazione produttiva e deindustrializzazione, con pesanti e disgreganti conseguenze sulle condizioni di vita delle comunità;

tra questi spicca per la gravità della situazione il Sulcis-Iglesiente, dove negli anni hanno subito tragiche vicende di destrutturazione diversi impianti privati e a partecipazione e controllo pubblico come EurAllumina SpA, Otefal Sail SpA, Portovesme Srl, Alcoa, Rockwool Italia SpA, Carbosulcis SpA;

attualmente, risultano essere quattro i tavoli di crisi attivi al Ministero delle imprese e del made in Italy, che riguardano Eurallumina SpA, Portovesme Srl e Sanac SpA in Amministrazione Straordinaria, Sider Alloys;

quanto a Eurallumina S.p.A. è stata disposta l'interruzione delle produzioni con il supporto della CIGS per gli addetti che risultano conseguentemente sospesi dal lavoro, in attesa che si realizzino le opere per la riconversione degli impianti, i miglioramenti ambientali del sito e le opere infrastrutturali che determineranno una riduzione dei costi. Il piano di rilancio dovrebbe essere anche supportato da un Contratto di Sviluppo a sostegno degli investimenti dell'azienda. Lo scorso 17 gennaio 2024 è stato sottoscritto l'Accordo in sede Ministeriale per la concessione della CIGS in deroga in favore dei 201 lavoratori della società ma per soli 6 mesi; pur tuttavia sarebbe della massima urgenza la sottoscrizione dell'Addendum al Protocollo di Intesa, indispensabile per la prosecuzione degli investimenti da parte di Eurallumina SpA e per gli ammortizzatori sociali nel triennio;

quanto alla Portovesme Srl il progetto di riconversione industriale sostenibile si trova ancora ad uno stadio di mera progettualità, risulta essere necessario definire un percorso con adeguate soluzioni industriali ed occupazionali per tutte le produzioni della Portovesme, compreso lo stabilimento di San Gavino; nel 2023 è stata attivata la CIGS per i 527 lavoratori diretti ma si conta che l'indotto consti di altri 1000 lavoratori senza supporto;

in relazione a Sanac SpA in Amministrazione Straordinaria gli esperimenti di gara espletati nel 2023 finalizzati alla vendita unitaria dei quattro complessi aziendali facenti capo al Gruppo Sanac, non hanno dato esito positivo anche se nell'arco temporale compreso tra il 2017 e il 2022, hanno registrato nel tempo l'interessamento, tra gli altri, di ArcelorMittal, Acciaierie d'Italia e della multinazionale indiana Dalmia (terza gara) la quale, in particolare, non ha inteso offrire le garanzie ambientali e occupazionali richieste dal bando all'esito di un'approfondita due diligence. La Società occupa circa 310 dipendenti, di questi 180 unità in CIGS, dei quali il 76 per cento nello stabilimento sardo;

per ciò che concerne la SiderAlloys Italia Spa, costituita nel febbraio del 2018 sulle spoglie del complesso industriale «ex Alcoa» di Portovesme, sito nel comune di Portoscuso (SU), con lo scopo di riavviare la produzione di alluminio primario, il progetto di riconversione consisterebbe nel rinnovare un impianto obsoleto con nuove tecnologie e a minor impatto ambientale. Di recente la Società ha convocato i sindacati mettendo all'ordine del giorno l'eventualità della cassa integrazione per i 77 lavoratori, dopo che una ventina di contratti non sono stati rinnovati e alcuni operai di una ditta di appalti sono stati licenziati. Da notizie si stampa si è appreso della decisione dei sindacati di disertare l'incontro e la richiesta di riattivare il tavolo di crisi presso il Ministero competente;

alle situazioni delineate si aggiunge la forte incertezza vissuta dai 1500 lavoratori della Saras S.p.A., posto che da notizie di stampa si è appreso della decisione delle società che fanno capo alla famiglia Moratti (Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti, Angel Capital Management S.p.A. «ACM» e Stella Holding S.p.A.) di vendere a Vitol B.V., colosso olandese nel trading di materie prime, oppure a una società interamente controllata e designata da Vitol, il proprio capitale che rappresenta circa il 35 per cento del capitale azionario di Saras, del valore complessivo di circa 1,7 miliardi di euro, a un prezzo pari a euro 1,75 per azione. Il perfezionamento dell'affare è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie: si tratta in particolare delle autorizzazioni ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea sulle sovvenzioni estere e in materia di concorrenza (antitrust) e della normativa sulla golden power italiana,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative finalizzate al definitivo rilancio di ciascuna delle attività produttive industriali indicate in premessa, anche completando i percorsi di riconversione eco-sostenibile avanzata nella quale la Sardegna ha già maturato importanti esperienze e qualità professionali;

ad attuare pienamente ogni piano e progetto a finanziamento pubblico senza ulteriore indugio, ricomprendendo anche gli interventi di riattivazione delle attività industriali e di ricerca sull'ecosostenibilità dei cicli produttivi, delle azioni di risanamento e bonifica ambientale dei territori compromessi da inquinamento, e quelli di produzione energetica, a partire dalle forme di energia rinnovabile e pulita o a basso impatto ambientale

ad aprire un dossier «golden power» con riguardo alla legittimità del progetto di cessione di Saras S.p.a., che monitori le possibili ripercussioni in termini di occupazione ma anche di investimenti, sviluppo e prospettiva del territorio;

a convocare celermente le organizzazioni sindacali per aggiornare tavoli di discussione e di concertazione, con l'obiettivo di trovare soluzioni durature per tutti i lavoratori impiegati nel sistema produttivo-industriale;

ad attivare gli opportuni strumenti che assicurino ai lavoratori la necessaria copertura tramite ammortizzatori sociali e il puntuale pagamento dei sussidi dovuti, nonché adeguati percorsi formativi di aggiornamento, qualificazione e riconversione professionale proiettati verso la ripresa produttiva e

lavorativa.

G12.3

[Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),
premessi che:

diversamente da quanto avvenuto nel corso del 2022 e del 2023, a normativa vigente dallo scorso 1° gennaio 2024 i c.d. bonus sociali elettrico e gas naturale per i clienti in condizione economicamente svantaggiata e in gravi condizioni di salute sono riconosciuti con la soglia ISEE prevista prima del loro potenziamento;

in particolare, la soglia per accedere all'agevolazione torna a essere di 9.530 euro dopo alcuni interventi di rafforzamento, di diversa intensità, effettuati nel corso del 2022 che hanno dapprima ampliato la platea dei beneficiari dei bonus innalzando la soglia ISEE per accedervi fino a 12 mila euro (decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 c.d. DL Ucraina bis) e, poi, per l'anno 2023 a 15.000 euro con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), mentre il Dl 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. DL Bollette) ha innalzato a 30 mila la soglia di ISEE di accesso ai bonus elettrico e gas per le famiglie "numerose", quelle con almeno 4 figli a carico;

considerato che:

hanno diritto al bonus sociale gas gli utenti con certificazione ISEE inferiore a 9.350 euro o 20.000 euro in presenza di almeno quattro figli a carico contro i 15.000 euro (per nuclei familiari piccoli) e 30.000 euro (per nuclei con almeno quattro figli a carico) del 2023;

oltre alla summenzionata riduzione delle soglie ISEE ai vecchi valori ante 2022, dal 1° gennaio 2024 l'aliquota IVA applicata alle fatture per le forniture di gas naturale è quella ordinaria del 10 per cento per gli usi civili entro i 480 Smc/anno e del 22 per cento nei restanti casi. Le agevolazioni all'aliquota, introdotte con la Legge di Bilancio 2022 e prorogate nel tempo, avevano ridotto al 5 per cento l'IVA sul gas naturale. La misura, però, non è stata rinnovata nella Legge di Bilancio 2024 e, a ciò, va aggiunto anche il mancato azzeramento degli oneri generali di sistema;

con riferimento al bonus sociale elettrico, invece, solo per il primo trimestre 2024, le soglie ISEE per accedere e aver diritto allo stesso rimangono quelle vecchie di 15.000 euro e 30.000 euro (per nuclei con almeno quattro figli a carico). A partire da aprile 2024, le citate soglie - a meno di modifiche alla normativa vigente - ritorneranno pari a 9.350 euro o 20.000 euro in presenza di almeno quattro figli a carico;

rilevato altresì che:

in una condizione di assoluta difficoltà per le famiglie, soprattutto quelle che versano in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare i citati soggetti da ulteriori aggravii in bolletta, risulta fondamentale intervenire affinché i bonus sociali elettrico e gas mantengano la soglia ISEE potenziata,

impegna il Governo:

a prevedere nuovi stanziamenti volti a prorogare, almeno fino a fine 2024, i bonus sociali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la medesima soglia ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di attutire e porre rimedio alla crescente difficoltà per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico di far fronte al pagamento delle utenze.

G12.4

[Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premesso che:

la cessazione del regime di tutela di prezzo - ovvero dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA e destinati ai clienti domestici che non abbiano ancora scelto un'offerta di mercato libero - è prevista per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da luglio 2024 mentre per il settore del gas naturale, sempre con riferimento ai citati clienti, è avvenuta lo scorso gennaio 2024;

da sempre il prezzo del servizio di maggior tutela rappresenta un benchmark facile da conoscere per acquirenti e venditori e costituisce una garanzia per i clienti finali, soprattutto domestici, di non incorrere in pratiche commerciali scorrette quali ad esempio la pubblicità ingannevole;

specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito rimanere nel mercato tutelato per le maggiori garanzie sul prezzo della fornitura a fronte di un rialzo generalizzato dei prezzi all'ingrosso delle materie prime energetiche, in particolare a partire dall'inizio del conflitto russo-ucraino;

considerato che:

a normativa vigente, dal 1° luglio 2024 i clienti domestici non vulnerabili che non avranno sottoscritto un'offerta nel mercato libero, passeranno automaticamente, senza alcuna interruzione di fornitura, al Servizio a Tutele Graduali (STG), che riguarderà circa 4,5 milioni di clienti, con l'esercente di riferimento identificato in fase d'asta;

dai dati emersi a seguito della recente indagine realizzata da Assoutenti e Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) circa le offerte presenti alla data del 9 febbraio 2024 sull'apposito Portale di ARERA, sia per i contratti a prezzo fisso che per quelli a prezzo variabile, nelle principali 20 città italiane, per una famiglia tipo che consuma 1.400 metri cubi di gas all'anno per cottura cibi, riscaldamento e acqua calda, risulta evidente, sebbene il mercato libero promettesse maggiore flessibilità e potenziali risparmi, come la realtà mostri un quadro meno ottimistico;

in particolare, i citati dati mostrano come i contratti a prezzo fisso del mercato libero non offrono vantaggi economici rispetto alle tariffe del regime tutelato, ma anzi registrano addirittura un incremento medio della spesa annua per i consumatori di 188,6 euro, equivalente a un aumento del 12,2%. Per i contratti a prezzo variabile, l'analisi delle offerte disponibili nelle 20 città italiane monitorate rivela che solo una piccola parte di queste rappresenti la soluzione più conveniente rispetto al regime tutelato, con un risparmio medio annuo limitato a 43 euro, pari a un modesto -2,8%;

tenuto conto che:

nell'ambito delle modalità di attuazione delle riforme del PNRR, rispetto alla legge annuale della concorrenza - rimozione di barriere all'entrata nei mercati - non viene considerata la parte che riguarda il mercato del gas ma solamente quella elettrica, alla quale vengono poste alcune condizioni come il potenziamento della trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori, ancora lontana a causa di una campagna di informazione e comunicazione inesistente;

in una condizione di assoluta difficoltà per gli utenti domestici, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare le famiglie da ulteriori aggravii in bolletta, risulta fondamentale non solo posticipare, in via cautelativa almeno di un anno, il termine previsto per la fine della tutela di prezzo sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale, ma anche potenziare le informazioni atte a preparare i citati soggetti ad effettuare scelte consapevoli sulla fornitura di energia e gas;

rilevato, altresì, che:

la cessazione del regime di tutela di prezzo nel settore del gas naturale, avvenuta lo scorso 10 gennaio, non ha innescato la concorrenza virtuosa auspicata a beneficio dei consumatori;

tale scenario solleva interrogativi sull'efficacia della liberalizzazione del mercato nello stimolare una vera concorrenza tra gli operatori e offrire ai consumatori offerte realmente vantaggiose;

il prossimo luglio è prevista, per i clienti domestici non vulnerabili, la cessazione del regime di tutela di prezzo nel settore elettrico e, a tal fine, risulta fondamentale riflettere sulla mancanza di una efficace concorrenza e sulle limitate opzioni di risparmio per gli utenti finali;

occorre un intervento normativo mirato a proteggere i consumatori e a stimolare una vera competizione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale al fine di realizzare un mercato energetico più equo e vantaggioso per tutti e in particolare per le famiglie che altrimenti si ritroverebbero a fronteggiare ulteriori aumenti senza reali alternative di risparmio;

quanto sopra presuppone la proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili nel settore elettrico e del gas almeno fino al 10 gennaio 2025, nonché la predisposizione di più efficaci e funzionali campagne d'informazione e sensibilizzazione a tutela degli utenti finali da diffondere, oltre che sul piano istituzionale, anche per mezzo di campagne ad hoc a diffusione nazionale, diverse piattaforme social nonché attraverso l'assistenza qualificata e il supporto delle associazioni dei consumatori,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza volte a prorogare al 2025 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica e gas naturale nonché a incrementare le risorse stanziare per rendere più efficaci e funzionali le campagne di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela nel settore elettrico.

G12.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato

premesso che:

il presente decreto-legge, denominato milleproroghe, è adottato di norma con periodicità annuale, stante la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, disponendo proroghe e differimenti di termini;

la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguardo le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente;

la medesima legge di bilancio, ha quindi esteso l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento;

la suddetta IVA ridotta al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, è stata quindi confermata e prorogata anche agli ultimi tre mesi del 2023 con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131; ricordiamo che l'IVA al 5 per cento, permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi;

l'IVA ridotta al 5 per cento, è stata una misura importante che ha consentito di tenere sotto controllo il costo del gas, passato da 1 a 3 euro al metro cubo nel recente passato, e che ha gravato molto sulle spese delle famiglie e imprese;

nella seduta dello scorso 25 gennaio 2024 la Camera con l'ordine del giorno 9/1606-A/58 impegnava il Governo a prevedere anche alla luce della fine del mercato tutelato dell'energia e del gas, la necessaria proroga del regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di

offrire una maggior tutela del potere d'acquisto delle famiglie in una fase a forte rischio di ripresa dell'inflazione, anche in conseguenza delle guerre e delle tensioni internazionali e in particolare nell'area mediorientale,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna misura per dare attuazione alla volontà del Parlamento di prorogare il regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di tutelare i clienti domestici e le imprese da ulteriori ingiustificati aumenti anche in conseguenza della fine del mercato tutelato.

G12.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

il presente decreto-legge, denominato milleproroghe, è adottato di norma con periodicità annuale, stante la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, disponendo proroghe e differimenti di termini;

la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguardo le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente;

la medesima legge di bilancio, ha quindi esteso l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento;

la suddetta IVA ridotta al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, è stata quindi confermata e prorogata anche agli ultimi tre mesi del 2023 con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131; ricordiamo che l'IVA al 5 per cento, permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi;

l'IVA ridotta al 5 per cento, è stata una misura importante che ha consentito di tenere sotto controllo il costo del gas, passato da 1 a 3 euro al metro cubo nel recente passato, e che ha gravato molto sulle spese delle famiglie e imprese;

nella seduta dello scorso 25 gennaio 2024 la Camera con l'ordine del giorno 9/1606-A/58 impegnava il Governo a prevedere anche alla luce della fine del mercato tutelato dell'energia e del gas, la necessaria proroga del regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di offrire una maggior tutela del potere d'acquisto delle famiglie in una fase a forte rischio di ripresa dell'inflazione, anche in conseguenza delle guerre e delle tensioni internazionali e in particolare nell'area mediorientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, il regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento.

G12.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

il disegno di legge in esame, contiene misure di proroga di termini legislativi in scadenza e numerose ulteriori disposizioni che interessano diversi comparti produttivi del nostro Paese. Tra queste si trovano norme per lo stabilimento Ilva di Taranto; per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione; per il lavoro portuale; per le imprese agricole e della pesca; eccetera;

diverse sono le disposizioni i cui termini in scadenza non si è riusciti a prorogare ulteriormente;

con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) è stato istituito il Fondo per il recupero della fauna selvatica, volto a sostenere l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica

l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta da dette associazioni è preziosa ed encomiabile, ed è altamente impegnativa, considerando il numero di animali ricoverati ogni anno presso le strutture delle associazioni, che può essere quantificato in varie decine di migliaia di esemplari, e il bisogno di cure, assistenza e attività di recupero alla vita selvatica che ciascuno degli animali richiede;

l'importanza della ricerca scientifica, anche a livello sanitario, rivestita dai CRAS - Centri recupero Animali Selvatici - ha un grande valore non solo per la conservazione della biodiversità, ma anche significato per la salute pubblica di ampio spettro, in linea con le direttive europee e i relativi decreti;

alla questione «etica» e in linea con la salvaguardia e la tutela di quel bene indisponibile dello stato rappresentato dalla fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, essi sono divenuti nel tempo un punto di riferimento non solo per gli enti di ricerca per biologi, naturalisti, veterinari e quindi per le Università e gli istituti scientifici, ma anche per le istituzioni che chiedono, sempre più impegno e collaborazione ai CRAS;

i CRAS hanno dovuto partecipare a corsi istituiti dalle regioni tramite gli zooprofilattici e dirigenti USL. Questo impegno è diventato più difficile, più costoso, più rischioso, proprio perché il ruolo dei CRAS è mutato: non più solo «ospedale per animali selvatici», ma luogo di sensibilizzazione ed educazione, studio, di ricerca, osservatorio veterinario e di controllo per la prevenzione e la tutela della salute pubblica;

finanziato inizialmente con 1 milione di euro per l'anno 2021, il Fondo per il recupero della fauna selvatica è stato quindi rifinanziato con 4 milioni per l'anno 2022, e 1 milione di euro per il 2023;

dal 1° gennaio 2024, invece, non sono più rifinanziate le importanti attività svolte dai Centri recupero Animali Selvatici (CRAS) per il recupero, tutela e cura della fauna selvatica,

impegna il Governo

a garantire, con il primo provvedimento utile, le risorse finanziarie indispensabili al funzionamento dei Centri di recupero Animali Selvatici, garantite fino al 31 dicembre scorso dal Fondo istituito con la legge di bilancio del 2021, per l'importante attività di tutela e di cura della fauna selvatica.

12-bis.1

[Nave](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: « 31 dicembre 2024» con le seguenti: «30 giugno 2024».

13.1

[Nave](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-quater», sopprimere le parole: ", lettere b) e c),"

13.2

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2 bis. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «è incrementato di 1 milione di euro

per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027».

2-ter. All'onere derivante dal comma *2-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

13.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di prorogare il finanziamento per la cura e il recupero della fauna selvatica, all'articolo 1, comma 432, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «per l'anno 2023», sono aggiunte le seguenti: «e 1,5 milioni di euro per l'anno 2024».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.4

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito denominato Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.5

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* Con la finalità di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del Made in Italy, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di

attuazione del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.6

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella Fastidiosa (Well et al.). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.7

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.8

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere gli investimenti in macchinari professionali e in altri beni strumentali durevoli per l'esercizio dell'attività di impresa, in particolare, dell'attività di micro e piccole imprese di settore, il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.9

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto

dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e delle crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.10

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.11

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.12

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2 bis. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Xylella fastidiosa» condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026". All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

13.13

[Patuanelli](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3.1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-bis, ultimo periodo, e comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano fino al 31 dicembre 2024.

3-2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, anche per l'anno 2024 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

3-3. Agli oneri di cui al comma 3.1 del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

13.14

[Naturale, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3.1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 dopo le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

b) al comma 46 dopo le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

d) al comma 48 dopo le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

3.2. Agli oneri di cui al comma 3.1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.15

[Naturale, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

3.2. Agli oneri dal comma 3.1, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .».

13.16

[Naturale, Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

3-ter. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»".

13.17

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola «imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale» e le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 99, dopo le parole «attrezzature varie» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,»".

13.18

[Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. All'articolo 78, comma 4-*octies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «nel 2020 e nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020, nel 2021, nel 2022, nel 2023 e nel 2024»".

13.19

[Fregolent](#), [Paita](#), [Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le misure del contributo di cui all'articolo 21 del decreto di approvazione dell'"Avviso pubblico a presentare proposte ai sensi dell'Intervento SRF.01 - Assicurazione agevolate di cui al PSP 2023-2027 - Campagna assicurativa 2023 - Produzioni vegetali" sono elevate al 70 per cento.

13.20

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

3.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis*, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

b) al comma 46, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

d) al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024».

3.2. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.24

[Naturale](#), [Patuanelli](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3-bis con il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: »Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023« sono sostituite dalle seguenti: »A decorrere dall'anno 2017«;

b) sostituire i commi 3-ter e 3-quater con il seguente:

"3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209."

13.25

[Patuanelli](#), [Naturale](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3-bis con il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: »2022 e 2023« sono sostituite dalle seguenti: »2022, 2023, 2024 e 2025«;

b) sostituire il comma 3-quater con il seguente:

"3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 260 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2025 e 2026, nonché dal comma 3-*ter*, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;

b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-*bis*."

13.26

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n.132, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2024 e 2024 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo».

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.27

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Precluso

Al comma 3-bis, dopo le parole «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» inserire la seguente «non» e sopprimere le parole «nelle seguenti percentuali: a) fino a 10.000 euro, 0 per cento; b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento; c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.

13.28

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) fino a 25.000 euro, zero per cento;

b) oltre 25.000 euro, 100 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.29

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) fino a 20.000 euro, zero per cento;

b) oltre 20.000 euro, 100 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.30

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) fino a 20.000 euro, zero per cento;
- b) oltre 20.000 euro e fino a 30.000 euro, 30 per cento;
- c) oltre 30.000 euro, 60 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.31

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) fino a 15.000 euro, zero per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro, 25 per cento;
- c) oltre 20.000 euro, 50 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.32

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente, al comma 3-septies, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 10 milioni.

13.33

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-bis, ultimo periodo, e comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano fino al 31 dicembre 2024.

3-novies. Ai fini dell'applicazione del comma 3-octies, anche per l'anno 2024 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

3-decies. Agli oneri di cui al comma 3-octies del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

13.34

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-octies. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 45, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

b) al comma 46, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

d) al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024».

3-novies. Agli oneri di cui al comma 3-octies, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.35

[Patuanelli](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, inserire i seguenti:

"3-octies. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva,

per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012, e il valore di 60 euro/MWh.

3-novies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

13.36

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-octies. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con tariffa onnicomprensiva, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, e il valore di 60 euro/MWh.

3-novies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307.

13.37

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-*octies*. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

3-*novies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*octies*, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.38

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-*octies*. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

3-*novies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*octies*, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.39

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-*octies*. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

3-*novies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.40

[Patuanelli](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-*opties*. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

3-*novies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.41

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-*octies*. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2023, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo

trimestre solare dell'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

13.42

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies aggiungere i seguenti:

3-octies. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2024.

3-novies. Agli oneri derivanti dal comma *3-octies*, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

13.43

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-ocites. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole, per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente al 1° gennaio 1997.

13.44

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies aggiungere il seguente:

3-octies. All'articolo 15, comma 1-*sexies*, lettera *a*), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

13.45

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-octies. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

13.46

[Naturale](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septiers, aggiungere, infine, il seguente: «3-octies. Il credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole.».

13.47

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-*octies*. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

G13.1

[Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premessi che:

l'articolo 13, in particolare, proroga termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di sostenere il settore agricolo, in risposta al perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, all'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché agli eccezionali eventi metereologici, che hanno caratterizzato l'anno 2023;

ritenuto che:

il settore agricolo costituisce un pilastro fondamentale ma sempre più a rischio nell'ambito dell'economia e dell'identità italiane;

ritenuto inoltre che:

oltre agli interventi previsti dalla legge in esame, il settore agricolo necessita oggettivamente di un sostegno ulteriore da parte dello stato, dal momento che le problematiche sopra citate non mostrano segni di risoluzione nel breve termine, in particolare le criticità legate al cambiamento climatico;

considerato che:

oltre agli interventi previsti dalla legge in esame, anche a fronte delle proteste degli agricoltori che stanno manifestando le loro istanze in tutto il paese, sarebbe necessario, in particolare, rafforzare le facilitazioni già previste nel corso degli ultimi anni, volte ad incentivare l'accesso alla professione di agricoltore, la produzione delle aziende, la continuità produttiva del settore;

a ciò sarebbe necessario aggiungere ulteriori iniziative che possano accompagnare l'agricoltore nel percorso di transizione ecologica che oggi ci richiede l'Europa, e tra queste può senza dubbio rientrare l'incentivo per l'acquisto di beni strumentali nell'ambito della cosiddetta Industria 4.0;

le tecnologie digitali 4.0 sono strumenti utilissimi al fine di supportare l'agricoltore nella quotidianità e nella pianificazione delle strategie per la propria attività, compresi i rapporti con tutti gli anelli della filiera, generando un circolo virtuoso in grado di creare valore per la singola azienda e a cascata per i suoi partner;

potenziare il sistema di incentivi che permette alle aziende agricole di innovare la propria attività è certamente fondamentale,

impegna il Governo:

a potenziare lo strumento del credito di imposta per l'acquisto dei beni strumentali previsti dalla cosiddetta agricoltura 4.0, così da sostenere le aziende agricole nel loro percorso di innovazione e modernizzazione, anche con l'obiettivo di creare maggiore valore nella singola filiera.

G13.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

durante l'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite I e V è emersa con forza il tema della mancata proroga, nell'ultima legge di bilancio dell'esenzione IRPEF per i redditi agricoli;

il Governo ha presentato l'emendamento n. 13.123 che prevede l'esenzione del pagamento dell'Irpef per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro, la riduzione del 50 per cento dell'importo da pagare per i redditi tra i 10 mila e i 15 mila euro;

sono stati evidenziati i limiti della soluzione individuata dall'Esecutivo, che trascura le vere questioni di una seria revisione della Politica agricola comune, dell'incremento dei prezzi, del basso livello dei salari e dei profitti delle piccole e medie imprese agricole e delle storture determinate dai soggetti attivi nella grande distribuzione attraverso le pratiche commerciali sleali e le vendite sottocosto;

una politica reale di sostegno non può non passare attraverso la salvaguardia delle biodiversità e la promozione dei piccoli e medi agricoltori sulla scia delle recenti norme che istituiscono la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, norme in contraddizione profonda con gli accordi di libero scambio che permettono di importare grano canadese al glifosato;

ricordiamo che lo scorso venerdì 9 febbraio, la Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di calamità naturale su tutto il territorio a causa della siccità che sta affliggendo il proprio territorio: una situazione che sta danneggiando gravemente gli agricoltori e gli allevatori già nel mese di febbraio, statisticamente uno dei più freddi e piovosi dell'anno per il clima mediterraneo,

impegna il Governo:

a predisporre tutti gli atti necessari affinché si possano:

a) verificare violazioni delle normative sulla sicurezza alimentare come la vendita di prodotti alimentari scaduti, la manipolazione impropria dei prodotti, o la mancanza di adeguati *standard* igienici nella gestione dei prodotti alimentari;

b) verificare pratiche di marketing ingannevoli o sleali come la pubblicità ingannevole, etichette fuorvianti o manipolazioni dei prezzi al fine di trarre in inganno i consumatori;

c) verificare abusi nei confronti dei fornitori come pratiche commerciali sleali, ritardi nei pagamenti, o pressioni indebite sui fornitori per ridurre i prezzi al di sotto dei livelli sostenibili;

d) svolgere indagini sul fenomeno dell'*italian sounding*, delle frodi alimentari e della presenza della criminalità organizzata nella filiera agroalimentare;

e) accertare la compatibilità, con la normativa UE, per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente salute, circa l'utilizzo di prodotti fitosanitari e loro residui negli alimenti importati da Paesi *extra* UE.

G13.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

durante l'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite I e V è emersa con forza il tema della mancata proroga, nell'ultima legge di bilancio dell'esenzione IRPEF per i redditi agricoli;

il Governo ha presentato l'emendamento n. 13.123 che prevede l'esenzione del pagamento dell'Irpef per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro, la riduzione del 50 per cento dell'importo da pagare per i redditi tra i 10 mila e i 15 mila euro,

impegna il Governo:

a continuare nell'azione di:

a) verificare violazioni delle normative sulla sicurezza alimentare come la vendita di prodotti alimentari scaduti, la manipolazione impropria dei prodotti, o la mancanza di adeguati *standard* igienici nella gestione dei prodotti alimentari;

b) verificare pratiche di marketing ingannevoli o sleali come la pubblicità ingannevole, etichette

fuorvianti o manipolazioni dei prezzi al fine di trarre in inganno i consumatori;

c) verificare abusi nei confronti dei fornitori come pratiche commerciali sleali, ritardi nei pagamenti, o pressioni indebite sui fornitori per ridurre i prezzi al di sotto dei livelli sostenibili;

d) svolgere indagini sul fenomeno dell'*italian sounding*, delle frodi alimentari e della presenza della criminalità organizzata nella filiera agroalimentare;

e) accertare la compatibilità, con la normativa UE, per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente salute, circa l'utilizzo di prodotti fitosanitari e loro residui negli alimenti importati da Paesi *extra* UE.

13.0.1

[Patuanelli](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. L'articolo 15-bis del decreto legge 29 dicembre 2022, n.198 è sostituito con il seguente:

«Art. 15-bis - *(Disposizioni in materia di accise sulla birra)* - 1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024"; b) al comma 3-quater, alla linea, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente "986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato".

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

13.0.2

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 3-quater, alinea, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:

"986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato".

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 14 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."».

13.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. L'articolo 15-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 3-*quater*, alinea, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:

"986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato".

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 14 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."».

13.0.4

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-*bis* e 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

2. Nel caso in cui il beneficio sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-*bis* e 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.»

15.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.0.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».»

16.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-*bis*. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.»

G16.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

i recenti segnali di ritorno dell'economia italiana ai trend pre-pandemici non riguardano il settore dell'informazione, dove continuano la caduta verticale dei fatturati e l'erosione del mercato, soprattutto della carta stampata, con gravi ripercussioni sul mercato del lavoro ma, soprattutto, sulla qualità e l'indipendenza delle notizie;

solo assicurando al settore adeguate risorse in grado di garantire la produzione e la circolazione di informazione di qualità è possibile assicurare il pieno diritto di cittadinanza e l'esercizio della politica;

secondo la Fieg, la federazione degli editori di giornali, le vendite in edicola di giornali quotidiani e periodici sono passate dai sei milioni di copie a 1,5 milioni odierni, a fronte di un fatturato di settore passato dai 7,2 miliardi di euro registrato nel 2005 ai 2,9 miliardi di euro nel 2022. Parallelamente, sono cresciute a dismisura, raggiungendo quota 43 milioni, le persone a caccia di informazione sui canali digitali;

un tale declino inarrestabile richiederebbe la messa a punto di strategie, auspicabilmente condivise da parte di tutti gli attori del sistema, ma anche una presa di coscienza da parte della politica

e dell'opinione pubblica perché, insieme con le copie e i posti di lavoro, vengono meno gli spazi vitali di democrazia;

un attacco al pluralismo dell'informazione nel nostro Paese è stato sferzato dall'articolo 1, comma 810, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per l'anno 2019) che ha disposto alle lettere *b*) e *c*), la progressiva riduzione, fino alla totale abolizione dal 1° gennaio 2022, dei contributi concessi ad imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro; enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;

successivamente, per combattere la crisi contingente, la legge di bilancio per l'anno 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria», con l'obiettivo di incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione, beneficio dal quale sono stati esclusi tutti i piccoli editori cooperativi e *no profit*, che rappresentano la spina dorsale del pluralismo e dell'informazione locale in Italia;

la legge di bilancio 2024, all'articolo 1, commi da 315 a 322, ha apportato modifiche alla disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, delegando il Governo ad adottare un regolamento per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione;

il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sulla ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, all'articolo 5, comma 1, lettera *e*) prevede, tra i criteri ed i requisiti di calcolo dei contributi diretti da riconoscere alle imprese editrici, che questi siano concessi alle imprese editrici costituite in forma di cooperativa giornalistica che esercitino unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente a condizione che garantiscano per l'edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20 per cento delle copie annue distribuite, per le testate nazionali;

successivamente l'articolo 96, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha ridotto, limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le suddette percentuali minime di copie vendute determinandole, rispettivamente, nel 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali, e nel 15 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali,

impegna il Governo

ad adottare entro il 30 giugno 2024 il regolamento di cui all'articolo 1, commi 315 e 316, della legge n. 213 del 2023, prevedendo in esso che il requisito relativo alla percentuale di vendita sulle copie distribuite richiesta non sia superiore a quella prevista dall'articolo 96, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

16.0.1

[Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica alla legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di uffici stampa)

1. Al comma 5-bis, dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono ripetibili gli emolumenti, aventi carattere retributivo non occasionale, percepiti in buona fede dai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa, di cui al presente comma, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, in modo costante e duraturo e senza riserve.»»

17.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*ter*. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziare all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025 e 2026, mediante nuove risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.

1-*quater*. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-*bis* a 243-*sexies*, i comuni sedi di *hotspot*, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-*quinquies*. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1-*ter* presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4, dell'articolo 243-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-*sexies*. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1-*ter* sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi in favore delle aree colpite dalle calamità naturali.

17.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*ter*. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024». Conseguentemente, al fine di consentire la conclusione delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'ordinanza 3274 del 2003 e successive modificazioni, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'interno, denominato «Fondo per le verifiche sismiche degli edifici strategici» con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto del suddetto fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 150 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

17-bis.0.1

[Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.1

(Proroga a favore delle imprese agricole e agroindustriali colpite da eventi sismici)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". ».

17-ter.0.1

[Croatti](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*quater*

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.».

17-ter.0.2

[Damante](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*quater*

(Proroga dei termini per gli interventi nelle aree interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e di assicurare gli immediati interventi nelle aree della regione Siciliana colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17-ter.0.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-*quater*.

(Proroghe in materia di rischi catastrofali)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105».

2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «possono essere

stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite»»

17-ter.0.4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-*quater*

(Proroghe in materia di rischi catastrofali)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105».

2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «possono essere stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite»»

18.1

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

18.2

[Nave](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sopprimere i commi 1 e 2;*

b) *al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le risorse di cui al contributo stanziato ai sensi del comma 5 dell'articolo 58-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 58-bis del predetto decreto legge.».*

18.3

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

"1. All'articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "*dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare*" sono sostituite dalle seguenti: "*dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (Organismo), previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*";

2) al secondo periodo, le parole: "*All'Assoprevidenza*" sono sostituite dalle seguenti: "*Al predetto Organismo*";

3) al terzo periodo, le parole: "*All'Assoprevidenza*" sono sostituite dalle seguenti: "*All'Organismo*";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-*bis*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato.";

c) al comma 5, le parole: "*Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza*" sono sostituite dalle seguenti: "*Per il funzionamento dell'Organismo*";

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività."

2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019 come modificato dal comma 1, lettera c), è erogato direttamente all'Organismo entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, come introdotto dal comma 1, lettera d), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

18.4

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d):

- *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

- *dopo il capoverso comma «5-bis», aggiungere il seguente: «5-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alle Camere una relazione sull'attività del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare e sul grado di diffusione della previdenza complementare.»*

18.5

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente: *11-bis.1.* L'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché gli ulteriori benefici riconosciuti ai sensi del comma 11-bis, possono essere concessi, nel limite di spesa ivi previsto, per 12 mesi, prorogabili sino al limite massimo di ulteriori 12 mesi, in favore delle aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano occupato nel semestre precedente un numero di dipendenti inferiore a 15 e superiore a 5, i quali abbiano già goduto, sino al limite massimo fruibile, di altre prestazioni economiche di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro».

18.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto della necessità di potenziare la riabilitazione termale dell'infortunato sul lavoro, anche post-COVID, i relativi interventi devono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti per il triennio 2024-2026.

18.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di donne disoccupate da oltre dodici mesi. Il requisito anagrafico di cui al precedente periodo si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

4.2 L'incentivo di cui al comma 4-*bis* è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

4.3. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-*bis* e 4-*ter*, pari a complessivi euro 130 milioni nel 2024 e euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

18.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

4.2. L'incentivo di cui al comma 4-*bis* è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

4.3. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-*bis* e 4-*ter*, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

18.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al comma 1-*quater* dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «al 31 dicembre 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024,» e le parole: «stipulati entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «stipulati entro il 31 dicembre 2023».

4.2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

18.10

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex-lavoratori occupati in aree di crisi complessa che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento delle rispettive aziende, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino essere stati esposti all'amianto potendo chiedere, altresì, i benefici di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2024, e 3,25 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18.11

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024»;

b) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: «1-*ter*.1. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.».

18.12

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

18.13

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. A decorrere dal 2026 i contributi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente confermati. Il CIPESS, con proprie delibere quinquennali, provvede all'assegnazione di tali risorse, per un importo complessivo non inferiore a 2 milioni di euro all'anno, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base dei programmi formulati dagli istituti destinatari, entro il 31 luglio che precede ciascun quinquennio, secondo modalità e criteri, di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

18.14

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 1, comma 161, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

18.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. La graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1.514 posti, elevati a n. 1.541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro - Profilo amministrativo/Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso Codice CU/GIUL - e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Profilo di Ispettore del lavoro Codice CU/ISPL (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 68 del 27 agosto 2019 - Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 60 del 30 luglio 2021) vigente alla data del 31 dicembre 2023 è prorogata di altri dodici mesi dalla scadenza naturale della stessa.

18.16

[Nave](#)

Precluso

Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti: «4-sexies. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie, di cui al comma 4-ocites, a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato "Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS" di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

4-septies. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 4-*bis*.

4-*octies*. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 4-*sexies*, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio 2024, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.».

18.17

[Mazzella](#), [Turco](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*sexies*. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1"

4) al comma 3, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024»;

4-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*sexies*, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

1) quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-*quater*;

2) quanto a 90,2 milioni per l'anno 2027 di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4-*octies*. All'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità.»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.».

18.18

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*sexies*. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

4-*septies*. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.»

4-*octies*. Agli oneri derivanti dai commi 4-*sexies* e 4-*septies* pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.19

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine i seguenti commi:

4-*sexies*. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da "*il beneficio di due mesi*" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "*il beneficio pari a quattro mesi di contribuzione figurativa, a cui si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica. Tale beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre a un incremento di quattro mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024*".

4-*septies*. All'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "*200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025*" sono sostituite dalle seguenti: "*200.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026*".

18.20

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere i seguenti:

4-*sexies*. All'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026*».

4-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

18.21

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

4-*sexies*. A partire dal 2024, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il titolare e i coadiuvanti di panificio iscritto con il codice ATECO 10.71.1, che svolgono lavori notturni esposti a forti escursioni termiche, a movimentazione continua di carichi e all'esposizione respiratoria di farine.

4-*septies*. I trattamenti pensionistici di cui al comma 4-*bis* sono erogati entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2,5 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 4-*bis* secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al comma 4-*bis* non si

applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

18.22

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

4-*sexies*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro».

4-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18.23

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

4-*sexies*. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024». Per l'anno 2024, lo stanziamento del Fondo nuove competenze è determinato in 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

18.24

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

4-*sexies*. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

18.25

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:

4-*sexies*. Per l'anno 2024, ai datori di lavoro che nel 2023 abbiano fatto ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 44, comma 11-*ter*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per un periodo inferiore alle cinquantadue settimane regolarmente autorizzate, è riconosciuta la possibilità di avvalersi del medesimo trattamento di integrazione salariale in continuità con quello già richiesto e a completamento delle cinquantadue settimane totali, nel limite di quanto residuo dal

biennio 2022-2023.

18.26

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Al comma 4 quinquies, aggiungere il seguente: «4-sexies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 306 le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse; b) al comma 307 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e a si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.».

18.27

[Pirro, Nave](#)

Precluso

Al comma 4 quinquies, aggiungere, infine, il seguente: «4-sexies. Fino al 31 dicembre 2024 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.».

18.28

[Nave](#)

Precluso

Al comma 4 quinquies, aggiungere, infine, il seguente:

«4-sexies. All'articolo 80, comma 3 della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa" sono sostituite con le seguenti: "una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa, alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024".

18.29

[Pirro](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 4 quinquies, aggiungere, infine, il seguente: 4-sexies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306 le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024";

b) al comma 307 le parole: "la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2024".

18.30

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-sexies. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.»

18.31

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-sexies. All'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-ter è aggiunto il seguente: "11-ter.1. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non prende in considerazione ulteriori domande".»

G18.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato

premessi che:

la legge di 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 297, ha esteso l'esonero contributivo già introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel limite di 8.000 euro annui;

il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 all'articolo 27, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto, in favore dei datori di lavoro privati che ne facciano richiesta, l'erogazione per 12 mesi di un incentivo pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l'assunzione nel periodo compreso tra il 1° giugno al 31 dicembre 2023 di giovani:

a) under 30;

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;

l'esonero è cumulabile con altri incentivi, come quello per gli under 36 della Legge di Bilancio

per il 2023, ma, in questo caso, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore NEET assunto;

l'incentivo è valido per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato, ma non per i rapporti di lavoro domestico) ed è corrisposto mediante conguaglio dei contributi mensili dovuti dal datore di lavoro;

è necessario procedere nella promozione dell'occupazione giovanile stabile tenuto conto che i dati sull'occupazione vedono ancora una preponderante offerta di lavoro a termine e precario,

impegna il Governo

al fine di promuovere e sostenere l'occupazione giovanile stabile a prorogare l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate, under 36 anni e per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 comma 297 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 anche per l'anno 2024 e successivi.

18.0.1

[Lorefice](#), [Damante](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.».

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.2

[Damante](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane - 2021/2022)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 331.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.3

[Damante](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane-2021)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 331.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.4

[Maiorino](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine prorogato, secondo quanto previsto dall'articolo 54-bis;»;

b) dopo l'articolo 54 e' inserito il seguente articolo 54-bis:

«54-bis.

(Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano una durata contrattuale di almeno sei mesi ed alla lavoratrice che alla data di scadenza del contratto si trovi in stato di gravidanza o fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto, ovvero alla lavoratrice che adotta o cui e' affidato un minore e che alla data di scadenza del contratto si trovi entro i termini del congedo previsti dall'articolo 26, ovvero al lavoratore che usufruisce del congedo di paternita' alternativo di cui all'articolo 28.

2. Il termine del contratto di lavoro subordinato alla scadenza e' automaticamente prorogato per un numero di mesi pari alla somma dei cinque mesi del periodo di congedo di maternita' a cui aggiungere gli eventuali mesi usufruiti di divieto ed interdizione anticipata di cui all'articolo 17 e quelli usufruiti di sospensione del congedo di maternita' previsti dall'articolo 16-bis. Il numero di mesi di proroga del termine del contratto, qualora non interi, viene calcolato arrotondando per eccesso.

3. Se durante il periodo di proroga del termine del contratto di cui al comma 2 la lavoratrice usufruisce di periodi di divieto ed interdizione previsti dall'articolo 17 o di sospensione previsti dall'articolo 16 bis, il contratto di lavoro prorogato, alla nuova scadenza, sara' automaticamente ulteriormente prorogato per un periodo di durata pari ai mesi usufruiti non gia' calcolati nella precedente proroga.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non trovano applicazione se alla scadenza del termine del contratto il datore di lavoro, di comune accordo con la lavoratrice o il lavoratore, rinnova il contratto per un periodo superiore rispetto al termine calcolato ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3, ovvero a tempo indeterminato, a patto che le mansioni e condizioni contrattuali siano le medesime, equivalenti o superiori.

5. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro per i periodi di proroga del termine del contratto di lavoro di cui ai commi 2 e 3, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se il contratto, secondo quanto previsto dal comma 4, viene rinnovato per un periodo superiore, ovvero a tempo indeterminato, e' concesso un medesimo sgravio contributivo. Quando il rapporto di lavoro avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.».

6. Lo sgravio contributivo previsto dal comma 5 è concesso per il periodo massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, quando ne ricorrano tutte le altre condizioni, anche ai contratti già prorogati, ovvero già rinnovati a tempo indeterminato, prima della data di entrata in vigore della presente legge e fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Lo sgravio si applica solo ai mesi residui dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza del termine previsto.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 8.

8. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»."

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 855 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.14 e 1.111 (già 1.30).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1027

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità a finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Testo integrale dell'intervento del senatore Giacobbe su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Signor Presidente, oggi chiedo la parola in quest'Aula che rappresenta l'essenza stessa della Repubblica italiana per rendere omaggio a un uomo, un Grand'Ufficiale della nostra Repubblica, un imprenditore, un giornalista, un emigrato, un amico.

Ubaldo Larobina, fondatore del più grande *Network* di informazione italiano in Australia, il Globo, ci ha lasciati lo scorso 16 dicembre. E prendere oggi la parola per celebrarne un breve ricordo, signor Presidente, non è un atto di commiato - anche esso dovuto - ma è un modo perché la memoria di quanto fatto da Ubaldo Larobina possa rimanere custodito anche qui, negli archivi di questa Aula sacra alla nostra democrazia; così come merita chi, come Larobina, ha speso la sua vita professionale e privata per la comunità italiana, per far sì che i tantissimi emigrati come lui potessero avere una vita

migliore.

L'Australia che lo accolse nel 1957 non era quel grande Paese multiculturale che oggi conosciamo. Gli anni 50 in generale non erano quella realtà erudita e progressista del mondo occidentale moderno. E anche noi italiani non godevamo di quell'apprezzamento e di quella ammirazione che abbiamo saputo costruire nel mondo intero nel corso dei decenni successivi, anche e - mi sia consentito - soprattutto grazie ai tantissimi emigrati che come Ubaldo Larobina hanno fatto conoscere ad altre culture, ad altre lingue, ad altre tradizioni, quanto l'Italia e la sua gente fossero capaci di offrire al mondo.

Nel 1959 Larobina fonda e pubblica per la prima volta il giornale «Il Globo», un settimanale, poi quotidiano, e infine bisettimanale, tutto in lingua italiana, che si pone come obiettivo quello di ridurre le distanze fra l'Italia e l'Australia; distanze che negli anni 50 dello scorso secolo sembravano pressoché insuperabili.

Nel corso dei decenni il giornale è cresciuto, insieme alla sua comunità di lettori e agli italiani d'Australia. Il contributo offerto all'accoglienza dei nostri emigrati, che in quegli anni arrivavano dall'altra parte del mondo in nave e non conoscevano né la lingua inglese, né le usanze del nuovo mondo, è stato straordinario; inferiore, forse, solo al contributo che lo stesso giornale ha dato per la formazione dell'Australia multiculturale che conosciamo oggi.

Dopo aver acquisito anche la proprietà dell'altro storico giornale italiano d'Australia, «La Fiamma», la cui testata nacque dalla volontà dei frati Cappuccini per sostenere la nostra comunità emigrata già nel 1947, Larobina fondò alcuni anni dopo la prima stazione radio completamente italiana 24 ore al giorno, Rete Italia.

E sempre a Ubaldo Larobina va dato il merito di aver traghettato queste testate giornalistiche dagli anni 50 ai giorni nostri. Esse, infatti, sono tutte ancora in piena attività e al gruppo editoriale si è aggiunta anche una televisione in *streaming* che di recente ha anche chiuso un accordo con la Rai.

Dico questo, signor Presidente, perché è doveroso sottolineare come l'eredità culturale di Ubaldo Larobina sia più che mai viva e continui a produrre benefici per l'Italia e per gli italiani all'estero anche oggi che, purtroppo, lui non è più tra noi.

Calabrese di nascita, romano di adozione, Ubaldo Larobina ha saputo combinare il meglio di due Paesi, Italia e Australia, che ha chiamato casa fino alla fine dei suoi giorni. Ha saputo promuovere, difendere, raccontare l'Italia agli italiani e agli australiani. È stato un punto di riferimento per la comunità e dalla sua redazione sono passati i più grandi interpreti della politica australiana e italiana. Un suo direttore, che per anni aveva contribuito all'affermazione de «Il Globo», il compianto Nino Randazzo, è stato il primo senatore italiano eletto nella circoscrizione australiana.

E io stesso, emigrato giovane da poco giunto in Australia, dalle colonne del suo giornale e dalle frequenze della sua radio ho curato rubriche e condotto programmi radiofonici per assistere gli italiani all'estero con problematiche di tipo previdenziale e fiscale.

Non c'è ad oggi, signor Presidente, un solo aspetto della vita della comunità italiana in Australia che non abbia trovato attenzione e sostegno da parte di Ubaldo Larobina e del suo *Network* di informazione.

La sua scomparsa è una grande perdita per tutti noi, ma la sua eredità culturale e umana rappresenta un tesoro unico e inesauribile che sarà conservato nella memoria, futuro degli italiani d'Australia e, da oggi, anche del Senato e della Repubblica italiana, comunità che Ubaldo Larobina ha servito con umiltà, passione e orgoglio.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berrino, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Bucalo, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Farolfi, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, Gelmini, La Pietra, Lorenzin, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Pellegrino, Pirovano, Rauti, Renzi, Rubbia, Satta, Scalfarotto, Segre, Sisto, Ternullo, Zaffini, Zedda e Zullo.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Terzi Di Sant'Agata, per attività della 4^a Commissione permanente; Borghesi, Castellone, Losacco, Malpezzi, Marcheschi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Alfieri, Bilotti e Campione, per attività dell'Assemblea

parlamentare dell'OSCE; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Dreosto, per partecipare a un incontro istituzionale.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Terzi Di Sant'Agata, per attività della 4ª Commissione permanente; Borghesi, Castellone, Losacco, Malpezzi, Marcheschi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Alfieri, Bilotti e Campione, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Dreosto, per partecipare a un incontro istituzionale.

Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore De Rosa ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE.

Il Presidente del Gruppo stesso ha accettato tale adesione.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Nave Luigi, Turco Mario, Croatti Marco, Pirro Elisa, Damante Concetta, Floridia Barbara
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (1030)

(presentato in data 20/02/2024);

senatori Garavaglia Massimo, Stefani Erika, Bizzotto Mara, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Minasi Tilde, Murelli Elena, Paganella Andrea, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Testor Elena, Tosato Paolo

Disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (1031)

(presentato in data 20/02/2024);

senatori Paita Raffaella, Fregolent Silvia, Musolino Dafne, Sbröllini Daniela, Scalfarotto Ivan

Disposizioni a tutela della concorrenza nell'ambito delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive (1032)

(presentato in data 21/02/2024);

senatori Bevilacqua Dolores, Floridia Barbara

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista (1033)

(presentato in data 21/02/2024);

senatrice Ternullo Daniela

Disposizioni in materia di patente a punti per la sicurezza delle imprese (1034)

(presentato in data 21/02/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. De Cristofaro Peppe, sen. Cucchi Ilaria

Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole (943)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 21/02/2024);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro della cultura Sanguiliano Gennaro

Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (1021)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 21/02/2024).

Indagini conoscitive, annunzio

L'8^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva "in materia di energia prodotta da fusione nucleare".

La 9^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva "sullo stato dell'*automotive* in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita".

Governo, comunicazione dell'avvio di procedure di infrazione

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettere in data 13 e 14 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - notificate il 25 gennaio e 7 febbraio 2024 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2024/0074, concernente il mancato recepimento della direttiva UE 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE - alla 2^a, alla 4^a e alla 6^a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 21);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2024/0075, concernente il mancato recepimento della direttiva UE 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio - alla 2^a, alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 22);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2024/0076, concernente il mancato recepimento della direttiva UE 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato - alla 2^a, alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 23);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2024/0077, concernente il mancato recepimento della direttiva UE 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione UE 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra - alla 2^a, alla 4^a e alla 8^a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 24);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/2181, sul mancato adempimento da parte della Repubblica italiana agli obblighi previsti dalla direttiva Habitat per quanto riguarda le catture accessorie di specie marine e di uccelli - alla 2^a, alla 4^a e alla 9^a (procedura d'infrazione n. 25);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/2187, concernente la non conformità con la direttiva Uccelli - direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH - regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia - alla 2^a, alla 4^a, alla 8^a e alla 9^a (procedura d'infrazione n. 26).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 20 febbraio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettere *a*) ed *e*), e 8, lettere *a*-bis), *l*-bis) e *l*-ter), della legge 21

dicembre 1999, n. 508 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (n. 126).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 7^a e 10^a, che esprimeranno il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 20 febbraio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 - le intese, raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea, per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo (n. 127).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è deferito alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione) (COM(2024) 53 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla promozione delle *start-up* e dell'innovazione nell'intelligenza artificiale affidabile (COM(2024) 28 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Valutazione a livello di UE delle proposte di aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima - Un passo importante verso il conseguimento degli obiettivi più ambiziosi per il 2030 in materia di clima ed energia nel quadro del Green Deal europeo e di REPowerEU (COM(2023) 796 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 5a Commissione permanente.

Mozioni

[ZAMPA](#), [CASINI](#), [CAMUSSO](#), [ALFIERI](#), [DELRIO](#), [SENSI](#), [D'ELIA](#), [ROJC](#), [LA MARCA](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [VERDUCCI](#), [TAJANI](#), [FURLAN](#), [RANDO](#), [ROSSOMANDO](#), [GIACOBBE](#), [MARTELLA](#), [VALENTE](#), [MANCA](#), [MALPEZZI](#), [VERINI](#) - Il Senato,

premessi che:

il 1° febbraio 2021 il colpo di Stato dei militari in Myanmar ha interrotto la transizione del Paese verso la democrazia con la guida di Aung San Suu Kyi, dopo le elezioni democratiche, come riconosciuto dagli osservatori internazionali, dell'8 novembre 2020 che avevano sancito la vittoria schiacciante con l'86 per cento delle preferenze dell'NLD, il partito di Aung San Suu Kyi;

la popolazione del Myanmar ha reagito manifestando pacificamente la sua opposizione e dando vita a organismi rappresentativi: CRPH (Committee representing Pyidaungsu Hluttaw), NUG (National unity government), NUCC (National unity consultative council), riuscendo così ad impedire, nei tre anni di resistenza, alla giunta illegale del Myanmar di prendere il controllo del Paese;

il regime ha imprigionato da subito la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, il presidente U Win Myint e numerosi *leader* democratici; ha colpito la popolazione civile con migliaia di arresti, incarcerazioni, condanne a morte, processi farsa, violenze, stupri, torture, bombardamenti su villaggi, ospedali, chiese, scuole, musei e siti archeologici, violando sistematicamente i diritti umani; inoltre,

secondo una nuova analisi satellitare, il Myanmar avrebbe intrapreso un programma di espansione delle carceri su larga scala;

il Myanmar è precipitato in una drammatica crisi umanitaria, i militari hanno impedito l'accesso agli aiuti, come già avvenuto al tempo del ciclone Nargis, causando il tracollo economico e l'isolamento del Paese dal contesto internazionale, il venir meno dei servizi educativi e sanitari e il conseguente abbandono dell'istruzione e delle università, controllate dai militari, da parte degli studenti e dei docenti;

nell'opposizione al regime si è determinato un processo di unità di tutte le forze democratiche, tra gli organismi rappresentativi del popolo e i gruppi etnici, anche armati, che ha dato vita anche a gruppi di difesa del popolo, il PDF (People defence force), e ha consentito la progressiva liberazione di gran parte del territorio del Paese, 36 città e circa il 65 per cento del territorio, specialmente nelle zone rurali e di confine, avviando una prima amministrazione civile;

le donne sono parte attiva della resistenza in Myanmar, dell'organizzazione sociale nei territori liberati, nell'aiuto volontario alla popolazione, nonché nella partecipazione ai gruppi armati;

a tre anni di distanza la resistenza della "Spring revolution" continua, i militari perdono presidi, migliaia di soldati si arrendono, il vertice militare è in difficoltà e diviso, e, dunque, sembra essersi aperta una nuova fase;

la comunità internazionale ha osservato e seguito in questi anni la situazione, non riconoscendo legittimità al regime militare e procedendo con sanzioni significative, ha sostenuto l'iniziativa dell'ASEAN che con il consenso in 5 punti, sempre respinto dai militari del Myanmar, tentava di contribuire alla soluzione della crisi del Paese;

il Consiglio di sicurezza ONU ha approvato il 21 dicembre 2022 la risoluzione 2669, che chiede, tra l'altro, la cessazione immediata di tutte le forme di violenza, la liberazione di tutti i prigionieri politici arbitrariamente in carcere, a partire dal presidente Win Myint e la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, ribadendo l'appello a sostenere le istituzioni e i processi democratici e a perseguire il dialogo costruttivo e la riconciliazione secondo la volontà e gli interessi del popolo;

l'Assemblea generale ONU ha adottato l'8 novembre 2023 una risoluzione sulla situazione dei diritti umani dei musulmani rohingya e delle altre minoranze in Myanmar che, tra l'altro, condanna con la massima fermezza tutte le violazioni e gli abusi dei diritti umani contro i civili, compresi i rohingya e altre minoranze, prima e dopo la dichiarazione ingiustificata dello stato di emergenza il 1° febbraio 2021 e invita le forze armate e di sicurezza del Myanmar a rispettare le norme, la volontà e le aspirazioni democratiche del popolo, a porre fine alla violenza e a rispettare pienamente i diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto e, infine, a dichiarare la cessazione dello stato di emergenza;

la Commissione europea, dal colpo di Stato ad oggi, ha adottato una serie di misure restrittive nei confronti di 99 soggetti e 19 entità, soggette al congelamento dei beni, al divieto di viaggio, di entrata e di transito nel territorio UE e il divieto di qualunque forma di finanziamento o sostegno in favore dei destinatari di tali misure. Analogamente, ha disposto l'*embargo* su armi, e attrezzature, su beni a duplice uso destinati all'esercito e alla polizia di frontiera, il divieto di addestramento militare e cooperazione con l'esercito birmano e le restrizioni all'esportazione di attrezzature per il monitoraggio delle comunicazioni, che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna;

considerato che:

la nuova fase che sembra aprirsi in Myanmar, grazie alla sistematica e totale resilienza del popolo e dei suoi rappresentanti, esige che la comunità internazionale sia al fianco del popolo mentre pone le basi di una democrazia federale e inclusiva, pagata a caro prezzo, che comprende l'esclusione dei militari dal potere politico;

l'intera regione asiatica (ASEAN), nel contesto che vede la presenza della Cina, dell'India, dell'Indo-Pacifico, del Giappone, ha bisogno di stabilità e in tal senso Stati Uniti, Unione europea e Gran Bretagna hanno ripetutamente manifestato la volontà di promuovere la soluzione democratica della crisi in Myanmar;

il recente evento "Rebuilding democracy in post-coup Myanmar", promosso il 1° febbraio 2024 al Parlamento europeo da IPE (Irrawaddy policy exchange), concluso da Romano Prodi, ha messo in luce

la necessità di iniziative politiche internazionali urgenti, adeguate alle sfide dell'attuale situazione in Myanmar;

il Ministro degli esteri della Thailandia Parupree Bahidha Nukara, nel recente 24° incontro ministeriale ASEAN-UE a Bruxelles, ha chiesto sostegno all'Unione europea per affrontare la crisi del Myanmar, per mettere in campo iniziative umanitarie, sostenendo che l'ASEAN e la UE possano lavorare insieme per creare cambiamenti;

la drammatica situazione dei rohingya, che sta a cuore all'intera comunità internazionale, può trovare soluzione in un Myanmar democratico, federale, stabile e inclusivo, come è dimostrato dalla presenza di un rappresentante dei rohingya nel NUG;

l'approccio non violento della popolazione del Myanmar sollecita tutte le energie religiose e spirituali del Paese a favorire su basi democratiche, nel rispetto dei diritti umani e della libertà religiosa, un processo di riconciliazione e di pace, al quale non può essere estranea la comunità internazionale, come anche sostenuto in ripetuti appelli da papa Francesco;

occorre affrontare al più presto la crisi umanitaria, ponendo fine alle sofferenze intollerabili della popolazione, in particolar modo dei bambini, degli anziani, delle donne, sfollati nella giungla o rifugiati nei Paesi vicini, anche con aiuti umanitari transfrontalieri, non sotto il controllo dei militari; considerato, inoltre, che:

il Parlamento italiano in questi ultimi due decenni ha seguito con partecipazione l'intera situazione del Myanmar nel suo cammino verso la democrazia, ha dato vita all'Associazione parlamentari amici della Birmania, ricostituita nella presente Legislatura, ha ospitato in un evento parlamentare nel 2017 Aung San Suu Kyi, ha inviato una delegazione parlamentare in Myanmar, guidata dal sen. Pierferdinando Casini nel settembre 2016, e dialoga con associazioni, università, organizzazioni della società civile italiana che alimentano un grande e diffuso rapporto di amicizia e cooperazione con il Myanmar;

i membri della Camera dei rappresentanti negli USA hanno lanciato il primo *caucus bipartisan* sulla Birmania, costituito da almeno una trentina di parlamentari, per fare pressione sull'amministrazione statunitense affinché agisca sulla crisi del Paese del Sud-Est asiatico, dopo l'emanazione del "Burma act" in data 23 dicembre 2022,

impegna il Governo:

- 1) ad adoperarsi in occasione del prossimo G7 a guida italiana perché si raggiunga la cessazione della violenza in Myanmar, la liberazione di tutti i prigionieri politici, di Aung San Suu Kyi e del presidente Win Myint, nonché il pieno ripristino della democrazia;
- 2) a promuovere in sede UE una strategia nuova, più attiva ed efficace, per la transizione democratica in Myanmar anche sostenendo politicamente e finanziariamente i programmi del NUG, del Movimento di disobbedienza civile e sindacale e delle organizzazioni del Consiglio consultivo nazionale unitario;
- 3) a sostenere in sede ONU la scelta di un inviato speciale per il Myanmar autorevole e dotato di poteri effettivi;
- 4) ad adoperarsi nelle sedi internazionali al fine di sostenere il riconoscimento presso la comunità internazionale del Governo di unità nazionale;
- 5) a sostenere le iniziative di cooperazione e sostegno delle istituzioni italiane, delle città, delle università e della società civile per il Myanmar.

(1-00086)

Interrogazioni

[BORGHI Claudio](#), [ROMEIO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è l'organismo di indirizzo e coordinamento in materia di salute all'interno del sistema delle Nazioni Unite. Tra le altre funzioni, è impegnata a fornire una guida sulle questioni sanitarie globali, indirizzare la ricerca sanitaria, stabilire norme e *standard* e formulare scelte di politica sanitaria basate sull'evidenza scientifica; inoltre, garantisce assistenza tecnica agli Stati membri, monitora e valuta le tendenze in ambito sanitario, finanzia la ricerca medica e fornisce aiuti di emergenza in caso di calamità;

l'OMS, la cui missione principale è "migliorare la salute di tutti, dappertutto", è stata da più parti

criticata per aver commesso gravi errori nella gestione della pandemia COVID-19. In particolare le si attribuiscono i colpevoli ritardi nella dichiarazione dell'emergenza sanitaria internazionale, nonché le contraddizioni sull'utilizzo dei tamponi e dei dispositivi individuali di protezione. Tutte queste inerzie hanno caratterizzato l'attività dell'OMS sul COVID-19 nei quattro mesi che vanno da gennaio ad aprile 2020, la famigerata "fase 1" della crisi sanitaria;

considerato che:

al prossimo incontro dell'Assemblea mondiale della sanità, che si riunirà nel maggio 2024, i 194 Stati membri dell'OMS saranno chiamati ad esprimersi su due risoluzioni: una per adottare un accordo pandemico, l'altra per approvare gli emendamenti agli attuali regolamenti sanitari internazionali-RSI (2005);

in particolare, con l'approvazione del trattato pandemico vi sarà una considerevole cessione della sovranità nazionale degli Stati membri in tema di salute, in quanto verrà riconosciuto il ruolo centrale dell'OMS nella direzione e nel coordinamento sanitario internazionale nelle pandemie. Questo significa che la gestione di una pandemia o di una strategia vaccinale saranno accettate solo se provengono dall'OMS. Dunque, importanti decisioni di politica sanitaria e con impatto su molteplici aspetti personali e sociali della vita dei cittadini italiani verranno presi da un organismo sovrastatale senza che i diretti rappresentanti degli Stati possano avere voce in capitolo;

inoltre, alcuni degli emendamenti formulati dal gruppo di lavoro sui regolamenti sanitari internazionali prevedono che l'OMS possa imporre agli Stati membri caratterizzati da un maggiore sviluppo economico, tra i quali ovviamente figura l'Italia, di finanziare l'adeguamento dei sistemi sanitari degli altri Paesi ai migliori *standard*, secondo le indicazioni vincolanti del direttore generale dell'OMS stessa, con evidenti pesanti conseguenze sulle finanze pubbliche italiane, viene poi previsto che l'OMS possa imporre, sempre secondo le indicazioni del direttore generale, alle aziende la produzione di determinate tecnologie, nonché di farmaci o di attrezzature sanitarie;

è importante sottolineare che l'OMS ha perso negli anni la sua indipendenza, non solo a causa del congelamento del suo bilancio ordinario e della necessità di fare affidamento per oltre l'80 per cento su contributi volontari fortemente condizionati dai donatori, ma anche a causa di un'alta percentuale di tali contributi provenienti dal settore privato;

l'OMS è considerata cruciale per affrontare pandemie che non rispettano i confini geografici, ma a ben vedere lo è solo se è competente e *accountable*, e se si pone come rappresentante di tutti gli Stati, ossia con il coinvolgimento fattivo dei decisori pubblici nazionali. In tal senso, diversi dubbi si pongono nel quadro delle suddette proposte di approvazione di un trattato pandemico e di modifica dei regolamenti sanitari internazionali ed anche nell'ambito complessivo della diffusa impotenza e inefficacia dimostrata dal sistema multilaterale nel gestire la pandemia, dominata dal protagonismo di strutture burocratiche spesso ridondanti,

si chiede di sapere, alla luce delle osservazioni esposte, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente individuare delle tempestive soluzioni da adottare in sede di contrattazione in seno all'OMS prima di impegnarsi al rispetto dei suddetti strumenti vincolanti, stanti le notevoli ripercussioni che tali atti hanno sulla sovranità dell'Italia, nonché sulla libertà dei cittadini e sulla democrazia diretta, al fine di garantire la massima trasparenza nel processo della loro redazione e approvazione, salvaguardando in tal modo la più ampia informazione e il dibattito pubblico a livello nazionale, prevedendo altresì che qualora tali garanzie non dovessero essere assicurate siano predisposte le necessarie misure per impedirne l'approvazione.

(3-00969)

[GASPARRI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito *internet* il decreto ministeriale cosiddetto "Agrivoltaico", in vigore dal 14 febbraio 2024, che intende promuovere la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale;

lo scopo è quello di rendere possibile la coesistenza delle attività agricole con la produzione di energia

pulita;

da una parte quindi le aziende agricole potranno contribuire agli obiettivi climatici e alla decarbonizzazione, dall'altra potranno trarne beneficio attraverso un contributo in conto capitale sull'investimento ed una tariffa incentivante sull'energia elettrica netta immessa in rete; la coesistenza razionale tra produzione agricola e produzione di energia elettrica garantisce risparmi e vantaggi alla stessa attività primaria della azienda agricola, si chiede di sapere quali siano le caratteristiche e i benefici attesi dalla misura descritta.

(3-00970)

[MAZZELLA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 14 febbraio 2024, il Ministero della salute ha emanato una circolare con la quale ha disposto l'innalzamento del livello di allerta relativamente alla diffusione della "Dengue", e di intensificare i controlli da parte delle unità di frontiera sulle merci e sui mezzi provenienti dai Paesi "in cui è frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia";

col termine Dengue s'intende una malattia virale trasmessa da zanzare del genere *Aedes*, infettate dal virus Dengue (DENV), di cui esistono quattro diversi sierotipi (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4); più specificamente, si tratta di una malattia infettiva ampiamente diffusa nelle regioni tropicali e subtropicali, in grado di determinare la comparsa di focolai epidemici anche in Europa continentale, nelle aree in cui il vettore è presente e attivo;

la Dengue, in genere, causa sintomi simil-influenzali, ma a volte può manifestarsi in una forma grave, chiamata emorragica, che può essere mortale;

tale malattia non è contagiosa direttamente da uomo a uomo ma la trasmissione da persona a persona è possibile solo attraverso gli insetti che, per la Dengue, sono proprio le zanzare. In particolare, il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni e viene quindi prelevato e trasmesso ad altri individui tramite la puntura di zanzara;

nel 2023, in Europa, sono tre i Paesi che hanno registrato casi ed epidemie autoctone sporadiche di Dengue, tra il 1° gennaio e il 5 dicembre 2023, e l'Italia risulta purtroppo prima con 82 casi, seguita da Francia (43) e Spagna (3),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di eventuali segnalazioni di casi sospetti all'interno del perimetro nazionale e se presso i punti di ingresso in Italia (porti, aeroporti, scali merci) siano state attuate tutte le misure possibili di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi previste nel PNA 2020-2025;

se abbia già provveduto a realizzare una dotazione di vaccini in grado di proteggere la popolazione a rischio o se abbia adottato altri interventi di sorveglianza delle popolazioni da insetti vettori potenzialmente letali.

(3-00971)

[ANCOROTTI](#), [MALAN](#), [DE CARLO](#), [POGLIESE](#), [AMIDEI](#), [FALLUCCHI](#), [MAFFONI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto la Presidenza del G7, l'organizzazione intergovernativa che riunisce le sette maggiori potenze economiche a livello mondiale, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e al quale partecipa anche l'Unione europea;

la Presidenza italiana durerà fino al 31 dicembre 2024 e prevede un fitto programma di riunioni tecniche ed eventi istituzionali, che si articolerà lungo tutto il territorio nazionale;

sulla tematica dello sviluppo industriale sono previsti tre incontri, che si svolgeranno nelle prossime settimane, a cui saranno invitati a partecipare anche i rappresentanti delle più significative imprese italiane;

il primo dei tre eventi a presidenza italiana sarà il B7, il vertice delle confederazioni di industriali dei sette Paesi più sviluppati al mondo, che si terrà, il 13 marzo prossimo, a Verona;

per il giorno dopo è prevista la prima riunione dell'anno dei ministri del G7 avente ad oggetto: "Industria, tecnologia e digitale" cui seguirà, il 15 marzo a Trento, il *summit* sull'intelligenza artificiale e sull'innovazione digitale;

in questi incontri i Ministri e i rappresentanti delle prime sette potenze economiche mondiali dovranno individuare una linea comune per il futuro di questi settori strategici, si chiede di sapere quali siano gli obiettivi che si intende perseguire con la presidenza italiana, di quali proposte si farà portatrice l'Italia e che cosa ci si attende dagli incontri menzionati in premessa.

(3-00972)

[ZAMPA](#), [BOCCIA](#), [FINA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

secondo il rapporto SVIMEZ "Un Paese, due cure. I divari Nord-Sud nel diritto alla salute", presentato il 7 febbraio 2024 in collaborazione con "Save the Children", sono evidenti i divari tra Nord e Sud nella qualità dei sistemi sanitari regionali e nella conseguente "scelta" di molti cittadini del Mezzogiorno di ricevere assistenza nelle strutture sanitarie del Centro e del Nord, soprattutto per curare le patologie più gravi;

Save the Children ha evidenziato come i divari territoriali siano evidenti già a partire dalla nascita e, nonostante il servizio sanitario nazionale sia un'eccellenza per la cura dei bambini, sia dal punto di vista delle professionalità che dell'universalità di accesso alle cure, le disuguaglianze territoriali sono molto accentuate: infatti, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, il tasso di mortalità infantile (entro il primo anno di vita) è di 1,8 decessi ogni 1.000 nati vivi in Toscana, ma quasi il doppio in Sicilia (3,3) e più che il doppio in Calabria (3,9);

i divari territoriali sono aumentati anche a causa del sottofinanziamento del SSN (in media 6,6 per cento del PIL contro il 9,4 per cento di Germania e l'8,9 per cento di Francia), a fronte di un contributo privato comparativamente elevato (24 per cento della spesa sanitaria complessiva, quasi il doppio di Francia e Germania);

infatti, come già evidenziato nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2024, a giudizio degli interroganti le fantomatiche "misure per il potenziamento del sistema sanitario" ivi previste, lungi dal comportare un reale rafforzamento del SSN, consistono in pochi interventi parziali privi di una visione d'insieme e di un disegno lungimirante e privilegiano i privati accreditati, a conferma della volontà del Governo di "destrutturare" il sistema sanitario pubblico a favore di quello privato;

dai dati regionalizzati di spesa sanitaria risultano livelli di spesa per abitante mediamente più contenuti nelle regioni meridionali: a fronte di una media nazionale di 2.140 euro, la spesa corrente più bassa si registra in Calabria (1.748 euro), Campania (1.818 euro), Basilicata (1.941 euro) e Puglia (1.978 euro); secondo il rapporto SVIMEZ, il Mezzogiorno, sulla base degli indicatori BES (benessere equo e sostenibile) sulla salute, è l'area del Paese caratterizzata dalle peggiori condizioni di salute: gli indicatori relativi alla speranza di vita mostrano un differenziale territoriale marcato e crescente negli anni, c'è meno prevenzione oncologica e più mobilità sanitaria (il 22 per cento dei malati oncologici del Sud si fa curare al Nord);

il rapporto evidenzia inoltre come l'autonomia differenziata in ambito sanitario aggraverà le disuguaglianze interregionali: sulla base delle risultanze del Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in particolare, tutte le Regioni a statuto ordinario potrebbero richiedere il trasferimento di funzioni, risorse umane, finanziarie e strumentali ulteriori rispetto ai LEA in un lungo elenco di ambiti: gestione e retribuzione del personale, regolamentazione dell'attività libero-professionale, accesso alle scuole di specializzazione, politiche tariffarie, valutazioni di equivalenza terapeutica dei farmaci, istituzioni e gestione di fondi sanitari integrativi;

di conseguenza, "la concessione di ulteriori forme di autonomia potrebbe determinare ulteriori capacità di spesa nelle Regioni ad autonomia rafforzata, finanziate dalle partecipazioni legate al trasferimento di funzioni e, soprattutto, dall'eventuale extra-gettito derivante dalla maggiore crescita economica";

tutto ciò, in un contesto in cui i LEA non hanno copertura finanziaria integrale a livello nazionale e 5 delle 8 Regioni del Mezzogiorno risultano inadempienti, "determinerebbe una ulteriore differenziazione territoriale delle politiche pubbliche in ambito sanitario e la sperequazione finanziaria tra SSR, nonché le disuguaglianze interregionali nelle condizioni di accesso al diritto alla salute";

secondo Cartabellotta, presidente della fondazione "Gimbe", "Il nostro SSN è ormai profondamente

indebolito e segnato da inaccettabili diseguaglianze regionali. E con l'attuazione delle maggiori autonomie in sanità si legittimerà normativamente la 'frattura strutturale' Nord-Sud: il meridione sarà sempre più dipendente dalla sanità del Nord, minando l'uguaglianza dei cittadini nell'esercizio del diritto costituzionale alla tutela della salute. Uno scenario già evidente: su 14 Regioni adempienti ai Livelli Essenziali di Assistenza solo 3 sono del Sud (Abruzzo, Puglia e Basilicata) e tutte a fondo classifica mentre la fuga per curarsi verso il Nord vale € 4,25 miliardi";

quindi l'autonomia differenziata è "inevitabilmente" destinata ad amplificare le diseguaglianze del sistema sanitario nazionale e i divari territoriali, già presenti in materia sanitaria (e non solo) nel nostro Paese, in violazione del principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini nel diritto alla salute, fino a creare quello che la fondazione Gimbe ha definito, in un rapporto del 2023, "il regionalismo differenziato in sanità",

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo rispetto alle gravi e circostanziate considerazioni del rapporto SVIMEZ e della fondazione Gimbe riguardo alla concreta probabilità che gli inaccettabili divari territoriali, già esistenti nel nostro Paese nella qualità dei sistemi sanitari regionali e nell'accesso alle cure, possano ulteriormente aumentare, a causa dell'autonomia differenziata, fino a creare fratture e disuguaglianze difficilmente sanabili.

(3-00973)

[VERSACE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'art. 104, comma 3-*bis*, prevedeva che, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, fosse istituito per l'anno 2020 in via sperimentale un fondo di 5 milioni di euro per l'erogazione "degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica";

prevedeva inoltre che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fossero "definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi", nonché il "rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale";

con ritardo, il 22 agosto 2022, il decreto è stato emanato e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 20 dicembre 2022: i suoi effetti risultano deludenti, perché l'assenza di informazione alle preposte strutture del SSN pare avere reso la misura prevista sostanzialmente inapplicata;

risultano all'interrogante casi in cui gli utenti disabili aventi diritto si sono confrontati con servizi sanitari non informati, che non provvedevano alle prescrizioni di cui all'allegato 1 del decreto 22 agosto 2022, pur in presenza dei requisiti, in assenza di indicazione dai vertici dell'amministrazione competente;

la cosa è particolarmente grave perché il monitoraggio dei risultati di questa prima sperimentazione, previsto all'articolo 2 del decreto, sarebbe stato utile anche per l'aggiornamento dei LEA con l'inserimento di nuovi strumenti nel nomenclatore dell'assistenza protesica;

ancor più grave è il fatto che questa misura "sperimentale", di fatto poco sperimentata, non sia stata prorogata negli anni successivi, malgrado in svariati provvedimenti se ne sia proposto il rifinanziamento con emendamenti di iniziativa parlamentare,

si chiede di sapere che cosa il Ministro in indirizzo abbia fatto per monitorare l'utilizzo di questa misura, e in particolare se e quando abbia comunicato alle Regioni il riparto del fondo stabilito dall'allegato 3 del decreto e quante Regioni ne abbiano disciplinato l'utilizzo e con quali esiti, nonché se non ritenga urgente, in considerazione delle norme, anche di rango costituzionale, che promuovono l'attività sportiva come fattore determinante di salute individuale e di integrazione sociale, proporre un'iniziativa legislativa di carattere organico per l'erogazione di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive da parte delle persone con disabilità fisica.

(3-00974)

[UNTERBERGER](#), [SPAGNOLLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

secondo un'inchiesta pubblicata dalla "Kronen Zeitung", il più diffuso quotidiano austriaco, all'interno degli allevamenti italiani sarebbe praticato il cosiddetto *toe trimming*, una procedura volta alla

bruciatura delle dita dei piedi dei tacchini dell'età di un giorno, attuata tramite tecnologia a microonde e senza stordimento;

in base a studi scientifici, sarebbe dimostrato chiaramente che si tratta di una pratica che provoca ai piccoli tacchini sofferenze atroci e dolori insopportabili;

tale procedura viene effettuata per massimizzare il profitto, perché altrimenti i tacchini si graffierebbero a vicenda, compromettendo la qualità delle carni;

tutto questo a causa delle condizioni miserevoli in cui gli animali versano negli allevamenti intensivi, dove sono costretti a vivere stipati all'interno di spazi molto ridotti, viste le alte densità cui sono sottoposti in Italia;

in Austria, la cui legislazione in materia di benessere animale vanta *standard* tra i più elevati a livello europeo, la pratica della bruciatura delle dita è vietata e la densità di allevamento è regolata a 40 chilogrammi per metro quadrato;

per queste ragioni, il verificarsi di una simile atrocità nei confronti dei tacchini negli allevamenti italiani ha creato non poco sgomento, tanto che le organizzazioni degli allevatori austriaci stanno chiedendo provvedimenti contro le carni di tacchino prodotte in Italia;

in particolare, chiedono che i rivenditori di generi alimentari eliminino dai loro scaffali questi prodotti o, quantomeno, non li esponano accanto a quelli austriaci: ciò in considerazione del fatto che le carni austriache sono prodotte garantendo, in tutte le fasi della produzione, meno sofferenze per gli animali e, per questo motivo, possono avere prezzi più alti;

inoltre, chiedono l'introduzione di un divieto generalizzato della pratica di bruciatura delle dita in tutta l'Unione europea, affinché l'agricoltura austriaca, che adotta *standard* più elevati, rimanga competitiva; considerato altresì che:

il decreto legislativo n. 146 del 2001, in attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, prevede, nell'allegato (articolo 2, comma 1, lettera *b*), che "non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni";

l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo, in merito agli obblighi dei proprietari, custodi e detentori di animali, dispone altresì che questi ultimi debbano "adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili";

con riferimento ai tacchini, esiste in Italia un grande vuoto normativo, non essendo previste disposizioni specifiche, né in merito alle modalità di trattamento negli allevamenti, né alle pratiche vietate, come quella della bruciatura delle dita richiamata: si tratta di una lacuna normativa che, a questo punto, sarebbe opportuno colmare;

quanto riportato dall'inchiesta pubblicata in Austria rischia peraltro di compromettere un comparto che fa del "*made in Italy*" un sinonimo di qualità e che, a causa di tali prassi, potrebbe essere associato invece a pratiche cruente, che causano profonda sofferenza agli animali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della diffusione della pratica del *toe trimming* all'interno degli allevamenti di tacchini in Italia, fornendo a tal proposito maggiori informazioni anche riguardo al numero di allevamenti di tacchini presenti sul territorio italiano, e se non intenda, in ogni caso, introdurre apposite disposizioni legislative volte a ridurre la densità di chilogrammi per metro quadrato negli allevamenti e vietare definitivamente la pratica del *toe trimming*.

(3-00975)

[BORGHI Enrico](#), [PAITA](#), [FREGOLENT](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

nell'estate 2023 il Governo ha annunciato una "controffensiva" contro il "caro voli", al fine di bloccare un algoritmo che sarebbe stato alla base dell'aumento dei prezzi dei biglietti aerei nella stagione estiva, salvo poi ritirare la misura per via dei gravi profili di legittimità che questa presentava;

una simile retromarcia si è registrata anche in riferimento alla carenza di taxi, inizialmente affrontata con la possibilità di cumulare le licenze e intervenire sulle tariffe, poi ritirata a fronte delle proteste

della categoria;

dopo una stagione estiva a prezzi *record*, il recente e, viste le dinamiche al rialzo degli ultimi giorni, temporaneo abbassamento dei prezzi dei carburanti è stato rivendicato dal Governo come diretta conseguenza dell'obbligo (illegittimo, secondo il TAR del Lazio) di esposizione dei prezzi medi imposto ai distributori, nonostante tutti gli operatori, incluse le associazioni dei consumatori, siano concordi nell'imputare tale flessione al rallentamento della domanda mondiale e alle dinamiche delle quotazioni internazionali;

sempre in chiave dirigista, il Ministro in indirizzo ha convocato le imprese di assicurazioni per intervenire sulla dinamica dei prezzi delle assicurazioni sulla responsabilità civile e ha presentato un'iniziativa volta a ottenere l'impegno dei ristoratori a contenere i prezzi per le famiglie;

la visione profondamente interventista dello Stato dimostrata nell'ultimo anno è dimostrata anche dalle numerose dichiarazioni in cui il Ministro evoca l'uso della clausola del *golden power*, sollecita l'introduzione di un tetto ai prezzi di alcuni beni e servizi e richiama la necessità di statalizzare e nazionalizzare le imprese ritenute strategiche per il Paese;

simili prospettive si accompagnano non solo al fallimento dell'operazione Intel, che avrebbe portato nel nostro Paese 4,5 miliardi di euro, 1.500 posti di lavoro e il polo europeo per la produzione dei microprocessori, ma anche al continuo attacco a multinazionali che operano da decenni nel Paese, contribuendo alla crescita dell'Italia (Ryanair, Stellantis, Generali, Uber per citare solo le ultime);

nella stessa prospettiva si inserisce il caso dell'ex ILVA di Taranto, in relazione alla quale la perdurante inerzia del Governo ha imposto il rapido approntamento dell'amministrazione straordinaria e del commissariamento, senza però chiarire quali siano le prospettive dell'impianto, tra voci di statalizzazione e di avvicendamenti tra investitori mai del tutto chiarite,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per assumere una vera politica industriale e economica, scongiurando qualsiasi deriva dirigistica e assicurare il corretto funzionamento del mercato e della libera concorrenza, al fine di garantire le imprese contro qualsiasi ingerenza sui prezzi e quale sia la strategia del Governo in relazione all'ex ILVA di Taranto.

(3-00976)

[NATURALE](#), [NAVE](#), [LICHERI Sabrina](#), [BEVILACQUA](#), [CATALDI](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#), [DAMANTE](#), [LOPREIATO](#), [ALOSIO](#), [CASTIELLO](#), [MAZZELLA](#), [CROATTI](#), [MAIORINO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [TREVISI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

l'eco-schema 5 della politica agricola comune 2023-2027, recante misure specifiche per gli insetti impollinatori, prevede che non vengano effettuate operazioni di sfalcio, trinciatura, sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;

sul punto, il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, che introduce "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti", stabilisce che, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre;

questo limite comporta che solo dopo il 30 settembre le piante di interesse apistico possano essere interrate;

l'impossibilità, specie nel periodo estivo, di effettuare qualsivoglia operazione di sfalcio, trinciatura o sfibratura, come dettagliata nel decreto, oltre ad esporre numerosi territori collocati nelle aree più calde del Paese ad un preoccupante rischio di incendi, pone in difficoltà gli operatori del comparto, poiché il divieto vige a prescindere dall'effettivo ciclo di germinazione-completamento della fioritura del miscuglio in campo;

sebbene ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi", le Regioni, le Province autonome e gli altri enti territoriali possano prevedere al riguardo disposizioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, tra cui l'obbligo di realizzazione di fasce antincendio, permane la difficoltà di fondo relativa alle delimitazioni temporali

imposte dalla disciplina nazionale di dettaglio;

considerato che, in un simile quadro, non va sottovalutata la sinergia virtuosa che riguarda gli insetti impollinatori e le piante e che rappresenta la base per il funzionamento degli ecosistemi. Al proposito, oltre il 75 per cento delle principali colture agrarie e circa il 90 per cento delle piante selvatiche da fiore si servono di api, vespe, farfalle, coccinelle, ragni, rettili, uccelli e mammiferi e, più in generale, di impollinatori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga necessario provvedere ad introdurre strumenti derogatori, specie per i territori collocati nelle aree più calde del Paese, che tengano conto dell'effettivo ciclo di germinazione-completamento della fioritura del miscuglio in campo e che possano scongiurare efficacemente, anche in previsione dell'arrivo della stagione estiva, possibili effetti avversi, quale il rischio di incendi.

(3-00977)

[DE POLI, BIANCOFIORE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in un'epoca in cui le sfide nel settore sanitario sono sempre più complesse, la digitalizzazione si configura come un elemento essenziale per costruire un sistema sanitario equo e centrato sui bisogni delle persone;

in linea con questa prospettiva, le iniziative previste dal PNRR, con particolare attenzione alla diffusione della telemedicina, al potenziamento del fascicolo sanitario elettronico e alla digitalizzazione negli ospedali, rappresentano strumenti utili che vanno proprio in questa direzione;

la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale rivestono un ruolo fondamentale anche nel sistema di raccolta e analisi dei dati, strategici per una programmazione sanitaria efficace, la promozione della ricerca e la prevenzione delle malattie,

si chiede di sapere quali siano le azioni finora intraprese per sostenere la transizione digitale del servizio sanitario nazionale e quali saranno le prossime misure messe in campo per sfruttare le risorse del programma Next generation EU nella sanità digitale, intesa come sinonimo di prossimità, per la sua capacità di portare il servizio sanitario a domicilio del paziente, e come sinonimo di sanità sostenibile, che porterà a una riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, assicurando interventi e prestazioni ospedaliere necessari solo a chi ne ha veramente bisogno.

(3-00978)

[AMBROGIO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, aveva previsto una delega, in capo al Governo, affinché fossero emanate norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare le discipline dei diversi regimi previdenziali, in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria, nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo;

nelle more dell'attuazione della delega, è stato emanato il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che disciplina, oltre alla contribuzione figurativa, anche la copertura di alcuni periodi scoperti da contribuzione e valutabili mediante riscatto;

l'articolo 6 del decreto legislativo n. 564 riconosce "in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni";

dalla normativa in vigore risulta dunque che sia possibile riscattare gli anni di formazione professionale solo a partire dal gennaio 1997;

risulta altresì che, a causa del tardivo intervento legislativo, coloro i quali abbiano partecipato a corsi professionali prima del 1° gennaio 1997 siano rimasti esclusi, pur essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, in quanto possessori sia dell'attestato professionale sia della vidimazione apposta sul libretto di lavoro dei periodi formativi;

numerosi lavoratori, che negli anni precedenti hanno frequentato corsi di formazione professionale, hanno ricevuto risposta negativa dall'INPS in esito alla richiesta di accredito dei contributi per i periodi di frequenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative volte a modificare la normativa vigente, al fine di consentire ai lavoratori che hanno frequentato e concluso corsi di addestramento professionale anche in periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, di vedere riconosciuto il computo dei periodi di frequenza, ovvero di ottenere la possibilità di riscatto a titolo oneroso ai fini previdenziali.

(3-00979)

[ZULLO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in Italia il tasso di fertilità è uno dei più bassi d'Europa (l'ISTAT evidenzia una fecondità pari a 1,22 figli per donna) ed è fortemente al di sotto del tasso di mantenimento della popolazione;

nel corso degli ultimi anni si è registrato un incremento delle patologie acute e croniche della sfera riproduttiva. Tra le donne sono aumentate alterazioni tubariche, malattie infiammatorie pelviche, fibromi uterini, endometriosi, alterazioni ormonali e ovulatorie, a cui si sommano altre condizioni mediche, croniche come la sclerosi multipla, o caratterizzate da terapie impattanti, come le patologie oncologiche, in seguito alle quali, come anche illustrato dal documento della Società italiana di ginecologia e ostetricia sulla preservazione della fertilità, pubblicato ad ottobre 2023, si riscontra un alto tasso di infertilità;

considerato che:

tra le principali tecniche utilizzate in caso di patologie che limitano la fertilità o portano all'infertilità, un numero significativo di donne fa ricorso alla crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale, anche detta "*social freezing*". Tale tecnica può essere definita come una terapia dell'infertilità futura e consiste nell'applicazione delle tradizionali tecniche di crioconservazione dei gameti femminili (ovociti), ormai consolidate e sicure, per accedere successivamente alle procedure di PMA (procreazione medica assistita), qualora non si riuscisse a concepire in modo spontaneo perché si è andati a incidere irreversibilmente sulla capacità riproduttiva. Infatti, tra i vantaggi di tale tecnica vi è la possibilità di conservare gli ovociti per essere utilizzati dopo la remissione dalla malattia;

le situazioni cliniche che impattano sulla fertilità, quali le patologie ovariche, le condizioni genetiche della donna, le malattie autoimmuni e la sclerosi multipla, possono causare nelle persone che ne sono affette delle conseguenze significative sul benessere psicologico e finanziario, in quanto, dal punto di vista economico, i trattamenti per l'infertilità, laddove non coperti dal sistema sanitario nazionale, possono essere costosi e mettono a dura prova le risorse finanziarie delle persone che cercano di concepire;

il *social freezing* può quindi rappresentare un'opzione importante per preservare la fertilità e mitigare alcuni degli impatti negativi associati all'infertilità;

attualmente, l'accesso tramite il SSN alla crioconservazione degli ovociti è limitato unicamente ai casi di pazienti oncologiche, escludendo di fatto un'ampia gamma di pazienti affette da altre patologie che possono portare all'infertilità, come le condizioni croniche illustrate, e che per il desiderio di preservare la propria fertilità si trovano costrette a ricorrere, laddove le risorse personali lo rendano possibile, presso cliniche private che effettuano i servizi di *social freezing* a costi ingenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda valutare la possibilità di estendere i criteri di accesso alla crioconservazione degli ovociti per includere all'interno del sistema sanitario nazionale anche pazienti affette da condizioni croniche, che impattano sulla fertilità, quali l'endometriosi, le disfunzioni ormonali, i problemi tubarici e la sclerosi multipla, che possono compromettere la capacità riproduttiva, al fine di garantire un accesso più equo a questa importante tecnica di preservazione della fertilità.

(3-00980)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

con decreto ministeriale del 24 agosto 2023 sono stati definiti i criteri e modalità per l'erogazione,

nell'anno 2023, del contributo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici ai sensi del decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 2023, rep. n. 189, recante "Definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";

il decreto ha previsto che gli stanziamenti all'uopo destinati venissero ripartiti come segue: 1.020.000 euro per i carnevali che hanno più di 600 anni; 990.000 per i carnevali che hanno tra 500 e 600 anni e 990.000 per i carnevali che hanno tra 25 e 500 anni;

tale ripartizione si traduce inesorabilmente in un finanziamento inadeguato di numerose manifestazioni, posto che la maggior parte dei carnevali storici italiani si colloca nell'ultima fascia (25-500 anni), facendo sì che ben 2 milioni di euro vengano ripartiti tra pochissimi carnevali, mentre il restante milione sia ripartito tra circa 50 manifestazioni;

il bando, inoltre, non chiarisce bene che cosa si intenda per storicità; si stabilisce, infatti, che un carnevale debba avere almeno 25 edizioni documentate per essere definito storico, ma niente si dice in merito alle evidenze probatorie da documentare. Questo comporta, paradossalmente, che sia sufficiente dichiarare che la manifestazione sia nata nel 1400 e non avere alcuna documentazione di sfilate successive, se non negli ultimi 25 anni, che ad essa sia assegnato un finanziamento 3-4 volte superiore ad un carnevale, come quello di Viareggio, che può documentare oltre 100 edizioni in 150 anni;

al fine di stabilire la reale storicità di un carnevale, sarebbe preferibile adottare un criterio più oggettivo che privilegi la documentazione effettiva del numero di edizioni svolte più che la dichiarazione della sua data di nascita, spesso difficile da provare. La storicità di un carnevale, inoltre, sarebbe ben valorizzata se si adottasse come criterio la presenza di musei, archivi, ricerca storica, attività divulgativa e formativa atta a valorizzare la storia e la cultura dei carnevali, oltre a favorire il pubblico di domani;

in ogni caso, affinché il contributo sia calibrato nel miglior modo possibile e quindi più efficace appare opportuno che sia proporzionato ai costi effettivi in bilancio, che dovranno essere sostenuti dal singolo carnevale in quanto generalmente proporzionale alla sua importanza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità esposte e quali iniziative intenda assumere, in termini di incremento degli stanziamenti o di revisione dei criteri di assegnazione, al fine di garantire ai carnevali storici risorse adeguate e coerenti con le manifestazioni organizzate.

(4-01031)

[NAVE](#), [LOPREIATO](#), [BEVILACQUA](#), [MARTON](#), [NATURALE](#), [FLORIDIA Barbara](#), [PIRONDINI](#), [CATALDI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

secondo la legge italiana sono beni culturali tutte le cose immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e la conservazione del patrimonio culturale di una nazione risulta essere fondamentale per conoscere e preservare la sua stessa storia e trasmetterla alle future generazioni, rammentando che non si può affatto parlare di valorizzazione e di fruizione di beni culturali se non esiste un'attività di tutela del bene alla base;

una cosa di cui l'Italia può vantarsi è il patrimonio culturale, che ha ereditato in secoli di storia, con 59 siti UNESCO e con oltre 72 luoghi straordinari tutelati dal FAI; e questo stesso patrimonio culturale estremamente vario e diffuso nel territorio è sempre più esposto al rischio di dispersione, a causa di furti e traffici illeciti, annoverando in tale commercio indegno l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illegale di proprietà di opere del patrimonio culturale, senza trascurare che, talvolta, il bene culturale viene frammentato e venduto proprio per occultare l'origine illecita;

il traffico illecito di beni culturali e opere d'arte in connessione con gli investimenti economici delle criminalità organizzate, a livello internazionale, vale tra i 4 e i 6 miliardi di euro all'anno, paragonabili a quello della droga e delle armi;

considerato che:

all'articolo 9 della Costituzione è promosso lo sviluppo della cultura e proclamata l'assoluta libertà della cultura in tutte le forme in cui essa si esprime e l'autonomia delle strutture che alla promozione della stessa si dedicano;

all'articolo 117 della Costituzione, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la promozione e l'organizzazione di attività culturali vengono sancite come materie di legislazione concorrente, dove la legislazione spetta alle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, salvo che per determinazione dei principi fondamentali riservata esclusivamente allo Stato;

con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è stato introdotto in Italia il "codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, con cui è stata data organicità alla materia ed è stato affidato alla Repubblica il compito di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale come azione essenziale per preservare la memoria nazionale e territoriale, nonché la promozione dello sviluppo della cultura con un lavoro condiviso tra Stato, Regioni ed enti;

il 1° aprile 2022 è entrata in vigore sul territorio italiano la convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, elaborata a Nicosia il 19 maggio 2017, la quale prevede la punibilità rispetto ai beni culturali nazionali, del furto e delle altre forme di appropriazione indebita, dello scavo e della rimozione illegale, dell'importazione e dell'esportazione illegale, dell'acquisizione, dell'immissione sul mercato, della falsificazione dei documenti e della distribuzione dei danni;

il 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", novella legislativa che è intervenuta fortemente sul codice penale, integrandolo e prevedendo la punibilità del furto e dell'appropriazione indebita dei beni culturali, della ricettazione, del riciclaggio e dell'autoriciclaggio dei beni culturali; passando per la punibilità dell'importazione, dell'uscita o dell'esportazione illecite di beni culturali fino a giungere alla punibilità di dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento, uso illecito, devastazione, saccheggio di beni culturali o paesaggistici nonché della contraffazione di opere d'arte;

il livello di protezione giuridica apportato ai beni culturali e alle opere d'arte si è rivelato quasi sempre insufficiente,

si chiede di sapere:

quale politica intenda adottare il Ministro in indirizzo per colmare le lacune ancora esistenti come l'attenzione al processo di acquisto di una opera d'arte;

quali misure intenda fare proprie per tracciare i passaggi commerciali dell'opera, verificare la *compliance* dei soggetti che operano nel mercato dell'arte e tenere monitorate le sottostanti movimentazioni di capitali per individuare immediatamente un'attività illecita;

con quali strumenti innovativi si vorranno rendere disponibili tutte le informazioni sull'autenticità, sull'attribuzione e sulla provenienza delle opere e se il passaporto digitale delle opere possa essere uno strumento risolutivo, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della contraffazione e garantire la tracciabilità e l'autenticità delle opere d'arte contribuendo a preservare il loro valore nel tempo.

(4-01032)

[MAIORINO](#), [TREVISI](#), [NAVE](#), [SIRONI](#), [FLORIDIA Barbara](#), [LOREFICE](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

le preparazioni oftalmiche, comunemente chiamate colliri, così come, in misura limitata i *gel*, gli unguenti e le pomate per uso oftalmico, costituiscono il principale presidio terapeutico farmacologico impiegato per la cura e il mantenimento della salute oculare;

alcuni colliri svolgono azione antibiotica, cortisonica, o ipotonizzante risultando essenziali per il trattamento di diverse patologie oculari, talvolta gravi;

considerato che:

attualmente in Italia esistono tre classi di rimborsabilità dei farmaci, individuate dall'Agenzia italiana del farmaco. La classe A, comprendente i farmaci a carico del servizio sanitario nazionale, la classe H, che include i farmaci che sono a carico del SSN in ambito ospedaliero, e la classe C in cui ricadono i farmaci il cui acquisto è a carico del cittadino;

risulta all'interrogante che il SSN preveda l'inserimento in fascia A unicamente per i colliri destinati al trattamento del glaucoma, patologia coinvolta nell'8 per cento dei casi di cecità, per le preparazioni oftalmiche impiegate nel trattamento dell'"occhio secco" e nel contesto della sindrome di Sjögren, secondo quanto stabilito dalla nota 83 dell'AIFA;

per le altre patologie oculari non vi è alcuna possibilità di prescrivere farmaci ad uso locale attraverso il SSN, nonostante il loro costo non trascurabile che, talvolta, arriva a superare i 20 euro, e i loro limitati tempi di conservazione;

considerato che:

in molte patologie oftalmiche croniche, come le cheratopatie, la secchezza oculare primaria o da patologie sistemiche, le allergie, le patologie infiammatorie croniche o ricorrenti come le uveiti anteriori o posteriori, le infezioni erpetiche e metaerpetiche, l'uso di farmaci oftalmici può protrarsi per settimane o persino più a lungo;

il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, all'art. 8 prevede la fornitura diretta dei farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, dalle farmacie ospedaliere per garantire la continuità assistenziale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle limitazioni attuali nella prescrizione a carico del servizio sanitario nazionale di farmaci oftalmici per patologie diverse dal glaucoma e dall'"occhio secco" legato alla sindrome di Sjögren;

quali iniziative intenda adottare al fine di estendere la possibilità di prescrizione a carico del SSN di farmaci oftalmici ad uso locale per le varie patologie oculari croniche;

se risulti che le farmacie ospedaliere rispettino le disposizioni del decreto-legge n. 347 del 2001, fornendo direttamente i farmaci necessari dopo interventi oftalmici, in coerenza con la continuità assistenziale prevista dalla normativa, in particolare dopo interventi chirurgici come la cataratta.

(4-01033)

[MAIORINO](#), [NAVE](#), [PIRRO](#), [LOREFICE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

a seguito dell'atto di sindacato ispettivo 4-00901 presentato in Senato da un esponente di Forza Italia il 18 dicembre 2023, il Ministro della salute ha avviato un'ispezione presso l'ospedale "Careggi" di Firenze, al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure stabilite dalla nota dell'Agenzia italiana del farmaco in merito alla somministrazione della triptorelina a giovani pazienti *transgender*. La relazione degli ispettori al Ministro è attesa entro due settimane dal termine dell'ispezione stessa; successivamente all'ispezione condotta, si è diffusa la notizia di presunte criticità riscontrate nella distribuzione del suddetto farmaco all'interno della struttura ospedaliera;

considerato che:

il centro ospedaliero di Careggi, riconosciuto a livello nazionale ed europeo un'eccellenza, gode di un'elevata reputazione nel rispetto delle esigenze dei pazienti *transgender*, attestato anche dai genitori stessi;

alcune famiglie di giovani persone *transgender* seguite nei vari centri italiani, in seguito all'ispezione, hanno inviato una lettera aperta al Ministro, al presidente della Regione e all'assessore per il diritto alla salute, nella quale manifestano la loro preoccupazione, in quanto si starebbe "cercando in modo inquisitorio l'errore per ragioni politiche sulla pelle delle nostre famiglie e delle persone più giovani che invece dovrebbero essere quelle che più stanno a cuore a uno Stato democratico" ed esortano a cessare di mettere a repentaglio la vita dei propri figli;

secondo una comunicazione emanata da 12 società scientifiche, la triptorelina è classificata come un farmaco che sospende in modo temporaneo e reversibile lo sviluppo puberale. Tale farmaco è considerato di vitale importanza, poiché concede ai giovani pazienti e alle loro famiglie il tempo necessario per adottare decisioni ponderate, evitando situazioni di stigmatizzazione sociale, autolesionismo e tentativi di suicidio;

si apprende da notizie di stampa che l'ospedale fiorentino ha già trasmesso una relazione dettagliata al Ministero, in cui si parla di numeri molto ridotti e di procedure complesse e già supervisionate che vengono avviate con il consenso e il coinvolgimento delle famiglie delle e dei minori coinvolti;

"La Regione Toscana ha a sua volta sintetizzato alcuni dati di questa relazione: nel 2022 al Centro regionale per l'incongruenza di genere (CRIG) si sono registrati 60 accessi e 18 prescrizioni per il trattenimento farmacologico; nel 2023 i numeri sono saliti rispettivamente a 150 e 26. Dunque in percentuale la somministrazione della triptorelina è diminuita. L'età media di chi accede al servizio è

14,8 anni, di chi riceve il farmaco 15,2" ("ilpost.it", 24 gennaio 2024);
nella relazione del Careggi si precisa che "la triptorelina viene somministrata solo a ragazzi già in pubertà, e non ai bambini, e si spiega che se a Careggi ci si occupa solo marginalmente della valutazione psicologica dei pazienti è perché a svolgere il servizio è l'ASL Toscana centro". Tale processo di valutazione si articola in varie sedute nell'arco di un anno. Solo se il paziente soddisfa i criteri diagnostici per la disforia di genere, si procede con colloqui regolari, coinvolgendo mensilmente un'*équipe* multidisciplinare per confermare la diagnosi;
considerato inoltre che:
nessun utente del centro dichiara di avere mai subito un danno a causa dei trattamenti, anzi semmai il contrario;
l'identità di genere è un diritto fondamentale della persona, come ribadito in molte sentenze della Corte costituzionale, nonché un diritto sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come il diritto costituzionale alla salute, che deve essere garantito a ogni persona;
il Ministero ha fatto sapere di aver sollecitato il Comitato nazionale di bioetica e l'AIFA a "rivalutare" l'uso della triptorelina per considerarne l'eliminazione dai farmaci dispensati a carico del servizio sanitario nazionale;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
la tutela del nucleo familiare e il supporto ai genitori sono un tema fondamentale per la salvaguardia di questi minori che viene meno quando si trovano di fronte alla richiesta di una revisione delle già troppo restrittive linee guida attuali, nonché all'invio di un'ispezione il cui intento, anche se a detta del Ministero non sarebbe punitivo, sembrerebbe quantomeno persecutorio;
il clima creato dalla politica, dalle associazioni disinformanti e disinformate, che speculano sull'ignoranza e sui pregiudizi antiscientifici alimentando campagne di odio, aumenta il disagio di queste famiglie e il rischio tanto per i genitori quanto per i figli di gravi danni relazionali, psicologici e fisici;
nel nostro Paese la malasànità dilaga e la sanità pubblica cade a pezzi, ma sembra invece che ci si concentri sui centri di eccellenza sulla base di un'ideologia che va contro tutte le evidenze scientifiche, si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di garantire ai giovani pazienti *transgender* i diritti sanitari spesso negati sulla base di pregiudizi e non di evidenze scientifiche e porre l'attenzione sul vero problema sociale e sanitario italiano costituito dalla omotransfobia e dalla carenza di centri specialistici dedicati alla tutela delle persone *transgender* e di genere diverso, la cui visibilità e quindi le cui esigenze sanitarie sono in aumento negli ultimi anni come mostrato da studi internazionali (Gallup) e da alcuni studi dell'Istituto superiore di sanità.

(4-01034)

[MATERA](#), [IANNONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il tratto ferroviario Benevento-Napoli via Valle Caudina è stato chiuso nel mese di marzo 2021, per un ammodernamento tecnologico utile a migliorare la fruibilità dei servizi dei viaggiatori, a efficientare il sistema di videosorveglianza e a ridurre, seppur in maniera marginale, i tempi di percorrenza tra Benevento e Napoli;

gli scali ferroviari di Benevento, Tufara-Ceppaloni, San Martino Valle Caudina, Cervinara, Arpaia e Santa Maria a Vico sono stati, pertanto, interdetti alla circolazione, determinando ovvi disagi a lavoratori pendolari, studenti e turisti;

la gestione del tratto ferroviario Benevento-Napoli via Valle Caudina è attribuita all'Ente autonomo Volturno (EAV), azienda della Regione Campania che opera nel settore del trasporto pubblico su gomma, ferro e funivia;

considerato che:

il presidente dell'ente, Umberto de Gregorio, come si apprende dal sito *web* istituzionale dell'EAV, che è anche direttore generale, ha dichiarato che i lavori si sarebbero dovuti concludere nel mese di ottobre 2022. Successivamente, lo stesso presidente ha rinviato la conclusione dei lavori dapprima a dicembre 2022, poi a dicembre 2023 e ancora a una data non ben definita, ma auspicabilmente nella primavera 2024 e infine, con il comunicato del 24 gennaio 2024, ha annunciato l'ennesimo rinvio a ottobre 2024,

salvo ulteriori dilatazioni dei tempi dovuti ai collaudi che dovrà effettuare l'ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali); cittadini, studenti e lavoratori della provincia di Benevento, ormai dal 2021, hanno subito e continuano a subire notevoli disagi, con conseguenti e irreparabili pregiudizi economici e lavorativi. Gli esponenti istituzionali degli enti locali coinvolti e le associazioni rappresentative dei pendolari hanno, più volte, chiesto delucidazioni sia al presidente de Gregori che al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Purtroppo, nonostante i numerosi appelli, la tratta ferroviaria risulta ancora bloccata, con l'acuirsi di tutti i conseguenti disagi, aggravati dalla circostanza che il trasporto sostitutivo su gomma ha diversi limiti, in termini sia di portata che di percorrenza;

il presidente de Gregorio, con il suo ultimo comunicato stampa (oltre a rinviare per l'ennesima volta il confronto con i sindaci del territorio, le associazioni dei pendolari, i sindacati e tutte le rappresentanze istituzionali), ha annunciato che la tratta ferroviaria sarà interessata da ulteriori lavori di potenziamento e ammodernamento, per l'importo di circa 90 milioni di euro, la cui conclusione è prevista per giugno 2026;

è doveroso sottolineare che nella tratta finale, verso Benevento, della linea Benevento-Cancello, nonostante gli oltre 155 milioni di euro stanziati per i lavori che si concluderanno nel 2026, non sarà possibile collegare gli impianti a quelli di Rete ferroviaria italiana, pertanto il trasporto dalla stazione Appia (di competenza EAV) fino alla stazione centrale di Benevento (di competenza RFI) sarà effettuato su gomma, mediante navette;

non è ammissibile che i cittadini di un'intera area che interessa tre province (Benevento, Avellino e Caserta) siano abbandonati da anni a sé stessi senza alcuna possibilità di confronto con il presidente dell'EAV e il presidente della Regione. È altrettanto inammissibile che una tratta ferroviaria di particolare rilievo economico e strategico per la provincia di Benevento venga chiusa *sine die*, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del cronoprogramma aggiornato dei lavori, disponendo, nel caso in cui lo ritenga necessario, l'espletamento di un'opportuna attività di verifica e ove possibile di accelerazione, in particolare per i collaudi che EAV ha chiesto ad ANSFISA di effettuare, ai fini della riapertura, sulla tratta ferroviaria Benevento-Napoli via Valle Caudina;

se, visti i mancati chiarimenti e interventi del presidente dell'EAV de Gregorio, ritenga opportuno accertare le motivazioni, istituzionali o tecniche, del mancato collegamento della stazione Appia, di competenza EAV, alla stazione centrale di Benevento, di competenza RFI;

se, ravvisata l'infondatezza delle motivazioni che hanno portato a negare il citato collegamento, RFI possa consentire che quest'ultimo continui su binario.

(4-01035)

[ROSA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 13 giugno 2023 stabilisce che, per la realizzazione dei piani regionali in merito agli strumenti più efficaci per la rimozione degli animali, possono essere effettuati abbattimenti selettivi in girata ovvero con l'ausilio di un singolo cane, detto "limiere". Il cane deve essere caratterizzato da buone doti naturali (capacità olfattiva, costanza e metodo sulla traccia) e ben addestrato e collegato al conduttore. Il cane e il conduttore, secondo l'articolato, devono aver conseguito uno specifico brevetto per certificare l'operatività e la selettività, valutate da esperti abilitati dai disciplinari adottati da enti o associazioni regolarmente riconosciuti, ai sensi del decreto legislativo n. 529 del 1992, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

il medesimo decreto stabilisce che per gli abbattimenti con l'ausilio di mute selettive, gli ausiliari devono aver conseguito uno specifico brevetto per coppia o muta che ne certifichi l'operatività e la selettività, attestato dai medesimi enti o associazioni riconosciute;

considerato che:

l'unico ente di riconoscimento delle razze animali e, nello specifico, delle razze canine riconosciuto dal decreto legislativo n. 529 è l'ENCI (Ente nazionale cinofilia italiana);

con l'inserimento dell'attività cinotecnica nelle discipline sportive riconosciute ed inserite nell'elenco degli sport nel registro attività sportive, tenuto dal Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il cane è ormai considerato come un atleta;

la Regione Basilicata ha sottoposto all'attenzione dei Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura la palese discriminazione che le disposizioni creano nei confronti dei limieri o degli ausiliari che non siano di razza, escludendo, di fatto, una grande parte di squadre di selecontrollori,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano includere tra gli strumenti più efficaci per la rimozione selettiva degli animali anche i cani meticcii che siano idonei mediante abilitazione riconosciuta anche da altri enti e associazioni sportivi.

(4-01036)

Risoluzioni in commissione

[CRAXI](#), [ALFIERI](#), [BARCAIUOLO](#), [CASINI](#), [DELRIO](#), [DREOSTO](#), [GASPARRI](#), [PETRENGA](#), [PUCCIARELLI](#), [SPAGNOLLI](#) - La 3^a Commissione,

premessi che:

con l'ascesa al potere di Nicolás Maduro nel 2013 in Venezuela si è aperta una stagione politica ed economica drammatica, segnata da gravi conseguenze sul piano sociale, da sistematici episodi di violenza e da casi di violazione dei diritti umani da parte delle autorità governative, dall'incertezza del quadro giuridico, dall'inaffidabilità del sistema giudiziario, dall'arbitrarietà dell'azione amministrativa, dal crollo degli investimenti stranieri, dalla drastica contrazione del prodotto nazionale lordo e dalla crescita esponenziale dei livelli di povertà della popolazione, con importanti ripercussioni anche sul piano dei rapporti e degli equilibri internazionali;

le elezioni presidenziali del 20 maggio 2018, caratterizzate da un forte astensionismo e che hanno visto prevalere il Presidente uscente Maduro, sono state espressamente contestate e ritenute non credibili da larga parte della comunità internazionale, a partire dall'Organizzazione degli Stati americani, dall'Unione europea e dagli Stati Uniti, in ragione dell'assenza di reali garanzie democratiche per i cittadini e per la segnalazione di numerose irregolarità nelle operazioni di voto;

il Governo di Maduro, forte del sostegno di gran parte delle forze armate e di polizia venezuelane, è riuscito a sopravvivere politicamente ed istituzionalmente, fino ad esercitare il controllo sulla gestione delle elezioni legislative del 6 dicembre 2020, che, svoltesi anch'esse in assenza di credibili *standard* democratici, boicottate dai principali partiti di opposizione e caratterizzate da una scarsa partecipazione al voto degli aventi diritto, hanno portato all'insediamento di una nuova Assemblea nazionale, dominata dai rappresentanti del Gran polo patriottico Simon Bolivar di impronta *chavista*;

ricordato che:

dal mese di agosto 2021 è stato avviato un processo negoziale tra il regime venezuelano e la Piattaforma unitaria democratica del Venezuela, l'organismo che riunisce le principali anime dell'opposizione democratica, finalizzato a predisporre le condizioni per la cessazione della crisi politica ed economica che affligge il Venezuela, in vista dell'organizzazione nel 2024 di elezioni presidenziali libere, eque e inclusive e della revoca delle sanzioni economiche che gravano da anni sul Paese;

a seguito della firma, nel novembre 2022, di un accordo sociale tra le parti del processo negoziale, gli Stati Uniti hanno avviato un alleggerimento mirato delle sanzioni per alleviare le sofferenze del popolo venezuelano;

la ripresa dei negoziati fra i rappresentanti del Governo di Maduro e quelli dei principali partiti dell'opposizione è sembrata avviare il Paese verso un periodo di riconciliazione e di democratizzazione che ha portato alla sottoscrizione, il 17 ottobre 2023, nello Stato caraibico di Barbados, di due accordi parziali sulla promozione dei diritti politici e delle garanzie elettorali per tutti e sulla protezione degli interessi vitali della nazione, con l'impegno delle parti allo svolgimento di elezioni presidenziali libere ed inclusive nella seconda metà del 2024, in conformità con il calendario costituzionale, aperte all'eleggibilità di candidati che rientrino nei criteri stabiliti dalla legge, previo aggiornamento delle liste elettorali, anche all'estero, e da tenersi alla presenza di missioni internazionali di monitoraggio elettorale;

considerato tuttavia che:

il 22 ottobre 2023 le primarie organizzate dalle forze di opposizione, cui hanno partecipato oltre 2 milioni di cittadini, hanno visto prevalere nettamente Maria Corina Machado, la *leader* del Partito Vente Venezuela, realtà politica esterna al perimetro del raggruppamento dei partiti della Piattaforma unitaria;

Maria Machado, attivista per i diritti umani, è stata dichiarata ineleggibile nel 2021 per un periodo 15 anni a seguito di un provvedimento arbitrario e anticostituzionale del controllore generale della Repubblica, che l'ha accusata di corruzione e di tradimento verso lo Stato;

ulteriori interdizioni di candidati sono state comminate anche a danno di altre personalità politiche di rilievo della scena politica venezuelana, come Leopoldo López, Henrique Capriles e Freddy Superlano, mediante l'adozione di misure fortemente stigmatizzate dall'Unione europea, in quanto arbitrarie, nonché lesive del diritto dei cittadini venezuelani di scegliere i propri rappresentanti;

il 30 ottobre 2023, peraltro, il Tribunale supremo di giustizia del Venezuela, massima assise del potere giudiziario del Paese, ha sospeso i risultati delle primarie dell'opposizione svolte appena 8 giorni prima, adducendo violazioni commesse nel corso delle operazioni elettorali e stabilendo che Machado non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali del 2024;

il 22 gennaio il procuratore generale ha emesso 14 mandati di arresto per il difensore dei diritti umani Tamara Sujú, la giornalista Sebastiana Barráez, l'ex sindaco di Caracas Antonio Ledezma, il *leader* politico Leopoldo López, l'ex presidente *ad interim* del Venezuela Juan Guaidó e l'ex sindaco David Smolansky, per tradimento, omicidio e per aver semplicemente esercitato la libertà di esprimere la propria opposizione al regime;

a fine gennaio 2024, la stessa Corte suprema del Venezuela ha quindi respinto il ricorso di Maria Corina Machado in merito all'interdizione da ogni carica pubblica comminata a suo carico, con una pronuncia che rende incerto il percorso di riconciliazione e democratizzazione del Paese culminato con la sottoscrizione degli accordi di Barbados nell'ottobre 2023;

tenuto conto che:

la crisi interna venezuelana ha delle fortissime ricadute anche sul piano regionale ed internazionale, contribuendo ad alimentare focolai di tensioni e di instabilità politica, che rischiano di avere effetti ulteriormente destabilizzanti per gli equilibri dell'intero continente americano;

la recrudescenza del contenzioso relativo al vasto territorio dell'Esequibo con lo Stato sovrano della Guyana seguita allo svolgimento, lo scorso 3 dicembre, su iniziativa del presidente Maduro, di un *referendum* per l'annessione al Venezuela della ricca regione, costituisce un ulteriore elemento di destabilizzazione, che tende a distrarre l'opinione pubblica interna, rafforzando l'immagine dell'Esecutivo *chavista* in vista dell'appuntamento elettorale della seconda metà del 2024;

le Nazioni Unite hanno rilevato una serie di crimini contro l'umanità commessi da esponenti del regime di Maduro e sollecitato l'apertura di indagini su diversi funzionari di rilievo del Governo venezuelano;

preso atto che:

il 30 gennaio 2024 gli Stati Uniti hanno infine annunciato la riattivazione delle sanzioni contro il settore del petrolio e del gas venezuelano, denunciando il mancato rispetto da parte di Caracas degli impegni presi in vista delle elezioni presidenziali;

il Parlamento europeo, nelle risoluzioni del 13 luglio 2023 sulle interdizioni politiche in Venezuela, e dell'8 febbraio 2024 sull'ulteriore repressione contro le forze democratiche in Venezuela: attacchi alla candidata presidenziale Maria Corina Machado, ha rimarcato come proprio le elezioni presidenziali del 2024 potrebbero rappresentare un punto di svolta verso il ritorno alla democrazia ed ha esortato gli Stati membri UE ad inasprire le sanzioni esistenti contro il regime di Maduro fino a quando non dimostrerà un impegno chiaro e permanente a sostenere gli *standard* democratici fondamentali, lo Stato di diritto e i diritti umani;

nel ricordare che Maria Corina Machado, nel corso di un'audizione avvenuta lo scorso 30 gennaio presso la 3a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) del Senato, ha fra l'altro rimarcato la necessità che tutti i venezuelani siano messi in condizione di votare, anche quelli residenti all'estero, e

che venga assicurata protezione internazionale agli attivisti politici che lavorano nel Paese;
nel rimarcare altresì che:

lo svolgimento di elezioni libere e regolari rappresenta una condizione irrinunciabile dei Paesi democratici e l'organizzazione di processi elettorali indipendenti e trasparenti è indispensabile per promuovere un ambiente elettorale competitivo e la fiducia dei cittadini nell'integrità delle elezioni e delle stesse istituzioni democratiche;

l'integrità dei processi elettorali deve essere garantita dal quadro giuridico e istituzionale che ne regola compiutamente lo svolgimento, a partire dalla composizione e dall'operato degli organi preposti all'organizzazione e alla gestione delle elezioni;

la stabilità democratica ed il ripristino di indifferibili condizioni di sicurezza e di legalità in Venezuela sono indispensabili, anche al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini appartenenti ai membri della numerosa comunità italo-venezuelana presente nel Paese;

il rapporto privilegiato che lega il Venezuela al mondo occidentale e in particolare agli Stati Uniti e all'Unione europea si fonda non solo su un profondo rapporto di affinità storiche, culturali e sociali, ma anche su un solido interscambio economico, posto che tuttora essi rimangono i *partner* commerciali più importanti per Caracas;

ritenuto infine che:

l'unica via di uscita dal grave stato di prostrazione in cui versano il Venezuela e la sua economia, dalla crisi sociale che segna i suoi cittadini, nonché dall'*impasse* politica-istituzionale che il regime impone da anni al Paese è la ricerca di una soluzione democratica, pacifica e inclusiva, che passi dall'organizzazione di elezioni presidenziali e parlamentari aperte e realmente pluraliste;

l'accordo sulla tabella di marcia elettorale delle Barbados costituisce, in particolare, il meccanismo negoziale più praticabile per risolvere la crisi politica, economica e umanitaria che attanaglia il Venezuela, finalizzato all'organizzazione di elezioni presidenziali competitive e inclusive nel Paese, in cui anche gli attori politici dei partiti di opposizione possano essere liberi di selezionare i propri candidati in vista del prestigioso appuntamento elettorale,

impegna il Governo:

1) a fare pressione in ogni consesso internazionale perché la questione del ripristino delle indispensabili condizioni di democrazia costituzionale, di legalità sostanziale e di pluralismo politico in Venezuela rappresenti una priorità irrinunciabile, richiamando le autorità di Caracas alla necessità di rilasciare i prigionieri politici, a garantire una procedura trasparente per le nomine dei membri del Consiglio nazionale elettorale e a far cessare ogni azione volta ad impedire una reale partecipazione democratica alle prossime competizioni elettorali;

2) ad intraprendere ogni iniziativa utile ai fini del riconoscimento della validità delle elezioni primarie, organizzate lo scorso ottobre dai principali partiti di opposizione e che hanno visto la partecipazione di oltre 2 milioni di elettori, indicando Maria Corina Machado come legittima candidata alle elezioni presidenziali;

3) ad esperire ogni azione utile al fine di consentire ai numerosi cittadini venezuelani residenti in Italia e nei Paesi membri dell'Unione europea di esercitare il proprio diritto al voto in occasione delle prossime competizioni elettorali;

4) a sostenere l'azione diplomatica dell'alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri finalizzata a definire un documento comune tra i 27 Paesi dell'Unione sulla linea del presente atto di indirizzo;

5) ad intraprendere, nello specifico, ogni iniziativa utile a livello diplomatico e nelle sedi internazionali affinché le elezioni presidenziali previste nella seconda metà del 2024 in Venezuela siano libere, eque, inclusive e credibili e si svolgano in modo trasparente, consentendo anche ai legittimi rappresentanti dell'opposizione di prendervi parte in qualità di candidati;

6) ad esperire ogni ulteriore azione utile a tutelare la comunità italiana in Venezuela e le aziende italiane tuttora operanti in quel Paese e i loro legittimi interessi economici.

(7-00011)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le

Commissioni permanenti:

9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00977 della senatrice Naturale ed altri, sulle disposizioni relative alle piante di interesse apistico;

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00979 della senatrice Ambrogio, sul riscatto dei periodi di frequenza a corsi professionali a fini previdenziali;

3-00980 del senatore Zullo, sull'estensione dei criteri di accesso alla crioconservazione degli ovociti anche in pazienti affette da patologie croniche.

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa):

7-00011 della senatrice Craxi ed altri, sulla situazione politica in Venezuela in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00549, della senatrice Versace.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.